MANUALE

PEI

SOLDATI E SOTTO-UFFIZIALI

DEL

Reggimento Real Marina.

Compilato per le cure

DI

ANTONIO ULLOA

Capitano di Artiglieria addetto allo Stato Maggiore.

NAPOLI,

Dalla Reale Tipografia Militare

1850.

AVVISO.

Alla fine di ogni domanda de'Programmi, si è notato la pagina, l'articolo, il paragrafo per la corrispondente risposta. Ma per ben soddisfare a'varî quesiti degli esami, fa d'uopo studiarne sempre l'intero capitolo.

INDICE.

Metodo a tenersi dalla Giunta di esame del Reggimento Real Marina per i diversi gradi da sotto-caporale ad alfiere inclusivo. pag. VI
Programma di esame pe' gradi da sotto-caporale ad Alfiere . XI

ORDINANZA DI PIAZZA.

De' comandanti delle piazze eventuali — Del servizio degli uffiziali superiori d'ispezione — Del servizio degli uffiziali de' corpi facoltativi — Del servizio delle truppe in generale — Del servizio delle truppe di casa Reale, e della Guardia Reale — Del servizio della gendarmeria Reale — Del servizio delle truppe de' corpi facoltativi — Del servizio della cavalleria — Dell'ordine da osservarsi nei corpi per la nomina del servizio di piazza — Dell' assemblea delle guardie, della ispezione, e della parata delle medesime — Dell' ordine e del Santo — Del servizio delle guardie ne' loro posti — Della gran guardia — Delle guardie alle porte ed a'posti principali dell'interno della piazza — De'piccoli posti interni ed esterni — Delle pattuglie — Delle ronde — De'distaccamenti di guerra, e delle partite — Della polizia e del buon ordine delle piazze — Degli spedali — Dei consigli di guerra — Della polizia e disciplina delle truppe — Della riunione delle truppe, e dei casi di allarme e d'incendio — Delle distribuzioni — Degli alloggi — Degli esercizi delle truppe — Dei permessi — Principi generali della disciplina e della subordinazione — Dei Colonnelli — Dei Tenenti Colonnelli — Dei Maggiori — Degli Aiutanti Maggiori — Degli Aiutanti — Dei portabandiere e portastendardi — Dei primi sergenti forieri — Dei Capitani — Dei primi e secondi Tenenti, e degli Alfieri — Dei primi sergenti — Dei secondi sergenti — Dei caporali forieri — Dei caporali — Dei soldati — Della riunione, dello scompartimento, e della spedizione delle guardie — Del picchetto — Della guardia di polizia — Della partenza delle truppe da una piazza — Dell'arrivo delle truppe nelle piazze — Dell'ordine da osservarsi marciando nell'interno del Regno — Dei distaccamenti e delle scorte — Degli onori militari . . . . da 1 a 156

ORDINANZA DI CAMPAGNA.

Del servizio degli uffiziali superiori — Del modo di comandare e di ripartire il servizio — Del modo di eseguire il servizio — Principi generali — Della riunione delle guardie della ispezione e parata delle medesime — Dell'ordine — Del Santo — Degli avamposti — Del servizio delle guardie nei loro posti — Delle pattuglie, delle ronde e delle scoperte — Dei campi — Modo di tracciare l'attendamento — Attendamento della fanteria — Dei campi di baracche — Dei bivacchi — Del governo, della disciplina e del servizio interno de' corpi — Principi generali — Della guardia di polizia — Del posto avanzato di polizia — Del picchetto. da 157 a 180

ORDINANZA AMMINISTRATIVA.

Dei ruoli annuali — Dei ruoli annuali degli uomini — Dei ruoli annuali de' cavalli — Delle matricole — Delle rassegne — Degli averi in danaro degli uffiziali e degl' impiegati — Dei soprappiù di averi — Degli averi in denaro di sotto uffiziali e soldati — Del soprappiù di prest — Delle varie spettanze de' militari — Delle spettanze de' militari presenti in rivista — Delle spettanze de' militari in permesso o con Real licenza — Delle spettanze de' militari negli ospedali — Delle spettanze de' militari sotto giudizio — Della consegna de' letti dall' appaltatore alle truppe — Della riconsegna de' letti dalle truppe agli appaltatori — Dell' amministrazione interna de' corpi — Degl' ispettori — Dei consigli d' amministrazione permanenti — Dei consigli d' amministrazione eventuali — Dei distaccamenti — Dei comandanti di compagnie o di squadroni — Dei registri de' conti di cassa — Della somministrazione degli averi degli uffiziali — Della somministrazione del prest, ai sotto uffiziali ed ai soldati — Dello assegno di mantenimento — Del lustro delle compagnie o squadroni — Dell' assegno di massetta — Del conto mensuale di cassa — Delle sussistenze — Dei generi di dotazione cuoiame bardatura e vestiario — Dell' armamento — Delle munizioni da guerra. da 181 a 226

STATUTO PENALE.

Della giurisdizione militare — Dei Tribunali militari — Dei consigli di guerra di corpo — Dei consigli di guerra di guarnigione — Dei consigli di guerra divisionari — Dei Consigli di guerra della guardia reale — Dei consigli di guerra del Governo di Napoli — Di Gaeta — Dell' alta corte militare — Dei reati militari — Delle persone militari — Dell' autorità de' superiori militari — Disposizioni generali — Della procedura militare—Articoli preliminari—Della polizia giudiziaria militare — Della notizia officiale — Della prova giudiziaria militare e dei mezzi di acquistarla — Dei rapporti e processi verbali — Della ispezione giudiziale — Dei documenti — Degli esami de' testimoni — Degl' interrogatori dell' imputato — Della ricognizione delle persone — Del costituto, degl' inquisiti — Disposizioni generali per la convocazione de' consigli di guerra — Della più ampia istruzione — Del procedimento contro gli assenti — Della processura subitanea — Dei reati militari, e delle loro punizioni —Articoli preliminari—Delle punizioni militari, e de'loro effetti — Delle pene militari — Dei castighi militari — Delle mancanze di subordinazione — Della infedeltà in fatto di amministrazione e manutenzione militare, e de' furti militari — Della diserzione. . da 227 a 276

ESEMPJ DI RAPPORTI

Ordinari e straordinari da farsi da un capoposto qualunque. da 277 a 288

NOMENCLATURA

De' pezzi del fucile, modo di montarlo e smontarlo . da 289 a 292

ARITMETICA.

Nozioni preliminari — Della numerazione — Maniera di leggere i numeri — Addizione degl' interi — Sottrazione degl' interi — Moltiplicazione degl' interi — Divisione degl' interi — Verificazione delle quattro operazioni degl' interi — Dei numeri interi concreti, ossia denominati — Somma de' denominati — Sottrazione de' denominati — Moltiplicazione dei denominati — Divisione de' denominati — Delle frazioni — Somma delle frazioni — Sottrazione delle frazioni — Moltiplicazione delle frazioni — Divisione delle frazioni — Delle frazioni decimali — Somma de' decimali — Sottrazione de' decimali — Moltiplicazione de' decimali — Divisione de' decimali — Dei quadrati e dell' estrazione della radice quadrata — Dei cubi e della estrazione della radice cubica — Delle ragioni e proporzioni — Delle proporzioni geometriche — Delle proporzioni aritmetiche — Soluzione di problemi aritmetici — Regola del tre semplice diretta — Regola del tre semplice inversa — Regola del tre composta diretta — Regola del tre composta inversa — Della regola di società o compagnia — Della regola di società o compagnia semplice — Della regola di società o compagnia composta — Regola di alligazione o ligamento — Regola di alligazione semplice — Regola di alligazione composta — Regola di falsa posizione — Regola di falsa posizione semplice — Regola di falsa posizione doppia — Sistema attuale di misura del Regno di Napoli, e di Francia e riduzioni delle une alle altre — Modo di ridurre le tese e metri di Francia in palmi napolitani e viceversa — Attuale sistema di misura in Sicilia. . . . . . da 293 a 372

MODELLI.

Foglio mensile — Carpetta e foglio di prest — Foglio di distribuzione — Foglio di aggiusto — Foglio semestrale — Stato degli averi degli uffiziali — Ruolo annuale — Modello di matricola — Stato numerativo per la rivista d' Ispezione — Situazione giornaliera . . da I a XXXVI

METODO

A tenersi dalla Giunta di esame del Reggimento Real Marina per i diversi gradi da sotto caporale ad alfiere inclusivo.

Perchè l'antichità nel Reggimento possa conservare la dovuta preferenza, senza detrimento della proporzionata istruzione, che per ciascun grado è indispensabile, vien prescritto.

Art. 1. Nel reggimento, è stabilita una giunta di esame composta a norma dell'articolo 130 delle Reali ordinanze di Marina, cioè dal colonnello presidente dal tenente colonnello due maggiori e dall'aiutante maggiore, e vi si può aggiungere un uffiziale subalterno, come segretario senza voto.

Il presidente avrà doppio voto, ed ogni parità sarà decisa dall'Ispettore. Quelli chiamati a comporre tale Giunta non saranno esenti dal loro regolare servizio che gli spetta.

Art. 2. Il colonnello fisserà il giorno dell'apertura dello esame, e quelli consecutivi per l'adunanza della Giunta, e ne preverrà l'Ispettore, per presiedervi quando crederà d'intervenirvi.

Art. 3. Nel mese di settembre di ogni anno, tranne qualche straordinaria circostanza, il colonnello darà l'ordine di procedersi all'elezione de' candidati, per gli avanzamenti dell'anno seguente, e questa dovrà cadere sopra quattro soldati, tre sotto caporali, due caporali o caporal foriere e due sergenti per compagnia, dovendosi prescegliere detto numero d'individui per antichità nelle classi rispettive dell'intero reggimento. Sono però facoltati i signori comandanti le compagnie proporre al detto esame quegl'individui, non chiamati per anzianità ma che per la loro particolare condotta, e modo straordinario di servire si fussero distinti in qualche circostanza, onde se risultassero idonei essere compresi nelle liste dei canditati. La proposta dovrà essere considerata e discussa dal consiglio di esame decidendola a maggioranza di voti.

Il colonnello del reggimento si farà esibire con anticipazione le note dei soldati, che bramano esaminarsi per sotto caporali; ed i comandanti le compagnie nel trasmetterle, vi marcheranno le loro osservazioni circa la condotta dei propri candidati.

Art. 4. Il comandante del reggimento, guidato da perfetto sentimento di massima religiosità, e giustizia, provocherà la decisione del generale ispettore, onde escludere dall'esame coloro i quali avessero commesse delle reiterate mancanze, atte a denigrare la buona condotta, tenendo presente però alla gravezza, o leggerezza delle sofferte punizioni, come alla natura delle mancanze relativamente al decoro, morale, e delicatezza da serbarsi da un militare. Dett' individui potranno essere abilitati a novellamente essere ammessi allo esame nel tratto successivo, qualora pel decorso di due anni, a contare dalla ultima mancanza denigrante avessero date non dubbie pruove di esemplar condotta, e di emenda positiva, ad eccezione di quelli, che ne fussero stati esclusi per delitti infamanti.

Come pure si escluderanno dal ripetuto esame tutti quei sotto uffiziali, che d'oggi innanzi rimanessero d'ordinanza pel tempo di oltre un mese poichè sarebbe scandaloso veder colui che preferisce il far l'ordinanza fissa, al servizio d'armi, esentandosi da tutte le avarie, a cui questo va soggetto.

Coloro i quali durante la candidazione commettessero mancanze tali, che non gli darebbero dritto ad esaminarsi, verranno esclusi dal benefizio della candidazione, dandosene conoscenza all'ispettore, conferendosi l'ascenso agli altri, che regolarmente li seguiranno in anzianità.

Art. 5. Contemporamente i maggiori dei battaglioni, l'aiutante maggiore, ed i capitani tutti, nomineranno a pluralità di voti, quattro individui fra i primi sergenti, e forieri maggiori, che da essi verranno giudicati avere le conoscenze, e le qualità richieste per occupare l'impiego di aiutante de' battaglioni, o di alfiere.

Il voto del maggiore sarà valutato per due.

Art. 6. Formate le note dei candidati il colonnello li annunzierà all'ordine, disponendo anche la Giunta di esame, e fisserà il giorno dell'esame. Gl'individui chiamati a poter concorrere aspireranno ai rispettivi ascensi; cioè i soldati a quello di sotto caporale, i sotto-caporali a caporali, i caporali a sergenti, da questi si presceglieranno gli idonei per caporal foriere, ove si esaminassero per detta carica, i sergenti a primi sergenti, ed a primi sergenti forieri.

Art. 7. Il colonnello curerà con anticipazione di richiamare quegli individui, che trovandosi assenti, o per distaccamento o per essere imbarcati, o per commissioni, venissero ad essere inclusi nel periodico esame annuale, come pure non permetterà lo allontanamento dal corpo per licenze nel mese precedente allo esame, a coloro che formassero parte della lista dei candidati.

I candidati assenti per motivi di servizio, o d'infermità giu-

stificata, e non più lunga del 31 ottobre saranno esaminati al ritorno nel reggimento.

In questo caso il presidente convocherà straordinariamente il consiglio, e le liste supplementarie, che ne risulteranno dovranno intendersi fuse nella lista generale, e per anzianità nelle classi di ciascun grado.

Art. 8. La giunta procederà ad esaminare gl'individui, sulle materie precisate nel relativo programma, e formerà un corrispondente numero di quesiti per ogni materia, che saranno bussolate, estraendone uno a sorte, su cui i candidati risponderanno. Le dimande, che non ammettono variazione di articolo non verranno bussolate. La Giunta dopo di avere annunziato il quesito, si assicurerà se tutti i candidati lo abbiano ben compreso.

Art. 9. Ad ogni risposta a voce, in iscritto, o sul terreno, sarà applicata dalla Giunta la meritata caratteristica di ottimo, di bene, mediocre e male, asseguandosi all' ottimo 4 punti, al bene 2 punti, al mediocre nessuno. Un male avrà forza di toglicre 4 punti dalla totalità di quelli riportati, e due mali annulleranno l' intero esame.

Saranno tenuti presenti dalla Giunta le campagne di terra, o di mare, fatte dai candidati. Una campagna senza aversi commesso nessuna mancanza, dietro rapporto fatto, o dal comandante delle truppe o dal comandante del legno, sul quale essi hanno imbarcato vantaggerà di due punti, quelli poi che avran riportato rapporto di essersi distinti durante una campagna aumenteranno di 4 punti lo esame stesso. Per campagna di mare s' intende un periodo d' imbarco d' oltre sei mesi, ed all' esame non potrà ritenersene che una soltanto, e la più vantaggiosa pel candidato.

Sarà dichiarato idoneo come *ottimo* colui, che abbia riportato almeno la parità dei punti, richiesti dalle dimande, contenute nell' apposito programma, comprese le campagne. Risulterà idoneo come *buono* colui, che avrà bisogno di un punto per raggiungere la parità. Quelli che non potranno essere compresi nelle citate categorie saranno dichiarati non idonei. Terminato l' esame dal consiglio, e riggettati i soggetti giudicati incapaci, si formerà, degli approvati, una lista generale, distinta secondo i gradi diversi di avanzamento. Gl' individui per ciascun grado saranno divisi in due classi, una degli ottimi, e l' altra dei buoni, i loro nomi vi verranno scritti, secondo l' anzianità del grado che occupano. La suddetta lista dopo l' approvazione dell' ispettore, sarà resa pubblica al reggimento.

Art. 10. Niuno potrà essere promosso a grado maggiore, se il suo nome non è compreso nella lista generale anzidetta, tranne il caso, di qualche straordinaria azione di guerra, ma allora dovrà chiedersi l' approvazione dell' Ispettore.

Art. 11. Il dritto di candidazione per i risultati idonei come ottimi avrà la durata di due anni, quello dei buoni un solo. Tutte le piazze che avranno a risultare vacanti nel corso del primo anno saranno provvedute esclusivamente per anzianità dalla lista di coloro giudicati idonei, ossia dalla lista degli ottimi. I buoni, i non idonei, è quelli che rinunziano all'esame potranno essere ammessi a loro richiesta in concorso con i nuovi candidati dell'anno susseguente, ben vero però che il numero degl'individui da esaminarsi al principio del secondo anno, non potrà eccedere, inclusi i rimasti candidati come ottimi, che saranno sempre preferiti negli ascensi del secondo anno, quello stabilito per ciascun grado, preferendosi sempre l'antichità.

Art. 12. Gl'impieghi di aiutante di battaglione saranno conferiti dietro approvazione dello Ispettore dovendo esser dati ad individui presi per anzianità dalle classi de' primi sergenti, o forieri maggiori candidati per tal posto nelle liste di esame.

Art. 13. Per l'impiego di alfiere il Colonnello inoltrerà la proposta in persona di due candidati per tal posto per anzianità, e di uno a sua scelta, purchè questa cada su quello da lui creduto degno di preferenza, per particolari titoli, e circostanze, le quali dovrà specificarle nella proposta.

Art. 14. Le proposte agli impieghi di sotto tenente, tenente, e di capitano, saranno egualmente fatte dal Colonnello, cioè pel primo in persona di due alfieri, pel secondo di due sotto tenenti, pel terzo di due tenenti più antichi del Reggimento.

Il Colonnello aggiungerà a detto proposte un terzo candidato delle classi rispettive, che quantunque meno anziano dei primi egli credesse malgrado ciò meritevole di preferenza negli avanzamenti per particolari titoli, e circostanze, che dovrà indicare nella proposta.

Art. 15. La giunta di esame nel far uso del criterio morale, per valutare le proposte dei candidati ed applicare ad esse la competente caratteristica, distinguerà, se i difetti rimarcati in dette risposte sieno originate da mancanza di conoscenza, o da disattenzione, definendosi, che il mancare per conoscenza indica l'ignoranza della materia sulla quale si deve rispondere, ed il mancare di disattenzione dimostra soltanto una distrazione presa, o smarrimento, ma non ignoranza della materia stessa.

Con l'enunciata norma, si procederà ad analizzare ciascuna risposta dei candidati, ed a proporzionarvi, mediante debita gradazione la meritata caratteristica, ritenendosi, che una mancanza di disattenzione non impedisce di dare il bene, mentre due della medesima specie vietano di assegnarsi detta caratteristica. Per proporzionarvi quella del male dovrà concorrervi quella di mancanza di conoscenza della domanda.

La Giunta incominciando dal membro meno anziano noterà

in apposito foglio le commesse mancanze, per ciascuna risposta affin di facilitare il proprio conoscimento non solo, ma per rendere benanche ostensivi gli elementi di essi, ad ogni superiore richiesta.

Formerà in fine uno stato indicando i suoi particolari giudizî, per ciascuna delle risposte, secondo l' ordine delle dimande riportate nel corrispondente programma, e vi esprimerà del pari il definitivo giudizio, caratterizzandolo in apposita categoria.

Art. 16. Semprecchè i candidati si credessero gravati dal giudizio della Giunta, potranno addurre le loro istanze, previo permesso del Colonnello, al Generale Ispettore, per le provvidenze di risulta.

PROGRAMMA

Di esame pe' gradi da sotto-caporale ad Alfiere inclusivo da servire per il Reggimento Real Marina.

1.

Per l'esame di un soldato da ascendere a sotto-caporale.

1. Dovrà saper leggere.
2. Dovrà saper scrivere in modo di fare un intelligibile rapporto da un posto di guardia.
3. Dovrà essere bene istruito nella scuola del soldato.
4. Dovrà aver servito un anno, 6 mesi dei quali almeno imbarcato, tranne qualche straordinaria circostanza, che questa non si fosse verificata nel corso dell'anno.

2.

Per l'esame di un sotto-caporale da ascendere a caporale.

(In iscritto)

1. Le quattro operazioni dell'aritmetica sugli interi. (Manuale da pagina 300 a 313.
2. Saper scrivere sotto la dettatura.
3. Fare un rapporto ordinario e straordinario di un avvenimento qualunque al capoposto dal quale dipende. (Manuale pagina 43 articoli 605 e 606, e da pagina 277 a 281).

(A voce)

4. Modo di ricevere le ronde e le pattuglie secondo le loro specie, e di eseguire quest'ultime. (Manuale pagina 61, 62, 67, 68, ed articoli 723 a 731, 733, 759, 765, 766, 767).
5. Esser capace d'istruire una recluta alla scuola del soldato.

6. Doveri di un caporale nel servizio interno. (Manuale pagina 123 a 128.

7. Doveri di un caporale di guardia come capoposto, caporal di consegna e caporal di posa. (Manuale pagina 30, 31, 33 articoli 527 a 548).

8. Nomenclatura delle parti che compongono un fucile, modo di smontarlo e montarlo. (Manuale pagina 289 a 292).

(Sul terreno)

9. Maneggio d'armi, cariche e fuochi.

3.

Per l'esame di un caporale da ascendere a caporal-foriere.

(In iscritto)

1. Le quattro operazioni di Aritmetica sugl'interi e denominati. (Manuale da pagina 300 a 313 e da 313 a 320).

2. Foglio mensile per la rivista di Commessario. (Manuale modello A.

3. Formazione della carpetta, e foglio di prest. (Manuale modello B.

4. Formazione del foglio di distribuzione di generi del magazzino del reggimento per la compagnia. (Manuale modello C).

5. Scrivere sotto la dettatura correttamente.

4.

Per l'esame di un caporale o caporal-foriere da ascendere a sergente.

(In iscritto)

1. Le quattro operazioni di aritmetica sugl'interi. (Manuale pagina 300 a 313 e da pagina 313 a 320.

2. Doveri del sergente nel servizio interno. (Manuale pagina 119 a 320.

3. Rapporto ordinario e straordinario, di un avvenimento qualunque, diretto dal sergente capoposto, al posto dal quale dipende. (Manuale pagina 43 articoli 605 e 606 e da 277 a 281).

4. Doveri di un capoposto. (MANUALE PAGINA 30, 31, 32, 33, ARTICOLI 527 A 532, 534, 535, 538, A 544, 548).

(A voce)

5. Modo di ricevere le ronde le pattuglie secondo le loro specie, e di eseguire le une e le altre. (MANUALE PAGINA 60 A 69).

6. Doveri del sergente di picchetto. (MANUALE PAGINA 135, 136, ARTICOLI 1820 A 1829).

7. Divisione di una compagnia in squadre, e responsabilità dei caporali verso i sergenti. (MANUALE PAGINA 112, 123, 124, 125, 127 ARTICOLI 1486, 1487, 1662, 1663, 1668, 1669, 1675, 1689, 1700 E MODELLO S).

(Sul terreno per spiegare e comandare)

8. Istruzione del soldato con l'arma. (LE CINQUE LEZIONI DELL' ORDINANZA PER GLI ESERCIZÎ E LE EVOLUZIONI, TITOLO 1.° CAPITOLO 2.° PARTE 2.ª).

5.

Per l' esame di un sergente da ascendere a primo sergente.

(In iscritto)

1. Le quattro operazioni di Aritmetica su' denominati e rotti. (MANUALE DA PAGINA 313 A 327).

2. Formazione del foglio mensile per la rivista di Commessario (MANUALE MODELLO A).

3. Formazione dell'aggiusto delle compagnie. (MANUALE MODELLO L).

4. Formazione del quadro semestrale di una compagnia. (MANUALE MODELLO E).

(A voce)

5. Doveri de' sotto-uffiziali di una compagnia nel servizio interno, e quelli del 1.° sergente verso il proprio capitano. (MANUALE DA PAGINA 116 A 128).

6. Doveri di un sotto-uffiziale nelle marce, negli alloggi, e nelle distribuzioni. (MANUALE PAGINA 81 A 84, 143 A 149, ED ARTICOLI 1017, 1023, 1027, 1046, 1060, 1061, 1977, 1978, 1984, 1985, 1988, 1991, 1995, 1997 A 1999,

2019, 2025, 2029, 2032 a 2035, 2038, 2053 a 2057, 2062).

(Sul terreno).

7. Scuola della divisione.

6.

Per l'esame di un sergente per ascendere a primo sergente-foriere.

(In iscritto)

1. Le quattro operazioni d'aritmetica su' denominati e rotti. (Manuale da pagina 312 a 327).

2. Quadro della forza del reggimento, stabilito sulla rivista del 1.° del mese per regolare gli abbuonconti tanto degli averi degli uffiziali che della truppa. (Manuale modello I).

3. Stato del pagamento degli averi degli uffiziali. (Manuale modello K).

4. Minuta degli aggiusti stabilita su' fogli di rivista per la Scrivania di Razione. (Manuale modello L).

5. Ruolo annuale. (Manuale modello F).

6. Modello di Matricola. (Manuale modello M).

7. Formazione del foglio mensile della rivista di Commessario dello Stato Maggiore, e Stato minore. (Manuale modello A.).

8. Stato numerativo della forza per la rivista annuale d'ispezione. (Manuale modello N.)

9. Situazione giornaliera della forza del corpo con le mutazioni, per darla alla Piazza, all'ispezione ec. ec. (Manuale modello O.)

10. Scrivere una rappresentanza su di un espediente dato qualunque.

7.

Per l'esame di un primo sergente da ascendere ad aîutante od alfiere.

(A voce)

1. Scrivere correttamente, ben conteggiare, formare gli stati e le situazioni del reggimento.
2. Rispondere a quesiti sull' Ordinanza di Piazza, Amministrativa Statuto Penale; principalmente a ciò che ha rapporto al servizio di aîutante.
3. Doveri degli aîutanti nelle evoluzioni di linea.

(Sul terreno)

4. Ordinanza per gli esercizi, e le evoluzioni tit. 1.° e 2.° ed a questa risposta, il consiglio di Esame, userà la più rigorosa attenzione.

ORDINANZA

Di Sua Maestà pel governo, il servizio, e la disciplina delle Reali truppe nelle piazze

(1831).

TITOLO I.

DE' COMANDI, DELLE ISPEZIONI E DELLE DIREZIONI GENERALI.

CAPITOLO I.

De' comandi.

Articolo ix.

De' comandanti delle piazze eventuali.

165. Sarà considerata come piazza eventuale qualunque città, borgo, o villaggio ove non sia stato da Noi nominato un governatore o comandante, e che non sia l'ordinaria residenza del comandante le armi di una provincia o valle, semprechè vi si ritrovi di permanenza, o di transito una porzione qualunque delle Reali truppe. L'uffiziale in attività di servizio più elevato in grado, o più antico a gradi eguali, che si trovi impiegato nella città, nel borgo, o nel villaggio vi eserciterà la carica di comandante di piazza. Un maggiore o capitano poi eserciterà la carica di maggiore di piazza, ed uno o due uffiziali subalterni a scelta del comandante vi funzioneranno da ajutanti di piazza.

166. I comandanti delle piazze eventuali avranno le attribuzioni accordate ne' numeri 159, 160, 161, 162, e 164 ai comandanti delle piazze aperte (1).

(1) 159. Il comandante di una piazza aperta avrà le stesse attribuzioni accordate nel numero antecedente ai governatori di esse piazze: cesserà per tanto di esercitarle ove nella guarnigione vi sia un uffiziale impiegato ad essolui superiore in grado, o più antico, dovendo in tal caso aver questi il comando superiore della piazza. Il comandante in questa circostanza

167. Se in una piazza eventuale si trovino truppe di diverse armi, sarà di questa preso il comando con le norme prescritte al num. 795; (1) ma le funzioni di maggiori, ed aiutanti di esse piazze verranno esercitate di preferenza da uffiziali di fanteria.

168. Ove la truppa riunita in una piazza eventuale sia della forza di un battaglione o meno, il comandante di piazza assumerà anche le funzioni di maggiore di piazza; e potrà farsi a meno della nomina di un aiutante di piazza allorchè la truppa stessa sia meno numerosa.

169. Gli uffiziali con comando di truppa, o senza, che si troveranno di semplice passaggio per una piazza eventuale, anche quando fossero più anziani del comandante di essa, non potranno prenderne il comando: dovrà però osservarsi quanto è prescritto al num.° 78 (2) circa la onorificenza del comando.

---

dovrà solamente continuare a tenere il dettaglio del servizio della piazza, e dipendere completamente dal comandante superiore anzidetto. Ciò peraltro non avrà luogo quando un tale uffiziale vi sia di semplice passaggio.

160. I governatori o comandanti delle piazze aperte, a differenza di quelli delle piazze di guerra, non potranno di loro autorità stabilire alcuna regola speciale di polizia per gli abitanti, dovendone lasciare la sola, ed intera cura all'autorità civile del luogo, salvo i casi specificati nel corso di questa ordinanza.

161. Il governatore o comandante di una piazza aperta applicherà, e farà strettamente applicare le prescrizioni tutte della presente ordinanza in ciò che riguarda il servizio, il governo, la disciplina, la istruzione, e la polizia delle truppe, nel modo stesso che per le piazze di guerra è stabilito.

162. I governatori o comandanti delle piazze aperte dipenderanno dalla autorità medesime, e nel modo stesso che si è prescritto al num. 65, (*) pe' governatori e comandanti delle piazze di guerra.

164. In caso d'interna sollevazione, o riunione illegale e sediziosa di popolo alla distanza di cinque giorni di marcia da una piazza aperta, il governatore o comandante di essa prenderà le misure di precauzioni necessarie alla sicurezza della guarnigione, e del posto affidatogli, e seguirà le norme stabilite nella Nostra ordinanza pel servizio delle truppe in campagna.

(1) 795. In assenza del governatore o comandante di piazza, assumerà il comando di questa l'uffiziale più elevato in grado, e più antico della guarnigione che abbia un comando. In eguaglianza di grado ed antichità gli uffiziali dello stato maggiore della piazza saranno preferiti, indi quelli de' corpi facoltativi, e finalmente quelli di truppe a piedi: ma se la concorrenza avvenga nell'arma stessa, l'uffiziale del corpo anteriore in rango sarà preferito.

(2) 78. Semprequando un uffiziale generale comunque impiegato risieda in una piazza, in cui non è presente il comandante le armi nella provincia o valle, nè il comandante generale delle armi, ed è più antico in pari

---

(*) 65. I governatori comanderanno le piazze di guerra ad essi affidate sotto la immediata autorità del comandante generale delle armi in quei domini ove trovasi la piazza. I comandanti poi di esse piazze dipenderanno immediatamente da' comandanti le armi nelle provincie o valli ove tali piazze sono situate.

170. I comandanti di piazze eventuali la cui guarnigione sia composta di truppe che fan parte di un esercito di operazione, o di un corpo di truppe riunito in una, o più province, o valli stabiliranno il servizio occorrente con le norme loro prescritte dal comandante di esso esercito, o corpo di truppa, dal quale esclusivamente dipenderanno per tuttociò che riguarda i loro doveri, anche come comandanti di piazze: non tralasceranno per altro di rimettere a' comandanti le armi nelle province, o valli dove si trovano, i rapporti della forza, e de' movimenti delle truppe che sono nella piazza.

171. Quando il comandante o maggiore di una piazza eventuale ne partirà, il registro de' posti, e del servizio giornaliero sarà da lui consegnato al comandante o maggiore, che lo rileverà: quando poi non sarà rilevato da alcuno lascerà il detto registro suggellato all'autorità civile, ed in mancanza al sindaco del luogo, onde consegnarsi al comandante o maggiore del primo corpo, che in seguito potrà quivi stabilirsi; e questi soltanto sarà autorizzato a toglierne il suggello.

TITOLO II.

DEL SERVIZIO.

CAPITOLO I.

Del servizio che i corpi prestar denno nelle piazze.

ART. II.

Del servizio degli uffiziali superiori d'ispezione.

234. Gli uffiziali superiori, cioè i colonnelli, tenenti colonnelli, e maggiori in attività di servizio di qualunque arma, saranno per giro giornaliero destinati alla ispezione della piazza, salvo il prescritto ne' numeri 352, e 381.

---

grado o più graduato del governatore o comandante di essa, avrà l'onorificenza del comando, senza poter fare però alterazione alcuna nel servizio stabilito; nè ingerirsi nel dettaglio del comando. Tale onorificenza consisterà nel dare il Santo al governatore o comandante di piazza, e nel ricevere da lui partecipazione delle novità occorse, degli ordini pervenuti dall'autorità superiore, e di quelli che localmente dovranno darsi, la diramazione dei quali dovrà essere preceduta dal seguente formolario « *Con l'intelligenza di S. E. il Signor tenente generale D. . . . . e del Signor maresciallo di campo, ec.*

235. Il servizio d'ispezione comincerà all'ora dell'assemblea della guardia, e terminerà all'ora stessa del dì susseguente; gli uffiziali che lo eseguiranno si chiameranno *uffiziali superiori d'ispezione;* e durante il servizio dipenderanno dal governatore o comandante della piazza per tutto ciò che vi ha rapporto. Essi indosseranno il completo uniforme e la sciarpa, nè potranno uscire dalla piazza senza il permesso, del suddetto governatore o comandante, il quale accordandolo li farà subito rimpiazzare. Uscendo da' loro alloggi dovranno lasciarvi in iscritto l'indicazione del luogo, in cui potranno essere rinvenuti.

236. Nelle piazze considerevoli e vaste, nelle quali siavi numerosa guarnigione, verranno nominati per ogni giorno due o tre uffiziali superiori d'ispezione: trovandosi questi in contatto tra essi pel disimpegno dello loro funzioni serberanno la dipendenza dovuta al grado, ed all'antichità; ed il governatore o comandante della piazza ripartirà tra loro il servizio. Nelle piazze più piccole ne verrà nominato un solo al giorno.

237. Semprequando per la scarsezza della guarnigione, o per altre circostanze, in una piazza o luogo forte non vi siano almeno tre uffiziali superiori da potersi adibire al servizio d'ispezione, potrà il governatore o comandante nominare al dissimpegno del servizio suddetto uno o più capitani scelti per antichità tra tutta la guarnigione. Questi capitani alterneranno con gli uffiziali superiori, e saranno esenti da ogni altro servizio di piazza.

238. Gli uffiziali superiori che entrano d'ispezione si troveranno la mattina in casa del governatore o comandante della piazza un'ora avanti la parata della guardia. Questi farà loro consegnare dal maggiore di essa uno stato indicante la stazione dei posti della guarnigione, gli ordini relativi al servizio, ed il Santo.

239. I suddetti uffiziali si porteranno sulla piazza d'armi all'ora, in cui le guardie vi si riuniranno, per vigilare ch'esse vi giungano e si dispongano nell'ordine conveniente, e per farle ispezionare, manovrare, e difilare a tenore degli ordini che darà il governatore o comandante.

240. Gli uffiziali superiori d'ispezione dovranno visitare almeno una volta sia di giorno o di notte tutt'i posti della guarnigione, onde assicurarsi che il servizio si esegua regolarmente, e che il buon ordine e la polizia siano mantenuti: essendo più gli uffiziali superiori d'ispezione, il governatore o comandante della piazza assegnerà a ciascuno di essi i posti che dovrà visitare.

241. Visiteranno gli spedali ne'quali in qualunque ora dovranno essere immediatamente introdotti. Essi avranno la facoltà di farsi dare i nomi de'chirurgi, e delle persone ivi destinate di guardia nel corso del giorno o della notte, per osservare se siano a'loro posti e potranno esaminare tutt'i particolari relativi agli spedali stessi: all'oggetto le autorità e gl'impiegati somministreranno loro le notizie bisognevoli.

242. Visiteranno i magazzini di viveri, quelli de' foraggi, i forni militari, ed i luoghi di distribuzione per osservare se i generi siano di buona qualità, e le distribuzioni eseguite con ordine ed in regola.

243. Si recheranno sulle piazze d'allarme, che saranno loro designate dallo stesso maggiore della piazza, onde riconoscerle e rilevare se siano ingombre, o vi si trovino ostacoli tali da arrecare impedimento alla riunione delle truppe.

244. Allorquando particolari istruzioni del governatore o comandante della piazza lo impongano, potranno visitare di giorno o di notte le caserme per osservare se vi si mantenga il buon'ordine e la tranquillità, potendo anche in questo caso ispezionare le guardie di polizia ed i picchetti.

245. I posti di onore saranno esenti dalle ispezioni.

246. Eseguendo la visita de' posti dopo il tramontare del sole, la praticheranno in forma di ronda maggiore, con le norme del num. 764 a qual oggetto prenderanno da posto in posto la corrispondente scorta.

247. Gli uffiziali superiori d'ispezione nel corso delle loro visite, se sian colonnelli potranno essere accompagnati da un uffiziale subalterno del proprio corpo, e se tenenti colonnellli, o maggiori da un aiutante, o da un porta-bandiera o porta-stendardo del rispettivo corpo. Semprecchè la forza, e le circostanze della guarnigione lo permetteranno, gli uffiziali superiori d'ispezione saranno accompagnati da una o due ordinanze di cavalleria o di gendarmeria a cavallo.

248. Quando gli uffiziali superiori d'ispezione si dirigeranno verso un corpo di guardia, la sentinella stabilita innanzi ad esso griderà *all'arme;* la guardia uscirà subito, ed il comandante la terrà al *portate armi:* i posti di cavalleria usciranno a piedi, ed avranno la sciabla in mano, o la carabina al braccio, rimanendo in arbitrio degli uffiziali superiori d'ispezione di ordinare che montino a cavallo, e vi stieno colla sciabla in mano.

249. Gli uffiziali superiori d'ispezione esamineranno se nei posti sia tutto in regola, e se il servizio vi si adempisca convenevolmente: all'oggetto si assicureranno se le armi e le munizioni sono in buono stato, e gli uomini tutti presenti, facendone, se occorra, chiamar la visita: prenderanno conto delle sentinelle, assicurandosi se sono ben collocate ed istruite ne' proprî doveri, facendosi, se lo giudichino, ripetere le rispettive consegne in presenza del caporale di posa, e verificandole con quelle esistenti nel corpo di guardia: si assicureranno in fine che i capi posti abbiano riconosciuto il terreno adiacente, ed immaginato i mezzi atti a respingere un'aggressione, o convenevoli per ogni altro accidente.

250. Scorgendo nelle loro visite qualsivoglia inconveniente,

in nome del governatore o comandante della piazza daranno subito a' capi-posti, ed altri impiegati militari le disposizioni e gli ordini, che crederanno urgenti, e ne fanno sollecitamente rapporto ad esso governatore o comandante: per le cose poi che non reputeranno urgenti gli chiederanno le necessarie provvidenze. I capi-posti, ed altri impiegati militari, ricevendo dall' uffiziale superiore d' ispezione degli ordini in nome del governatore o comandante della piazza, li eseguiranno, e ne faranno immediato rapporto.

251. Accadendo un allarme o un incendio gli uffiziali superiori d' ispezione si recheranno subito dal governatore o comandante della piazza per riceverne gli ordini.

252. Un' ora prima della parata della guardia si porteranno in casa del governatore o comandante della piazza, e gli renderanno conto di quello che avranno rilevato o eseguito nelle loro visite, e delle disposizioni che avranno giudicato di dare.

Art. iii.

Del servizio degli uffiziali de' corpi facoltativi.

256. Qualunque uffiziale de' corpi facoltativi giungendo in una piazza ov' è destinato dovrà manifestare gli ordini che avrà ricevuti all' uffiziale più antico o più graduato della propria arma, che quivi si troverà, ed in sua unione si presenterà al governatore o comandante della piazza cui darà conoscenza degli ordini stessi. Se nella piazza sia presente il comandante le armi nella provincia, o valle, ovvero il comandante generale delle armi in que' dominî, esso uffiziale si presenterà pure ad essi-loro. Il governatore o comandante della piazza farà rapporto per le vie ordinarie dell' arrivo di tale uffiziale.

257. Niun uffiziale de' corpi facoltativi potrà allontanarsi dalla piazza di sua residenza, i direttori però, i sotto direttori, e gli uffiziali incaricati superiormente del servizio delle rispettive armi, la cui giurisdizione si estende oltre la propria residenza, dovendo partirne per affari di servizio, dovranno solo darne notizia al governatore o comandante della piazza, e questi non potrà opporvisi, nè pretendere di essere informato del motivo o della durata dell' assenza, riserbandosi solo di farne rapporto per le vie ordinarie.

258. I direttori de' corpi facoltativi ne' casi urgenti di servizio, e ne' limiti della di loro direzione avranno l' autorità di spedire da un luogo all' altro qualunque uffiziale o guardia impiegato a' loro ordini, dandone però conto per le vie gerarchiche al ministro segretario di stato della guerra. Essi potranno proporre ancora, per l' organo stesso, que' traslocamenti di uffiziali o guardie, che crederanno utili al servizio,

259. Se un uffiziale, o guardia de' corpi facoltativi debba partire da una piazza, sarà in dovere, per l'organo del proprio superiore da cui può dipendere, di anticipatamente informare il governatore o comandante di essa degli ordini ricevuti: questi non potrà opporsi alla loro esecuzione se non che ne'casi, ne' quali egli creda assolutamente necessaria alla sicurezza, e difesa della piazza la presenza di esso uffiziale o guardia, dovendo però dar conoscenza a Noi di tali motivi per l'organo dei proprî superiori.

260. Quando gli uffiziali facoltativi partiranno da una piazza, nella quale non esista alcun uffiziale o guardia della propria arma dovranno lasciare suggellate; e presso il governatore o comandante della piazza stessa, le carte relative al servizio del materiale dell'arma. Tali carte saran rimesse al di loro successore, e questi, ovvero il direttore o sotto direttore da cui il servizio facoltativo della piazza dipende, avranno la facoltà di toglierne il suggello, alla presenza però del governatore o comandante, il quale dovrà fare inventario delle carte suddette, e passar copia di esso per l' organo de' proprî superiori al ministro segretario di stato della guerra. Simile copia sarà passata dall'uffiziale facoltativo per le vie ordinarie al direttore generale dell' arma rispettiva.

261. Il governatore o comandante di una piazza di guerra o di un luogo forte qualunque, esigerà che l'uffiziale di artiglieria il quale per essere il più antico o il più graduato comanda l'arma, non che il comandante locale del genio, formino separatamente, dopo qualche tempo di dimora nella piazza, un progetto di difesa e di approvvisionamento della piazza stessa, e gliene rimettono copia. Esso governatore o comandante paragonerà tali progetti, e quindi potrà con ambi detti uffiziali, ovvero partitamente con ciascuno di essi, discuterli, ed esaminarli. Dopo di ciò egli ne compilerà uno nel modo che crederà più vantaggioso alla difesa della piazza: e sì di quelli che di questo ne rimetterà copia riserbatamente al ministro segretario di stato della guerra, per l' organo de' proprî superiori.

267. Gli uffiziali, e le guardie del genio eseguiranno quanto è prescritto nell'Art. 4.° Cap.° 2.° Tit.° 3.° circa la consegna, e riconsegna delle caserme, o di altri locali che occupar si debbono dalle truppe: e praticheranno le formalità quivi stabilite nel caso che un locale qualunque si debba consegnare ad altri individuî, o da essi riconsegnarsi.

268. Gli uffiziali di artiglieria, e gl'individui incaricati della conservazione delle fortificazioni, e degli edificî militari di qualunque natura si dirigeranno al governatore o comandante della piazza per tutte le degradazioni che potranno avvenire ne'locali rispettivamente loro affidati, ed esso governatore o comandante

ne passerà conoscenza al comandante locale del genio per le disposizioni di risulta.

269. È proibito espressamente agli uffiziali ed alle guardie de' corpi facoltativi di destinare ad uso diverso da quello stabilito pel militare servizio i magazzini, le fortificazioni, e le altre fabbriche rispettivamente ad essi affidate; dovendo in caso di trasgressione il governatore o comandante della piazza dar subito le convenevoli disposizioni per togliersi ogni abuso che su questo ramo s'introducesse, e farne rapporto per l'organo dei proprî superiori.

272. I comandanti locali de' corpi facoltativi in una piazza di guerra, o in qualunque luogo forte, avranno cura che alla distanza di cinquecento tese dal sopracciglio del parapetto de' cammini coperti più avanzati nella campagna non si apra strada, fosso, o canale, non si trasportino rottami, e non si alzi veruno edificio senza che ne sia preceduta una Nostra autorizzazione; e che tanto nelle parti costitutive della cinta, che a distanza minore di cinque tese dal piede delle scarpe interne dei ripari non si costruiscano fabbriche di qualunque natura. Nel caso di contravvenzione riferiranno l'occorrente al governatore o comandante della piazza o del luogo forte, onde i lavori suddetti siano prontamente demoliti a spese de' particolari, che gli avranno intrapresi, senza ch'essi abbiano diritto a compenso alcuno: nel tempo stesso ne avanzeranno rapporto per l'organo de' proprî superiori, onde provocarsi le Nostre risoluzioni.

274. I comandanti generali le armi potranno chieder conto agli uffiziali facoltativi comandanti la rispettiva arma nelle piazze comprese nel territorio di loro comando, di quanto riguarda il materiale di guerra esistente nelle piazze stesse, o nei luoghi fortificati che ne dipendono. Essi uffiziali dovranno renderli informati di ciò ch'esiste, e dell'uso e della disposizione delle artiglierie, e dello stato delle fortificazioni, presentando loro l'inventario ed ogni altra carta, che riguarda l'oggetto.

275. Lo stesso praticheranno i sunnominati uffiziali verso i comandanti le armi nelle province o valli, e governatori o comandanti delle piazze.

276. I comandanti le armi nelle province o valli, ed i governatori o comandanti delle piazze non potranno impedire la esecuzione degli ordini, che gli uffiziali de' corpi facoltativi di residenza nelle piazze riceveranno da' proprî superiori: ne' casi però in cui giudicheranno esser tali ordini positivamente nocivi alla sicurezza della piazza o della provincia, potranno sospenderne la esecuzione, e farà dell'avvenuto pronto rapporto a Noi per l'organo de' rispettivi superiori. In questo caso gli anzidetti uffiziali facoltativi faranno anch'essi rapporto ai di loro superiori.

277. Gli uffiziali e le guardie de' corpi facoltativi nella ese-

cuzione de' lavori ad essi affidati dovranno ubbidire esclusivamente gli ordini de' superiori della propria arma, e questi nelle di loro disposizioni non potranno allontanarsi da quanto vien prescritto ne' regolamenti vigenti dell'arma stessa.

279. Per ciò che riguarda la conservazione, e custodia delle fortificazioni, degli edificî militari, e de' magazzini addetti al materiale del genio, sarà obbligo del comandante di tale arma nella piazza di far presente al governatore o comandante le prescrizioni in vigore, che applicate al luogo, formar possono dei punti essenziali nelle tabelle di consegna di ciascun corpo di guardia: a ciò esso governatore o comandante si presterà, potendo benanco, quando lo crederà necessario, render pubbliche tali prescrizioni con l'ordine della piazza.

280. Lo stesso praticherà l'uffiziale comandante il materiale di artiglieria nella piazza, per tutto ciò che ha relazione alla custodia del materiale di artiglieria esistente in essa, e dei locali, ove si conserva.

282. Quando si dovrà eseguire qualche lavoro ne' magazzini a polvere, l'uffiziale di artiglieria di residenza domanderà una guardia esterna al magazzino durante il tempo che dovrà rimanere aperto, ed il governatore o comandante della piazza dovrà somministrarla a seconda della richiesta.

283. Le chiavi de' magazzini destinati al servizio dell'artiglieria o del genio saranno in custodia delle guardie delle rispettive armi, e quelle poi delle caserme, ed altri locali militari saranno presso gli aiutanti di quartiere, custodi, od altri consegnatarî che ne saranno responsabili.

284. Le chiavi delle opere di fortificazione, non che quelle delle batterie chiuse ed armate, rimarranno in potere del guardia di artiglieria responsabile del materiale ivi esistente. Questi dovrà sempre aprire tali luoghi quando gli uffiziali o impiegati del genio vorranno recarvisi per eseguirci visite o lavori. Il governatore o comandante della piazza potrà per altro disporre che taluna di esse chiavi rimanga presso del comandante della guardia che ha in custodia i rispettivi luoghi fortificati, ed allora nella tabella di consegna di tale posto vi sarà un notamento dei generi quivi esistenti, con la indicazione dello stato in cui trovansi. Esso governatore o comandante disporrà in questo caso che agli uffiziali, ed impiegati de' corpi facoltativi sia libero l'accesso in dette opere.

285. Le chiavi delle chiuse, e manovre di acqua saranno in custodia degli uffiziali o delle guardie del genio, ammenochè non diano comunicazione dall'esterno all'interno della piazza, in questo caso rimarranno in potere del governatore o comandante la piazza, il quale terrà ancora quelle delle contromine; questi farà aprire sì le une che le altre allorquando l'uffiziale

comandante il genio glie ne farà conoscere il bisogno per la manutenzione, le manovre, o le visite da praticarsi.

286. A' magazzini a polvere si apporranno tre serrature con diverse chiavi, la prima delle quali verrà consegnata al governatore o comandante della piazza, la seconda all' uffiziale più graduato, o più antico tra quelli incaricati del materiale dell'arma, e la terza al guardia di artiglieria; in guisa che tali magazzini a polvere non possano essere aperti senza l'intelligenza, ed il concorso di tutt'i suddetti individui: e se il governatore o comandante della piazza non potesse personalmente intervenire all' apertura, de' magazzini suddetti, destinerà in sua vece un uffiziale dello stato maggiore della piazza per assistervi, non dovendo in verun caso, e per alcuna ragione restare quelle tre chiavi affidate a due, o ad una sola delle tre persone quì sopra indicate, che ne saranno responsabili.

287. Le riserve, ed i piccoli depositi, che indipendentemente da' grandi magazzini a polvere dovranno pel consumo giornaliero stabilirsi nelle piazze, avranno due diverse serrature, le di cui chiavi saranno conservate al succennato ufiziale di residenza, e dal guardia di artiglieria, ed entrambi ne saranno responsabili.

288. Accadendo il cambio di un guardia de' corpi facoltativi, la consegna de' generi in suo potere si eseguirà in presenza dell' uffiziale dell' arma rispettiva incaricato del materiale, qualora ve ne sia uno sopra luogo, e con l' assistenza del commessario di guerra, che ne legalizzerà il verbale: per le polveriste poi sarà necessario benanche l' intervento del governatore o comandante della piazza, ovvero di un uffiziale dello stato maggiore di essa, dal governatore o comandante suddetto a ciò delegato.

289. Accadendo la morte di un uffiziale facoltativo nel luogo di sua residenza, al suggellamento delle sue carte, oltre alle persone accennate nell' Art.° 8.° Cap.° 1.° Tit.° 3.°, assisterà benanche un uffiziale dell' arma rispettiva. Tali carte non potranno essere dissuggellate che alla presenza delle persone medesime. Se nella piazza non vi fosse alcun uffiziale dell' arma, il maggiore di essa darà avviso dell' avvenuta morte al direttore dal quale il servizio facoltativo della piazza dipende, e questi dovrà subito spedirvi un uffiziale colle istruzioni da esso luì firmate. Il suggello alle carte suddette non potrà essere tolto che alla presenza dell' uffiziale facoltativo, il quale di unita al maggiore di piazza ne farà inventario, classificandole in tre categorie: saranno nella prima comprese le carte relative al servizio dell' arma, nella seconda le memorie e le istruzioni particolari raccolte, o composte dal defunto circa il mestiere, e nella terza le carte particolari de' suoi interessi o nella sua famiglia; di quelle contenute nelle due prime classi fattosene un particolare inventario, rimarranno presso l' uffiziale facoltativo, il quale ne

farà rapporto per l'organo de' suoi superiori al direttor generale: per le rimanenti si eseguirà quanto è prescritto per le carte di ogni altro individuo militare.

290. Accadendo la morte di un guardia de' corpi facoltativi si eseguirà il prescritto nel numero precedente, ed a dippiù si suggelleranno tutt' i magazzini ch' erano in consegna del defunto, inviandone le chiavi al governatore o comandante della piazza. Gli anzidetti suggelli non potranno togliersi che alla presenza di un uffiziale dell' arma, il quale di unita al maggiore di piazza, e con l'assistenza del commessario di guerra procederà all' inventario de' generi esistenti. Tali magazzini non potranno essere aperti, quando anche dovessero da essi estrarsi degli oggetti necessarî al Nostro Real servizio, se non sianvi presenti le indicate persone, e ciò finchè, terminato l'inventario de' generi esistenti, altro individuo del corpo non venga a rimpiazzare il defunto, o a farne le funzioni.

294. Allorquando il governatore o comandante di una piazza o luogo forte ne dichiari lo stato di guerra o di assedio, l'uffiziale di artiglieria il più graduato o il più antico tra quelli, che si trovano impiegati nella piazza prenderà il comando sì del materiale che del personale dell'arma: lo stesso si praticherà nei casi di allarme. Gl' ispettori, i direttori, i sotto-direttori, ed i capi circondarî de' corpi facoltativi saranno considerati sempre come impiegati nelle piazze comprese nella rispettiva ispezione, direzione, sotto-direzione, o circondario. I direttori generali poi in tutte le piazze ove saranno presenti.

296. Gli uffiziali, le guardie, ed i custodi del genio avranno libero accesso nelle caserme, negli edificî militari di qualunque natura, e nelle fortificazioni, dirigendosi alle persone cui sono in consegna o in guardia: e queste non potranno negarglielo.

297. Le persone comunque impiegate ne' lavori dell' artiglieria o del genio saranno munite di un ordine in iscritto del comandante dell' arma rispettiva, col visto del governatore o comandante la piazza, onde poter entrare in tutti, o in una porzione di essi locali. Tale ordine sarà fatto ostensibile alle persone cui sono in consegna, o al capo-posto di guardia.

299. È severamente proibito, sotto qualsivoglia pretesto, la coltura, il pascolo, e la piantagione di alberi nei terreni costituenti le fortificazioni, nell' interno delle piazze alla distanza di cinque tese dal piede de' ripari, intorno a' magazzini a polvere, nelle fossate, ne' cammini coperti, sullo spalto ec. come ancora la riduzione ad uso di giardini di qualunque delle suddette parti. Non si permetterà che il solo taglio delle erbe nelle debite stagioni, a profitto dell' amministrazione dell' orfanotrofio militare, da eseguirsi con le norme date all' uopo dal comandante locale del genio, che saranno contemplate nello stabilirsene le

condizioni di affitto. Potranno pertanto gli uffiziali del genio piantar gli alberi convenienti secondo i principî di fortificazione, ed il legname provveniente da questi sarà pure a vantaggio dell'orfanotrofio anzidetto, semprequando esser non debba impiegato per la difesa della piazza.

800. Si permetterà nelle fossate ripiene di acqua, e ne' canali di comunicazione l'affitto della semplice pesca a profitto dell'anzidetta amministrazione, con l'espressa proibizione però di praticarvi ripari, fascinaggi, e le così dette cannizzate che impediscono la libera circolazione delle acque. Un tale divieto sarà pure espresso nelle condizioni de' corrispondenti affitti.

303. Gli uffiziali tutti de' corpi facoltativi eseguiranno quanto viene prescritto per gli altri uffiziali dell'esercito nel corso della presente ordinanza, e si uniformeranno poi strettamente alle loro speciali ordinanze, ed a' loro regolamenti, in quanto concerne la istruzione delle truppe, la manutenzione di queste e degli stabilimenti, e quanto altro ha rapporto al materiale, ed al personale dell'arma; ed i governatori o comandanti delle piazze, non che gli uffiziali impiegati con qualunque comando territoriale vi daranno pure stretta esecuzione.

Art. v.

Del servizio delle truppe in generale.

318. Le guardie che le truppe somministreranno saranno rilevate periodicamente ogni 24 ore. Ai posti lontani s'invieranno distaccamenti di forza tale, che gli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati abbiano alternativamente 24 ore di riposo dopo altrettante di servizio: tali distaccamenti dureranno quattro volte 24 ore, eccetto i casi in cui per positiva urgenza, convenisse prolungarli. I distaccamenti in fine che s'invieranno in qualche posto per tenervi guarnigione dureranno almeno 15 giorni, e la loro forza sarà calcolata sull'oggetto che si ha in mira, e sul servizio giornaliero da prestare, ed in modo che gli uffiziali, i sotto-uffiziali, e soldati abbiano il numero di notti franche prescritte al numero 323.

319. Il soldato farà otto ore di sentinella nel corso delle 24 ore di guardia, e quindi la forza di ciascuna guardia verrà calcolata sulla base di tre uomini per ciascuna sentinella da fornire: il numero de' sotto-uffiziali sarà calcolato sulla conoscenza delle località, e sulla necessità di adempiere a' varî incarichi loro prescritti.

320. Occorrendo, si potrà assegnare ad un posto importante una forza maggiore di quella risultante dal numero delle sentinelle, e si farà lo stesso se il posto fornir debba frequenti o numerose pattuglie, o scorte.

321. Nello stabilire il servizio necessario ad una piazza si avrà in mente di assicurarne la custodia e la tranquillità, senza però distrarre la truppa dalla istruzione, e dalle pratiche di disciplina e di proprietà, che formar debbono l'oggetto costante delle cure de'governatori o comandanti delle piazze, e de'capi de'corpi. In conseguenza si ridurranno i posti ai soli precisamente necessarî, e le sentinelle a quelle di un bisogno dimostrato, evitando scrupolosamente qualsivoglia superfluità, e chiudendo l'orecchio alle domande che una soverchia precauzione, o de'motivi frivoli possono far moltiplicare. Ed è Nostro volere, che eccetto i casi preveduti in questa ordinanza, sia assolutamente vietato ad ogni governatore o comandante di piazza, e ad ogni altra autorità militare di concedere ordinanze, sentinelle, scorte armate o disarmate, a piedi od a cavallo, salvaguardie, o altro, a qualsivoglia persona sì nella piazza che fuori. Nè dovrà derogarsi a tale precisa determinazione senza Nostro espresso comando. Vietiamo in fine indistintamente ogni abusiva concessione di sotto-uffiziali o soldati presso agli uffiziali degli stati maggiori delle piazze, ai commessarî di guerra, ed agli uffiziali superiori che non hanno diritto ad ordinanze, qualunque possa esserne il motivo.

322. Si eviterà pure al possibile di stabilire piccoli posti nell'interno di una piazza: essi sono pregiudizievoli alla disciplina, e pericolosi in caso di commozione. Delle frequenti pattuglie tratte dai posti vicini potranno tenerne luogo.

323. Si avrà in fine siccome norma costante; che ogni sotto-uffiziale e soldato di fanteria aver debba almeno tre giorni franchi dopo uno di guardia, e quelli de'corpi a cavallo un numero maggiore, attese le cure ch'esige il loro servizio interno.

324. In caso di gnerra, di assedio, o di urgenti circostanze il governatore o comandante della piazza potrà regolare a suo piacimento il servizio, disponendo all'uopo indistintamente di tutte le truppe, assegnando al comando de'posti e delle opere gli uffiziali e sotto-uffiziali che reputerà più idonei, e ritirandoli o cambiandoli quando e come giudicherà convenevole alla sicurezza della piazza.

325. Il dettaglio del servizio da prestarsi in una piazza si stabilirà ogni primo di mese facendone la ripartizione fra i corpi della guarnigione a norma della forza presente. A quest'oggetto nel giorno suddetto i comandanti de'corpi o delle frazioni si recheranno in casa del governatore o comandante di piazza, e gli presenteranno lo stato di situazione delle loro truppe, nel quale saranno segnati gl'individui legittimamente assenti, e quelli che non sono in istato di prestare servizio perchè convalescenti, o reclute non ancora istruite, o per altre cause. Sulla forza disponibile de'corpi dal detto governatore o comandante, in pre-

senza de' sunnominati capi de' corpi, sarà ripartito il servizio tra essi in proporzione della forza stessa. Determinata la forza da fornirsi da ogni corpo o frazione, il maggiore della piazza inserirà nel suo registro il servizio del mese, onde nominarlo coerentemente a quanto si è fissato.

326. Se molti uffiziali siano infermi, assenti, o mancanti saranno suppliti nel servizio i capitani con gli uffiziali subalterni, e questi co' sotto-uffiziali. Ciò potrà praticarsi benanche allorquando una delle classi fosse sopraccaricata di servizio al paragone dell' altra.

327. Se una guardia o un distaccamento di uffiziale fosse per qualsivoglia circostanza comandato da un sotto-uffiziale, il tamburo o trombetta ad esso addetto nella marcia si situerà alla coda in silenzio, ed al prendere le armi la guardia non batterà o suonerà per rendere gli onori, ma solo per la preghiera, la generale, la ritirata, e per gli altri tocchi appartenenti al servizio.

328. I servizî straordinarî ed eventuali verranno ripartiti tra i corpi a norma pure della lor forza, e nominati a misura del bisogno, tenendosene però conto, onde equilibrarli. Non dovranno intanto accordarsi ordinanze, guardie, o posti alle chiese o processioni, non che agli spettacoli straordinarî ed ambulanti, se non quando lo richiegga assolutamente il concorso del popolo e la necessità di conservare l' ordine, ed anche in questo caso dovranno essere ridotti al puro necessario.

329. Allorquando in una piazza la guarnigione sia tanto forte da dare a' sotto-uffiziali e soldati un numero di notti franche molto maggiore dello stabilito; i governatori o comandanti disporranno che le truppe di fanteria si esercitino nella manutenzione, e nettezza delle opere esteriori, nella costruzione di opere di campagna, ed in simulacri di guerra; e che quelle di cavalleria, cooperando a questi ultimi, eseguano pure pattuglie e riconoscenze straordinarie.

Art. VI.

Del servizio delle truppe di casa Reale, e della guardia Reale.

330. Le Nostre Reali guardie del corpo, le compagnie di alabardieri, ed i corpi tutti della Nostra guardia si uniformeranno completamente alla presente ordinanza, ed alla pratica de' speciali regolamenti da Noi dati ad essi.

331. Gli uffiziali, ed individui tutti che compongono i corpi succennati, dovranno riconoscere, e prestare ubbidienza agli uffiziali di essi più antichi, o più graduati, e comunque impiegati nel territorio in cui si trovano, a tenore di quanto è prescritto per ogni altro individuo del Nostro esercito.

335. Esse truppe forniranno di diritto le guardie di onore alla Nostra Persona, alla Nostra Famiglia, ai Principi ed alle Principesse del Sangue, e a quei luoghi che sono o potranno essere da Noi dichiarati e considerati abitazioni e siti Reali.

336. I posti suindicati dipenderanno direttamente da Noi, e quindi il colonnello generale della Nostra guardia disporrà quanto ha rapporto alla loro nomina, ed alla esecuzione del loro servizio, esercitando per questo dissimpegno le funzioni attribuite nel corso della presente ordinanza a' comandanti di piazza: un maggiore o altro uffiziale superiore della guardia funzionerà sotto questo rapporto da maggiore di piazza. I governatori e comandanti di piazza, gli uffiziali dello stato maggiore di essa, e gli altri uffiziali della guarnigione non avranno ingerenza, nè ispezione alcuna su tali posti, i quali pertanto, in caso di allarme, eseguiranno quanto è stabilito nell'Art° 2.° del Cap.° 2.° Tit. 3.°

337. Se in una guarnigione le truppe della guardia Reale non fossero sufficienti a prestare il servizio indicato al num.° 335 le compagnie scelte de' corpi di linea vi saranno adibite, e durante questo servizio i posti forniti da esse dipenderanno dal colonnello generale della guardia Reale, che ne farà la richiesta numerica al governatore o comandante la piazza, cui la nomina n'è devoluta.

338. Se in una piazza le truppe di linea fossero sopraccaricate di servizio, e quelle della guardia Reale avessero eccedenza di uomini franchi, il governatore o comandante della piazza, per l'organo de' proprî superiori, ne innoltrerà rapporto al ministro della guerra, il quale prenderà i Nostri ordini, perchè una porzione de' posti della guarnigione venga coperta da truppa della guardia Reale.

340. Se ne' corpi della guardia Reale debbasi nominare contemporaneamente servizio pe' posti designati al num.° 335 e per quelli della guarnigione, la nomina di tutti si farà dal comandante della guardia. Se poi debbano i corpi della guardia Reale somministrare esclusivamente posti della guarnigione, la nomina se ne farà dal governatore o comandante della piazza, a quale oggetto si eseguirà il prescritto nel num.° 325.

342. Le truppe della guardia Reale che trovansi di guarnigione in un luogo che non sia Nostra abituale residenza, o che non vi siano state spedite per oggetto speciale faran parte dell'esercito di guarnigione in que' dominî, ed avranno gli stessi doveri e le stesse dipendenze che ogni altro corpo di linea; non cessando però di far parte della ispezione del colonnello generale di essa guardia.

344. Giungendo Noi o alcuno di Nostra Famiglia, o un Principe o una Principessa del Sangue in un luogo ove si trovano truppe della guardia, sia che faccian parte di un'esercito di

guarnigione o di operazione, sia di un corpo di truppe riunite, saranno esse di diritto addette a' posti designati al num. 335; ma il servizio sarà nominato dal comandante della piazza, ed i posti stessi dopo montati non dipenderanno che da Noi o dalle persone di Nostra Famiglia, o del Nostro Sangue cui sono assegnati.

345. Gli uffiziali superiori della guardia Reale saranno dal loro colonnello generale nominati per giro al servizio d'ispezione dei posti di cui è parola nel num. 335.

346. I corpi di casa Reale e della guardia Reale, i distaccamenti di essi, non che gl' individui tutti che li compongono tanto nel giungere in una piazza che nel partirne o passarvi, si uniformeranno a quanto è prescritto per le altre truppe dello esercito.

347. I comandanti de' corpi della guardia Reale o di frazioni di essi che fossero interamente addette al servizio di piazza faranno pervenire ogni mattina al governatore o comandante della piazza ove si trovano, la situazione della forza.

ART. VII.

Del servizio della gendarmeria Reale.

350. La gendarmeria Reale, senza venir distratta dal servizio che rende alla polizia ordinaria, giudiziaria, ed amministrativa, a' sensi della sua speciale ordinanza, sarà per lo servizio militare dipendente dai comandanti territoriali, come ogni altro corpo dell' esercito.

351. Gli uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati della gendarmeria Reale riconosceranno tutti gl' individui che, facendo parte del Reale esercito, siano di essi più graduati, e li ubbidiranno in tutto ciò che viene prescritto nel corso della presente ordinanza. Essi avranno gl' istessi onori, le stesse preminenze, e lo stesso comando che quelli di egual grado negli altri corpi dell'esercito.

352. Gli uffiziali, e le truppe della gendarmeria Reale in istato di pace saranno esenti da qualunque servizio di piazza, menochè da quello dei consigli di guerra: dovranno non pertanto conformarsi a quanto è prescritto pel governo, e per la disciplina, e polizia delle piazze e delle truppe, e pel servizio interno, con le modificazioni proprie alla qualità dell' arma, ed ai regolamenti speciali da Noi dati.

353. I governatori o comandanti di piazze, nei casi di assoluta necessità, potranno ordinare alle truppe suddette di dare in tutto o in parte il servizio di piazza; ma ne dovranno dar conoscenza per l' organo de' proprî superiori, dimostrando l' assoluto bisogno in cui si sono trovati, e gl' inconvenienti gravi che avrebbe apportato al servizio l' operare diversamente.

354. Nei casi succennati i comandanti della gendarmeria avran-

no facoltà di rassegnare ai governatori o comandanti suddetti gl' inconvenienti, che nascer potrebbero dalla mancanza di esse truppe pei particolari incarichi loro affidati, ma dovranno immantinente ubbidire, dandone parte ai proprî superiori.

356. Semprecchè la gendarmeria dovrà prestare servizio di piazza, sarà considerata come tutti gli altri corpi della guarnigione, a seconda del suo rango tra essi, ed interverrà alla parata della guardia.

357. La gendarmeria fornirà le guardie di polizia a' proprî quartieri, i picchetti, e le guardie agli uffiziali generali dell' arma. Quest' ultime però, nelle piazze dove non sieno truppe di gendarmeria, saranno date da' corpi della guarnigione per giro.

358. Le truppe della gendarmeria Reale daranno al pari degli altri corpi un ordinanza al governatore o comandante della piazza, al comandante le armi nella provincia o valle, al comandante generale delle armi, e ad ogni altro uffiziale generale cui competa. Gli uffiziali generali della gendarmeria, e gli uffiziali con comando dell' arma in una piazza ove non sieno truppe proprie, avranno a seconda del rispettivo loro grado, un' ordinanza per giro da' corpi della guarnigione.

359. I comandanti le truppe della gendarmeria Reale invieranno a' comandanti le piazze le carte stesse ch' è prescritto doversi fornire da tutte le altre truppe dell' esercito.

360. Essi manderanno ogni mattina all' ora della parata un aiutante o altro sotto-uffiziale a prendere il Santo e l' ordine. Dove non esistano truppe dell' arma, il Santo e l' ordine suddetto sarà inviato all' uffiziale col comando dell' arma nella piazza, pel mezzo di un sotto-uffiziale della guarnigione.

361. Se un uffiziale, o una truppa qualunque della gendarmeria dovrà uscire da una piazza per affari di servizio, il comandante dell' arma dovrà passarne conoscenza al governatore o comandante della piazza, il quale non potrà impedirlo, nè esigere che siano a lui palesati i motivi, o la durata dell' assenza di esse truppe. I comandanti poi delle piazze di guerra, nei casi di assoluta urgenza riguardanti la sicurezza della piazza, potranno opporsi alla uscita della gendarmeria Reale, dovendo però di tale disposizione darne stretto conto al momento.

362. Giungendo in una piazza una truppa qualunque di gendarmeria, sia per far parte della guarnigione, sia per particolari dissimpegni, il comandante di essa dovrà adempire a quanto è prescritto per ogni altra truppa.

363. Niuna truppa di gendarmeria potrà introdursi in una piazza di guerra per eseguire commessioni del suo istituto, senza la intelligenza del governatore o comandante la piazza stessa, il quale non potrà dispensarsi dal permetterne la esecuzione, ed agevolarla coi mezzi in suo potere, menochè quando fortissime ra-

gioni l'obbligassero ad impedirle. In questo caso, di cui egli rimane strettamente responsabile, dovrà innoltrarne sollecitamente rapporto ai superiori ordinarì.

364. Le truppe di gendarmeria nel marciare nell'interno del Regno si uniformeranno a quanto è prescritto per le altre truppe.

365. In caso di allarme praticheranno quanto è ordinato per le altre truppe, ed eseguiranno gli ordini del governatore o comandante.

366. I comandanti della gendarmeria faranno mensilmente rapporto dello spirito pubblico, e dei principali avvenimenti ai governatori o comandanti le piazze, o, non essendovene sopra luogo, per l'organo dei proprì superiori ai comandanti le armi nelle province o valli. Nei casi estraordinarî, che interessar possano la pubblica tranquillità faranno dei rapporti estraordinarî, rimanendo alla di loro stretta responsabilità qualunque disguido, che per difetto di tali conoscenze, nascer potrebbe al bene del Real servizio. Dovranno inoltre eseguire il prescritto al num. 111 (1) circa l'avviso da darsi ai governatori o comandanti le piazze di guerra, le cittadelle, i castelli, o forti, in caso di sedizione o rivolta, o di avvicinamento di truppe nemiche.

368. Gli uffiziali o le truppe di gendarmeria si uniformeranno a quanto è prescritto nel corso della presente ordinanza, ed alla particolare ordinanza dell'arma, cui si conformeranno i governatori o comandanti le piazze, non che i comandanti le armi nelle province, o valli, i comandanti generali delle armi, e gli uffiziali generali comunque impiegati nei territorî.

369. Subito che una piazza di guerra, una cittadella, un forte o castello sarà dichiarato in istato di guerra, la gendarmeria ivi stanziata, o nei paesi che ne dipendono, eseguirà completamente le prescrizioni dei governatori ò comandanti, per quanto potrà contribuire alle misure da prendersi per la sicurezza di esso luogo forte. In istato di assedio poi, gli uffiziali e le truppe della gendarmeria dipenderanno esclusivamente e direttamente dai governatori o comandanti suddetti, egualmente che tutte le altre truppe della guarnigione. Il comandante della gendarmeria, essendo uffiziale, farà parte del consiglio di difesa.

(1) 111. Tutte le autorità civili e militari che siano nel caso di conoscere uno degli avvenimenti specificati nei §§. II. e IV. (*) del numero precedente, dovranno sotto la più stretta responsabilità personale, darne immediato avviso a' governatori o comandanti delle piazze di guerra cui importi il saperlo.

(*) 2.° Quando, dichiarata la guerra, l'inimico occupi piazze, campi, o posizioni distanti dalla piazza meno di cinque marce, o quando, essendo marittima la guerra, la piazza sia sulla costa.

4.° Quando, ad una distanza di cinque giorni di marcia dalla piazza, si formino riunioni illecite, e sediziose, che sian dal governatore o comandante reputate perniciose, e di molta conseguenza.

A r t. viii.

Del servizio delle truppe de' corpi facoltativi.

373. Le truppe del corpo Reale di artiglieria, ed il corpo de' zappatori addetto al corpo Reale del genio si uniformeranno a quanto viene prescritto nella presente ordinanza per le truppe del Reale Esercito, ed allo stabilito nelle particolari ordinanze delle armi, cui appartengono.

374. Le truppe di artiglieria nelle piazze ove si trovano di guarnigione, oltre la guardia di polizia del proprio quartiere ed il picchetto, non somministreranno altre guardie se non quelle agli uffiziali generali, a'comandanti de'corpi della propria arma, agli arsenali, ed agli altri stabilimenti di artiglieria. Daranno inoltre la guardia alle batterie montate, allorquando la fanteria della guarnigione non abbia la forza da potere adempire un tale servizio.

375. Nella ripartizione del servizio tra le truppe della guarnigione, quelle di artiglieria per le guardie succennate non potranno somministrare se non la metà degli uomini che gli altri corpi proporzionatamente alla lor forza forniscono pel servizio di piazza: quindi nel caso che pe' posti anzidetti si richiedesse una forza maggiore, le altre truppe della guarnigione ne saranno incaricate.

376. Allorchè per le manovre dell' artiglieria di una piazza si dovessero impiegare tutti gli artiglieri, o che questi fossero soverchiamente affaticati dal servizio dell' arma o de' travagli, il governatore o comandante della piazza dovrà esentarli per intero da' suindicati servizi, e disporrà che siano questi adempiti dalle altre truppe della guarnigione nel miglior modo conciliabile: dovranno però dare sempre la guardia di polizia a' proprî quartieri.

377. Le truppe addette al corpo del genio daranno pel servizio delle truppe in cui si trovano la metà degli uomini che in proporzione forniscono le altre truppe di egual forza. Esse daranno pure le guardie agli uffiziali generali dell'arma, ed al comandante del proprio corpo, non che quelle di polizia ai proprî quartieri, ed il picchetto.

378. Quando esse truppe si trovassero occupate nell' esecuzione di lavori di loro particolare instituto non daranno alcun servizio di piazza, ma solo le guardie di polizia a' proprî quartieri. Lo stesso si praticherà per gli artefici pompieri ed armieri, i primi de' quali daranno sempre le guardie alle trombe per gl' incendî.

379. Allorquando in una piazza non vi siano truppe appartenenti a' corpi facoltativi, gli uffiziali generali di queste armi riceveranno le guardie e le ordinanze corrispondenti al loro grado dalle altre truppe della guarnigione.

381. Qualora le truppe suddette si trovino in una piazza per assistere alle istruzioni del proprio mestiere saranno esenti da qualunque servizio di piazza : la esenzione medesima , eccetto pel servizio d' ispezione , potrà dal governatore o comandante della piazza accordarsi agli uffiziali facoltativi, allorquando conosce ch' essi siano soverchiamente occupati pel disimpegno delle loro particolari incumbenze.

383. Allorchè la forza delle truppe appartenenti ai corpi facoltativi non sia sufficiente per la esecuzione delle manovre o dei travagli dell' arma, l' uffiziale di artiglieria incaricato del materiale della piazza , ovvero il comandante del genio , cercherà al governatore o comandante di essa quel numero di soldati, e sotto-uffiziali che all' uopo gli necessiteranno : questi verranno nominati in giro trai corpi di fanteria della guarnigione, ed a somiglianza degl' individui delle truppe suddette non percepiranno alcuno aumento di averi per tali travagli , i quali costituiscono una parte del Nostro servizio: sono eccettuati da questa prescrizione i casi preveduti nelle particolari ordinanze delle rispettive armi. Se i travagli suddetti eseguir si debbono nei magazzini a polvere sarà vietato di entrarvi altrimenti che a piedi scalzi , e spogliati da ogni sorta di ferri.

384. Se il governatore o comandante della piazza abbia forti ragioni per non aderire alle richieste di travagliatori , che gli verran fatte, dovrà inoltrarne rapporto per l' organo dei proprî superiori : gli uffiziali comandanti dei servizî facoltativi eseguiranno lo stesso.

389. I governatori o comandanti delle piazze daranno le guardie o scorte che dagli uffiziali dei corpi facoltativi verranno loro richieste per la custodia degli oggetti di Regia pertinenza, o per vigilare sugl' individui impiegati nei lavori o travagli. Tale servizio si potrà dare dalle truppe delle rispettive armi, serbandosi la proporzione precisata nei numeri 375, e 377.

390. Le truppe di artiglieria daranno un' ordinanza al direttore, ed al sotto-direttore, ed in mancanza di essi, all' uffiziale del corpo più antico o più graduato tra quelli incaricati del materiale della piazza. Tale ordinanza sarà un caporale per gli uffiziali superiori, ed un soldato per gli altri uffiziali. Lo stesso praticheranno le truppe del genio pel direttore e sotto-direttore, o per l' uffiziale che comanda il genio nella piazza. In mancanza di esse truppe , l' ordinanza suddetta sarà data per giro dai corpi della guarnigione.

391. L' ordine ed il Santo si manderanno dalla piazza all' uffiziale di artiglieria più antico , o più graduato quivi esistente per mezzo di un sotto-uffiziale preso di preferenza dalle truppe dell' arma. Sarà cura di esso uffiziale quando appartenga al materiale d' inviare l' ordine ed il Santo suddetto al comandante la truppa di artiglieria , e così reciprocamente.

392. L'ordine ed il Santo saranno inviati all' uffiziale comandante del genio in una piazza per mezzo di un sotto-uffiziale, preso di preferenza dalle truppe dell' arma.

Art. IX.

Del servizio della cavalleria.

393. La cavalleria formerà due specie di servizio, a piedi cioè ed a cavallo: esso si regolerà sul numero dei soldati e dei cavalli presenti, conformemente al prescritto nel num.° 323, ben inteso però che non dovrà fornire a piedi se non le guardie ai proprî quartieri, ed agli stendardi; viene eccettuato il solo caso di somma deficienza di fanteria, e di sovrabbondanza di truppe a cavallo, nella quale circostanza il governatore o comandante della piazza potrà ordinare che dalla cavalleria sian coperti de' posti a piedi per la guardia di piazza.

394. I posti a piedi somministrati dalla cavalleria saran separati da quelli forniti dalla fanteria: se però tutt' i posti della piazza sian forniti dalla cavalleria, dovrà stabilirsi sempre una guardia sulla piazza principale pel buon ordine e per la polizia, ed inoltre una piccola guardia a ciascuna porta.

395. La guardia di cavalleria, che verrà data a cavallo, sarà situata per quanto si può sulla piazza d'armi affin di accorrere con più celerità ove se ne presenti il bisogno; e sarà destinato un luogo sulla detta piazza per mettervi al coperto gli uomini ed i cavalli, e per servire di corpo di guardia.

396. L' uffiziale di cavalleria, di qualunque grado, che monterà la guardia farà tre volte al giorno rapporto in iscritto al comandante della gran guardia, e manderà ogni sera dopo chiuse le porte o dopo la ritirata, un sotto-uffiziale della sua guardia a prendere il Santo, che il comandante della gran guardia gli manderà in un biglietto suggellato.

397. Indipendentemente dal servizio della guardia di piazza, la cavalleria farà que' distaccamenti che occorreranno al di fuori di essa.

398. Le guardie di cavalleria a piedi od a cavallo, non si formeranno giammai che in una o due righe, com' è prescritto al num. 527.

399. I comandanti de' posti di cavalleria manderanno ad abbeverare i cavalli nelle ore fissate per quest' oggetto ad un terzo per volta.

400. Nell' interno di una piazza non si porranno vedette se non ne' casi indispensabili, o preveduti nella presente ordinanza: le guardie a cavallo somministreranno innanzi al loro posto una sentinella a piedi.

401. In caso di allarme o d'incendio, i comandanti de' posti di cavalleria faranno montare a cavallo la loro truppa, e si condurranno nella guisa prescritta per gli altri posti.

402. Semprechè il governatore o comandante della piazza crederà necessario di ordinarlo, la guardia a cavallo succennata somministrerà giornalmente un numero di sotto-uffiziali e soldati a cavallo per la scoperta, e questi si recheranno dal comandante della gran guardia onde ricevere gli ordini convenevoli.

403. I comandanti della scoperta faranno sempre il rapporto di ciò che avranno rilevato al capitano di chiavi, ed al comandante della guardia della porta per la quale rientreranno.

404. La truppa a cavallo destinata alla scoperta sarà sempre sostenuta da un distaccamento a piedi, che, esplorando anche il terreno, possa per la sua parte proteggere la ritirata della cavalleria.

405. I posti di cavalleria si uniformeranno pienamente a tutto ciò che sarà prescritto per quelli di fanteria circa le ronde, le pattuglie, ed il servizio in generale.

CAPITOLO II.

Del modo di comandare e ripartire il servizio.

Art. II.

Dell' ordine da osservarsi nei corpi per la nomina del servizio di piazza.

442. La nomina dei sotto-uffiziali pel servizio d'armi sarà praticata dalla testa del ruolo. I varî giri espressi nelle categorie del ruolo avranno tra essi un ordine di preferenza, che sarà quello stesso indicato al num. 414 (1). Cosicchè, il più

(1) 414. Per la fanteria.

Servizio armato.

1. Travagli in tempo di assedio.
2. Distaccamenti per guarnigione su i Reali legni.
3. Distaccamenti per guarnigione.
4. Distaccamenti a' posti lontani.
5. Scorte.
6. Guardie.
7. Ronde e pattuglie.
8. Guardie di onore.
9. Ordinanze.
10. Visite agli spedali.
11. Consigli di guerra.

Servizio disarmato.

1. Travagli di qualunque specie.

antico dei sotto-uffiziali nominati farà il servizio indicato nella prima colonna, l'altro che lo segue quello nella seconda, e così consecutivamente.

443. Il travaglio sarà sempre nominato per la coda del ruolo, e le varie specie di travagli, ove formino varie categorie, avran tra esse una precedenza nella nomina del servizio che sarà anche dall'ultima alla prima.

444. Se ad un sotto-uffiziale spettino nello stesso giorno diversi servizi, eseguirà quello di piazza a preferenza dell'interno, e quello d'armi a preferenza de' travagli.

445. I servizi che un sotto-uffiziale non avrà potuto adempiere per la causa espressa nel numero antecedente, saranno da esso rimessi, con lo stesso ordine di precedenza, allorquando ricade la nomina del servizio pretermesso.

447. Si avrà per massima generale che un sotto-uffiziale non può esser nominato due volte per uno stesso giro di servizio, se tutti quelli compresi nella rispettiva classe del ruolo non l'abbiano fatto una volta, a menochè si sian trovati legittimamente assenti dalla guarnigione nel giorno in cui loro spettava il servizio, o ne siano stati esentati per infermità.

448. Pei sotto-uffiziali e soldati che per le cause succennate non prestano un servizio se ne noterà nel ruolo la cagione, ed il giro si considererà come passato: si eccettua solo il giro de' distaccamenti di mare.

449. Qualunque sotto-uffiziale nominato di servizio che abbia de' motivi a credere che la nomina non ne sia regolare, lo eseguirà, e dopo, per organo dell'uffiziale di settimana e del capitano della propria compagnia, ne farà rimostranza al maggiore di settimana, il quale, trovandola ragionevole, gliene farà dritto nelle nomine successive; ma trovando insussistenti gli addotti motivi, ne darà parte al comandante del corpo all'ora del rapporto.

450. I sotto-uffiziali non potranno cambiare tra di essi alcun servizio che per positiva ragione, e per organo dell'uffiziale di settimana, e del capitano della propria compagnia, sarà fatta presente al maggiore di settimana, il quale trovandola regolare la esporrà al comandante del corpo per l'approvazione.

451. L'aiutante di settimana, sotto la sopravveglianza del maggiore di settimana, manoterrà il ruolo nominativo de' sotto-uffiziali, giusta il modello numero 9, e li nominerà con le norme prescritte di sopra.

452. I subalterni potranno essere suppliti dai sergenti nel servizio di piazza, qualora per assenze, infermità, o piazze vuote gli uffiziali suddetti non potessero avere convenevole intervallo tra un servizio e l'altro. In pari circostanze i caporali suppliranno i sergenti, ed i soldati antichi, morigerati, ed intelli-

genti i caporali: però questa agevolazione nella nomina del servizio non potrà aver luogo senza l'apposito permesso del governatore o comandante della piazza.

453. All'ora dell'assemblea l'aiutante di settimana riunirà i primi sergenti di quelle compagnie o di quelli squadroni che somministrar denno sotto-uffiziali di guardia onde fare estrarre da un'urna adibita a questo uso, i posti da occuparsi, estraendo prima quelli de' sergenti, e dopo quelli de' caporali. Se un posto di sotto-uffiziale ne avesse altro da esso dipendente anche di sotto-uffiziale, sarà prescelto pel primo il sotto-uffiziale più graduato o più antico tra quelli che montano la guardia, escludendolo dal sorteggio.

454. Eseguito il sorteggio, l'aiutante di settimana formerà uno statino nominativo degli uffiziali che sono di servizio, indicando per ciascuno la specie di esso, e per quelli di guardia o distaccamento, il posto al quale debbono montare. In esso statino si ascriveranno puranco i sotto-uffiziali che montano da capi-posti, con la indicazione del posto che a ciascuno spetta, non che quelli che sono stati nominati isolatamente, o come capi in qualunque servizio. Siffatto statino, a firma del maggiore di settimana verrà spedito al maggiore di piazza, immediatamente, onde gli giunga prima dell'ora della parata o della spedizione delle guardie. L'aiutante di settimana trascriverà gli statini suddetti su di un registro che terrà all'uopo.

455. I primi sergenti dopo conosciuto il numero di uomini che somministrar deve ogni compagnia o squadrone, ne faranno la nomina per isquadre sopravvegghiati in ciò dall'uffiziale di settimana: a tale oggetto terranno un ruolo, in cui noteranno i servizî diversi che ogni individuo presta, onde veruno ne venga sopraccaricato più di un altro. La nomina de' soldati sarà pure per la testa, o per la coda come si è ordinato pei sotto-uffiziali.

456. Il prescritto ne' numeri 449, e 450 è applicabile a' soldati, colla differenza che in vece di far capo dal maggiore di settimana, si dirigeranno al proprio capitano per organo dell'uffiziale di settimana.

458. I sotto-uffiziali che fanno parte dello stato minore, saranno esenti da qualunque servizio di piazza: i primi sergenti, ed i caporali forieri lo saranno pure; ma essi marceranno con le proprie compagnie, o co' proprî squadroni, semprechè questi eseguir debbano per intero un qualunque servizio di piazza.

459. È severamente vietato di eccettuare alcuno dal servizio, tranne i sotto-uffiziali o soldati adibiti a' servizî particolari preveduti dalla presente ordinanza: laddove particolari circostanze obbligassero i comandanti de' corpi ad allontanarsi da siffatta massima, ne domanderanno la debita autorizzazione al comandante generale delle armi da cui dipendono.

460. Le reclute non saran comprese nella forza del corpo disponibile se non dopo quattro mesi dal dì del loro arrivo a' corpi di fanteria, e dopo otto di quelli delle altre armi.

462. I sotto-uffiziali e soldati usciti dallo spedale non perfettamente ristabiliti saranno esenti da ogni servizio, sino a che abbiano riacquistate le forze, e si trovino in istato di eseguirlo senza pericolo di recidiva. Essi dovranno ricevere questa esenzione dal capo del corpo.

465. I caporali de' guastatori ed i guastatori verranno ordinariamente impiegati da ordinanze, e potranno benanche far servizio da sotto-uffiziali al picchetto, ma saranno esenti da ogni servizio di piazza.

466. Le compagnie di cacciatori dei corpi di linea goderanno le preminenze accordate a quelle di granatieri, e per ciò saranno destinate agli stessi servizi.

CAPITOLO III.

Del modo di eseguire il servizio.

Art. I.

Dell' assemblea delle guardie, della ispezione, e della parata delle medesime.

474. L'aiutante maggiore della piazza incaricato di dividere la guardia traccerà la linea, che la parata dovrà occupare, e darà al comandante della gran guardia l'ordine di andare a situarvisi: questo lo eseguirà facendo portare le armi alla sua truppa. Dopo di ciò l'aiutante maggiore suddetto chiamerà successivamente le guardie de' varî posti, le quali, sia che vengano formate da contingenti, sia da un corpo solo, chiamate, porteranno le armi o porranno la sciabla in mano. Dopo tracciata la linea della parata di guardia dal maggiore della piazza, i capi posti formeranno le loro guardie e poscia le faranno situare sull' allineamento della gran guardia: le guardie a cavallo si situeranno alla sinistra delle truppe a piedi, sull' allineamento della terza riga. I picchetti che intervengono alla parata saranno chiamati per ordine di rango de' corpi, dopo delle guardie; quelli cioè de' corpi di fanteria dopo le guardie a piedi, e quelli di cavalleria dopo le guardie a cavallo.

476. Quando la guardia sarà composta di truppe di diversi corpi, resteranno sulla piazza d'armi per giro i tamburi o trombetti e la banda di un solo di essi pel servizio della parata, e si situeranno a destra del sito che occupa la gran guardia nella

linea di battaglia, ed in quella della parata e sullo stesso allineamento; quelli poi di guardia si collocheranno due passi dietro la dritta dei rispettivi posti, e gli altri, condotti dal proprio caporale ritorneranno al quartiere. Il tamburo maggiore, o sergente trombetta di ogni corpo resterà alla parata prendendo posto dopo dei rispettivi primi sergenti.

478. Allorquando a taluni corpi non sieno ancor noti i posti della guarnigione, e le strade che ad essi conducono, il maggiore di piazza disporrà che le guardie da doversi smontare, quindici minuti prima dell' arrivo delle nuove sulla piazza d'armi, spediscano quivi de' soldati di ordinanza per servire loro di guide. Questi si riuniranno nella gran guardia, o in altro determinato luogo prossimo alla parata, e quando essa sarà formata, un aiutante maggiore di piazza li situerà dieci passi dietro la guardia, che da ciascuno di essi dovrà essere scortata: allorquando queste si porranno in movimento per defilare, le ordinanze, portando le armi da sotto-uffiziale, marceranno a tre passi dall' ala della truppa che debbono rispettivamente condurre, situandosi sull' allineamento di essa truppa dal lato opposto alla guida.

486. I primi sergenti ed i forieri o caporali comandati per l' ordine a norma del num.° 506, tenendo un aiutante, ovvero un portabandiera o porta stendardo alla testa, rimarranno formati quattro passi dietro dell' ultima riga degli uffiziali, avendo i primi sergenti in prima riga, ed i forieri o caporali in seconda. Essi saranno distribuiti per ordine di corpo, da sinistra a destra. I sotto-uffiziali dei corpi di cavalleria vi interverranno a piedi, ed armati di carabina o moschettone, o colla sciabla in mano, se il corpo non è munito delle armi suddette.

491. Quando il governatore o comandante la piazza vorrà fare sfilare la parata ne darà l' ordine all' uffiziale che la comanda.

492. Esso uffiziale darà allora i comandi per caricare le armi, se ciò debba praticarsi da tutti o da porzione delle guardie.

493. Comanderà quindi

1. *Capi posti due passi al fronte.*
2. *Marcia.*

A questo ultimo comando ogni capoposto si situerà innanzi al centro della propria guardia, ed il comandante della parata ne percorrerà la linea, onde ricevere i rapporti, che alcuno di essi potesse fare, e de' quali darà parte al governatore o comandante della piazza.

495. A misura che le guardie oltrepasseranno di cento passi il governatore o comandante la piazza, i rispettivi comandanti faranno loro mettere le armi al braccio, o le condurranno al posto per la strada più breve, eseguendo il prescritto per le truppe in marcia.

501. Ancorchè non vi sia parata, l'ordine si distribuirà sempre sulla piazza d'armi, dove si condurranno, per ciascun corpo, il maggiore di settimana, non che i primi sergenti ed i forieri o caporali comandati da un aiutante o porta-bandiera o porta-stendardo, dopo la spedizione delle guardie: ne' giorni però di gran pioggia o caldo, si distribuirà l'ordine nella cancelleria della piazza, dove si condurranno gli aiutanti di settimana di tutt'i corpi, recandosi contemporaneamente i maggiori di settimana dal comandante della piazza per fargli rapporto, e prendere gli ordini. Di questa disposizione intanto dovrà esser dato ordine preventivo.

Art. II.

Dell' ordine del Santo.

505. L'ordine si darà ogni giorno sulla piazza ove sarà la parata della guardia appena questa sarà sfilata. Quando non vi sarà parata, l'ordine si darà del pari sulla piazza d'armi, a meno che il governatore o comandante della piazza non ne prescriva la esecuzione nella cancelleria, o nell'officio della piazza stessa.

506. I primi sergenti di tutt'i corpi di guarnigione nella piazza, seguiti ciascuno da un caporal foriere o caporale, si porteranno tutte le mattine all'ora della parata sulla piazza d'armi, condotti da un aiutante, da un portabandiera, o portastendardo, e se il corpo cui appartengono darà contingente alla parata, marceranno al seguito di questo.

508. Il Santo sarà composto di due parole, del nome cioè di un Santo, e di quello di una città: questo secondo si dirà contrassegno.

510. Subito che la guardia sarà sfilata, il maggiore di piazza prenderà di nuovo gli ordini del governatore o comandante di essa, ovvero di chi lo rimpiazzà, e poi farà battere all'ordine da tutt'i tamburi o trombetti addetti al servizio della parata. A questo segno l'aiutante maggiore di piazza designato di servizio condurrà i primi sergenti, ed i forieri o caporali al sito ove dovrà darsi l'ordine, quivi si situeranno conservando l'ordine che aveano dirimpetto alla parata, l'aiutante, ed il portabandiera o porta stendardo di ciascun corpo starà innanzi al centro de' proprî sotto-uffiziali. Il cennato aiutante maggiore comanderà: 1. *All'ordine* — 2. *Marcia.*, A quest'ultimo comando i primi sergenti formeranno un circolo nel quale resteranno gli aiutanti: i forieri o caporali seguiranno il movimento dei primi sergenti, formandone un secondo; indi faranno il *mezzo giro a dritta*, e quattro passi al nuovo fronte, e poi presenteranno l'arme: i primi sergenti faranno *al piede l'arme.*

511. S'introdurranno nel circolo, il maggiore della piazza, ed i maggiori di settimana di ciascun corpo: essi formeranno quivi un altro circolo più piccolo nell'ordine seguente: alla destra del maggiore di piazza sarà il maggiore del corpo di fanteria anteriore in rango con l'aîutante del proprio corpo alla dritta ed alquanto indietro: dopo di questi, con lo stess'ordine, e secondo l'anzianità del corpo, prenderà posto l'altro maggiore con l'aîutante, e così successivamente, finchè questo circolo venga chiuso dall'aîutante dell'ultimo corpo di cavalleria della guarnigione, che dee trovarsi alla sinistra, ed un poco indietro del maggiore di piazza.

512. Il maggiore anzidetto nominerà gli uffiziali superiori d'ispezione, indicherà il numero e la specie di uffiziali, che ciascun corpo dovrà somministrare pe' distaccamenti, le guardie, le ronde, le pattuglie, e per qualunque altro servizio: ordinerà il numero de' posti della piazza tanto interni che esterni, i distaccamenti, le scorte, ed i travagli che ciascun corpo dovrà formare: nelle piazze di guerra farà conoscere inoltre se per le scoperte dovranno impiegarsi truppe a cavallo, o distaccamenti delle guardie alle porte od alle avanzate: darà infine gli ordini, le prescrizioni, e gli avvertimenti a tenore del prescritto col n. 504 (1). L'ordine sarà dettato per intero dal maggiore di piazza, e trascritto da' rispettivi aîutanti dei corpi nei loro registri. Se però l'ordine stesso fosse lungo, allora non si darà nel circolo se non il solo servizio, e le disposizioni di pronto adempimento, e gli aîutanti, all'ora che verrà loro indicata dal mentovato maggiore, si recheranno negli officî della piazza onde trascriverne il rimanente.

513. Datosi l'ordine al circolo della guarnigione, e ricevuti dal governatore o comandante della piazza i rapporti de' comandanti delle brigate eventuali o dei corpi, esso governatore o comandante farà toccare un rullo che indicherà la fine della parata. Gli uffiziali de' corpi attenderanno per ritirarsi che sia distribuito l'ordine ne' circoli particolari.

514. Usciti dal circolo i maggiori, l'aîutante maggiore della piazza comanderà: 1. *Rompete il circolo*, 2. *Marcia*. Al primo comando i sotto-uffiziali tutti porteranno le armi, indi i

---

(1) 504. Gli ordini succennati conterranno i seguenti oggetti:

1.° Il servizio che le truppe debbono prestare.

2.° Le disposizioni delle autorità superiori che convien diramare. In esse saranno inserite tutte le promozioni degli uffiziali, e le decorazioni di cui verranno insigniti i militari.

3.° Le disposizioni, le prescrizioni, e gli avvertimenti, che il governatore o comandante giudicherà dare.

4.° Gli elogi e le ammonizioni, che ad esempio dovranno rendersi pubbliche: in queste verranno comprese le pene inflitte da' consigli di guerra agl'individui, che compongono la guarnigione.

forieri o caporali faranno il *mezzo giro a dritta*, e si serreranno su i primi sergenti: al secondo comando riprenderanno la posizione in cui si trovavano pria di formare il circolo. Allora ciascun maggiore, avvicinandosi ai suoi sotto-uffiziali, ordinerà all'aiutante di formare il circolo, il che si eseguirà da ciascun corpo co' comandi stessi di sopra ennunciati: entrato in ognuno di tali circoli il rispettivo maggiore di settimana spiegherà in dettaglio gli ordini dati in quello generale: nominerà gli uffiziali del corpo, che dovranno essere di servizio; determinerà il numero de' sotto-uffiziali e soldati che ogni compagnia o squadrone dovrà somministrare pei diversi servizî: indicherà le ore degli esercizî, e delle distribuzioni; e finalmente comunicherà gli ordini particolari che avrà potuto ricevere dal comandante del corpo o dal brigadiere. I primi sergenti trascriveranno il tutto nei loro libri di ordine, dopo di che il maggiore prescriverà all'aiutante di far rompere il circolo, il che verrà eseguito coi comandi detti di sopra.

515. Rotti i circoli parziali, tutti gli uffiziali delle compagnie o degli squadroni rompendo l'ordine in cui erano alla parata si avvicineranno a' rispettivi primi sergenti, ond'essere informati dell'ordine, e di ogni altra particolare disposizione, che li possa riguardare. L'aiutante farà conoscere l'ordine agli uffiziali superiori del proprio corpo presenti alla piazza d'armi.

516. Distribuito l'ordine in tal guisa, il porta bandiera o porta stendardo di ciascun corpo accompagnerà i sotto-uffiziali al proprio quartiere, nel modo stesso con cui li aveva condotti sulla piazza. Giunti al quartiere i primi sergenti distribuiranno l'ordine alle proprie compagnie od a' proprî squadroni.

517. Gli uffiziali comandati per qualche servizio, i quali non si sian potuti trovar presenti sulla piazza d'armi all'ora della distribuzione dell'ordine, ne dovranno essere informati fino alla loro abitazione per mezzo di un sotto-uffiziale, che a tal uopo sarà loro spedito dal rispettivo primo sergente: esso sotto-uffiziale, non trovandoli in casa, vi lascerà l'ordine in iscritto.

518. L'aiutante di settimana, dopo essere stato al circolo particolare del corpo, anderà a portare l'ordine agli uffiziali superiori, che non si sono trovati sulla piazza d'armi o nel quartiere, ed all'aiutante maggiore.

Art. III.

Del servizio delle guardie ne' loro posti.

525. Le consegne generali e le particolari di ciascun posto, gli obblighi generali delle sentinelle e de'sotto-uffiziali, e gl'inventarî de' generi saranno stampati o manoscritti, e firmati dal

governatore o comandante della piazza. Le prime verranno incollate sopra tavolette da tenersi affisse al muro del corpo di guardia del comandante del posto, e gli altri sopra di altre tavolette da tenersi in pari modo in quello de' soldati. Se nella guarnigione vi saranno corpi esteri, le consegne, gli obblighi e gl' inventarî suddetti verranno tradotti nelle rispettive lingue, ed incollati su tavolette separate. La spesa occorrente per tali operazioni si farà di Real conto.

526. Occorrendo procurare l'arresto di qualche persona, si manderà la di lui filiazione in iscritto e ben contrassegnata a tutt' i posti, i comandanti dei quali avranno il dovere di farla chiaramente nota alle sentinelle.

527. Le guardie, nel prendere le armi, saranno disposte nel seguente modo: quelle di fanteria di sette uomini o meno si porranno in una riga, quelle da otto a diciassette, non compresi i sotto-uffiziali, in due, ed in tre quelle da diciotto in sopra. Le guardie poi di cavalleria a piedi od a cavallo di cinque uomini o meno si formeranno in una riga, e tutte le altre in due.

528. Ogni comandante di posto si situerà sempre a due passi innanzi al centro della sua guardia, e se vi sarà tamburo, piffero, o trombetto si porrà questo alla destra della guardia.

529. Qualunque sia la forza di una guardia, essa verrà sempre ripartita in due o quattro suddivisioni, affinchè in caso di azione non resti priva in una volta di tutto il suo fuoco.

530. Quando la nuova guardia sarà a 50 passi dal posto che dee rilevare, il comandante di essa le farà portar le armi, o porre sciabla in mano.

531. In pari tempo il comandante della guardia smontante disporrà che questa prenda le armi, o monti a cavallo, e la farà formare innanzi al corpo di guardia, qualora alla nuova guardia resti luogo da situarsi al suo fronte senza chiudere il passaggio della strada, altrimenti la formerà in maniera che sulla propria sinistra rimanga il terreno necessario per la nuova guardia.

532. Giunta una guardia a fronte o a fianco di quella che deve rilevare, i comandanti di esse si avanzeranno l'un verso l'altro, e si daranno la consegna: ritornati al loro posto chiameranno al fronte i sotto-uffiziali di consegna.

533. Il sotto-uffiziale di consegna sarà sempre il più antico tra quelli che montano, e nelle piccole guardie comandate da un caporale, sarà egli stesso il sotto-uffiziale di consegna.

534. Il sotto-uffiziale di consegna della nuova guardia prenderà possesso e consegna del corpo di guardia: a quale oggetto, di unita a quello della guardia che smonta ne visiterà le porte, il mobilio, le tabelle, e tutti gli altri utensilî confrontandoli con l'inventario onde assicurarsi se siano in buono sta-

to, o se abbiano sofferto qualche deteriorazione: in questo caso il comandante del posto ne darà conto al maggiore della piazza, che ne farà avvertito il governatore o comandante di essa, per darvisi riparo a spesa del comandante, e de' sotto-uffiziali della guardia smontante, se la deteriorazione sia avvenuta per loro colpa, o se per negligenza non se ne sia fatto rapporto. I sotto-uffiziali di consegna verranno inoltre puniti, qualora si trovi deteriorazione ne' generi consegnati loro.

535. Partiti i sotto-uffiziali di consegna, i comandanti delle guardie comanderanno *Sotto-uffiziali a fronte*. Quello della guardia che monta, se ha più caporali, disporrà che si dividano tra loro il tempo della guardia in modo che abbiano un servizio uguale di giorno e di notte. Regolerà similmente il tempo della guardia pe' soldati, in maniera che ognuno abbia a fare, per quanto è possibile, lo stesso numero di ore di sentinella.

536. Il caporale incaricato di situare le sentinelle sarà denominato *caporale di posa*. Esso dovrà prendere la consegna da quello che avrà fatto la posa precedente, e perciò anderanno entrambi a rilevare, colle nuove, le sentinelle che smontar debbono.

537. Mentre si va facendo la visita del posto da' sotto-uffiziali di consegna delle due guardie montante e smontante, il comandante la prima, se il caporale di consegna non è quello stesso di posa, destinerà le sentinelle di prima posa e darà loro il comando *Prima posa in avanti;* ed allora il caporale ed i soldati della medesima si formeranno in una riga un passo innanzi alla guardia. Il comandante ne farà la ispezione per assicurarsi se le armi sian cariche o scariche a tenore degli ordini, e guarnite di pietre ben situate e sicure, ed assegnerà il posto in cui ciascuna sentinella dovrà essere situata. Ordinerà poi di rilevare le sentinelle. Allora il caporale di posa della guardia smontante si situerà a sinistra di quello della nuova, e con la posa marceranno entrambi a far la muta delle sentinelle, eseguendola coll'ordine prescritto ai numeri 562, 563, e 564, visitando le garitte, e gli altri oggetti che esser possono in consegna delle sentinelle. Ove queste siano molte, si destineranno più caporali di posa, ed il numero ne sarà fissato nella consegna particolare del posto. Se poi il caporale di consegna è anche di posa, se ne attenderà il ritorno, e si eseguirà in seguito quanto è detto di sopra.

538. Spedita la prima posa, i sotto-uffiziali rimasti al fronte saranno rimandati a' loro posti, le due guardie si porranno pel fianco dritto, quella che monta prenderà il posto di quella che smonta, e questa si situerà, o sul terreno lasciato dall'altra, o vicino ad essa.

539. Mentre si smonteranno le sentinelle, i comandanti le

due guardie visiteranno insieme gli aditi del posto, e quello che dovrà montare prenderà dall'altro tutt'i lumi e le dilucidazioni necessarie pel servizio dello stesso posto. Durante queste operazioni le guardie staranno coll'arme al braccio.

540. Il comandante della guardia che smonta, dopo di avere raccolto le sentinelle, e tutt'i piccoli posti ad essa appartenenti, ed averli ispezionati, farà entrar tutti nelle righe; farà portare le armi all'intera guardia, e pel fianco dritto la condurrà al quartiere. Il comandante della guardia montata farà contemporaneamente portare le armi.

541. Allontanata la guardia che smonta di circa 50 passi dal posto, il comandante di essa farà porre le armi al braccio, o riporre la sciabla al fodero, ed accompagnerà la guardia sino al suo quartiere, eseguendo quanto è prescritto per ogni truppa in marcia. Nel caso poi che la guardia sia tripolata, affiderà ciascun contingente al sotto-uffiziale più elevato in grado per ricondurlo.

542. Il comandante della nuova guardia, allorquando l'antica si sarà allontanata di 50 passi, se a piedi comanderà *in bilancia l'arme*, facendo indi collocare le armi alla rastrelliera del corpo di guardia. Se sarà a cavallo farà mettere la sciabla nel fodero, smontare la sua truppa, e condurre i cavalli nella scuderia, dove si toglieranno le briglie, ed allargheranno le cigne; essendo espressamente vietato di togliere le selle.

543. Entrata la truppa nel corpo di guardia, il comandante leggerà con accuratezza tutte le consegne generali e particolari del posto, istruirà i sotto-uffiziali di tutto ciò che dovranno eseguire, manderà uno di essi a visitare le sentinelle, ed invigilerà che la tabella degli obblighi generali de' sotto-uffiziali e soldati sia letta loro almeno una volta durante la guardia.

544. I sotto-uffiziali di consegna formeranno un piedilista nominativo degli uomini di guardia ripartiti per pose: essi, col permesso del comandante, manderanno all'ora stabilita dal maggiore di piazza, alcuni soldati della guardia a prendere le legna, il carbone, l'olio, e le candele, che debbono somministrarsi al corpo di guardia: i soldati per questo travaglio sorteggeranno tra loro, e coloro a' quali sarà spettato, lo eseguiranno in berretto, conservando la giberna come segno di servizio; ma non porteranno giammai le legna o altro sulle spalle, dovendo esister sempre in ogni posto de' cesti o panieri destinati a questo uso, e la cui spesa si farà di Real conto.

546. Ne' corpi di guardia dei sotto-uffiziali e soldati si situeranno de' tavolati proporzionati alla forza del posto, de' tinelli, delle panche per sedere, e dei recipienti per l'acqua. Ove manchino i tavolati si darà la paglia di giacitura. Tutti gli oggetti summentovati saranno somministrati di Nostro conto.

547. È vietato a qualunque capoposto di tener conversazione, di giuocare nel corpo di guardia, o di permetterlo ad altri. Egli proibirà severamente che ciò si facci dagli altri sotto-uffiziali, dai soldati, e nelle prigioni dipendenti dal posto.

548. Il comandante di un posto, durante il periodo della sua guardia, invigilerà che i soldati di essa adempiano ai loro doveri, passeggerà sovente al di fuori del corpo di guardia, per osservare meglio ciò che occorra, ma non dovrà mai allontanarsene. Farà prendere spesso le armi alla guardia, purchè una pioggia dirotta non lo impedisca, per avvezzare i soldati a formarsi prontamente, e punirà quei che si mostrassero pigri. Non permetterà agli uomini di guardia di allontanarsene sotto qualunque pretesto, dovendo i rispettivi compagni portar loro il vitto dal quartiere fino al posto, sempreché occorra. Vieterà che i sotto-uffiziali e soldati tolgansi alcuna parte del vestiario o del cuoiame, o depongano le armi da fianco: i comandanti poi delle guardie di cavalleria manderanno ad abbeverare i cavalli alle ore fissate, ma ad una divisione alla volta.

549. Semprequando la guardia deve mostrarsi prenderà le armi, ed ogni soldato si porterà immediatamente al suo sito nella posizione di *portate l' arme* o *di sciabla in mano*. Quando inopinatamente si griderà *all' arme*, essi non saranno obbligati a prendere la propria arme, ma bensì la prima che venga loro alle mani, e si disporranno immediatamente come sopra nel massimo ordine, ed in perfetto silenzio. I comandanti delle guardie baderanno che i soldati, nel rimettere le armi sulla rastrelliera, tanto in simili circostanze che in qualunque altra, lo facciano sempre con ordine.

550. Tutta la guardia prenderà le armi ogni volta che debba farsi la muta delle sentinelle, purchè però non piova, o piovendo vi sia un luogo ove riunir la truppa al coperto, se però il tempo sarà cattivo e si mancherà del suddetto comodo, il comandante della guardia si limiterà a visitarla senz' arme nel corpo di guardia, e quivi farsi presentare armata la sola posa montante. Nel corso della notte si limiterà poi a visitare soltanto la posa che monta.

551. Mezz'ora dopo il tramontare del sole la guardia prenderà le armi: il comandante di essa comanderà *al piede l' arme* e ne chiamerà o farà chiamare la visita; indi comanderà *alla preghiera l' arme*, ed in questa posizione farà toccare la preghiera se ha tamburo o trombetto. Al termine di questo tocco, o dopo un tempo proporzionato alla sua durata, comanderà nuovamente, *al piede l' arme*, indi farà rientrare la gente situando dapprima le armi al luogo ove debbono tenersi la notte. Durante la preghiera le sentinelle a vista del posto presenteranno l' arme.

552. Allo spuntar del sole la guardia prenderà le armi, e sarà accuratamente ispezionata dal capo posto, onde i soldati siano bene in assetto; indi si faran riporre le armi al luogo ove debbono tenersi durante il giorno, e la gente disfarà le righe. Il caporale di consegna farà poi ripulire il corpo di guardia.

553. Le guardie prenderanno le armi semprequando si approssimerà ad esse folla di popolo, processioni, o altra cerimonia di concorso straordinario di gente. Le prenderanno pure all'avvicinarsi di una truppa armata comandata da uffiziale. Le prenderanno del pari al passaggio di una truppa disarmata in molto numero, e le terranno alla posizione *dell'arma al braccio*. Le prenderanno infine per rendere gli onori siccom'è prescritto all'Art. 1.° Cap.° 1.° Tit.° 4.°

554. Le guardie e le sentinelle terranno le armi al funerale, ed i tamburi o trombetti scordati ne' giorni di giovedì, venerdì, e sabato Santo, e ciò dall'ora che dal governatore o comandante della piazza sarà prescritto, sino al suono della gloria. Durante questo tempo si presenteranno nell'anzidetta positura ogni qualvolta dovranno prendere le armi, ed anche quando dovessero rendere gli onori.

555. I sotto-uffiziali o soldati di guardia che meriteranno di essere puniti per mancanze lievi, lo saranno, i primi cogli arresti o con altre punizioni, dopo però che saranno smontati, ed i secondi con esser condannati a fare i travagli della guardia: per mancanze poi più gravi verranno dal comandante del posto fatti arrestare dandosene subito conto al comandante della gran guardia, o del posto da cui dipende per la intelligenza, e le provvidenze del governatore o comandante della piazza. Dopo smontata la guardia il capo posto ne darà parte benanche al comandante del proprio corpo.

556. I militari che sono di guardia non potranno esser puniti se non per ordine del governatore o comandante della piazza, ovvero del proprio capoposto, cui dovrà dirigersi chiunque avesse motivi di dolersi di alcuni di essi: essendo a vista del corpo di guardia non potranno essere arrestati se non per ordine del comandante del posto.

557. Se un sotto-uffiziale o soldato di guardia, allontanatosi dal posto, sia arrestato per qualsivoglia mancanza da lui commessa, sarà condotto alla gran guardia, ed il comandante di questa, mentre prenderà le misure, ed i provvedimenti convenienti al caso, ne informerà il comandante del di lui posto.

559. Non si farà alcun cambiamento o aggiunzione alle consegne particolari de' posti: nè si darà alcun ordine relativo al servizio dei medesimi, se non dal governatore o comandante della piazza; il quale potrà trasmettere verbalmente tali dispo-

sizioni per l'organo degli uffiziali superiori d'ispezione, o degli uffiziali dello stato maggiore della piazza. I capiposti dovranno conformarvisi, ma potranno esigere dagli uffiziali suddetti di scrivere, e firmare gli ordini de' quali sono apportatori, e ne dovranno far subito rapporto al comandante della gran guardia, o del posto da cui dipendono.

560. Le sentinelle saranno rilevate da due in due ore. Durante i tempi eccessivamente caldi o freddi, lo saranno da ora in ora od anche meno; ma il maggiore della piazza manifesterà questa disposizione all'ordine.

561. Per quanto è possibile non sarà mai situata una sentinella in un luogo donde non possa esser intesa dal suo posto, o comunicarvi per mezzo di sentinelle intermedie.

562. Il caporale di posa, non che i soldati da esso lui condotti, tanto montanti, che smontanti le sentinelle anderanno fino al luogo designato tenendo l'arme al braccio, nè alcuno di essi potrà prendere una strada più breve per andare ad attendere il caporale là dove sa di dovere esser situato, o precederlo al corpo di guardia, eccetto la sentinella innanzi alle armi.

563. Le pose saranno formate sempre in due righe, e nell'andare a mutare le sentinelle o ritornare al posto renderanno gli onori nel modo prescritto per ogni truppa in marcia: mentre poi si cambiano le sentinelle, nè queste, nè le pose renderanno onori ad alcuno.

564. Il caporale di posa comincerà dal situare la sentinella innanzi alle armi, e questa sarà la sola non obbligata a seguirlo dopo di essere stata rilevata. Continuerà poi a far lo stesso con le altre sentinelle più lontane, che lo seguiranno coll'ordine prescritto ne' numeri precedenti.

565. Quando il caporale di posa sarà arrivato a distanza di sei passi dalla sentinella che dovrà essere smontata, comanderà a voce bassa:

1. . . . . . *Alto.*
2. . . . . . *Marcia.*
3. . . . . . *Presentate l'armi.*
4. . . . . . *Sinistra, dritta.*

Al primo comando la posa si fermerà.

Al secondo la sentinella che deve montare avanzerà, e si situerà al lato sinistro ad un passo di distanza da quella che dee rilevare.

Al terzo ambedue le sentinelle presenteranno le armi.

Al quarto faranno fronte l'una verso l'altra, e si daranno la consegna con voce bassa, ma chiara e distinta, senza muover la testa o le braccia. Il caporale si avanzerà per sentirla, e farla ripetere dall'individuo che l'ha ricevuta.

Data la consegna il caporale di posa comanderà ;

1. . . . . . *Fronte.*
2. . . . . . *Portate le armi.*
3. . . . . *Marcia.*
4. . . . . . *Marcia.*

Al primo comando le sentinelle faranno fronte.

Al secondo porteranno le armi.

Al terzo la sentinella rilevata marcerà per seguire il caporale , e si unirà col rimanente della posa.

Al quarto partirà la posa per continuare la muta , o per ritornare al posto. Allontanata la posa , la sentinella nuova si situerà ove era la prima , e porrà l' arma al braccio.

566. Per rilevare una vedetta di cavalleria il caporale di posa comanderà :

1. *Alto*
2. *Marcia.*

Al primo comando la posa si arresterà. Al 2.° la vedetta che dee montare si avanzerà e si situerà al lato sinistro di quella che esser dee rilevata, ed a contatto: girando poi le teste l' una verso l' altra , verrà data la consegna , che sarà udita e fatta ripetere dal caporale di posa siccom' è detto : indi questo comanderà :

1. *Marcia*
2. *Marcia.*

Al 1.° comando la vedetta rilevata marcerà e si unirà alla posa. Al 2.° la intera posa marcerà per la sua destinazione.

567. Nel situare le sentinelle, il caporale esaminerà se nelle garitte o al lato di esse si trovino nascoste corde o altre cose atte a favorire la diserzione, o vi siano pietre da sedersi, o in fine se le feritoie ne siano otturate : in questi casi farà togliere le funi, le pietre e gli altri oggetti, ed aprire le feritoie. Tornato poi dal suo incarico , presenterà al comandante del posto le sentinelle rilevate, e gli farà rapporto di ciò che avrà scorto, onde le sentinelle che avesser commesso falli fossero punite.

568. Niuna sentinella dovrà lasciarsi giammai rilevare , nè dovrà ricevere nuova consegna, se non dal caporale della propria posa, o da altro accompagnato dal comandante del posto. In generale poi, semprequando il caporale di posa, o il comandante del posto si avvicinerà ad una sentinella per comunicarle un' ordine o avvertimento, la sentinella starà al portate arme.

570. Le sentinelle avranno sempre la baionetta in canna, e non terranno copri acciarino: porteranno l'arme al braccio, e potranno stare al piede arme nella garitta allorchè piove dirottamente. Le sentinelle sfornite di garitte , o di altro ricovero , nelle forti piogge porranno l' arme sotto al braccio sinistro senza levar la baionetta. In questa posizione , situeranno la pia-

strina sotto l'ascella e terranno con la mano sinistra, che sarà presso la prima fascetta, l'arma leggermente inclinata, onde la baionetta non urti il suolo. Le pose nei suddetti tempi abbasseranno egualmente le armi onde guarentirle dalle pioggę, ma aumenteranno le distanze nelle file per evitare di ferirsi. È eccettuato da questa disposizione il caso preveduto nel n.° 554.

571. Non potranno le sentinelle abbandonare le armi nè posarle anche quando si trattengono dentro la garitta: è proibito loro di sedere, leggere, fumare, cantare o fischiare, non che di parlare ad alcuna persona senza necessità, nè dovranno, nel passeggiare, discostarsi giammai dal posto rispettivo più di quindici passi: non permetteranno in fine il fumare, nè alcun atto indecente, guasto o disordine nelle vicinanze del posto che guardano.

572. Le sentinelle porteranno l'arma quando sarà giunta a dieci passi da esse una truppa armata o non armata, una processione, esequie o altra funzione popolare, o quando passeranno uffiziali in uniforme di qualunque corpo o classe esse siano, cappellani regî, chirurgi, o cavalieri de' Nostri ordini, e rimarranno in siffatta posizione finchè siano state oltrepassate di dieci passi. Presenteranno le armi alla cennata distanza al SS. Sagramento, alle persone Reali o del Sangue, alle Nostre bandiere od a' Nostri stendardi, a tutti gli uffiziali generali e superiori in uniforme, o che sian soli, o che vadano alla testa di truppe, a' commessarî ordinatori, e commessarî di guerra, e finalmente a quei cardinali, vescovi, ed arcivescovi, pei quali la guardia dovrà prendere le armi a norma dello stabilito al n.° 2154. Si quadreranno, e prenderanno la immobilità alla distanza medesima quando passerà innanzi ad esse un sotto-uffiziale qualunque, od un soldato che sia insignito di medaglie de' Reali ordini cavallereschi, rimanendo nella posizione dell'arme al braccio. In tutti questi casi le sentinelle faranno fronte al lato verso il quale sono incaricate di vigilare, che è appunto quello in cui dovranno situarsi nel ricevere la muta, ed essendovi garitta questo posto sarà al fianco di essa. Dopo eseguito il movimento d'arme mireranno in viso la persona che salutano, purchè possano ciò fare senza perdere di mira il luogo che sono obbligate di guardare. Le sentinelle del Real palazzo, o di altri siti destinati per abitazioni di persone Reali, o del Sangue non presenteranno le armi che al SS. Sagramento; alle persone della Reale Famiglia, e del Sangue, e le porteranno per qualunque uffiziale, cappellano, o cavaliere, commessario ec. Allorquando terranno l'arme al funerale o sotto al braccio; nel rendere gli onori, rimarranno nella medesima posizione, quadrandosi però e prendendo la immobilità.

573. Quando un uffiziale generale che non sia in uniforme

passi per avanti una sentinella, questa si fermerà e porterà le armi.

574. Battuta la ritirata le guardie, e le sentinelle non renderanno onori ad alcuno, ma solo al SS. Sagramento. All' alba incominceranno a renderli di nuovo.

575. Le sentinelle si manterranno all'erta e vigilanti, ed osserveranno il più lungi che sarà possibile tutto quello che può avvenire a portata del sito in cui si trovano. All' oggetto non resteranno nella loro garitta, se non quando il cattivo tempo ve le costringa, ed anche in tal caso ne usciranno quando occorra rendere gli onori al SS. Sagramento, a Noi ed alla Nostra Famiglia, e quando veggansi approssimare truppa o gente armata, o persone in folla.

576. Vedendo o sentendo una rissa vicino ad esse grideranno *alla guardia*; questo avviso passerà di sentiuella in sentinella sino al posto, il di cui comandante distaccherà subito un caporale con uno o più soldati, a seconda della forza del posto, per acchetare la rissa, od arrestare le persone intrigate nella medesima.

577. La stessa voce daranno allorquando avranno arrestato qualche persona, ed allorchè per qualunque circostanza abbisognassero di soccorso. Il sotto-uffiziale accorso darà le disposizioni momentanee che occorreranno, e farà rapporto al capo del posto.

578. Accorgendosi di qualche incendio, grideranno *al fuoco*. Anche questo avvertimento passerà di sentinella in sentinella sino al posto.

579. Semprequando la guardia debba prendere le armi, sia per rendere gli onori al SS. Sagramento, a Noi, alle persone Reali e del Sangue, agli uffiziali generali ed agli altri individui specificati al n.° 553, o per le altre cagioui quivi accennate; le sentinelle grideranno *all'arme*, e questa voce, giunta alla sentinella innanzi alle armi, sarà da questa ripetuta, ed i soldati usciranno prontamente dal corpo di guardia, prenderanno le armi, e si formeranno con sollecitudine a norma di quanto è detto al num.° 549, e frattanto che la guardia sarà sotto le armi, la sentinella resterà al suo posto e porterà l'arme o la presenterà a norma di quanto è detto al n.° 572.

580. Le sentinelle non permetteranno che alcuno si avvicini troppo ad esse, particolarmente di notte. Procureranno quindi, per quanto è possibile, che la gente passi sempre ad una certa distanza da loro, e per davanti ad esse.

581. Le sentiuelle situate su i ripari, presso i magazzini a polvere, agli arsenali, ed altri luoghi la cui custodia sia giudicata importante dal comandante della piazza, dopo battuta la ritirata ed oscurata la notte, nell'avvicinarsi alcuno al di loro

posto, grideranno con voce forte, *alto* e nell'istesso tempo si porranno nella posizione di *preparate l'arme*, senza però armare il cane: fermata la persona grideranno *chi va là?* e quando questa avrà risposto convenientemente, come per esempio, uffiziale, ovvero sotto-uffiziale o soldato di ordinanza, o chiunque altro si fosse grideranno *avanzate*, ma terranno sempre le armi nella indicata posizione: appena poi la persona sarà a portata di essere distinta, se sarà uffiziale, o altro individuo non militare, e non sospetto lo lasceranno passare: e se sarà un sotto-uffiziale o soldato senz'armi, o persona non militare o sospetta, la fermeranno e grideranno *alla guardia*, onde il caporale avanzatosi possa condurla al comandante del posto, il quale la esaminerà, e se sia sotto-uffiziale o soldato si assicurerà del motivo pel quale si trovi fuori di quartiere. Se la sentinella sarà molto lontana dal posto ne passerà la voce sino al corpo di guardia per mezzo delle sentinelle intermedie. Nei posti meno importanti durante la notte grideranno soltanto *chi va là?* e non faranno fermare le persone se non quando esse perturbassero l'ordine, o dessero indizio di cattiva intenzione: ma pei sotto-uffiziali e soldati non di ordinanza, eseguiranno quanto è prescritto di sopra.

582. Se al *chi va là* è risposto *caporale di guardia*, la sentinella griderà *passate*, rimanendo però al *preparate l'arme*, finchè non l'abbia riconosciuto.

583. Se una sentinella che non sia innanzi alle armi si oda rispondere *ronda*, *pattuglia*, o *distaccamento*, griderà *alto*, e quindi, per mezzo delle sentinelle intermedie, avvertirà il posto gridando *ronda, pattuglia,* o *distaccamento:* assicuratasi poi che la voce è comunicata, griderà alla truppa arrestata *passate*, e rimarrà al *preparate l'arme* sino a che non ne sia stata oltrepassata. La sentinella innanzi alle armi conoscendo dall'avviso che le giunge da altra sentinella l'avvicinamento di una truppa griderà *caporale fuori della guardia, ronda, pattuglia*, o *distaccamento.*

584. Se al *chi va là* di una sentinella innanzi alle armi venga risposto *ronda*, *pattuglia*, o *distaccamento*, la sentinella griderà *alto*, *che ronda?* o *che pattuglia?* o *che distaccamento?* Conosciutane la specie griderà *caporale fuori della guardia*, *ronda maggiore*, o *di uffiziale*, o *di sotto-uffiziale*, o *pattuglia di......*, o *distaccamento di......* ciò si praticherà ugualmente, o che il posto sia stato antecedentemente prevenuto dell'arrivo della truppa, o che ne riceva il primo avviso dalla sentinella innanzi alle armi. Il caporale uscito dal corpo di guardia, eseguirà il prescritto per la ricognizione delle ronde, delle pattuglie o de' distaccamenti.

585. Nelle piazze che non sono di guerra, il governatore

o comandante potrà ordinare che talune sentinelle soltanto eseguano nella notte quanto viene prescritto nel n.° 581, e ciò per circostanze di sicurezza, o per la importanza del posto che guardano. Tutte però nella notte all'approssimarsi di una truppa armata, grideranno *chi va là?* ed eseguiranno quanto è detto nei tre antecedenti numeri.

586. Se una sentinella nella notte scorgerà persona che si diriga verso di essa griderà *chi va là?* e non ottenendone risposta ripeterà subito *alto, chi va là?* e ciò fino alla terza volta, e se la persona anzi che rispondere o fermarsi continui ad avvicinarsi, la sentinella calerà la baionetta, ed anderà ad incontrarla, onde assicurarsi se ciò avvenga per mancanza di udito, o per effetto di balordaggine, nel qual caso l'arresterà e chiamerà *alla guardia*: praticherà lo stesso se sia persona sospetta, o che cerchi nascondersi o fuggire; ma se verrà minacciata, o si vegga sul punto di essere insultata gli farà fuoco addosso, e chiamerà parimente *alla guardia*. Se poi più persone si dirigano sulla sentinella, e dopo la seconda voce non abbiano risposto, nè siansi fermate, essa avvertirà che *se non si fermano farà fuoco*, e intanto chiamerà alla guardia, e se le persone seguiteranno ad avvicinarsi malgrado la terza voce, la sentinella tirerà e continuerà a difendersi.

587. Due sentinelle situate nell'istesso posto, dovendo far fronte, o rendere onori avranno cura di allinearsi, e di eseguire contemporaneamente i movimenti necessari: esse però non entreranno in discorso tra loro, nè passeggeranno mai insieme verso lo stesso lato.

588. La sentinella innanzi alle armi non perderà di vista la rastrelliera sulla quale sono situate, e non permetterà ad alcuno di toccarle, neanche ai soldati della guardia, se il comandante di questa non sia presente, e non l'ordini, o se non si sia gridato all'arme. Non permetterà a persona ignota di introdursi nel corpo di guardia, nè che vi si avvicinino donne, o venditori ambulanti: impedirà pure che queste persone conversino co' soldati di guardia. Vieterà infine che s'introduca nel corpo di guardia sotto-uffiziale o soldato della guarnigione, che non sia di servizio, qualora il comandante del posto non ne dia il permesso. I soldati che porteranno da mangiare ai loro compagni di guardia non entreranno nel corpo di guardia se non quando faccia cattivo tempo, e manchi altro ricovero, o quando ne abbiano avuto il permesso dal comandante del posto.

589. Durante la notte sarà vietato a chicchessia di passare pe' ripari; le sentinelle non lo permetteranno se non alle ronde e pattuglie.

590. Le sentinelle su i ripari e sulle opere esteriori vigileranno su i fossi, e cammini coperti, nel corso della notte; al

minimo romore grideranno *alto chi va là?* e non ottenendo risposta dopo replicato il grido faranno fuoco e chiameranno *alla guardia*.

591. Le sentinelle situate sulle opere esteriori non permetteranno che alcuno passi pel disopra delle palizzate, o salga in cima al parapetto, se non sia accompagnato da un uffiziale dello stato maggiore della piazza, o se il caporale di posa, nel dar loro la consegna, non abbia individualmente espresso di lasciarlo salire. Arresteranno tutti quei che misurassero l'altezza dei fossi, o tracciassero la pianta della fortificazione o di qualche opera, quando il comandante della piazza non abbia dato ordine espresso di lasciarli operare.

592. Durante il corso della notte, il quale s'intende dal chiudersi sino all'aprirsi delle porte, le sentinelle situate sulle mura e sulle opere esteriori, quando si troveranno in vicinanza tale da potersi vicendevolmente sentire, grideranno ogni quarto di ora, ed a voce alta, *sentinella all'erta*, cominciando dal luogo, che sarà determinato dal governatore o comandante della piazza, e continuando così progressivamente finchè la voce ritorni al luogo dond'è partita. Se una sentinella, anche ripetendo il grido, non riceva risposta griderà *alla guardia:* un tale avviso trasferito da una sentinella all'altra giungerà sino al posto, il di cui caporale, uscendo come vien detto nel numero 576, anderà ad informarsi della cagione del silenzio della sentinella, che non ha risposto, e ad impartire i provvedimenti istantanei senza lasciare d'informarne il comandante della guardia: questi, nel caso che la sentinella che non ha risposto appartenga ad un posto vicino, spedirà una pattuglia ad informare il comandante, e questa nel suo cammino non mancherà d'investigare la cagione del silenzio della sentinella, e di eseguire occorrendo il prescritto a'numeri 730, e 731.

593. Le sentinelle dei magazzini a polvere vi staranno colla sola baionetta, o colla sciabla se ne saranno munite, lasciando il fucile nella garitta.

594. Dovendosi immettere polvore nei magazzini o estrarnela, le sentinelle baderanno attentamente che non ne vada cadendo, e qualora ciò avvenga, ne avvertiranno al momento coloro che la trasportano, non che il proprio caporale.

595. Le sentinelle de'magazzini di qualunque specie non vi lasceranno entrare alcuno se non dopo di averne avvertito il caporale di guardia, e dopo che il comandante del posto avrà esaminato se le persone, che domandano l'ingresso siano realmente incaricate de'magazzini, o debbano lavorarvi.

596. Quando un soldato in sentinella abbia commesso lieve mancanza, verrà punito allo smontare della guardia; ma se la mancanza sarà grave, si farà subito smontare ed arrestare con

ordine del comandante del posto, per i provvedimenti che occorreranno, vietando Noi agli uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati, sotto le più gravi ed esemplari pene, di mancar di riguardo, e molto più d'insultare con parole o vie di fatto, per qualsivoglia circostanza una sentinella. Le sentinelle intanto dovran sempre condursi con urbanità e riguardi verso i superiori, ed ogni altra persona, che debbano avvertire.

597. Se una persona militare o non militare insulti con parole, o vie di fatto una sentinella, questa lo arresterà e chiamerà *alla guardia*. Il comandante del posto, dopo di aver chiarito l'avvenimento, spedirà il prevenuto alla gran guardia facendone circostanziato rapporto straordinario, che contenga benanche il nome di coloro che si potrebbero chiamare come testimoni.

598. I comandanti de' posti, pe' riconoscimenti da farsi impiegheranno sempre i sotto-uffiziali, e per servire da ordinanza e per portare rapporti i soldati della guardia più attivi e capaci.

599. Tutt'i sotto-uffiziali e soldati impiegati a recare rapporti a voce o in iscritto, porteranno l'arme da sotto-uffiziale, non si fermeranno in alcun luogo se non per rendere gli onori prescritti al n.° 2182 (1), e sceglieranno sempre la strada più breve, tanto nella gita, che nel ritorno. Essendo incaricati di un foglio baderanno che non si bagni o maltratti, non lo leggeranno, nè lo faranno leggere ad alcuno.

600. Allorquando il luogo cui si spedisce l'ordinanza sia molto lontano, il comandante del posto le consegnerà un biglietto ove sarà segnata l'ora ed il minuto di sua partenza. La persona cui l'ordinanza è diretta, nel rimandarla segnerà sul biglietto medesimo, che le restituirà, l'ora ed il minuto dell'arrivo, e della spedizione.

601. Le ordinanze suddette, quando saranno prossime alla persona cui dovranno fare il rapporto, si fermeranno, e tenendosi quadrate alla posizione del portate l'arme di sotto-uffiziale, senza muovere le mani o la testa, esporranno il loro rapporto a voce chiara e distinta, ovvero consegneranno il foglio. Quando il superiore le congederà eseguiranno un mezzo giro a dritta, marcando i tempi, e partiranno al passo ordirio. Giungendo al posto si presenteranno nello stesso modo al comandante di esso, per fargli rapporto dell'eseguito.

602. Tutt'i distaccamenti che si spediscono da un posto, al loro ritorno si fermeranno innanzi alla guardia, ed i comandanti di essi si recheranno a far rapporto al comandante del

---

(1) 2182. Ogni sotto-uffiziale o soldato armato di moschetto o carabina, ed isolato renderà gli stessi onori prescritti per le truppe armate ed in marcia.

posto, il quale ispezionerà il distaccamento, e farà indi rientrarne i componenti.

603. I comandanti de' posti nell'interno di una piazza, subito che saranno chiuse le porte, manderanno alla gran guardia un sotto-uffiziale armato per prendere gli ordini, ed il santo dal comandante di essa. Questo sotto-uffiziale si situerà nel luogo che gli apparterrà secondo il rango del suo posto nella parata.

604. Subito che le porte saranno chiuse i comandanti de' posti invieranno i caporali di posa a situare le sentinelle di aumento per la notte ne' siti destinati: questi le istruiranno esattamente di ciò che dovranno eseguire, e visiteranno le altre sentinelle, facendo loro ripetere la consegna.

605. I piccoli posti sulle mura, o nell' interno della piazza dipenderanno dal posto più vicino comandato da un uffiziale, o sotto-uffiziale superiore in grado: a questo posto dovranno inviare i rapporti ordinarî e straordinarî, i quali verranno compresi nel rapporto, che il posto principale farà al comandante della gran guardia: tali piccoli posti manderanno un caporale armato al far della sera a prendere gli ordini ed il santo dal detto posto principale; ma quelli ne' quali vi sia un solo caporale dovranno riceverlo dal posto da cui dipenderanno, che glielo spedirà per mezzo di un sotto-uffiziale anche armato.

606. Ogni capoposto invierà costantemente tre rapporti al posto da cui dipende o alla gran guardia: essi saranno spediti dopo l' apertura delle porte o alla diana, alle dieci antimeridiane, e dopo chiuse le porte o battuta la ritirata.

607. I comandanti de' posti in tempo di notte raddoppieranno di vigilanza, affinchè le pattuglie, le ronde, e le sentinelle sieno eseguite con ogni precisione.

608. Subito che saranno aperte le porte, i caporali ritireranno le sentinelle di aumento, che si saran situate durante la notte, e faranno ripulire i corpi di guardia, le soglie delle porte, i ponti, e l' interno de' posti: questi travagli verranno fatti da' soldati della guardia tirati a sorte.

609. Seguita l' apertura delle porte, i capiposti spediranno alla gran guardia o al posto da cui dipendono, per mezzo di un sotto-uffiziale, ed in sua mancanza di un soldato, il rapporto della diana, la cassettina delle ronde e pattuglie, ed il foglio delle firme, com' è prescritto nei numeri 722, e 752.

610. Quando venga ordinato a' posti di spedire un soldato di ordinanza per iscortare la guardia che dee rilevarli, si condurrà questo nel luogo destinato, ed osserverà quanto è stato prescritto nel numero 478.

611. Al tocco della generale tutte le guardie prenderanno le armi, e quelle di cavalleria monteranno a cavallo: se le armi non son cariche si caricheranno, ed essendovi tamburo o trom-

betto si ripeterà immediatamente il tocco. Sarà inoltre accresciuta la vigilanza, e verranno raddoppiate o aumentate le sentinelle, secondochè si crederà necessario.

612. In caso di allarme, sedizione o commozione popolare, si eseguirà il prescritto nel numero precedente.

613. In caso di allarme ogni capoposto manderà subito, secondo la forza del posto, un sotto-ufficiale o soldato di ordinanza alla gran guardia, o al posto da cui dipende; e questi per evitare ogni equivoco, o confusione porrà sul suo caschetto, elmo, o cappello un cartello col nome in iscritto del posto cui appartiene. Queste ordinanze resteranno nel corpo di guardia del posto ove sono state spedite per ricevere gli ordini, e non ne usciranno se non per disposizioue del comaudante di esso.

614. In caso di allarme i comandanti delle guardie alle porte faranno chiudere i rastrelli, e le barriere delle avanzate, ed alzare il primo ponte levatoio, vietando assolutamente l'ingresso a chicchessia.

615. Se l'allarme sia ad una porta o ad un posto, i comandanti delle guardie men lontane vi spediranno soccorso senza attenderne l'ordine, avendo però cura di non indebolire troppo il di loro posto. I distaccamenti spediti si ritireranno allorquando l'allarme sarà cessato, o che il posto soccorso abbia ricevuto rinforzi sufficienti a metterlo al sicuro. Il comandante del posto ove l'allarme si è manifestato, invierà subito ad avvertirne il comandante della gran guardia, ed il governatore o comandante della piazza per mezzo dell'ordinanza stabilita al numero 613.

616. In caso d'incendio il comandante del posto che se ne accorgerà il primo, manderà subito due soldati, ed un caporale per osservare se il fuoco sia pericoloso; e se questi lo crederà tale ne farà avvertire immediatamente il comandante medesimo, che vi spedirà un altro sotto-ufficiale con sei uomini o più, secondo la forza del posto, e ciò per impedire il disordine e per facilitare i primi soccorsi. Non si lasceranno avvicinare al luogo d'incendio se non coloro che porteranno secchi, trombe, scale od altri strumenti atti ad estinguere il fuoco. I suddetti uomini distaccati faranno ritorno al di loro posto appena arrivati i rinforzi della guarnigione al sito dell'incendio.

617. Il comandante del posto che ha scoperto l'incendio, nel dare le indicate disposizioni, ne avvertirà pure il governatore o comandante della piazza, non che il comandante dei pompieri e quello della gran guardia, il quale vi spedirà immediatamente un distaccamento più o meno considerevole, secondo la forza del suo posto, per unirlo a quello già mandatovi dall'altra guardia, perchè, di concerto, impediscano il disordine. Anche questo distaccamento tornerà al suo posto quando i soccorsi della guarnigione saranno arrivati al luogo incendiato.

Art. iv.

Della gran guardia.

618. La gran guardia è il posto principale di una piazza: essa debb' essere il centro del servizio, e verrà stabilita sulla piazza d'armi, o se le circostanze assolutamente lo vietassero, nelle sue vicinanze. Tale posto sarà sempre comandato dall'uffiziale di truppa a piedi più elevato in grado o più antico tra quelli destinati a montare la guardia. Nelle piazze ove la guarnigione sia maggiore di un battaglione la gran guardia sarà comandata da un capitano, ed essendo di tre o più battaglioni, monterà con esso capitano un uffiziale subalterno, il quale, eccettuato il prescritto nel num.° 425, (1) sarà il meno graduato ed antico tra quelli che montano la guardia, e quindi escluso dal sorteggio.

619. Tutt' i posti della piazza manderanno i loro rapporti periodici o straordinarî al comandante della gran guardia o direttamente, o per mezzo di altro posto da cui dipendono. Tutti gli ordini del governatore o comandante della piazza per i posti di guardia saranno diretti al comandante della gran guardia, a di cui carico rimarrà la loro comunicazione. Ove però siano numerosi i posti e frequenti ed urgenti gli ordini da spedire, chi comanda la piazza avrà cura d' inviare alla detta gran guardia un rinforzo di uomini per supplire alle ordinanze da spedirsi o già spedite; trattandosi poi di ordini da inviarsi sollecitamente ad un sol posto, il governatore o comandante potrà spedirglieli direttamente, dandone in pari tempo avviso al comandante della gran guardia.

620. Il comandante della gran guardia invierà ogni giorno tre rapporti al governatore o comandante della piazza. Questi verranno spediti la mattina dopo aperte le porte o alla diana, dopo le dieci antimeridiane, e dopo chiuse le porte o alla ritirata. Tali rapporti conterranno, oltre le novità del suo posto, gli estratti di tutt' i rapporti ordinarî, che gli altri posti sono tenuti d' inviargli e saran formati a seconda de' modelli numero 11. Un duplicato di tali rapporti, per mezzo di un sotto-uffiziale, sarà pure inviato al maggiore della piazza.

---

(1). 425. Gli uffiziali subalterni ed i sotto-uffiziali di granatieri e cacciatori monteranno di preferenza coi propri granatieri e cacciatori, salvo il prescritto al uum.° 432 (*).

(*) 432. Se in caso di numerosa diserzione, di commozione popolare, o di altra grave occasione, il governatore o comandante della piazza giudichi necessario di destinare un uffiziale o un sotto-uffiziale qualunque al comando di un distaccamento, di una scorta, o di un posto, o che debba ciò praticare per qualunque altro servizio, lo farà conoscere all' ordino della piazza: l' uffiziale o sotto-uffiziale destinato ad uno di tali incarichi dovrà eseguirlo quantunque non fosse a lui spettato per giro: nel ruolo pertanto si terrà conto di un tale servizio. Lo stesso s' intenda quando il governatore o comandante suddetto avrà ragioni tali da chiamare esclusivamente un sol corpo ad un servizio qualunque.

621. Il comandante della gran guardia dopo smontato anderà personalmente dal governatore o comandante della piazza per rendergli verbalmente conto di quanto abbia potuto occorrere durante il tempo di suo servizio, e quando la guardia smonta di buon'ora, gli recherà il rapporto della mattina; altrimenti gli porterà quello delle dieci, a quale oggetto farà ricondurre la guardia al quartiere dall'uffiziale subalterno, e non essendovene, dal sotto-uffiziale di consegna. I rimanenti rapporti saran recati dall'uffiziale subalterno medesimo, ed in sua mancanza da un sotto-uffiziale.

622. Se il comandante della gran guardia riceva rapporti straordinarî, che giudicherà interessanti, ne farà prontamente rapporto al governatore o comandante, ed al maggiore di piazza, altrimenti li comprenderà nel rapporto generale: eseguirà lo stesso per ciò che riguarda il proprio posto. Ne' casi urgenti, ed in quelli designati dal governatore o comandante, potrà il comandante della gran guardia, o quello di un posto qualunque inviarne l'avviso o il rapporto a voce per mezzo di un sotto-uffiziale intelligente e capace.

624. La gran guardia sarà principalmente incaricata del buon ordine e della tranquillità della piazza: tutt'i posti vi manderanno le persone militari, che, per aver commesso disordini, fossero state arrestate.

625. Nelle piazze di guerra le guardie alle porte invieranno alla gran guardia tutt'i forestieri e le persone non conosciute che vi giungano, a norma del prescritto al num.° 657. L'uffiziale comandante la gran guardia interrogherà tali forestieri, e farà condurre in casa del governatore o comandante tutti quelli provvenienti da paesi di estero dominio. In quanto agli altri potrà il governatore o comandante autorizzare l'uffiziale suddetto ad esaminarli e lasciarli passare, qualora giudichi potersi ciò fare senza inconveniente: in caso diverso questi li farà condurre al maggiore della piazza, il quale gl'interrogherà nuovamente, ed eseguirà per essi le prescrizioni date.

626. Il comandante della gran guardia nelle piazze di guerra invierà al governatore o comandante della piazza tutt'i sotto-uffiziali e soldati al servizio straniero, che si presentino per transitarvi o soggiornarvi.

627. Allorchè un sotto-uffiziale o soldato, che non sia della guarnigione arrivi con licenza in una piazza di guerra onde soggiornarvi per qualche tempo, il comandante della gran guardia prenderà in iscritto il di lui nome e grado, ed il corpo cui appartiene, non che il nome della persona in casa di cui fa conto di andare ad abitare, e la durata di sua licenza: specificherà il tutto in un rapporto, che manderà al maggiore della piazza per mezzo dell'ordinanza, cui darà l'incarico di accompagnarvi il detto sotto-uffiziale o soldato.

628. Nelle piazze di guerra il comandante della gran guardia noterà nel rapporto tutti gli uffiziali delle Nostre truppe, siane qualsivoglia il grado, che entrino o passino per la piazza: ove tra questi trovisi qualche uffiziale generale, ne farà al momento avvertito il governatore o comandante.

633. Il capitano di chiavi della piazza, la mattina prima dell' apertura delle porte, e la sera prima di chiuderle si condurrà al corpo di guardia della gran guardia ove, col permesso del comandante, prenderà un sotto-uffiziale e quattro uomini armati, ed altri due o più senza armi, e mezz'ora prima dell' apertura o chiusura suddetta si condurrà seco loro in casa del governatore o comandante, onde ricevere le chiavi che gli verranno consegnate da un aiutante maggiore di piazza. Ricevute le chiavi, partirà immediatamente con la scorta, e le recherà al corpo di guardia della gran guardia, dove le porrà sopra una tavola. Poscia, in presenza del comandante di detta gran guardia, le distribuirà a'sotto-uffiziali ed a' soldati delle diverse porte, i quali, a misura che giungeranno in esso corpo di guardia, si situeranno secondo l'ordine nel quale i posti sono formati alla parata; e quindi il detto capitano di chiavi s'incamminerà per eseguire di persona l' apertura o chiusura delle porte. Ciò adempito, si restituirà colle chiavi nel suddetto corpo di guardia, e quivi in presenza del comandante della gran guardia numererà se siano tutte; e presa la scorta stessa accennata di sopra si condurrà all' abitazione del governatore o comandante della piazza, ove le riconsegnerà all' aiutante maggiore.

635. Durante il tempo in cui le chiavi trovansi alla gran guardia, la guardia comandata dall' uffiziale subalterno o dal sergente si terrà sotto le armi. Il comandante di essa assisterà alla verificazione e distribuzione delle chiavi, ed avrà cura che ciò si esegua coll' ordine prescritto ne' numeri precedenti.

636. Subitochè chiuse le porte le chiavi sian ritornate alla gran guardia, il comandante di questa farà battere o suonare la ritirata della guardia dal suo tamburo o trombetto.

637. Il Santo verrà comunicato dal comandante della gran guardia a tutt' i posti interni ed esterni della guarnigione: ai primi però dovrà pervenire dopo la chiusura delle porte, ed ai secondi insieme con le chiavi: a quale oggetto, distribuite le chiavi a'sotto-uffiziali spediti a prenderle, il comandante della gran guardia darà loro il Santo in biglietti suggellati, affinchè li consegnino a' comandanti de' rispettivi posti.

638. Subito che, dopo la ritirata, saranno giunte alla gran guardia tutte le ordinanze spedite dai posti per la ricezione del Santo, il comandante di essa le farà riunire nel suo corpo di guardia, ove saran pure i sotto-uffiziali della sua guardia che dovessero portarlo ai posti comandati da caporali, e non dipendenti da alcun posto principale; e facendo formare tutti in cir-

colo, secondo l'ordine nel quale i posti sono formati alla parata, dalla sua destra alla sinistra distribuirà loro i biglietti contenente il Santo.

639. Partite pe' propri posti le anzidette ordinanze, il comandante della gran guardia farà entrare nel corpo di guardia gli uffiziali subalterni ed i sotto-uffiziali della sua guardia, che abbiano ronde o pattuglie a fare, o che debbano ricevere le ronde o pattuglie de' sotto-uffiziali degli altri posti; e formandoli tutti in circolo, secondo il rispettivo grado, dalla destra alla sinistra, facendo esso stesso parte del circolo, darà loro verbalmente il Santo. Questi uffiziali e sotto-uffiziali non terranno altre armi che le spade o le sciable, e nel dare e ricevere il Santo si terranno quadrati: questo sarà comunicato dal comandante all'orecchio dell' uffiziale o sotto-uffiziale alla sua destra, che lo passerà nel modo stesso all' altro, e così passerà di mano in mano finchè a lui ritorni per la sinistra, e quando non lo ritrovi espresso colle precise parole indicate, lo farà nuovamente circolare.

641. In caso di allarme improvviso o d' imminente pericolo, che interessi la sicurezza della piazza, il comandante della gran guardia avrà la facoltà di far battere la *generale* senz' attendere l'ordine del comandante della piazza. Dovrà per altro badare di non praticarlo se non in caso di necessità urgentissima, dandone immediato rapporto.

642. Il tocco della *Generale;* comunque udito, verrà ripetuto da tutt' i tamburi e trombetti de' posti.

643. All' avviso di un incendio sviluppatosi in qualche parte, il comandante della gran guardia vi spedirà un distaccamento della sua guardia comandato da un uffiziale subalterno o da un sergente proporzionatamente alla forza del suo posto.

644. Lo stesso eseguirà quando venga avvertito che un posto sia stato attaccato o insultato.

645. Questo distaccamento ritornerà al suo posto subito che nel luogo incendiato o al posto attaccato o insultato sian giunti distaccamenti, o soccorsi sufficienti per potersi fare a meno di quello spedito dalla gran guardia.

646. Nell' uno e nell' altro di questi casi, il comandante della gran guardia farà rapporto al governatore o comandante ed al maggiore della piazza, e quando l'incendio sia spento, l'allarme cessato, o l'attacco respinto, ne darà parimenti sollecita notizia.

647. Quando le pattuglie condurranno alla gran guardia persone arrestate, il comandante le farà disarmare e custodire nella prigione o nel corpo di guardia de' soldati, essendo persone di riguardo, potrà trattenerle nel proprio corpo di guardia. Egli darà subito conto al governatore o comandante della piazza del nome, o della qualità loro, specificando la cagione dell' arresto, ove la circostanza lo esiga, altrimenti si riserberà a passargliene avviso nel rapporto ordinario.

Art. v.

Delle guardie alle porte ed a' posti principali dell' interno della piazza.

649. I comandanti delle guardie alle porte ed ai posti principali, durante il periodo della guardia, invieranno al comandante della gran guardia tre rapporti per iscritto e da essi firmati, dei quali, uno dopo la chiusura delle porte o dopo la ritirata, l'altro dopo l'apertura delle medesime o dopo la diana, ed il terzo alle dieci antimeridiane. Siffatti rapporti dovranno essere secondo i modelli num. 12, e verranno portati da un sotto-uffiziale armato, o, in sua mancanza, da un soldato sperimentato, anche armato. In essi rapporti si esporrà quanto sarà occorso ne' rispettivi posti, si additeranno le pattuglie e le ronde capitate durante il corso della notte, e si farà menzione di tuttociò che può avere relazione col servizio, colla sicurezza, e col buon ordine della piazza: i comandanti delle guardie alle porte delle piazze di guerra faranno inoltre conoscere ciocchè sia avvenuto all'aprirsi o al chiudersi di esse, e dinoteranno le persone entrate o uscite dalla piazza, che sono state interrogate.

650. Ne' casi straordinarî, che richieggono una pronta provvidenza, faranno subito rapporto al comandante della gran guardia, informandolo di quant' occorra. Tali rapporti saranno inviati al modo stesso ch' è prescritto nel numero precedente. Se però non siano scritti ma verbali, allora si avrà cura di scegliere un sotto-uffiziale o soldato intelligente, a cui si spiegherà con chiarezza ciò ch' egli dee rapportare.

651. Ogni volta che il governatore o comandante di una piazza di guerra uscirà da una porta, il comandante della guardia di essa manderà un'ordinanza ad avvertire quello della gran guardia, il quale ne farà immediatamente inteso l'uffiziale, che dee comandare la piazza in assenza del governatore o comandante. Lo stesso si praticherà allorchè il governatore o comandante suddetto rientra nella piazza, affinchè, in ogni caso, si sappia con precisione da chi debbano riceversi gli ordini, ed a chi indirizzarsi i rapporti.

652. Alla prima barriera delle piazze di guerra si situeranno sempre due sentinelle a' due lati della strada: l'una di esse porterà il fucile in ispalla, e l'altra starà coll'arme al piede ed immediatamente accanto al rastello o alla porta della barriera stessa per esser pronta in ogni occorrenza a chiuderla.

653. Alla barriera medesima sarà pure un sotto-uffiziale di consegna fissa, ovvero di piantone per osservare e notare tutte le persone che entreranno o usciranno dalla piazza senza avervi

domicilio, residenza o destinazione, escluse però quelle che per loro abituali interessi frequentino la piazza e siano dalla consegna conosciute. Questo sotto-uffiziale sarà fornito di un registro somministrato e cifrato dal maggiore della piazza, ove scriverà i nomi di tali persone e le notizie che le riguardano, onde trarne i materiali, non solo pel rapporto che farà tre volte al giorno al comandante della guardia della porta, il quale lo includerà nel suo alla gran guardia, ma anche per gli stati, che, a norma del prescritto al n.° 828, (1) dovrà rimettere ogni sera al comando della piazza, ed all'autorità civile del luogo. Il capoposto della guardia alla porta visterà ogni sera il registro succennato, non che il primo de' suddetti stati.

654. I governatori o comandanti delle piazze di guerra proporranno, o chiederanno per le vie ordinarie de' sotto-uffiziali invalidi o veterani, che sieno idonei per adempiere all'incarico di sotto-uffiziali di consegna fissa alle porte; questi saranno nelle occorrenze rimpiazzati da sotto-uffiziali scelti dal governatore o comandante medesimo, nei corpi della guarnigione. Essi governatori o comandanti, quando lo crederanno, potranno supplire alle consegne fisse con sotto-uffiziali di piantone, i quali verranno somministrati dalle guardie alle porte.

655. Il sotto-uffiziale di consegna o di piantone sarà autorizzato ad arrestare e visitare le carrette o carri di qualunque specie che usciranno carichi dalla piazza, come pure le carrozze ed altre vetture chiuse, e ciò per osservare se qualche sotto-uffiziale o soldato vi si nasconda per evadere dalla piazza: visiterà egualmente le vetture, ed i carri coperti ch'entreranno, per esaminare se contengano cose tendenti alla sorpresa. Dovrà pure esaminare le scritture, ed i passaporti di tutt' i sotto-uffiziali o soldati, che si presenteranno alla barriera, e vigilerà attentamente, onde alcuno di essi entri o esca furtivamente dalla piazza senza presentarsi al comandante della guardia, conformandosi inoltre a quanto verrà prescritto nel seguito.

656. Il sotto-uffiziale di consegna, o quello di piantone, allorchè si presentino forestieri o gente che viene dall'estero, militari che non appartengono alla guarnigione o che vi ritornano dopo un' assenza, o altre persone per le quali abbia ricevuto particolari istruzioni, dopo di averne presi e notati i nomi, li farà condurre da una delle due sentinelle della barriera al co-

(1) 828. Ogni sera dopo la chiusura delle porte le consegne porranno nella cennata cassetta lo stato dei forestieri entrati ed usciti dalla piazza nel corso del giorno esattamente copiato dal registro, e vistato dall' uffiziale di guardia alla porta. Inoltre le consegne medesime rimetteranno un duplicato dello stato suddetto, firmato soltanto da esse all' autorità civile competente, affinchè questa dal suo canto possa anche vigilare alla tranquillità ed alla sicurezza pubblica.

mandante della guardia. Questa ordinanza, giungendo a convenevole distanza dalla sentinella innanzi alle armi, griderà: *comandante, fuori della guardia*, voce che sarà ripetuta dalla sentinella stessa, e l'ordinanza farà trattenere coloro che scorta infino a che il comandante, uscito dal corpo di guardia, non abbia secoloro parlato; indi ritornerà al suo posto. Se i forestieri fossero in carrozza od a cavallo, detta ordinanza impedirà loro di andare più sollecitamente del suo passo, ed all'oggetto precederà sempre la carrozza o il cavallo: durante questa fazione avrà l'arme al braccio.

657. Quando una delle persone indicate nel numero precedente sarà stata condotta al comandante della guardia della porta, questi le farà le seguenti domande:

Chi siete?
Qual'è la vostra condizione?
Donde venite?
Dove andate?
Resterete in città?
Dove pensate di alloggiare?

Il comandante trascriverà le risposte per darne conto nel rapporto, e poi farà accompagnare da un'ordinanza al comandante della gran guardia quelle fra le persone suddette, che avrà istruzioni di spedirvi, congedando le altre.

658. I sotto-uffiziali ed i soldati d'ordinanza, che condurranno le sopraccennate persone alla gran guardia o da una guardia all'altra, non terranno secoloro discorso, ed interrogati da'forestieri su cosa qualunque, risponderanno di esser loro proibito il favellare. Non permetteranno inoltre, che entrino in veruna casa o si fermino per istrada; e lungi dall'esigerne la minima cosa, non dovranno neanche accettare quel che spontaneamente venisse loro offerto, e ciò sotto le pene più rigorose.

659. I forestieri di considerazione non saranno spediti alla gran guardia, ma dal comandante della guardia alla porta si manderà immediatamente al comandante di essa gran guardia un rapporto che contenga le risposte date alle domande lor fatte, affinchè questi possa, senza perdita di tempo, informarne il comando della piazza. Il comandante della guardia alla porta conserverà la minuta del rapporto suddetto per potersene fare il confronto in caso di bisogno.

660. I comandanti delle guardie alle porte delle piazze di guerra, dopo di aver interrogati i sotto-uffiziali e soldati, com'è detto al num.° 657, si faran presentare il passo o la licenza, e disporranno l'arresto di tutti coloro che non ne saranno muniti, o che non l'abbiano nelle regole; e se questi siano in sì gran numero, che, senza indebolire i rispettivi posti, non si possa dar loro scorta sufficiente per condurli alla gran guardia,

ne avvertiranno il comandante di questa, il quale li manderà a prendere con una proporzionata forza. Quelli poi che avranno le loro carte in regola, saranno inviati alla gran guardia.

661. Gli uffiziali, dopo di aver risposto alle interrogazioni suindicate si recheranno essi medesimi ad eseguire il prescritto nell' *Ordinanza di Piazza*.

662. Le persone di minore considerazione verranno semplicemente esaminate da' sotto-uffiziali di consegna fissa o di piantone, all' entrare ed all' uscire, nel modo prescritto nel n.° 657; le risposte da esse date verranno registrate.

663. I comandanti delle guardie alle porte si faranno esibire dalle consegne i registri ch' esse tengono; verificheranno se sono in regola, e nel caso che non lo sieno, dovranno passarne l'avviso ne'loro rapporti al comandante della gran guardia.

664. Presentandosi alla barriera di una piazza di guerra qualche tamburo o trombetto provveniente dall' inimico, il comandante del posto lo farà entrare nel corpo di guardia dell'avanzata, e ne darà conto al comandante del posto da cui dipende, e questi al comandante della gran guardia.

665. Se si presenti uffiziale parlamentario, il comandante della barriera lo farà scortare a quello di guardia alla porta, il quale eseguirà il prescritto al numero precedente, e si tratterrà seco lui nel corpo di guardia in attenzione degli ordini del governatore o comandante della piazza.

666. Quando si presenteranno disertori delle potenze vicine od inimiche, non si permetterà loro di confabulare con alcuno, e saranno immediatamente condotti al corpo di guardia della gran guardia.

667. I disertori dell' estero saranno sempre disarmati prima di essere introdotti nella piazza, e giungendone gran numero, i comandanti delle porte li faranno disarmare e trattenere alla prima barriera, la cui guardia prenderà le armi, e manderanno subito ad avvertire il comandante della gran guardia.

668. Nelle piazze di guerra, prima di permettere l' ingresso ai carri o vetture che si presentino per entrare, la sentinella della barriera griderà: *ferma là basso*, il che sarà ripetuto da sentinella in sentinella sino a quella della porta della piazza. Quest' ultima impedirà allora l' uscita ad altri carri o vetture, e non essendovene tra le porte griderà *marcia*, il che sarà ripetuto da sentinella in sentinella sino a quella dell' avanzata: questa allora farà sfilare le vetture alla distanza di trenta passi l' una dall' altra, affinchè i ponti non sieno tutti imparazzati nello stesso tempo, e possa sempre alzarsene uno, ove bisogna.

669. Mentre le vetture entreranno, la sentinella situata alla porta farà mettere in fila quelle che si presenteranno per uscire, in maniera che non vengano ad imbarazzare il passaggio.

Quando tutte le vetture che arrivano saranno passate, o che un competente numero di quelle che debbono uscire siasi riunito, la detta sentinella griderà *ferma là sopra.* Giunta che sia questa voce alla sentinella dell' avanzata, questa farà fermare le vetture che vogliono entrare, indi risponderà *marcia*, ed allora la sentinella della porta farà mettere in cammino le vetture, che dovranno uscire con tutte le precauzioni prescritte ed indicate di sopra.

670. Se qualche vettura venisse a rompere su di un ponte, sotto una caditoia, o sulla soglia di una porta, la sentinella griderà *all' arme*, ed il comandante del posto farà subito alzare gli altri ponti, chiuderà le barriere e terrà sotto le armi la sua guardia finchè la vettura non sia tirata via d'onde si è rotta.

671. Le sentinelle non permetteranno che alcuna vettura si fermi tra le porte, nè sopra i ponti levatoi, nè sotto le caditoie, ed impediranno che si trotti o galoppi su i ponti stessi.

672. Quando una vettura od un carro cagioni danno nel suo passaggio, il comandante la guardia ne ordinerà l' arresto, e ne farà subito rapporto.

673. Le porte di una piazza di guerra così in tempo di pace che di guerra, si chiuderanno mezz' ora dopo il tramontare del Sole, e si apriranno mezz'ora prima del suo spuntare, qualora una necessità assoluta di cui dovrà darsi conto non obblighi ad alterare questa prescrizione.

674. Un' ora prima di chiudere le porte di una piazza di guerra, suonerà la campana della città, quando ve ne sia, e non essendovene, i tamburi o trombetti delle guardie alle porte batteranno o suoneranno la chiamata sulle mura, per avvertire coloro che vorranno entrare in città od uscirne.

675. Se vi sarà ordine di lasciare le porte aperte per qualche persona, non si ometterà perciò di chiudere sempre la prima barriera, e di alzare il primo ponte levatoio: il comandante della guardia spedirà pertanto il suo rapporto all' ora prescritta per la chiusura regolare, facendone poi uno straordinario dopo la chiusura effettiva.

676. Le guardie delle porte, mezz' ora prima della loro chiusura, manderanno al corpo di guardia della gran guardia un sotto-uffiziale con due uomini armati, ed un terzo senz' armi per prendere e scortare le rispettive chiavi. Se poi la guardia di una porta non fosse comandata che da un caporale, questo vi manderà due soldati, dei quali uno armato.

677. Questi sotto-uffiziali e soldati, nel ricondurre le chiavi alla gran guardia, di sera e di mattina, recheranno i corrispondenti rapporti del comandante del di loro posto.

678. Prima della chiusura delle porte, sarà dal posto della porta da cui dipende l' avanzata, quando si creda necessario,

spedito all' avanzata stessa un aumento di forza, che sarà detto guardia di notte. Questo aumento sarà proporzionato a' bisogni di essa avanzata, ed al servizio che far dee all' apertura o chiusura delle porte, non che alla sua sicurezza, e si ritirerà il mattino dopo aperte le porte stesse.

679. Allorquando i sotto-uffiziali e soldati di scorta al capitano di chiavi giungeranno alla porta, il capoposto farà prendere le armi alla sua guardia, ne manderà la metà sulle mura per difendere i ponti in caso di bisogno, formando il rimanente in battaglia accanto alla porta: farà in pari tempo avanzare due soldati verso il ponte levatoio, e dopo ciò si procederà all' apertura, o alla chiusura delle porte.

680. La sera il comandante della guardia alla porta darà al capitano di chiavi, in biglietti suggellati, il santo ricevuto dalla gran guardia, onde li distribuisca ai posti esteriori. Esso capitano di chiavi, accompagnato dalla scorta, dopo ricevuti i biglietti del santo, si recherà direttamente alla barriera più avanzata, e fattone ritirare le sentinelle, la chiuderà. Ciò eseguito si porterà a chiudere le altre porte; e subito che sarà a portata degli uffiziali, o sotto-uffiziali comandanti dei posti esteriori, darà loro i biglietti del santo. Altrettanto praticherà verso le ordinanze dei posti lontani, le quali, onde riceverlo, non mancheranno di trovarsi sulla strada ch' egli percorre. A misura che ritorna verso la piazza, chiuderà le altre porte o le barriere, e farà alzare i ponti levatoi.

681. Il sotto-uffiziale di consegna, munito di un fanale, farà lume a chi chiuderà le porte. Dalla guardia della porta o dalle avanzate si spiccheranno dei soldati colle armi in bandoliera per coadiuvare alle necessarie manovre: questi ritorneranno col capitano di chiavi.

682. I comandanti delle guardie cui è confidata la custodia delle porte, appena queste saranno chiuse, si assicureranno se i chiavistelli, e le serrature sieno effettivamente ben chiuse.

683. Nel momento in cui si farà partire la scorta per andare a prendere le chiavi, il tamburo o il trombetto, che si trovi di guardia alle porte, salirà sul parapetto, e batterà o suonerà la marcia per prevenire della chiusura di esse: quando saranno chiuse si suonerà la ritirata. Nell' atto però della chiusura il detto tamburo o trombetto dovrà tacere, e la guardia osserverà profondo silenzio per ascoltare se ne' dintorni accada qualche cosa. Dopo la ritirata, e fino alla diana non si batterà affatto la cassa, nè suonerà la trombetta delle guardie alle porte, ancorchè, le aprissero nel corso della notte, eccettuato solo il caso che debba ripetersi il tocco della generale. Quando passerà il SS. Sagramento le guardie suddette gli renderanno gli onori, ma senza battere o suonare.

684. Alla punta del giorno tutt' i tamburi o trombetti di guardia alle porte delle piazze di guerra saliranno sul parapetto, ed ivi batteranno o suoneranno la diana.

685. Prima dell' apertura delle porte si manderanno a prendere le chiavi nel modo già detto, ed allorchè giunge il capitano di chiavi, la guardia di ciascuna porta prenderà le armi e si situerà nella maniera prescritta per la chiusura di esse.

686. Se la guardia a cavallo somministra sotto-uffiziali e soldati montati per la scoperta, questi distaccamenti si recheranno dapprima sulla piazza d' armi, onde il comandante della gran guardia possa dar loro le convenevoli istruzioni.

687. Il comandante della guardia alla porta fornirà sempre un distaccamento proporzionato alla sua forza, onde accompagnare gli uomini a cavallo di scoperta, e sostenerli in tale operazione. Non essendo però stato comandato distaccamento a cavallo per la scoperta, il comandante anzidetto vi supplirà facendo uscire col capitano di chiavi un sotto-uffiziale, e qualche soldato della sua guardia, istruendoli di ciò che dovranno praticare.

688. Il capitano di chiavi seguito dai soldati necessarî per aprire le porte, e dai distaccamenti comandati per fare la scoperta, a misura che passerà i ponti levotoi e le barriere per giungere alla più avanzata, farà alzare dietro a se gli uni, e chiudere le altre.

689. Se il capitano di chiavi dovrà aprire le porte in tempo di notte, non essendovi guardia sulle opere esteriori, il comandante di quella porta lo farà scortare all' avanzata da un piccolo distaccamento, che vi starà sotto le armi sulla banchetta del parapetto di fianco alla prima barriera, finchè non sia terminato il disimpegno della scoperta, ed il passaggio delle persone che aspettavano alla barriera per introdursi.

690. Giunto il capitano di chiavi alla barriera più avanzata l' aprirà, ed appena uscito il distaccamento incaricato della scoperta la chiuderà di nuovo.

691. Se nell' atto di questa prima apertura di porte e barriere, il cui oggetto è la scoperta, si presenteranno abitanti o altre persone per uscire dalla piazza o per entrarvi, ciò non sarà loro permesso senza ordine in iscritto del governatore o comandante della medesima, ma si faranno stare a trenta passi indietro del corpo di guardia coloro che vogliono uscire, e a circa cento distanti della barriera coloro i quali si presenteranno per entrare, attendendo che la scoperta sia terminata senza novità, e le barriere e le porte interamente aperte.

962. In tempo nebbioso si accresceranno le precauzioni nella scoperta, e non si apriranno intieramente le barriere se non dopo dissipatasi la nebbia ed eseguita nuova scoperta. Intanto la

metà della guardia dell'avanzata rimarrà col suo comandante di fronte, e presso la prima barriera, e l'altra metà starà sulla banchina del parapetto a dritta, ed a sinistra della medesima.

693. Rientrata la scoperta il comandante di essa farà conoscere al capitano di chiavi ciocchè avrà osservato. Non essendovi cosa che interessar possa la sicurezza della piazza, esso capitano di chiavi aprirà la barriera e le porte, e farà abbassare i ponti. Il comandante della scoperta farà rapporto delle sue operazioni al comandante della guardia alla porta, e questi lo inserirà nel rapporto da fare al comandante della gran guardia.

694. Se la scoperta annunciasse cosa che interessi la sicurezza della piazza, il capitano di chiavi, fattala rientrare, rinchiuderà la barriera e farà passare avviso circonstanziato dell'occorrente al comandante della porta, il quale darà le disposizioni che stimerà convenevoli, ovvero, senza permettere l'apertura delle porte, farà rapporto straordinario al comandante della gran guardia, ed attenderà le di lui disposizioni.

695. Aperte le porte, e ricondotta dal capitano di chiavi al corpo di guardia la sua scorta, fatte entrare ed uscire le persone e le vetture che attendevano sullo spalto o nella città, il comandante della porta ispezionerà la sua gente, e fattala rientrare nel corpo di guardia, farà dare assetto a ciò che potrà occorrere nel vestiario, nel corredo e nella compostezza.

696. In caso di allarme, i comandanti delle guardie situate alle porte delle piazze di guerra, eseguiranno quanto è prescritto ai numeri 611, 612, 613, 614. Quando l'allarme venga dal di fuori della piazza, e ciò che abbia luogo in tempo di notte, manderanno la metà delle loro guardie sulle mura, tenendosi col rimanente in battaglia innanzi al corpo di guardia: se poi l'allarme avvenga di giorno, si condurranno con metà della forza all'avanzata, faranno chiudere immediatamente le barriere ed alzare i ponti levatoî, e disporranno che parte della forza lasciata alla porta salga sul parapetto onde proteggere il posto. Procedendo poi l'allarme dall'interno della piazza, si terranno in battaglia innanzi al corpo di guardia, e faran chiudere la prima barriera: se in fine l'allarme nasca ad un posto vicino alla porta, il comandante di essa non invierà il soccorso prescritto al n.° 615, onde non isguernire la porta stessa. In ogni caso spediranno immediatamente rapporto dell'avvenuto al comandante della gran guardia ed al governatore o comandante della piazza.

697. I comandanti delle guardie alle porte, in caso d'incendio si regoleranno come si è stabilito ne' numeri 616, e 617 ed ordineranno ai sotto-uffiziali comandanti de' distaccamenti, che spediranno al fuoco, di restituirsi al posto appena arrivati quelli della guarnigione al luogo incendiato.

698. I comandanti delle guardie, così delle porte, come dei posti interni, subito ricevuto il Santo, comunicheranno nel modo prescritto gli ordini ed il Santo, secondo occorrerà, ai loro sotto-uffiziali, e lo daranno in biglietti chiusi a quei dei posti dipendenti, che per disposizione de' rispettivi comandanti si saranno recati a riceverlo, non che ai sotto-uffiziali che dovranno portarlo ai posti, che essendo comandati da un caporale, non ne abbiano un altro da potere spedire all' oggetto.

Art. vi.

De' piccoli posti interni ed esterni.

699. I piccoli posti nell' interno della piazza, tra i quali vengono compresi anche quelli situati sulle mura, dipenderanno dal posto il più vicino comandato da un uffiziale e sotto-uffiziale superiore in grado a' comandanti di essi posti, e gli rimetteranno i loro rapporti ordinarî la sera dopo chiuse le porte o alla ritirata, il mattino dopo aperte le porte o dopo la diana, e prima delle dieci antimeridiane, onde questi possa inserirli ne' di lui rapporti al comandante della gran guardia. Ne' casi straordinarî gli faran pure straordinari rapporti, e la sera manderanno un sotto-uffiziale a riceverne il Santo.

700. Nelle piazze di guerra i posti esteriori, e quelli delle avanzate o delle opere distaccate, dipenderanno dal posto di una delle porte principali la più vicina a' medesimi, semprechè il comandante del detto posto sia superiore in grado ai capi di quelli anzidetti, diversamente gli manderanno i rapporti a solo oggetto di farli passare per mezzo suo al comandante della gran guardia, il quale poi farà loro pervenire direttamente le istruzioni di quanto occorrer possa circa a' di loro posti.

701. I posti esteriori riceveranno il Santo dal capitano di chiavi allorchè questi si condurrà a chiudere le porte. I comandanti de' posti ne' quali il detto capitano non dovrà recarsi, manderanno un' ordinanza, che sia almeno caporale, all' avanzata della porta la più vicina al di loro posto, per ripeterlo dal detto capitano di chiavi o da chi lo supplirà, o ad incontrarlo sulla strada che dee percorrere.

702. I comandanti de' posti succennati, durante la notte visiteranno spesso le loro sentinelle, portando fanali o lanterne; saliranno benanche le mura o i parapetti per osservare se le sentinelle sugli spalti eseguono il loro dovere.

703. Ne' piccoli posti comandati da un caporale sarà esso in pari tempo il sotto-uffiziale di posa e di consegna; ma avendo più sentinelle potrà far funzionare il più antico soldato da caporale di posa.

704. La sentinella dell' avanzata di una piazza di guerra, scoprendo truppa griderà *all' arme*, e la guardia si situerà in una riga dietro al parapetto: quando la suddetta truppa armata o non armata sarà giunta a trecento passi circa dallo spalto o dalla barriera, il comandante del posto manderà quattro soldati con un sotto-uffiziale a riconoscerla: questi si avanzerà sino a trenta passi innanzi alle sentinelle, e dietro di lui verrà chiusa la barriera. Quando la truppa da riconoscere sarà a portata di sentirlo, egli farà preparare le armi a' suoi soldati, senza però montare il cane, indi griderà: *alto là* ed in seguito *chi viva?* e rispondendogli *Napoli*, dimanderà *che corpo?* dopo che, qualunque sia stata la risposta, griderà per la seconda volta *alto là*.

705. Se la truppa anzidetta si ferma e si annuncia di un corpo qualunque della guarnigione, o delle Nostre truppe di terra o di mare, il sotto-uffiziale si avanzerà solo onde riconoscerla da vicino, non dovendosi fidare dell'uniforme soltanto, nè de' distintivi: egli sarà nell'obbligo di esaminarla accuratamente, dopo di che condurrà il comandante di detta truppa, o l'uffiziale che questi all' uopo destinerà, dal suo capoposto, il quale esaminerà egli stesso il detto uffiziale, e poscia lo manderà al comandante della gran guardia, accompagnandolo con rapporto circostanziato, e per iscritto. I soldati che avranno accompagnato il sotto-uffiziale al riconoscimento detto di sopra, si ritireranno con esso lui, onde riunirsi alla propria guardia dietro al parapetto, chiudendo di nuovo la barriera appena rientrati, e la indicata truppa resterà ov' è stata fermata, finchè il governatore o comandante della piazza non abbia mandato il maggiore, o un uffiziale dello stato maggiore di essa per farla entrare. Il comandante del posto farà allora aprire la barriera, situerà la sua guardia innanzi al corpo di guardia, ove la terrà sotto le armi finchè la mentovata truppa non sia passata.

706. Se il sotto-uffiziale inviato a riconoscere una truppa, dopo aver gridato tre volte *alto là*, scorga che la truppa continui a marciare, farà fuoco su di essa con la sua gente, e poscia ripiegherà sul posto, e chiusane la barriera, si riunirà sollecitamente alla propria guardia, che dietro al parapetto terrà fermo fino all' ultimo estremo. Frattanto il comandante la guardia alla porta farà subito battere la generale, ed eseguirà il prescritto al numero 696 per gli allarmi che provengono dal di fuori.

707. Il governatore o comandante di una piazza di guerra emetterà le necessarie disposizioni perchè le truppe della guarnigione, che ne saranno uscite per gli esercizî o per le manovre, rientrino senza soffrire ritardo: in questo caso il sotto-uffiziale che anderà a riconoscerle non dovrà condurre al corpo di guardia della porta l' uffiziale che la comanda, ma dopo di

averle riconosciute si riunirà subito colla sua scorta alla guardia, ed il comandante di essa farà aprire le barriere e situerà la gente innanzi al corpo di guardia, ove resterà sotto le armi finchè la truppa non sia passata.

708. Allorquando per superiore disposizione, qualche truppa debba introdursi in una piazza di guerra in tempo di notte, il governatore o comandante di essa ne passerà l'ordine a quello della gran guardia, il quale lo comunicherà al comandante del posto situato alle porte corrispondenti. All'avanzata di tali porte si situerà un uffiziale dello stato maggiore della piazza, coll'incarico di riconoscere ed introdurre la detta truppa. La riconoscenza ne sarà fatta colle regole di sopra prescritte, colla differenza però, che, di unita alla scoperta, marcerà il suddetto uffiziale di piazza, accompagnato da uomini muniti di fanali. La truppa da introdursi si arresterà a trecento passi dalla barriera, ed il comandante di essa si avanzerà con due o tre uomini armati, ond'essere riconosciuto; potendo, nel caso che sia un uffiziale generale, inviare all'uopo un uffiziale superiore in sua vece.

709. I tamburi e i trombetti delle truppe ch'entreranno in una piazza di giorno batteranno, e suoneranno la marcia sin dai posti avanzati o dalla prima barriera, ma taceranno in tempo di notte.

710. All'apertura delle porte, il posto e la guardia di notte, situata all'avanzata, prenderanno le armi, e situeranno la metà della forza sulla banchina del parapetto accanto della barriera stessa. Stando in questa posizione uscirà la scoperta, rientrata la quale, e fatti entrare ed uscire gli abitanti all'uopo riuniti, il comandante ritirerà la gente della banchetta ed eseguirà il prescritto ai numeri 608, e 678.

711. Allorquando per ordine del governatore o comandante della piazza, si debba in tempo di notte fare uscire dalla piazza, o entrare in essa qualche persona, la guardia dell'avanzata si disporrà nel modo prescritto nel numero precedente.

712. Ne' casi di allarme o d'incendio, i piccoli posti manderanno unica ordinanza al posto, da cui dipendono, e niuna alla gran guardia, uniformandosi nel rimanente alle norme stabilite per le guardie in generale.

713. I piccioli posti spiccati da una guardia la raggiungeranno appena rilevati. I comandanti di essi dovranno, al di loro ritorno rendere conto di tutto al comandante del posto principale, ed in di lui presenza chiamar poi la visita degli uomini seco loro ritornati al posto.

714. I comandanti di piccole guardie distaccate, ed indipendenti da altri posti nello smontare, condurranno di persona, e col maggior ordine i proprî distaccamenti fino ai quartieri del corpo di cui fanno parte.

715. Il governatore o comandante della piazza darà ogni mattina al maggiore di essa gli ordini e le istruzioni per le pattuglie, che giudicherà a proposito di disporre. Eccetto i casi straordinari, dei quali egli sarà obbligato di far rapporto, le pattuglie saranno sempre proporzionate alla forza dei posti che le dovranno somministrare.

716. Quando la cavalleria darà guardia a cavallo, o terrà un picchetto, il governatore o comandante della piazza, potrà far somministrare da detta guardia o dal picchetto, delle pattuglie a cavallo. Potrà puranco ordinare straordinariamente simili pattuglie, sia nei casi urgenti e premurosi, sia per istruzione degli uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati.

ART. VII.

Delle pattuglie.

717. Le pattuglie ordinarie, prese dai posti interni della piazza, saranno comandate da un caporale, e composte regolarmente di soli quattro uomini a piedi od a cavallo, il caporale compreso. Le pattuglie di maggior forza verranno comandate da un sergente, ed anco da un uffiziale.

718. Se dovesse ordinarsi un numero considerevole di pattuglie, o render quelle che debbono fornirsi più forti di ciò che le guardie possono spiccare, per non affaticar soverchiamente la truppa, saranno comandati degli uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati in numero proporzionato al bisogno, i quali all'ora indicata anderanno a rinforzare i posti che debbono fornire le pattuglie. Tali rinforzi ritorneranno ai loro quartieri all'ora che verrà prefissa.

719. Il comandante della gran guardia invierà ad ogni posto la nota delle pattuglie che uscir debbono dal medesimo, e le istruzioni per esse, assegnando con precisione l'ora in cui dovrà farle eseguire, e le strade che dovranno battere, e lo avvertirà in fine se debba pervenirgli a tal uopo supplimento di forza.

720. Per assicurarsi che le pattuglie sieno esattamente adempite, si consegneranno a'comandanti de'posti che debbono spedirne, de'gettoni di rame, latta o cartone, su di cui sarà impresso il numero, e l'ora delle pattuglie stesse. Tali gettoni dal comandante del posto saranno consegnati a'comandanti delle pattuglie, i quali dovranno depositarli nelle cassette situate in tale o tal altro posto, che sarà loro indicato.

721. In ogni corpo di guardia addetto a ricevere i gettoni delle pattuglie vi sarà una cassetta destinata a tal uso, la cui chiave sarà tenuta dal maggiore di piazza, su di essa cassetta verrà notato il nome del corpo di guardia al quale appartiene.

722. Dopo l' apertura delle porte, insieme col rapporto della mattina saranno spedite le mentovate cassette al comandante della gran guardia.

723. Le pattuglie sono incaricate del buon ordine, e della tranquillità della piazza, non che della polizia delle persone militari. Esse porranno mente su di ciò che vedranno o ascolteranno, camminando all' uopo lentamente, ed arrestandosi ad ogni rumore. I comandanti di esse faranno circostanziato rapporto di ogni cosa che avranno scoperta a' comandanti de' rispettivi posti, i quali ne faranno menzione nel primo tra quelli a spedirsi da loro al comandante della gran guardia; ma se si tratti di cose importanti gliene daranno parte all' istante.

724. Se le pattuglie rimarchino cosa che lor sembra di rilievo, prescindendo dal rapporto ordinario, ne avvertiranno subito il comandante del posto più vicino, il quale ne farà passare immediatamente l' avviso al comandante della gran guardia.

725. Arresteranno coloro che troveranno in rissa, o commettendo disordini, e li condurranno alla gran guardia, dopo di che riprenderanno la strada che loro sarà stata indicata, e nel ritorno al rispettivo posto ne renderanno conto al comandante.

726. Arresteranno parimenti i sotto-uffiziali e soldati che dopo la ritirata si trovassero nelle strade senza esser muniti di biglietto vistato dal governatore o comandante della piazza, a meno che fossero di ordinanza: arresteranno in fine i sotto-uffiziali e soldati che all' ora indicata rinvenissero nelle taverne, quando anche non vi facessero rumore.

727. Incontrando un sotto-uffiziale o soldato preso dal vino, lo condurranno o faranno condurre al corpo di guardia il più vicino, ove resterà finchè ne durino gli effetti, e per indi esser inviato alla gran guardia.

728. Gl' individui non militari, che, nelle piazze di guerra le cui strade non sieno illuminate, si trovassero dopo battuta la ritirata de' paesani senza fuoco o lume, ovvero in atto di commettere disordini, saranno arrestati dalle pattuglie, e condotti alla gran guardia.

729. Se le persone arrestate fossero di un numero tanto significante da non potersi senza rischio condurre dalla pattuglia fino alla gran guardia, verranno consegnate al posto più vicino, ove saran custoditi finchè il comandante di questo posto ne trasmetterà rapporto a quello della gran guardia.

730. I comandanti delle pattuglie, così nella gita, che nel ritorno baderanno attentamente alla vigilanza in cui debbono essere le sentinelle situate sulla strada da esse battuta, ed informeranno subito il comandante del posto di quelle, che si trovassero in mancanza, affinchè, date le immediate sue provvidenze, ne faccia indi rapporto. Nel caso poi che alcuna ne fosse

sorpresa in atto di volere abbandonare il posto, il comandante la pattuglia la farà guardare da due uomini, e si porterà subito a darne parte al comandante del posto cui la sentinella appartiene, e questi manderà a rilevarla immediatamente, dopo di che i due uomini raggiungeranno la pattuglia.

731. Se il comandante di una pattuglia troverà che una sentinella abbia abbandonato il suo posto, vi situerà un soldato, ed avvertirà o farà avvertire immediatamente la guardia cui la sentinella apparteneva, affinchè ve ne sostituisca un'altra.

732. Subito che il comandante di una guardia sarà stato avvertito della mancanza di una sentinella, manderà un caporale con un soldato a rilevare quella situata dalla pattuglia, ed il sotto-uffiziale o soldato della pattuglia stessa che sarà andato a darne ragguaglio al posto, riprenderà l'uomo lasciato, ed anderà a raggiungere la pattuglia al luogo che gli sarà stato indicato.

733. In tempo di notte, nell'avvicinarsi una pattuglia ad un posto, sarà riconosciuta siccome una ronda ordinaria, in conformità del prescritto co' numeri 765, 766, e 767: se la pattuglia però è comandata da un uffiziale, la guardia intera prenderà le armi: il comandante della pattuglia, essendo uffiziale darà il Santo al comandante del posto, che trovatolo esatto gli darà il contrassegno: essendo sotto-uffiziale darà il Santo al caporale avanzatosi a riconoscerlo, dal quale riceverà ugualmente il contrassegno.

734. Se il comandante di una pattuglia non dia il vero Santo, si eseguirà quanto è prescritto ne' numeri 769, e 770 per gli uffiziali o sotto-uffiziali di ronda: in egual caso dovrà però vietarsi alla pattuglia di avvicinarsi al posto, e tanto le sentinelle, che la guardia intera, se la pattuglia è numerosa, l'obbligheranno a trattenersi alla distanza in cui era quando è stata riconosciuta, sino all'arrivo delle disposizioni del comandante della gran guardia. Ove per altro con la pattuglia sia rimasto uno, o più sotto-uffiziali, il comandante del posto prescriverà al comandante della pattuglia di farla ritornare d'onde è uscita.

735. Quando le pattuglie s'incontreranno in tempo di notte, la prima a scorgere l'altra griderà *alto chi va là?* questa risponderà *pattuglia*, indicando il corpo cui appartiene e la sua qualità, cioè se di uffiziale o sotto-uffiziale, indi la prima si annuncierà egualmente. Ciò verrà praticato in tutt'i casi, sia qualunque la specie delle pattuglie. Avvenendo però la incidenza non ordinaria, che due pattuglie abbiano gridato in un sol tempo; allora, non essendo di corpo e specie diverse, il meno antico de' due comandanti risponderà il primo: se poi di diversi corpi risponderà prima colui che appartiene al corpo posteriore in rango: finalmente se le pattuglie saranno di specie differente, il comandante inferiore in grado risponderà prima del superiore.

736. Qualora però le pattuglie che batteranno la stessa strada debbano passarsi accanto, allora si riconosceranno col Santo nel modo prescritto per le ronde nel num.° 771, ed i comandanti, nell'avanzarsi per darlo o riceverlo, saranno scortati da due uomini ch'eseguiranno quanto quivi è prescritto. Se poi la pattuglia incontrerà una ronda, questa riceverà il Santo da quella, e trovatolo esatto gli darà il contrassegno, e se fosse una ronda maggiore, il comandante della pattuglia, dopo di averla personalmente riconosciuta, gli darà l'intero Santo.

737. Se una pattuglia darà ad un'altra il Santo o il contrassegno non esatto, il comandante di quella che lo riceve avvertirà l'altra di esser in errore, e non ricevendone il Santo o il contrassegno corretto, la condurrà al posto più vicino per darne conto al comandante di esso. Questo assicuratosi dell'errore, tratterrà nel corpo di guardia il comandante della pattuglia che non ha il vero Santo o il vero contrassegno, ed eseguirà quanto è prescritto col num.° 734.

738. Se una pattuglia darà alla ronda il Santo non esatto, colui che va di ronda la condurrà al corpo di guardia più vicino, ove sarà praticato quanto è prescritto nel numero precedente; e se la ronda dà il contrassegno non esatto alla pattuglia, il comandante di questa, dopo averla avvertita dell'errore, eseguirà pure le anzidette prescrizioni.

739. I distaccamenti e le altre truppe armate, che di notte dovessero percorrere la piazza, saranno riconosciute dalle guardie siccom'è detto per le pattuglie; ed incontrandosi con pattuglia, ronda, o altro distaccamento, eseguiranno egualmente quanto per le prime è prescritto.

740. Le ronde saran fatte ordinariamente da uffiziali a tal uopo comandati: nel caso però che la guarnigione sia troppo debole per somministrarne il numero necessario per le ronde di ciascheduna notte, vi suppliranno gli uffiziali subalterni di guardia che non sono comandanti di posti. Tali subalterni non faranno che una sola ronda in tutta la notte.

Art. viii.

Delle ronde.

741. Oltre le ronde di uffiziali se ne comanderanno anche di sotto-uffiziali, le quali saranno fatte da quelli di guardia, non comandanti di posti, o da sotto-uffiziali nominati a tale oggetto di supplimento.

742. Il governatore o comandante della piazza regolerà il numero e la specie delle ronde in modo che gli uffiziali non siano eccessivamente gravati da questo genere di servizio, e

dove ciò fosse indispensabile, ne darà parte per le vie ordinarie. Egli ne fisserà le ore secondo le stagioni, e le occorrenze del servizio, e disporrà inoltre che ogni notte il maggiore della piazza, o un aiutante maggiore di essa faccia almeno una ronda, ma non mai ad ore fisse.

743. L'oggetto delle ronde si è di visitare durante la notte i posti o le sentinelle, ond'esaminare se gli uni e le altre eseguano con precisione, e vigilanza il servizio affidato loro, e di spiare inoltre tutto quello che può avere rapporto alla sicurezza della piazza.

744. Il governatore o comandante della piazza stabilirà per ciascuna ronda di uffiziale il posto donde dee partire, la strada da percorrere, ed il posto ove dee terminare il giro. Nelle piazze di grande estensione tal giro potrà esser regolato in modo che ogni uffiziale non debba scorrere se non la metà o il terzo dei posti.

745. L'uffiziale di ronda prenderà il Santo dal comandante del posto donde ha l'ordine di uscire per cominciare la ronda. Il suddetto comandante gli darà una scorta di due uomini armati, ed un terzo disarmato con un fanale: questi verranno rilevati di posto in posto: ove però un posto non abbia sufficiente forza a poterlo fare, continueranno gli uomini medesimi ad accompagnare la ronda sino al primo posto che sia nel caso di dar loro la muta. L'uffiziale di ronda starà in completo uniforme e con la sciarpa, ed ancorchè fosse di cavalleria la eseguirà a piedi.

746. I sotto-uffiziali di ronda non anderanno che da un posto all'altro nell'ora che verrà loro indicato, saranno armati, e non avranno scorta, ma soltanto un soldato pel fanale: il Santo sarà dato loro dal comandante del posto, ed anche se sieno di cavalleria anderanno a piedi. In caso di necessità, gli stessi sotto-uffiziali, potranno essere più volte, in una notte medesima, comandati a questa specie di servizio.

747. I governatori o comandanti delle piazze, quando lo giudicheranno necessario, a dippiù delle ronde, comanderanno delle contro-ronde: queste prenderanno una direzione opposta a quella delle ronde, onde incontrarle nel cammino. Le contro-ronde potranno essere di uffiziali, e di sotto-uffiziali, ma non si faranno che in tempo di guerra, in circostanze straordinarie o per istruzione.

749. Il maggiore del corpo manderà le borse de' gettoni ai primi sergenti delle compagnie o degli squadroni cui appartengono gli uffiziali da essolui nominati di ronda, affinchè glielo consegnino.

750. Il maggiore della piazza, o l'aiutante maggiore presente alla parata, prima che questa sfili, darà tanti pacchetti o borse di gettoni ai comandanti de'posti che dovranno somministrare

uffiziali o sotto-uffiziali di ronda nel corso della notte, per quante saranno le ronde da farsi: in ogni borsa o pacchetto vi sarà la nota indicante i posti, ne' quali i detti uffiziali o sotto-uffiziali dovranno recarsi, quelli in cui depositar debbono i gettoni o firmare il cennato foglio, l'ora della loro uscita, e la strada da percorrere. I comandanti de' posti non consegneranno agli uffiziali o sotto-uffiziali gli oggetti anzidetti, nè daranno loro la debita istruzione che nel momento preciso in cui li faranno uscire di ronda.

751. Per vieppiù assicurarsi della esattezza delle ronde, verranno destinati dei corpi di guardia in dove gli uffiziali e i sotto-uffiziali di ronda saranno obbligati di firmare un foglio all'uopo somministrato ai comandanti dei posti dal maggiore della piazza. Ne' corpi di guardia però, dove saran collocate le sole cassette, le rondo vi lasceranno soltanto i corrispondenti gettoni. I fogli e le cassette suddette staranno nel corpo di guardia del comandante del posto.

752. Le cassette ed i fogli suddetti saran portati ogni mattina da un sotto-uffiziale o soldato di ordinanza del rispettivo posto, insieme al rapporto della diana, al comandante della gran guardia.

753. Gli uffiziali e sotto-uffiziali di ronda nelle piazze di guerra seguiranno nel loro cammino la banchina del parapetto delle opere per cui passeranno. Di tempo in tempo saliranno sul parapetto per osservare ed ascoltare ciò che accade al di fuori della piazza; e ne' fossi sottoposti.

754. Se i sotto-uffiziali di ronda scopriranno cosa che interessi la sicurezza della piazza, ne avvertiranno il posto più vicino, il quale, occorrendo, vi spedirà un sotto-uffiziale accompagnato da sufficiente numero di uomini, e tale da non indebolire di molto il posto; quindi ne informerà subito il comandante della gran guardia, affinchè questo possa dare le convenienti disposizioni.

755. I sotto-uffiziali di ronda, ne' casi preveduti al numero precedente, dopo di averne avvertito il posto più vicino, ritorneranno immediatamente al proprio posto, e ne daranno conto al comandante di esso, il quale ne farà rapporto a quello della gran guardia, ed anche direttamente al comandante della piazza, se l'oggetto sia di rilievo od urgente: in caso contrario lo eseguirà col rapporto del mattino seguente.

756. Se un uffiziale di ronda sorprenderà una sentinella che manchi ai suoi doveri, ne avvertirà il comandante del posto cui quella appartiene; se poi la sentinella porga sospetto di diserzione, lascerà i due soldati della sua scorta vicino ad essa per impedirne la fuga, e ne avvertirà parimenti il posto onde sia rilevata e punita. Se egli dee passar di nuovo innanzi al posto

cui la suddetta sentinella appartiene, ripiglierà i soldati della sua scorta ivi rimasti, e seguiterà la ronda; ma se non dee ripassarvi ed avrà preso altra scorta, i soldati anzidetti aspetteranno il ritorno di quello munito del fanale, e di unita ad esso si ritireranno al proprio posto. Se poi troverà che una sentinella abbia abbandonato il posto, vi lascerà momentaneamente un solo invece de' due soldati di scorta.

757. Un sotto-uffiziale di ronda, trovando una sentinella che manchi a' suoi doveri, ne avvertirà il comandante del posto, com'è detto nel precedente numero. Se poi la sentinella porga sospetto di diserzione, si tratterrà vicino ad essa, e chiamerà *alla guardia*. Questa voce passerà di sentinella in sentinella sino al posto cui la sentinella sospetta appartiene: affinchè il caporale accorra subito in conformità del prescritto al n.° 576. Trovando infine una sentinella mancante: il detto sotto-uffiziale griderà pure *alla guardia*, e si tratterrà nel posto della sentinella mancante finchè vi giunga il caporale della guardia, il quale vi porrà una nuova sentinella.

758. La prima ronda che sarà eseguita dal maggiore della piazza, o in sua vece da un aiutante maggiore di essa, sarà detta ronda maggiore; essi uffiziali potranno farla a cavallo, senza essere tenuti a smontare in verun caso, e saranno scortati com'è prescritto nel n.° 745.

759. Quando la ronda maggiore si avvicinerà a 30 o 40 passi da un posto, la sentinella situata innanzi alle armi griderà *alto chi va là?* Al che la ronda si fermerà, e risponderà *ronda maggiore:* allora la sentinella griderà *caporale di guardia fuori della guardia, ronda maggiore.* Il caporale ne avvertirà subito il comandante del posto, il quale farà prendere le armi a tutta la guardia, e la formerà nell'istesso ordine che in tempo di giorno. Intanto il caporale armato e scortato da due uomini armati, in una riga alla sua sinistra, ed accompagnato da un soldato disarmato e con un fanale, si porterà senza indugio verso la ronda fermata, e giunto a sei passi da questa, comanderà *alto, preparate l'arme*; ciò si eseguirà anche da lui stesso senza montare il cane, rimanendo in questa positura finchè il comandante del posto, formata la guardia, non gridi *ronda avanzi all'ordine.* A questa voce il caporale comanderà alla sua scorta *mezzo giro a dritta, marcia*, e rimanendo nella posizione precedente, con la scorta anderà a situarsi quattro passi dietro al comandante della guardia, che si avanzerà otto passi innanzi alla medesima, e quivi il caporale comanderà nuovamente *mezzo giro a dritta*, che eseguirà anch'esso. Nel tempo stesso la ronda maggiore si avvicinerà al comandante del posto, il quale, dopo di averne riconosciuto personalmente l'uffiziale, darà il Santo ed il contrassegno.

760. Dato il Santo, il comandante del posto, rivolgendosi alla guardia dirà, *ronda riconosciuta;* allora il caporale comanderà ai soldati di scorta: *portate l'arme* e li condurrà sull'ala destra, o sinistra della guardia, secondo che la ronda sia giunta al posto per la sinistra o per la destra, e sempre sull'allineamento della prima riga, dopo di che riprenderà il suo posto nella guardia formata. I suddetti due soldati armati, non che quello che porta il fanale, attenderanno che la ronda parta dal posto per servirle di scorta.

761. I soldati che han servito di scorta alla ronda maggiore si fermeranno con essa alla voce della sentinella, porteranno le armi, e rimarranno dietro la ronda medesima finchè questa non riceva il Santo; dopo di che l'uffiziale di ronda, se non debba esserne ulteriormente scortato, comanderà loro *mezzo giro a dritta*, ed essi, eseguitolo, ritorneranno al proprio posto.

762. L'uffiziale di ronda maggiore esaminerà se alcuno manchi dalla guardia, e se vi è tutto in regola. Sarà in diritto di prendere e domandare tutte le dilucidazioni necessarie onde assicurarsi che la guardia sia nello stato in cui dev'essere.

763. Se dopo questa prima ronda il maggiore, o gli aiutanti maggiori della piazza ne faranno altre, esse saranno riconosciute come semplici ronde di uffiziale.

764. Ogni volta che gli uffiziali generali impiegati in una piazza, i governatori o comandanti di piazza, ed i tenenti di Re, giudicheranno di fare delle ronde saranno sempre ricevuti siccome *ronda maggiore:* l'egual cosa si eseguirà rispetto agli uffiziali superiori d'ispezione che faranno la visita de' posti dopo tramontato il Sole. Tutte le anzidette autorità potranno far la ronda a cavallo, e nell'eseguirla saranno scortate com'è detto nel n.° 754. Esse, nel rispondere al *chi va là?* specificheranno pure la ronda, cioè, ronda di governatore o comandante di piazza, di tenente di Re, di tenente generale, di maresciallo di campo, o di brigadiere, oppure di colonnello, di tenente-colonnello, o maggiore d'ispezione.

765. Le ronde ordinarie di uffiziali saranno ricevute in pari modo che la ronda maggiore, ma la guardia non prenderà le armi. Il caporale, scortato come si è detto si avanzerà ad otto passi dal corpo di guardia, e preparerà le armi senza montare il cane: il capoposto uscirà dal posto ed anderà a situarsi quattro passi innanzi al suo caporale, iudi griderà *ronda avanzi all' ordine.* L'uffiziale di ronda darà sempre il Santo al comandante del posto, anche se il di costui grado fosse inferiore al suo, e ne riceverà il contrassegno. Il comandante del posto condurrà in seguito l'uffiziale di ronda al suo corpo di guardia, onde sottoscriva il foglio, depositi il gettone nella cassetta delle ronde, secondo che vi sia l'uno o l'altra, e i due uomini ar-

mati; di unita all' altro col fanale, attenderanno per iscortare la ronda: gli altri che l'aveano scortata, eseguiranno il prescritto al n.° 761.

766. Se la ronda è di sotto-uffiziale, il caporale di guardia, scortato com'è detto di sopra, si avanzerà ad otto passi dal corpo di guardia, quivi preparerà le armi di unita a' suoi soldati, senza montare il cane, e poscia griderà *ronda di sotto-uffiziale innanzi all' ordine*: questi avanzerà e darà il Santo al caporale che si avanzerà pure di quattro passi. Rinvenuto esatto il Santo, il caporale darà il contrassegno, e condurrà la ronda al corpo di guardia del comandante del posto per la firma del foglio anzidetto, o per depositare il gettone nella cassetta, qualora vi sia l'uno o l'altra: altrimenti il caporale senza alcuna formalità, la lascerà passare.

767. Ne' piccoli posti di otto uomini, ed anche meno numerosi, comandati da sotto-uffiziali, le ronde saranno trattenute dalla sentinella invece del caporale: questa si avanzerà alquanto verso la ronda preparando *l'arme* per impedirle di giungere sul posto prima che la guardia siasi posta sotto le armi, il che si eseguirà per qualunque ronda: al comando poi di *ronda avanzi all' ordine* che darà il capoposto, la detta sentinella farà *mezzo giro a dritta, porterà l'arme* e ritornerà al suo posto.

768. Se una ronda maggiore riconoscerà erroneo il Santo o il contrassegno che gli darà il comandante di un posto, si farà esibire il biglietto speditogli dalla gran guardia, o dal posto dal quale dipende, per verificare donde nasca lo sbaglio, e se troverà che sul biglietto non sia notato il Santo distribuito all'ordine, correggerà l'errore, dando il vero Santo al comandante del posto: di ciò ne farà rapporto al governatore o comandante della piazza, finita la ronda, e questi punirà coloro la di cui colpa abbia causato l'errore. Il comandante del posto ne renderà conto nel tempo stesso a quello della gran guardia, o del posto dal quale dipende, inviandogli in un biglietto suggellato il nuovo Santo ricevuto.

769. Quando il comandante di una guardia troverà erroneo il Santo datogli da un uffiziale di ronda, lo avvertirà della inesattezza, lo farà entrare nel corpo di guardia, e ne informerà il comandante della gran guardia, che all' istante ne renderà conto a quella della piazza, dal quale riceverà ordine, o di dare il vero Santo all' uffiziale di ronda, affinchè continui il suo giro, o di farlo tradurre al suo posto sotto custodia. Lo stesso praticherà il detto capoposto allorquando l' uffiziale di ronda creda aver da esso lui ricevuto non giusto il contrassegno, onde si possa conoscere donde parte l' errore, correggerlo e punire l' autore.

770. Avvenendo quanto è detto di sopra ad una ronda di

sotto-uffiziale, il caporale che la riceve la condurrà al comandante del posto, il quale la esaminerà, e farà rapporto al comandante della gran guardia, o a quello della guardia della quale dipende, osservando ciò ch' è prescritto al numero precedente.

771. Quando s' incontriuo due ronde di qualsivoglia specie, la prima che scoprirà l' altra, alla distanza di 30 in 40 passi griderà *alto*, *chi va là?* l' altra si fermerà e risponderà *ronda*, indicandone la specie, indi la prima si annuncierà, ed avvicinatasi alla seconda le darà o si farà dare il Santo. Nel darsi il Santo gli uomini di scorta si arresteranno a 10 passi gli uni dagli altri, e prepareranno le armi senza montare il cane: gli uffiziali o sotto-uffiziali di ronda si approssimeranno per comunicarsi il Santo medesimo. Sarà norma costante che la ronda di grado inferiore dia il Santo all' altra e ne riceva il contrassegno, ove il Santo sia in regola. A gradi eguali l' uffiziale o sotto-uffiziale del corpo posteriore in rango darà il Santo come sopra. Le ronde ordinarie però incontrando la ronda maggiore, dopo di averla riconosciuta personalmente, le daran sempre il Santo ed il contrassegno.

772. Se una ronda incontri una pattuglia od un distaccamento, si eseguirà quanto è indicato nel numero precedente; il comandante della pattuglia o del distaccamento si avanzerà pel Santo, scortato da due soli uomini, e darà sempre il Santo alla ronda, ricevendone il contrassegno. La ronda maggiore però, dopo di essere stata personalmente riconosciuta, riceverà sempre il Santo ed il contrassegno.

773. Se una ronda, incontrando una ronda di specie o grado inferiore, una pattuglia o un distaccamento, ne riceva il Santo non giusto, lo avvertirà dapprima dell' errore; ma non venendo questo corretto condurrà la ronda, la pattuglia o il distaccamento al posto più vicino, ove si eseguirà il prescritto al num.° 737.

774. Se una ronda ordinaria dia il contrassegno non esatto ad una ronda o pattuglia o ad un distaccamento, si eseguirà il prescritto al num.° 738.

775. I sotto-uffiziali di ronda, al termine di essa, ne faranno rapporto al rispettivo capoposto, il quale lo includerà nel suo rapporto della diana.

Art. IX.

De' distaccamenti di guerra, e delle partite.

776. I governatori o comandanti delle piazze di guerra non potranno giammai mettersi alla testa dei distaccamenti o delle partite, che per oggetto qualunque si faranno uscire dalle piazze stesse.

777. In qualunque circostanza che i governatori o comandanti suddetti spediscano dei distaccamenti, dovranno, se è possibile, chiederne prima l'autorizzazione all'autorità da cui dipendono, o dargliene immediato rapporto.

778. Non potrà giammai uscire dalle piazze di guerra per distaccamenti, partite, sortite, od altro oggetto, una forza maggiore della quarta parte della guarnigione.

779. In tempo di guerra, e quando una piazza è dichiarata in istato di blocco o di assedio, i distaccamenti o le partite che ne usciranno per iscoperte, o ricognizioni, o per far scorrerie o tolte di viveri, o per altri oggetti, si regoleranno con le norme prescritte nella ordinanza di campagna.

780. Ne' casi additati nel numero precedente, il governatore o comandante della piazza, o l'autorità da cui questa dipende potrà scegliere per comandare i distaccamenti, o le partite quei soggetti che crederà più capaci, purchè pel di loro grado o per la di loro antichità siano in diritto di comandare gl'individui tutti sotto i di loro ordini.

781. I governatori o comandanti avranno sui distaccamenti o sulle partite uscite dalla piazza la stessa autorità che sul resto della guarnigione.

782. Ogni comandante di distaccamento, o partita verrà munito dal governatore o comandante della piazza, o dall'autorità superiore che lo spedisce, di un ordine ostensibile, firmato e munito di bollo, e nel caso che esso distaccamento debba suddividersi, il comandante avrà degli ordini simili, ma in bianco, onde riempirli e munirne i comandanti delle rispettive frazioni.

783. Nel caso che un distaccamento od una partita spedita da una piazza faccia del bottino sul nemico, sarà questo asportato nella piazza stessa, e quivi esaminato dal governatore o comandante, e quando venga giudicato legale, sarà venduto a profitto della truppa suddetta. Ma se il distaccamento o la partita rientrar non possa nella piazza dond'è uscita, e debba ricoverarsi in un'altra piazza, il governatore o comandante di questa potrà decidere della legalità del bottino.

784. La vendita del bottino si farà all'incanto dal maggiore della piazza con l'assistenza del commessario di guerra, e sul prodotto di essa vendita si riterrà il cinque per cento che sarà ripartito fra gli uffiziali dello stato maggiore della piazza in proporzione de' rispettivi gradi: sono eccettuati da questa ritenuta gli oggetti che verranno comprati per Nostro conto.

785. Saran compresi nella vendita tutt'i generi presi al nemico, eccetto le armi, che si considereranno di Nostra proprietà.

786. Il prodotto della vendita del bottino fatto sul nemico da una porzione qualunque delle Nostre truppe si distribuirà con la seguente proporzione:

Ad un uffiziale generale comandante la truppa. . . parti 50
Ad ogni altro uffiziale generale che ne abbia fatto parte, o colonnello comandante la truppa . . . . . . parti 40
Ad ogni altro colonnello che ne abbia fatto parte, o tenente-colonnello comandante la truppa . . . . parti 30
Ad ogni altro tenente-colonnello che vi abbia appartenuto, o maggiore comandante la truppa . . . . parti 24
Ad ogni altro maggiore, o capitano col comando della truppa. . . . . parti 18
Ad ogni altro capitano, o ad un subalterno col comando della truppa . . . . parti 12
Ad ogni altro subalterno che ne abbia fatto parte, o ad un sotto-uffiziale fino a secondo sergente con comando. parti 6
Ad ogni sotto-uffiziale fino a secondo sergente, e ad ogni caporale con comando . . . . parti 4
Ad ogni altro caporale . . . . parti 2
Ad ogni soldato, tamburo, o trombetto. . . . . . . parte 1

787. Tutto il contante e le chincaglierie di qualunque genere che un soldato prenda sul nemico gli saranno esclusivamente devolute. È strettamente proibito di spogliare il nemico, e di lacerare o togliere le spalline, i galloni, o altro distintivo dall'uniforme degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati prigionieri.

788. Coloro che avran veduto ne' paesi di passaggio o nelle campagne gli effetti presi all'inimico, e coloro che li avran ricevuti o comprati, saran riputati e puniti i primi come ladri, ed i secondi come occultatori.

789. Qualunque porzione di truppa che a fronte dell'inimico sosterrà quella alle prese col medesimo parteciperà della distribuzione del prodotto di una preda. Lo stesso se due o più distaccamenti cooperassero uniti, o si sostenessero a vicenda in un attacco.

TITOLO III.

CAPITOLO I.

Della polizia e governo delle piazze.

Art. II.

Della polizia e del buon ordine delle piazze.

825. Le persone non militari, che venissero arrestate dalle guardie del buon ordine negli spettacoli, o in altri luoghi pubblici saranno per ordine del governatore o comandante della piazza rimesse sempre fra ventiquattro ore al più tardi all'autorità ordinaria.

826. I sotto-uffiziali di consegna alle porte delle piazze di guerra eseguiranno esattamente quanto viene per essi prescritto nell'Art.° 5.° Cap.° 3.° Tit.° 2.°, ed ogni sera alla chiusura delle porte porteranno il loro registro al comandante della guardia della porta rispettiva, mostrandogli lo stato dei forestieri entrati, ed usciti dalla piazza nel corso del giorno, affinchè questi possa verificarlo e firmarlo.

828. Ogni sera dopo la chiusura delle porte le consegne porranno nella cassetta (che è in vicinanza della sentinella alla porta dell' abitazione del governatore o comandante, o innanzi alle armi della gran guardia) lo stato dei forestieri entrati ed usciti dalla piazza nel corso del giorno esattamente copiato dal registro, e vistato dall' uffiziale di guardia alla porta. Inoltre le consegne medesime rimetteranno un duplicato dello stato suddetto, firmato soltanto da esse all' autorità civile competente, affinchè questa dal suo canto possa anche vigilare alla tranquillità ed alla sicurezza pubblica.

833. Gli uffiziali di qualsivoglia grado ed arma, entrando in una piazza dovranno presentarsi al governatore o comandante, se essi siano di grado eguale o inferiore a quello della mentovata autorità, ma se di grado superiore manderanno soltanto ad avvertirlo del di loro arrivo, sia oralmente, sia in iscritto. Lo stesso sarà praticato verso i comandanti le armi nelle provincie e valli allorquando un uffiziale giunga nel luogo di loro residenza: se in fine un uffiziale vada a soggiornare per qualunque motivo in un luogo ove non sia truppa, ne darà notizia al comandante le armi nella provincia o valle corrispondente.

834. I sotto-uffiziali e soldati saranno solamente obbligati di presentarsi all'autorità militare del luogo ov'essi giungono, nel caso che non essendo piazza di guerra non abbian dovuto eseguire il prescritto al numero 660.

835. Qualunque militare che giunga in una piazza ove non sia il di lui corpo, per risedervi o passarvi, dovrà far conoscere al maggiore della piazza la indicazione del suo alloggio, specificando il nome della contrada, il numero dell' abitazione, e gli altri particolari atti a farlo agevolmente rintracciare.

839. Il maggiore di piazza terrà un registro di tutt'i sotto-uffiziali, e soldati che vi verranno con licenza o commessione: ad essi, in vece del rispettivo passo ritiratogli, darà un foglio stampato o manoscritto segnato dal governatore o comandante, nel quale sarà spiegata la durata della licenza o commessione, l' ora in cui la sera dovranno ritirarsi a casa, ed il permesso di uscire dalle porte. Questo foglio si rinnoverà ogni mese, e quando tali individui dovranno raggiungere i corpi, si restituirà loro il primo passo, o la licenza, e vi si apporrà nel piede, o nel dorso un certificato della loro condotta, e dell' epoca del loro

arrivo, e della partenza firmato dal governatore o comandante, ovvero dal tenente di Re, o dal maggiore della piazza.

840. I militari che trovansi con permesso in una piazza saranno sottoposti alla disciplina militare come le truppe della guarnigione, e verranno puniti a proporzione dei disordini che commettessero. Il maggiore della piazza sarà tenuto d'invigilare a farli partire in tempo opportuno, e per coloro che trascurassero di eseguirlo, se uffiziali ne farà rapporto al governatore o comandante, il quale darà le provvidenze necessarie, onde farli raggiungere i corpi, e se sotto-uffiziali o soldati li farà arrestare, e ne farà parimente rapporto ad esso governatore o comandante, il quale ne avvertirà i corpi rispettivi, e curerà di farveli giungere sotto scorta.

841. I militari che si trovano in permesso non potranno avanzare domanda alcuna che riguardi il di loro stato militare se non per organo dei proprî superiori. Solo quelle che riguardano proroga alla licenza per causa di malattia potranno avanzarsi pel canale del governatore o comandante la piazza, o del comandante le armi nelle province o valli in cui si trovano: queste autorità potranno far visitare i militari suddetti infermi, e nelle circostanze di malattie poco evidenti, per misura di disciplina, far passare allo spedale gli uffiziali, ma dovranno sempre inviarvi i sotto-uffiziali o soldati.

843. Le persone non militari ritrovate dalle ronde o pattuglie nelle strade in atto di commettere disordini, o arrestate da qualunque militare nella flagranza, o quasi flagranza di un delitto verranno condotte alla gran guardia, o al posto più vicino per essere in seguito quivi trasferite; e da colà nel termine di 24 ore, d'ordine del governatore o comandante della piazza, consegnate all'autorità ordinaria competente.

854. Ogni militare che ne punisca un altro con gli arresti ne darà parte al comandante del proprio corpo, il quale avrà cura, se l'arrestato non sia da essolui dipendente, d'informarne il comandante rispettivo.

Art. v.

Degli spedali.

882. Verrà comandato all'ordine ogni giorno per giro un capitano in tutta la guarnigione, per fare la mattina e la sera la visita degli spedali militari, o civili: nelle guarnigioni poco numerose potrà nominarsi in vece un uffiziale subalterno.

884. L'uffiziale di visita agli spedali esaminerà con la massima cura se i militari ammalati siano tenuti con proprietà, e ben trattati in tutt'i vari rami, e ne raccoglierà le domande ed

i reclami. Egli potrà visitare le distribuzioni, i medicinali, le ordinazioni, i letti, ed ogni altra cosa. Ove lo creda potrà farsi accompagnare nella sua visita da un impiegato dello spedale, e farà al governatore o comandante della piazza un rapporto in iscritto conforme al modello numero 13 di quello che nelle sue visite avrà rinvenuto ed osservato; recandoglielo personalmente nel giorno susseguente a quello del suo servizio, un'ora prima dell'assemblea della guardia: ma se vi sarà cosa importante e premurosa si porterà al momento a dargliene rapporto anche in iscritto.

885. Gli uffiziali superiori d'ispezione visiteranno gli spedali come è detto nel num.° 241. Essi esamineranno ne' più minuti particolari la tenuta degli ammalati militari, verificheranno se tutti gl'impiegati negli spedali, o spedaletti militari siano al loro posto, e potranno perciò farsi esibire i registri che occorreranno loro per la esecuzione di una tale ispezione. Eseguiranno la visita di giorno o di notte; dovendo in ogni ora aver libero accesso negli spedali stessi.

886. Gli uffiziali superiori d' ispezione, e gli uffiziali di visita agli spedali si assicureranno della qualità de' generi destinati per le distribuzioni non che de'medicinali, e trovandoli di non buona qualità li faran custodire da uno de' sotto-uffiziali di piantone onde non vengono cambiati, e ne avvertiranno il governatore o comandante della piazza.

888. Ad ogni uffiziale sarà dato l'ingresso negli spedali ove si curano ammalati del proprio corpo, e ciascheduno potrà incaricarsi della buona tenuta di quelli della sua compagnia o del suo squadrone; bene inteso però ch'essi uffiziali osservando cosa non regolare, non potranno portarne doglianza agl'impiegati dello stabilimento, ma solo farne rapporto al comandante del rispettivo corpo.

890. Semprequando un uffiziale qualunque, sia o non sia di servizio, si voglia introdurre in uno spedale per eseguirvi una visita ne prenderà il permesso dal comandante di esso, se essendogli superiore in grado si ritrovi presente nello spedale, altrimenti che ne manderà o lascerà avviso.

Art. ix.

Dei consigli di guerra.

958. I consigli di guerra si terranno nel modo, nelle forme, e colle regole stabilite nello statuto penale militare: i governatori o comandanti delle piazze, i comandanti le armi nelle province o valli, ed i comandanti dei corpi vigileranno, ciascuno per la parte che li riguarda, onde si esegua quanto in esso statuto viene stabilito.

959. Le autorità anzidette si presteranno all' invito dei presidenti dei consigli di guerra circa la guardia da somministrarsi ai luoghi di loro riunione, ed il comandante di essa guardia eseguirà quanto gli verrà prescritto dal presidente. Esse autorità invieranno puranco gl' individui richiesti siccome testimonî.

960. Sarà permesso, salvo i casi preveduti dalle Nostre leggi penali, a tutte le persone militari e non militari di assistere ai consigli di guerra, ma i soli militari vi potranno intervenire con le armi corrispondenti al proprio uniforme. Tutte però, qualunque sia il loro grado o la loro condizione, dovranno restare col capo scoperto, e serbare rispettoso silenzio.

CAPITOLO II.

Della polizia e del governo delle truppe nelle piazze.

Art. 1.

Della polizia e disciplina esterna delle truppe.

963. Tutti gli uffiziali del Nostro esercito, di qualunque grado essi sieno, i sotto-uffiziali e soldati, e tutti gli altri individui delle Nostre truppe riconosceranno gli uffiziali generali sotto il comando dei quali si troveranno, i comandanti territoriali, gli uffiziali dello stato maggiore dello esercito, e quelli dello stato maggiore delle piazze dove si trovano, e qualunque altro superiore che faccia parte di una guarnigione, o che vi sia di passaggio con incarico di servizio, dovendo ubbidir loro e dipenderne in tutto ciò che concerne l' autorità loro attribuita colla presente ordinanza, circa la onorificenza del comando.

964. La subordinazione e la ubbidienza saran complete da un grado all' altro com' è detto al num. 1125, e dovran serbarsi anche verso i più anziani del grado medesimo nelle circostanze specificate al num.° 1126.

978. Sarà vietato a tutt' i sotto-uffiziali e soldati di uscire da una piazza di guerra senza un biglietto giusta il modello num.° 14 firmato dal comandante della compagnia o dello squadrone, dal maggiore del battaglione, e dal comandante del corpo, e munito del bollo del corpo stesso: e del *Visto* del governatore o comandante della piazza. In questo biglietto sarà indicato il nome e grado dell' individuo cui si rilascia, e la sua durata, ch' esser non potrà maggiore di un mese, terminata la quale, dovrà essere rinnovato. I governatori o comandanti delle piazze, ed i comandanti dei corpi non daranno un numero maggiore di dieci di tali permessi per ogni compagnia o squadrone.

979. Dopo la ritirata sarà egualmente vietato a tutt'i sotto-uffiziali o soldati di uscire dai propri quartieri, non essendo di servizio, senza un biglietto firmato e vistato come nel numero precedente giusta il modello num.° 15. I comandanti dei corpi, ed i governatori o comandanti delle piazze, avendo presente il numero dei travagliatori ed assistenti, cureranno che tali biglietti si limitino al minor numero possibile. Saranno esclusi da tale prescrizione quei corpi, pei quali altrimenti viene prescritto nelle particolari ordinanze delle armi cui appartengono.

981. Ogni sotto-uffiziale o soldato che venga sorpreso con uno dei suddetti biglietti che non contenga il proprio nome sarà punito, e lo sarà egualmente se esca dalle porte senza biglietto.

984. Una truppa schierata in battaglia che abbia alle sue spalle un posto di guardia, aprirà un intervallo, e disporrà la sua linea in modo da lasciar sempre sgombro il terreno innanzi alla guardia stessa, onde non ne sia annullato lo scopo.

985. Se varie truppe marcino nell'interno della piazza, esse dovranno seguire l'ordine primitivo o accidentale in cui trovansi, essendo vietato assolutamente di cercare di sorpassarsi l'un l'altra. Se poi due truppe s'incrocino in marcia, quella che già difila nel punto d'incontro non potrà essere interrotta dall'altra, che dovrà attendere l'intero passaggio della prima. Presentandosi infine contemporaneamente due truppe allo sbocco di una strada avrà la precedenza quella comandata da uffiziale o sotto-uffiziale di grado maggiore, ed a gradi uguali quella del corpo anteriore in rango. Sarà eccettuata da queste prescrizioni una truppa che riceva ordine di recarsi sollecitamente ad un punto dato; ma il comandante di essa dovrà informare di tale ordine i comandanti delle truppe, che nelle succennate circostanze incontrasse.

987. I distaccamenti che marciano in tempo di notte nell'interno di una piazza saranno muniti del Santo, ed osserveranno nell'incontrarsi con guardie, distaccamenti, ronde, o pattuglie quanto è prescritto col num.° 739: venendo percontati risponderanno: Distaccamento di (specificheranno il grado del comandante) del corpo di. . . .

Art. II.

Della riunione delle truppe, e de' casi di allarme e d'incendio.

990, Quando tutta la guarnigione dovrà prendere le armi o montare a cavallo si batterà o si suonerà immediatamente la generale, poi l'assemblea od il buttaselle, e finalmente la chiamata od a cavallo. Se una sola porzione della guarnigione dovrà prendere le armi o montare a cavallo, invece della generale si bat-

terà o suonerà l'assemblea o il buttaselle, e quindi la chiamata od a cavallo nel quartiere della truppa, che deve prendere le armi.

991. I governatori o comandanti delle piazze formeranno delle istruzioni generali pei casi di allarme, nelle quali prenderanno in considerazione tutte le circostanze varie che possono accompagnarli o produrli, e le disposizioni, che a seconda dei casi occorrerà dare. Il giorno stesso in cui un corpo giungerà nella piazza faran tenere al comandante di essa una istruzione particolare, nella quale sarà specificato quanto ha rapporto a ciascuno di questi accidenti, ed alla parte che dee il corpo prendervi; cosicchè le truppe sappiano con somma precisione quanto dovranno eseguire. Se la guarnigione cambia, diminuisce, aumenta, o se i corpi passano da un quartiere ad un altro, sarà rinnovata, secondochè potrà occorrere, siffatta istruzione, e nel giorno istesso delle cennate mutazioni, o al più tardi nel giorno seguente, il governatore o comandante della piazza farà condurre i capi de' corpi su i luoghi a ciascuno destinati nel caso dell' allarme, affinchè i corpi stessi possano recarvisi sollecitamente e senza confusione.

992. Tutti gli uffiziali superiori ed i comandanti de' corpi o delle frazioni di essi riconosceranno esattamente il terreno adiacente alla piazza di allarme del loro corpo, ed i suoi accessi, per poterlo nel bisogno occupare e difendere nella maniera più propria, e giusta le regole militari.

993. Le truppe della guardia Reale che si trovassero in una piazza, in caso di allarme eseguiranno quanto per gli altri corpi è prescritto, dipendendo dal governatore o comandante della piazza. Se però si trovi nella piazza la Nostra Real Persona, o altro individuo della Real Famiglia si spediranno alle Reali abitazioni que' distaccamenti che verranno prescritti; e nel caso che non tutt' i corpi della guardia Reale siano impiegati in questo servizio, i comandanti di tali truppe faranno conoscere al governatore o comandante della piazza la forza che rimarrà ad essi disponibile; e questa riceverà, come il rimanente della guarnigione, il posto di allarme, e le corrispondenti istruzioni, dipendendo dal governatore o comandante suddetto. Il colonnello generale però de' corpi della guardia si recherà all'allarme presso la Nostra Persona, o presso il Real Principe Ereditario.

994. Le truppe della gendarmeria Reale che nel momento dell' allarme non si trovino occupate in dissimpegni delle loro particolari funzioni, prenderanno le armi ed eseguiranno quanto dal governatore o comandante della piazza sarà loro ordinato.

995. Trovandosi nella piazza permanentemente, o eventualmente la Nostra Real Persona, il governatore o comandante di essa per organo de' proprî superiori, se presenti, dovrà sottoporre le cennate istruzioni per l'allarme alla Nostra sanzione.

In caso di allarme poi egli si porterà personalmente a farci rapporto dell'accaduto, onde ricevere le disposizioni che crederemo dare, e ch'egli comunicherà nel Nostro Nome. Esso governatore o comandante, ed i comandanti parziali de'diversi corpi di truppa eseguiranno parimente quegli ordini, che nel Nostro Real Nome riceveranno da uno de' Nostri aiutanti generali, ovvero da un uffiziale alla Nostra immediazione, dovendo sì gli uni che gli altri, ove ne siano richiesti, mettere in iscritto e da essi segnati tali ordini.

996. Lo stesso si praticherà per la Persona di S. A. R. il Principe Ereditario, pel comandante generale delle armi di quella parte de' Nostri Reali domini in cui la piazza è situata, pel comandante dell'esercito sulla frontiera, e pel comandante le armi nella provincia o valle da cui la piazza dipende.

997. Situate le truppe ne' varì posti di allarme co' rispettivi uffiziali superiori alla testa, saranno pronte ad eseguire gli ordini, che loro verranno dati, o inviati dal governatore o comandante della piazza, senza che la differenza di grado o di anzianità apportar possa ostacolo a questa prescrizione.

998. I posti eseguiranno ciò che è stato loro prescritto nel Capo 3.° Tit.° 2.° e quanto potrà essere loro indicato più particolarmente nelle istruzioni di chi comanda la piazza, il quale avrà cura di additare a' piccoli posti non suscettibili di difesa o di venire rafforzati, il posto più considerevole, o il corpo di truppa sul quale dovranno ripiegarsi: esser dovendo principio generale di guardarsi attentamente dallo sperperare le truppe in piccole frazioni che possano agevolmente sorprendersi, e disarmarsi o distruggersi.

999. Il governatore o comandante della piazza, tutti gli uffiziali dello stato maggiore della medesima che non abbiano una data destinazione locale, e tutti gli uffiziali di qualunque grado od arma, che non abbiano truppa o destinazione particolare, in caso di allarme si condurranno al corpo di guardia della gran guardia: ogni corpo vi manderà subito un uffiziale di ordinanza.

1000. Gli uffiziali generali che si troveranno nella piazza saranno con prevenzione informati delle disposizioni particolari che li riguardano pel caso di allarme, e quelli impiegati al comando di truppe, se meno graduati o meno anziani del governatore o comandante della piazza, si recheranno a' posti ad essi designati. I generali poi più anziani o più graduati del detto governatore o comandante della piazza all'allarme si recheranno pure alla gran guardia, ove il governatore o comandante la piazza darà le disposizioni che crederà convenevoli con la di loro intelligenza. Ove però le circostanze della piazza, la natura delle armi e la posizione della truppa, lo esigano, Noi contiamo che lo zelo dal quale i Nostri uffiziali generali sono ani-

mati farà ch' essi si esibiscano ad assumere quegl'incarichi, che possano efficacemente contribuire al vantaggio del Nostro servizio, conformandosi al piano generale dell' allarme, ed alle prescrizioni che darà il governatore o comandante della piazza, il quale avrà cura di renderneli continuamente informati.

1001. Se però l' allarme avvenga in sito ove trovisi la Nostra Reale Persona, il Principe Ereditario, il generale in capo dell' esercito sulla frontiera, o il comandante generale delle armi in una parte de' Nostri dominî, tutt' i generali che non hanno comando di truppe si recheranno presso di Noi, o delle descritte persone, e quelli che hanno truppe saranno alla loro testa.

1002. Gl' impiegati nelle amministrazioni, negli officî ed in altri stabilimenti militari, o che alle cose militari abbiano rapporto, all' allarme si condurranno a' loro posti in tali amministrazioni, officî o stabilimenti, e ciò o ch' essi siano militari o che no.

1003. Se il governatore o comandante della piazza per ragione positiva di salute non potesse uscire dalla propria abitazione, farà trovare alla gran guardia l' uffiziale di maggior grado dello stato maggiore della piazza, il quale in di lui nome comunicherà gli ordini, ed eseguirà quanto è prescritto ne' numeri precedenti. Nel caso però che la malattia lo rendesse inabile anche alla direzione delle operazioni, egli rassegnerà il comando a chi lo segue di diritto.

1004. I governatori o comandanti delle piazze, quando lo crederanno a proposito, faranno battere la generale all' improvviso, o di giorno o di notte, per giudicare così dell' effetto delle disposizioni generali e particolari date pei casi di allarme, e della prontezza delle truppe nell' eseguirle. Ciò pertanto si praticherà solo quando non sia riputato pericoloso di far conoscere il posto di allarme delle truppe.

1005. La generale sarà battuta prima dalla gran guardia, il comandante della quale non la farà toccare senza l' ordine del governatore o comandante della piazza, eccetto il caso di un imminente pericolo, che interessi la sicurezza della piazza, o di un grande incendio. Esso governatore o comandante però nelle urgenze la farà battere dal tamburo che crederà, e ne spedirà in pari tempo l' avviso al comandante della gran guardia.

1006. Accadendo nella notte un allarme i corpi porteranno secoloro indispensabilmente i fanali. A questo effetto a ciaschedun corpo si daranno delle lanterne o de' fanali per ogni compagnia o squadrone da provvedersi a spese del Nostro erario, e da consegnarsi a' corpi nel modo istesso degli altri generi di dote.

1007. Nel caso di commozione o di sollevazione di popolo il governatore o comandante della piazza farà prendere le armi ad una parte o all' intiera guarnigione, secondo la maggiore o minore urgenza del caso. Darà all' autorità civile quell' aiuto o as-

sistenza che gli domanderà, regolandosi sulla forza della guarnigione, e sulla necessità di tenere sempre per principio invariabile un grosso di truppa riunito e disponibile: rinforzerà le guardie alle prigioni, alle carceri ed a' bagni, e spedirà de' distaccamenti per custodire la casa della città, i magazzini dei paesani, gli stabilimenti, gli edificî pubblici ed ogni luogo che potrebbe essere minacciato dall'avidità e dalla licenza popolare, il tutto a norma del bisogno e delle sopraddette considerazioni.

1008. Si darà per consegna alle guardie ed alle sentinelle di non usare vie di fatto se non nel caso di ultima estremità, di non far fuoco sul popolo, che quando esso venisse ad attaccarle, o quando intraprendesse a forzarle ne'loro posti, od a portar via o distruggere le persone o le cose commesse alla loro custodia.

1009. In caso di rivolta o di sedizione per parte della guarnigione tendente a turbare l'ordine, od a distruggere la disciplina e la subordinazione, il governatore o comandante della piazza userà la massima fermezza, e prenderà al momento tutti gli espedienti i più vigorosi ed atti a calmarla.

1010. Se poi la commozione o sedizione non si arresta al primo ordine, che a tale oggetto ne verrà dato nel Nostro Real Nome, vogliamo e comandiamo che si faccia unire un consiglio di guerra subitaneo da chi comanda la piazza per giudicare nel momento i colpevoli, e quindi immediatamente eseguire la sentenza.

1011. Il governatore o comandante della piazza regolerà colle autorità civili competenti, a seconda de' regolamenti vigenti, le precauzioni da prendersi in caso d' incendio; e nella casa della città, nei corpi di guardia e nelle caserme, sarà affissa una istruzione da aggirarsi su di ciò che ciascuno dovrà fare in simili occorrenze.

1012. Quando l' autorità civile avrà dichiarato di essere i suoi mezzi insufficienti ad estinguere il fuoco, cesserà di prendere ogni minima ingerenza nelle disposizioni da darsi; e l'autorità militare emetterà esclusivamente gli ordini che crederà analoghi all' oggetto. L' autorità civile si limiterà allora al solo mantenimento del buon ordine, e della polizia delle persone e delle cose non militari, secondando anche in ciò le disposizioni dell' autorità militare.

1013. In ogni pianterreno di caserme, di conventi o di case non distanti dai luoghi, ove l' acqua possa comodamente prendersi, si situeranno botti o altri grandi recipienti pieni di acqua.

1014. I macellari in caso d' incendio saranno obbligati di portare nei luoghi, che verranno loro destinati, tutt'i cuoi delle bestie uccise da essi di fresco.

1015. Gli abitanti, che avranno cavalli da tiro e carrette, saranno obbligati di somministrare gli uni e le altre in caso d'in-

cendio per trasportare sollecitamente le trombe e gli attrezzi necessarî. A tale effetto i governatori o comandanti delle piazze di guerra, non che le autorità civili competenti ne avranno uno stato, ed i proprietarî stessi di cavalli da tiro, e di carrette dovranno essere istruiti ed informati a tempo del luogo dove spedirle nei casi di bisogno. Anche gli uffiziali della piazza dovranno esser prevenuti de' luoghi, ove poter cercate tali cavalli o carrette, laddove i proprietarî non si presentino nel sito di riunione stabilito dopo l'annunzio dato: che perciò l'autorità civile dovrà rinnovare il notamento e trasmetterne un duplicato agli officî della piazza il primo giorno di ciaschedun mese, distinguendovi i nomi de' padroni degli animali e delle carrette suddette, ed i siti ne' quali sono riperibili.

1016. Battuta la generale sarà cura delle autorità civili di far tenere le strade sgombre facendone ritirare gli abitanti, ed ordinando di chiudersi tutte le botteghe o porte. Se ciò accaderà nel corso della notte, gli abitanti della città saranno ancora obbligati sotto rigoroso castigo di mettere i lumi alle finestre od ai balconi che nelle loro case hanno aspetto alla strada pubblica. In caso d'incendio saranno a ciò tenuti gli abitanti prossimi al luogo.

Art. III.

Delle distribuzioni.

1017. Gli uomini destinati alle distribuzioni vi si recheranno sempre in ordine, formati ed accompagnati dai corrispondenti uffiziali e sotto-uffiziali, e da qualche uomo armato per conservarne il buon ordine.

1018. Se le distribuzioni debbano farsi fuori della piazza, sarà dal governatore o comandante di essa comandata per ciascun corpo una corrispondente scorta armata, ciò potrà benanche prescriversi eseguendosi le distribuzioni nella piazza, ove circostanze particolari lo rendano necessario.

1019. Le scorte si situeranno alla testa ed alla coda degli uomini inermi.

1020. Le varie truppe che debbono recarsi alle distribuzioni, potranno, a seconda degli ordini del governatore o comandante della piazza, riunirsi in un medesimo luogo, o marciar direttamente al sito ove si esegue la distribuzione. Si eseguirà però sempre la prima supposizione se debbono uscire da una piazza di guerra.

1021. Se le varie truppe che debbono marciare ad una distribuzione si riuniscono, saranno situate nell'ordine di battaglia dei corpi, e marceranno al modo stesso come se fossero

armate. Gli uomini poi di ciascun corpo serberanno tra essi l'ordine de' rispettivi battaglioni o squadroni, o delle rispettive compagnie.

1022. Giunti gli uomini al luogo della distribuzione si schiereranno in battaglia, nè alcuno potrà allontanarsi dal suo posto. L'uffiziale, di unita all'aiutante, anderà ad esaminare se i generi siano di buona qualità, ed i pesi e le misure giuste.

1023. Osservandosi frode o abuso per parte degli appaltatori o magazzinieri, il comandante della truppa ne farà immediatamente avvertire, per mezzo dell'aiutante o di un sotto-uffiziale, il commessario di guerra ed il comandante del corpo.

1024. Il commissario di guerra dovrà rendersi immantinente al luogo della distribuzione, ed ove siavi frode, abuso o mancanza da parte de' fornitori o distributori, procederà a quanto è prescritto dalla ordinanza amministrativa, e da' regolamenti in vigore. Il governatore o comandante della piazza; ove lo giudichi a proposito, farà rapporto dell'avvenuto a' rispettivi superiori.

1025. Allorchè tutto sia in pronto per la distribuzione, la prima compagnia o il primo squadrone anderà al luogo della somministrazione, ed il foriere o chi lo rimpiazza riceverà i generi competenti, rimanendo responsabile di ogni errore. Seguiranno per ordine le altre compagnie o gli altri squadroni.

1026. Se molti corpi prendano di uno stesso sito le loro distribuzioni, si stabilirà dal maggiore della piazza un turno, onde i corpi siano preferiti per giro: per incominciare questa operazione non dovrà attendersi un corpo non giunto ancora, nè potrà mai interrompersi la distribuzione incominciata ad un corpo per l'arrivo di altro che nell'ordine dovea precederlo.

1027. Eseguendosi la distribuzione nell'interno di una piazza, gli uomini di ciascuna compagnia o di ciascuno squadrone saranno ricondotti al quartiere dai rispettivi sotto-uffiziali a misura che la distribuzione sarà stata per essi fatta, e senz'attendere le altre compagnie o gli altri squadroni; ma se si faccia fuori della piazza, o che, facendosi nell'interno, e si sia giudicata necessaria una scorta armata, allora non marceranno isolati ma riuniti gli uomini dello stesso corpo, e saranno ricondotti dalla scorta al modo stesso che per recarvisi.

Art. iv.

Degli alloggi.

1028. Le truppe di qualsivoglia arma che debbano alloggiarsi in qualche borgo, villaggio, piazza o città de' Nostri domini, di transito o di stazione, verranno collocate con preferenza nei quartieri o nelle caserme appartenenti al ramo militare, od a rispettivi comuni, secondo le prescrizioni vigenti.

1030. Ne' luoghi ove non esisteranno nè quartieri, nè caserme, o dove, essendovene, si trovino occupate tutte dalla guarnigione, le truppe saranno alloggiate nelle case degli abitanti, non ostante qualunque privilegio, concessione od ordinanza in contrario; e non esclusa qualunque città, villaggio, o provincia ove tali esenzioni abbiano avuto luogo per lo passato; essendo Nostra volontà, che in virtù della presente ordinanza l'ospitalità dovuta alle Nostre truppe prevalga su di ogni altra considerazione.

1031. Le case pertanto effettivamente occupate da uffiziali, sotto-uffiziali e soldati, siano in servizio siano al ritiro, saranno escluse dagli alloggi, eccetto il caso di assoluta mancanza di locale, nel quale, d'altronde, siamo certi che tali militari accorreranno spontaneamente a dar ricovero a' loro compagni.

1040. Gli aiutanti ed i portabandiera o portastendardo avranno ognuno una stanza, il più che sia possibile a portata dei loro battaglioni.

1041. Il primo sergente foriere, il tamburo maggiore, il sergente trombetta ed il capo banda, avranno ancora una stanza per ognuno, se sarà possibile, altrimenti alloggeranno insieme. Lo stesso s'intende pe' veterinari e pe' maniscalchi.

1042. I caporali de' tamburi, ed il caporale de' guastatori e de' trombetti alloggeranno insieme.

1043. Gli stromentisti alloggeranno insieme in una o più stanze, a seconda del loro numero e della località.

1044. Il prevosto avrà una stanza a portata delle prigioni del corpo.

1045. Gli artigiani avranno anche una stanza per essi.

1046. I secondi sergenti alloggeranno con le rispettive sezioni; i caporali con le squadre, ed i tamburi, pifferi o trombetti alla testa de' loro plotoni; il caporal foriere con la prima squadra. Il primo sergente avrà in fine una stanza separata a portata della compagnia o dello squadrone, la quale servirà benanche da magazzinetto.

1047. Per quanto si potrà, i sotto-uffiziali ed i soldati ammogliati verranno alloggiati in luoghi separati, ed occuperanno di preferenza, e di unita alle lavandaie, le camere a pian terreno.

1050. Nelle caserme e ne' padiglioni le camere saranno numerate; vi si segnerà puranco il nome o il numero dei battaglioni, delle compagnie, e degli squadroni, cui sono addette, ovvero il grado e nome della persona che vi abita, o infine la indicazione dell'oggetto cui il locale è destinato, come, *sala di disciplina*, *prigione*, *mensa*, *sala reggimentale*, ec.

1060. I letti da somministrarsi dagli abitanti ai sotto-uffiziali ed ai soldati saranno formati ciascuno di un pagliariccio, di una coperta, di un guanciale e di due lenzuola. Ed a dippiù, detti

abitanti dovranno fornire ad ogni individuo il lume, una sedia o un banco, ed una tavola. I sotto-uffiziali non dovranno, in alcun caso, dormire nello stesso letto co' soldati.

1061. Le truppe alloggiate nelle case degli abitanti cuoceranno e mangeranno l'ordinario per isquadre: si sceglierà perciò per abitazione del caporale di ogni squadra la casa più adatta, e comoda pel detto uso; beninteso, che non saranno gli abitanti di esse case tenute a somministrare utensilì di cucina, nè fuoco alle truppe di guarnigione; ma quando esse saranno di transito, oltre il lume e fuoco, dovranno anche somministrare agli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati le pentole, i piatti, ed altri utensilì di cucina, di cui mancassero.

1068. Non dovranno le somministrazioni fatte alle truppe servire se non che pel solo proprio uso.

1069. Quando le truppe verranno alloggiate presso gli abitanti, gli uffiziali saranno tenuti di dare ai padroni delle case le ricevute di tutte le somministrazioni, che verranno fatte ad essi ed ai loro domestici, indicandovi lo stato in cui sono i generi; affinchè alla partenza del corpo, si possa, con simili ricevute, comprovare le deteriorazioni, che essi generi abbiano sofferto per incuria, e farsi dal comandante del corpo eseguire rigorosamente il rimborso del danno, siccome anche si praticherà per ogni altro genere che siasi perduto. I comandanti delle compagnie o degli squadroni eseguiranno lo stesso pei generi somministrati a' rispettivi sotto-uffiziali e soldati.

1070. Niun militare, di qualunque grado, potrà pretendere dal padrone della sua casa nulla di più di quello che si trova stabilito di sopra.

1072. L'uffiziale e gli altri individui venuti anticipatamente per gli alloggi non potranno, in alcuna maniera, mischiarsi nella ripartizione o destinazione dei medesimi, nè esigere preferenza di alcun genere a questo riguardo; dovendosi limitare, nel bisogno, a presentare le loro doglianze a chi comanda la piazza.

1076. Le autorità comunali, nello spedire i biglietti li uniranno in pacchetti separati per compagnie o squadroni, e per battaglione o corpo, onde tutti gli uomini ed i cavalli di una stessa squadra, di una stessa compagnia, di uno stesso battaglione, squadrone o corpo siano alloggiati in case contigue l'una all'altra, e gli uffiziali ed i sergenti sieno vicini al rispettivo squadrone, od alla rispettiva compagnia, onde trovarsi sempre a portata d'invigilare al mantenimento della disciplina.

Art. vi.

Degli esercizi delle truppe.

1087. Le truppe adempieranno colla massima esattezza nei varî loro esercizî, quanto viene prescritto dalle Nostre ordinan-

ze per gli esercizî e le manovre, rimanendo assolutamente vietato di alterare in minima parte, sotto qualsivoglia pretesto quanto in esso è stabilito.

1088. I comandanti territoriali, e gli ufficiali generali assisteranno il più sovente che sia possibile agli esercizî delle truppe da essi dipendenti, baderanno scrupolosamente alla esecuzione del prescritto nel numero precedente, castigando con severità i contravventori, e faranno conoscere per le vie ordinarie i progressi della istruzione di ciascun corpo.

1089. Sulla domanda dei comandanti dei corpi il governatore o comandante della piazza accorderà il permesso una volta per sempre per gli esercizî che si dovranno eseguire nell'interno di essa; ma quando le truppe dovessero esercitarsi fuori della piazza, i loro comandanti ne dovranno avere un apposito permesso volta per volta dal governatore o comandante anzidetto, cui indicheranno l'ora, e la porta dalla quale debbono uscire e rientrare, affinchè questi faccia pervenire alla guardia di essa porta l'ordine di lasciarle uscire, e rientrare poi senza ritardo, dopo di averle fatte riconoscere nel modo prescritto al numero 707.

1090. I corpi riceveranno ogni anno la polvere ed il piombo necessarî pel tiro al bersaglio, e le munizioni a salva per le evoluzioni a fuoco, a norma del prescritto nella ordinanza dell'amministrazione militare.

1091. I comandanti territoriali, e quelli delle brigate eventuali, vigileranno che si eseguano sì l'esercizio al bersaglio, che le evoluzioni a fuoco, e nel caso che delle circostanze lo vietino, cureranno che non si chieda rimpiazzo per le munizioni non consumate.

1092. Quando le truppe debbono esercitarsi in simulacri di guerra fuori della piazza, i governatori o comandanti ne daranno le disposizioni necessarie.

1093. Nella primavera e nell'autunno i corpi eseguiranno delle passeggiate militari, e per ognuna di esse dovranno rimettere ai superiori ordinarî la descrizione del terreno percorso, delle evoluzioni eseguite, e di ogni altra corcostanza. In tale operazione pertanto non potranno pernottare fuori del luogo di loro guarnigione senza un permesso speciale.

1094. Oltre a tali esercizî, nelle piazze di guerra si faranno ogni anno dei simulacri di attacco e di difesa delle piazze medesime, costruendo all'uopo taluno dei lavori che nell'assedio e nella difesa debbono praticarsi, ed eseguendo una o più delle principali operazioni ad essi relative.

1095. Se il governatore o comandante della piazza sia superiore al comandante od a' comandanti delle truppe della guarnigione, quanto ha rapporto al simulacro anzidetto sarà da esso lui disposto di unita al comandante dell'artiglieria, ed a quello

del genio. Essendo poi nella piazza un uffiziale superiore al governatore o comandante di essa, si concerterà tra queste due autorità quanto sarà convenevole al simulacro.

1096. In ambi i casi il progetto delle operazioni, e la spesa occorrente saranno sottoposte all' approvazione del Nostro ministro della guerra, che ordinerà di liberarsi i fondi corrispondenti.

1097. Nelle piazze di guerra sarà designato un terreno atto a costruirvi opere di campagna, ed i materiali necessarî per queste: ogni anno nelle epoche che stabilirà il governatore o comandante della piazza si lavorerà a tali opere, che saranno dirette dagli uffiziali facoltativi, ed eseguite da travagliatori forniti dai varî corpi della guarnigione; di cui tutti gli uffiziali dovranno esser presenti al lavoro, e prender notizia della traccia, delle dimensioni, della costruzione, e dell' uso di tali opere, sommettendo ai proprî superiori le annotazioni raccolte e le osservazioni analoghe.

1098. Nelle piazze aperte od eventuali si eseguirà solo il prescritto nel numero precedente, e le opere costruite potranno essere armate, e quindi attaccate o difese, concertando le operazioni con gli uffiziali dell' artiglieria e del genio. Le somme necessarie all' uopo saranno chieste e liberate com' è detto al numero 1096.

Art. viii.

De' permessi.

1113. I permessi per un tempo maggiore di due mesi verranno accordati da Noi, e si denomineranno Reali licenze. Il Nostro ministro segretario di stato della guerra potrà accordare fino a due mesi di permesso, e prorogare quelli di 15 o 29 giorni per un tempo non maggiore di 29 giorni.

1114. I comandanti generali delle armi, ed il colonnello generale della Nostra guardia, potranno accordare 29 giorni di permesso agl' individui da essi dipendenti. I governatori delle piazze, i comandanti delle province o valli, i comandanti le divisioni d' istruzione e l' ispettore della gendarmeria Reale, accordar ne potranno 15 giorni. I comandanti delle piazze, e quelli che vi hanno il comando superiore, non che i comandanti le brigate d' istruzione ne potranno accordare otto, e soli quattro i comandanti de' corpi o delle frazioni di essi; salve rimanendo le prescrizioni de' permessi da accordarsi dal ministro della guerra pe' dominî oltre il faro.

1115. Tutte le autorità menzionate nel numero precedente non accorderanno siffatti permessi, se non vengano chiesti per le vie gerarchiche.

1116. Niun militare potrà fare uso di una Nostra Reale licenza, o di un permesso ottenuto da una qualunque autorità, senza l'adesione del governatore o comandante della piazza della di cui guarnigione fa parte. E niun militare potrà uscire fuori de' limiti della guarnigione suddetta, senza il permesso di esso governatore o comandante, il quale non lo accorderà che a richiesta del comandante del corpo.

1117. In generale poi, niun militare potrà allontanarsi dalla sua guarnigione per far uso di Reali licenze o permessi senza che ne abbia il passo in regola, a firma del governatore o comandante della piazza, e vidimato dal commessario di guerra, salve le prescrizioni enunciate nell'antecedente numero.

CAPITOLO III.

Del governo, della disciplina, e del servizio interno de' corpi.

ART. I.

Principî generali della disciplina e della subordinazione.

1124. E Nostro volere che le regole di disciplina stabilite da Noi in questa ed in altre ordinanze, e negli statuti militari, siano osservate scrupolosamente dalle Nostre truppe; e che qualsivoglia pratica tendente a diminuire od attenuare, anche nella menoma parte, la loro efficacia sia severamente punita, siccome quella che tende ad affievolire la forza dell'esercito, la quale trae vigore principalmente dalla disciplina, e dalla esatta osservanza delle leggi.

1125. Ogni militare sarà tenuto alla subordinazione, al rispetto, ed alla ubbidienza verso chiunque è rivestito di un grado superiore al suo. Questa subordinazione, sarà completa da un grado all'altro, nè differirà menomamente, anche nei gradi piu ravvicinati, da quella che si deve a' primi della gerarchia militare. Tutt' i militari più elevati in impiego la esigeranno dai loro inferiori, e dovranno tributarla nel modo stesso ai loro superiori, siane qualunque il corpo, l'arma, od il posto in che si trovino.

1126. La subordinazione, il rispetto, e la ubbidienza stessa dovrà praticarsi tanto in servizio, che fuori di esso. Oltre a ciò, in tutto quel che ha rapporto al servizio, od alla polizia in generale, trovandosi insieme sotto-uffiziali o soldati di qualsivoglia corpo od arma, i meno antichi dovranno ubbidire al più antico, come se fosse rivestito di un grado più elevato.

1127. Ogni ordine dato da un superiore sarà immediatamente e letteralmente eseguito dagl' inferiori, senza ritrosia, mormorazione od interpetrazione di sorta alcuna; dichiarando Noi responsabile dell' ordine la sola autorità donde emana: non sarà quindi permesso a colui che deve ubbidire di arrestarne o cambiarne per nulla la esecuzione.

1128. Quell' inferiore che giudicherà fondatamente essere l'ordine da esso lui ricevuto non conforme alle Nostre ordinanze: o di erronea applicazione rispetto ad esso, potrà innoltrarne doglianza; dopo però avervi data piena e compiuta esecuzione: dovrà pertanto chiederne il permesso al superiore immediato, il quale non potrà impedirgli di ricorrere al superiore comune.

1129. Sarà considerata come grave contravvenzione la svogliatezza, e la mancanza di sollecitudine nella esecuzione degli ordini ricevuti, e siccome reato il disprezzo degli ordini stessi, la loro inesecuzione, e specialmente il mormorarne o sparlarne in presenza degli inferiori.

1130. Gli ordini ricevuti non dovranno esser comunicati se non a coloro ai quali sia assolutamente necessario, onde farli eseguire: sarà punito quel militare, che li paleserà ad altri senza bisogno.

1131. I rapporti contenenti la esecuzione di un ordine qualunque si faranno in termini chiari e distinti, senza ometter circostanza che potesse interessare il servizio, o il disimpegno della commessione avuta.

1132. Qualunque militare, ricevuto un ordine, ne rimane direttamente responsabile: in conseguenza deve impiegare tutt' i suoi mezzi, e tutte le risorse da escogitarsi onde eseguirlo pienamente. Vogliamo quindi, che il rapporto, quantunque fatto a tempo debito, di un disordine, di una irregolarità o di un ordine non adempiuto, non discolpi chi lo fa, se non quando possa egli provare di essersi al possibile adoperato per rimediare il disordine, o superare le difficoltà che vi si frapponevano.

1133. Siccome i superiori debbono vigilare severamente su quanto risguarda la condotta e la vita decente e morigerata dei loro subordinati, così, questi ultimi, li ubbidiranno anche negli ordini che riceveranno per oggetti reputati particolari, e ciò, tanto in servizio, che fuori di esso, in qualunque tempo e luogo, sia pubblico o privato.

1134. Ogni militare, che non sia sotto le armi, sia di giorno sia di notte, allo scorgere dovunque un superiore del proprio o di altro corpo, che si diriga verso di lui o stia per passargli dinanzi, dovrà mostrarsi con esso riverente ed ossequioso, rizzandosi in piedi se giacente o seduto, componendosi, e salutandolo colle norme prescritte. L' inferiore inoltre, che in

qualunque luogo e circostanza ha motivo di parlare al superiore, avrà bassa la voce, si asterrà dal gestire, o muoversi, ed adoprerà que' modi di dire, che la educazione insegna usarsi verso persone cui debbesi sommo rispetto. Riguardo poi agli uffiziali ed ai sotto-uffiziali, di qualunque grado, destinati ad impieghi o corpi sedentanei, od al ritiro, non che quelli che abbiano graduazioni, o semplice onorificenza militare, gl' inferiori, ancorchè in attività useranno verso di essi quel rispetto, che, oltre alla superiorità del grado, è dovuto alla loro età, od a' loro lunghi servizî. Ed essendo i succennati ossequiosi procedimenti essenziale obbligo dei militari e segno non dubbio di loro educazione, ordiniamo che qualsivoglia superiore, penetrandosi che la divisa che veste è Nostra, nello scorgere un inferiore che a tanto mancasse di adempire, debba immediatamente punirlo con gli arresti, aggravando la punizione, s' è in suo potere, o facendone convenevolmente rapporto, se la omissione procedesse da apparente mancanza di rispetto.

1135. Qualunque militare che debba dare un ordine o far eseguire un servizio qualsivoglia, ne chiederà permesso al superiore immediato, che trovisi presente; e questi, per la scala gerarchica, ne farà giungere la domanda al superiore più elevato che possa trovarsi anche presente. Tale prescrizione si eseguirà in qualsivoglia circostanza.

1136. Vietiamo assolutamente a qualsivoglia superiore di usare verso i suoi subordinati atti o parole indecenti, ingiuriose, o riprovate da una distinta educazione, dovendo sempre trattarli con bontà e giustizia, non solo per serbare la dignità conveniente a persone, cui la gloria e la sicurezza dello stato viene affidata, ma benanche per servire di esempio agl' inferiori. I superiori avranno cura in ogni caso di corrispondere a' segni di ossequio che si tributano loro: le punizioni ch' essi infliggeranno dovran sempre muovere da puro sentimento di dovere, ed essere conformi alle prescrizioni delle Nostre ordinanze: premieranno ed encomieranno coloro che nell' adempimento de' proprî doveri si mostrano più accurati, o che si distinguono per atti di militare o civile virtù; proporranno tai soggetti ad esempio degli altri onde elevare l' animo, ed introdurre una nobile emulazione.

1138. Sarà punito severamente quel superiore che tollerasse commettersi in sua presenza atti indecenti o disordini senza reprimerli o castigarli, volendo Noi che, per principio generale, sia pure responsabile del disordine, della inesecuzione delle leggi, e di qualunque inconveniente, il superiore di maggior grado od antichità, che, trovandosi presente all' atto, non lo abbia represso o punito.

1139. Ogni inferiore, nel presentarsi ad un superiore per af-

fari di servizio, sia nella di lui abitazione, sia altrove, dovrà vestire l'uniforme prescritto.

1140. Ogni militare che voglia innoltrare una domanda o un reclamo, che a cose militari abbia rapporto, dovrà indirizzarsi al suo superiore immediato, il quale; per la catena gerarchica farà giungere tale domanda o reclamo al capo del corpo, o ad altri superiori più elevati.

1141. Vietiamo assolutamente ad ogni superiore di trattenere sotto qualunque pretesto alcuna domanda innoltrata da un militare, anche se contenesse reclamo contro un superiore qualsivoglia; ove però la domanda sia concepita in termini poco rispettosi o indecenti, dovrà il superiore restituirla al petitore, prescrivendogli di moderarla, e se questi ricusi, lo punirà, e darà corso alla domanda, specificando tale circostanza nella sua informazione.

1142. Le domande tutte saranno scritte sulla metà del foglio, onde lasciarne la metà sinistra per le informazioni. A piè della domanda sarà la data e la firma rasa.

1146. Ove senza la intervenzione dei superiori intermedi voglia un sotto-uffiziale o soldato comunicare col capo del corpo dovrà ottenere il permesso dal suo capitano; e se un individuo qualunque, per affari di servizio o particolari, voglia indirizzarsi ad un uffiziale generale, ad altra autorità superiore o estranea al comandante del corpo, od anche a Noi medesimi, dovrà ottenerne il permesso del comandante stesso, il quale apporrà il suo semplice visto alle suppliche che in tal modo innoltrar si volessero. Tali permessi non potranno ricusarsi.

1147. Niuna domanda potrà venir sottoscritta da più individui.

1148. Non sarà permesso innoltrar domanda tendente ad ottener cosa già negata se non dopo l'elasso di un anno dalla negativa se questa proviene da Noi, e di sei mesi se da qualsivoglia autorità.

1152. Niun militare infliggerà castigo ad un suo subordinato quando trovisi presente ad altro di grado a lui superiore, ma dovrà in tal caso dirigersi a quest'ultimo onde sia castigato il colpevole, potendo, in caso di rifiuto, innoltrarne rapporto con le norme stabilite al num.° 1128. Il divieto succennato deve intendersi quando chi vuole infliggere castigo, e chi dee riceverlo siano così vicini al di loro superiore, che questi possa udirli.

1154. Ogni sotto-uffiziale che punisca un individuo militare, dovrà darne conto al proprio superiore immediato, onde ne giunga il rapporto al comandante del corpo.

1155. Fatto il rapporto di una punizione al comandante del corpo, questi soltanto avrà la facoltà di minorare od aggravare il castigo, e colui che lo avrà imposto non potrà chiedere che venga mitigato od accresciuto.

1166. I detenuti nella sala di disciplina e nella prigione, eccetto quegli sotto giudizio, faranno ogni giorno almeno quattro ore d'istruzione con le armi e col bagaglio: saranno a tal uopo nominati de'sotto-uffiziali di picchetto per ciò eseguire sotto la vigilanza del capitano di picchetto. Ne' corpi di cavalleria assisteranno pure al governo, e potranno essere adibiti a governare anche i cavalli degli assenti.

1169. Qualunque militare, dopo espiato il castigo inflittogli da un superiore, dovrà presentarglisi, onde assicurarlo di sua mortificazione e della emenda che si ripromette, e ne riceverà con sommessione le ammonizioni; e se anche il castigo, non muova direttamente dal capo del corpo, l'individuo che l'ha espiato dovrà per le stesse ragioni presentarsi puranche ad esso.

ART. II.

De' colonnelli.

1171. I corpi delle Nostre Reali truppe sono affidati ai colonnelli: essi ne sono a Noi compiutamente responsabili.

1172. L'autorità dei colonnelli abbraccia tutt' i rami di servizio, istruzione, disciplina, manutenzione, ed amministrazione: essi dovranno dirigerne l'insieme, ma senza appesantirsi su i minuti particolari, che assorbirebbero con poca utilità il loro tempo. Cureranno che in ciascuno di questi rami si eseguano scrupolosamente le prescrizioni delle Nostre ordinanze, e gli ordini emanati da'superiori da cui i corpi dipendono, senza alcuna innovazione o alcuno cambiamento.

1173. Ogn'individuo del corpo dipendendo dal colonnello, tutte le autorità in lui si concentreranno: egli però lascerà a ciascun uffiziale e sotto-uffiziale il libero esercizio delle funzioni, e delle facoltà inerenti al dissimpegno dei particolari incarichi, che dalle Reali ordinanze sono loro attribuite o concedute, nè permetterà che se ne sottragga sotto alcun pretesto la menoma parte: tal esercizio sarà pertanto da esso lui vigilato e corretto nell'andamento non meno che nei risultamenti.

1174. Emanano dal colonnello tutti gli ordini; a lui si debbono tutt' i rapporti; ogni domanda dev'essere ad esso lui diretta, o se indirizzata ad altro superiore, pel di lui organo e col suo parere innoltrata.

1175. Tutti gli uffiziali subalterni faranno rapporto ai loro capitani, questi al maggiore del proprio battaglione, il maggiore al tenente colonnello, e questi al colonnello, il quale in tutto ciò che possa interessare il buon ordine e la disciplina del corpo, darà conto al comandante della brigata, qualora, il corpo faccia parte di una brigata eventuale, ovvero al governatore o comandante della piazza. La stessa regola dovrà im-

mancabilmente osservarsi non solo pei rapporti, ma benànche per le domande, licenze, e grazie personali da sollecitarsi dagli uffiziali del corpo; e solo allorchè alcuno di essi si trovi distaccato, o incaricato di particolare commessione potrà dirigersi senza intermedio al comandante del corpo.

1176. Quando un corpo forma parte di una brigata eventuale, il capo di esso, ne' giorni che non vi sia parata, si condurrà alle ore dieci della mattina in casa del comandante della brigata per rendergli conto di ciò che sarà occorso nel corpo di suo comando dopo l' antecedente rapporto, consegnandogli nel tempo stesso la situazione della truppa con le mutazioni, e con l'additamento delle novità avvenute nel dì precedente. Gli presenterà inoltre le varie domande che avesse a fargli. Essendovi poi parata, i colonnelli dopo sfilata la guardia si presenteranno ai rispetttvi brigadieri, daranno le situazioni e le domande anzidette, e l' informeranno delle novità occorse.

1177. Il brigadiere riceverà col rapporto giornaliero la notizia delle punizioni inflitte, ove queste siano superiori a quattro giorni di arresti semplici o di rigore.

1178. Il colonnello riceverà ogni mattina dal tenente colonnello il rapporto di situazione del corpo con le mutazioni, e le indicazioni di tutte le novità, e di tutti gli avvenimenti, non che le varie domande.

1179. I colonnelli ogni primo giorno di mese dovranno presentare al governatore o comandante della piazza, nella quale si troveranno di guarnigione la situazione della forza per la ripartizione del servizio, siccom' è prescritto al num.° 325, e rimettergli periodicamente tutte le altre carte di cui è parola al num.° 973 (1).

---

(1) 973. I comandanti dei corpi dovranno rimettere al governatore o comandante della piazza in cui si trovano le situazioni e gli stati di cui è parola al num.° 74 (*); dovran fargli tenere inoltre i rapporti delle visite della diana e della ritirata, e quelli delle mutazioni giornaliere, e delle punizioni ch' escludono dal servizio. Essi dovranno poi direttamente, o per l' organo dei brigadieri comandanti le brigate eventuali, renderlo informato di ogni avvenimento relativo alla disciplina e polizia, che interessar possa il buon ordine, e la tranquillità della piazza: gli somministreranno infine su tutti gli altri oggetii qualsivogliano, le notizie ed i rapporti che lor verranno chiesti, sia per la intelligenza di esso governatore o comandante, sia per essere da questi trasmessi alle autorità superiori.

(*) 74. I governatori o comandanti le piazze di guerra al primo di ogni mese riceveranno da' comandanti le truppe che formano la loro guarnigione, la situazione della forza con l' additazione de' movimenti, delle punizioni che interessar possono la disciplina, e de' risultamenti delle scuole teoriche, e pratiche, giusta il modello num.° 3. Al primo di ogni anno ne riceveranno poi in quadrupla spedizione de' stati dettagliati della condotta, entità, ed agibilità degli uffiziali, aiutanti, e portabandiere, o portastendardi, giusta il modello num.° 4. Le istesse carte riceveranno da' direttori, e sotto-direttori dell' artiglieria e del genio, o da' comandanti locali del genio, e del materiale di artiglieria per gl' individui da essi dipendenti, che fanno parte delle rispettive guarnigioni.

1180. Dovranno, se richiesti, inviare ad esso dei rapporti e delle notizie su tutti gli altri rami di servizio, sia per uso del ridetto governatore o comandante, sia per trasmettersi alle autorità superiori. Trovandosi il corpo riunito ad una brigata eventuale, di tali rapporti o notizie si farà richiesta al comandante la medesima, e pel suo organo ne verrà fatta la spedizione.

1181. In generale i colonnelli si presteranno alle richieste dei comandanti territoriali, per tutto ciò ch'è relativo alle facoltà ad essi attribuite nella presente ordinanza.

1182. I comandanti dei corpi non potranno assentarsene senza permesso dei rispettivi superiori: nè potranno giammai contemporaneamente far uso di permesso il comandante del corpo, e l'uffiziale che nell'ordine regolare dee rimpiazzarlo.

1183. I colonnelli avranno somma cura che gli uffiziali vivano decentemente, siano morigerati, e si astengano dagli atti, dalle parole, e dalle abitudini, che ad una classe sì nobile, che ad esempio è prefissa altamente sconvengono: ne sopravveggheranno in conseguenza la condotta nei minuti particolari, tanto in servizio che fuori.

1184. Coi rapporti periodici ed eventuali ci faranno conoscere per l'organo dei superiori i diportamenti di tutt'i loro subordinati: terranno registro delle di costoro onorevoli azioni, e degli elogî che avranno meritati per atti di civili o militari virtù, o per lo esatto adempimento dei loro doveri, non che delle punizioni che avran sofferte.

1185. Nelle riviste annuali d'ispezione specificheranno le particolari circostanze, la condotta, ed i servizî di ciascun uffiziale. In queste proporranno per le uscite quelli tra essi, che per acciacchi, o per altre cagioni non potranno più far parte del loro corpo. Faranno inoltre conoscere quali siano meritevoli di ascensi, onde potersi esclusivamente tener presenti nelle promozioni, e quali infine meritano particolari ricompense, specificandone con chiarezza i motivi.

1186. Baderanno attentamente all'abbigliamento degli uffiziali onde sia decente, ben tenuto, ed esattamente conforme ai modelli, vietando assolutamente ogn'innovazione o aggiunzione, che distruttiva della necessaria uniformità, lo è puranco della economia particolare. Le stesse cure avran pure per la bardatura, e per le armi, cose ch'esser debbono solide, e di uso.

1187. Vigileranno sulla qualità e sul numero dei cavalli degli uffiziali, onde coloro che servir denno a cavallo, possano farlo con utile e decoro.

1188. Faranno che ogni uffiziale sia provveduto dei generi necessarî per una marcia, affinchè dovendola inopinatamente intraprendere nulla ad essi manchi di ciò che ai bisogni di un militare si addice.

1189. Esigeranno che ogni uffiziale possegga una copia delle Nostre ordinanze, e dei regolamenti riguardanti l'arma cui appartiene.

1190. Avranno somma cura che gli uffiziali non facciamo spese superiori ai loro mezzi, onde non siano forzati a contrar debiti, e puniranno i trasgressori. In caso di malattie dispendiose, o quando debba un uffiziale equipaggiarsi o montarsi, il colonnello permetterà che contragga debito moderato da scontare col terzo del soldo.

1191. Vietiamo severamente qualunque assegno superiore al terzo del soldo semplice di un uffiziale, e Vogliamo che in caso di sequestro rimangano sempre immuni le armi, i cavalli, le decorazioni di ordini cavallereschi, e le medaglie, i libri, gli strumenti matematici, e gli oggetti di abbigliamento, equipaggio, e bardatura necessarî al regolare servizio.

1192. I giuochi di azzardo sono assolutamente vietati, ed i capi dei corpi vigileranno attentamente onde questa prescrizione sia eseguita, castigando severamente i trasgressori.

1193. Alle riviste d'ispezione i colounelli faranno conoscere gli uffiziali che han debiti al di là del prescritto ne' numeri precedenti, non che coloro che siano più volte incorsi nel fallo del giuoco, onde darsi da Noi le disposizioni convenevoli.

1194. Gli uffiziali superiori dovendo vigilare sul costume, e sulla economia degli uffiziali, daranno esempio di regolarità e morigeratezza.

1195. I colonnelli apporteranno massima cura nella scelta ed educazione dei sotto-uffiziali, onde questa interessante classe adempia a' suoi doveri con intelligeuza, serva di modello a' soldati, e possa fornire ottimi uffiziali.

1196. Cureranno che i soldati siano istruiti nelle pratiche del mestiere, e conoscano puranco teoricamente i loro obblighi e doveri; vigileranno che la condotta, e la morale dei medesimi sia regolare e decente, il contegno onorevole; e che contraggano di buon'ora la sveltezza ed il brio che sì bene convengono al di loro stato.

1197. Avranno massima vigilanza che nulla manchi a' soldati di quanto loro si deve, che gli averi sian loro scrupolosamente consegnati, senza che sotto alcun pretesto possano praticarsi su di essi altre ritenute che quelle prescritte dallo statuto penale e dall'ordinanza amministrativa; che in fine si faccia diritto ai fondati reclami dei medesimi.

1198. Vogliamo poi che i capi de' corpi infondano ne' loro subordinati i principî, e facciano osservare le pratiche di Nostra Religione, e che curino onde le reclute, e gli uomini non abbastanza colti siano istruiti ne' suoi Santi precetti.

1199. I colonnelli inspireranno nelle truppe loro affidate sen-

timenti di onore, di attaccamento a Noi, di zelo pe' proprî doveri, e quella elevatezza di animo che spinge alle grandi imprese, e fa sprezzare i perigli. Essi avran sempre in mente che comandano uomini della Nostra Real divisa insigniti, ed a' quali la sicurezza e la tranquillità dello stato, l'onore del Trono, e la lor gloria sono affidati.

1200. È vietato al colonnello di palliare o nascondere le mancanze de' suoi subordinati, specialmente se siam gravi, o se quantunque di lor natura leggiere, sieno reiterate, il che soprattutto negli uffiziali mostra svogliatezza o poca delicatezza, cose sommamente disdicevoli, e perniciose. Gli sarà poi imputato a colpa se sottragga alla dovuta pena alcuno colpevole di reato.

1201. Sarà strettamente responsabile il colonnello, che non si usino parole, gesti, od atti ingiuriosi od offensivi contro i subordinati, e punirà severamente chi trascorresse in siffatti eccessi disdicevoli alla buona educazione, ed alla dignità del superiore, e che mostrano particolare risentimento, incompatibile colla severità ed impossibilità della disciplina.

1202. I castighi militari e le punizioni di disciplina saranno applicate secondo il regolamento corrispondente. Ma i castighi e le punizioni superiori all'arresto di rigore pe' sotto-uffiziali e soldati, ed all'arresto semplice per gli uffiziali non potranno ordinarsi che dal solo capo del corpo.

1203. Il colonnello pria di ordinare che s'infliggano castighi maggiori degli arresti di rigore esigerà dettagliato rapporto del fatto che costituisce la imputazione del fallo, e lo farà accuratamente verificare dall'aiutante maggiore, o da altro uffiziale a sua scelta, e sotto un tal rapporto da rimanere in archivio, emetterà per iscritto il castigo.

1204. Al cominciare di ogni primavera rinnoverà le istruzioni di dettaglio per gli uffiziali, che comanderà o farà comandare sotto la sua direzione da un uffiziale superiore in ciò che sia maneggio delle armi, marcia, e modo di dare i comandi, e nei corpi a cavallo nelle varie classi: egli potrà dispensare da questa scuola gli uffiziali di età molto avanzata.

1205. Gli uffiziali che giungono al corpo, e specialmente coloro che potessero esser novelli al mestiere delle armi, verranno indistintamente esaminati su tutte le pratiche e teoric riguardanti i doveri dell'uffiziale: e laddove il colonnello li trovi scarsi o deficienti su tali articoli, li commetterà alla istruzione di un uffiziale a sua scelta.

1206. Ogni quindici giorni almeno gli uffiziali saranno riuniti per la scuola teorica. Il colonnello potrà delegare a tal uopo il tenente colonnello o altro uffiziale superiore a suo piacimento: le conferenze si terranno in una stanza isolata nel quartiere, ed all'uopo disposta, o nell'abitazione del colonnello o di altro uf-

fiziale superiore. Gli uffiziali saranno interrogati sui particolari della istruzione, sulle evoluzioni, sul servizio di piazza, sullo statuto penale e sui doveri amministrativi, onde assicurarsi che conoscano a fondo, e sappiano praticare, ed applicare le Nostre ordinanze. Allorquando il colonnello li conoscerà sufficientemente istruiti sui rami succennati, ne dirigerà la istruzione sul servizio di campagna, sulla fortificazione passaggiera, e su i varî modi di applicare le evoluzioni, e le truppe alle moltiplici circostanze di guerra.

1207. Due volte il mese si estrarranno a sorte tre uffiziali da capitano in giù, che spiegheranno e comanderanno sul terreno tre evoluzioni ad un battaglione. Della idoneità da ciascuno di essi dimostrata in questa operazione si farà parola nel rapporto mensuale.

1208. I sotto-uffiziali ne' tre mesi di primavera verranno riuniti ogni giorno per esercitarsi al maneggio delle armi, alla marcia, non che a tirare al bersaglio, alla scuola di divisione e di plotone, ed a quella de' comandi: in quanto a quelli di cavalleria dovranno passare inoltre per le varie classi. L'aiutante maggiore, che potrà essere rimpiazzato, o secondato da altro uffiziale a scelta del colonnello, sarà incaricato di questa istruzione. Indipendentemente da ciò, dovranno i sotto-uffiziali essere riuniti in tutt'i tempi, almeno due volte la settimana, nell'ora che il capo del corpo giudicherà convenevole, ond'essere istruiti nelle ordinanze, e nelle teorie necessarie al dissimpegno delle loro funzioni.

1209. E siccome è Nostro Volere che la classe summentovata si renda degna di aspirare alla carriera di uffiziale, così Vogliamo che i colonnelli prescelgano abili uffiziali onde istruire nella geometria, nella fortificazione, nel rilievo del terreno e nel disegno topografico, quegl'individui tra la enunciata classe, che si mostrino suscettibili a meritare questo distinto grado.

1210. Alla rivista d'ispezione i colonnelli faranno conoscere que' sotto-uffiziali, che per istruzione, decente modo di vivere, e buona morale siano meritevoli di divenire uffiziali, specificando i loro servizî e meriti.

1211. I corpi verranno esercitati ogni giorno, sia riuniti, sia in dettaglio, tranne il sabato designato esclusivamente alla pulizia in generale, i giorni festivi, quelli eccessivamente caldi, piovosi o freddi, non che gli altri in cui circostanze particolari ne impedissero la pratica; ma in questo caso i comandanti dei corpi ne faranno rapporto. Questa istruzione potrà ridursi a tre volte la settimana, qualora si conosca, che la truppa e gli uffiziali sono istruiti a segno da non aver bisogno se non di conservarsi nel possesso della loro buona istruzione.

1212. Le reclute, finchè non passino ad esercitarsi col batta-

glione, faranno gli esercizî tutt' i giorni, eccettuato il sabato: nei tempi piovosi, frigidi od estuanti li faranno al coperto; nella intelligenza però che la loro corporale istruzione non debba eccedere il periodo di cinque ore nella intera giornata.

1213. In ogni corpo dovrà esservi una scuola normale, ove i sotto-uffiziali si perfezionino nella calligrafia, e nell' aritmetica, ed i soldati più svelti apprendano a leggere, scrivere e numerare.

1214. I capi de' corpi cureranno che i cappellani istruiscano tutt' i sotto-uffiziali, e soldati nel catechismo di Nostra Santa Religione: ed ordineranno degli esami, onde giudicare del profitto de' varî individui, e dello zelo degl' istruttori.

1215. Una volta la settimana si farà lettura alle compagnie, o agli squadroni riuniti di quegli articoli dello statuto penale, e di questa Nostra ordinanza, che più particolarmente risguardano i soldati: i capitani li spiegheranno, ed i maggiori si assicureranno che i soldati siano in tal modo istruiti a sufficienza in tutto ciò che a' loro doveri si appartiene.

1216. Il colonnello si assicurerà che alle reclute ne' 15 giorni dopo il loro arrivo al corpo sia stata data lettura e spiegazione degli articoli dello statuto penale, che diffiniscono i reati militari e ne stabiliscono le punizioni.

1217. Nella state, avendone l' agio, farà istruire nel nuoto i sotto-uffiziali ed i soldati, prendendo le necessarie precauzioni contro gli accidenti; a qual uopo farà che una o più barchette si trovino nel luogo del bagno, e girino intorno ai nuotatori: ne' corpi di cavalleria i soldati si addestreranno pure alla scuola del nuoto a cavallo.

1218. Il colonnello siccome presidente del consiglio di amministrazione ne dirigerà tutto l' andamento, e ne sopravegghierà attentamente tutt' i rami, onde gl' interessi del Nostro erario, e quelli degl' individui siano assicurati e guarentiti. Egli delegherà i membri del consiglio a speciali indagini ed esami, od a dirigere tale o tal altro ramo. Vigilerà che i registri siano esattamente manutenuti ed al corrente, i documenti in regola, e le pendenze attivate. Sarà sua cura di riunire il detto consiglio alle epoche prefisse dalla Nostra ordinanza per l' amministrazione, e semprequando lo giudicherà necessario. Egli proporrà gli oggetti da discutervi, e dirigerà la compilazione del verbale di deliberazione. E sebbene per la comune responsabilità abbia ogni membro del consiglio pieno e libero diritto alla discussione, il colonnello baderà che questa si faccia in modi e termini convenienti al rispetto ed alla decenza.

1219. Il colonnello avrà cura che gli uffiziali di dettaglio tengano i loro conti sempre al corrente; a quale oggetto li esaminerà frequentemente, e li confronterà co' registri del consiglio, e

con quelli delle compagnie o degli squadroni. Riscuoterà poi dal quartiermastro, dagli uffiziali di dettaglio, o da ogni individuo incaricato di un ramo di amministrazione un rapporto giornaliero e dettagliato delle loro rispettive operazioni. Di questi rapporti egli fisserà la forma ed il sesto, onde riunirli in volumi per anno, e per materia.

1220. Rivisterà di tempo in tempo tutto il materiale del corpo ch'è presso gl'individui, ne' magazzini o nelle caserme, onde assicurarsi della esistenza, e manutenzione di esso, non che della esatta tenuta delle librette individuali, dei registri di compagnie o squadroni, e de' registri complessivi.

1221. Sarà sua cura principale che le armi siano in ottimo stato, e le munizioni da guerra al completo e ben conservate, le pietre focaie di buona qualità, ben tagliate ed accuratamente situate, e che ogni sotto-uffiziale e soldato oltre quelle che sono alle armi, ne abbia sempre un competente numero nella giberna.

1222. Ogni sabato si farà la ispezione ai sacchi o valigiotti, ed alle armi: questa sarà passata dai capitani dapprima, indi dai comandanti de' battaglioni. Il colonnello assisterà talvolta tali visite, o delegherà per esse il tenente colonnello. Egli ordinerà che siano rivistati specialmente ogni volta de' generi che designerà, onde l'esame ne riesca viemaggiormente accurato. Riceverà rapporto di tali visite, ove non le passi egli medesimo.

1223. Il colonnello sarà responsabile che le domande pe' rimpiazzi de' varî generi siano inoltrate a tempo debito, e che siano esattamente formate, e proporzionate a' bisogni reali delle truppe, ed allo stato de' fondi che debbono pagarli.

1224. Sarà responsabile principalmente, e con essolui il consiglio, della buona qualità, e della esatta quantità de' generi che si ricevono.

1225. Curerà che il vestiario sia giornalmente riparato, ma allorquando crederà necessario doversi eseguire grandi riatti ne chiederà l'autorizzazione all'ispettore, e seguirà le norme che in assunto gli verranno date.

1226. Veglierà attentamente alla nutrizione del soldato, assicurandosi tal volta personalmente che le somme destinate al rancio sieno esattamente impiegate, i generi di buona qualità, e le compre e gli acquisti eseguiti senza contratto o monopolio, e che i soldati scelgano a lor piacimento i venditori.

1227. Allorquando per ragione della variazione de' prezzi dei commestibili, egli creda necessario di cambiare la proporzione stabilita dall'ispettore tra il danaro di tasca, e quello da spendersi pel rancio ne farà immediatamente rapporto ad esso ispettore onde sia variata, dovendo in ogni tempo il rancio ed il pane somministrare nutrimento sufficiente al soldato: se poi l'ispettore non sia sopra luogo potrà far egli stesso quelle modificazioni

che giudichi vantaggiose al soldato, ma dovrà dargliene immediatamente rapporto.

1228. Avrà somma cura che i cavalli sian ben tenuti e ben nutriti, e che i foraggi siano di buona qualità e distribuiti per intero.

1229. Il colonnello prescegliera dalle compagnie fucilieri gli uomini convenevoli per le compagnie granatieri e cacciatori, prendendo notizia sulla loro condotta, ed istruzione da' capitani delle compagnie degl' individui prescelti, e da' rispettivi comandanti de' battaglioni: egli consulterà puranche i capitani delle compagnie ov' è la vacanza.

1230. Si destineranno alle compagnie scelte i soldati di conosciuta morale e probità, che siano istruiti completamente, e che non abbiano sofferto castighi gravi.

1231. Il passaggio alle compagnie scelte sarà annunciato all' ordine del corpo. L' uscita di un sotto-uffiziale o soldato da una di queste compagnie sarà considerata come punizione ed annunciata colle causali anche all' ordine.

1232. Vacando de' sotto-uffiziali, il colonnello istituirà l' esame tra gl' individui della classe inferiore con le norme del regolamento. Tra i riconosciuti idonei il colonnello prescegliera i più antichi: terrà pertanto presente la condotta, e le particolari circostanze, che potessero far meritare preferenza od esclusione. Non potrà intanto promuoversi a caporale un soldato, che abbia meno di 12 mesi compiuti di servizio nella fanteria, e 18 nella cavalleria. Concorreranno a questa carica i soldati nominati da ciascun comandante di compagnia o squadrone, di cui dovrà far conoscere in uno stato le particolari circostanze. Il colonnello sceglierà tra i nominati quelli che giudicherà ammettere all' esame. In ogni concorso non vi saranno mai meno di sei candidati per ciascuna carica da provvedere.

1233. I portabandiere, i portastendardi e gli aiutanti saranno promossi con le norme del regolamento speciale.

1234. La destinazione degli uffiziali alle compagnie scelte dovendo considerarsi siccome contrassegno di grandissima fiducia, e ricompensa luminosa a' servizî prestati, i colonnelli proporranno per tali posti uffiziali che ne siano pienamente meritevoli: saranno preferiti in conseguenza coloro che si sieno distinti in azioni di guerra, che contino campagne, che abbian servito con zelo, e con intelligenza, e siansi distinti al comando delle compagnie, e che siano stati in compagnie scelte. In circostanze eguali l' antichità darà la preferenza; alle compagnie leggiere l' attività e la sveltezza saranno condizioni indispensabili.

1235. Se il corpo si divida in frazioni eguali, il colonnello marcerà o rimarrà con quella che gli verrà prescritta, o di preferenza col primo battaglione: dividendosi in frazioni disuguali, marcerà di preferenza con la maggiore.

1236. Le matricole, i ruoli e la cassa, dovran sempre trovarsi col colonnello.

1237. La cassa, le bandiere e gli stendardi del corpo saranno riposti nell'abitazione del colonnello, ma ov'egli per ragioni particolari volesse altrimenti disporre, dovrà ottenerne l'autorizzazione del comandante della piazza.

1238. Nelle riunioni degli uffiziali, essi si porteranno nell'abitazione del colonnello, o nel luogo da essolui designato.

1239. I colonnelli saranno responsabili dell'esatta osservanza del divieto delle visite di corpo in qualunque circostanza. Essi vigileranno pure onde non si faccino lettere di complimento in occasione delle festività di Pasqua, Natale e Capo d'anno, nè tollereranno che si usi il titolo di eccellenza, se non con quelle dignità cui sia da Noi espressamente concesso, come viene prescritto nel Cap.° 1.° Art.° 1.° del Tit.° 4.°

1240. In caso di assenza, il colonnello sarà rimpiazzato dal tenente colonnello: questi però dovrà inviargli i rapporti di situazione, parteciparli le novità di qualunque genere, e chiedere il di lui parere sulle domande e su gli affari di qualche momento, salvo il caso di urgenza: se però il colonnello uscisse dai confini dei Nostri domini, il tenente colonnello sarà dispensato da questi obblighi.

1241. In assenza o mancanza del brigadiere comandante una brigata eventuale, il più antico comandante del corpo della brigata stessa non potrà senza Nostro ordine pretendere alcun comando su gli altri capi di corpo.

1242. Quanto è prescritto pei colonnelli sarà eseguito dagli uffiziali superiori comandanti i corpi di un sol battaglione, ed in generale da tutt'i comandanti di corpi.

Art. III.

Dei tenenti colonnelli.

1243. Il tenente colonnello comanderà in secondo il reggimento sotto gli ordini del colonnello, di cui secondar dovrà tutte le incumbenze e funzioni.

1244. Nell'assenza del colonnello egli praticherà quanto è detto al num.° 1240.

1245. Gli ordini del colonnello saranno il più che possibile diretti al tenente colonnello, il quale li diramerà e si assicurerà della loro esecuzione. I rapporti, i reclami, le domande e le comunicazioni perverranno al colonnello per l'organo del tenente colonnello.

1246. Allorquando il tenente colonnello debba dare degli ordini da se, sia per urgenza, sia pel dissimpegno d'incumbenze

ad esso lui affidate, li darà ciò non pertanto in nome del colonnello.

1247. Ogni mattina nell'ora stabilita, dopo aver ricevuto dal maggiore di settimana il rapporto, averlo verificato, ed avervi apposte le proprie osservazioni ed addizioni, si recherà dal colonnello a presentarglielo di unita all'anzidetto uffiziale superiore, all'aiutante maggiore ed all'aiutante di settimana. Allorquando il colonnello avrà emesse le sue risoluzioni, il tenente colonnello le trasmetterà subito, e darà le disposizioni perchè siano eseguite. Quando il colonnello lo permetterà, potrà essere rimpiazzato in questo incarico dal maggiore di settimana.

1248. Il rapporto con le decisioni del colonnello, e da esso lui firmato rimarrà al tenente colonnello il quale, date le disposizioni convenevoli, lo serberà nell'archivio del corpo: da tale rapporto si estrarranno le notizie relative alle punizioni, che saranno annotate nei rapporti quindicinali, dovendo quelle superiori a quattro giorni di arresti semplici o di rigore essere registrate puranco sulle matricole, e su i registri speciali; se ne trarranno infine le notizie che han rapporto alle mutazioni ed ai movimenti, di cui tutte le carte ed i documenti corrispondenti esser dovranno trasmessi pure al tenente colonnello, che fattone l'uso convenevole li conserverà nell'archivio.

1249. Il colonnello darà al tenente colonnello gli ordini da comunicarsi al corpo; quelli originalmente trasmessi dalle autorità superiori verranno, dopo pubblicati, conservati dal tenente colonnello suddetto nell'archivio del corpo: si praticherà lo stesso per tutt'i regolamenti, decreti di massima, le circolari ed altre prescrizioni che forman legge e norma dell'andamento delle varie operazioni del corpo.

1250. Il tenente colonnello, a meno che non sia altrove occupato, dovrà trovarsi alla parata della guardia del corpo.

1251. Ogni qualvolta l'intero corpo prenderà le armi, il maggiore di settimana lo riunirà; dopo di che, in attenzione dell'arrivo del colonnello, ne assumerà il comando il tenente colonnello: questi farà prendere la immobilità alla truppa col comando di attenzione al presentarsi del colonnello, cui rimetterà lo stato della forza sotto le armi, accompagnandolo nella ispezione della truppa, se giudicherà passarla, e finalmente chiestone il permesso, invierà a prendere le bandiere, o gli stendardi, e si recherà al suo posto.

1252. Rientrando il corpo, subitocchè le bandiere o gli stendardi si ritireranno, il tenente colonnello assumerà di nuovo il comando, e farà rientrare le compagnie o gli squadroni nelle caserme.

1253. Il tenente colonnello è incaricato della tenuta dei seguenti libri e registri.

1.° Libro degli ordini dei comandanti territoriali, e di ogni altro comandante di truppa.

2.° Libro degli ordini del corpo.

3.° Registro dello stato civile degli uffiziali.

4.° Ruolo di antichità degli uffiziali.

5.° Registro delle punizioni inflitte agli uffiziali.

6.° Ruolo per antichità dei sotto-uffiziali coll'additamento delle compagnie o degli squadroni, e delle particolari circostanze di cadauno.

7.° Ruoli del corpo.

8.° Matricole e rassegne.

9.° Registro delle situazioni.

10.° Registro delle mutazioni.

11.° Registro de' permessi.

12.° Istorico del corpo, e giornale di marce ed operazioni militari.

13.° Registro delle azioni di militare o civile virtù, che onorano o contraddistinguono qualche individuo in particolare, o il corpo intero.

1254. Egli avrà la iniziativa di tutte le operazioni necessarie alla tenuta di tali libri.

1255. Il colonnello passerà nelle di lui mani, onde conservarsi nell'archivio del corpo, tutt'i documenti, ordini e tutte le altre carte relative agli oggetti contenuti ne'sunnotati libri e registri, sia originalmente, sia in copia da lui firmata onde poterli tenere al correute, e fornire alle autorità amministrative, ed altri i documenti e le carte prescritte, che tutte esser debbono formate negli offici del tenente colonnello, e da esso lui verificate.

1256. Ogni mattina riceverà dalle compagnie o dagli squadroni per mezzo dei forieri, dello stato minore per mezzo del portabandiera o aiutante che n'è incaricato, e dal quartiermastro per lo stato maggiore tutte le notizie che risguardano le mutazioni ed i movimenti del giorno precedente, onde stabilire la situazione giornaliera, che col rapporto dee presentarsi al colonnello: egli avrà cura che ne'rapporti che costoro gli presenteranno le mutazioni e le punizioni siano con precisione e laconismo espresse a dorso della situazione giornaliera. Mezz'ora dopo la parata i primi sergenti si porteranno da esso lui per ricevere le notizie e gli ordini di quanto riguardar possa il personale delle compagnie o degli squadroni: su questi dati formerà pure all'epoche stabilite gli stati di mutazioni da indirizzarsi al commessario di guerra, e ad ogni altra autorità.

1257. Riceverà le relazioni numeriche degli spedali militari, e dal primo chirurgo quella degli ammalati trattati nella sala reggimentale con le mutazioni.

1258. I biglietti di passaggio agli spedali esser dovranno vistati dal tenente colonnello, e registrati nel corrispondente libro.

1259. Tutte le domande di generi di vestiario, armamento, bardatura, dote, munizioni foraggi o sussistenze dovranno essere esaminate e firmate dal tenente colonnello, e da lui sommesse al colonnello.

1260. I passi per qualunque licenza saranno vidimati dal tenente colonnello, e registrati. Gl' individui che rientrano al corpo o che vi passano dovranno pure presentargli le loro carte di via, e gli ordini di passaggio, onde prenderne registro, ritenendo quelle necessarie all' appoggio delle riviste.

1261. Le filiazioni o gli stati di servizio da rilasciarsi per qualunque ragione dovranno essere forniti, e vidimati dal tenente colonnello.

1262. Gl' individui assenti dal corpo, ma ch' esser denno compresi nella rivista, avranno cura di far pervenire al tenente colonnello i documenti bisognevoli all' uopo.

1263. Il tenente colonnello è incaricato dell' esame delle qualità, e de' documenti de' coscritti, de' volontarî e de' cambî.

1264. Dirigerà l' uffiziale incaricato del casermaggio nello esercizio delle sue funzioni.

1265. Sarà sua cura di vigilare alla esecuzione del servizio interno, ed alla polizia delle truppe nelle caserme, non che alla tenuta de' registri delle compagnie o degli squadroni, e degli uffiziali di dettaglio, ed in fine al magazzino, al casermaggio ed' alla convalescenza.

1266. Il tenente colonnello, ove sia ciò comandato dal colonnello, s' incaricherà della istruzione teorica e pratica del corpo, e di qualsivoglia altro ramo, di cui gli venga da esso lui affidata la direzione e vigilanza.

1267. Gli sommetterà costantemente tutte le osservazioni che avrà fatte su i varî rami di servizio, e gli fornirà tutt' i lumi derivanti dalla situazione e variazione della forza, onde servir di controllo alle operazioni del quartiermastro, e degli uffiziali di dettaglio.

1268. Il tenente colonnello vigilerà che i comandanti dei battaglioni adempiano con precisione i loro doveri, che il maggiore di settimana, il capitano ed i subalterni di picchetti stiano a' loro posti, ed eseguano i loro incarichi.

1269. In caso di separazione marcerà ordinariamente colla frazione ove non è il colonnello. In questo caso rimetterà all' uffiziale superiore ch' è col colonnello tutt' i libri e registri in suo potere.

1270. In caso di assenza maggiore di 8 giorni, le funzioni del tenente colonnello saranno esercitate dal maggiore più antico, che però non lascerà il comando del suo battaglione: questi al ritorno del tenente colonnello gli darà conto di tutte le opere in sua assenza eseguite.

Art. iv.

Dei maggiori.

1271. Nei corpi di più battaglioni ciascheduno di essi sarà affidato ad un maggiore che ne avrà specialmente il comando (1). Il colonnello ripartirà i battaglioni tra i maggiori, ma non potrà cambiarli senza il permesso dell'ispettore dell'arma.

1272. Ogni maggiore è incaricato della disciplina, istruzione, tenuta e manutenzione del proprio battaglione, essendone responsabile al colonnello per l'organo del tenente colonnello: egli dovrà su questi varî rami esercitare un'attiva e continua vigilanza, onde assicurarsi personalmente che tutti siano in regola, e che l'andamento ne sia conforme alle Nostre ordinanze, ed ai regolamenti e voleri del capo del corpo.

1273. Si applicherà principalmente a conoscere le circostanze degli uffiziali e sotto-uffiziali del proprio battaglione, la loro condotta, istruzione ed abilità, onde proporli alle varie incumbenze, cui il colonnello vorrà destinarli, o dare a questo le dilucidazioni, che potrà domandare sul conto loro.

1274. Vigilerà accuratamente sull'amministrazione delle compagnie, e degli squadroni, sulla nutrizione degli uomini e dei cavalli, sulla tenuta e nettezza degl'individui, sulla manutenzione di tutti i generi di Regio conto o del corpo, su i loro riatti ec.

1275. Avrà cura che tutt'i registri delle compagnie e degli squadroni siano tenuti al corrente, ed in regola.

1276. Verificherà e firmerà le domande che dalle compagnie o dagli squadroni si fanno pei generi di qualunque specie: si assicurerà che i generi che si ricevono siano di buona qualità, ed al numero ordinato, farà distribuire e segnare nei registri e nelle librette quelli che le compagnie o gli squadroni ricevono.

1277. Passerà col rapporto giornaliero tutte le domande che s'indirizzano al colonnello, e vi apporrà le sue osservazioni ed il suo parere; visterà poi tutte le domande che si diriggono ad autorità superiori.

1278. Dividendosi il battaglione il maggiore marcerà o rimarrà con quella porzione che gli verrà per ordine assegnata.

1279. I maggiori assenti saranno rimpiazzati nel comando del battaglione dall'aiutante maggiore s'è presente; e se questi non è il più antico capitano del corpo, dal più antico capitano del battaglione, che però non lascerà il comando della compagnia

(1) I Corpi di cavalleria s'intendono divisi in battaglioni, di cui ciascuno è formato da due squadroni. Le brigate di artiglieria si considerano pel servizio siccome battaglioni.

o dello squadrone. Nel caso che il colonnello giudicasse operare altrimenti, dovrà chiederne l'autorizzazione.

1280. Allorquando gli uffiziali debbano riunirsi per recarsi dal colonnello o altrove, i maggiori riuniranno quelli del proprio battaglione, e li condurranno dal tenente colonnello.

1281. In ogni corpo di più battaglioni sarà nominato un maggiore di settimana: essendovene degli assenti il colonnello potrà adibire a questo servizio l'aiutante maggiore s'è il capitano più antico del corpo, o uno o più capitani i più antichi, anche se non abbiano per la vacanza dei maggiori assunto il comando dei battaglioni.

1282. Il servizio del maggiore di settimana incomincerà dopo sfilata la guardia della domenica, e terminerà alla stess'ora; e perciò tanto il maggiore che trasferisce un tal servizio, quanto quello che lo imprende, dovranno trovarsi presenti alla parata del giorno suddetto, affinchè l'uno comunichi, e l'altro riceva le nozioni di tutti gli ordini dati nel periodo della scorsa settimana sull'andamento del servizio, tanto dal comandante del corpo, che dalla piazza.

1283. Il maggiore di settimana, senza preterire alcuno dei doveri che lo riguardano pel comando del suo battaglione, è specialmente incaricato; 1.° di quanto ha rapporto alla distribuzione ed esecuzione del servizio di piazza, curando la manutenzione dei ruoli corrispondenti, che sono presso l'aiutante maggiore e l'aiutante di settimana, e della corrispondenza colle autorità della piazza per quanto al servizio stesso ha relazione: 2.° della distribuzione ed esecuzione del servizio interno: 3.° della polizia e del governo dell'intero corpo: 4.° della riunione e spedizione dei rapporti di ogni specie, e della trasmissione degli ordini.

1284. Alle ore otto della mattina, e nell'estate alle sei il maggiore di settimana riunirà nel locale a ciò designato in quartiere l'aiutante maggiore, e l'aiutante di settimana per ivi compilare il rapporto generale mediante i rapporti, che il detto aiutante avrà dovuto ricevere dalle compagnie o dagli squadroni. Esso maggiore apporrà sul mentovato rapporto le sue osservazioni e domande, lo firmerà, e seguito dai ridetti individui si recherà dal tenente colonnello, cui rassegnerà il rapporto e le sue verbali osservazioni.

1285. Nel caso che si mancasse di locale, o che il corpo avesse caserme divise, potrà la cennata riunione aver luogo nell'abitazione del maggiore di settimana.

1286. Il maggiore di settimana dirigerà l'andamento del servizio, in generale, e la esecuzione degli ordini del colonnello; si troverà presente a tutte le visite, alle riunioni, agli esercizi, ed ai governi ne' corpi a cavallo, a meno di positivo impedi-

mento derivante dal dissimpegno di altro servizio: egli ispezionerà la guardia pria che esca dalla caserma; e dovendo sfilare dalla medesima assisterà alla parata: se poi la parata ha luogo sulla piazza d'armi, ed il corpo fornisce per intero la guardia, esso maggiore a cavallo vi condurrà la truppa.

1287. Egli farà che si suonino o battano esattamente i varî tocchi prescritti dall'orario alle ore quivi stabilite, giusta i modelli num.° 16.

1288. Ispezionerà i distaccamenti comandati da capitani che escono dal quartiere, o vi rientrano.

ART. V.

Degli aiutanti maggiori.

1289. Nei reggimenti di fanteria e cavalleria l'aiutante maggiore sarà destinato a secondare il maggiore di settimana nelle sue funzioni, e ne' suoi incarichi.

1290. Egli manuterrà il ruolo degli ufiziali pel servizio di piazza e per quello interno, non che il registro delle situazioni al modo accennato a'num. 439, e 440 (1) onde additare al maggiore di settimana quanto ha rapporto alla nomina e distribuzione del servizio.

1291. Le categorie de' servizî interni saranno disposte come quelle del servizio di piazza; il picchetto ne formerà la prima. Nella nomina de' varî servizî interni si osserveranno le norme prescritte per quello di piazza.

---

(1) 439. In tutt'i corpi del Reale esercito l'aiutante maggiore manuterrà, sotto la vigilanza del maggiore di settimana, un ruolo secondo il modello prescritto al num.° 417 (*) pel servizio che prestar denno gli uffiziali: saranno ad esso ruolo aggiunte le categorie occorrenti per la nomina de' servizî interni specificati nel Tit.° 3.° Cap.° 3.° formando una serie distinta da quelli di piazza. In esso ruolo saranno annotati tutti gli uffiziali del proprio corpo grado per grado, situati ciascuno secondo la sua antichità che risulta dalla data della patente o lettera di avviso. Per la nomina del servizio il ruolo si considererà diviso in tre classi, di cui la prima comprenderà gli uffiziali superiori, la seconda i capitani, e l'ultima i primi e secondi tenenti e gli alfieri.

(2) 440. L'aiutante maggiore manuterrà del pari un registro di situazioni del corpo, giusta il modello num.° 8, in cui ne inserirà giornalmente la forza e le mutazioni, onde conoscere l'effettivo presente, e ripartire in conseguenza il servizio proporzionatamente tralle compagnie e tra gli squadroni.

(*) 417. I ruoli pel servizio saranno stabiliti a forma di stati, e comprenderanno altrettante categorie per quanti giri debbono inscrirvisi, rimanendone delle altre in bianco pe' servizî straordinarî, giusta il modello n.° 6. Tali ruoli serviranno per nominare il servizio.

1292. L'aiutante maggiore assisterà a tutte le riunioni del corpo, nelle quali sarà specialmente incaricato di assegnare le cariche alle suddivisioni, e di vigilare allo scompartimento di queste, che sarà eseguito dall' aiutante.

1293. Veglierà alla esecuzione di tutte le regole d'interno governo, alla riunione e compilazione de' rapporti, ed alla trasmissione degli ordini.

1294. Indirizzerà al maggiore di settimana i suoi rapporti, ed in assenza di questo al tenente colonnello, o al colonnello.

1295. Sarà specialmente incaricato delle operazioni della polizia militare pei reati commessi nell' interno de' quartieri e delle caserme.

1296. La istruzione teorica e pratica de' sotto-uffiziali gli verrà affidata, non che la loro polizia in generale, e la vigilanza su tutti gl' individui dello stato minore.

1297. Egli sopravveghierà, e dirigerà la istruzione delle reclute.

1298. Ogni sabato riunirà gli assistenti ed i travagliatori, ed assicuratosi che niuno ne manchi, gl' istruirà o farà istruire.

1299. La mattina seguirà il maggiore di settimana al rapporto.

1300. Terrà nota degli uffiziali e sotto-uffiziali di settimana e di quartiere, o di guardia alle scuderie, non che di tutti gli ordini, e delle consegne risguardanti l' andamento del giornaliero servizio interno, ond' essere sempre in grado di poter dare in quanto a ciò tutte le dilucidazioni, che il maggiore di settimana sarà per domandargli.

1301. Nel corso della giornata potrà ordinare la visita dei presi in quartiere e nelle camerate; non che de' sotto-uffiziali di settimana e di quartiere, o di guardia alle stalle, affine di assicurarsi se alcuno dei primi abbia osato deludere la disciplina, o qualcuno dei secondi siasi abusivamente allontanato dal quartiere.

1302. Potrà, ogni qualvolta lo giudicherà necessario, ispezionare, tanto di notte che di giorno la guardia di polizia, le sentinelle, ed i piantoni da questa forniti, facendosi però accompagnare dal caporale di posa: potrà del pari visitare le camerate onde assicurarsi della polizia, e del buon ordine delle medesime.

1303. Invigilerà sull' uffiziale di picchetto fisso, sull' aiutante di settimana, e sul prevosto, e prenderà cura di quanto ha rapporto alla manutenzione del corpo di guardia di polizia, ai generi, alle consegne, alle tabelle ec. esistenti nel medesimo, non che nella camera di picchetto, nelle prigioni, ed in altri locali nell' interno del quartiere, ed alla polizia di tali locali.

1304. Si assicurerà che i detenuti ed i presi vadano agli esercizî, facciano i travagli e la polizia interna senza eccezione alcuna, che ricevano la corrispondente nutrizione ed il denaro di

saccoccia, che vi sian tenuti in conformità del prescritto in questa ordinanza, e che all'ora stabilita dal comandante del corpo prendano aria: esso ne ascolterà le querele, e laddove le trovi fondate, ne rassegnerà il contenuto al maggiore di settimana, affinchè sia fatta loro giustizia.

1305. Semprechè l'aiutante maggiore non debba in assenza del comandante del corpo succedergli nel comando, nelle marce per l'interno del Regno, precederà il corpo nei luoghi in cui dee pernottare, soggiornare, o rimanere di guarnigione, affine di preparare gli alloggi, i quartieri ec.

1306. Ordinandosi dei campi d'istruzione, vi precederà la truppa alla testa del distaccamento di accampamento onde tracciare il campo, a quale oggetto tale distaccamento sarà provveduto del bisognevole per siffatta operazione.

1307. L'aiutante maggiore nei reggimenti in battaglia ed in colonna si situerà alla destra del colonnello o comandante del corpo, due passi indietro: ne' corpi di un battaglione prenderà il posto asseguato al 2.° uffiziale superiore nell'ordinanza degli esercizî e delle mauovre.

1308. Si avrà cura di assegnare ai corpi di un battaglione aiutanti maggiori che siano più anziani de' capitani del battaglione stesso. Essi aiutanti maggiori saranno incaricati della esecuzione de' doveri assegnati al tenente colonnello, ed al maggiore di settimana. I comandanti di questi corpi potranno pertanto assegnare parte de' secondi annotati doveri al capitano di picchetto, nel caso che particolari circostanze rendano ciò indispensabile.

1309. L'aiutante maggiore sarà rimpiazzato da un capitano a scelta del capo del corpo, che però non lascerà il comando della sua compagnia o del suo squadrone.

Art. x.

Degli aiutanti.

1397. Gli aiutanti avranno autorità diretta su tutt'i sotto-uffiziali del corpo, per ciò che ha rapporto al servizio, ed alla disciplina: essi ne studieranno l'indole ed il carattere, ne vigileranno i costumi ed i diportamenti, e ne dirigeranno i progressi nella istruzione teorica e pratica.

1398. Ogni aiutante è sotto agli ordini diretti del maggiore del proprio battaglione, cui dovrà secondare in tutto ciò ch'è relativo al disimpegno delle di lui funzioni nel battaglione.

1399. Gli aiutanti saranno pure incaricati di sopravvegghiare i diportamenti de' sotto-uffiziali e soldati, benchè fuori delle caserme.

1400. Uno degli aiutanti, a scelta del capo del corpo, sarà incaricato dello stato minore: egli ne vigilerà la tenuta, la polizia e la disciplina; ne amministrerà la sussistenza, ne terrà i ruoli, non che gli altri registri a somiglianza di quelli delle compagnie o degli squadroni, ne dirigerà infine la istruzione militare.

1401. Ne' corpi di più battaglioni sarà nominato per giro un aiutante di settimana, il di cui servizio incomincerà appena sfilata la guardia della domenica. Egli sarà specialmente agli ordini del maggiore di settimana, dell'aiutante maggiore e del capitano di picchetto pel disimpegno de' doveri a questi assegnati: non dovrà pertanto trascurare gl' incarichi relativi al proprio battaglione.

1402. L' aiutante di settimana si riceverà dal suo predecessore il ruolo del servizio de' sotto-uffiziali; lo stato dei sergenti di settimana, de' caporali di quartieri e di guardia alle scuderie, il libro degli ordini del corpo e della piazza che dovrà tenere al corrente; ed infine le varie consegne e disposizioni.

1403. L' aiutante suddetto dovrà esser presente a tutte le visite, o riunioni generali o parziali del corpo, alla partenza delle guardie, de' distaccamenti, delle partite e de' travagli; alle riunioni di classi o di reclute per gli esercizî ec., e, ne' corpi a cavallo, a' varî governi.

1404. Non potrà assentarsi dal quartiere, senza ordine o permesso de' superiori.

1405. Si recherà ogni mattina a prender l'ordine alla piazza, ma il comandante del corpo potrà sostituirgli un portabandiera od un primo sergente nei corpi di un sol battaglione, quando il bisogno degli altri servizî non gli dassero il tempo necessario a poter disimpegnare un obbligo siffatto.

1406. Giungendo ordini in quartiere, dovrà curare che siano immantinente passati a conoscenza de' superiori corrispondenti e nel caso di urgenza assoluta, non trovandosi presente, nè il maggiore di settimana, nè l' aiutante maggiore, nè il capitano di picchetto, potrà, previo permesso dell' uffiziale di picchetto fisso, dare esecuzione all' ordine medesimo, mentre celeremente si comunica a' superiori.

1407. Terrà nota degl' individui cui è permesso di star fuori quartiere dopo la ritirata; a quale oggetto i permessi accordati saranno dagl' individui ad esso lui presentati: di questa nota darà copia all' uffiziale subalterno di picchetto fisso ogni giorno prima della ritirata, onde questi possa annotarvi l' ora in cui è ciascuno rientrato, e tenerne conto nel suo rapporto.

1408. Tutt' i sotto-uffiziali e soldati di servizio nell' interno delle camerate e delle scuderie, sono sotto la vigilanza, ed agli ordini dell' aiutante di settimana, che dovrà assicurarsi se adempiano esattamente i loro doveri.

1409. L'aiutante di settimana dovrà osservare attentamente gl' individui non appartenenti al corpo, che s' introducessero nelle caserme, e vigilarne le pratiche e gli andamenti : egli vieterà che vi s' introducano vagabondi, o venditori di generi nocivi alla salute del soldato : farà rapporto di quanto è analogo a questa prescrizione al capitano di picchetto pe' necessarî provvedimenti.

1410. La mattina riunirà i rapporti delle compagnie o degli squadroni, non che quelli delle guardie di polizia, e compilerà il rapporto generale sotto la direzione del maggiore di settimana, che accompagnerà al rapporto. Alla visita della sera recherà all' uffiziale di picchetto fisso i rapporti de' primi sergenti per la compilazione de' rapporti, che questi dovrà formare.

1411. Riunirà la guardia assegnando i posti ; riunirà indi i sotto-uffiziali per l' ordine e li condurrà alla parata o al luogo ove si dà l' ordine.

1412. Detterà l' ordine allorquando, non essendovi presente il maggiore di settimana o l' aiutante maggiore, debba distribuirsi al circolo dei sotto-uffiziali.

1413. Potrà visitare i presi nelle camerate, onde assicurarsi della loro presenza.

1414. Accompagnerà il maggiore di settimana, e l' aiutante maggiore nelle visite che faranno nelle camerate, e negli altri locali del quartiere.

1415. L' aiutante che segue quello di settimana, dovrà coadiuvarlo nel servizio generale del corpo : egli sarà specialmente incaricato della riunione degli uomini di travaglio, e della trasmissione degli ordini agli uffiziali superiori non presenti al circolo, non che ai cappellani, ai chirurgi, ed agli altri uffiziali che fanno parte dello stato maggiore.

1416. Allorquando il capo del corpo lo giudicherà convenevole, potrà ordinare che uno o più portabandiera o portastendardo facciano il servizio di settimana con gli aiutanti.

1417. Gli aiutanti saranno rimpiazzati dal portabandiera o portastendardo del proprio battaglione, e non essendovene, dal primo sergente foriere sotto le armi, e nel servizio dal primo sergente più antico. Ne' corpi di un battaglione l' aiutante dovrà disimpegnare tutte le funzioni assegnate all' aiutante di settimana : il comandante però del battaglione lo farà aiutare dal portabandiera, dal portastendardo o dal primo sergente foriere, cui ne affiderà una porzione, senza però stabilire giro di servizio tra essi.

ART. XI.

Dei portabandiere e portastendardi.

1418. Ogni portabandiera o portastendardo sarà specialmente incaricato del casermaggio del proprio battaglione, sotto la direzione dell' uffiziale di dettaglio a ciò destinato, dovendo all' uopo corrispondere co' forieri, che dirigerà e sopravvegghierà nelle loro operazioni relative a tale ramo.

1419. I portabandiere o portastendardi ne' corpi di più battaglioni saranno nominati di settimana per giro, e durante tale servizio, che comincerà dopo sfilata la parata della domenica, seconderanno l' aiutante di settimana nelle sue funzioni.

1420. Il portabandiera o portastendardo di settimana è specialmente incaricato della polizia e del buon ordine delle scuole reggimentarie, e della mensa dei sotto-uffiziali: egli riunirà gl' individui che debbono assistere alle suddette scuole, curerà le distribuzioni degli oggetti necessarî, la nettezza dei mentovati locali, e quant' altro vi abbia rapporto, dirigendosi ordinariamente al tenente colonnello per l' occorrente in proposito, e pei casi momentanei all' uffiziale superiore di settimana, o al capitano di picchetto.

1421. I portabandiera o portastendardo potranno essere addetti a secondare temporaneamente gli uffiziali di dettaglio, o ad altre commessioni ne' varî rami del servizio e dell' amministrazione, a norma del bisogno e della di loro abilità.

1422. Il portabandiera o portastendardo è rimpiazzato sotto le armi dal primo sergente foriere, e pel servizio dal primo sergente più antico.

ART. XII.

De' primi sergenti forieri.

1423. I primi sergenti forieri saranno dal capo del corpo distribuiti nelle varie officine di scrittura del corpo stesso, dovendo l' uffiziale incaricato dei ruoli averne sempre uno presso di sè.

1424. I capi de' corpi faranno allo spesso assistere i primi sergenti forieri agli esercizî ed alle istruzioni, onde non obbliassero il servizio d' arme: e potessero nelle circostanze rimpiazzare l' aiutante, o il portabandiera o portastendardo nelle manovre: essi saranno esenti dal servizio o dal governo.

1425. Nei corpi che non hanno bandiere, i primi sergenti forieri porteranno le banderuole.

1426. I primi sergenti forieri possono essere rimpiazzati da un caporal foriere a scelta del capo del corpo negli incarichi di scrittura, e dal primo sergente più antico nelle manovre.

A r t. xxi.

De' Capitani.

1486. Ogni compagnia di fanteria sarà, pel servizio interno, divisa in due plotoni, quattro sezioni ed otto squadre: i plotoni saranno comandati da uffiziali subalterni, de' quali essendovene dippiù, il meno graduato rimarrà a disposizione del capitano. Ogni sezione sarà comandata da un sergente, ed ogni squadra da un caporale. Il primo sergente ed il foriere saranno presso il capitano.

1487. Le reclute saranno egualmente ripartite nelle squadre, non che gli operai, i travagliatori ec., cosicchè prendendosi le armi, risultino esse al possibile della medesima forza. In ogni compagnia si terrà lo stato della ripartizione succennata, a seconda del modello num. 14, ed ogni volta ch' essa prenderà le armi dovrà presentarsi nell' ordine ivi segnato; cioè, due squadre formeranno la sezione: due sezioni il plotone, ed i due plotoni la divisione di manovra.

1489. Ogni squadrone sarà ripartito in quattro plotoni, comandato ciascuno da un uffiziale, che avrà sotto di sè un secondo sergente; ogni plotone in due squadre, alla testa di ognuna sarà un caporale; pel rimanente si eseguiranno le norme accennate al num. 1487 per la ripartizione delle reclute, degli operai ec. non che de' polledri, onde, nel formarsi lo squadrone, i plotoni di manovra sian composti da due squadre.

1490. Nelle truppe de' corpi facoltativi lo scompartimento secondo i premessi principî sarà coordinato alla formazione organica delle compagnie.

1496. Egli farà distribuire in sua presenza i generi di vestiario, di cuoiame, bardatura ec. a' soldati, dopo di averli segnati col marchio della compagnia o dello squadrone, annotandoli contemporaneamente negli stati complessivi, e nelle librette individuali in presenza di ciascun individuo, cui quest' ultima sarà immediatamente restituita: sì negli uni che nelle altre sarà seguato il mese della distribuzione, e la durata.

1505. I cavalli saranno ripartiti dal capitano ai sotto-uffiziali e soldati dello squadrone, dando i migliori ai primi: non permetterà in seguito che vi si apporti alcun cambiamento senza ordine del colonnello, o che giammai si tolga, senza positiva cagione, il cavallo, all' uomo che lo mantiene con cura.

1522. Il capitano dovrà manutenere con somma cura il giornale o mano corrente della compagnia o squadrone, il conto aperto, il libro d' ordine, il registro delle punizioni, e quello di rancio, il registro de' fogli di prest pane e foraggi, i ruoli e le rassegne, e la matricola. Egli n' è responsabile al coman-

dante del battaglione. Il 1.° sergente ed il foriere sono a' suoi ordini per questi bisogni, e per eseguire ogni altra scrittura della compagnia (1). Curerà che gli uffiziali da lui dipendenti si adibiscano tratto tratto all' esame ed alla compilazione della scrittura di compagnia o squadrone, onde istruirsi nella loro manutenzione, ed essere in grado di rimpiazzarlo alle occorrenze.

1523. Farà inoltre che tali uffiziali abbiano de' registri su di cui inscrivano giornalmente tutte le munizioni e novità del loro plotone, non che quanto ha rapporto alla sua amministrazione: ivi trascriveran pure gli ordini che contengono massime. Il capitano vigilerà che tali registri siano al corrente.

1526. Tutte le domande degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati della compagnia o dello squadrone dovranno essere presentate al capitano: egli vi apporrà la sua firma sotto quella dell' individuo che chiede, per indi passarle al comandante del battaglione.

A R T. XXII.

De' primi e secondi tenenti, e degli alfieri.

1534. I primi e secondi tenenti, e gli alfieri nelle compagnie o negli squadroni saranno incaricati di un egual servizio interno, della di cui esecuzione risponderanno al capitano, il quale potrà pure incaricarli de' dissimpegni relativi a' rami di servizio ad esso lui affidati, onde esserne secondato.

1535. Oltre alle incumbenze particolari che il capitano può assegnare a tale o tal altro uffiziale della sua compagnia o del suo squadrone, ognuno di essi ha due speciali incarichi, il comando cioè del plotone, ed il servizio di settimana.

---

(1) La mano corrente o giornale della compagnia o dello squadrone contiene numero ventuno stati riuniti in un libro che ne prende il nome.

Pei corpi di cavalleria vi è aggiunto il numero de' stati necessari pe' registri de' Cavalli, della bardatura ec.

L' indice della mano corrente è — Situazione giornaliera della forza — Alte e basse — Ricezione giornaliera del pane e prest — Registro degli uomini alla convalescenza — Registro degli uomini all' ospedale — Registro degli uomini con licenza o con permesso — Registro degli uomini al disconto — Registro de' travagliatori di piazza — Registro degli uomini in punizione — Registro delle sospensioni de' sotto-uffiziali — Generi di casermaggio — Generi di dotazione di caserma — Utensili di compagnia — Munizione da guerra — Registro delle riparazioni d' armi — Registro nominativo del servizio che giornalmente si presta — Ristretto del registro della matricola — Stato de' generi di vestiario, cuoiame, dote ed armamento introitati dalla compagnia nel corso del........ — Bilancio mensile de' generi di vestiario, cuoiame, dote ed armamento esistenti presso la compagnia alla prima del mese di..... per rilevarne la resta effettiva alla fine del suddetto mese.

1536. Ammalandosi gli uffiziali dovranno darne parte al proprio capitano, il quale se l'infermo sia di settimana lo farà noto all'uffiziale che dee rimpiazzarlo.

1537. Ogni uffiziale subalterno sarà specialmente responsabile al suo capitano degl' individui del proprio plotone, della manutenzione del di loro vestiario, cuoiame, ed armamento, dei generi di dote, della bardatura e tenuta de' cavalli, del loro governo, nutrimento, e della loro ferratura. Egli dovrà inoltre dirigere i sotto-uffiziali addetti al suo plotone, vigilarne la condotta, assicurarsi della loro istruzione, e far sì che dissimpegnino con accortezza e zelo il proprio dovere.

1538. Egli terrà in un libretto lo stato nominativo degli individui componenti il plotone, con la specificazione delle particolari circostanze di ciascuno, non che lo stato di tutt' i generi ad eglino appartenenti e quanto altro ha rapporto alla loro amministrazione. Ivi trascriveran pure gli ordini che contengano massime.

1539. Dovrà fare frequenti visite per assicurarsi che tutto sia mantenuto in buono stato, e dare le convenevoli disposizioni; farà eseguire i piccoli riatti, e rapporterà poi tutto al capitano.

1540. Ne' corpi di cavalleria visiterà ogni settimana la ferratura e la bardatura.

1541. Dovrà ogni giorno visitare il suo plotone, sia o non sia di settimana; eccettochè quando trovisi di servizio.

1542. Farà che gl' individui del suo plotone indossino biancheria di bucato almeno una volta la settimana, si radano la barba quando occorra, e si mantengano corti i capelli; che si lavino le mani ed il viso frequentemente, non che i piedi ogni 15 giorni; che si taglino le unghie, e che sia loro cambiata la biancheria da letto ogni 15 giorni, e la paglia ogni 3 mesi.

1543. Il comandante di plotone sarà rimpiazzato dall'uffiziale rimasto disponibile, o in mancanza di altro, dal secondo sergente più antico del plotone medesimo.

1544. Gli uffiziali suddetti alterneranno tra essi in ciascuna compagnia o in ciascuno squadrone pel servizio di settimana. Questo servizio verrà comandato dal maggiore di settimana, incomincerà della testa, non verrà interrotto se non quando la compagnia o lo squadrone sia ripartito in frazioni; e rimarrà sospeso mentre l' uno o l' altro trovansi per intero sotto le armi; dovendo il capitano rispondere di tutto ai superiori in siffatta circostanza.

1545. Il servizio di settimana incomincerà dopo sfilata la parata della domenica.

1546. Gli uffiziali subalterni al seguito faran pure il servizio di settimana nelle compagnie o negli squadroni cui saranno addetti. Non essendovi però che un solo uffiziale nella compagnia

o nello squadrone, egli si considererà come di settimana continuata, a meno che il comandante del corpo non destini un uffiziale di altra compagnia o di altro squadrone, od un portabandiera o portastendardo per coadiuvarlo.

1547. Avverrà lo stesso allorquando la compagnia o lo squadrone sia ripartito in caserme separate e distanti, cosicchè con una o più frazioni non rimanga addetto che un solo uffiziale subalterno.

1548. L'uffiziale di settimana dovrà trovarsi presente a tutte le visite, e riunioni periodiche o straordinarie della compagnia o dello squadrone. Vigilerà alla ripartizione del prest, a quella del pane, verificherà la spesa di rancio, assisterà alla preparazione o distribuzione del medesimo, e scriverà di proprio pugno sull' apposito libretto le somme spese all'oggetto, ed il loro uso, corroborando il tutto colla sua firma. Terrà cura della nettezza delle camerate, del pulimento de' locali e dei generi, e dello scompartimento ed assettamento di questi ne' luoghi convenevoli.

1549. Sarà responsabile di ogni inconveniente che potesse accadere nella compagnia o nello squadrone.

1550. Ispezionerà gli uomini che debbono montare la guardia, o che debbono riunirsi per qualsivoglia servizio; a quale effetto questi gli verranno presentati dal sergente di settimana. Egli poi condurrà i primi al luogo destinato nel quartiere per lo scompartimento delle guardie.

1551. Farà notamento degli uomini che uscir possono dal quartiere, e munito di sua firma per mezzo del sergente di settimana lo farà presentare con gli uomini stessi all' uffiziale di picchetto fisso: prenderà conto de' mancanti alle visite, e dell' ora in cui taluno di questi siasi ritirato, e ne farà rapporto.

1552. Nella cavalleria assisterà alle distribuzioni del foraggio, ed al governo de' cavalli, e vigilerà che gli oggetti di bardatura siano ben tenuti, ed al di loro posto. Si troverà presente nell'atto in cui debbonsi abbeverare i cavalli, ed avrà cura che ciò si esegua senza disordine; non permetterà che nell' andare all' abbeveratoio si facciano trottare o galoppare i cavalli, assegnando de' sotto-uffiziali lungo le righe se l'acquata è lontana. Se i cavalli per bere debbono entrare nell' acqua, avrà cura che al ritorno siano asciugati. Baderà infine che alle ore stabilite i cavalli infermi siano visitati e medicati.

1553. Prima della parata di guardia darà conto al capitano di ogni punizione, assenza, mancanza ed altra novità, e gli sommetterà tutte le domande, i reclami ec.

1554. Se il capitano faccia conoscere che non si recherà in quartiere, l' uffiziale di settimana dovrà portarsi al di lui alloggio per questo rapporto, a meno che non venga autorizzato ad inviarglielo in iscritto.

1555. Ne' casi straordinarî o rilevanti l'uffiziale di settimana si recherà personalmente dal capitano, o vi spedirà, se trattenuto da affari di servizio, un sotto-uffiziale, onde informarlo dell' occorrente.

1556. Egli dipenderà direttamente dal capitano di picchetto, dall' aiutante maggiore, e dal maggiore di settimana cui farà rapporto di ogni novità, e di ogni visita o ispezione. Della visita della mattina, dovrà inviare anche rapporto all' uffiziale di picchetto fisso.

1557. Interverrà alla parata della guardia, in quartiere, o sulla piazza d' armi.

1558. Curerà che ogni sera dopo la visita si leggano gli ordini emanati dalle autorità superiori, e li spiegherà.

1559. In assenza di altri uffiziali istruirà alle ore prescritte la compagnia o lo squadrone.

1560. Nella visita degli effetti da praticarsi il sabato curerà che tutto si trovi ben disposto, ed in regola al giungere del capitano.

1561. Veglierà su i sotto-uffiziali di settimana e di quartiere, e su i quartiglieri e le guardie di stalla, onde siano al loro posto, ed eseguano i loro doveri: e si assicurerà che gli uomini di picchetto siano sempre in ordine, e pronti a marciare.

1562. Avrà cura che ad ogni ora le armi ed il bagaglio dei sotto-uffiziali e soldati sieno disposti in conformità del prescritto ai numeri 1672, 1673, e 1674.

A r t. xxiv.

De' primi sergenti.

1571. Il primo sergente vigilar dee alla condotta militare e privata de' sotto-uffiziali e soldati della propria compagnia, o del proprio squadrone.

1572. In assenza degli uffiziali comanderà la compagnia o lo squadrone, ma sempre ne porterà i dettagli del servizio, della polizia, della tenuta, della disciplina, della istruzione, della sussistenza etc., e ne custodirà i generi. Egli sarà responsabile di tutt' i cennati articoli verso qualunque uffiziale della compagnia o dello squadrone: risponderà poi al solo capitano di quanto ha rapporto all' amministrazione; anche su questo ramo non mancherà pertanto di dare agli altri uffiziali della compagnia o dello squadrone, non che a quelli cui è affidato qualche dettaglio amministrativo, le notizie che potessero loro abbisognare.

1574. All' entrare nelle funzioni, il primo sergente verificherà la esistenza, e lo stato di tutt' i generi appartenenti alla compagnia o allo squadrone, che trovansi segnati ne' registri e sulle

librette individuali, osservandone puranco lo stato rispetto alle durate, e poscia farà rapporto in ogni occorrenza al capitano, cui è direttamente responsabile di tutto il materiale. Praticherà lo stesso ogni sotto-uffiziale destinato temporaneamente a rimpiazzare un primo sergente.

1575. Ogni cinque giorni riceverà dal quartier-mastro il prest pei cinque giorni susseguenti, mediante il foglio di prest firmato dal capitano, al quale consegnerà la somma.

1576. Ogni mattina, prima dell'ora del rancio, consegnerà al sergente di settimana la parte del prest da distribuirsi agli individui, e questi gliene farà ricevo, mediante un piccolo statino della forza ch'è a rancio: in esso saranno scritte le ritenute autorizzate, delle quali il primo sergente farà introito onde darne conto al capitano.

1577. L'importo della spesa del rancio, coll'apposita carpetta da esso lui firmata, e dall'uffiziale di settimana, sarà passata al caporale del rancio: copia di tale carpetta, firmata dal caporale e dall'uffiziale anzidetto, rimarrà presso il primo sergente.

1579. Presenterà al capitano, ogni giorno di distribuzione, il bono pel pane, pe' foraggi e per ogni altro genere da riceversi, e, dopo che questi lo avrà firmato lo recherà al quartier-mastro, dandone copia al sotto-uffiziale incaricato della distribuzione. Terrà registro di tali somministrazioni nel giornale della compagnia o dello squadrone, su cui le totalizzerà mensilmente.

1580. Inscriverà immancabilmente ogni giorno sul registro anzidetto tutte le mutazioni avvenute agli uomini ed a' cavalli, non che tutti gl' introiti ed esiti di generi, e di ogni altro oggetto relativo all'amministrazione, dovendo tal registro essere ogni sera al corrente.

1581. Noterà sulle librette, non che nel conto aperto, in presenza de' soldati e dell'uffiziale di settimana, i generi che loro si distribuiscono, e quelli che si ritirano dai medesimi, e farà che tali librette stiano irremovibilmente presso di loro; della qual cosa sarà direttamente e strettamente responsabile al proprio capitano.

1583. In conformità delle norme stabilite col num.° 1508 (1) noterà dietro i viglietti di entrata agli ospedali o alle sale reggimentali i generi che gli uomini conducono secoloro: e quelli

(1) 1508. Il capitano si assicurerà che a dorso dei biglietti di entrata allo spedale, o di passaggio alla sala reggimentale sia notata la roba quivi portata dagl' individui, rimanendo presso il primo sergente nota degli effetti che lasciano: di quest' ultima sarà data copia conforme, vidimata dall' uffiziale di settimana, all' uomo che va allo spedale. I generi rimasti saranno conservati nel magazzino della compagnia o dello squadrone, o in quello del corpo, a seconda delle località, e degli ordini del comandante di esso; e però per gli uomini assenti, sia per ospedalità, sia per licenza maggiori di 15 giorni, gli effetti dovranno depositarsi al magazzino del corpo.

che lasciano nella compagnia o nello squadrone, segnandone la durata.

1584. Avrà cura della conservazione del bagaglio, dell'armamento, e della bardatura di tali individui, e della consegna di essi generi al magazzino del corpo.

1585. L'uffiziale del magazzino verificherà lo stato de' generi che gli si consegnano, ed il sesto, e la compilazione uniforme degli statini di versamento, giusta i modelli approvati; e firmerà gli ultimi restituendoli al primo sergente: copia di esso, firmata da quest'ultimo, rimarrà nel sacco coi generi che si depositano in magazzino: inoltre, su di ogni sacco, involto ec. vi sarà notato il nome, il cognome e la compagnia o lo squadrone cui il proprietario di tali oggetti appartiene.

1586. Dovrà il primo sergente versare in magazzino, nel più breve termine possibile, il bagaglio degli uomini riformati, disertati, passati ad altri corpi, condannati, congedati, morti ec., ed in appoggio di tali versamenti vi sarà il corrispondente stato o processo verbale provvisorio, sottoscritto dall'uffiziale di settimana, non che la libretta dell'uomo, chiusa e firmata dal capitano.

1587. Per gli uomini che passano ad altre compagnie o ad altri squadroni farà in doppio i corrispondenti statini di passaggio, che conterranno la nota dei generi che secoloro portano colle rispettive durate, e ne riscuoterà la ricevuta sotto di uno di essi statini dal capitano corrispondente. Tali statini, compilati secondo il modello, nel sesto prescritto, e visitati dal comandante del battaglione, saranno presentati all'uffiziale del magazzino pel trasferimento de' generi nel registro generale.

1588. I generi di trasto de' disertori rimarranno allo squadrone, ond'essere, per le cure del consiglio, venduti al maggiore offerente: il prodotto sarà versato al mantenimento.

1589. Le armi degli assenti saranno custodite dal primo sergente, il quale avrà cura che siano unte di grasso, e sovente ripulite per mezzo degli uomini in arresto, o di altri, che col permesso del capitano nominerà per giro.

1594. Il primo sergente farà presentare dal sergente di settimana al chirurgo nella sua visita, la nota degli uomini ammalati nelle camere, e ne' casi urgenti lo farà avvertire subito.

1595. Tutt'i sotto-uffiziali e soldati che debbono innoltrare domanda o reclamo, dovranno chiedere permesso al primo sergente.

1596. All'ora stabilita al num.° 1514 (1) il primo sergente

---

(1) 1514. Ogni mattina, un'ora dopo lo sveglio il capitano riceverà dal primo sergente un rapporto della forza e delle variazioni, che, dopo averlo esaminato, ed avervi aggiunte le sue osservazioni, e le domande di quanto possa occorrere agl'individui da esso lui dipendenti, firmerà ed invierà pel primo sergente medesimo all'aiutante di settimana per la compilazione del rapporto generale.

dovrà recarsi dal capitano nel suo alloggio, onde presentargli il rapporto giornaliero, nel quale saranno segnate le mutazioni del dì precedente, le domande ec.

1597. Dovrà prender l'ordine nel modo stabilito al numero 506, recarlo al proprio capitano, ed inviarlo con un sotto-uffiziale a que' subalterni non presenti alla parata e che siano legittimamente impediti.

1598. Alle ore 7 1/2 della mattina, e nella state alle 5 1/2, si presenterà all'aiutante di servizio nel locale a ciò designato, onde somministrare al maggiore di settimana tutte le dilucidazioni e le notizie che abbisognassero per la compilazione del rapporto generale.

1599. Il primo sergente terrà il ruolo pel servizio de'soldati, che nominerà com'è detto al num.° 455. Nominerà puranco i sotto-uffiziali pei servizî interni della compagnia o dello squadrone, ed ogni individuo di travaglio, di picchetto, distaccamento ec.

1600. Il primo sergente darà conto all'uffiziale di settimana di quanto avvenga, ed informerà pure i comandanti de' plotoni di quanto ha rapporto alle loro particolari incumbenze.

1602. Di ogni visita farà rapporto, e questo, firmato dall'uffiziale di settimana, s'invierà all'uffiziale superiore di settimana, non che all'uffiziale subalterno di picchetto fisso per quello della mattina.

1605. Avrà la chiave delle cassettine delle munizioni, e curerà attentamente che siano riposte in luogo sicuro: distribuirà i pacchetti di cartocci agli uomini di guardia, e li riprenderà attentamente al loro ritorno, verificandone lo stato. Riempierà le cartucce di latta prima di consegnarle agli uomini, e le visiterà al ritorno. Distribuirà del pari le munizioni a salva.

1609. I primi sergenti si dovranno trovare presenti alle riunioni delle compagnie o degli squadroni, marciare con essi, e trovarsi puranco a tutti gli esercizî: nella cavalleria saranno esenti dal governo.

Art. xxv.

De' secondi sergenti.

1611. I secondi sergenti vigileranno su i caporali e soldati delle proprie compagnie o de' proprî squadroni in tutto ciò che ha rapporto ai lori doveri, essendone responsabili a' primi sergenti, ed agli uffiziali de' rispettivi plotoni.

1613. Nell'interno della propria compagnia o del proprio squadrone saranno obbligati a due disimpegni diversi; l'uno relativo al comando della propria sezione nella fanteria, e del

proprio plotone nella cavalleria; l'altro al servizio di settimana: per questo ultimo alterneranno tra loro.

1614. Ogni secondo sergente, sotto l'autorità del rispettivo uffiziale, dirigerà tutt'i particolari risguardanti l'andamento interno della propria sezione o del proprio plotone, vi manterrà l'ordine e la disciplina, sosterrà colla sua autorità quella dei caporali e li avvezzerà a comandare con dignità e fermezza.

1615. Terrà il ruolo della intera compagnia o dell'intero squadrone, non che del plotone di cui fa parte, e lo stato dei generi ch'esistono presso gli uomini della sua sezione, o del suo plotone sul quale noterà le variazioni ogni qualvolta ne accadano.

1616. Veglierà alla conservazione, manutenzione e nettezza di tutti gli oggetti, ed alla collocazione de' medesimi ne' posti convenevoli: baderà che i generi di panno, compresevi le coperte, siano battuti e spazzati ogni sabato; che le armi, la bardatura ed il cuoìame siano netti, ben tenuti ed al di loro posto; che tutt'i generi di vestiario siano bene indossati, e proprî, e che, senza la minima dilazione, vi si facciano i piccoli accomodi necessarî; che, almeno ogni domenica, siano cambiate le biancherie; che i capelli sian tenuti netti e corti, le unghie tagliate, le barbe rase a tempo, i piedi lavati ogni 15 giorni, che i detenuti ed i convalescenti fruiscano delle stesse cure, incaricandone i loro caporali; che i letti siano convenevolmente piegati e coperti; il bagaglio disposto sulle mensole; le camere spazzate: i vetri lavati: le mura nette e bianche; i cartellini ed ogni altra cosa affissa al muro conservata, e ricambiata al bisogno. Il sabato farà disporre convenevolmente su i letti tutto il bagaglio per la ispezione.

1617. Semprequando la compagnia o lo squadrone dovrà riunirsi, il secondo sergente di ogni sezione o plotone farà anticipatamente preparare i soldati, passerà loro la ispezione nei più minuti particolari, darà le disposizioni convenevoli, e poi farà rapporto dell'occorrente all'uffiziale cui dovrà presentarli.

1618. Di quanto occorra nella sezione o nel plotone, non che delle mutazioni, perdite, degradazioni di oggetti, riparazioni necessarie, e di ogni altro, farà rapporto verbale al rispettivo uffiziale, allorchè questi si presenta in quartiere.

1621. Il servizio del secondo sergente di settimana incomincerà dopo sfilata la guardia della domenica.

1622. Il secondo sergente di settimana sarà particolarmente agli ordini dell'uffiziale subalterno di settimana, cui seconderà nella esecuzione di tutt'i particolari di polizia e disciplina interna, ed al quale dirigerà i suoi rapporti verbali.

1623. La mattina farà alzare gli uomini appena toccato lo sveglio: baderà pertanto che in qualsivoglia stagione le tele o le

vetrate delle finestre non siano aperte pria che gli uomini sieno fuori di letto e vestiti.

1624. Sarà presente a tutte le visite, ed in caso di assenza del primo sergente e dell' uffiziale di settimana, le farà egli stesso.

1625. Ne' corpi a cavallo si recherà alle stalle appena toccato lo sveglio, onde assicurarsi se i caporali, e soldati di guardia alla stalla abbiano appagliato, e facciano il loro dovere: visiterà le cavezze, i ronzali, e riceverà dalle guardie di stalla i rapporti, per indi compilare il suo per la visita del mattino.

1626. Veglierà pure alla nettezza delle scuderie. Manderà all' abbeveratoio i cavalli governati, e baderà che vi vadino in ordine, al passo, e serbando convenevole distanza.

1627. Assisterà alla distribuzione dell'orzo di cui verificherà la quantità, e farà sì che venga dato contemporaneamente a tutt' i cavalli di una medesima stalla; che degli uomini si trattengano accanto alle mangiatoie, e non si appagli se non dopo consumato l' orzo; non lascerà le scuderie che dopo averle fatte spazzare esattamente.

1628. Nell' intervallo tra i governi vigilerà le guardie di stalla, facendosene ripetere le consegne; e baderà che non si sprechi la paglia o il fieno.

1629. Farà riunire dal caporale di quartiere gli uomini destinati alle varie classi d' istruzione, li farà preparare convenevolmente, gl' ispezionerà e condurrà al luogo di riunione; farà altrettanto per gli uomini di travaglio o di distribuzione, vigilando che siano provveduti de' generi bisognevoli; potrà però farli condurre al suddetto luogo dal caporale summentovato; lo stesso praticherà per gli uomini che possono uscire a diporto, inviando con essi la nota firmata dall' uffiziale di settimana.

1630. Alle ore stabilite presenterà alla ispezione dell' uffiziale di settimana gli uomini di servizio, dopo averli esso stesso ispezionati e fatti mettere in assetto. Nelle truppe a cavallo baderà puranco alla ferratura, insellatura ed al carico.

1631. Distribuirà giornalmente, alla presenza de' caporali delle squadre o dei plotoni, il danaro di tasca agl' individui, e baderà attentamente che su tale danaro non si esegua alcuna ritenuta non prescritta.

1632. I caporali di quartiere ed i quartiglieri, i caporali ed i soldati di guardia alle stalle, dipenderanno da essolui: quindi sarà egli responsabile dell' adempimento de' loro doveri verso i proprî superiori.

1633. Baderà alla polizia e tranquillità degli uomini durante il tempo che staranno nelle camerate, e curerà che i presi non ne escano.

1635. Baderà attentamente che gli uomini di ritorno in quartiere non si tolgano o sbottonino l' uniforme se non dopo es-

sersi sufficientemente asciugati; che smontando da cavallo, non tolgano le selle prima del tempo prescritto; che queste siano poste ad asciugare appena levate da sopra ai cavalli, ne siano battuti e nettati i pannelli prima di essere rimessi al di loro posto, e che i cavalli siano accuratamente asciugati.

1636. Al ritorno delle guardie o dei distaccamenti nelle camerate, visiterà le loro armi prima che le pongano alla rastrelliera, onde assicurarsi se sono state scaricate; ritirerà le munizioni, e le consegnerà al primo sergente.

1637. Si assicurerà che le armi ed il bagaglio de' caporali e soldati, la bardatura, le casse dei tamburi, le trombette e gli altri utensili di compagnia e squadrone stiano sempre nel modo prescritto nel corso della presente ordinanza.

1638. I secondi sergenti di settimana, eccetto il giro dei distaccamenti, saranno esenti dal servizio di piazza, e quindi non dovranno giammai assentarsi dal quartiere, a meno di ordine espresso.

Art. xxvi.

De' caporali forieri.

1641. Il caporal foriere sarà specialmente agli ordini del primo sergente, sotto la di cui direzione manuterrà i registri della compagnia o dello squadrone; e formerà gli stati, le situazioni o le altre scritture che giornalmente occorrono.

1643. Darà conoscenza al sergente di settimana dei travagli comandati, non che degli uomini necessarî per la spesa del rancio, per la ricezione dei viveri, del pane, dei foraggi ec.

1644. Riceverà le distribuzioni, e sarà responsabile di qualunque errore su questo ramo: consegnerà il pane, e gli altri oggetti agli uomini corrispondenti, e ritornato in quartiere, ne farà la distribuzione: rimetterà poi il foraggio al caporale di quartiere, onde farsi distribuire dall' uffiziale di settimana.

1645. Sarà specialmente incaricato della manutenzione del libro d'ordine, e ne darà lettura agli uffiziali della compagnia o dello squadrone: egli trasmetterà loro, in mancanza del primo sergente, gli ordini eventuali o straordinarî.

1648. Sarà specialmente incaricato dei particolari del casermaggio della propria compagnia o del proprio squadrone, e quindi terrà registro di tutte le circostanze da inserirsi nello stato che fa parte del registro giornaliero.

ART. XXVII.

De' caporali.

1655. I caporali di una medesima compagnia, o di uno stesso squadrone, alterneranno tra loro pel servizio di quartiere e di scuderia, eccetto quelli che rimpiazzano un secondo sergente nel servizio di settimana od il foriere; non pertanto dovranno disimpegnar sempre i servizî di squadra, e di rancio.

1656. Ogni caporale terrà un libretto in cui sarà inserita la lista de' soldati della sua squadra, per ordine di antichità, ed uno stato de' generi di vestiario, cuoîame, dote ed armamento che loro appartiene, non che della corrispondente bardatura: sarà provveduto sempre dell'occorrente da scrivere.

1659. Ammaestrerà le reclute della propria squadra nel modo di disporre il bagaglio ne' sacchi o valigiotti, non che nel servizio interno; nel modo di montare, smontare, e ripulire le armi e gli arnesi, e, nella cavalleria, le istruirà inoltre in tutt' i particolari del governo, non che nel modo di bardare il cavallo. Dovrà parimente insegnar loro i doveri di rispetto verso i superiori, ed il modo di salutarli, sia in servizio, sia fuori di esso.

1660. Diunita al foriere esaminerà gli oggetti di casermaggio e mobilio della propria squadra, e ne formerà uno stato dettagliato, rispondendone per la parte che lo riguarda.

1661. Allo sveglio farà alzare e vestire gli uomini della sua squadra, ne chiamerà la visita, farà alzare i letti, piegar le lenzuola e le coperte.

1662. Il caporale farà conoscere al secondo sergente della sezione o del plotone di cui fa parte, i soldati che nella propria squadra ammalassero, ed in caso di urgenza ne avvertirà il secondo sergente di settimana.

1663. Gli farà conoscere gli uomini mancanti alla visita, e l' ora nella quale sono rientrati coloro che mancavano a quella della sera precedente; gli farà puranco rapporto di ogni novità, e di ogn' ispezione.

1664. Manderà i rancieri al caporale di rancio appena toccato lo sveglio, farà preparare all' ora prescritta gli uomini che debbono esercitarsi colle varie classi, e ne' corpi a cavallo, al tocco della tromba, riunirà gli uomini della propria squadra muniti de' morali e trasti corrispondenti, insieme a' quali si recherà al luogo del governo: baderà alla quantità della biada che ognuno prende nel morale.

1665. Avrà cura che i soldati si lavino il viso e le mani, si taglino i capelli, e si radino; che assettino il di lor bagaglio dopo averlo accuratamente spazzato; che scopino le came-

rale, nettino le tavole e gli utensili, preparino le camelle ed ogni altra cosa necessaria per la distribuzione del rancio. Farà poi, che gli uomini di servizio preparino le armi ed il vestiario. Nella cavalleria si eseguirà quanto è detto di sopra appena tornati gli uomini del governo.

1666. Baderà alla tranquillità ed al buon ordine delle camerate, castigando o facendo castigare coloro, i quali le disturbassero. Vieterà che nell' interno di esse si battano generi tramandanti polvere; che non vi si fumi; nè si sporchino le tavole da letto. Allorquando i soldati rientreranno dal servizio, baderà che non si spoglino immantinente; che consegnino le munizioni: che ripongano i loro effetti al sito ordinario, e che abbiano scaricate le armi.

1668. Visiterà talvolta i sacchi o valigiotti, onde assicurarsi della esistenza de' generi, ma se il proprietario non sia presente, eseguirà tale visita in presenza di uno o più quartiglieri, dopo averne prevenuto il sergente della propria sezione o del proprio plotone.

1669. Ad ogni visita, se la compagnia o lo squadrone non si riunisca, ogni caporale chiamerà quella della propria squadra, dando parte delle novità al rispettivo secondo sergente.

1670. Toccato il silenzio farà spegnere i fuochi, se ancor ve ne fossero, e baderà che i recipienti per l' acqua sieno pieni, che non esca più alcuno dalla camerata, e che tutti si pongano a letto.

1672. Il caporale di ogni squadra baderà che i generi dei soldati di fanteria sieno disposti come siegue:

Sull' orlo anteriore della tavoletta della mensola sarà affisso un cartellino col nome e numero di matricola del soldato cui tal porzione di tavoletta appartiene.

Il sacco chiuso, col cappotto avvolto sopra, sarà su di essa tavoletta coll' apertura all' infuori, e col suo mezzo sul detto cartellino, alla sua dritta vi starà la gamella. Il sacco a pane e la fiasca staranno appese per le corregge al piuolo di sinistra; nel primo il soldato riporrà la biancheria sporca, non che i piccoli utensili necessarî alla pulizia, essendo vietato situar cosa alcuna sotto al saccone.

Il caschetto o berrettone coperto della incerata sarà situato, a destra del sacco. Il cuoiame starà appeso al piuolo di dritta con la giberna coperta dal coprigiberna di tela bianca al disotto, ed il budriere con la sciabla al di sopra.

I fucili o moschetti saranno alla rastrelliera con la canna al fronte; le baionette capovolte, ed infilzate pel manico alle bacchette; il cane scoccato, e lo scodellino aperto. I fucili avranno sempre la pietra focaia.

Mancando le rastrelliere, i fucili si terranno appesi al muro,

accanto al capezzale, col calcio allo insù, ponendo le baionette nel budriere, e non essendovi le mensole, i generi si sospenderanno a' chiodi, che si avrà cura non sian tanto grossi da deteriorare il muro.

1673. Nella cavalleria i caporali di squadra faranno eseguire quanto appresso.

I cartellini saranno situati come nel numero precedente; i valigiotti, ed i cappotti si terranno costantemente attaccati alla sella, a meno che queste non sieno in luogo molto lontano dai letti, o non venga altrimenti ordinato; in questi casi si situerà la mantiglia piegata in quattro sulla tavoletta, e su di essa la roba che non entra nel valigiotto, ed il valigiotto stesso: a destra si porrà l'elmo o caschetto colla visiera all'infuori, ed il cappotto piegato a destra della mantiglia, o se non v'è luogo, sotto il caschetto, o l'elmo.

Le armi da fuoco si terranno alle rastrelliere, e situate come si è detto per la fanteria. Appesa ai piuoli della mensola starà la giberna, la bandoliera, e la sciabla; quest'ultima sarà nuda ed incrociata col fodero. La biancheria sporca, ed i piccoli utensili si terranno nel sacco a pane appeso al piuolo di sinistra, dove starà pure la fiasca: a piè del letto, appeso al lato dritto, si terrà il sacco a biada, nel quale, ben ligato, si riporrà la distribuzione appartenente al cavallo di ogn' individuo; a sinistra sarà il trasto nel morale.

1674. Le selle non si terranno mai ove si dorme, eccetto il caso di assoluta necessità; non pertanto vi staranno il più vicino che sia possibile. Esse si sospenderanno in modo da preservarle dall' umido e dallo stropiccio; la sopraccinghia dovrà essere di maniera avvolta attorno alla sella da tenerne piegate in dentro le falde: sul fondo sinistro s' incollerà un cartellino indicante il nome ed il numero di matricola del soldato cui la sella appartiene. Nella stanza delle selle staranno le briglie appese al muro, e sotto queste gli stivali.

1675. Il caporale, sia di fanteria o di cavalleria, sarà presente alla distribuzione del denaro di tasca, che il secondo sergente di settimana farà agli uomini della sua squadra.

1676. Baderà che ogni domenica gli uomini indossino la biancheria di bucato; e se questa è lavata per le cure dei capitani, la riceverà il sabato dalle lavandaie, e la distribuirà.

1678. Il caporale di rancio sarà nominato ogni giorno; egli, riceverà dal primo sergente il danaro per la spesa del rancio e la corrispondente carpetta.

1679. Si farà indicare dal sergente di settimana gli uomini destinati per la spesa del rancio, e quelli per la cucina. Riunirà i primi all' ora prescritta, e, sotto la scorta del subalterno, o di un portabandiera o portastendardo destinato di spesa,

li condurrà ad eseguirla: accompagnerà gli altri all' ora prescritta alle cucine per apprestarvi il cibo. Nello spendere baderà alla qualità dei commestibili, e che non siano pagati più del dovere, nè comperati forzosamente in un dato luogo, ma dove meglio preferiranno i soldati. Avrà la responsabilità diretta di queste prescrizioni, non che dell' attrasso o della mancanza di pagamento, o di ogni altro disordine che potessero commettere gli spenditori.

1680. Riceverà i combustibili dal magazzino del corpo, essendo vietato di farsene l'acquisto con le somme destinate pel rancio.

1681. I generi comperati per l'ordinario saranno riposti in una cassa o in un cesto con serratura: il caporale di ordinario ne farà la consegna al caporale di quartiere in presenza del sergente di settimana, il quale allorquando dovranno i detti generi inviarsi alla cucina, ne verificherà la esistenza, e la qualità, e, presente il caporale di quartiere e quello d'ordinario, li farà consegnare a' rancieri.

1682. I rancieri saranno comandati per giro: il loro numero sarà proporzionato al bisogno, e fissato dal capo del corpo: essi saranno vigilati dal caporale di rancio; indosseranno degli abiti all' uopo destinati, e che saranno conservati nelle camerate. Le marmitte e gli altri utensili saranno mantenuti colla massima nettezza: i vasi di rame saranno vietati, a meno che non fossero esattamente stagnati e sovente.

1683. Il caporale di rancio baderà alla distribuzione del rancio nelle gamelle: farà recare il vitto a' detenuti ed agli uomini di guardia, se così è prescritto, non permetterà che si conservi rancio se coloro che dovrebbero esser presenti manchino senza giusto motivo; ma farà cautamente conservarlo per coloro i quali per legittima causa, o perchè di servizio, sieno assenti.

1685. Terminata la cucina il caporale di rancio farà pulire e riporre al posto loro le marmitte ed ogni altro arnese, farà spazzare e nettare le cucine, delle quali cose ne darà consegna al caporale nominato di rancio pel dì seguente, e farà spegnere i fuochi.

1686. Prima di minestrare il rancio presenterà la carpetta della spesa all' uffiziale subalterno di settimana, che dopo di averla verificata, sarà nel dovere di trascriverla di proprio pugno nel libro a ciò destinato.

1687. In ogni compagnia o squadrone sarà nominato giornalmente, e per giro un caporale di quartiere: se però le caserme fossero divise, ve ne sarà uno per ogni frazione.

1688. Il caporale di quartiere, durante il giorno, sarà sempre in uniforme, sciabla e berretto, nè lascerà la caserma se non per ordine.

1689. Il suo servizio comincerà appena sfilata la guardia, e prenderà da colui che rileva, in presenza del secondo sergente di settimana, la consegna di tutti gli oggetti che trovansi nella camerata; dopo di che farà rilevare i quartiglieri del di precedente, i quali, in sua presenza, daranno la consegna a' nuovi.

1690. I quartiglieri sono specialmente a' di lui ordini: egli baderà che uno di essi sia sempre accanto alla porta della camerata, e che non permetta ad alcuno di uscirne con generi di qualunque specie, senza autorizzazione.

1691. Allorquando nella cavalleria le selle e gli altri arnesi sieno in una stanza separata, egli ne avrà la chiave, e non permetterà che alcuno vi entri se non in sua presenza, o di un quartigliere.

1692. Farà spazzare le camerate, ripulire gli utensilì, ed ogni altro genere, riempire i vasi dell'acqua, nettare, e preparare i lampioni da' quartiglieri, o da uomini comandati di travaglio, o in fine da' servi di pena. Baderà che nulla si alteri o si sporchi nelle camerate: egli è responsabile della loro nettezza e proprietà.

1693. I presi in quartiere gli sono consegnati, ed egli avrà cura che non escano senza ordine, e che siano riconosciuti dal quartigliere ch'è alla porta.

1694. Se vi sono travagliatori nelle camerate, baderà che si occupino indefessamente degli accomodi, e che non escano dalle medesime senza bisogno o permesso de' superiori.

1697. Di qualunque avvenimento darà parte al secondo sergente di settimana, ed in assenza di questi, o degli altri superiori della propria compagnia o del proprio squadrone, all' uffiziale di picchetto fisso.

1698. All'assemblea riunirà gli uomini destinati pe' varî servizi, gl'ispezionerà, e presenterà al secondo sergente di settimana.

1699. Riunirà gli uomini nominati di travaglio o di distribuzione, e li presenterà al sergente di settimana: vigilerà che quelli cui è assegnata la pulizia delle sale, delle camerate e de' corridoi la eseguano diligentemente.

1700. Riunirà puranco gl'individui che debbonsi istruire nelle varie classi, gl'ispezionerà e presenterà al secondo sergente di settimana.

1701. In ogni squadrone sarà giornalmente nominato, per giro, un caporale di guardia alla stalla. I soldati di guardia alla stalla dipenderanno direttamente da essolui. Questo servizio comincerà appena sfilata la guardia.

1702. Il caporale che monta prenderà da quello cui rileva la consegna di tutti gli utensilì quivi esistenti, e trovandone alcuno rotto o guastato ne darà parte al secondo sergente di set-

timana. Numererà i cavalli in iscuderia, vedrà se le cavezze sono bene accomodate sulle loro teste, ed essendovene in cattivo stato le farà portare al sellaio acciò le accomodi, dandone contemporaneamente parte al mentovato secondo sergente. S'informerà dei cavalli che sono al beneficio, e delle particolari prescrizioni ed avvertenze da tenersi presenti.

1703. Osservando che qualche cavallo non appetisce, o dà altro segno di malattia o dolore, ne darà subito parte al ridetto secondo sergente, il quale ne informerà tosto il maniscalco.

1704. Curerà che le stalle sieno spazzate a dovere, e che i cavalli non abbiano letame od urina sotto ai piedi: farà tenerne le finestre aperte, eccettochè ne' freddi eccessivi, o quando nei giorni estuanti il sole batta su i cavalli.

1705. La sera dopo la ritirata, dalle guardie di stalla farà cavare e distendere le lettiere, e raccorle il mattino dopo lo sveglio, spazzandosi attentamente lo stabbio.

1706. Non permetterà che nelle scuderie si accenda fuoco, si fumi o che persona estranea vi si trattenga.

1707. Farà accomodare i fanali nelle scuderie, e prenderà cura che durante la notte si tengano accesi.

1708. Farà appagliare, e di notte, e di giorno i cavalli tutte le volte che sia necessario.

1709. Non farà uscire alcun cavallo dalla scuderia senza ordine espresso dei superiori.

1710. Baderà che i soldati di guardia alla scuderia stiano vigilanti, onde i cavalli non si affunino o facciano danno, e che azzuffandosi siano al momento acquietati. Allontanandosi per qualche cagione alcuno de' soldati stessi, ne chiederà immantinente il rimpiazzo al secondo sergente di settimana.

1711. Assisterà al governo, e passerà la notte nella stalla.

1712. Di qualsivoglia avvenimento darà conto sollecito all'anzidetto sergente.

Art. xxix.

De' soldati.

1727. Allorquando uscirà di quartiere, dovrà comporre esattamente il suo vestiario, e mantenerlo netto senza alterarne menomamente la postura, o mutarlo: nelle strade camminerà con compostezza, col corpo dritto, e con quella eleganza e quel brio che sì ben convengono a chi è rivestito della Nostra Real divisa: eviterà le risse, i luoghi scandalosi ed indecenti, nè si accompagnerà se non con persone oneste e bene apparenti: non fumerà giammai in istrada: all' udire il tocco della generale si recherà immantinenti al quartiere, avvertendo per istrada tutt' i compagni che incontrerà.

1729. Avvenendosi di giorno o di notte in qualsivoglia persona della Real Famiglia o del Sangue, o in un uffiziale generale o superiore, farà fronte e saluterà, restando nella succennata positura, e colla testa rivolta verso il soggetto cui rende l'onore, finchè questi non lo abbia oltrepassato di circa dieci passi. Saluterà poi senza fermarsi tutti gli altri uffiziali o sotto-uffiziali, non che le sentinelle innanzi a cui passerà. Il saluto si eseguirà portando la mano dritta alla visiera del caschetto o elmo, o accanto al dinanzi del cappello o berretto. Incontrando il SS. Sacramento s'inginocchierà e scuoprirà il capo co' movimenti dell'*orazione arme*. Trovandosi armato isolatamente in via eseguirà il prescritto al num.° 2182; infine se abbia il solo cuoiame indosso non saluterà con la mano, ma si arresterà e quadrerà per gli uffiziali superiori e generali, e per Noi e per le persone della Nostra Famiglia e del Sangue, e marcerà quadrato per tutti gli altri. Entrando uffiziali nelle camerate si leverà in piedi, a meno che non sia coricato in letto, e si quadrerà senza salutare colla mano.

1730. Nominato giudice in un consiglio di guerra pregherà i sotto-uffiziali o anche gli uffiziali della compagnia o dello squadrone di dargli spiegazione degli articoli dello statuto penale militare che han rapporto alle di lui funzioni, ed alle circostanze degl'imputati: nella riunione starà con decenza e con rispetto, presterà attenzione a quanto vi si legge o parla, e nel dare il suo voto seguirà i dettami della legge, e della propria coscienza, senza dare ascolto a verun'altra considerazione qualsivoglia essa sia.

1732. Essendo alloggiato presso gli abitanti dovrà usar con essi buone maniere, e far di tutto onde recar loro il minore incomodo possibile; gli è poi vietato, sotto le più severe pene di esigerne qualsivoglia cosa a dippiù del prescritto.

1736. In ogni camerata sarà giornalmente nominato un numero di quartiglieri, che non sarà mai minore del doppio di quelli necessarî alla custodia interna delle camerate.

1737. Ogni mattina appena sfilata la guardia il sergente di settimana farà smontare gli antichi da' nuovi quartiglieri, ricevendosi dai primi esattamente la consegna.

1738. I quartiglieri saranno in abito di quartiere, ed indosseranno la sciabla, e non avendone terranno la baionetta nel budriere, nè potranno muoversi, sia di notte, sia di giorno dalla camerata; essi saranno assegnati due per due nei rispettivi luoghi donde invigilar debbono la parte di camerata, che verrà loro indicata: il caporale di quartiere di quattro in quattro ore darà loro la muta.

1739. Eglino dipenderanno direttamente dal caporale di quartiere.

1740. Ai quartiglieri son dati in custodia tutt'i generi esistenti nella camerata. Quindi non permetteranno che alcuno tocchi il sacco o valigiotto non suo, o prenda le armi dalla rastrelliera senza il permesso di un superiore. Impediranno che nelle camerate si giuochi, si fumi o si commettano disordini. Baderanno altresì che le lampadi siano accese all'ora stabilita, che nel corso della notte non si estinguano; che le finestre e le porte stiano chiuse, e vengano aperte alle ore stabilite, e che le camerate siano sempre nette, ed i generi al di loro posto.

1741. Impediranno l'uscita ai presi, che lor verranno espressamente additati dal caporale di quartiere, non che l'ingresso a persone estranee, ed a' soldati di altri corpi, ammenochè non abbiano un permesso.

1742. Allorquando un uffiziale si presenta nella camerata, il quartigliere si quadrerà, e griderà: *Compagnia o squadrone, visita del signor maggiore, capitano, tenente ec.*: a questo avviso tutti gli uomini presenti si alzeranno in piedi e si quadreranno. Durante poi il tempo che l'uffiziale si trattiene nella camerata, il quartigliere rimarrà quadrato accosto alla porta di essa, o al posto che gli sarà designato nel montare.

Art. xxx.

Della riunione, dello scompartimento, e della spedizione delle guardie.

1756. Mezz'ora prima dell'assemblea della guardia, gli uomini di servizio saranno riuniti dai caporali delle rispettive squadre, ispezionati, e quindi presentati al secondo sergente di settimana, che gl'ispezionerà anch'esso, e fornirà delle corrispondenti cartucce, indi li presenterà all'uffiziale di settimana. Questi rettificherà diligentemente le suddette ispezioni, e punirà quei sotto-uffiziali, i quali abbian tollerato o non marcato difetto nel vestiario, armamento, ec.

1757. Al tocco dell'assemblea l'uffiziale di settimana formerà gli uomini da montare di servizio nel numero di righe competenti, e vi assegnerà il primo sergente siccome guida, il caporal foriere da rimpiazzamento, ed i sotto-uffiziali che montar denno di servizio da serrafile, e così li condurrà al luogo di riunione della guardia. I primi sergenti ed i forieri saranno armati: ed i primi avranno il libro d'ordine sul petto sotto la fascia della giberna.

1758. L'aiutante di settimana, disporrà in colonna le suddivisioni formate dai contingenti di ciascuna compagnia o di ciascuno squadrone, serbando tra esse l'ordine progressivo che hanno ne' battaglioni, e colla distanza di dieci passi da guida a guida.

1759. Disposti gli uomini come sopra, l'aiutante maggiore comanderà :

1. Attenzione.
2. Portate l'arme (o sciabla in mano).
3. Indietro aprite le righe.
4. Marcia.

Ciò eseguito, l'uffiziale superiore di settimana ispezionerà la truppa, ed occorrendo darà le convenevoli disposizioni; dopo di che ordinerà all'aiutante maggiore di far serrare le righe. Questi ne darà i comandi, al primo dei quali gli uffiziali di settimana lasceranno le suddivisioni, che rimarranno comandate dai primi sergenti.

1760. Serrate le righe, l'aiutante di settimana farà serrare la colonna, s'è di fanteria, in massa sulla testa o sulla coda, a norma del locale, e poi comanderà:

1. Pel fianco dritto a dritta
2. Sotto uffiziali a' vostri posti
3. Marcia
4. Al braccio l'arme (nella fanteria).

Al terzo comando i sotto-uffiziali tutti usciranno dalla colonna al passo raddoppiato: quelli di guardia si anderanno a situare dirimpetto al centro del lato dritto della colonna, a sei passi di distanza da questa, disponendosi in prima riga i sotto-uffiziali capi posti e quelli che sono i più antichi ne' posti comandati da uffiziali, gli altri in seconda riga.

I primi sergenti ed i caporali forieri si situeranno sul fianco sinistro della colonna, formati in due righe per ordine di compagnie o squadroni, in modo da rimanere dirimpetto e paralleli alla linea che occupar dee la parata.

1761. L'aiutante di settimana incomincerà a chiamare i varî posti coll'ordine nel quale debbono disporsi alla parata: il capo posto o chi lo succede in ciascuna guardia chiamata, porterà l'arme e farà un passo innanzi; gli uomini che compor debbono il posto porteranno pure l'arme, ed al passo raddoppiato anderanno a situargli dirimpetto, e verranno disposti dall'aiutante nel numero di righe corrispondenti alle prescrizioni del num.° 527 e per ordine di statura: l'aiutante stesso si assicurerà se ne manchi alcuno, situerà gli altri sotto-uffiziali al sito corrispondente, e poi ordinerà al capo posto, o a chi ne fa le veci, di condurli al luogo designato per la formazione della parata.

1762. Nell'ordine di battaglia della parata, la gran guardia avrà la dritta e seguiranno i posti di piazza secondo l'ordine in cui vengono chiamati: alla sinistra sarà il picchetto, se dovrà intervenire alla parata, indi la guardia di polizia, la guardia alle bandiere o agli stendardi, le guardie di onore, ed ogni servizio interno, in fine le ordinanze ed i piantoni.

1766. Formata la linea della parata, ogni sotto-uffiziale di servizio anderà a situarsi accanto al posto corrispondente, ed i capi posti in prima riga alla dritta della guardia rispettiva, numerandone dapprima gli uomini.

1767. L'uffiziale che comanda la parata farà toccare un rullo; a questo i subalterni di settimana e tutti gli altri uffiziali presenti alla parata si disporranno dirimpetto la linea innanzi ai primi sergenti nell'ordine prescritto al num. 486.

1768. La banda ed i tamburi o trombetti si situeranno a dritta della parata, e quelli di guardia dietro la dritta dei rispettivi posti.

1769. Ciò disposto l'uffiziale che comanda la parata darà la voce di *Attenzione*, farà portar le armi o porre sciabla in mano, ed allineerà la parata.

1770. Nel caso che il colonnello o altro superiore voglia ispezionare la parata, si faranno aprir le righe. Terminata la detta ispezione, se venga ordinato di fare eseguire il maneggio d'armi o qualche evoluzione, l'uffiziale succennato darà i comandi necessarî. In fine farà caricare le armi, se ciò debba eseguirsi da tutta o parte della parata, e poscia l'uffiziale incaricato dello sfilamento comanderà:

1. Capiposti due passi al fronte
2. Marcia.

Al 2.° comando ogni capoposto si situerà innanzi al centro della propria guardia, ed il comandante della parata ne percorrerà la linea, onde ricevere i rapporti, che alcuni di essi potessero fare.

1771. La guardia sfilerà per avanti agli uffiziali generali o superiori presenti, e colui che la comanda l'accompagnerà finchè li avrà oltrepassati: dopo di che si situerà dirimpetto ad essi sull'altro lato della truppa. La banda, ed i tamburi o trombetti si arresteranno dirimpetto ad essi uffiziali, battendo o suonando la marcia durante lo sfilamento.

1772. Uscite le guardie dal quartiere, i rispettivi capiposti le condurranno ai posti corrispondenti.

1773. Sfilata la guardia, se si debbano comunicare degli ordini l'uffiziale che ha comandato si presenterà all'uffiziale più elevato in grado, e presone il permesso, farà battere all'ordine. Se però la parata sia stata comandata da un uffiziale di guardia, sarà l'aiutante maggiore che col debito permesso farà batterlo.

1774. Battuto all'ordine, l'aiutante di settimana condurrà i sotto-uffiziali al luogo ove deve darsi l'ordine, e comanderà:

1. All'ordine
2. Marcia.

A questi comandi si formerà il circolo con le norme del num.° 514. Entreranno in esso, il maggiore, l'aiutante mag-

giore, e l'aiutante di settimana, e vi si detteranno gli ordini, e le disposizioni da comunicarsi alla truppa; indi si romperà il circolo co' comandi:

1. Rompete il circolo.
2. Marcia.

1775. Se il capo del corpo vorrà comunicar cosa agli uffiziali, li farà disporre in circolo, altrimenti farà battere un rullo che indicherà il termine della parata, ed ognuno di essi prenderà notizia degli ordini da' rispettivi sotto-uffiziali: l'aiutante ne darà comunicazione agli uffiziali superiori.

1776. Nel caso che l'ordine contenga cose da eseguirsi o da conoscersi prontamente, gli uffiziali di settimana faranno formare nelle camerate le compagnie o gli squadroni, e ne daranno gli ordini della piazza, e del corpo.

1778. Ogni volta che dovrà darsi un ordine, il tamburo od il trombetto di picchetto suonerà all'ordine: a questo segno i primi sergenti ed i caporali forieri si uniranno nel luogo a ciò destinato, e, formato il circolo, vi si detterà quanto occorra. I primi sergenti assenti vi saranno rimpiazzati da' secondi sergenti di settimana, ed i forieri da' caporali di quartiere.

1779. Un aiutante, portabandiera, o portastendardo recherà l'ordine agli uffiziali superiori che non sono stati presenti alla parata, ed all'aiutante maggiore.

1780. Al capitano, se assente all'ora della parata, sarà recato l'ordine dal foriere, ed in assenza di questo da un caporale.

1781. Gli uffiziali subalterni comandati per qualche servizio, che siano stati legittimamente assenti dalla parata, ne saranno informati da un sotto-uffiziale al modo prescritto al num.° 517.

1782. L'aiutante di settimana avrà cura di far avvertire i cappellani, i chirurgi, ed il quartiermastro, allorchè negli ordini vi sia cosa che loro riguardi.

Art. xxxi.

Del picchetto.

1783. In ogni corpo verrà giornalmente nominato un numero di uffiziali, sotto-uffiziali e soldati di picchetto.

1785. Dal picchetto si trarrà ogni servizio comandato improvvisamente: gli individui che marceranno saranno immantinente rimpiazzati con altri cui spetti per giro.

1788. Il picchetto sarà considerato siccome il primo de' servizi interni: esso incomincerà dopo sfilata la guardia.

1789. Il primo de' subalterni nominati di picchetto, si dirà di picchetto fisso.

1792. Il picchetto sarà pronto a marciare ad ogni cenno: i sotto-uffiziali e soldati staranno sempre in uniforme e berretto, indosseranno il cuoiame, ed avranno in pronto le armi e la bardatura: la notte deporranno il solo cuoiame, e situeranno le armi al capezzale, o in fasci nel mezzo delle camerate, potendo dormire su i rispettivi letti.

1797. All'ora stabilita per la uscita degli uomini nominati per la spesa del rancio, per la distribuzione del foraggio, del pane, o di altro genere, o in fine pei varî travagli, questi uomini, condotti da' rispettivi sotto-uffiziali, si uniranno nel luogo indicato, ove si troveranno puranco le scorte, i forieri, il portabandiera o portastendardo, o gli uffiziali nominati all'uopo. Il capitano di picchetto, secondato dai subalterni di picchetto e dall'aiutante di settimana, farà numerare, e formare gli uomini in due righe, ed egli stesso gl'ispezionerà, onde assicurarsi se siano nella tenuta prescritta, e se abbiano gli arnesi necessarî per contenere i generi, se i boni sieno in regola per le distribuzioni, e se sia pronto il danaro per la spesa: finalmente ripartirà le scorte, cui, se fia d'uopo, darà le debite istruzioni, ed in fine farà partire la gente.

1798. Ritornati gli uomini dalla spesa o dalla distribuzione, il capitano di picchetto esaminerà i generi, e ne confronterà le quantità con le carpette o coi boni.

1800. Gli uomini comandati pe' travagli, al loro ritorno, dovranno presentarglisi per essere ispezionati, e quindi rimandati alle camerate.

1801. I distaccamenti che escono dal quartiere dovranno esser da lui ispezionati: quelli però che dovranno esserne assenti più di 15 giorni, o che siano comandati da capitani, lo saranno dal maggiore di settimana.

1802. Le guardie ed i distaccamenti comandati da sotto-uffiziali, rientrando in quartiere, dovranno presentarsi al capitano di picchetto che l'ispezionerà; si assicurerà che le armi siano scaricate, ne riceverà i rapporti, e poi l'invierà nelle camerate.

1803. In tutte le suddette ispezioni il capitano di picchetto potrà farsi supplire dall'uffiziale di picchetto fisso.

1808. Il capitano di picchetto farà puranco delle ronde nell'interno del quartiere per osservare se il servizio si faccia in regola. Tali ronde si eseguiranno come quelle della piazza, e saranno ricevute dai posti interni siccome ronde maggiori. La scorta ed il fanale si prenderanno dalla guardia di polizia.

1814. Nel caso che il capitano di picchetto debba, per servizio, assentarsi dal quartiere, l'aiutante di settimana avvertirà immantinente quello che lo segue per giro onde rimpiazzarlo.

ART. XXXII.

Della guardia di polizia.

1816. La guardia di polizia dipenderà specialmente dal maggiore di settimana, dall' aiutante maggiore, e dal capitano di picchetto, e verrà comandata dall' uffiziale subalterno di picchetto fisso, il quale si metterà alla sua testa da capo posto quante volte prenda le armi o si formi. Le consegne di questa guardia verranno stabilite dal capo del corpo e l' uffiziale che la comanda eseguirà pure quelle che gli verranno prescritte dagli anzidetti uffiziali, o comunicate dall' aiutante di settimana.

1817. La guardia di polizia renderà gli onori, ed eseguirà i doveri generali prescritti ad ogni altra guardia. Passando innanzi ad essa il capo del corpo, la sentinella alle armi griderà *Guardia in riga*, e la guardia si formerà senza armi, e prenderà la immobilità al comando di attenzione.

1818. Le sentinelle alle porte del quartiere, oltre a' doveri generali specificati nell' Art. 3.°, Cap. 3.° Tit. 2.°, avranno altresì per consegna, 1.° D' impedire ch' entrino venditori di frutta, o altre cibarie senza il permesso dell' uffiziale di picchetto fisso, che dovrà, prima di accordarlo, visitarne la qualità: 2.° Di non fare introdurre bevande spiritose, donne non conosciute e generi immondi: 3.° Di vietar l' uscita a qualunque persona che abbia seco involti o fardelli: 4.° Di non permettere che alcun sotto-uffiziale o soldato esca dopo la ritirata, o prima dell' ora stabilita per l' uscita comune; e di far presentare al capo posto tutti coloro che rientrassero dopo la ritirata, qualora il sotto-uffiziale di piantone trascurasse di avvertirneli; 5.° Di non permettere l' uscita ne' corpi di cavalleria ad alcun soldato col cavallo: 6.° Di badare che dalle finestre del quartiere non si getti roba, avvertendone, se ciò avvenga, il caporale: 7.° E di vietare l' uscita ai sotto-uffiziali e soldati consegnati ed alle reclute senza scorta.

1820. Il secondo sergente della guardia di polizia vigilerà che i caporali ed i soldati eseguano i loro doveri.

1821. Il detto sergente terrà le chiavi della prigione, e della sala di disciplina che non consegnerà se non per ordine dell' uffiziale comandante il posto, a cui si dovranno dirigere i superiori incaricati della ispezione de' detenuti, ad esso si dirigerà puranco il prevosto tutte le volte che l' esercizio del suo dovère comporti di avvicinarsi ai presi. Egli non riceverà, nè farà uscire alcuno da tali luoghi senza l' ordine dell' anzidetto uffiziale. Allorquando li dovrà aprire, sarà sua cura di apporvi un numero competente di sentinelle. Baderà che sian portati a tempo debito i ranci ai detenuti, e che questi stiano tranquilli, non

manchino di acqua, e che si faccia la necessaria pulizia nella località di loro detenzione, visitandoli perciò il mattino e la sera. Impedirà che si dia loro vino, non potendone avere che parcamente all'ora del rancio. Se qualche detenuto chiegga di parlare ai superiori, esso sergente curerà d'inoltrarne la domanda per mezzo dell'uffiziale comandante la guardia medesima. Prima che il prevosto faccia uscire i presi, pei motivi additati al num.° 1166 esso sergente ne chiamerà la visita; come pure avvertirà il chirurgo se taluno ne sia ammalato. Praticherà la stessa visita allorquando il prevosto li condurrà. Vieterà infine a chicchesia di trattenersi in colloquio co' detenuti senza permesso dell'uffiziale comandante il posto.

1822. Dopo la ritirata, scortato da qualche uomo della guardia, chiuderà le porte ed i cancelli del quartiere, lasciando aperti i soli sportellini ne' siti prescritti dal capo del corpo, e, battuto lo sveglio, aprirà poi le porte ed i cancelli.

1823. Nel caso debbansi chiudere le scuderie, il secondo sergente di guardia ne custodirà le chiavi per indi farle aprire nell'ora prescritta. Baderà che nell'annottarsi si accendano le lampadi nelle scuderie, e che durante la notte non si estinguano.

1824. Di buon mattino il secondo sergente, dietro richiesta del prevosto, e col permesso dell'uffiziale di guardia riunirà i detenuti, quelli che sono ai servizi ignobili, e gli uomini di travaglio, onde la pulizia del quartiere venga eseguita: l'uffiziale di picchetto fisso potrà assegnar loro, se fia d'uopo, una scorta.

1825. Battuta la uscita ispezionerà gli uomini che escono, onde assicurarsi della loro tenuta e proprietà, e li confronterà con le liste firmate da' rispettivi uffiziali di settimana, delle quali, il sotto-uffiziale che li conduce, dev'essere estensore.

1826. Esaminerà diligentemente ogni estraneo che si presenti per entrare in quartiere, e non permetterà che vi abbiano ingresso persone sospette, vagabondi, venditori, o donne non conosciute. Farà accompagnare le persone che chiedono di uffiziali dimoranti nel quartiere, e le persone di riguardo che, volendo entrare ne facciano domanda.

1827. Dopo la ritirata farà porre i berretti di quartiere alla guardia.

1828. Dopo il silenzio farà chiudere le osterie, e spegnerne i fuochi.

1829. Nella notte il comandante del posto farà fare al sergente di guardia delle ronde nell'interno del quartiere, onde assicurarsi della tranquillità e del buon ordine, non che della vigilanza delle sentinelle: tali ronde saran fatte come quelle di piazza.

1830. Il subalterno di picchetto fisso farà eseguire le anzi-

dette prescrizioni da tutti gl' individui componenti la guardia di polizia di suo comando, e presiederà a tutte le operazioni del secondo sergente. I rapporti della sua guardia saranno diretti al capitano di picchetto. Egli passerà la notte nella stanza del picchetto, o se questa disti assai dal corpo di guardia de' soldati di polizia, starà in altra stanza prossima ad esso; ivi potrà fare uso di un letto da campo con materasso, ma non potrà spogliarsi.

1831. Allorquando si situeranno dei sotto-uffiziali di piantone per vigilare su di un qualche sito, per adempire dappresso ad una parte de' doveri assegnati al sergente della guardia di polizia, per riconoscere gl' individui ch' entrano o escano, o per altr' oggetto, egli baderà che conoscano la loro consegna, siano rilevati o tolti via alle ore stabilite, e ne riceverà i rapporti che inserirà in quello della guardia di polizia. Tali rapporti saranno inviati al capitano di picchetto.

CAPITOLO IV.

Del governo e della disciplina delle truppe in movimento.

Articolo I.

Della partenza delle truppe da una piazza.

1895. Il comandante di una truppa che riceve l' ordine di partire provocherà dal governatore o comandante la piazza gli ordini opportuni perchè gli ammalati che sono negli spedali vengano visitati dai professori del corpo e degli spedali stessi, onde avere uno stato nominativo da essi sottoscritto di quelli tra gl' infermi impossibilitati a mettersi in movimento. Farà puranche visitare dai chirurgi del corpo, in presenza del maggiore di settimana, gli uomini che trovansi alla sala reggimentale, o convalescenti nelle camerate, onde formarsene tre liste, di cui una comprenda gli uomini, che potendo camminar lentamente, preceder debbono la partenza della truppa; l' altra quelli da non potersi altrimenti trasportare che sulle vetture; l' ultima infine di quelli che passar si debbono agli spedali locali. Queste liste saranno sottoscritte dal primo chirurgo, e vistate dall' enunciato uffiziale superiore.

1896. Farà che i comandanti le compagnie o gli squadroni esaminino con particolare cura lo stato della calzatura di ogn' individuo, per far liberare a' soldati le somministrazioni bisognevoli, ed eseguire gli accomodi occorrenti. Ogni soldato di truppe

a piedi avrà almeno un paio di buone scarpe, ed una solatura nel sacco. Le scarpe nuove, o riparate dovranno essere state messe almeno per un giorno, onde assicurarsi che calzino bene, e non feriscano i piedi.

1898. I comandanti dei corpi a cavallo ordineranno inoltre in ciascheduno squadrone il cambiamento dei ferri vecchi dei cavalli, e la provvista dei ferri nuovi, dei chiodi per la marcia; curando che ogni maniscalco sia provveduto del bisognevole.

1899. Faranno esaminare colla massima accuratezza i cavalli infermi, di cui si lascerà indietro il minor numero possibile: dovendo rimanere con questi, sotto gli ordini di un uffiziale, o di un sotto-uffiziale sperimentato, gli uomini occorrenti per averne cura.

1900. Allorquando una truppa riceverà ordine di partire da una piazza, ogni compagnia o squadrone depositerà nel magazzino le armi che sono al di più degli uomini atti alla marcia, ed i generi degli assenti.

1902. Gli effetti che non debbono entrare ne'sacchi o valigiotti de'soldati, ma che loro è permesso di conservare, saranno riuniti per isquadra: ogni compagnia o squadrone, aggiuntivi gli oggetti di uso comune, ne farà una balla, la quale, segnata col titolo del corpo, e col numero della compagnia o dello squadrone, sarà rimessa al magazzino che ne prenderà notamento.

1903. Gli effetti del magazzino, convenevolmente imballati, intitolati e numerati, saranno dall'uffiziale del materiale consegnati al conduttore degli equipaggi.

1904. Ogni primo sergente consegnerà parimente al conduttore degli equipaggi una cassa contenente tutt'i libri, i registri, e le carte della compagnia o dello squadrone. Egli non conserverà presso di se che il libro dell'ordine, e la mano corrente.

1905. Gli uffiziali di ciascuna compagnia o di ciascuno squadrone, riuniranno i loro equipaggi, che da un sotto-uffiziale saranno consegnati al conduttore suddetto insieme alle casse di cui si è fatto parola al numero precedente. Il bagaglio di ciascun uffiziale dovrà consistere in una o due casse delle dimensioni, e del peso fissato da'regolamenti appositi. Lo stato maggiore riunirà pure il suo bagaglio, che sarà da un aiutante consegnato al conduttore. L'aiutante incaricato dello stato minore imballerà e consegnerà al modo stesso gli oggetti di pertinenza degl'individui dello stato minore, che non debbono esser da loro trasportati.

1910. I trasporti, per quanto è possibile, dovranno essere raccolti la sera precedente alla partenza, e consegnati al conduttore, il quale li farà custodire, situando gli animali in qual-

che stalla, e i carri gli equipaggi in siti chiusi e guardati da sentinelle fornite dalla truppa destinata per iscorta degli equipaggi.

1916. I comandanti delle truppe che marceranno pel regno regoleranno sempre l'ora della partenza sulla lunghezza delle giornate, e sulle stagioni; e ciò ad oggetto di risparmiare, per quanto sia possibile, gli effetti dell'eccessivo caldo o freddo agli uomini ed ai cavalli.

1918. L'aiutante maggiore, o altro uffiziale scelto dal comandante della truppa, sarà nominato per gli alloggi: questi di unita ad un aiutante, portabandiera o portastendardo, partirà più ore prima dell'ora fissata per la partenza del corpo, conducendo seco il caporale foriere o altro sotto-uffiziale, e due soldati di ogni compagnia o squadrone, affine di preparare il nuovo alloggio. L'uffiziale ed i sotto-uffiziali summentovati formeranno il distaccamento degli alloggi, il quale potrà anche precedere di un giorno la partenza della truppa, qualora sia noto, che nel luogo di arrivo non riesca facile la pronta esecuzione di quanto è necessario. Il comandante del corpo darà all'uffiziale degli alloggi il foglio di via, che sarà all'uopo stabilito dal commessario di guerra locale. Tale uffiziale sarà incaricato di quanto ha rapporto agli alloggi del corpo.

1920. Il comandante della scorta sopravvegghierà gli equipaggi. Il conduttore degli equipaggi sarà sotto ai di lui ordini per la polizia, pel buon ordine del convoglio, e per la custodia degli oggetti caricativi, de'quali però sarà egli esclusivamente responsabile.

1921. I convalescenti e gli altri soldati destinati a precedere la marcia, si uniranno ordinariamente due ore prima della generale, dell'assemblea, o del buttaselle, ed anche più presto se il comandante del corpo lo giudichi, e si porranno in cammino sotto la condotta di un chirurgo, o di una scorta, comandata a quest'oggetto; e ciò, per guadagnare strada, e rendersi in buon ordine al luogo di transito. Il sotto-uffiziale capo della scorta prenderà nota dei nomi e delle compagnie o degli squadroni dei ridetti convalescenti, onde chiamarne la visita nel corso della marcia.

1922. Ne'corpi di cavalleria, i convalescenti ed i cavalli infermi saranno riuniti insieme, e condotti con eguale ordine e precauzione: marcerà con essi, oltre al chirurgo, anche un maniscalco. I sotto-uffiziali incaricati di custodirli avranno cura che i detti cavalli infermi non sieno montati.

1924. Subito che le truppe saranno uscite dai quartieri, si procederà alla riconsegna delle caserme.

1925. Nel caso che si rinvengano mancanze o degradazioni; verranno queste rimpiazzate a spese del corpo, facendosene per

ciò dall'uffiziale del genio il corrispondente stato estimativo ai prezzi delle tariffe approvate.

1927. Ove poi la truppa non curi la riconsegna, si farà non pertanto il verbale de' danni e delle mancanze con le stesse formalità, facendovi assistere un altro uffiziale della guarnigione per tutelare gl'interessi della truppa partita.

1928. Si procederà quindi alla riconsegna de' mobili, utensili e letti, con le norme prescritte, rilasciandosene dal maggiore di piazza il verbale di consegna.

1929. Saranno restituiti dagli uffiziali e dalle truppe i mobili, gli utensili ed i letti loro somministrati dal comune o dagli abitanti, a cui dovranno rimborsare al momento le perdite o degradazioni, senza di che gl'interessati potranno dirigere le loro doglianze al capo del corpo, che sarà in dovere di far prontamente giustizia ai di loro fondati reclami.

1933. All'ora fissata per la marcia di un corpo, se questo è solo nella piazza, i tamburi o i trombetti batteranno o suoneranno la generale; se poi vi sono altre truppe, batteranno l'assemblea o il buttaselle. Trascorsa mezz'ora, il tamburo o il trombetto di picchetto batterà un rullo, o suonerà la chiamata. A questo segno le compagnie o gli squadroni usciranno dalle loro caserme o da' loro alloggi, con armi e bagaglio. Nel primo caso si formeranno innanzi al quartiere, e nel secondo si renderanno nel luogo destinato per la riunione del corpo.

1937. I sotto-uffiziali ed i soldati agli arresti semplici staranno al di loro posto lungo la marcia, o vi staran pure i sotto-uffiziali e soldati condannati ai servizi ignobili. I sotto-uffiziali e soldati in prigione marceranno colla retroguardia, e quelli di cavalleria cammineranno a piedi. In fine i sotto-uffiziali e soldati sotto giudizio potranno, se occorra, marciare legati, e solo questi saranno disarmati: il prevosto, che marcerà pur esso con la retroguardia, risponderà particolarmente de' medesimi. Giunta la truppa alla fermata, ciascun individuo riprenderà la sua punizione. In mancanza di prigioni militari, o di locale custodito, gl'individui sotto giudizio saranno depositati nelle carceri civili ove s'invierà una guardia.

1938. Ogni truppa in marcia sarà sempre preceduta da una immediata vanguardia, spiccata, ne' corpi di fanteria, dalla compagnia cacciatori del battaglione cui tocca la testa della colonna: in mancanza di cacciatori verrà formata di fucilieri: essa non si allontanerà più di cento a centocinquanta passi dalla truppa cui precede, e spingerà innanzi a sè, a cento passi, una punta di sei uomini, comandata da un sotto-uffiziale, che a cinquanta passi in avanti spiccherà due esploratori. Avrà anche una retroguardia della stessa forza, nominata come la vanguardia del battaglione che è alla coda della colonna, e somministrata come

sopra nella fanteria: la detta retroguardia non si scosterà più di centocinquanta passi dalla coda dell' ultimo battaglione: la forza della vanguardia e della retroguardia sarà regolata in ragione delle vedute del comandante della truppa in movimento.

1939. Nelle truppe a piedi potrà essere comandato un sotto-uffiziale per compagnia, ai quali sarà ordinato di marciare tra il corpo e la retroguardia, affine di spingere innanzi gli uomini pigri, e quelli rimasti dietro per qualche momentaneo bisogno. Per altro se fra i mentovati individui ve ne fossero taluni sorpresi da qualche male, o spedati in modo da non essere più in istato di proseguire la marcia, questi sotto-uffiziali non li costringeranno a marciare, ma li lasceranno dietro di loro alla discrezione del comandante la retroguardia. Questi curerà di unirli sotto la custodia di qualcuno dei ridetti sotto-uffiziali, onde farli riposare alquanto, per indi metterli nuovamente in cammino, o per attendere i carri, e farvi salire quelli tra essi impossibilitati del tutto a marciare a piedi.

1940. Giunto il corpo alla distanza di dugento passi fuori lo spalto, o l'abitato, il comandante farà fare alto, ordinerà un'altra visita, e mancando degli uomini manderà qualche sotto-uffiziale della compagnia o dello squadrone cui appartengono onde farne ricerca. Questi sotto-uffiziali, una coi soldati che avessero potuto rinvenire, si uniranno alla retroguardia, colla quale marceranno finchè, all'ora del grande riposo, nòn raggiungano le proprie compagnie o i proprî squadroni, e non potendone rinvenire alcuno, ne daranno conoscenza al comandante la scorta degli equipaggi. Il comandante del corpo farà indi togliere le baionette, o riporre le sciable al fodero, e, preso l'ordine di marcia, si porrà in cammino.

1941. Gli equipaggi con la corrispondente scorta usciranno dalla piazza mezz'ora dopo la partenza del corpo, e prima di uscire il comandante di essa scorta farà visitare gli alloggi e le osterie per ricondurre seco i soldati che avessero potuto trattenervisi, e mancandone taluno ne farà rapporto al comandante della piazza.

* 1946. È vietato agl'individui di collocare i proprî sacchi sui carri dell'equipaggio: i sotto-uffiziali vigileranno onde niun soldato se lo tolga da dosso, ed essi stessi ne daranno l'esempio.

1948. I carri appartenenti all'equipaggio degli uffiziali verranno del pari obbligati di marciare con quelli della truppa, e le persone, qualsivogliano, incaricate particolarmente della custodia de' generi di qualche uffiziale, dipenderanno del tutto dal comandante della scorta.

1949. Ogni distaccamento o frazione di corpo, nel partire da una piazza, seguirà le norme date precedentemente pei corpi che partono, con le proporzioni e modificazioni derivanti dalla sua forza e composizione.

ART. II.

Dell' arrivo delle truppe nelle piazze.

1962. L'alloggio sarà sempre chiesto per la forza effettiva; ma però non se ne prenderanno i biglietti che pe' soli presenti; gli eccedenti si conserveranno nella casa di città, divisi in pacchetti corrispondenti alle rispettive compagnie o a' rispettivi squadroni, onde all'arrivo degli uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati assenti, vengano loro somministrati sulla domanda del governatore o comandante della piazza.

1963. I biglietti degli uffiziali, sotto-uffiziali e soldati di ogni compagnia o squadrone verranno riuniti in un pacchetto, che sarà consegnato al rispettivo sotto-uffiziale di alloggio, il quale appena lo avrà ricevuto si porterà a visitare gli alloggi dei suoi uffiziali, ed a riconoscere la posizione di quelli dei sotto-uffiziali e soldati: all'arrivo poi del corpo, facendosi ritrovare sulla piazza ove questo dovrà formarsi, consegnerà il pacchetto suddetto al suo primo sergente. L'aiutante conserverà egli stesso i biglietti di alloggio degl' individui componenti lo stato maggiore e minore, cui ne farà personalmente la distribuzione.

1965. Alloggiando le truppe nelle case de' particolari è vietato di occupare locali diversi da quelli assegnati a ciascuno nei biglietti, sotto pena di severo castigo: ed è altresì vietato di cambiare alloggio senza permesso del capo del corpo.

1966. I sotto-uffiziali o soldati non potranno esigere che nei loro alloggi siano altri generi oltre quelli prescritti nell'articolo degli alloggi, nè che gli abitanti li forniscano di altro che di quello ivi stabilito.

1970. L'aiutante si occuperà dell'assettamento del quartiere, o della verifica degli alloggi, se questi sono presso gli abitanti.

1971. Arrivata la truppa in prossimità della piazza, e dopo di essere stata riconosciuta, nel caso che la piazza sia di guerra, il comandante di essa truppa la farà schierare in battaglia, onde farne ripulire e rassettare il vestiario, non che ogni altro arnese, e chiamarne la visita.

1972. Se gl'impiegati doganali volessero visitare i sacchi della truppa, lo dovranno eseguire durante questo alto, ed allora il comandante del corpo farà aprire le righe, porre i sacchi a terra ed aprirli: ciò eseguito, tre dei suddetti impiegati, accompagnati da altrettanti uffiziali del corpo, uno per ogni riga, procederanno all'anzidetta visita, e qualora alcuno manifestasse il sospetto che un sotto-uffiziale o soldato aver potesse sopra di sè qualche genere di contrabbando, l'uffiziale che lo accompagna farà all'istante visitare da un sotto-uffiziale la persona indicata, e, verificandosi il sospetto, la farà arre-

stare, dandone subito parte al comandante del corpo. Lo stesso si eseguirà pe'sotto-uffiziali e soldati di cavalleria, i quali smonteranno perciò di sella, e terranno aperto innanzi ad essi il valigiotto. L'eguale procedimento potrà aver luogo verso i domestici degli uffiziali, e gli equipaggi de'corpi, in presenza sempre di un uffiziale a ciò destinato.

1974. La truppa entrerà nella piazza col maggiore ordine possibile; eseguendo quanto è prescritto per le truppe in marcia.

1977. Al primo arrivo della truppa, l'aiutante ed i sotto-uffiziali destinati per gli alloggi, si faranno trovare nel luogo dove dovrà schierarsi.

1978. L'aiutante spedirà un sotto-uffiziale o soldato all'incontro degli equipaggi del corpo, per guidarli al luogo che sarà designato per la loro riunione. Quindi, il conduttore li farà convenevolmente disporre, ed all'ordine che ne riceverà dal capo del corpo li farà scaricare. Esso conduttore farà poscia la consegna degli oggetti alle persone cui di dritto, riprendendo i ricevi all'uopo emessi. La scorta degli equipaggi non ne lascerà la custodia, che dopo eseguita compiutamente tale operazione.

1984. Nel caso che la truppa debb'alloggiare presso gli abitanti ogni compagnia o squadrone sarà condotta nella contrada ove sono stabiliti i suoi alloggi dal proprio sotto-uffiziale incaricato di questo servizio.

1985. Tutt'i sotto-uffiziali dovranno seguire la propria compagnia o lo squadrone, ed assistere allo stabilimento di essi nelle caserme, e dei cavalli nelle stalle; ma se la truppa sia alloggiata presso gli abitanti, il comandante di ogni compagnia o squadrone, giunto al luogo indicatogli dal proprio sotto-uffiziale, farà comandare dal primo sergente gli uomini che sono chiamati alla esecuzione di qualche servizio interno, e quindi eseguirà la distribuzione de'biglietti ai propri uffiziali e sergenti, consegnandone ad ogni caporale i biglietti per gli uomini che compongono la sua squadra.

1987. I biglietti degli uomini che, marciando col corpo, per una qualunque ragione non siano entrati con esso nella piazza, saranno riuniti in pacchetti per compagnia o squadrone, ed inviati al comandante la guardia di polizia, cui si presenteranno gli uomini suddetti nell'entrare nella piazza, onde riceverli.

1988. Ogni capo squadra condurrà in seguito i suoi soldati nell'alloggio loro destinato, formando uno statino delle abitazioni che individualmente essi occupano, del quale ne passerà immantinenti copia al proprio primo sergente.

1990. Trovandosi degli errori, o delle difficoltà nella distribuzione degli alloggi, il sotto-uffiziale incaricato di essi si porterà nella casa comunale per farli dirimere dall'agente della comune, che, vi dovrà rimanere in permanenza.

1991. Stabilito l'alloggio di ciascuna compagnia o di ciascuno squadrone, il rispettivo primo sergente ne farà uno stato, nel quale comprenderà ancora gli alloggi degli uffiziali, e che rimetterà all'aiutante: questi ne formerà uno generale per l'intero battaglione, comprendendovi benanche gl'individui dello stato maggiore e minore, e lo consegnerà al comandante del proprio battaglione.

1992. Distribuiti gli uffiziali ne' rispettivi alloggi, cureranno d'inviare i carri, le vetture, od i cavalli di cui si sono serviti al luogo ove sono riuniti gli equipaggi del corpo: quivi si troverà l'aggiunto al conduttore, il quale, dopo averli confrontati colle corrispondenti ricevute, restituirà queste agli uffiziali. Se però trovi un animale gravemente ferito, o nna vettura danneggiata, dovrà conservar la ricevuta ed unirla al rapporto da farne al maggiore di settimana, il quale ne informerà il capo del corpo, onde, in caso di reclamo, possa farsene il carico convenevole a chi di diritto.

1993. L'aggiunto anzidetto restituirà a' vetturini, o carrettieri i trasporti o gli animali ricevuti dagli uffiziali, e quelli presi in fitto a conto del corpo, pagandone loro il prezzo alla presenza di due funzionarî del comune, dai quali ritirerà dichiarazione firmata ed indicante la restituzione, ed il pagamento avvenuto. Tali documenti gli serviranno per conteggiare le somme, che siccome abbuonconto gli verranno all'uopo liberate dal quartier-mastro.

1995. Un'ora dopo l'arrivo del corpo si batterà la fascina; a questo segno i sergenti di settimana riuniranno nelle caserme, o nel locale d'onde le compagnie o gli squadroni si sono distribuiti per gli alloggi, gli uomini nominati per le distribuzioni, e pel rancio, che, ispezionati dagli uffiziali di settimana, verranno da essi condotti nel locale stabilito per la di loro riunione.

1997. Quando la truppa sarà alloggiata presso gli abitanti, il rancio si farà per isquadre negli alloggi de' rispettivi caporali, i quali saranno responsabili del buon ordine, e della tranquillità de' loro soldati.

1998. I sergenti di settimana si potranno recare alle loro abitazioni subito che i rispettivi soldati abbiano mangiato il rancio, e, nei corpi a cavallo, sieno stati eseguiti i governi e le distribuzioni occorrenti.

1999. Gli altri sergenti, due ore dopo che le compagnie o gli squadroni sono entrati negli alloggi, eseguiranno delle visite a' rispettivi plotoni, o sezioni per assicurarsi che il tutto sia in ordine, sentire le lagnanze de' soldati, e farvi diritto.

2006. Ogni distaccamento o frazione di corpo, nel giungere in una piazza, riceverà gli alloggi, e vi si stabilirà con le re-

gole generali prescritte pe' corpi, e con le modificazioni convenienti alla sua forza.

Art. IV.

Dell' ordine da osservarsi marciando nell' interno del Regno.

2018. Nell' incominciare la marcia di un corpo di fanteria, il suo comandante avrà cura che la truppa cominci per serbare nel passo una cadenza più lenta della prescritta, in modo che giunga, dopo un certo tempo, alla cadenza del passo naturale.

2019. Le guide cureranno egualmente la uniformità del passo, e qualora, per qualunque causa, venissero ad alterarsi le ordinarie distanze, non dovranno ristabilirle se non successivamente, affinchè gli uomini non vengano defaticati da frequenti cambiamenti di celerità.

2020. Durante la marcia i tamburi, o trombetti saranno alla testa de' rispettivi battaglioni o squadroni, e ve ne sarà uno alla coda della colonna.

2021. Ogni qualvolta degli ostacoli, o altri accidenti obbligassero le truppe verso la coda a doversi fermare, l' uffiziale superiore o altro che serra la colonna ordinerà al tamburo o trombetto ivi assegnato di toccare un rullo, che sarà ripetuto fino alla testa, la quale dovrà subito fermarsi, ed il superiore che avrà giudicato della necessità di arrestarsi, darà o farà dare conoscenza del motivo al comandante del corpo. Subito che la coda è pronta a potersi rimettere in cammino il tamburo o trombetto suddetto toccherà altro rullo, che ripetuto egualmente fino alla testa, avvertirà di doversi riprendere la marcia, la quale si ricomincerà da tutta la colonna allorchè questo tocco si batterà dalla testa.

2022. Ogni qualvolta si dovrà fare alto dalla testa della colonna, si comincerà a rallentare il passo, e quindi si batterà un rullo che sarà ripetuto fino alla coda.

2023. Ogni battaglione avrà sempre un tamburo o trombetto pronto a battere o suonare, sia per sostenere la marcia, sia per ripetere gli anzidetti annunzî.

2024. Durante la marcia si avrà cura, che niuno esca dalle righe o file, conservandovi l' ordine stabilito.

2025. Se qualche soldato di truppa a piedi debba necessariamente, per suo particolar bisogno, allontanarsi alquanto dalla truppa, lascerà il fucile ad un camerata, e se per tale circostanza fosse obbligato a trattenersi soverchiamente, ne avvertirà il proprio caporale, il quale lo accompagnerà alla distanza di venti passi dall' uno de' fianchi della truppa, per fargli quindi raggiungere la compagnia al più presto possibile.

2026. Un soldato a cavallo, nelle circostanze prevedute nel precedente numero, dovrà lasciare il suo cavallo al soldato che gli è vicino, ed eseguire il prescritto pe' soldati a piedi.

2027. Se poi il soldato, sia a piedi, sia a cavallo debba rimanere indietro, perchè colpito da indisposizione che lo inabiliti a continuare la marcia, allora il caporale ne darà parte al proprio capitano, il quale potrà disporre che si trattenga per riunirsi, secondo le circostanze, a' sotto-uffiziali che seguono le truppe di fanteria, od alla retroguardia, facendogli ritenere il suo fucile o cavallo.

2028. Durante la marcia le truppe a piedi porteranno le armi a volontà, e senza baionetta, com' è detto al numero 1940, essendo espressamente proibito di portarsi il calcio all' insù: nei tempi piovosi le armi si porteranno sotto al braccio. Le truppe a cavallo terranno la sciabla nel fodero.

2029. Le armi da fuoco non saranno cariche, menochè quelle de' sotto-uffiziali, e degli uomini di vanguardia e retroguardia.

2030. Quando la truppa attraverserà de' boschi, o de' luoghi intrigati, si avrà maggior cura di far serrare le file, onde impedire l' allontanamento de' soldati: nel passar poi per luoghi abitati si riordineranno le file, le truppe a cavallo porranno la sciabla in mano, le truppe a piedi le armi al braccio, ed i tamburi o trombetti batteranno o suoneranno.

2031. In ogni ora si farà un breve alto non maggiore di quindici minuti; a metà di cammino una fermata più lunga, che per altro non durerà più di una ora, ed infine ad una qualche distanza dal luogo ove si deve pernottare, o rimanere di guarnigione si farà l' ultimo alto prescritto al num.° 1971.

2032. Non si farà mai alto ne' boschi o luoghi coperti, o nell' abitato, e laddove ciò sia indispensabile, si situeranno de' sotto-uffiziali di piantone a' convenienti luoghi per impedire a' soldati di allontanarsi.

2033. A' piccoli alti, le truppe a piedi faranno al piede arme, ed i sotto-uffiziali avranno cura che i soldati assettino i sacchi che durante la marcia abbiano osservato di essere scomposti. Al grande alto si potrà disporre dal capo del corpo che i sotto-uffiziali ed i soldati tolgansi i loro sacchi, e che si formino i fasci d' armi: si baderà allora che i sacchi non vengano posati nel fango, e che si destinino delle sentinelle alle armi, e si faranno rimettere le baionette.

2034. Le truppe a cavallo ad ogni alto porranno piede a terra, ed i sotto-uffiziali baderanno che al bisogno si stringano le cinghie, e si rassetti il carico. All' ultimo alto poi gli uomini si ripuliranno, ed i cavalli saranno messi in assetto.

2035. Al grande alto, ogni comandante di compagnia o di squadrone farà chiamare la visita, e darà parte degli uomini

assenti al comandante del proprio battaglione, e questi al capo del corpo, il quale farà verificare dall' aiutante se tali uomini si trovino coi sotto-uffiziali che seguono la truppa, ovvero uniti alla retroguardia, ed a seconda de' rapporti che ne riceverà, darà le disposizioni convenienti.

2036. La vanguardia distaccata, il distaccamento degli alloggi, e gli equipaggi con la corrispondente scorta eseguiranno degli alti con le stesse norme contemplate ne' precedenti numeri.

2037. Il comandante la retroguardia, che aver dee cura degli uomini rimasti indietro, ad ogni alto, farà che coloro i quali sono in istato di farlo, raggiungano il corpo: al grande ed all' ultimo alto invierà al capo del corpo un rapporto degli uomini rimasti presso la retroguardia, e che, per essere inabili a marciare, abbian dovuto riunirsi agli equipaggi, accennando per cadauno il nome, e la compagnia o lo squadrone cui appartiene.

2038. Al rullo che indicherà dopo ciascun alto di doversi ripigliare la marcia, i sotto-uffiziali baderanno che ogni soldato riprenda il suo sacco, ed il fucile, ove li avessero lasciati.

2039. Le truppe in marcia nell' interno del Regno renderanno gli onori prescritti per le truppe in marcia nell' interno delle piazze.

2040. Nel luogo ove la truppa deve pernottare o rimanere di guarnigione, sia oppur no una piazza, si eseguirà sempre il prescritto ne' due precedenti articoli: nel secondo caso però si terranno presenti le seguenti modificazioni.

2041. L' uffiziale incaricato degli alloggi si dirigerà alle autorità comunali, onde fissare gli alloggi, e si farà da esse esibire gli stati delle abitazioni, di cui è parola ne' numeri 1055 e 1056 (1), onde cercare che la truppa sia alloggiata nel miglior modo possibile.

2042. Dopo di aver fissati gli alloggi, eseguita la loro distribuzione, e prese tutte le misure onde siano preparati i generi necessarî pel rancio della truppa, e per le distribuzioni ad essa spettanti, riconoscerà l' abitato ed il suo esteriore di unita all' aiutante, fisserà il locale ove la truppa dovrà riunirsi in caso di allarme, onde stabilirvi il posto della guardia di polizia, la quale sarà considerata siccome la gran guardia del paese, e ne adempirà gl' incarichi. Esso uffiziale stabilirà pure i piantoni necessarî per impedire che i soldati si allontanino.

---

(1) 1055. I comandanti le armi nelle province o valli avranno cura che nei luoghi di stazione militare le autorità comunali formino uno stato di alloggio, sulle basi dello stabilito nei due precedenti numeri.

1056. In ogni comune poi al conoscersi l' arrivo di una truppa si praticherà lo stesso.

2043. Ciò eseguito stabilirà la vanguardia distaccata nel posto suddetto, non che i piantoni, dando le consegne occorrenti, le quali esser dovranno per iscritto.

2044. Si porterà poi all'incontro del corpo e lo condurrà al suo entrare nel paese al locale da esso prescelto per la riunione in caso di allarme, dove il comandante spiegherà la truppa in battaglia, facendo porre al piede l'arme, permettendo ai soldati di posare i sacchi, e facendo porre la sciabla al fodero, e piede a terra a quelli a cavallo.

2045. Si batterà quindi l'ordine, onde comunicare alla truppa le disposizioni del capo del corpo, ed i bandi, se ve ne fossero; si nomineranno gli uomini di servizio pel giorno seguente sia per la marcia, pel picchetto e per le distribuzioni.

2046. Si daranno le analoghe disposizioni onde il picchetto fornisca i piantoni, e le pattuglie che si stimerà doversi fare per contenere la truppa, e che non si possono dare dalla guardia di polizia. Tali pattuglie o piantoni si porteranno sempre alla guardia di polizia, dal di cui comandante riceveranno le istruzioni, ed al quale faranno i rapporti di ogni novità.

2047. Il capo del corpo disporrà quindi che la truppa entri negli alloggi con le norme stesse prescritte nell'articolo del passaggio delle truppe per le piazze.

2048. Esaminerà poscia personalmente o farà esaminare da un uffiziale superiore a sua scelta se le precauzioni prese, e le consegne date per la tranquillità, e sicurezza della truppa siano sufficienti, e darà in risultamento di tale conoscenza le analoghe disposizioni. Ne' luoghi aperti, ed in vicinanza della frontiera aumenterà le precauzioni.

2049. Egli ordinerà delle ronde che potranno eseguirsi dagli uffiziali di picchetto, e disporrà che il maggiore di settimana esegua l'ispezione de' posti, che il capitano di picchetto li visiti, e ch'entrambi nella notte eseguano, se fia d'uopo, anche essi delle ronde.

2050. Se la truppa ha quartieri separati stabilirà il luogo di riunione del picchetto.

2051. La guardia di polizia resterà al suo posto finchè la truppa non siasi rimessa in marcia, e quindi rimarrà di scorta agli equipaggi, eseguendo il prescritto a' numeri 1941, 1942 e 1943.

2052. Nei giorni di riposo la guardia di polizia, quella alle bandiere, od agli stendardi, e le altre nominate saranno smontate con le norme stesse che per le guarnigioni.

2053. In marcia il servizio di settimana dei sergenti si limiterà alla visita della sera, alle distribuzioni, ed al rancio, dovendo ogni sergente essere incaricato di tutt'i più minuti particolari risguardanti il proprio plotone, o la propria sezione.

2054. I sotto-uffiziali si assicureranno che ogni giorno i soldati da loro dipendenti si occupino della nettezza e del buono stato delle armi, e del vestiario, e che perciò ricucino le maglielte, i bottoni, le staffe, facendole rimpiazzare al bisogno: che facciano accomodare le scarpe, o gli stivali, ec.

2055. Ne' luoghi di soggiorno veglieranno onde il cuoiame sia imbiancato, le giberne pulite, gli abiti battuti, ed accomodati con cura, e le scarpe o gli stivali ingrassati, e completamente riattati. Ne' corpi a cavallo vigileranno pure che la bardatura sia pulita, ed unta, i cuscinetti delle selle battuti, ed asciugati, ec. ec.

2056. Faranno pure una ispezione alle munizioni, e credendolo necessario, quando il tempo lo permetta, e previo il permesso del proprio capitano le faranno esporre per qualche ora al sole, badando che siano riposte su locali sicuri e non umidi.

2057. Ne' suddetti giorni di riposo i capitani cureranno che i rispettivi primi sergenti, aiutati da' caporali forieri mettano al corrente i registri, e preparino tutte le carte e gli stati, che loro potranno abbisognare in marcia.

2058. Il capo del corpo disporrà, che i veterinarî, e maniscalchi eseguano delle visite a' cavalli, badando in esse di rimettere le ferrature, e di curare i cavalli che fossero feriti, richiedendo all' uopo il ministero del sellaîo che sarà presente a tali visite.

2059. Disporrà parimente che ogni chirurgo faccia una visita alle compagnie, o agli squadroni del proprio battaglione, per le prescrizioni di nettezza di cui è parola al num.° 1897 (1).

2060. Simili visite si faranno da' veterinarî, e maniscalchi ai cavalli, badando in esse di rimettere le ferrature, e di curare i cavalli che fossero feriti, richiedendo all' uopo il ministero del sellaîo che sarà presente a tali visite.

2061. Il tenente colonnello, il quartier mastro e gli uffiziali di dettaglio, nei suddetti giorni faran porre in corrente i registri ad essi affidati, preparando pure le carte di cui abbisognar potessero nella marcia.

2062. Ne' giorni di riposo ed in quelli di marcia la ritirata verrà battuta o suonata il più presto possibile, ed al rullo del silenzio, non sarà permesso ad alcun sotto-uffiziale o soldato franco di servizio di uscire dalla propria abitazione.

2063. La disciplina verrà rigorosamente osservata in marcia, ed ogni comandante sarà responsabile de' disordini commessi in viaggio, o ne' luoghi di transito.

---

(1) 1897. I comandanti le compagnie o gli squadroni vigileranno personalmente alla scrupolosa esecuzione di tutte le prescrizioni di nettezza necessarie al benessere dei loro soldati nella marcia, potendo perciò domandare al comandante del battaglione che il chirurgo gli assista all'uopo

2064. Le truppe a cavallo si uniformeranno al prescritto per le truppe a piedi, con quelle modificazioni che il servizio speciale dell'arma renderà indispensabili.

2065. Il comandante di una truppa che giunga in un paese ove non sia nè permanentemente nè eventualmente un comandante di piazza, ne assumerà il comando, anche se vi si debba fermare per una sola notte, ed adempirà nell'interno di esso quanto è prescritto pei comandanti di piazze eventuali.

2066. Il comandante di una truppa, giungendo in una provincia o valle diversa da quella ov'era prima stanziato, invierà rapporto al comandante di essa, e gli spedirà la situazione della forza: se poi abbia a stabilirsi sul di lui territorio gl'invierà allora i rapporti, ed ogni altra carta.

Art. v.

De' distaccamenti e delle scorte.

2067. Ogni comandante di distaccamento, qualunque siasi il suo grado, sarà, a questo solo titolo, rivestito di tutta l'autorità attribuita al comandante di un corpo per quanto ha rapporto al servizio, alla disciplina, alla polizia, ed alla istruzione.

2068. Il comandante di un distaccamento inviato a tener guarnigione, dovrà essere munito delle seguenti carte:

1.° Dell'ordine di partenza, e di una istruzione in iscritto sull'oggetto del distaccamento, e sul servizio che prestar deve.

2.° Di un foglio di via.

3.° Se il distaccamento passa il Faro, aver deve la cessazione di paga per tutti gl'individui che compongono il distaccamento, specificata per gradi.

4.° Di un piedilista nominativo di tutti gl'individui componenti il distaccamento, diviso per compagnie o squadroni, e di uno stato di antichità dei sotto-uffiziali.

5.° Di uno squarcio delle matricole, di altro squarcio delle rassegne de'cavalli con la indicazione al margine dell'uomo che monta ciaschedun cavallo, di uno stato dettagliato del vestiario, ed armamento di ciaschedun uomo, che comprenderà, pei corpi a cavallo, la bardatura, e la massa, ed in fine di un notamento degl'individui che godono sopprappiù di averi.

6.° Di un quaderno d'introito ed esito delle somme che riceve, e che paga; ammenochè questo ramo esser non debba sotto la vigilanza di un consiglio di amministrazione eventuale.

7.° Di un quaderno per annotarvi le distribuzioni di ogni genere.

8.° Di un quaderno d'introito ed esito delle munizioni, del-

l'armamento, dei generi di vestiario e delle bardature che può ricevere.

9.° Di un quaderno per amministrare le somme che gli verranno assegnate sulla tangente del mantenimento.

10.° Di un quaderno di corrispondenza.

11.° Infine di un proporzionato numero di tutt'i fogli in istampa che potranno abbisognargli.

2069. I sopra descritti stati, e quaderni si diminuiranno dal comandante del corpo a seconda della forza, e della durata del distaccamento.

2070. Il comandante del distaccamento sarà provveduto di un corrispondente numero di pezzi d'arme di ricambio da servirsene pe' riatti.

2071. Sì nel partire da una piazza, che nel giungervi o passarvi, come ancora nel marciare per l'interno del Regno, si uniformerà al prescritto ne' precedenti articoli di questo capitolo.

2072. Tanto in marcia che nel luogo di sua destinazione, osserverà scrupolosamente le istruzioni ricevute, e le norme circa l'ordine del servizio, e le regole di polizia, di disciplina, e di amministrazione stabilita al corpo, sì per le visite, che per la tenuta, la istruzione, le punizioni, le medele, ec., non che pe' foraggi, per la ferratura, ec., e non potendovisi conformare letteralmente, sommetterà all'approvazione del comandante del corpo le modificazioni necessarie ad alcuno dei summentovati oggetti, e le circostanze che a ciò lo costringono.

2074. Invierà al comandante del corpo, all'epoche da esso prescritte, un rapporto generale e dettagliato di quanto concerne il distaccamento, e la sua situazione, informando parimente il tenente colonnello, ed il comandante del proprio battaglione di tuttociò che riguarda le di loro particolari attribuzioni.

2075. Al ritorno di un distaccamento di sotto-uffiziale al proprio corpo, sarà ispezionato dal capitano di picchetto.

2076. Rientrato un distaccamento al corpo, il comandante di esso consegnerà al colonnello i certificati di condotta, e quelli risguardanti la riconsegna dei quartieri che ha occupati, e della corrispondente mobilia, de' letti, ec., che avrà dovuto avere, ai termini del prescritto nei numeri 1926, 1928 e 1942 facendogli in pari tempo rapporto in iscritto di quanto può riguardare il distaccamento. Un consimile rapporto farà pure al tenente colonnello. Darà conoscenza a' comandanti delle compagnie o degli squadroni che avevano uomini o cavalli nel distaccamento di quanto può interessare gli uni e gli altri sotto il rapporto della condotta, dell'amministrazione, della sussistenza, del vestiario, dell'armamento, della bardatura, ec. In fine, nel più breve tempo, finalizzerà ogni conto co' comandanti suddetti col quartier-mastro e con gli uffiziali di dettaglio.

2077. Il comandante di un distaccamento destinato a servir di scorta si troverà con la sua truppa all'ora prescritta nel sito all'oggetto accennatogli.

2078. Se la scorta fosse di onore, il comandante la medesima, in mancanza di funzionario incaricato di annunciarne l'arrivo, si presenterà alla persona da doversi accompagnare, od a quella che n'è incaricata, onde riceverne le istruzioni analoghe al disimpegno del suo incarico.

2079. La truppa intanto rimarrà in battaglia dirimpetto all'abitazione della persona cui si addice la scorta, o del luogo ov'è il corteggio che attende, per eseguire quanto le sarà prescritto. Il comandante della scorta vigilerà che tutti gl'individui che la compongono si comportino con decenza, eseguendo ciò ch'egli avrà loro ordinato. Gl'individui pertanto della scorta stessa non riceveranno ordini se non da' proprî superiori, dovendo le autorità qualsivogliano dirigersi sempre al comandante di essa, qualora abbian cosa a prescrivergli. Terminata la sua missione, non si ritirerà se non dopo di averne avuto il permesso dall'anzidetto personaggio, o dall'incaricato della cerimonia.

2080. Se poi il distaccamento scortar debba un convoglio, farà caricare le armi alla sua truppa prima di partire, si farà sempre precedere da una piccola vanguardia per due in trecento passi, onde perlustrare il terreno, assicurarsi a tempo degli ostacoli che incontrar si possono, fare sgomberare la strada, ec. Il rimanente della scorta starà a' fianchi ed alla coda del convoglio.

2081. Se l'incaricato della condotta del convoglio, sia più antico o graduato del comandante della scorta del convoglio, questi dipenderà interamente dagli ordini suoi.

2082. Se poi il convoglio sia composto di macchine di artiglieria, o di oggetti di pertinenza di quest'arma, il guardia di artiglieria, avrà la cura e la responsabilità di scegliere il locale per parcarvi le macchine, di regolare l'ordine della marcia, gli alti ed i riposi, e di stabilire i luoghi ove dovranno situarsi i posti, e le sentinelle che custodir lo denno. Il comandante della scorta si uniformerà a questi suggerimenti, ma comanderà egli solo le truppe del convoglio.

2084. Se poi al comandante della scorta sia affidata la cura del convoglio, egli farà che i carri, o le vetture conservino tra di esse la distanza di quattro passi, e se sono in gran numero le dividerà in più sezioni, ed avrà su di esse la massima vigilanza.

2085. Disporrà sempre l'ora di partenza in modo da giungere pria di sera nel luogo di fermata, e durante la marcia farà abbreviare gli alti ragionevolmente necessarî per rinfrescare

gli animali, non permettendo in quel tempo ad alcuno individuo della scorta, nè ad alcun vetturale di allontanarsi dal posto assegnatogli.

2086. Se qualche vettura rimanesse in dietro, farà arrestare il convoglio finchè questa lo raggiunga: se la vettura abbisogni di riparazione la lascerà in consegna ad un sotto-uffiziale con una corrispondente scorta, ma se giudichi la vettura inabile a rimettersi in cammino, ne distribuirà il carico sulle altre, ove sia possibile, finchè aver non ne possa il rimpiazzo dal comune il più vicino; ove poi il carico sia di natura da non potersi suddividere, lascerà la vettura con una guardia, e spiccherà persona per averne un'altra.

2087. Dovendo pernottare in qualche paese eseguirà il prescritto per ogni altra truppa, ma all'ultimo alto si porterà personalmente a riconoscere il locale dove il convoglio dovrà parcare; e se vi sia presente un comandante di piazza, eseguirà ciò di concerto con essolui. Le autorità militari, o comunali forniranno, ove sia possibile, de' locali chiusi per conservare le vetture o gli oggetti convogliati.

2088. Condurrà quindi il convoglio nel prescelto locale, dove disporrà le vetture nel migliore ordine possibile, ed in modo da potere con facilità riattaccarvi gli animali, e riprendere la marcia.

2089. Non permetterà che gli animali sieno distaccati dalle vetture, se non quando le medesime sono state convenevolmente situate.

2090. Allorchè tutti gli animali, ed i loro conduttori avranno sgomberato il locale occupato dalle vetture, nominerà una guardia per la loro custodia, e destinerà il numero di sentinelle indispensabili alla sicurezza del convoglio, fissando le rispettive consegne.

2091. Curerà che alla guardia suddetta sia dato un locale a portata del convoglio, per potervisi ricoverare.

2092. Durante la notte eseguirà, o farà eseguire delle visite, o ronde per assicurarsi se la guardia; e le sentinelle eseguano gli ordini dati loro.

2093. Anche quando nel luogo di transito vi sia una guarnigione, il convoglio verrà custodito dalle truppe di scorta, il di cui comandante ne rimarrà esclusivamente incaricato, senza che il governatore o comandante della piazza possa alterarne le prescrizioni.

2094. Se il distaccamento infine fosse incaricato della scorta di detenuti, il comandante di esso, prima della partenza farà caricare le armi in di loro presenza, e formerà della sua truppa tre parti proporzionatamente alla forza: una di esse marcerà alla testa, una alla coda, e l'altra verrà ripartita su i fianchi.

2099. Giunto in un luogo di transito visiterà le prigioni militari e le civili, e trovandole capaci ed atte ad esser custodite, vi depositerà i detenuti, ritirandone ricevo da'rispettivi custodi; e, dove lo creda, destinerà pure alle prigioni stesse una guardia presa dalla sua truppa, onde aumentarne la sicurezza: qualora poi non vi fossero prigioni, o che essendovene si giudicassero dal comandante incapaci di custodire o contenere i detenuti, si farà egli assegnare un locale per rinchiuderveli, e vi destinerà una proporzionata guardia, cui darà tutte le consegne che la prudenza gli suggerirà per assicurarsi della custodia de' detenuti.

2101. Arrivato al luogo di destinazione consegnerà i detenuti a chi di dritto, facendo ad ognuno di essi l'aggiusto di quanto gli era spettato: si presenterà quindi all'autorità cui è affidata la vigilanza de' detenuti, e gli farà circostanziato rapporto per iscritto di quanto gli sarà occorso nella marcia riguardante i detenuti stessi. Copia di tale rapporto farà tenere al comandante del proprio corpo.

TITOLO IV.

DEGLI ONORI, E DELLE CERIMONIE.

CAPITOLO I.

Degli onori.

ART. I.

Degli onori militari.

2103. Le truppe in marcia si schiereranno in battaglia per rendere gli onori al Santissimo Sagramento.

2104. Quando il SS. Sagramento passerà a vista dei posti di fanteria o di cavalleria, essi prenderanno le armi, e gli renderanno gli stessi onori prescritti al num.° 2102.

2106. Le sentinelle a vista delle quali passerà il SS. presenteranno le armi, ma non faranno all'orazione, non dovendo tralasciare la cura della propria consegna.

2109. Quando Noi passeremo innanzi ad una truppa schierata, essa presenterà le armi, e s'è a cavallo porrà la sciabla in mano: gli uffiziali generali, o superiori, le bandiere e gli stendardi saluteranno tre volte, e la banda, i trombetti o i tamburi suo-

neranno, o batteranno la marcia: la truppa riprenderà la primiera sua posizione dopo che Noi avremo oltrepassato di 50 passi una delle sue ali.

2110. Le truppe in marcia si arresteranno, e si schiereranno in battaglia per renderci gli onori suddetti.

2111. I posti prenderanno le armi, e ci renderanno gli onori stessi.

2112. Le sentinelle presenteranno le armi.

2129. La Regina, il Real Principe Ereditario, e la Reale Principessa Ereditaria, riceveranno dalle truppe schierate, o in marcia, dalle guardie, e sentinelle, gli stessi onori prescritti per la Nostra Persona.

2130. I Principi e le Principesse Reali, cioè i Fratelli Germani, le Sorelle Germane, ed i Figli del Re, o del Principe Ereditario, riceveranno dalle truppe schierate o in marcia, e dalle guardie, e sentinelle innanzi a cui passeranno gli stessi onori prescritti per Noi ne' numeri 2109, 2110, 2111 e 2112: però le bandiere, gli stendardi, e gli uffiziali generali o superiori saluteranno una sola volta.

2131. Ove nella piazza si trovi la Nostra Persona, la Regina, il Real Principe, o la Real Principessa Ereditaria, le truppe, o guardie non presenteranno le armi pe' Principi, e per le Principesse Reali, e le bande, ed i trombetti o tamburi suoneranno o batteranno la chiamata in vece della marcia.

2156. Durante il tempo che le guardie si stanno rilevando non renderanno onori se non al SS. Sagramento, ed alle Persone Reali.

2159. Battuta la ritirata, le guardie, le sentinelle, e le truppe schierate, o in marcia non renderanno onori se non al SS. Sagramento.

2162. Semprequando le bandiere o gli stendardi passino per innanzi una truppa schierata, questa presenterà le armi e toccherà la marcia: gli uffiziali generali o superiori saluteranno tre volte. Se però la truppa abbia le bandiere o gli stendardi porterà solo le armi, e toccherà la marcia, lo stesso eseguiranno le guardie. Le sentinelle presenteranno le armi alle bandiere ed agli stendardi.

2164. Le truppe in marcia porteranno le armi senza fermarsi, allorchè incontrino una processione, de' Principi o delle Principesse del Sangue, e degli uffiziali generali o superiori:

2165. Porteranno parimenti le armi nell' incontrarsi con altre truppe armate, ma quelle comandate da uffiziale o sotto-uffiziale inferiore in grado, ed a gradi uguali quelle del corpo di rango posteriore saranno le prime ad eseguirlo. Se ambe le suddette truppe abbiano tamburi o trombetti batteranno, o suoneranno in pari tempo la marcia.

2166. Essendo comandate da uffiziali porteranno le armi, e batteranno, o suoneranno la marcia nel passare avanti ad una guardia o altra truppa schierata in battaglia che sia egualmente comandata da uffiziale, ma porteranno solamente le armi se la guardia, o truppa suddetta sia comandata da un sotto-uffiziale.

2167. Ove poi le truppe suddette sieno comandate da sotto-uffiziali porteranno le armi alle sentinelle, alle guardie ed a qualunque truppa schierata in battaglia.

2168. Le truppe in marcia o schierate che per pioggia dirotta abbiano le armi sotto al braccio, nel render gli onori rimarranno coll' armi nella stessa posizione, ammeno che pel SS. Sagramento.

PROGETTO

Della reale ordinanza del servizio delle truppe in campagna

(1838).

TITOLO II.

Del servizio.

CAPITOLO I.

Del servizio che i corpi prestar debbono.

Art. II.

Del servizio degli uffiziali superiori.

46. Il servizio d' ispezione si nominerà per brigate.

47. Gli uffiziali superiori d' ispezione dipenderanno direttamente dal generale comandante la brigata per quanto riguarda il di loro servizio.

48. Il capitano dello stato maggiore o l' aiutante di campo del generale darà loro la nota de' posti.

49. Tutt' i posti somministrati dalla brigata non che i picchetti saranno sotto la sopravveghianza dell' uffiziale superiore d' ispezione.

51. Potrà essere incaricato del comando di tutti gli avamposti della brigata.

52. Riunirà le guardie e le farà defilare.

CAPITOLO II.

Del modo di comandare e di ripartire il servizio.

82. Il servizio sarà comandato per brigate.

84. I varî servizî in campagna formeranno altrettanti giri diversi i quali verranno classificati come nell' ordinanza di piazza, ed il servizio verrà nominato nel modo che è detto quivi.

86. Ogni servizio sarà contato siccome fatto, se la truppa per esso comandata avrà defilata dalla parata della guardia.

CAPITOLO III.

Del modo di eseguire il servizio.

Art. I.

Principî generali.

90. Le truppe accantonate si conformeranno interamente alle prescrizioni dell'ordinauza di piazza, salve le modificazioni che i generali comandanti crederanno apportarvi per le circostanze locali: queste saranno fatte conoscere all'ordine.

Art. II.

Della riunione delle guardie della ispezione e parata delle medesime.

91. Le truppe accampate eseguiranno la loro parata di guardia per brigata innanzi il fronte di bandiera, o in altro sito designato dal generale comandante.

93. Le gran guardie di avamposti potranno riunirsi separatamente ed in ore diverse, o partire dai proprî quartieri.

Art. III.

Dell' ordine.

94. Gli ordini verbali saranno inviati per mezzo degli uffiziali di stato maggiore dell'esercito, degli aiutanti di campo e degli uffiziali di ordinanza, ai quali tutti sarà applicabile il prescritto al n.° 226 dell' ordinanza di piazza. Questi medesimi porteranno gli ordini importanti, i quali potranno essere suggellati.

96. Quando gli ordini suggellati saranno recati da sotto uffiziali o soldati di ordinanza la soprascritta dovrà indicare il luogo e l'ora della partenza, e nella ricevuta si dovrà segnare il luogo e l'ora dell'arrivo.

97. Tali ordini potranno aver forma di lettera, ma si preferirà lo stile di ordine puramente.

100. Tali ordini pe' corpi verranno sempre diretti alla loro guardia di polizia. In assenza de' colonnelli saranno rimessi ai tenenti colonnelli, e mancando questi agli uffiziali superiori di settimana, i quali daranno al momento le necessarie disposizioni. Ne' corpi di un battaglione il capitano di picchetto li riceverà, e l'uffiziale di picchetto nelle frazioni de' corpi.

109. Gli uffiziali incaricati di portare ordini, specialmente a corpi lontani distaccati, saranno scelti tra quelli meritevoli di somma confidenza, e che possono essere informati del contenuto negli ordini stessi.

110. Un uffiziale spedito in missione in paese occupato da posti nemici dee essere accompagnato almeno da due cavalieri ben montati; egli eviterà i luoghi abitati, preferirà le traverse alle grandi strade, e si riposerà il meno che sia possibile ed in luoghi segregati; nelle strade che sembrino pericolose si farà precedere da uno dei cavalieri. Dovrà essere sempre preparato a lacerare i dispacci e farli sparire o anche inghiottirli, ed avere in pronto delle risposte accorte alle domande che il nemico potrà indirizzargli sull'oggetto di sua missione e sulla situazione dell'esercito. Egli infine non si lascerà atterrire da qualsivoglia minaccia.

ART. IV.

Del santo.

111. Il santo verrà composto com'è detto nell'ordinanza di piazza, e servirà a far conoscere le truppe tra loro e ad evitare le sorprese. Potrà al santo ed alla contrassegna aggiungersi una terza parola che sarà comunicata alle sentinelle ed a coloro che debbono passare innanzi di esse per esserne riconosciute: questa si dirà parola di ricognizione: alle circostanze sarà rimpiazzata da un segno.

115. Ai reggimenti l'uffiziale superiore di settimana sarà incaricato di comunicare il santo suggellato a'comandanti delle gran guardie, e degli altri posti, i quali lo trasmetteranno verbalmente, s'è possibile ai posti secondarî, e distaccati..

116. Dopo la ritirata l'uffiziale superiore anzidetto darà il santo agli uffiziali di servizio, durante la notte agli aîutanti maggiori, ed agli aîutanti, al subalterno di picchetto fisso, ed ai capiposti che ne dipendano. Costoro saranno all'uopo riuniti in circolo sul fronte di bandiera, ed il picchetto darà gli uomini necessarî pel circolo esterno.

118. Quando il santo si perde agli avamposti, o che una diserzione faccia temere che sia comunicato al nemico, il comandante di essi ne darà subito un'altro, e ne avvertirà immantinente i corpi, ed i posti vicini, ed i generali.

ART. V.

Degli avamposti.

119. Gli avamposti sono le guardie avanzate che un corpo di truppa spicca intorno di se per assicurare la sua posizione,

il suo campo, il suo accampamento, i suoi quartieri. È loro, oggetto: 1.° impedire che il nemico giunga improvviso sul corpo principale: 2.° cercare di conoscere la posizione del nemico stesso: 3.° spiarne le mosse: 4.° vietare infine qualsivoglia comunicazione clandestina tra essolui, e la truppa.

120. Il generale comandante potrà disporre che un corpo o una riunione di più corpi copra il fronte ed i fianchi del campo: questa truppa dovrà in tal caso disporsi in gran guardie e posti in modo analogo a quello che verrà ne' numeri seguenti stabilito, ed i corpi che sono dietro, prevenuti di ciò spiccheranno solo qualche piccolo posto innanzi il fronte. Ma se non vi sia alcuna prevenzione particolare ogni brigata provvederà alla propria sicurezza situando i suoi avamposti, de' quali il brigadiere stabilirà il numero la forza e la posizione. In un corpo distaccato o isolato tale dovere incumbe al suo comandante.

121. Ciascun reggimento di fanteria, e di cavalleria sia qualsivoglia il numero dei battaglioni, o degli squadroni da cui vien composto, ed anche un corpo di un sol battaglione, darà agli avamposti un distaccamento di un capitano, formato da quel numero di uffiziali, sotto-uffiziali, e soldati che il suo oggetto, e la forza del corpo che lo fornisce renderanno necessarie, non obbliando per principio, essere quattro uomini bisognevoli, a mantenere una sentinella, o una vedetta.

122. Ogni avamposto stabilirà una gran guardia, de' posti secondarî, e tal volta de' posti distaccati.

123. Per quanto sarà possibile le gran guardie saranno formate di fanteria, e di cavalleria, la prima arma servirà a sostenere, la seconda a scoprire, e quindi questa fornirà le scoperte le ricognizioni, i posti distaccati, e le vedette. Ma se la scarsezza della cavalleria lo comandi, ovvero la natura del terreno lo permette, si assegneranno solo dei cavalieri in piccol numero a ciascuna gran guardia, e questi serviranno alla pronta trasmissione degli ordini, e dei rapporti, alla comunicazione ed a qualche altro servizio adattato alla loro quantità.

127. Le gran guardie debbono situarsi con preferenza in luoghi donde scoprasi molto tratto di paese, e nel quale sieno ascose al nemico, onde questo giudicar non possa della loro posizione e della loro forza. Se vi sia una comunicazione principale che debbasi osservare o difendere, ovvero un inforcamento di molte comunicazioni interessanti si situeranno ivi presso; ma se non vi sia tale posizione determinata si allogheranno verso il centro del terreno che debbono custodire, evitando sempre di avvicinarle soverchiamente ad un bosco o ad un terreno coperto, ed in generale di stabilirle ove esser possano agevolmente sorprese.

128. La distanza della gran guardia dal corpo che la spicca

dipende dalla natura del terreno, dall'arma di cui è composta, e da altre circostanze che impediscono determinarla in modo assoluto: dee però esser tale, che investita e forzata a ripiegare possa avvertire il corpo principale con tanta anticipazione, che questo prenda le armi e si disponga alle offese pria che il nemico gli giunga addosso. Ne' terreni coperti, intricati o montuosi si dovranno ravvicinare al corpo principale, specialmente se gli abitanti parteggino pel nemico. Ma se occorra situarle molto presso al nemico e a sua vista converrà che al cader del giorno vadano ad occupare un posto indietro meglio coperto.

129. Se le gran guardie debbano stabilirsi molto lungi dal corpo principale converrà situare de' posti intermedî che ne assicurino le comunicazioni e ne proteggano la ritirata. Tali posti saranno somministrati dal corpo principale, e si situeranno con preferenza agli sbocchi delle strade delle vallate o de'boschi che mettono capo sulla comunicazione principale tra il corpo e la gran guardia, o sui ponti sulle strade o in altri luoghi difficili per ove questa passar dovrebbe ritirandosi.

130. Le gran guardie di raro si copriranno con trinceramenti, e solo per ordine del generale, che in questo caso farà somministrare stromenti ed anche lavoratori perchè l' opera sia compiuta nel giorno medesimo in cui è ordinata. Le gran guardie però situate in pianura ed esposte agl' insulti della cavalleria potranno coprirsi con abbattute d' alberi con fossi o con altri ostacoli.

131. Situata una gran guardia, prima cura del comandante di essa, non che de' generali ed uffiziali che l' hanno accompagnata, esser dee di aver notizie del nemico, procurandole per ogni mezzo: deve poscia riconoscersi la di lei posizione ed il terreno che si occupa, esaminando le strade gli sbocchi i guadi i ponti ed ogni altro accesso per ove il nemico può giungere sul posto o sul corpo principale, e pe' quali si può girne a lui.

132. Questa ricognizione porta a determinare il numero e la forza de'posti secondarî, la loro posizione, ed il numero delle sentinelle che debbono fornire; e finalmente fa conoscere se occorra stabilire posti distaccati.

133. I posti secondarî e distaccati, secondo la loro importanza, saranno comandati da uffiziali o da sotto-uffiziali. La loro forza totale dovrà essere tale che un terzo circa dell' intero avamposto rimanga per gran guardia.

134. Oggetto de' posti secondarî si è di occupare delle posizioni innanzi la gran guardia donde si scopra molto tratto di terreno, o di guardare delle comunicazioni per ove il nemico giunger possa sulla gran guardia o sul corpo principale, o degli accessi laterali indispensabili a custodire.

135. La loro distanza dalla gran guardia dipende dalla natura

del terreno, dall'arma da cui sono composti e dalle circostanze; sempre però la comunicazione con la gran guardia esser ne dee spedita e sicura; tale comunicazione potrà nelle occorrenze assicurarsi con un piccolo posto o con una sentinella intermedia.

136. I posti secondarî che fossero situati molto lungi dalla gran guardia, ovvero in posizioni troppo esposte o scoverte, prenderanno all'avvicinare della notte una situazione più ravvicinata e più coperta. Tale movimento si eseguirà in silenzio, ed al favore dell'oscurità, e sempre dopo che la gran guardia abbia eseguito il suo.

137. I posti secondarî spiccheranno le sentinelle; queste saranno semplici se il terreno sia sgombro, poco intraprendente il nemico, non ostile la popolazione, agguerrita la truppa; altrimenti saranno doppie.

138. Le sentinelle dovranno vedersi tra loro o vedere il posto, specialmente quelle che gli sono innanzi, o almeno esserne udite. Dovranno in oltre le estreme di ciascun posto comunicare con quelle del posto vicino o della gran guardia, se questa non abbia tutto il suo fronte coperto da posti secondarî, onde l'insieme delle sentinelle formi un cordone non interrotto: in siffatta maniera tutto il terreno affidato all'avamposto sarà spiato e custodito.

139. Le sentinelle avranno un posto designato per la notte allorchè si giudichino troppe discoste dal posto o troppo scoperte: esse si renderanno a tale nuova posizione al cadere del giorno, dopo che il posto avrà presa la situazione di notte, e quando ne riceveranno l'ordine.

140. Oltre lo gran guardie ed i posti secondarî potranno situarsi de' posti distaccati. Spinti questi molto innanzi verso il nemico ne osservano più da presso le operazioni, e sono perciò in caso di avvertirne prontamente i posti secondarî e le gran guardie.

141. I posti distaccati saranno tratti dalle gran guardie e verranno situati dagli uffiziali superiori che stabiliscono quelle. In terreno aperto saranno composte a preferenza di cavalleria; e se quest'arma sia numerosa ed occorra cautelarsi contro un nemico intraprendente, si moltiplicheranno in modo che le vedette ch'essi spingono formino una catena continuata: altrimenti ciascun posto avrà le sue vedette che non comunicheranno se non fra loro.

142. Essi posti si situeranno in posizioni ove sia agevole evitare le sorprese, e donde si possano conoscere con sufficiente anticipazione i movimenti del nemico, e che abbiano spedita e sicura comunicazione col posto che li spicca.

143. I corpi isolati dovendo vigilare una circonferenza molto estesa in proporzione della loro forza, preferiranno coprirsi con

posti distaccati: questi si comporranno di uomini scelti e si spingeranno la notte molto innanzi sulle strade per ove il nemico può recarsi ad attaccare il posto, o su quello per le quali può girarli o tagliarne la ritirata; si situeranno specialmente alla riunione di molte strade e ne' luoghi donde si scopre molto terreno. Essi posti cangeranno sovente posizione, sì per non essere sorpresi, sì per sopravvegghiare attivamente varî punti.

144. Gli uomini destinati a' posti distaccati durante il loro servizio non lasceranno le armi, non accenderanno fuoco, non si abbandoneranno al sonno, e se di cavalleria non appiederanno: è perciò che potranno essere rilevati ogni quattro o otto ore.

145. Per la facile trasmissione degli avvisi di notte tempo i posti distaccati saranno provveduti di segnali convenuti per annunciare l'avvicinare del nemico. In siffatto caso essi posti, dopo essersi assicurati che il segnale è stato avvertito, si ritireranno per istrade anticipatamente riconosciute e designate su de'posti laterali, donde a giorno andranno a raggiungere la gran guardia.

146. Le sentinelle e le vedette avendo per oggetto principale di osservare il nemico e dare avviso sollecito de' di lui movimenti, e di custodire sì attentamente il terreno da non permettere che alcuno lo traversi inosservato, dovranno essere situate in posizioni donde possano scoprire da lungi, senza però interrompere la catena che formano tra loro. Occorre al possibile asconderlo al nemico, profittando di un muro, di un albero, di una siepe, di una eminenza o di una piega di terreno, in modo però da non perdere di vista ciò che debbono osservare. Si deve evitare di avvicinarle troppo ai luoghi coperti donde possono essere sorprese.

147. Se si debba situare una sentinella o una vedetta sì lungi da non potere comunicare col posto, il comandante di esso distaccherà un caporale e quattro uomini per fornirla. Potrà invece raddoppiarsi la sentinella stessa, onde l'una delle due vada ad avvertire il posto, mentre l'altra rimane ad osservare: oppure potrà stabilirsi una comunicazione per mezzo di segnali convenuti con anticipazione, siccome l'elevare in alto un pannolino un cascetto o altro oggetto, dando a ciascuno di queste cose un significato speciale. Le vedette possono per l'oggetto suindicato percorrere uno spazio determinato. Durante la notte le sentinelle saranno meglio situate nei luoghi bassi donde si discerne più agevolmente quel che avviene sulle alture.

148. Oltre i casi contemplati al numero 137 potran pure raddoppiarsi le sentinelle allorquando debba sopravvegghiarsi attentamente largo tratto di orizzonte che in allora si ripartirà tra le due, o quando si debba spedire un qualche avviso, arrestare un qualche individuo, onde l'una rimanga mentre l'altra va. Tale precauzione è puranco necessaria in terreno frastagliato

intricato e di aspetto ineguale, e durante le notti oscure e tempestose favorevoli alle sorprese: in questi casi, mentre l'una sentinella osserva, l'altra percorre i recessi i nascondigli i rovesci delle strade incavate etc. In fine quando gli uomini di un posto sieno insufficienti a custodire tutti gli aditi si assegnerà a ciascuna delle sentinelle un tratto di terreno da percorrere e vigilare, e tali sentinelle, che diconsi volanti, incrociandosi nel cammino che verrà stabilito dal capoposto, suppliranno alla scarsezza degli uomini e manterranno la necessaria concatenazione.

150. Situato un avamposto potrà il comandante della gran guardia rettificare la posizione de' posti secondarî e distaccati, e delle sentinelle o vedette, facendone rapporto.

156. I generali comandanti le brigate e gli uffiziali superiori d'ispezione, o i comandanti degli avamposti, daranno a' comandanti le gran guardie le consegne e le particolari istruzioni sulla vigilanza necessaria alla loro posizione, sul servizio da prestare, ed infine sulle disposizioni da prendere in caso di attacco e di ritirata. I comandanti le gran guardie daranno le loro istruzioni e le consegne a'comandanti de' posti secondarî e distaccati.

158. I soli generali comandanti e i di loro capi di stato maggiore potranno, oltrepassando gli avamposti, cangiarne la posizione ed impiegarne le truppe.

Art. vi.

Del servizio delle guardie ne' loro posti.

159. I posti secondarî e distaccati (num.° 122) dipenderanno dalle vanguardie di avamposti o da' posti che le spiccheranno. Nello stabilire i posti intermedî (num.° 129) si disporrà se debbano dipendere da una granguardia o considerarsi isolati. Gli altri posti esterni del campo, siccome guardie a' magazzini parchi luoghi di distribuzione ec. dipenderanno da' posti principali o saranno isolati a seconda delle circostanze.

160. Tutt' i posti principali ed isolati corrisponderanno col maggiore di settimana del proprio corpo, inviandogli i rapporti periodici e straordinarî, e ricevendone gli ordini ed il santo: tale corrispondenza sarà analoga a quella che l'ordinanza di piazza prescrive doversi avere tra i posti e la granguardia, dovendo l'uffiziale superiore anzidetto considerarsi siccome il centro del servizio del corpo.

161. Se vi sia un uffiziale superiore comandante gli avamposti, questi riceveranno da lui gli ordini ed il santo, ma faranno rapporto, ed a tale comandante, ed all' uffiziale superiore di settimana del corpo.

163. I capiposti riceveranno le consegne e le istruzioni alla parata della guardia o dal capoposto cui rilevano: I posti secondarî e distaccati le riceveranno da' capiposti da' quali dipendono.

164. Ogni capoposto, sia che ne rilevi un altro, sia che monti per la prima volta, riconoscerà con cura il terreno intorno al posto, esaminandone tutti gli accidenti e tutte le comunicazioni ne' più minuti particolari, onde conoscere per quali strade il nemico può giungere a lui, e quali siano i mezzi per validamente opporsi al suo attacco nelle varie circostanze; quali sorprese abbiansi a temere ed in che modo si possano evitare; quale sia la via da tenere essendo forzato alla ritirata, e come questa debba eseguirsi, quali siano le comunicazioni co' posti laterali, con quello da cui dipende, e con gli altri da' suoi dipendenti, e finalmente col corpo principale, onde la circolazione de' rapporti e degli ordini sia sicura e spedita.

165. Il comandante di un posto situerà la guardia nel sito ove dovrà portarsi nel caso fosse attaccata e farà conoscere tutte le disposizioni da prendersi in siffatto caso ed il modo come dovrà eseguirsi la ritirata. Stabilirà i posti secondarî e distaccati che dovesse fornire (n.° 122) e le sentinelle necessarie alla sicurezza del posto ed agli oggetti designati dalla consegna.

166. Farà che de' sotto-uffiziali ed anche de' soldati conoscano le comunicazioni co' posti vicini e col corpo principale, onde avvalersene all' uopo.

167. Esaminerà le consegne de' posti da essolui dipendenti, cui darà le necessarie istruzioni sì nel caso che venissero attaccati e sì per quello in cui dovessero ritirarsi, assegnando la strada per siffatta operazione ed il modo da eseguirla.

168. Spedirà un' ordinanza al posto dal quale dipende, e non dipendendo da alcuno all' uffiziale superiore di settimana del corpo cui appartiene; tali ordinanze potranno secondo le circostanze essere doppie o triple, e serviranno alla comunicazione ed a scortare le novelle guardie allorchè andranno a rilevare le antiche.

169. Se il posto dovrà trincerarsi si porrà mano all' opera immantinente, onde l' opera sia compiuta nel giorno stesso; se debba semplicemente coprirsi contro un insulto ciò si praticherà al momento.

170. In tutte le precedenti operazioni il capoposto avrà in mira la sicurezza del posto, e la esecuzione della consegna, e delle istruzioni che avrà ricevute nel montare; ambo cose delle quali egli sarà strettamente responsabile potrà per tanto fare delle modificazioni a quel che si fosse praticato dal suo predecessore.

171. Eseguite le precedenti disposizioni il posto potrà posare le armi, e se è di cavalleria appiedare. Le armi saranno di-

sposte in fasci, e se il posto è trincerato si appoggeranno al parapetto. In ogni caso si cercherà guarentirle per quanto è possibile dalla pioggia e dall'umido, specialmente le piastrine, e vi si apporrà una sentinella.

172. Il generale comandante la divisione o il capo del suo stato maggiore, il comandante la brigata e l'uffiziale superiore d'ispezione potranno dare degli ordini e delle istruzioni o anche delle nuove consegne a' capiposti, nei casi urgenti potranno farne altrettanto gli uffiziali dello stato maggiore. Sempre però i capiposti dovranno di tali ordini ricevuti dar notizia alle autorità da cui dipendono.

173. Tutti i capiposti dovranno fare nota la loro consegna agli uffiziali di stato maggiore, agli uffiziali superiori del proprio corpo ed a' generali che lo chiederanno. Essi capiposti dovranno puranco somministrare a' cennati uffiziali tutte le notizie che avranno raccolte e gli schiarimenti che potranno fornire.

175. Tutt' i posti situati per la sicurezza del corpo principale, sia sul fronte sia sui fianchi ed anche alle spalle del campo, oltre i doveri derivanti dalle particolari consegne, informeranno colla massima prontezza i posti vicini e quelli da cui dipendono e l'uffiziale superiore di servizio del loro corpo, dei movimenti e della marcia del nemico, non che degli attacchi che sostengono o che temono. Esamineranno inoltre le persone che attraversano la linea de' posti e specialmente quelle provvenienti dal di fuori, ed arresteranno quelle non munite di passaporti firmati da generali conosciuti. Arresteranno puranco i soldati vivandieri bagaglioni domestici che cercano oltrepassare la linea stessa. In fine faranno condurre innanzi il generale i paesani o contadini che si presenteranno per entrare, anche se apportassero viveri, a meno di prescrizioni contrarie.

176. Il comandante di un posto non potrà ricusare di lasciarsi rilevare da un altro a motivo di aver questi minor forza, o di essere comandato da persona di grado a lui inferiore. Non dovrà però cedere il posto ad una guardia che non sia del suo corpo o della sua brigata, a meno di annuncio precedente, o di un ordine in iscritto recato dalla guardia stessa. Se la truppa gli è del tutto incognita non la lascerà avvicinare al posto senza un ordine preciso ad esso lui diretto.

177. I piccoli posti prenderanno le armi di notte tempo per qualsivoglia ronda pattuglia o truppa che si avvicini.

178. Le sentinelle e le vedette renderanno gli onori, eccetto il solo caso che fossero soverchiamente vicini al nemico.

179. I posti renderanno gli onori prescritti (ordinanza di piazza) ma gli avamposti in ciò fare non suoneranno nè tamburo nè tromba: se però sieno a vista del nemico non renderanno onori e ne preverranno la persona cui sarebbero dovuti.

180. La sentinella alle armi per far prendere le armi al posto chiamerà senza gridare, *fuori la guardia.* Il grido di *allarme* si adoprerà nel solo caso di essere investiti dal nemico.

181. Gli avamposti dovendo assicurare la truppa dalle sorprese, gli uomini che li compongono non dovranno nella notte abbandonarsi al sonno, potendo solo riposarne una metà con le armi allato, mentre l'altra rimarrà vigilante ed armata. Le truppe di cavalleria terranno i cavalli imbrigliati, e gli uomini ne avvolgeranno le redini al braccio, nè potranno dormire.

183. Ne' posti distaccati gli uomini passeranno la notte sotto le armi od a cavallo, e solo ad un piccolo numero di essi potrà accordarsi un qualche riposo, purchè non abbiano ad essere rilevati dopo quattro o otto ore.

186. I fuochi delle granguardie e de' posti esser debbono celati al nemico, e quindi allorchè non sieno coperti da un muro da una eminenza da un bosco o da altr' oggetto, dovranno accendersi entro fossi cavati all' uopo. I posti distaccati, ed in generale tutti quelli che possono mediante il fuoco far conoscere la loro posizione o essere sorpresi, non dovranno accenderne.

187. Sarà talvolta utile stabilire de' fuochi apparenti per ingannare il nemico sulla vera posizione de' posti; tali fuochi saranno alimentati da sentinelle volanti. E potranno pure accendersene in que' luoghi che per la scarsezza di gente non potessero occuparsi.

188. Per estinguere sollecitamente il fuoco al bisogno, sia per ingannare il nemico, sia per evitare una sorpresa, dovrà aversi sempre in pronto un mucchio di terra, se sia possibile bagnata.

189. Un' ora innanzi il giorno tutt' i posti prenderanno le armi.

190. Le sentinelle saranno sempre pronte a far fuoco e le vedette avranno un' arma da fuoco alla mano: non tireranno però se non quando distingueranno chiaramente il nemico, onde non cagionare falsi allarmi. Ove per altro credessero ogni resistenza inutile dovran pure tirare onde avvertire il posto, la cui salvezza può appunto da ciò dipendere.

191. Le sentinelle e le vedette scorgendo nella notte avvicinarsi una o più persone eseguiranno il prescritto dall' ordinanza di piazza. Se però non venga risposto al secondo *chi va là,* o che le persone cerchino fuggire o vogliano oltrepassare la catena, o in fine si mostrino sospette, lor si farà fuoco addosso. E tireranno puranco le sentinelle e le vedette su chiunque cerchi passare al nemico o voglia violentemente introdursi nel campo.

192. Le sentinelle e le vedette all' approssimare di una ronda o di una pattuglia grideranno *alto, chi va là,* e non la lasceranno passare se non dopo di averla riconosciuta: se però debba nascondersi al nemico la loro posizione si sostituiranno dei se-

guali *al chi va là*. Dovranno allora le sentinelle o vedette fare un segno cui si risponderà con altro segno convenuto.

193. Le sentinelle che sieno inseguite non dovranno ripiegare direttamente sul posto, specialmente se questo sia di piccola forza; sibbene dovranno giungervi per un circuito, onde trattenere più lungamente il nemico ed ingannarlo s' è possibile sulla posizione del posto.

194. I capiposti visiteranno sovente le sentinelle, e giudicandolo necessario, ne situeranno delle nuove ovvero cangeranno la posizione delle esistenti. Essi si faranno accompagnare dal caporale di posa, onde far ripetere la consegna da ciascuna sentinella, rettificarla occorrendo, ed assicurarsi che conosca i segnali di cui è incaricata, e quello al quale dovrà ritirarsi.

195. Se durante la notte si presenti una truppa innanzi un posto, per entrare nel campo sarà fermata e riconosciuta analogamente al prescritto dall' ordinanza di piazza. Se l' uffiziale che la comanda sia ben conosciuto dal capoposto, ovvero apporti un ordine in iscritto, si lascerà passare, inviandone avviso al maggiore di settimana: in caso contrario si vieterà alla truppa di avvicinarsi al posto, se ne spedirà il comandante scortato all' uffiziale superiore di settimana, e si preverranno i posti vicini onde sieno all' erta.

197. Durante il giorno le truppe che si presenteranno per entrare saranno riconosciute, e se ne darà avviso all' uffiziale superiore di settimana, dal quale si riceveranno gli ordini corrispondenti.

198. Niuna truppa potrà uscire dal campo se non sia comandata da un uffiziale superiore conosciuto, ovvero apportatrice di un ordine.

199. I trombetti ed i parlamentari saranno arrestati dalle prime sentinelle, le quali lor faranno girare il volto dalla banda opposta al campo: essi saranno bendati al bisogno: un sotto-uffiziale rimarrà seco loro ad oggetto d' impedire che comunichino con chichessia, e per procurare d' ingannare la loro curiosità col mezzo di accorte risposte. Il giungere di questi sarà annunciato com' è detto all' ordinanza di piazza. Il capo-posto ricevuti i dispacci di cui fossero apportatori, ne darà ricevuta e congederà immantinente il parlamentario.

200. Se converrà trattenere il parlamentario, sia perchè attenda una risposta, sia perchè si creda abbia potuto raccogliere delle notizie che importi tenere nascoste, sia perchè abbia sorpresa la truppa in qualche movimento, ciò si eseguirà con garbo e senza permettere alcuna comunicazione con esso lui.

201. Presentandosi de' disertori saranno disarmati e trattati com' è detto all' ordinanza di piazza. I comandanti delle granguardie lor faranno delle interrogazioni su tutto ciò che inte-

ressar puole la sicurezza del posto. Se sieno in gran numero non si lasceranno avvicinare se non successivamente e con precauzione, e loro si assegnerà un sito a qualche distanza dalla guardia ove saranno sopravvegghiati. Al far del giorno verranno spediti all' uffiziale superiore di settimana che gl' invierà al comandante della brigata, donde, dopo le convenienti interrogazioni, saranno diretti al quartier generale della divisione.

202. Ogni posto avrà le sue particolari istruzioni, che fisseranno la resistenza che far dee, ed il modo in cui dee eseguire la sua ritirata.

203. Al momento che un posto sarà attaccato o minacciato di esserlo ne darà avviso all' uffiziale superiore di settimana, ed a' posti laterali o co' quali ha rapporto.

208. Il comandante di un posto fortificato dopo di averne riconosciuto l' interno e l' esterno spartirà il servizio e le opere tra gli uffiziali ed i sotto-uffiziali, formerà una riserva e darà le le istruzioni per tutt' i casi che potrà prevedere; supporrà puranche un attacco, e disporrà la sua truppa alle difese, ad oggetto di prepararla a sostenere il conflitto sia di giorno sia di notte.

209 Ne' tempi nebbiosi raddoppierà la vigilanza, e cangerà sovente l' ora delle ronde e delle pattuglie e la loro direzione.

210. Non potranno avere accesso nel posto nè stranieri nè disertori nè parlamentarî, e se alcuno di questi ultimi dovrà passare in vicinanza del posto sarà bendato.

211. Non si ammetterà la nuova guardia se non dopo di averla accuratamente riconosciuta fuori del posto.

212. Attaccato il posto, il comandante avviserà da se medesimo a' mezzi più energici di difesa, senza attendere ordini o tener consiglio.

213. Allorchè pel consumo di tutte le munizioni da guerra e da bocca, o per la perdita della maggior parte della guarnigione il comandante si vegga nell' assoluta impossibilità di prolungare la difesa, inchioderà i cannoni e cercherà raggiungere l' esercito sorprendendo di notte tempo o attraversando a viva forza i posti nemici.

214. Ogni comandante di un posto trincerato al ritornaro della sua difesa giustificherà la sua condotta, e la necessità della ritirata: il generale in capo, ove lo giudichi, potrà, analogamente al prescritto a' numeri 148 e seguenti dell' ordinanza di piazza nominare una commissione per esaminarlo, e quindi proporzionare i castighi o le ricompense meritate.

Art. VII.

Delle pattuglie, delle ronde e delle scoperte.

215. Le pattuglie e le ronde avranno lo stesso oggetto e si eseguiranno in modo analogo al prescritto nell' ordinanza di

piazza; esse verranno fornite dalle gran guardie e da' posti principali, i cui comandanti ne regoleranno il numero sulla forza della truppa e sulla precauzione che si crederà necessaria, in ragione della distanza in cui è il nemico, della facilità che ha di giungere al posto e di assalirlo, delle disposizioni avverse o favorevoli degli abitanti, infine del complesso delle circostanze che render possono le truppe opposte audaci o circospette.

216. Il comandante del posto fisserà e riconoscerà le strade che le pattuglie e le ronde dovranno percorrere, facendosi accompagnare da' sotto-uffiziali o da' soldati che poi dovranno condurre le une e le altre.

217. Alla punta del giorno le pattuglie saranno più frequenti che nel rimanente della giornata: esse non si limiteranno a percorrere i dintorni del posto, ma andranno alla scoperta con tutte le possibili precauzioni, onde esaminare le strade incavate, le sinuosità del terreno e tutti i luoghi coperti atti a celare l'inimico; avran cura pertanto di non farsi tagliare e di non impegnarsi in una lotta diseguale; imbattendosi nel nemico faranno fuoco e cercheranno ritardare la marcia. Mentre le pattuglie saran fuori i posti rimarranno sotto le armi ed a cavallo.

219. Le pattuglie di scoperta del mattino rientreranno a giorno avanzato, e solo dopo il loro ritorno, si ritireranno le sentinelle di notte, ed i posti prenderanno la posizione di giorno: essi si uniformeranno a quanto verrà detto all'articolo delle scoperte giornaliere.

220. Allorchè il terreno permetterà avvicinare le vedette nemiche senza essere scoperti, e che per motivi particolari si prescriva alle pattuglie di oltrepassare la catena degli avamposti, i posti secondari e distaccati, e le sentinelle e le vedette ne saranno prevenute, oltre di che si prenderanno tutte le precauzioni ond'evitare qualche abbaglio al loro ritorno.

221. Le ronde e le pattuglie saranno riconosciute, ricevute al modo ch'è detto nell'ordinanza di piazza però non vi saranno gettoni nè fogli da firmare se non ne' campi permanenti e per ordine speciale: le ronde non avran fanali, infine le ronde maggiori daranno il santo al pari di tutte le altre.

222. Ogni ronda o pattuglia oltre il santo ed il contrasegno, avrà una parola o un segno ond'essere riconosciuta dalle sentinelle innanzi alle quali dovrà passare le quali senza di aver ricevuto esattamente l'una o l'altro da un uomo che solo si avvicinerà ad esse, e che riceveranno colle armi pronte, lor non permetteranno durante la notte ed anche di giorno, se non riconoscano la truppa o se ciò non venga ordinato, di passare oltre. In caso di resistenza o di sospetto tireranno per avvertire il posto.

224. Se una ronda o una pattuglia non dia il santo o il con-

trassegno esatto sarà arrestato dal comandante del posto, il quale ne farà subito rapporto per le ulteriori disposizioni.

225. I comandanti delle pattuglie e gli uffiziali o sotto-uffiziali di ronda nel rientrare faranno rapporto di ciò che avranno osservato, e principalmente faranno conoscere quanto concerne la configurazione del terreno percorso, la maggiore o minore vigilanza del nemico, ed il modo come dal posto si esegue il servizio.

226. I capiposti nel rapporto della diana specificheranno i particolari del servizio delle ronde e pattuglie e le notizie per loro mezzo ottenute, ed essendovi cosa di rilievo ne faranno rapporto straordinario.

TITOLO III.

DELLA POLIZIA E DEL GOVERNO.

CAPITOLO I.

Della polizia e del governo delle truppe nei campi e negli accantonamenti.

ARTICOLO I.

De' campi.

276. Il sito ove una truppa si stabilisce, sia sotto tende, sia entro baracche, sia a cielo scoperto dicesi campo. Distaccamento di campo appellasi la riunione degli individui incaricati di preparare il sito ove una truppa dee fermarsi.

285. L' uffiziale che comanda i distaccamenti farà situare delle salvaguardie a' villaggi alle case a' magazzini ed occorrendo, a' pozzi che si debbono conservare; tali salvaguardie all' arrivo de' corpi saranno rilevate dagli uomini destinati a questo servizio.

290. Il maggiore di settimana nominerà il servizio, secondato dall' aiutante maggiore e dall' aiutante; si distribuirà indi l' ordine alle compagnie o agli squadroni; in fine l' uffiziale superiore di settimana riunirà e spedirà le guardie.

292. I travagli per la legna i foraggi i viveri ed i distaccamenti pe' lavori saranno riuniti dietro i fasci.

294. Se si sarà presso al nemico il picchetto rimarrà innanzi il fronte di bandiera sotto le armi sino al ritorno de' travagli; in siffatto caso potrà essere rinforzato con uomini presi in ciascuna compagnia.

ART. II.

Modo di tracciare l' attendamento.

297. La estensione del campo esser dee eguale al fronte della truppa che dee occuparlo.

298. Un uomo occupa nella riga circa 19 pollici, un cavallo circa tre piedi; sarà quindi facile valutare la estensione di una truppa schierata conoscendone il numero delle file.

306. Una tenda per truppa ha 12 piedi di larghezza e 18 di profondità nel senso paralello all' apertura: essa contiene 15 fanti ovvero 8 cavalieri.

308. Ogni capitano avrà una tenda che sarà piantata nel prolungamento della fila di dritta della sua compagnia o del suo primo mezzo squadrone; gli uffiziali subalterni avranno le loro nel prolungamento della fila di sinistra della compagnia o di quella del secondo mezzo squadrone.

309. Gli uffiziali superiori avranno una tenda per essi ed una pe' loro domestici.

310. Ogni battaglione avrà una tenda pel vivandiere e pel consiglio.

312. Il picchetto avrà un cavalletto o un fascio per le armi ed una tenda per gli uffiziali.

313. La guardia di polizia avrà un fascio d' armi ed una tenda per battaglione pe' detenuti.

314. Il distaccamento della guardia di polizia potrà avere una tenda.

315. Le tende ed i fasci della guardia di polizia e degli uffiziali di picchetto saranno per la fanteria nella linea delle cucine tra la prima e la seconda compagnia, ne' corpi di un battaglione ed in quelli di due o tre in situazione simile dietro il secondo battaglione. Per la cavalleria poi saranno nella linea de' fasci d' arme verso il centro del reggimento.

316. La tenda del distaccamento della guardia di polizia sarà rimpetto il centro del corpo che la spicca.

318. L' uffiziale che marcerà col distaccamento di campo segnerà con pali o frasche la linea direttrice del campo nell' allineamento che dall' uffiziale di stato maggiore gli sarà dato.

319. Segnerà poscia ben perpendicolarmente a tale linea le strade grandi e piccole ed indi le linee di profondità, e con de' paletti il posto delle aste de' fasci di arme, e delle aste delle tende delle compagnie, avendo per queste ultime l' avvertenza di situarle nel senso della loro lunghezza, onde le aperture sieno sulle grandi strade. Finalmente segnerà il posto delle tende degli uffiziali e dello stato maggiore e minore regolandosi per la loro distribuzione con le tavole annesse al presente regolamento, e sulle dimensioni delle tende loro assegnate.

320. Il cennato uffiziale andrà poscia al deposito delle tende, ove mediante la situazione della forza del corpo saranno destinate le tende necessarie; le quali gli saranno conseguate mediante ricevo.

321. Le tende saranno trasportate al campo e poste in ordine onde distribuirsi per le cure de' distaccamenti di campo.

323. Giunta la truppa sul terreno e posta in battaglia paralellamente al fronte del campo, si spiccherà un caporale per compagnia o squadrone con un corrispondente numero di uomini onde prendere i fasci d'arme, che saranno prontamente piantati.

324. Nominati i varî servizî si spediranno degli uomini a prendere le tende, questi saranno condotti da' sottuffiziali del distaccamento di campo, i quali lor faranno situare le tende sul suolo accanto il posto ove dovranno piantarsi.

325. Spedite le guardie e nominati i servizî le armi si riporranno a fasci, e quindi disfatte le righe gli uomini franchi si situeranno accanto le tende rispettive.

326. Le bandiere o gli stendardi saranno piantati al centro de' fasci, consegnandoli alla sentinella. Se la cavalleria non abbia fasci lo stendardo sarà portato alla tenda o baracca del colonnello.

327. Un numero di soldati sarà destinato a piantare le tende dello stato minore e degli uffiziali. Allorchè il comandante del corpo vedrà esser tutto all'ordine, o quando gli verrà ordinato, farà toccare un rullo, al termine del quale, si alzeranno e pianteranno le tende.

328. L'aiutante maggiore baderà alla esatta situazione delle tende delle compagnie; gli aiutanti a quella delle tende dello stato minore e degli uffiziali.

329. Dietro la bandiera o lo stendardo saranno per le cure del portabandiera o portastendardo situati due cavalletti per appoggiarvi l'insegna nella notte.

330. I tamburi saranno piramidati innanzi la bandiera.

331. Il terreno del campo sarà immediatamente nettato e ripulito sino a 30 passi oltre la linea de' fasci d'arme.

332. Il terreno delle tende degli uffiziali sarà nettato dagli uomini che ne piantano le tende.

334. Allorquando dovrà levarsi il campo, dopo i segnali per la riunione della truppa si batterà la fascina, alla quale si strapperanno i picchetti e le aste e si terranno le tende pronte ad abbattersi, il che si eseguirà al rullo. Le tende si riuniranno per compagnie o per gli squadroni, e degli uomini saranno nominati per ricondurle al deposito ove se ne farà la riconsegna, rimanendo a carico del corpo i guasti o le perdite.

338. Niun uffiziale potrà stabilirsi nelle abitazioni che trovansi

nel terreno occupato da una brigata anche se sieno vuote, senza una espressa autorizzazione del comandante della divisione.

Attendamento della fanteria.

340. La fanteria accamperà d'ordinario per mezze compagnie; ogni compagnia avrà due file di tende situate perpendicolarmente al fronte di bandiera e separate tra loro da una grande strada: le tende di una compagnia saranno separate da quelle della vicina per mezzo di una piccola strada la quale sarà sempre di tre passi di larghezza: se però la forza delle compagnie sia così ristretta che la grande strada risulti meno larga di cinque passi, in allora si accamperà per compagnie.

341. La larghezza delle grandi strade varierà al variare del fronte del battaglione: per indicare il modo di determinarla si farà uso di un esempio.

342. Se i plotoni di un battaglione abbiano 12 file l'intero fronte ne sarà di 157 file e quindi di 130 passi circa: or le sei compagnie avendo 12 file di tende situate nel senso di loro larghezza, queste occuperanno 72 passi e cinque piccole strade ne occuperanno 15, in tutto 87 passi i quali sottratti da 130 daranno 43 passi per le 6 grandi strade, e quindi 7 passi circa per ognuna di esse. Con questi dati sarà agevole tracciare la fronte del campo ed assegnare la posizione delle file di tende.

343. Per determinarne la profondità occorre conoscere il numero delle tende di cui ciascuna fila esser dee composta: suppongasi che sia di tre.

344. Le linee di profondità si tracceranno paralelle a quella de' fasci d'arme, cui per conseguenza occorrerà menare delle perpendicolari, sulle quali si prenderanno le distanze come segue:

Dalla linea de' fasci d'arme alle prime tende .	15 passi
Tre tende e due intervalli tra tenda e tenda .	33
Dall'ultima tenda alle cucine	15
Dalle cucine alla linea degli uffiziali di compagnia.	15
Dalla linea precedente a quella dello stato maggiore e minore.	25
Dalla linea precedente a quella de' vivandieri e cavalli	25
Dalla linea precedente alle latrine degli uffiziali.	100
Da queste alle latrine de' soldati (se queste non possano stabilirsi innanzi il fronte; nel qual caso disteranno 100 passi dai fasci d'arme)	50
Da' fasci d'armi al distaccamento o posto avanzato della guardia di polizia	200
	478.

345. I tendini pe' fasci d'armi saranno situati rimpetto le file delle tende delle compagnie rispettive.

Art. III.

De' campi di baracche.

363. Allorchè la truppa dovrà ricoverare entro baracche il campo si traccerà, sia per la fanteria, sia per la cavalleria, in modo analogo a quello stabilito per lo attendamento, salvo i cangiamenti che la differenza tra le dimensioni delle tende e quelle delle baracche può apportare.

Art. IV.

Dei bivacchi.

368. I luoghi ove la truppa dovrà soggiornare allo scoperto saranno scelti con preferenza in terreni asciutti, coperti ed in vicinanza de' siti ove trovansi i viveri ed i foraggi.

369. La fanteria schieratasi in battagiia sul fronte di bandiera, dopo aver fatte uscire e situare le guardie stesse prescritte pel campo, formerà i fasci d'arme: indi fatto il mezzo giro marcerà indietro per 15 passi, ed arrestatasi si ordinerà a' plotoni impari di conversare a sinistra, ed a' pari di conversare a dritta: ciò eseguito tutt' i plotoni faranno fronte sulla prima riga, e tra fila e fila si frapporranno due passi di distanza, prendendole a sinistra quelle de' plotoni impari, e a dritta quelle dei pari. Si avranno così le grandi e le piccole strade di compagnia le quali verranno tracciate dai sacchi che gli uomini poseranno a terra.

370. I fuochi si accenderanno nelle grandi strade.

371. Tutti gli altri individui si disporranno in modo analogo alla traccia dell' attendamento. Ed al modo stesso si situerà la guardia di polizia ed il suo posto avanzato.

CAPITOLO III.

Del governo, della disciplina e del servizio interno de' corpi.

Art. I.

Principî generali.

473. I rapporti sugli avvenimenti di qualche importanza saranno trasmessi immantinente dal subordinato al suo capo.

475. Se particolari circostanze rendessero penoso il servizio di settimana, i capi de' corpi coll' approvazione del brigadiere potranno sostituirvi quello di giornata.

477. Delle tre visite giornaliere quella prescritta al numero 1841 dell'ordinanza di piazza cioè quella prima di mangiare il rancio si eseguirà verso il mezzodì, sarà sempre fatta in arme, e tutti gli uffiziali vi si troveranno presenti.

478. In essa si faranno dal maggiore di settimana aprire le righe, ed i capitani ispezioneranno le armi, facendo, rapporto delle riparazioni necessarie; infine si nominerà il servizio pel dì seguente e si leggeranno gli ordini.

479. Alla visita della sera gli uffiziali ed i sergenti di settimana faranno l'ispezione de' fasci d' armi. Se il tempo sarà cattivo e che la truppa sia sotto baracche il maggiore di settimana farà che le armi vi sieno riposte.

480. Dopo la visita dell' alba i soldati prenderanno le armi dai fasci, le netteranno e ve le riporranno sotto la vigilanza de' subalterni e de' sott' uffiziali di settimana.

481. I caporali di settimana alla diana faranno ripulire le strade tra le tende o baracche, ed il terreno sino a 40 passi innanzi i fasci d' arme; questa operazione sarà vigilata dall'uffiziale subalterno di picchetto fisso.

482. La riunione degli uomini di servizio e la loro ispezione si farà nelle strade tra le tende o baracche, ed avrà in mira principalmente le armi e le munizioni. La riunione del servizio si farà innanzi il fronte di bandiera, donde, se vi sarà parata di brigata o di divisione si marcerà pel luogo di riunione.

Art. IV.

Della guardia di polizia.

491. La guardia di polizia di un reggimento sarà composta da due secondi sergenti, quattro caporali, due tamburi o trom-

betti, e dal numero di uomini che sarà necessario per le sentinelle e le pattuglie da somministrare.

492. In un battaglione isolato tale guardia sarà di due secondi sergenti, tre caporali, due tamburi o trombetti e de' soldati necessarì.

493. Questa guardia dipenderà com' è detto nell' ordinanza di piazza ed avrà gli stessi doveri quivi specificati.

494. Tutt' i tocchi saranno suonati dal tamburo o trombetta della guardia di polizia, ma la ritirata e gli altri tocchi che riguardano il campo intero saranno suonati da tutti i tamburi o trombetti riuniti e dalle bande che si situeranno innanzi il fronte di bandiera, ed al segnale che ne darà il corpo di dritta o quello che ne avrà avuto l' ordine. La diana sarà suonata dal tamburo o trombetta della guardia di polizia ch' è alla dritta del campo in prima linea, e ripetuta dagli altri.

495. Si distaccheranno dalla guardia di polizia un sergente, due caporali (uno in un battaglione isolato) un tamburo o trombetta ed un numero di uomini sufficienti per le sentinelle, che sarà almeno di dodici. Questo distaccamento formerà un posto avanzato innanzi il centro del campo, e potrà avere le armi cariche.

496. L' ufficiale subalterno di picchetto fisso sarà incaricato della polizia del campo sotto gli ordini del capitano di picchetto; egli riunirà tutto il servizio interno ed anche quello esterno, e farà rapporto al capitano di picchetto, il quale darà parte di tutto al maggiore di settimana.

497. La guardia di polizia darà le seguenti sentinelle.

Una alle armi.

Una al comandante del corpo.

Tre innanzi il fronte di bandiera di ciascun battaglione, di cui una alla bandiera o allo stendardo.

Tre, cinquanta passi dietro le tende dello stato maggiore e minore.

Una in ciascun lato del corpo nell' intervallo che lo separa dal vicino, e se il corpo è alla dritta o alla sinistra della linea una dippiù sul lato scoperto.

498. I detenuti, e gl' individui agli arresti di rigore saranno consegnati alla guardia di polizia; la sentinella alle armi li custodirà, ed il sergente ne sarà responsabile.

499. Oltre le consegne generali le sentinelle della guardia di polizia avranno le seguenti particolari.

500. Quella alla bandiera o stendardo, di non permettere che si tocchi l' insegna se non dal portabandiera o portastendardo, o dal sergente della guardia di polizia, allorchè si presenterà seguito da due uomini armati.

501. Quella del capo del corpo, di prevenirlo sia di giorno

sia di notte di qualunque movimento straordinario nel campo o fuori di esso.

502. Le sentinelle innanzi il fronte non faranno prendere le armi se non in presenza di un sottuffiziale o uffiziale: queste sentinelle e quelle situate sui fianchi ed alle spalle del campo vigileranno onde alcun soldato non ne sorta con un cavallo o con un' arma senza essere accompagnato da un sottuffiziale; esse impediranno a' sottuffiziali ed a' soldati di uscire nella notte, eccetto per andare alle latrine; infine arresteranno nel giorno le persone sospette che cerchino introdursi nel campo o girino intorno di esso, e nella notte chiunque voglia entrarvi, anche se soldato di altro corpo.

503. Gl' individui arrestati saranno inviati al capitano di picchetto, il quale l' interrogherà ed occorrendo li spedirà all' uffiziale superiore di settimana.

504. Alla visita della sera il capitano di picchetto ispezionerà la guardia di polizia e ne esaminerà le armi: l' uffiziale subalterno di picchetto fisso andrà ad ispezionare il distaccamento di guardia al campo.

505. Il sergente accompagnato da due uomini armati piegherà la bandiera e la coricherà sui cavalletti all' uopo situati alquanto indietro de' fasci.

506. Nella notte avrà cura del silenzio e della tranquillità del campo, nel modo ch' è detto nell' ordinanza di piazza per quella del quartiere.

507. Alla diana la guardia di polizia prenderà le armi e sarà ispezionata: il subalterno di picchetto fisso ispezionerà il posto avanzato.

Art. v.

Del posto avanzato di polizia.

508. Il posto avanzato di polizia dipenderà dal capitano, dagli uffiziali di picchetto e da quello di picchetto fisso, e pel servizio si considererà come dipendente dalla guardia di polizia: gli uomini che lo compongono non potranno allontanarsene sotto alcun pretesto.

509. In un reggimento di due battaglioni il posto avanzato fornirà durante il giorno quattro sentinelle, delle quali tre alquanti passi innanzi il posto, rimpetto la dritta il centro e la sinistra del reggimento, e la quarta innanzi le armi. In un reggimento di tre battaglioni le sentinelle saranno cinque. Tali sentinelle saranno situate in modo da scoprire innanzi di loro alla maggior distanza possibile. Avranno per consegna di non lasciare oltrepassare la loro linea da alcun sottuffiziale o soldato;

di avvertire il comandante del posto della marcia di qualsivoglia truppa che si diriga nel campo e di arrestare le persone sospette che cercassero entrarvi, il sergente farà condurre tali persone al comandante della guardia di polizia, e lo farà prevenire appena vedrà avvicinarsi una truppa armata.

510. Alla ritirata il posto prenderà le armi e saranno situate due sentinelle di aumento.

511. Se durante la notte il servizio richiede che alcuno oltrepassi la linea delle sentinelle, il capitano di picchetto lo farà scortare sino al sergente del posto avanzato, che lo farà accompagnare al di fuori della linea.

512. Alla diana il posto distaccato prenderà le armi, si ritireranno le sentinelle e si eseguirà la ispezione.

513. In un battaglione isolato il posto distaccato darà tre sentinelle, una alle armi e due innanzi il fronte, e non vi saranno sentinelle di aumento.

514. Ne' reggimenti accampati in seconda linea i posti distaccati saranno situati dietro la coda del campo.

515. Nel caso sia reputato necessario si situeranno altri piccoli posti intorno il campo, onde formare un doppio cordone di sentinelle; questi posti dipenderanno ugualmente da quello di polizia e saranno visitati dalle medesime ronde e pattuglie.

Art. vi.

Del picchetto.

516. Il picchetto sarà formato nel modo ch'è prescritto nella ordinanza di piazza ed avrà gli stessi doveri: dipenderà dal comandante della brigata e dall'uffiziale superiore d'ispezione. Potrà pertanto formarsi dagli uomini destinati di servizio il di seguente.

517. Gli uffiziali sottuffiziali e soldati di picchetto che marceranno per qualunque servizio, pria della ritirata saranno rimpiazzati: quelli poi che marceranno dopo la ritirata non si rimpiazzeranno se non per ordine espresso.

518. Allorquando il picchetto prenderà le armi si formerà a sinistra della guardia di polizia, ove sarà il cavalletto o il fascio per le sue armi.

519. Per riunire il picchetto durante la notte l'aiutante maggiore e l'aiutante di settimana ne preverranno gli uffiziali; questi i sottuffiziali i quali chiameranno i soldati, e ciò si eseguirà senza strepido e senza toccar cassa o suonar tromba.

520. Il picchetto della cavalleria si riunirà nel caso in cui il corpo sia lungi dal campo, o molto vicino al nemico; in allora starà a cavallo, dovrà rimanere al bivacco ed il colonnello

ne determinerà la situazione: i cavalli rimarranno sellati e carichi.

521. Gli uffiziali di picchetto passeranno la notte nella tenda all' uopo destinata: potrà per tanto il comandante della brigata permettere che vi rimanga solo quello di picchetto fisso con qualche ordinanza per chiamare gli altri.

522. L' uffiziale superiore di settimana farà riunire più volte durante il giorno il picchetto onde ispezionarlo.

523. Esso uffiziale superiore destinerà le ronde e le pattuglie che la guardia di polizia ed il posto avanzato dovranno somministrare: gli uffiziali di picchetto ne ordineranno anch' essi quando le crederanno necessarie, e visiteranno sovente le sentinelle.

524. Le guardie di polizia, i posti avanzati ed i picchetti prenderanno le armi e renderanno gli onori alle persone cui sono dovuti.

ORDINANZA

Della Amministrazione militare del Regno delle due Sicilie del 29 Giugno 1824.

LIBRO I.

TITOLO V.

DE' REGISTRI PER LE SPETTANZE GENERALI.

CAPITOLO I.

De' ruoli annuali.

SEZIONE I.

Disposizioni preliminari.

Art. 59. I ruoli annuali saranno stabiliti pel registro di tutte le variazioni che importano aumento o diminuzione di soldo, alta o bassa della forza degli uomini, e de' cavalli.

Art. 60. I ruoli degli uomini saranno separati da quelli dei cavalli.

Art. 61. Tutt'i ruoli verranno divisi in modo che ve ne sia uno per lo Stato maggiore e minore, ed uno per ciascuna compagnia o squadrone.

Art. 62. La tenuta de'ruoli annuali per parte del Ramo della Guerra sarà affidata a'Commissarî di guerra; lo sarà per quella de'corpi a'Tenenti colonnelli, ed ove costoro non esistano, agli Uffiziali più elevati di rango dopo il Comandante del corpo.

Tutt' i ruoli dovranno essere firmati da'Commissarî di guerra.

Art. 63. I ruoli del corpo e de'Commissarî di guerra si daranno di Nostro Regio conto dall'Intendenza generale dell' Esercito.

Quelli delle compagnie o degli squadroni si pagheranno dai rispettivi Capitani sull' assegno de' lustri.

SEZIONE II.

De' Ruoli annuali degli Uomini.

Art. 64. Nello stabilirsi o nel rinnovarsi i ruoli annuali degli uomini, le caselle di ognuno di essi saranno numerate dalla prima fino all' ultima.

Gli uffiziali, i chirurgi, ed i cappellani, non avranno numeri designati.

Gli altri individui da aiutante sotto-uffiziale inclusivamente in sotto vi saranno notati per classe e per ordine di anzianità.

I tamburi, i pifferi, le trombette, ed i guastatori precederanno i soldati.

Ogni uomo sarà contrassegnato dal numero progressivo che gli appartiene nel ruolo.

Per l' aumento degl' individui che potrà accadere nel corso dell' anno, sarà lasciato in ciascun ruolo dopo ogni grado un numero di caselle vote uguale al doppio del numero degl' individui, che forma il completo del grado stesso.

Gl' individui che sopravverranno dopo la formazione de'ruoli, verranno iscritti al seguitò del grado rispettivo e la loro situazione nella propria classe per rango di anzianità non avrà luogo che alla rinnovazione del ruolo dell' anno che siegue.

Per coloro che passano da una compagnia o da uno squadrone all' altro dello stesso corpo, nel ruolo della compagnia o dello squadrone nuovo si farà menzione del numero delle caselle che occupavano nella compagnia o nello squadrone dai quali sortono.

Quelli poi che per qualsivoglia motivo cesseranno di far parte dello stato maggiore o minore del corpo, o di una compagnia o di uno squadrone, saranno cassati dal ruolo, ed il loro numero resterà voto fino all' ultimo dell' anno.

Gl' individui che ritornano alle compagnie o squadroni, dopo di essere stati cassati da' ruoli, prenderanno un numero nuovo, appresso agl' individui del loro grado.

Art. 65. I ruoli degli uomini verranno chiusi allo spirare di ogni anno, notandosi nella fine la positiva esistenza della forza di ciascuna compagnia o squadrone all' epoca del 31 dicembre inclusivo, la qual esistenza sarà iscritta in prospetto nel ruolo del nuovo anno, come base della forza del primo gennaio.

Art. 66. Chiusi così i ruoli degli uomini, saranno rimessi quelli del Commessario di guerra all' Intendente generale dell' Esercito, e quelli del corpo resteranno nel proprio archivio.

SEZIONE III.

De' Ruoli annuali de' cavalli.

Art. 67. I ruoli de' cavalli saranno divisi e numerati come quelli degli uomini, aggiungendo ad ogni cavallo il numero di marca che sarà progressivo per tutto il corpo, e s' imprimerà a fuoco sulla coscia opposta a quella in cui esistesse la marca della razza. Oltre questa marca ad ogni animale sulla spalla dritta si dovrà benanche imprimere la lettura iniziale del corpo.

Quelli de' cavalli e de' muli del Treno saranno complessivi, e divisi in due porzioni, notando i cavalli nella prima porzione, ed i muli nella seconda.

Art. 68. I ruoli de' cavalli e de' muli saranno chiusi in ogni anno e depositati ne' rispettivi archivi colle istesse norme prescritte per quelli degli uomini; e colle uguali regole de' medesimi saranno formati quelli del nuovo anno.

CAPITOLO II.

Delle Matricole.

Art. 69. Le matricole sono i registri complessivi delle filiazioni, de' contrassegni, de' servizî, delle onorificenze, e delle punizioni de' sotto-uffiziali e de' soldati.

Di queste matricole n' esisterà una per corpo, ed un' altra ne sarà mantenuta in controllo nelle rispettive Ispezioni.

Ciascun individuo vi sarà indicato con un numero che conserverà fino a che farà parte del corpo.

Art. 70. L' uffiziale superiore incaricato delle filiazioni degli uomini sarà lo stesso che quello de' ruoli annuali.

Art. 71. Il suddetto Uffiziale superiore mensualmente per mezzo del Comandante del corpo farà tenere alla propria Ispezione l' estratto delle promozioni, delle punizioni e delle altre novità, delle quali si deve tener conto nelle matricole.

Art. 72. Le matricole bisognevoli a' corpi ed alle Ispezioni si daranno di nostro Regio conto, firmandole il Ministro della Guerra nel principio e nella fine.

Quelle delle compagnie o squadroni saranno provvedute dai rispettivi capitani sul fondo de' lustri.

CAPITOLO III.

Delle rassegne.

Art. 73. Pe' segnalamenti, per l'età, e per le mutazioni ed altro, che accadano a' cavalli de' diversi corpi di cavalleria, saranno stabiliti ne' registri di rassegne.

Questi registri nel Treno saranno unici e complessivi tanto pe' cavalli, che pe' muli.

Art. 74. Le misure prescritte nel capitolo antecedente per le matricole saranno ancora applicabili a' registri di rassegne.

LIBRO II.

DELLE SPESE DI PRIMA CLASSE.

TITOLO I.

DEGLI AVERI IN DENARO E DEL PREST.

CAPITOLO I.

Degli Averi in denaro degli Uffiziali e degl' Impiegati.

Art. 77. Sotto il nome di averi in denaro degli uffiziali e degl' impiegati militari sono compresi.

Il soldo semplice netto della ritenuta del monte vedovile:

Il soprassoldo;

E le indennità { di alloggio e mobilio. di foraggi. di rappresentanza. di spese di officio.

Art. 78. Gli averi in denaro si accordano dalle tariffe o per intero o nelle porzioni corrispondenti, e secondo le commissioni che si esercitano.

Art. 79. Il soldo, il soprassoldo, e le indennità di alloggio e mobilio, e di foraggio si ragguagliano sul grado effettivo dell' uffiziale, ancorchè costui eserciti temporaneamente o due incarichi, o funzioni maggiori del suo grado.

E le indennità per rappresentanza, e per spese di officio si danno non al grado, ma alle funzioni, o che queste si esercitano titolarmente, o provvisoriamente.

Art. 80. L' uffiziale che disimpegna simultaneamente due incarichi, ha dritto alle spese di officio dell' uno e dell' altro incarico, ma delle due rappresentanze che possono esservi addette, riterrà una sola, e propriamente la maggiore.

Art. 81. Le graduazioni militari, comecchè si accordano per semplice onorificenza, non danno dritto ad averi maggiori del grado effettivo.

Art. 82. Gli uffiziali che fanno parte dell' armata dovendo essere pagati in ragione del servizio che prestano, saranno divisi in quattro classi relativamente alla percezione degli averi, cioè:

Prima Classe — piena attività.
Seconda Classe — commissioni sedentanee.
Terza Classe — attenzione di destino.
Quarta Classe — riforma.

Sono di prima classe gli uffiziali de' corpi attivi, quelli del genio, di artiglieria, e dell' officio topografico, il commessariato di guerra, gl' impiegati negli ospedali, la giunta di rimonta, e tutti gli altri che prestano un servizio di piena attività, e sono sempre pronti a marciare, ed a servire in altre destinazioni.

Alla seconda classe appartengono gli uffiziali in commissioni sedentanee, ed in attività di servizio locale. Tali sono gli uffiziali delle piazze, quelli degl' invalidi, de' veterani, degli artiglieri veterani o littorali, dell' alta corte militare, de' consigli di guerra permanenti, e dell' orfanotrofio militare.

Fanno parte della terza classe gli uffiziali che attendono destinazione, sia di piena attività che sedentanea.

E la quarta classe comprende gli uffiziali che si riformano dall' attività.

Art. 83. Gli uffiziali di prima classe goderanno il soldo, il soprassoldo, e le indennità corrispondenti alle commissioni che disimpegnano.

Quelli di seconda classe percepiranno il soldo semplice, le indennità di alloggio e mobilio, e le spese di officio che possono essere annesse alla loro commissione.

Gli altri poi di terza e di quarta classe avranno il soldo attribuito dalle tariffe al di loro grado e classe senz' altro.

Art. 84. Gli uffiziali che per Nostra grazia speciale passano al seguito de' corpi attivi, dovendo prestar lo stesso servizio, che i proprietarî, goderanno al pari di costoro il soldo, il soprassoldo, e l' indennità di alloggio e mobilio, e di foraggi o in natura o in denaro, secondo che competono al corpo cui sono addetti.

Art. 85. Gli uffiziali di terza o quarta Classe, non essendo tenuti a fare verun servizio, potranno domiciliare temporanea-

mente ove più loro conviene, nell' interno del Regno però, previa l'approvazione ministeriale.

Art. 86. Gli Uffiziali di terza Classe, essendo in *attenzione di destino*, possono non solamente passare al ritiro, ma bensì promiscuamente proporsi per impieghi sedentanei o di pien' attività.

Art. 87. Gli Uffiziali di quarta Classe, o siano i Riformati, non possono essere addetti ad impieghi o commissioni di servizio, se prima non ascendano alla terza Classe. Potrà da Noi accordarsi loro la pensione di ritiro, qualora lo giudicheremo conveniente, e qualora ne abbiano essi i corrispondenti requisiti.

Art. 88. Qualunque destinazione che importi aumento, o diminuzione del soldo semplice di qualunque classe, dev' essere da noi autorizzata.

CAPITOLO II.

De' soprappiù di averi.

Art. 89. I soprappiù di averi degli uffiziali e degl' impiegati militari consistono ne' soprassoldi straordinarî, e nelle gratificazioni che si devono pagare agli individui assieme cogli averi sulla prima classe dello Stato discusso della Guerra.

Tali sono il soprappiù del soldo di Sicilia, la gratificazione delle medaglie di Lombardia ec. ec.

Art. 90. Il soprappiù di averi si libera soltanto a quegli uffiziali ed impiegati che sono:

1.° Negli ospedali.

2.° Nella casa de' matti.

3.° Presenti al corpo, o alla di loro destinazione di piena attività o sedentanea.

4.° Assenti con Real licenza, e col godimento del soldo.

5.° E sospesi dal loro grado per disposizione economica.

Quindi non debbono goderne temporaneamente:

1.° Quelli con Real licenza senza soldo.

2.° Coloro che passano alla quarta classe.

3.° I condannati a pene correzionali militari senza esser esclusi dall' armata.

4.° Quelli di libertà provvisoria per effetto di sentenza.

5.° I sospesi da' loro gradi per sentenza.

6.° E quelli sotto giudizio.

Per questa ultima classe però il soprappiù di averi resterà in deposito fino all' esito del giudizio; se questo sarà favorevole agl' imputati verrà loro liberato, altrimenti resterà in beneficio dell' Erario.

Art. 91. Il dritto al soprappiù d' averi si perde definitivamente:

1.° Per le promozioni o pe' passaggi ad un grado, cui le tariffe in vigore attribuiscono il soldo ed il soprassoldo in somma uguale, o maggiore di quella del soldo, del soprassoldo, e del soprappiù di averi goduti nell'antecedente grado o destinazione.

2.° Per la perdita del grado attuale.

3.° In caso di ritiro con pensione.

Si eccettua da queste regole il soprassoldo per la medaglia di Lombardia.

4.° Per le condanne criminali.

5.° Per l'interruzione di servizio derivante da diserzione.

6.° E nel caso di congedo assoluto, sia coll'onore dell'uniforme o senza.

Art. 92. Gli uffiziali, e gl' impiegati che non per loro volontà, ma o per scioglimento di truppa, o per effetto di nuovi sistemi, non potendo più rimanere nella destinazione di pien' attività, debbono provvisoriamente passare alla terza classe *in attenzione di destino*, durante il tempo che rimarranno in questa, conserveranno il soprappiù d' averi ch' è da considerarsi dato all' individuo per un servizio particolare, com' è quello prestato nel decennio in Sicilia, in Lombardia ec.

CAPITOLO III.

Degli averi in danaro de' sotto-uffiziali e soldati.

Art. 93. Gli averi in danaro de' sotto-uffiziali da aiutante sotto-uffiziale inclusivamente in sotto, e dei soldati sono quelle assegnazioni, che loro si danno per proprio vitto, e per la ferratura e il governo de' cavalli.

L' assegno pel vitto si denomina *Prest*.

E quello per la ferratura e pel governo de' cavalli si conosce sotto il nome di *assegno di massetta*.

Art. 94. Gli assegni di *vestiario* e di *mantenimento*, abbenchè si liberano in ragione degli uomini, non si annoverano però fra gli averi in danaro della truppa, perchè non sono di proprietà degl' individui, com' è quello di massetta.

Art. 95. Pe' corpi della Gendarmeria Reale, e dell' Ausiliaria, non che per le due Reali Case degl' Invalidi, in quanto al prest ed agli assegni in denaro, si debbono osservare le regole stabilite ne' particolari loro Statuti.

CAPITOLO IV.

Del soprassoldo per l' anzianità di servizio.

Art. 96. Ogni sotto-uffiziale da primo sergente inclusivamente in sotto, ed ogni tamburo, trombetta, artefice e soldato, che abbia servito dodici anni nei corpi attivi, compresi gli Alabardieri, e le guardie di Polizia del nostro Real Palazzo, avrà dritto al soprassoldo per anzianità.

Art. 97. L' anzianità di servizio sarà divisa in due periodi.

1.° *Periodo*, dopo dodici anni e un giorno di servizio, e per questo si darà il soprassoldo giornaliero di un grano.

2.° *Periodo*, dopo diciotto anni ed un giorno di servizio, e per questo si darà il soprassoldo di due grana al giorno.

Art. 98. Ciascun periodo di servizio non dovrà essere interrotto nè per diserzioni, nè per condanne, nè per congedi assoluti.

Art. 99. L' aumento di servizio stabilito per meriti di campagne o ferite, e pe' Napoletani, che servirono in Sicilia nell' intervallo del 14 Febbraio 1806 al 23 Maggio 1815, non sarà posto a calcolo ne' periodi suddetti.

Art. 100. Il soprassoldo per l' anzianità di servizio sarà compreso nel conteggio particolare del soprappiù di prest, e si accorderà nel modo seguente:

Al momento che uno o più individui abbiano compiuto gli anni dodici o diciotto di servizio attivo, e siano inoltre muniti delle altre circostanze prescritte, i rispettivi capitani ne faranno in tripla spedizione gli stati di assiento, che indicheranno il numero del ruolo annuale, quello di matricola, il grado, il nome e cognome, l' entrata al Nostro Real servizio e le osservazioni.

Questi stati colle firme dell' uffiziale superiore incaricato delle matricole, e del comandante del corpo si passeranno al proprio ispettore, il quale dopo di averli fatti comprovare colle matricole, e con gli altri suoi registri, apporrà la sua *approvazione* e conservandone uno pel suo archivio, ne respingerà due al corpo, uno de' quali servirà all' appoggio della rivista, e l' altro si conserverà in archivio.

Gl' individui ammessi a tal beneficio dopo le indicate formalità cominceranno a goderne dal giorno in cui avranno compiuto gli anni prescritti di servizio.

CAPITOLO V.

Del soprappiù di prest.

Art. 101. I sotto-uffiziali ed i soldati, oltre gli averi in denaro stabiliti per ciascun grado dalle tariffe, potranno benanche

godere del soprappiù di averi, ch'essendo individuale si distinguerà col titolo di *soprappiù di prest*.

Il soprappiù del prest comprenderà ;

1.° La differenza fra il prest delle tariffe rapportato a quello goduto una volta in tempo di guerra, e conservato in tempo di pace per grazia speciale appunto come si osserva per gl' individui pervenuti dall'antico esercito di Sicilia.

2.° Il soprassoldo per l'anzianità di servizio, e le gratificazioni straordinarie per le medaglie d'onore e per qualunque altra Nostra concessione.

Art. 102. Il soprappiù di prest, compreso il detto soprassoldo per l'anzianità di servizio, si libera per giornate a quei sotto-uffiziali e soldati soltanto :

1.° Che sono negli ospedali militari o civili per curarsi.

2.° A quelli che esistono nella casa de' matti.

3.° A quelli che transitano nell'uscire dagli ospedali per raggiungere i corpi.

4.° A coloro che trovansi imbarcati.

5.° Agli assenti con Real licenza e col godimento del soldo.

6.° Ed ai presenti al corpo o alla loro destinazione attiva o sedentanea.

Quindi non debbono godere temporaneamente di tal beneficio:

1.° I condannati a pene correzionali senza essere esclusi dall'armata.

2.° I sotto-uffiziali che sono sospesi dal loro grado per una punizione economica o per sentenza.

3.° E gl'individui sotto giudizio.

L'importo però del soprappiù di prest per quest'ultima classe resterà in deposito per liberarsi all'imputato risultando innocente, o lasciarsi in caso diverso in beneficio dell'Erario.

Art. 103. Il dritto poi al soprappiù di prest ed all'anzianità di servizio si perde definitivamente :

1.° Per le promozioni al grado di aiutante sotto-uffiziale o uffiziale.

2.° Allorquando gl'individui ottengono un grado o una destinazione, a cui le attuali tariffe assegnino il prest uguale o maggiore della somma del prest e del soprappiù del prest goduto nell'antecedente grado o destinazione.

Si eccettuano per questi casi il soprassoldo per l'anzianità di servizio che si perde soltanto nella promozione ad aiutante sotto-uffiziale o ad uffiziale, e la gratificazione per la medaglia di Lombardia.

3.° Per le condanne criminali.

4.° Per l'interruzione di servizio derivante da diserzione.

5.° Nel caso di congedo assoluto, sia coll'onore dell'uniforme o senza.

6.° Nella perdita di un dato grado di sotto uffiziale passando alla classe de' soldati.

7.° Ed in caso di ritiro con pensione.

Si eccettua però da queste due ultime prescrizioni la gratificazione per la medaglia di Lombardia.

TITOLO II.

DELLE VARIE SPETTANZE DE' MILITARI.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 104. Siccome i militari debbono essere pagati de' loro soldi, soprassoldi, ed indennità in ragione del servizio che prestano, così nel presente titolo si prescrivono le loro varie spettanze rapportate ai casi del servizio e della loro assenza.

CAPITOLO II.

Delle spettanze de' militari presenti in rivista.

Art. 105. Ogni militare ch'è portato *presente* nelle mensuali riviste di commissario di guerra, prende gli averi stabiliti dalle tariffe pel suo grado e per la classe a cui appartiene.

Art. 106. Per gl'individui de' corpi le firme apposte nei rispettivi fogli di rivista contestano non solo la loro esistenza, ma bensì il regolare servizio che hanno dovuto prestare nel mese precedente.

La verifica dell'esistenza è devoluta esclusivamente a' commissarî di guerra.

E quella del servizio prestato appartiene a' superiori del corpo.

CAPITOLO VI.

Delle spettanze de' militari in permesso, o con Real licenza.

Art. 117. Gl'ispettori avranno la facoltà di accordare de' permessi temporanei per la durata non maggiore di quindici giorni.

Il ministro della guerra l'avrà per quelli di 29 giorni o di due mesi, potendo prorogare quelli di 15 o di 29 giorni per altri 29 giorni soltanto.

I permessi di due mesi dati dal Ministro si potranno solamente da Noi prorogare.

Art. 118. I permessi maggiori di due mesi si accorderanno da Noi, e si chiameranno Reali licenze.

I permessi in quanto agli uffiziali non potranno oltrepassare il decimo di quelli presenti al corpo, ed il quarantesimo in quanto a' sotto-uffiziali e soldati. Pe' soli casi di urgenza il ministero della guerra potrà dispensare a questa prescrizione.

I commessarî di guerra non ammetteranno i permessi che oltrepassino il numero stabilito, e pei quali non siasi data la dispensa dal ministero per motivi urgenti.

Art. 119. I permessi di 15 o 29 giorni, le proroghe a' medesimi, e quelli di due mesi s' intendono accordati col godimento di tutti gli averi ed indennità, escluso il pane, purchè si ritirino in tempo opportuno, come si prescriverà in seguito.

Art. 120. Per Reali licenze si dovrà esprimere nelle rispettive concessioni se gl' individui debbano o nò godere del soldo o del prest.

Quando si tralascia questa condizione, le licenze s' intendono accordate senza il beneficio del soldo o del prest, nè si darà luogo ad interpetrazioni posteriori.

Per quelli che otterranno la concessione del soldo o del prest e si ritirano in tempo abile, se sono uffiziali, avranno l' abbono dal giorno di loro partenza pe' loro cavalli, o che l' abbiano in natura o in danaro, pel soldo semplice della propria classe, e pel soprappiù di averi, e se sono sotto-uffiziali o soldati, avranno l' abbono del prest semplice e del soprappiù di prest.

Art. 121. Per gl' individui andati in permesso o con real licenza, sia col godimento del prest o senza, gli assegni di vestiario, di massetta, di mantenimento si abbonano sugli aggiusti della tesoreria, quante volte gl' individui stessi siensi ritirati in tempo opportuno.

Art. 122. Chiunque otterrà o un permesso, o una Real licenza di qualsivoglia durata col godimento del soldo, del prest, o senza, potrà farne uso fra lo spazio di due mesi immediati a quello della concessione.

Spirato questo termine, il permesso o la Real licenza resterà annullata, e per usarne dopo l' individuo dovrà avere una nuova grazia.

Art. 123. Allorchè un individuo nel tempo prefisso di sopra vorrà profittare del permesso ottenuto, dovrà farne uso dopo la rivista del commessario di guerra, vale a dire, nel secondo giorno del mese: e se partirà più tardi, il permesso s' intenderà abbreviato de' giorni scorsi da quello della rivista sino a quello della partenza effettiva: giacchè in ogni caso dovrà trovarsi presente nella rivista che segue.

Art. 124. La proroga di 29 giorni si deve riputare a continuazione del permesso: quindi l'individuo sarà dispensato soltanto della rivista del mese susseguente, giacchè 15 giorni o 29 giorni di permesso e 29 giorni di proroga non permettono che di essere assente ad una sola rivista.

Art. 125. Le regole stabilite di sopra pe' permessi fino a 29 giorni, e per le proroghe a' medesimi si osserveranno parimente pe' permessi di due mesi, per le nostre Reali licenze di tempo maggiore, e per le proroghe de' medesimi.

Art. 126. Ogn' individuo di qualunque grado che partirà con permesso o con Nostra Real licenza, dovrà presentarsi al commessario di guerra che avrà l'obbligo di notare sul passo a tutte lettere la giornata di sua partenza.

Ritornando l'individuo dovrà del pari presentarsi al commessario, il quale prenderà ragione del suo ritorno, segnandone la data sul passo.

Quando l'individuo nel partire non si presenterà al commessario di guerra, allora nella rivista del mese posteriore alla sua partenza sarà notato come partito il giorno 2 del mese precedente, ed abbenchè al ritorno si presenterà al commessario di guerra in tempo opportuno, non potrà avere il richiamo del tempo ch' è stato assente.

Viceversa quando nel partire si sarà presentato al commessario di guerra, ma nel ritorno non abbia fatto lo stesso, allora si noterà ritornato dal permesso o dalla Real licenza nello stesso giorno della rivista, in cui il commessario di guerra lo troverà presente, senza ricevere l'abbono del tempo in cui è stato assente.

Art. 127. Ogni uffiziale che abusa del permesso o della Real licenza, o che questo abuso sia accaduto di fatto, o che debba così notarsi per l'oscitanza dell'individuo nel non essersi presentato al commessario di guerra, non avrà dritto ad alcun richiamo tanto per sè, che pe' suoi cavalli, ma ripiglierà i suoi averi dal primo giorno del mese in cui passerà in rivista presente, e in cui si noterà per la giornata del ritorno nel corrispondente foglio di rivista, purchè la sua presentazione nell' atto della rivista sul terreno non avrà ecceduto il secondo mese, dopo quello in cui dovea ritornare e presentarsi al commessario.

Quando l'uffiziale che ha abusato o del permesso o della Real licenza, ritornerà dopo la terza rivista successiva a quella in cui dovea ritornare al corpo o al suo destino, si noterà in rivista colla giornata del suo ritorno, ma si porterà sempre zerato colla espressione: *Ha bisogno della Reale abilitazione*, e ripiglierà i suoi averi dalla data del decreto che lo riabilita a servire.

Art. 128. Que' sotto-uffiziali o soldati, che senza legittimo impedimento si presentano al corpo o alla loro destinazione, elassi i dieci giorni immediati al termine del permesso o della Real licenza accordata loro, dovendo essere considerati come disertori a tenore dell' ordinanza penale, avranno dal giorno del loro ricupero il trattamento degli uomini sotto giudizio.

Provando poi validamente la legittimità della causa che loro ha impedito di ritornare in tempo abile, potranno essere riabilitati con Nostr' ordine speciale, dal giorno però che si sono restituiti al corpo e senza verun richiamo.

Art. 129. Dalle misure prescritte nel presente capitolo sono eccettuati gl' invalidi, pe' quali si starà al loro statuto particolare.

CAPITOLO VII.

Delle spettanze de' militari negli ospedali.

Art. 130. Gli uffiziali che godono gli averi o di prima o di seconda classe, durante il tempo che saranno curati negli ospedali militari, o negli ospizî civili, avranno dritto al soldo semplice della propria classe, al soprappiù di averi, se lo godono, ed all' indennità di alloggio e mobilio.

Da tali percezioni si riterranno le giornate di ospedalità in quella proporzione che non eccedano mensualmente il terzo del di loro soldo semplice, qualunque sia il costo che ne ricaderà all' ospedale o all' ospizio, ed il rimanente verrà loro liberato negli aggiusti mensuali, senz' attendere che sortano dai detti stabilimenti.

Se gli uffiziali godano razioni di foraggio o in natura o in denaro, le riceveranno pe' primi due mesi soltanto dell' ospedalità, facendo però costare validamente al commessario di guerra l' esistenza dei loro cavalli.

Art. 132. Pe' sotto-uffiziali e pe' soldati esistenti o negli ospedali militari, o negli ospizî civili, quante volte i commessarî di guerra contesteranno la loro esistenza mensuale, si libereranno gli assegni in denaro del vestiario, del mantenimento e della massetta, come se fossero presenti al corpo, e tutti poî dovranno lasciare il pane, e gli averi in denaro, conservando solamente il soprassoldo di Sicilia, dell' anzianità di servizio, e le gratificazioni per le medaglie di onore.

Si escludono da questa misura gl' invalidi, ed i sotto-uffiziali e soldati di gendarmeria, pe' quali si devono osservare le prescrizioni de' loro statuti.

Art. 133. Gli uffiziali e gl' impiegati sortendo dagli ospedali militari, o dagli ospizî civili non avranno dritto ad alcuna indennità o trattamento straordinario per ritornare al loro destino.

Avranno però l'imbarco franco, se dovranno oltrepassare il Faro.

Art. 134. I sotto-uffiziali dagli aiutanti inclusivamente in sotto, ed i soldati ch'escono dagli ospedali militari o dagli ospizi civili, avranno pe' loro transiti a titolo di sussistenza, cioè i soldati l'indennità di grana diciotto al giorno, ed i sotto-uffiziali i di loro rispettivi averi in denaro, qualora eccedano le suddette grana 18 giornaliere.

Per queste giornate di transito non avranno nè il pane, nè altro, ma conserveranno soltanto il soprassoldo di Sicilia e di anzianità di servizio, e le gratificazioni per le medaglie di onore, e gli assegni di massetta, di vestiario e di mantenimento.

Gli appaltatori, o gli amministratori degli ospedali militari avranno l'obbligo di pagare le suddette indennità per le giornate, che devono impiegare gli ammalati guariti per raggiungere i loro corpi.

I commessarî di guerra incaricati del servizio degli ospedali secondo il bisogno faranno l'ordinativo all'appaltatore o all'amministratore, descrivendo il grado, il nome ed il cognome, la compagnia o squadrone, l'epoca dell'uscita dall'ospedale o dall'ospizio, il numero de' transiti, e l'ammontare del soccorso da darsi. Il ricevo della parte prendente al di sotto di quest'ordine servirà di documento a tale spesa.

In dorso del biglietto di sortita si apporrà dal commessario di guerra la nota de' transiti, pe' quali si è data l'indennità.

Questi pagamenti si faranno agl'individui per l'intero numero de' transiti che si contano dal luogo degli ospedali o dagli ospizî alla residenza de' corpi, e si abboneranno come un articolo di spesa addizionale alla contabilità dello stabilimento, non essendo tenuto nè il corpo, nè l'appaltatore o l'amministratore a verun rimborso nel caso che l'individuo morisse o disertasse per istrada.

CAPITOLO VIII.

Delle spettanze de' militari sotto giudizio.

Art. 135. Gli uffiziali e gl'impiegati detenuti, tanto se siano giudicabili dai consigli di guerra, che da' tribunali ordinarî, purchè non siano stati sciolti dal cingolo militare, goderanno il soldo semplice senz' altro se lo avevano, o se percepivano averi maggiori pria di essere sottoposti al giudizio: in caso diverso continueranno a godere il trattamento di prima.

Costoro saranno pagati per conto della guerra dalla tesoreria generale o da' suoi sostituti colle regole stabilite pe' corpi, e per gli uffiziali isolati.

Art. 136. I sotto-uffiziali ed i soldati detenuti nelle prigioni de' corpi goderanno gli averi di presenza.

Quelli nelle prigioni delle piazze, purchè siano sottoposti ai consigli di guerra, o che facciano o no parte di un corpo, avranno dritto al sussidio giornaliero di grana dodici senz'altro, ed alla giacitura e custodia da imputarsi sulla prima classe dello stato discusso della guerra, a ragione di un grano al giorno, cioè mezzo grano pei piccioli utensilì, e mezzo per la paglia quando non vi sono tavolati.

Art. 137. I sotto-uffiziali ed i soldati ristretti nelle carceri civili per custodia, ma giudicabili da' consigli di guerra, goderanno il sussidio giornaliero di grana dodici, anche imputabili sulla prima classe dello stato discusso della guerra.

Entrando i medesimi negli ospizî civili, si pagherà dalla guerra il loro trattamento, secondo che ricade negli ospizî civili stessi.

Art. 138. I sotto-uffiziali ed i soldati sottoposti ai tribunali ordinarî, o che si trovino ristretti nelle prigioni militari, o che sieno detenuti nelle civili, goderanno a carico dell' interno la razione diaria stabilita pe' carcerati pagani in salute.

Entrando negli ospizî civili saranno trattati per conto dell' interno colla razione fissata pe' detenuti pagani ammalati; entrando poi negli ospedali militari, il ramo della guerra dovrà essere rivaluto da quello dell'interno soltanto delle spese, a cui ricadono le giornate de' pagani curati ne' rispettivi ospizî civili.

Art. 142. Gl' individui di qualunque classe, che sortiranno dal giudizio come *innocenti*, avranno dritto al richiamo soltanto de' soprappiù di averi, o di prest, o della differenza della pensione di ritiro, di cui poteano trovarsi in possesso prima di essere stati sottoposti al giudizio.

Quelli che ne sortiranno, o *per non costare le accuse*, o *per non esservi luogo a procedimento*, non avranno dritto ad alcun abbono, ma soltanto dal giorno della sentenza goderanno gli averi dovuti al loro grado, secondo la destinazione che riceveranno, o la pensione di ritiro.

Art. 143. Gli uffiziali dell' armata che dopo il giudizio saranno messi *in libertà provvisoria*, fino a che non saranno definitivamente sciolti dal giudizio, non dovranno prestare servizio e percepiranno il soldo semplice e l'indennità di alloggio e mobilio del loro grado, se li godevano prima di essere sottoposti al giudizio, o il trattamento di prima se era minore, e non avranno dritto ad alcun richiamo.

Pe' sotto-uffiziali e pe' soldati messi in libertà provvisoria non si farà verun richiamo, ma ripiglieranno i loro averi e soprappiù di prest dal giorno della sentenza.

CAPITOLO II.

SEZIONE II.

Della consegna de' letti dell' appaltatore alle truppe.

Art. 262. Tosto che giunge la truppa in una piazza, il comandante militare del sito darà l'ordine all'agente dell'appaltatore de' letti di farne la sommininistrazione nel giorno seguente quando non si possa eseguire nel giorno medesimo dell'arrivo.

Art. 263. La richiesta nel numero de' letti si farà dal comandante della truppa, giusta lo stato della forza, e sarà vistata dal commissario di guerra incaricato de' ruoli della truppa medesima.

Art. 264. La spettanza dei letti sarà stabilita sulla forza di sotto-uffiziali e soldati, che fan parte del corpo, esclusi i distaccamenti. Nel caso, che l'appaltatore non abbia il numero sufficiente di letti ad una piazza per farne la distribuzione a coloro, che vi hanno dritto, somministrerà quelli a due piazze. In mancanza poi di letti a due piazze, due di quelli ad una saranno valutati, per un letto a due piazze.

Art. 265. Le consegne dei letti saranno fatte dagli agenti dell'appaltatore a' rispettivi comandanti le compagnie o degli squadroni con lo intervento dell'uffiziale incaricato del dettaglio. Le ricevute saranno fatte genere per genere con le firme marginali de' capitani, e co' totali a tutte lettere segnate dal consiglio d'amministrazione, dall'uffiziale incaricato, e dal commessario di guerra, che risponde della spettanza. Pe' distaccamenti, che non hanno consiglio d'amministrazione il comandante del distaccamento firmerà i ricevi.

Art. 266. I comandanti delle compagnie o degli squadroni essendo responsabili de' generi, che distribuiscono ai proprî individui, dovranno notare nei ricevi lo stato dei generi medesimi con tutte quelle particolarità, che facciano distinguere le degradazioni derivanti dal consumo ordinario da quelle prodotte per incuria.

Art. 267. Le variazioni, che accadono nei generi nel corso del mese, o per ricambio, o per altra ragione, si notano appiè de' ricevi esistenti da rinnovarsi alla fine del mese.

I controboni sono vietati come origine di disordini.

Art. 268. La consegna della paglia fresca si eseguirà con le medesime formalità esprimendosi il peso stabilito.

Art. 269. Il trasporto della paglia a' quartieri si farà a spese dell'appaltatore. Sarà poi cura della truppa di trasportare lungi dal quartiere la paglia vecchia per bruciarla.

Art. 270. Le tavole e gli scanni delle lettiere saranno parimenti trasportati a spese degli appaltatori dai magazzini ai quartieri.

A sue spese ancora si trasporteranno nei quartieri, per la prima volta che si consegnano, le coperte, le lenzuola, i sacconi ed i traversini.

Nel seguito poi i soldati saranno nell' obbligo di prendere dai magazzini, e restituire gli anzidetti generi per ricambio, o per qualunque altra ragione.

SEZIONE III.

Delle riconsegne de' letti dalle truppe agli appaltatori.

Art. 271. Allorchè una truppa deve partire da una guarnigione, o deve occupare un altro quartiere della stessa guarnigione, ma con diversi generi, il comandante della piazza ne avvertirà il commessario di guerra, ed ordinerà ad un aiutante della piazza stessa di assistere alla riconsegna dei letti da farsi dalla truppa all' agente dell' appaltatore nell' ora determinata. Il comandante della truppa dal suo canto disporrà, che l' uffiziale incaricato di dettaglio, ed i capitani, ciascuno per la propria compagnia o squadrone eseguano la riconsegna.

Art. 272. Qualora non vi siano mancanze, nè degradazioni derivanti da incuria, o qualora il corpo di comune accordo ne paghi l' importo all' agente dell'appaltatore, la restituzione della ricevuta al corpo servirà di documento della riconsegna fatta in regola. Il processo verbale di riconsegna firmato dal commessario di guerra dall' aiutante di piazza, dall' uffiziale incaricato del corpo, e dall' agente dell' appaltatore, si rimetterà al comandante della piazza, come documento dell'esecuzione de' suoi ordini per la riconsegna.

Art. 273. Nel caso che vi sono mancanze o degradazioni derivanti da incuria, e non già da consumo ordinario, e il corpo non sia d' accordo coll' agente dell' appaltatore, ciascuna delle due parti chiamerà un perito, ed il commessario ne chiederà un terzo al Sindaco del luogo per decidere le quistioni.

Il corpo pagherà il perito da esso chiamato, e gli altri due saranno soddisfatti dall' agente anzidetto.

I generi mancanti o le deteriorazioni saranno valutate a norma delle tariffe, e secondo lo stato in cui dovevano essere nell' atto della riconsegna. Riguardo alle degradazioni esse saranno definite con chiarezza, affinchè si possa conoscere, che sieno state prodotte per negligenza della truppa, e non già per regolare consumo, e si specificherà ancora se esse rendano inutile qualche genere, o se possano ripararsi.

Art. 274. Essendo obbligo dell' appaltatore di consegnare le

coperte senza macchie, del pari i corpi dovranno consegnarle senza macchie.

Per le lacerazioni poi nelle mante, nelle lenzuola, nei traversini e nei sacconi, che non derivano da regolare consumo, si pagheranno all' appaltatore i teli lacerati, giusta lo stato in cui si trovano tali generi.

Art. 275. Gli oggetti dichiarati inutili per incuria del corpo, si ritireranno dal corpo medesimo per vendersi a profitto di coloro, che sono condannati a pagarli all' appaltatore.

Valutato l' importo delle mancanze, o delle degradazioni, il consiglio di amministrazione ne farà il carico ai comandanti le compagnie o degli squadroni, i quali ne faranno eseguire il disconto a quegl' individui, cui si può imputare la colpa delle perdite, e delle degradazioni de' generi.

Art. 276. Presentandosi dall' appaltatore alla Tesoreria l' anzidetto processo verbale, nel quale secondo la tariffa è valutato l' importo delle mancanze o delle degradazioni, se ne farà a lui liberanza della somma corrispondente, che si dedurrà dal primo abbuonconto degli averi che si darà al corpo. Il Consiglio di amministrazione dal suo canto ne farà il carico ai Comandanti delle compagnie o degli squadroni, i quali ne faranno eseguire il disconto a quegl' individui, cui si può imputare la colpa delle perdite o degradazioni de' generi.

Art. 277. Nel caso di partenza di una Truppa, se il Comandante della medesima per incuria non facesse eseguire la riconsegna dei letti secondo le norme prescritte, o non vi lasciasse un Uffiziale incaricato, il Comandante militare del luogo nel riceverne avviso darà i provvedimenti opportuni, affinchè i letti sieno custoditi nelle caserme abbandonate, e nel tempo istesso destinerà un Uffiziale di un corpo qualunque a far le veci di quello già partito, ed essere presente al processo verbale, che si formerà dal Commissario di guerra con l' intervento di un Aiutante della Piazza, e dell' agente dell' appaltatore. L' importo delle mancanze e deteriorazioni rinvenute sarà pagato dal Comandante della truppa che ha commesso sì grave trasgressione. A tal effetto il Comandante militare del luogo per le vie regolari ne farà rapporto al Ministro della Guerra, che provocherà da Noi altre misure di rigore.

Art. 278. Ne' luoghi ove non esista nè Comandante militare, nè Commessario di guerra, il Sindaco eseguirà ciò che sta prescritto nell' articolo precedente, ed egli stesso compilerà il processo verbale, destinando una persona proba per rappresentare gli interessi della truppa a fronte dell' agente dell' appaltatore.

Art. 279. L' agente dell' appaltatore nel conoscere la partenza della Truppa, senza che gli sieno stati riconsegnati i letti, si dirigerà tosto al Comandante del luogo o al Sindaco, se quello non

esista, per far custodire le caserme, finchè non si faccia il processo verbale.

Ma se l'agente anzidetto s'introduca nelle caserme prima di un tal atto, perderà ogni dritto a compenso.

LIBRO V.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTERNA DE' CORPI.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 551. L'amministrazione interna delle compagnie e degli squadroni, è affidata ai rispettivi Capitani sotto la sorveglianza de' consigli d'amministrazione.

Quella de' corpi in generale è devoluta alle cure, e alla responsabilità del consiglio suddetto sotto la direzione dei proprî Ispettori.

Art. 552. I consigli di amministrazione hanno in loro aiuto gli uffiziali di dettaglio ed i quartier-mastri, o gli appoderati.

Ciascun capitano à in aiuto gli uffiziali subalterni della propria compagnia.

Art. 553. I Consigli d'amministrazione si formano dagli uffiziali del proprio corpo, come si addijerà qui appresso.

Ciascun membro dovrà inoltre disimpegnare tutti gli altri carichi annessi al suo impiego.

Art. 554. De' due uffiziali di dettaglio assegnati a ciascun corpo di Fanteria e Cavalleria, come indicano le relative piante organiche, uno resterà in Napoli per gli aggiusti e per le altre commissioni che gli affiderà il Consiglio di amministrazione, e l'altro seguirà il corpo coll'incarico del materiale, vale a dire, del vestiario, del cuoiame, della bardatura, dell'armamento, delle munizioni da guerra e del casermaggio.

Gli Uffiziali di dettaglio si cambiano da tempo in tempo, facendosi rientrare nelle compagnie o squadroni.

Art. 555. E pei distaccamenti, che non avranno un consiglio eventuale, i capi di essi, dovendo portarne gl'interessi, avranno ancora l'incarico del materiale.

Art. 556. In quanto alla Gendarmeria Reale sarà distaccato dalle compagnie che ne hanno meno bisogno un Uffiziale subalterno, il quale assisterà presso le Officine e presso l'Ispettore generale dell'Arma, come Uffiziale di dettaglio.

Art. 557. I Quartier-mastri, gli Appoderati e gli Uffiziali di det-

taglio si propongono esclusivamente da' Consigli di amministrazione, e si approvano dal Ministro della Guerra tra la classe degli Uffiziali subalterni; ben inteso però che i Quartier-mastri soltanto possono prendersi da altro corpo, ma dell' istessa arma.

Costoro saranno tenuti soltanto di fare il servizio amministrativo inerente alla loro commissione.

CAPITOLO II.

Degl' Ispettori.

Art. 558. Gl' Ispettori indipendentemente dal comando, e dalla direzione e sorveglianza sulla disciplina, istruzione, e tenuta delle Truppe ad essi affidate, sono ancora le Autorità, che superiormente dirigono e sorvegliano gli andamenti de' Consigli di amministrazione.

Essi ancora sono essenzialmente i tutori degli interessi dei soldati.

Art. 559. Nelle compagnie delle Nostre Guardie del Corpo, e degli Alabardieri, gl' Ispettori ne saranno i proprî Capitani.

Per le altre Armi e Corpi del Nostro Reale Esercito, gl' Ispettori dovranno avere una Nostra nomina speciale.

CAPITOLO III.

SEZIONE I.

De' consigli d' amministrazione permanenti.

Art. 560. In ogni corpo, quando esso è riunito in un sol luogo, o negli stessi dominî, esisterà un consiglio di amministrazione permanente incaricato e responsabile della parte amministrativa, e dello esatto impiego de' fondi che si danno al corpo.

Gli agenti del consiglio in quanto ai pagamenti, alla tenuta della scrittura, ed alle liquidazioni delle spese, saranno i quartier-mastri, e per la costruzione, la distribuzione, ed i conteggi di diversi articoli del materiale saranno gli uffiziali incaricati de' rispettivi dettagli.

La composizione di ciascun consiglio permanente sarà;

Per ogni Reggimento di Fanteria o di cavalleria della guardia o della linea.

Il Colonnello . . . . Presidente.
Il Tenente Colonnello . . . . } Membri.
I due Maggiori . . . . }
Il Capitano più antico . . . . . . }
Il Quartier-Mastro . . . . Segretario.

Per ogni battaglione de' Cacciatori.

Il comandante . . . . Presidente.
I due Capitani più antichi non escluso l'Aiutante Maggiore . . . . . . } Membri.
Il Quartier-Mastro. . . . . Segretario.

Art. 561. La composizione di ciascun Consiglio permanente sarà:

Per ogni Reggimento di Fanteria o di Cavalleria della Guardia o della Linea.

Il Colonnello . . . . Presidente.
Il Tenente-Colonnello . . . . } Membri.
I due Maggiori . . . . }
Il Capitano più antico . . . . }
Il Quartier-Mastro. . . . . Segretario.

Per ogni Battaglione di Cacciatori.

Il Comandante . . . . Presidente.
I due Capitani più antichi, non escluso l'Aiutante Maggiore . . . . } Membri
Il Quartier-Mastro . . . . Segretario.

Per ogni Compagnia di Gendarmeria.

Il Capitano. . . . . Presidente.
I due Uffiziali più anziani esistenti nel capo luogo. . . . . } Membri.
Il Quartier-Mastro . . . . Segretario.

Per la Brigata degli Artefici Armieri e degli Artefici Pompieri.

Il Comandante. . . . . Presidente.
I due Capitani più antichi . . . . . Membri.
Il Quartier-Mastro. . . . . Segretario.

Per ogni Reggimento di Artiglieria a piedi.

Il Colonnello.	Presidente.
I due uffiziali superiori più anziani, che si trovano presenti nel luogo di residenza del Consiglio	Membri.
I due Capitani più antichi	Membri.
Il Quartier-Mastro	Segretario.

Pel Treno della Linea.

Il Comandante.	Presidente
I quattro Capitani	Membri.
Il Quartier-Mastro.	Segretario.

Art. 562. Ciascun consiglio dovrà essere costantemente al suo completo.

I membri assenti dalla guarnigione o mancanti, compreso il Presidente, si rimpiazzeranno dagl' individui che li sieguono immediatamente in rango di anzianità o in grado.

Il Quartier-Mastro, come Segretario del consiglio, scriverà in ogni principio di deliberazione i nomi de' membri presenti al consiglio, ed accennerà gli assenti col motivo, ed i loro rimpiazzanti.

Art. 563. Ordinariamente il consiglio si adunerà due volte al mese.

Art. 564. Le adunanze del consiglio si terranno in casa del Presidente, che è il depositario delle casse e de' registri di contabilità.

Art. 565. Ne' consigli non potranno intervenire che gl' individui chiamati a farne parte. Ove però occorressero delle altre persone, queste vi saranno ammesse, ma prima delle deliberazioni dovranno uscire dalla sala di adunanza.

Art. 566. Nel consiglio il Presidente prenderà il primo posto. Il Quartier-Mastro siederà dirimpetto al Presidente. Gli altri membri si collocheranno alla destra ed alla sinistra del Presidente, secondo il loro grado ed anzianità.

Art. 567. Gli oggetti da porsi in deliberazione nelle adunanze verranno proposti dal Presidente. Però ogni membro del consiglio avrà il dritto di proporre quanto altro egli crede conveniente al bene dell' amministrazione.

Art. 568. Le deliberazioni si prenderanno a porte chiuse. Tutt' i membri avranno il voto deliberativo. Il Segretario non avrà voto. I meno antichi, o gl' inferiori di grado saranno i primi ad emetterlo. Le deliberazioni saranno prese a pluralità di voti. I membri però che saranno di opinione diversa da quella

adottata per maggioranza, avranno la facoltà di scrivere nel registro delle deliberazioni il motivo, per cui discordano dagli altri.

Le firme dovranno indicare il nome, il cognome, ed il grado. Queste si faranno una sotto l'altra cominciando dal meno graduato, o dal meno antico. Il Quartier-mastro segnerà alla parte sinistra, e nell'istessa linea che il membro meno anziano. L'uffiziale che presiede, dopo il grado aggiungerà l'espressione *Presidente*.

Art. 569. Essendo i consigli di amministrazione stabiliti per dirigere, e per sorvegliare la sola parte amministrativa de' corpi, non che la contabilità che ne deriva, essi così non potranno sotto verun pretesto ingerirsi negli oggetti di servizio, di polizia e di disciplina.

Art. 570. Tutte le somme in denaro appartenenti al corpo; i documenti di credito, e le carte essenziali saranno conservate in una cassa depositata presso il Presidente del Consiglio.

Questa cassa sarà chiusa a tre o cinque chiavi, vale a dire, per quanti sono i membri del consiglio, ciascuno de' quali sarà il depositario di una chiave.

Allora quando un membro del consiglio non può intervenire a qualche seduta per motivi giustificati, sarà nell'obbligo di far passare la sua chiave al Presidente che la consegnerà all'uffiziale chiamato per rimpiazzo.

In un'altra cassa saranno conservati i registri e le altre scritture dell'amministrazione.

Art. 571. Qualunque partita di numerario dovrà essere depositata in cassa al momento che si riceve.

L'estrazione di denaro, o di un documento qualunque dalla cassa non potrà farsi senza l'espressa deliberazione del Consiglio.

Art. 572. La mancanza materiale del denaro dalla cassa si paga a proporzione di soldo da tutt'i membri, salvo le pene maggiori nei casi di malversazione o di frode contemplate dalle leggi militari.

CAPITOLO IV.

Dei consigli d'amministrazione eventuali.

Art. 573. Nei corpi qualunque, quando una porzione di truppa in numero uguale, o maggiore di due compagnie, per un tempo determinato va distaccata, oltrepassando il faro, allora s'istallerà un consiglio eventuale composto ognuno di tre membri i più elevati in rango, compreso il presidente.

Il consiglio permanente risiederà nella porzione, ove è presente il colonnello o il comandante il corpo, e l'eventuale nell'altra porzione.

Il consiglio eventuale proporrà un uffiziale subalterno per appoderato temporaneo, e costui, durante tale incarico eserciterà presso il medesimo quelle stesse funzioni, che il quartier-mastro esercita presso il consiglio permanente.

Art. 574. L'Ispettore, o il Comandante di Brigata, ed in assenza di essi il Colonnello, o il Comandante del corpo, o chi lo rappresenta, prima che partirà per oltrepassare il Faro la frazione della Truppa che debba amministrarsi dal Consiglio eventuale, le passerà una rivista di rigore che avrà per principali oggetti:

1.° Di esaminare tanto coll'ispezione del conto particolare di ogni uomo, relativamente agl'individui di Cavalleria che hanno la massetta, quanto col mezzo delle interrogazioni, se i soldati abbiano dei reclami a fare.

2.° Di verificare se le mucciglie de'sotto-uffiziali e de'soldati siano fornite de'generi prescritti da'Regolamenti.

3.° E di assicurarsi che tutte le parti del vestiario, del cuoiame, della bardatura, e dell'armamento siano in buono stato.

Dopo questa rivista egli unirà il Consiglio di amministrazione permanente, onde prendere con esso le misure adattate a far dritto a'reclami, e provvedere a tutte le ripartizioni o rimpiazzi de'generi che saranno giudicati necessarî.

Come però le truppe di Cavalleria, che si distaccano al numero eguale o maggiore di due compagnie, o squadroni, vengono ad avere aggiusti di massetta, così nel dividersi esse dal Consiglio permanente riceveranno i fondi di tale assegno depositati in cassa e che appartengono a'soldati.

In quanto poi all'assegno di mantenimento, come questo si libera al Consiglio permanente per la totalità di tutto il corpo, il medesimo così, previa l'approvazione del proprio Ispettore, provvederà al bisogno delle truppe che si distaccano.

Art. 575. Determinate le somme da consegnarsi al Consiglio eventuale, e stabilitisi per esso i corrispondenti registri, il Consiglio permanente distenderà processo verbale di tutte queste operazioni, facendo particolare cenno delle somme conseguate.

Questo processo verbale sarà trascritto benanche sul relativo registro delle deliberazioni del Consiglio eventuale, o sulla prima pagina del registro di contabilità del distaccamento.

Art. 576. Dovendo le truppe essere pagate direttamente ne'Dominî ove passano, così il Consiglio eventuale dal giorno in cui cominciano questi pagamenti, avrà ruoli, riviste, aggiusti di paga, di prest, e di massetta, e contabilità separata: avrà inoltre una cassa chiusa a tre chiavi.

A tal effetto dovranno essere numerati e cifrati dal Commessario di guerra tutt'i registri relativi alla contabilità.

Art. 577. Il Consiglio eventuale partirà munito di una libretta cifrata dallo Scrivano di Razione, che vi additerà a tutte lettere la giornata, dalla quale le Truppe che si distaccano debbono cominciare ad essere pagate ne' Dominî ove passano.

Art. 578. Il consiglio di amministrazione permanente avrà sempre il dritto di chiedere a' consigli eventuali delle notizie, ed occorrendo, un conto esatto di tutte le spese rapportandone gl' inconvenienti all' ispettore.

Art. 579. Il Consiglio eventuale trasmetterà in ogni mese al corpo gli stati di mutazioni, onde porre questo in grado di tenere al corrente i suoi registri di filiazioni e di rassegne.

SEZIONE III.

De' distaccamenti.

Art. 580. Quando si distaccano porzioni di truppa dal luogo di residenza de' rispettivi consigli o permanenti, o eventuali, allora queste frazioni distaccate, qualunque sia il loro numero, saranno amministrati da' capi di distaccamenti in quanto ai soli averi degl' individui, al pane ed a' foraggi giornalieri: ma di tutte queste percezioni però in ogni mese si dovrà dar conto a' rispettivi consigli.

I comandanti di questi distaccamenti avranno due quaderni, uno per la corrispondenza, che equivalerà a quello delle deliberazioni, e l' altro per l' introito, ed esito del danaro. Questi due quaderni dovranno essere cifrati, e numerati dal commessario di guerra.

Inoltre avranno ancora la libretta cifrata dallo scrivano di razione per registrarvi i pagamenti.

Art. 581. Le riviste, e gli aggiusti delle frazioni di truppe amministrate dal solo comandante saranno concentrati nelle riviste e negli aggiusti della truppa sottoposta al consiglio permanente o eventuale, al quale appartiene il distaccamento. Il rispettivo comandante concentrando l' amministrazione di tutta la truppa a lui affidata, dovrà provvedere al pagamento delle porzioni, distaccate o da se stesso, o per mezzo della tesoreria generale, o de' suoi sostituti. Nel secondo caso dovrà sempre precedere la domanda officiale de' membri del consiglio di amministrazione col visto del commessario di guerra da pervenire alla tesoreria, o a' suoi sostituti con anticipazione, e prima dell' epoca, in cui si stabiliscono le liberanze di abbuonconto.

CAPITOLO IV.

De' comandanti di compagnie o di squadroni.

Art. 585. I comandanti delle compagnie o degli squadroni sono incaricati e responsabili dell' istruzione, disciplina, sussistenza e buona tenuta de' loro individui, e perciò devono dirigere questi dettagli con ordine ed economia sotto l' autorità degli uffiziali superiori, prendendo particolare cura, che le somministrazioni dovute alle loro truppe siano fatte con esattezza, e nelle qualità e quantità prescritte da' regolamenti.

Essi sono garanti verso il consiglio d' amministrazione dell' impiego del danaro appartenente a ciascun individuo della loro compagnia o squadrone.

Art. 586. I comandanti anzidetti essendo responsabili della conservazione, e del mantenimento di tutt' i generi, tanto dell' uomo, che del cavallo terranno con la massima accortezza registrati tutti questi articoli in un libro unico, onde riesca per essi agevole l' invigilarne minutamente ogni parte.

Questo registro sarà chiamato *conto aperto.*

Art. 587. I comandanti stessi avranno il registro delle filiazioni degli uomini, e quello delle rassegne de' cavalli, a fogli volanti però e simili a quello del corpo.

Art. 588. In ciascuna compagnia si nominerà un uffiziale subalterno di settimana, il quale rappresenterà il capitano, quando non è presente.

Art. 589. Siccome la suddivisione delle compagnie o degli squadroni ha per mira principale la pulizia, il ben essere, la buona tenuta de' soldati, e l' amministrazione interna, così gli uffiziali subalterni nelle loro divisioni, ed i sergenti nelle proprie suddivisioni terranno uno stato, in cui saranno scritti i nomi e cognomi degli uomini, e la situazione del vestiario, del cuoiame, della bardatura, e dell' armamento, onde facilmente invigilarne la conservazione, e renderne conto a' superiori.

Questi stati saranno rinnovati in ogni anno, dopo la verifica del comandante della compagnia o squadrone.

TITOLO II.

DELL' AMMINISTRAZIONE IN DENARO DE' CORPI.

CAPITOLO I.

De' registri de' conti di cassa.

Art. 590. I registri su de' quali poggerà la contabilità in denaro dei corpi, saranno i seguenti:

1. Delle deliberazioni.
2. Di cassa.
3. Dell' assegno di mantenimento.
4. Dell' assegno di vestiario.
5. E dell' assegno di massetta, pe' corpi di cavalleria.

Questi registri devono essere cifrati e numerati dal commessario di guerra, ed indispensabilmente si devono conservare in cassa.

Art. 591. Il quartier-mastro siccome in ogni mese totalizza i boni delle paghe e del prest, ed in ogni mese ancora dà al consiglio di amministrazione il conto documentato della sua amministrazione, versando in cassa il denaro di avanzo, egli così stabilirà il suo giornale, o sia la tenuta della sua particolare scrittura nel modo che crederà più utile per lui, nè il consiglio deve riconoscere, o sanzionare questo giornale.

CAPITOLO II.

Della somministrazione degli averi degli uffiziali.

Art. 592. Gli averi ed il soprappiù di averi degli uffiziali si distribuiscono pospostamente e per mese al momento che si ricevono dalla tesoreria.

Art. 593. Il quartier-mastro giustifica alla cassa la spesa degli averi, e dei soprappiù di averi che somministra mensualmente con un foglio nominale, nel quale gli uffiziali ricevendo il denaro sono obbligati di firmarsi al margine della loro indicazione.

Quelli che sono distaccati faranno delle ricevute separate.

Art. 594. Il comandante del corpo è autorizzato in linea economica a far estinguere con disconti mensuali i discreti debiti degli uffiziali.

I disconti per misure economiche del corpo resteranno al quartier-mastro, il quale ne rimborserà i creditori, secondo gli sarà stato prescritto. L' uffiziale però resta cautelato di tali

rilasci mediante il suo libretto di paga, nel quale il quartier-mastro mensualmente è tenuto di registrare di suo pugno le somme che ritiene e quelle che gli paga.

CAPITOLO III.

Della somministrazione del prest, ai sotto-uffiziali ed ai soldati.

Art. 595. Il prest si estrae dalla cassa in ogni quindicina, e si dà al quartier-mastro a titolo di abbuonconto.

I comandanti di compagnie o di squadroni lo ricevono in ogni cinque giorni, e con anticipazione mediante uno statino classificativo con le variazioni occorse nella cinquina scorsa.

Art. 596. Del prest spettante a ciascun individuo si fanno due porzioni, una di esse sarà addetta all'ordinario, e l'altra si darà all'individuo come danaro di saccoccia.

L'ispettore regola questa suddivisione corpo per corpo, avendo presenti le circostanze locali e le proposizioni del comandante del corpo.

Colla parte del prest addetto all'ordinario si compra il vitto, del denaro di saccoccia il soldato farà quell'uso che meglio crede.

L'escludere qualche individuo dall'ordinario, è nella sola facoltà del comandante del corpo.

L'uffiziale incaricato della spesa farà comprare i commestibili nella pubblica piazza, ed ove meglio convenga agl'interessi dei soldati.

In ogni compagnia o squadrone esisterà ostensibile a chicchesia il libretto della spesa giornaliera dell'ordinario, che giorno per giorno dovrà essere verificato e segnato dall'uffiziale di settimana. In questo libretto si nota nell'introito il prodotto della porzione del danaro lasciato dagl'individui, e nell'esito si registreranno la qualità ed i prezzi de'generi comprati.

Art. 597. Dopo la fine del mese e propriamente quando il commissario di guerra ha confrontato la rivista, i comandanti le compagnie, o gli squadroni consegneranno al quartier-mastro le distribuzioni nominali del prest e del soprappiù del prest, e del pane da essi dato ai loro individui, indicando al margine di ognuno le rispettive mutazioni. Il quartier-mastro dovrà confrontare queste distribuzioni coi fogli di rivista, e rettificarne i calcoli essendo responsabile di qualunque errore, e poi restituirà a'riferiti comandanti i ricevi delle sei cinquine conteggiandoli particolarmente col totale delle distribuzioni, le quali si depositeranno in cassa dallo stesso quartier-mastro in appoggio del suo rendiconto mensuale.

Un altro foglio di distribuzione numerativo si farà pe'foraggi che si danno in natura a'corpi di cavalleria.

CAPITOLO IV.

Dello assegno di mantenimento.

Art. 598. L'assegno di mantenimento è destinato pe' riatti e pe' diversi bisogni dei corpi in generale.

Art. 599. Gl'introiti di questo assegno sono:

1.° La tangente liberata dalla tesoreria.

2.° Il prodotto della vendita di tutt'i generi di dotazione e di vestiario usciti di durata ed inservibili.

3.° Il prodotto della ritenuta giornaliera de' travagliatori.

4.° La metà del compenso che ritraggono i sotto uffiziali ed i soldati destinati per l'esazione delle imposte, per le comparse de' teatri, per le solennità di chiesa, e per le altre funzioni pubbliche, dovendo l'altra metà distribuirsi agl'individui.

5.° La sesta parte del denaro che ricevono gl'individui impiegati ne' lavori pubblici de' ponti, delle strade, fortificazioni ec. dovendo il rimanente somministrarsi agl'individui stessi.

6.° La sesta parte del lucro de' musicanti per le feste, processioni pubbliche ec.

7.° Il prodotto della vendita del letame.

8.° Ed infine il prodotto della vendita del cuoio de' cavalli morti.

Art. 600. Co' diversi introiti dell'assegno di mantenimento si deve provvedere tra le altre cose.

Ai lustri delle compagnie o squadroni.

Alle grandi, e piccole riparazioni dei generi di vestiarì.

Alle grandi e piccole riparazioni degli oggetti di bardatura.

Al riatto dell'armamento deteriorato per servizio e non per incuria del soldato.

All'olio bisognevole per l'illuminazione interna delle caserme.

Alla compra delle pietre focaie.

Alla somministrazione delle legne per l'ordinario.

Agli utensilì necessarì per la polizia delle caserme e delle scuderie.

Agli oggetti necessarì alla distribuzione de' foraggi.

Alle spese del trasporto del denaro pe' distaccamenti posti nei luoghi ove non esistono i ricevitori, e non si possono far loro spedire, le liberanze dalla tesoreria.

Alla gratificazione per quelli che meglio colpiscono il bersaglio.

Ai barili bisognevoli per trasportare l'acqua dei pozzi alle caserme.

Finalmente a tutte le altre spese impreviste che riguardano la buona tenuta dei corpi, e de' soldati.

Art. 601. I diversi corpi del Treno, attesa la natura del loro

servizio, indipendentemente dagli obblighi descritti per gl' introiti, e per le spese sull' assegno di mantenimento, dovranno ancora versare negl' introiti:

1.° Il prodotto della vendita de' ferri inservibili.

2.° E quello de' generi di bardatura usciti di durata ed inservibili.

Ed inoltre dovranno provvédere:

1.° A' ferri nuovi ed alle tramutature.

2.° A' rimpiazzi della bardatura.

3.° Al lavatorio della bocca de' cavalli e dei muli.

4.° All' untapiede per li medesimi.

5.° Al grasso ed alle funi de' carri, carrette e traini di dotazione.

6.° Ed alle piccole riparazioni che occorrono in viaggio a' carri, carrette e traini, mentre le grandi riparazioni, consistenti in accomodi di ruote spalancate, di sdanghe e di assi rotti si eseguiranno dagli arsenali per conto del Nostro Erario.

A quest' oggetto i suddetti corpi riceveranno dalla Tesoreria generale l' assegno di mantenimento proporzionato a' loro bisogni.

SEZIONE I.

Del lustro delle compagnie o squadroni.

Art. 602. Il lustro delle compagnie, e degli squadroni consiste:

1.ª Nella cera, nerofumo, e bianchetto, bisognevole ai soldati.

2.ª Nella mercede al barbiere incluse le spese dei rasoi e del sapone.

3.ª Nella carta, carpette, fogli di rivista statini di prest, ed ogni altro registro, e stampe occorrenti.

4.ª Nella lavatura delle camice, calzabrache stivaletti di cotone, e sottocalzoni di tela.

5.ª Nelle scope, lampade, lucignoli, ed altri piccoli utensili per la polizia delle caserme, e scuderie.

Questi oggetti saranno provveduti per le cure dei rispettivi comandanti di compagnia o squadroni, colla tangente mensuale che si preleverà dall' assegno di mantenimento ragguagliato per ogni uomo che fa parte dell' effettivo, cioè a grana 15 per quelli dei corpi della guardia, e 14 per quelli della linea.

Pei distaccamenti tripolati d' individui di diverse compagnie o squadroni, i consigli di amministrazione faranno pagare ai capi di essi una quota corrispondente pe' suddetti oggetti diminuendola alle rispettive compagnie o squadroni.

Una carpetta firmata dai comandanti di compagnie o squadro-

ni documenterà la spesa mensuale dei lustri, a carico dell'assegno di mantenimento.

Art. 603. La tangente mensuale da prelevarsi dall'assegno di mantenimento per le spese di Officio del Quartier-Mastro, sarà di ducati due per ogni compagnia, e ducati due e grana venti per ogni squadrone.

Con questa tangente il Quartier-Mastro dovrà provvedere a tutte le spese di scrittoio occorrenti tanto pel suo Officio, che pel Consiglio di amministrazione.

Il solo ricevo del Quartier-Mastro basterà per giustificare la spesa.

Art. 604. Le spese mensuali di Officio da darsi sul mantenimento all'Uffiziale Superiore incaricato dei ruoli e delle matricole, saranno di grana ottantaquattro per compagnia, e di grana novanta per squadrone.

Il ricevo di detto Uffiziale servirà all'appoggio di tale spesa.

Art. 605. I Consigli di amministrazione proporzioneranno, coll'approvazione del proprio Ispettore, la mensuale tangente da prelevarsi dal mantenimento per le spese di Officio de' due Uffiziali di Dettaglio, a seconda delle incumbenze ch'esercitano.

Art. 606. Ne' corpi che hanno banda, un Uffiziale a scelta del Consiglio di amministrazione s' incaricherà della direzione; disciplina e tenuta dei Musicanti.

Le spese di alta paga saranno quelle convenute nelle rispettive capitolazioni da approvarsi dall'Ispettore, e si giustificheranno col ricevo degl' individui firmato dall' Uffiziale, il quale certificherà che costoro nel corso del mese hanno adempiuto a' loro doveri. Per condizione espressa sarà stabilito nelle capitolazioni, che ogni musicante deve comprarsi e mantenersi colla sua alta paga lo strumento che suona. I Sergenti Trombetti, ed i Caporali Trombetti saranno benanche capitolati dall' Ispettore, e goderanno le corrispondenti alte paghe a carico dell' assegno di mantenimento.

Art. 607. Per le grandi riparazioni da eseguirsi alla fine di ogni anno, i capitani formeranno uno stato indicante le riparazioni, delle quali abbisognano i generi di vestiario e di cuoiame, di cui è fornito ogni individuo.

Questi stati saranno presentati al comandante del corpo, perchè se ne avvalga nel verificare, con accurata e rigorosa rivista, i bisogni esposti, e quindi da lui modificati, ed approvati li rimetterà al consiglio di amministrazione.

Le minute riparazioni si faranno nello interno delle compagnie o degli squadroni da' soldati, per quanto è possibile, ovvero da un operaio della compagnia.

Se però una deteriorazione qualunque derivasse dai soldati, e da negligenza de' sotto-uffiziali per non averla fatta riparare

in tempo, allora quella spesa si farà sul prest di saccoccia di colui che ne sarà incolpato.

Art. 608. I generi che i sotto uffiziali e soldati vendono, o perdono per motivi non giustificati si debbono rimpiazzare a loro spese, salvo le punizioni stabilite dalle Ordinanze di disciplina.

Art. 609. Tutte le altre spese a carico del mantenimento si giustificano cogli ordinativi de' Consigli di amministrazione, e co' ricevi delle parti prendenti, standosi alle norme che anno per anno gl'Ispettori daranno nelle loro riviste co' lumi dell'esperienza, ed a seconda delle circostanze dei corpi; ben inteso che di queste disposizioni annuali si dovrà prendere registro nel libro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione anche per norma del Commessario di guerra che interviene al rendiconto mensuale del Quartier-Mastro.

Art. 610. Quando una porzione di truppa si distacca dal corpo, e che si amministri per le cure del consiglio eventuale, o per quelle del capo di un distaccamento, allora lo assegno di mantenimento per gl'individui distaccati sarà compreso negli aggiusti della porzione ch'è amministrata per le cure del consiglio permanente, il quale coll'approvazione dell'ispettore assegnerà alla porzione distaccata la rata mensuale da prelevarsi dallo assegno totale del corpo.

CAPITOLO VI.

Dell' assegno di massetta.

Art. 612. L'assegno di massetta è stabilito per la ferratura e pel governo de' cavalli.

Esso è di proprietà degl'individui, ed in conseguenza se ne porterà un conto a parte da' rispettivi comandanti di squadroni.

Art. 613. Colla prima messa stabilita dalle tariffe per ciascuna recluta che si ammette, sarà cura de' consigli di amministrazione di far provvedere ogni uomo de' seguenti generi, che dovrà poi mantenere al completo.

1. Sacchini di olona pe' generi con correa di cuoio.
1. Corda a foraggio.
1. Sacco di olona per la biada.
1. Appannatoio.
1. Morsetta con correa di cuoio.
1. Brusca.
1. Striglia.
1. Forbice da cavalli.
1. Pettini da cavallo.
1. Spugna.
1. Scatolette per grasso.
4. Ferri per cavallo.

Art. 614. Il Quatier-mastro pagherà a misura che occorreranno le spese a carico della massetta degl' individui, mediante i ricevi nominali firmati dai Capitani col *Si paghi del Comandante del corpo*. Questi ricevi saranno totalizzati per compagnia o squadrone in un solo anche nominale alla fine del mese col *Visto* del detto Comandante, per servire di documento al rendiconto del Quartier-mastro, ed i parziali ricevi saranno annullati a tutte lettere dal Quartier-mastro, e restituiti ai Capitani medesimi, onde aversene ragione nella verifica e nel bilancio del conto individuale di massetta da farsi ogni semestre in presenza del Maggiore, come sarà detto.

Art. 615. Quando i consigli pel miglior vantaggio de' soldati credono di far un partito di una durata qualunque con qualche fornitore, per avere i generi di buona qualità, e con risparmio allora i comandanti di squadroni faranno comprare i generi dal medesimo ed il quartier-mastro glieli pagherà volta per volta senza farne un deposito, nè formare una contabilità particolare, giacchè la scrittura della cassa non si deve complicare pei piccoli generi, che i soldati debbono acquistare al momento del bisogno.

Art. 616. In quanto a' ferri de' cavalli i rispettivi consigli di amministrazione faranno di tanto in tanto co' propri maniscalchi dei partiti da doversi sanzionare dagl' ispettori, ben inteso che il costo de' ferri nuovi e delle tramutature dovrà esser unico, qualunque sia la taglia de' cavalli, dovendo stabilirsi per condizione principale che i ferri vecchi debbono restare a beneficio de' maniscalchi, ed in caso di perdita dovranno pagarli i soldati al prezzo che si stabilirà sul partito.

In questi conveni si dovrà benanche prevedere il caso de' distaccamenti, a' di cui capi il maniscalco avrà l' obbligo di pagare i ferri, e le tramutature che i medesimi faranno eseguire sopra luogo da' maniscalchi pagani.

Art. 617. Per ciascuno sotto uffiziale e soldato di cavalleria nel libretto del vestiario si registrerà benanche il conto di massetta, ed i comandanti di squadroni volta per volta vi registreranno i generi che si somministrano agl' individui col rispettivo importo, e le somme ad essi pagate per eccedenza del fondo.

S' intende per completo il fondo di massetta, quando l' individuo ha cumulato dodici carlini sul suo assegno, ed inoltre ha il completo de' generi in buono stato.

Art. 618. I comandanti di squadroni in ogni semestre alla presenza del maggiore procederanno alla verifica, ed al bilancio delle spese sul libretto di ciascun individuo, e ne sottoscriveranno i risultamenti.

Art. 619. Se un sotto-uffiziale o soldato cessa di appartenere al corpo o per congedo assoluto, o per essere passato ad altra destinazione, egli riceve per intero il suo fondo di massetta.

Quelli però che passano ad un altro corpo di cavalleria ricevono soltanto la porzione eccedente il proprio fondo, il quale verrà rimessa dal consiglio dell' antico corpo a quello che riceve l' uomo.

Art. 620. Morto, cassato da' ruoli, disertato, o fatto prigioniere che sarà un soldato, o un sotto uffiziale, il suo aggiusto di massetta sarà stabilito dieci giorni dopo della di lui assenza, avanti al capitano che farà rettificare il trasto del medesimo, e farà vendere i generi ritrovati.

Il prodotto della vendita de' generi, unitamente al residuo in denaro derivato dall' aggiusto fatto, sarà versato nell' assegno di mantenimento pe' soli cassati da' ruoli, disertati, e fatti prigionieri, giacchè pe' morti se ne farà l' uso additato dall' ultima loro volontà, o si darà agli eredi.

Art. 621. I debiti lasciati sul proprio fondo dagli uomini morti, fatti prigionieri, disertati, o cassati da' ruoli, saranno rimborsati dall' assegno di mantenimento, deduzione fatta dal prodotto dei generi venduti.

S' intende che i ferri nuovi riposti nella sacchina del trasto sono di proprietà del soldato, ma i vecchi appartengono al maniscalco.

CAPITOLO VII.

Del Conto mensuale di cassa.

Art. 622. Ne' giorni 1 e 16 di ciascun mese il Quartier-Mastro riceverà dal Consiglio di amministrazione le somme approssimativamente necessarie per le spese correnti della quindicina.

I membri del Consiglio, siccome sono direttamente risponsabili di qualsisia fondo, che si versa nella cassa, lo sono del pari per qualunque somma che lasciassero in potere del Quartier-Mastro al di là de' bisogni presuntivi del corpo.

Art. 623. Nel registro di cassa si noteranno in presenza del Consiglio per ordine di data senza cancellature o trasposizioni, tutti gl' introiti ed esiti del corpo a *conto corrente*, vale a dire, nella pagina sinistra tutti gl' introiti, e nella dritta tutti gli esiti.

Art. 624. Il Quartier-Mastro per tutto il giorno quindici di ciascun mese darà al Consiglio di amministrazione il conto documentato del denaro ricevuto nel mese precedente ed a questo rendiconto deve intervenire il Commessario di guerra, come Nostro Commessario, il quale siederà dirimpetto al Presidente.

Il Quartier-Mastro presenterà al Consiglio di amministrazione un bilancio volante a guisa di carpetta co' documenti giustificativi delle spese. In questo bilancio saranno additate all' introito le diverse partite colla data, all' esito tutt' i pagamenti classifi-

cati per rubriche, e nella risulta il Quartier-Mastro dichiarerà aver pagato o aver ricevuto dalla cassa la somma che resterà dovendo o avanzando. Questo bilancio da conservarsi in cassa sarà firmato dall'intero Consiglio, e quindi trascritto nel libro delle deliberazioni.

Il Consiglio verifica le spese ed ammette quelle autorizzate da' Regolamenti.

Il Commissario di guerra ha l'obbligo preciso di fare le sue osservazioni fiscali su tutte le spese, che in parte o in tutto gli sembrano suscettibili di qualche eccezione in quanto al rito, ai calcoli, alla legalità de' documenti, ed all'osservanza de' Regolamenti. A tale oggetto quando troverà a ridire, scriverà le sue postille, e ne darà conto direttamente al Ministro della Guerra per le ulteriori disposizioni.

Se il Quartier-Mastro risulterà avanzando, la cassa gli pagherà subito il di lui credito, e lo porterà come ultima partita di esito nel registro di cassa, addizionandosi alle altre; se poi rimarrà dovendo, pagherà nel momento alla cassa il suo debito, che sarà dedotto dalla somma degli esiti notati nel registro di cassa.

Così i documenti di spesa presentati dal Quartier-Mastro equivaleranno in ogni mese al totale delle partite di esito portate nel registro di cassa.

Art. 625. Il commessario di guerra bollerà col suo suggello, ed apporrà il suo cognome in piedi di tutti i documenti di spese ammesse dal Consiglio, il quale li farà riporre nella cassa delle scritture.

Art. 626. Nel mensuale rendiconto che si dovrà distendere a nome del Consiglio, sarà scritto processo verbale nel registro delle deliberazioni, dal quale se n'estrarrà una copia firmata dal Consiglio e dal Commessario di guerra per rimettersi all'Ispettore.

Art. 627. Il registro di cassa sarà chiuso mese per mese, dopo di essersi preso il conto dal Quartier-Mastro, e bilanciando gli esiti con gl'introiti si noterà il residuo effettivo di cassa con una succinta dimostrazione divisa per cespiti, onde il Consiglio ne abbia sempre presente la situazione. Il residuo però del mese di dicembre non si unirà al bilancio del susseguente gennaio, se non alla ricezione degli aggiusti di Tesoreria, dandosi o per introito il credito di saldo che risulta dagli aggiusti, o per esito il debito di saldo quando gli aggiusti lo porteranno.

Art. 628. Il Quartier-Mastro qual Segretario del Consiglio è incaricato in ciascun mese di dividere le partite d'introito e di esito corrispondenti a' diversi assegni, ricavando gl'introiti dalle spettanze abbonate negli aggiusti della Tesoreria a misura che pervengono, e gli esiti dalle spese già fatte e conteggiate.

TITOLO III.

Dell' amministrazione in materia de' corpi.

CAPITOLO I.

Delle sussistenze.

Art. 629. Essendosi parlato nel Titolo VII. del secondo Libro del modo, con cui l' appaltatore generale deve mensualmente totalizzare le sussistenze date a' corpi, onde conteggiarle colla Tesoreria generale, in questo Capitolo si prescrivono le misure per la distribuzione, e pei conteggi particolari de' generi, che nel corso del mese si ricevono dalle compagnie o squadroni.

Art. 630. Per le somministrazioni di pane, legna, carne, aceto, ed altri viveri in natura saranno stabiliti i boni corrispondenti secondo i periodi fissati per ciascuna distribuzione.

Questi boni firmati da' comandanti delle compagnie o degli squadroni verranno rimessi al quartier-mastro per la formazione del bono complessivo del corpo da formarsi dallo stesso Quartier-mastro.

Art. 631. Ogni capitano noterà nel suo registro di dettaglio, i boni di sussistenza che rilascia.

Art. 632. Per la ricezione de' generi da' diversi magazzini de' fornitori sarà destinato un uffiziale per ciascun corpo.

Art. 633. I Commissarî di guerra destinati al servizio delle sussistenze dovendo intervenire personalmente a tutte le distribuzioni, dovranno badare essenzialmente che queste si eseguano con ordine e con le condizioni prescritte.

Art. 634. Arrivati i generi in quartiere se ne farà la distribuzione individuale alle ore prescritte da' regolamenti interni de' corpi.

A queste distribuzioni dovranno intervenire gli uffiziali di settimana delle compagnie o squadroni.

L' orzo, o l' avena sarà distribuita agl' individui per le tangenti spettanti a' loro cavalli, vietandosene la distribuzione in massa.

Art. 635. Alla fine del mese il Quartie-Mastro resituendo ai Comandanti di compagnie o di squadroni i boni parziali n' esigerà i totali.

CAPITOLO II.

De' generi di dotazione cuoiame bardatura e vestiario.

Art. 636. Nelle caserme di ciascun corpo sarà stabilito un magazzino ove saranno depositati e conservati tutti i generi di dotazione, cuoiame, bardatura e vestiario, come pure gli utensili di scuderia, e medicamenti, e quanto altro appartenga al corpo e che non sia indossato dagli uomini.

La custodia ed i conteggi del magazzino verranno affidati all' uffiziale di dettaglio, il quale dovrà vegliare attentamente alla sicurezza e conservazione de' generi, avvalendosi di quei mezzi che gli verranno accordati dal comandante del corpo e dal consiglio di amministrazione.

Art. 637. Sono partitamente fissate le spettanze de' generi di armamento, dotazione, cuoiame, bardatura e vestiario e le rispettive durate.

Art. 638. La contabilità di tutti i generi di armamento, dotazione, cuoiame, bardatura e vestiario sarà tenuta a conto aperto, ma sarà chiusa definitivamente in ogni anno.

L' ispettore lo verificherà e lo sanzionerà anno per anno nell' atto della sua rivista.

Art. 639. I registri sopra i quali poggerà la contabilità di ciascuno de' detti rami, e che dovranno essere cifrati e numerati dal commessario di guerra, saranno i seguenti.

Per l' uffiziale di dettaglio — 1.° Registro d'introito ed esito de' generi nuovi ed usati.

2.° Registro generale per verificare i generi di prima messa e di rimpiazzo.

3.° Registro de'movimenti generali de'generi in servizio, ove si riporteranno i risultamenti delle situazioni annuali.

Per le compagnie o squadroni — 1.° Registro di ricezione e distribuzione de' generi.

2.° Libretti de' soldati, aggiungendovisi per la cavalleria i generi del trasto.

Art. 640. I documenti che dovranno giustificare gl' introiti ed esiti de' rami di contabilità sono i seguenti.

Per gl' introiti de' generi nuovi — 1.° Processo verbale di spedizione, e quello dell' arrivo e della ricezione de' generi che si acquistano fuori la residenza del corpo.

2.° Processi verbali d' immissione, quando i generi si acquistano sul luogo.

Per gli esiti de' generi nuovi — Gli stati de' generi distribuiti dal magazzino nominativamente alle compagnie o agli squadroni.

Per l' introito de' generi usati — Gli stati de' generi riservati in magazzino dalle compagnie o dagli squadroni.

Per l'esito de' generi usati — 1.° Gli stati nominativi de'generi fuori durata distribuiti agli individui passati ad altri corpi ed ai congedati.

2.° Processi verbali di diserzione.

3.° Gli stati delle grandi riparazioni pe' generi fuori durata impiegati a tal uso.

4.° Ed i processi verbali di vendita de' generi fuori durata.

Gli stati nominali formati da' comandanti di compagnia o squadroni dinoteranno l'esistenza de' generi che indossano i soldati alla fine dell'anno.

Art. 641. L'uffiziale di dettaglio volta per volta noterà ne' suoi registri ogni versamento de' generi in magazzino, tanto di quelli che si acquistano, che di quelli che si restituiscono dalle compagnie o dagli squadroni pe' congedati, disertati, passati ad altri corpi ec.

Art. 642. Qualunque versamento di generi in magazzino dovrà essere avvalorato da una deliberazione del consiglio di amministrazione, eccetto quelle delle compagnie o squadroni del proprio corpo.

Art. 643. Le distribuzioni de' generi tanto nuovi, che usati servibili, dovranno effettuarsi mediante l'ordine del comandante del corpo.

Art. 644. Nelle distribuzioni i generi usati esistenti ne' magazzini saranno impiegati a preferenza, ond' evitare che i corpi si trovino vestiti di generi nuovi, e ne' magazzini non esistano che generi usati.

Art. 645. Tanto nelle distribuzioni pe' rimpiazzi, quanto per quelli di prima somministrazione alle reclute, ed agl' individui, che vengono da altri corpi ec. si terrà il seguente metodo.

I comandanti delle compagnie o degli squadroni compileranno in doppio gli stati nominali: i quali indicheranno i generi dovuti agl' individui.

Questi stati saranno presentati al comandante del corpo; il quale dopo averli fatti verificare co' registri esistenti presso l'uffiziale incaricato di dettaglio, e conoscendo così la situazione de' generi tanto nuovi, che usati esistenti in magazzino, assegnerà ad ogni compagnia o squadrone secondo la forza un numero proporzionato di generi usati, completando la distribuzione con generi nuovi ed avendo sempre di mira l'uniformità della tenuta.

Nelle distribuzioni i sotto-uffiziali e le compagnie scelte riceveranno in preferenza i generi nuovi.

Una copia di tali stati muniti del ricevo corrispondente rimarrà presso l'uffiziale di dettaglio, qual documento comprovante la distribuzione, e l'altra presso i comandanti delle compagnie o degli squadroni, per distribuire quindi i generi agl' individui, pei quali saranno stati somministrati.

Art. 646. I comandanti delle compagnie o degli squadroni, dopo ricevuti i generi dal magazzino per farne la distribuzione, non solo dovranno notarli nel loro conto aperto, ma nell'atto, che li consegneranno agl' individui pei quali sono stati somministrati, esigeranno che alla loro presenza i primi sergenti ne facciano analoga nota sopra i libretti di essi individui.

I generi dovranno essere distribuiti nello stesso giorno che sono somministrati dal magazzino.

Art. 647. I congedati, e quelli, che passano al ritiro debbono lasciare al corpo tutt' i generi di vestiario, che si trovano avere in durata, ed essere vestiti con generi fuori servizio, scelti tra i migliori esistenti in magazzino.

Art. 648. Gl' individui che passano da un corpo all' altro dovranno lasciare al corpo dal quale sortano tutti i generi di cui sono forniti.

Affinchè gl' individui suddetti non eseguano il loro trasferimento sprovvisti di tutto; saranno vestiti con generi fuori durata che a tal uopo saranno distribuiti dal magazzino colle norme prescritte pe' congedati, mediante uno statino che sarà rimesso colle altre carte al nuovo corpo, il quale ritirerà questi generi facendoli restare nel suo magazzino per vendersi poi insieme cogli altri.

Art. 649. Gl' individui che passano da una compagnia o da uno squadrone all' altro dello stesso corpo, portano seco loro tutt' i generi di cui sono forniti.

I generi di bardatura seguiranno i movimenti del cavallo o mulo. Siccome tali passaggi non devono produrre alla fine dell' anno veruna differenza nella specie, nella quantità, o nella durata dei generi, così ogni Comandante di compagnia o di squadrone formerà in tripla copia uno stato, il quale esprimerà i generi, di cui l' individuo è fornito e la rispettiva durata. Un esemplare di questo stato servirà di documento al Comandante della compagnia o squadrone da cui esce l' individuo, onde portare in diminuzione i generi di cui era vestito, il secondo al Comandante della compagnia o squadrone ove l' individuo sarà passato, onde portare sul relativo registro in aumento i generi, de' quali è provvisto nella stessa specie, quantità e durata indicata sullo stato di passaggio, ed il terzo stato firmato da' due Comandanti servirà all' Uffiziale di dettaglio per documento del suo conteggio.

Art. 650. I versamenti per le basse di ogni specie, e pei generi usciti di durata, ed inservibili già rimpiazzati si faranno alla fine di ogni mese, mediante i corrispondenti stati in doppio. Di questi stati firmati da' comandanti delle compagnie o squadroni, e dall' uffiziale incaricato del dettaglio, uno rimarrà presso l' uffiziale suddetto per la sua norma, e l'altro presso de' comandanti delle compagnie o squadroni in prova del versamento.

Art. 651. La perdita de' generi asportati da' disertori ed il versamento in magazzino dei generi lasciati, saranno comprovati da un processo verbale.

Ne' generi lasciati da' disertori e di quelli rimasti presso la compagnia o squadrone per gli uomini cassati da' ruoli, l'uffiziale incaricato del dettaglio ne farà introito nel registro, indicando nel versamento la causa de' primi, e de' secondi.

I generi poi che il disertore non riporterà al corpo, saranno rimpiazzati a sue spese, salvo le altre punizioni dell'Ordinanza penale.

Art. 652. Nel caso, che un disertore rientrando al corpo portasse con se tutti, o in parte i generi da esso asportati, il comandante dovrà farli versare in magazzino, e poscia farli dal magazzino stesso distribuire alla compagnia, nella quale sia stato ammesso il disertore rientrato, assegnando ad essi, inteso il capitano della compagnia o squadrone, ove è passato quell'individuo, quelle durate, che giudicherà di poter ancora percorrere i generi medesimi.

Art. 653. I capitani rilasceranno agli uomini posti sotto giudizio i generi più vecchi loro bisognevoli, ritirando gli altri che non conviene far loro indossare nelle prigioni. Questi generi ritirati rimarranno in deposito presso le compagnie o squadroni per somministrarsi agl'individui se saranno assoluti dal giudizio, o per versarsi nel magazzino del corpo se saranno condannati.

Art. 654. Gl' individui, ch' entrano all' ospedale porteranno seco loro i generi di quartiere.

Art. 655. Quelli, che vanno in permesso, riterranno tutt' i generi che indossano, una seconda camicia, ed il sacco a pane, meno il cappotto, il cuoiame, e l'armamento.

Art. 656. I generi degl' individui morti per malattia contagiosa saranno bruciati colle formalità sanitarie in seguito di autorizzazione firmata dall' uffiziale di salute, che ne dovrà comprovare il bisogno.

Il verbale di questo atto si formerà dal commissario di guerra.

I generi, che indossano gl' individui congedati per malattia contagiosa si lasceranno agl' individui stessi, e quelli che potessero sopravvanzare saranno bruciati, dopo essersene conseguita l'approvazione, come si è detto di sopra pe' generi de' morti.

Art. 657. Le prescrizioni dell' articolo precedente sono applicabili anche a' generi di bardatura de' cavalli abbattuti per male contagioso.

I generi da bruciarsi sono la cavezza ed il trasto completo, di cui si sarà fatto uso durante la malattia, e di più il pannetto della sella e la cigna, ove nella malattia avessero avuto contatto col cavallo; ben inteso che l' importo de' generi del trasto bruciato debbe essere bonificato al soldato che governava il cavallo sull' assegno di mantenimento.

Art. 658. La vendita de' generi usciti fuori durata e non buoni nè pei congedati, nè per riparazioni od altro uso dovrà essere autorizzata dall' Ispettore, dopo che avrà approvato gli stati delle grandi riparazioni.

I Consigli di amministrazione perciò dovranno chiedere tal' autorizzazione, quando presentano gli stati delle riparazioni generali, accompagnandovi la deliberazione, nella quale avranno progettato la vendita.

Il processo verbale di vendita servirà a comprovare quali generi si siano venduti e ciò che se ne sia ricavato. A questa vendita devono assistere i Membri del Consiglio immancabilmente, ed il Commessario di guerra, e volta per volta se ne dovrà dar parte all' Ispettore.

I generi venduti saranno portati in esito sul registro coll' indicazione: *venduti secondo il verbale*, ed il ricavato dalla vendita sarà versato nell' assegno di mantenimento.

Art. 659. I Consigli di amministrazione dovranno vegliare all' esatta tenuta dei registri di dettaglio, su de' quali si tengono al corrente le somministrazioni de' generi di vestiario, di cuojame, di bardatura ec. ed ogni qualvolta lo credessero conveniente pel buon andamento di questa essenzialissima parte di servizio economico, potranno eseguire il confronto del registro di magazzino con quelli delle compagnie o squadroni, onde assicurarsi non solo dell' esattezza di essi, ma eziandio della stretta osservanza delle misure dettate dalla presente Ordinanza.

Questo confronto è di assoluto dovere prima dell' epoca della chiusura definitiva di ogni anno.

CAPITOLO III.

Dell' armamento.

Art. 660. Le Sale d' armi somministreranno le armi portatili a tutt' i corpi dell' Armata, agl' Instituti di educazione militare, ed a qualunque altra forza che si attiverà temporaneamente.

Art. 661. Tutti i corpi conserveranno l' armamento sul piede del loro completo di pace. Quelli poi che si porteranno al piede di guerra, riceveranno l' aumento a proporzione dell' effettivo presente. Quando saranno ridotti sul piede di pace o subiranno diminuzione nella loro pianta organica, depositeranno nella Sala d' armi di Napoli, o in quella più vicina un numero di armi in istato di servizio uguale alla bassa, dopo di averne ottenuto l' autorizzazione del Ministro della Guerra.

Se un corpo ha una bassa considerevole, e si trova perciò imbarazzato pel trasporto delle sue armi, dovendo fare un lungo viaggio, potrà coll' ordine del detto Ministro versare in istato di servizio quelle che superano nella Sala d' armi più vicina.

Art. 662. Allorchè i corpi hanno ricevuto il completo del loro armamento sul piede di pace, non possono domandare armi che a misura di un aumento della forza che deve armarsi.

Art. 663. Le domande di rimpiazzamento delle armi perdute o portate via da' disertori, oppure riconosciute inutili, saranno fatte per mezzo dell' Ispettore all' epoca della sua rivista annuale.

Art. 664. Quando i corpi per essere di nuova formazione o per altre ragioni straordinarie non hanno il completo delle armi sull' effettivo presente, e d' altronde non possono attendere l'epoca della rivista d' Ispezione, ne faranno le dimande separatamente.

Gli stati di richiesta saranno firmati da' rispettivi Ispettori ed in Campagna poi da' Comandanti delle Divisioni attive. Ma di queste somministrazioni intermedie dell' anno sempre i Consigli di amministrazione saranno obbligati di dar conto agl' Ispettori, la di cui rivista acclara, e mette in regola il conteggio dell'armamento da un anno all' altro.

Art. 665. Qualunque somministrazione di armi dev' essere ordinata esclusivamente dal Ministro della Guerra.

Art. 666. La firma da apporsi dal Commessario di guerra sugli stati di richiesta certifica soltanto l'esistenza degli uomini.

Art. 667. Allorchè un corpo rimetterà delle armi in una Sala d' armi, le riparazioni necessarie saranno verificate con un processo verbale formato dall' Uffiziale di Artiglieria incaricato della Sala d' armi o da quello incaricato del Materiale di Artiglieria nella Piazza in presenza di un Uffiziale del corpo, o di altra persona destinata dal corpo stesso pe' casi di assenza o di partenza, e colle formalità prescritte da' Regolamenti.

Il prezzo delle riparazioni o de' pezzi mancanti si caricherà al corpo sull' asseguo di mantenimento, se è occasionato dal servizio, o a chi ne ha la colpa, se per negligenza, a giudizio dell' Ispettore.

Art. 668. I comandanti de' distaccamenti e delle compagnie o squadroni sono responsabili delle armi degli uomini entrati all' Ospedale, ed inviati con permesso, le medesime devono essere ritirate dagli stessi comandanti, ed in seguito da questi rimesse all' uffiziale di dettaglio, per aversi cura della loro conservazione nel magazzino del corpo, quante volte le compagnie ne abbiano di troppo.

Art. 669. Le armi perdute saranno rimpiazzate con quelle dell' ultimo modello sopra il soldo de' comandanti de' distaccamenti, delle compagnie o degli squadroni, e degli uffiziali di dettaglio del corpo. I suddetti uffiziali o comandanti potranno in seguito ripetere lo importo da coloro, che sono stati la cagione di tali perdite.

Se la perdita risulti da un naufragio, o da altro avvenimento, o servizio straordinario, in tal caso il pagamento non avrà luogo, che per le sole perdite per negligenza.

Art. 670. Giammai non debbono essere a carico dell'crario le perdite dell'armi da fuoco, e da taglio, che siensi portate via da uomini che disertano dai quartieri, dagli ospedali, e dalle guardie ma bensì il loro costo deve rimanere a carico del corpo, e per esso a chi à dato luogo all'asportazione.

In quanto alle armi bianche si ammetteranno le perdite di quelle, che asportano i disertori autorizzati a portarli.

Anderanno poi a carico del nostro erario le perdite delle armi da fuoco e da taglio trafugate dagli uomini, che sono in sentinella, che marciano isolatamente, e che disertano marciando col corpo, o con distaccamento, quando l'asportazione sia stata provata nel giudizio, o con altri mezzi di evidenza.

Art. 671. L'Ispettore nella sua rivista di armamento, nella quale sarà accompagnato da un uffiziale di artiglieria, richiamandolo dalla Piazza vicina, ed in mancanza sua da un armiere del paese, farà verificare il calibro delle armi, e la grossezza delle canne nel loro rinforzo per conoscersi quali si debbono reputare fuori servizio, e domandarsene il rimpiazzo.

La verificazione del calibro delle canne si farà per mezzo di due cilindri calibratori, e saranno riformate e marcate colla lettera R. quelle in cui il piccolo cilindro non potrà entrare, e quelle in cui il grande entri troppo facilmente. I cilindri piccoli debbono avere il diametro minore di un punto di quello della rispettiva arma, che si misuri, ed i grandi lo debbono avere maggiore di tre punti.

Egli verificherà inoltre l'esistenza delle armi così in potere dei soldati, che ne' magazzini, se esse si trovino in buono stato, e se la loro tenuta sia invigilata da' rispettivi incaricati.

Dopo la rivista l'Ispettore dirigerà al Ministro della Guerra il processo verbale di questa visita colla domanda del rimpiazzo delle armi riformate.

Art. 672. Dipendendo l'accrescimento del cilindro delle armi, o la diminuzione della grossezza del loro rinforzo da una mal'intesa pulitura, e la minorazione del calibro delle armi stesse dalla negligenza di coloro, che le ànno così ricevute, l'importo perciò delle armi riformate alla rivista d'ispezione sarà pagato dai comandanti di compagnie o di squadroni, che soffriranno la ritenuta del quinto del loro soldo, sino all'estinzione del pagamento.

I comandanti stessi poi si rivaleranno sopra coloro, che hanno occasionato i guasti.

Art. 673. Allorchè i corpi riceveranno i rimpiazzi delle armi riformate alla rivista d'Ispezione, essi consegneranno l'ugual numero delle armi riformate complete de' loro pezzi, ed i rimpiazzi si daranno in armi nuove, e dell'ultimo Modello.

Art. 674. Le armi somministrate a' corpi mediante pagamento

saranno da essi soddisfatte al prezzo istesso che importano alle Manifatture militari.

Art. 675. Le spese per lo trasporto delle armi nuove e delle riformate si faranno per conto del Nostro Erario.

Art. 676. Per le armi bianche si eseguirà lo stesso, che si è prescritto nei precedenti articoli per le armi da fuoco, dovendosi nelle riviste dell'ispettore riformare quelle rese inutili per una mal intesa pulitura, o per altra ragione.

I rimpiazzi saranno somministrati a' corpi nella restituzione delle armi riformate complete de' loro pezzi.

677. I Direttori, gli uffiziali ed i guardamagazzini di artiglieria noteranno sopra un libretto di armamento de' corpi la quantità che loro ne daranno, indicando la data dell'ordine della somministrazione, ed il modello delle armi; a questo effetto gli uffiziali incaricati del corpo lor presenteranno il libretto di armamento conforme al modello esistente, e saranno in obbligo di segnare il notamento medesimo su gli uguali libretti presso i guardamagazzini.

Art. 678. Tutti i pezzi necessarî alle riparazioni, ed alla tenuta delle armi de' differenti corpi, dovendo prendersi direttamente dalle manifatture Reali, ed essere esattamente conformi a' modelli adottati, i consigli di amministrazione de' corpi indirizzeranno le loro domande all'uffiziale di artiglieria Ispettore delle nostre manifatture Reali, donde i pezzi devono acquistarsi, e dove devono essere contrassegnati avanti la rimessa. Il prezzo non potrà eccedere quello che costa nella fabbrica stessa ricavato dal dettaglio di costruzione. Simili domande non potranno farsi che dopo ottenuto l'ordine del Ministro della Guerra. La somministrazione de' suddetti pezzi sarà eseguita dopo il pagamento del loro importo.

Gl' Ispettori nelle loro riviste si assicureranno dell'adempimento di tali prescrizioni. I pezzi che non troveranno contrassegnati dalle nostre manifatture, li faranno subito rimpiazzare a spese di chi ne ha la colpa, non potendo in questi casi essere tali pezzi che o quelli acquistati altrove, o quelli forgiati dall'armiere del corpo, il di cui travaglio deve essere limitato a' soli accomodi, che gli debbono essere pagati colla tariffa delle nostre manifatture.

Art. 679. Tutte le prescrizioni additate nel presente Capitolo avranno la loro piena ed intera esecuzione in tempo di pace o di guerra, allora quando rimarranno le truppe nell'interno del Regno.

Nel caso di guerra fuori del Regno, il generale in capo ed il comandante dell'artiglieria si concerteranno per modificare il regolamento in ciò che è necessario ai bisogni dell'armata, avendo sempre presenti i mezzi atti ad impedire per quanto sia possibile il grande consumo delle armi.

Ogni corpo che rientrerà in accantonamento o in guarnigione, finita la Campagna, è tenuto, nel ricevere il foglio di via per ritornare, di far verificare la situazione del suo armamento, e nei dieci giorni che sieguono il suo ritorno in ambi i casi, di domandare il rimpiazzo delle armi necessarie, in vista dello stato dell' effettivo di uomini, e della suddetta situazione del suo armamento.

Domanderà ugualmente l'ordine di depositare nelle Sale d'armi quelle eccedenti il completo di pace, o il suo effettivo, e da tal epoca si uniformerà alle disposizioni di sopra stabilite pel tempo di pace.

CAPITOLO IV.

Delle munizioni da guerra.

Art. 680. Le munizioni da guerra saranno somministrate ai corpi da' magazzini d' artiglieria.

Art. 681. Le munizioni di prima dote saranno date ai corpi dell' armata nella quantità, e nel modo prescritto per le armi da fuoco, e del calibro delle medesime; computando però 60 cartocci a palla per ogni uomo di fanteria, e 30 per ogni uomo di cavalleria.

Art. 682. La polvere per consumo delle cariche e scariche degli uomini, che montano le guardie, si distribuirà per quadrimestre, alla ragione di una oncia napolitana per ciascun uomo effettivo portato presente nella rivista del primo gennaio, primo maggio, e primo settembre di ogni anno.

Art. 683. Le munizioni per gli esercizi in dettaglio si distribuiranno ai corpi attivi alla ragione di 12 once di polvere e 20 di piombo per ciaschedun uomo portato presente in rivista al primo maggio di ogni anno, dietro la situazione di presenza stabilita dai commissarî di guerra.

Art. 684. I cinquanta tiri a salva per ciascun uomo presente nelle grandi manovre a fuoco, che si fanno 5 volte all' anno, si distribuiranno sull' effettivo risultante dalla rivista del primo aprile.

Per questi tiri a salva si farà sempre uso della polvere avariata, qualora ve n' esiste.

Art. 685. La polvere ed il piombo, tanto pel bersaglio che per le grandi manovre a fuoco, potranno essere date a' corpi in cartocci confezionati, allorchè nelle Piazze e ne' magazzini di artiglieria ve ne sia un eccedente approvvisionamento; in caso contrario ciascun corpo se li farà, caricandone la spesa al rispettivo assegno di mantenimento, sul quale dovranno comprare benanche le pietre focaie.

Art. 686. Non si terrà mai conto nell'anno seguente delle munizioni che non siensi ricevute nell'anno precedente.

Art. 687. Pel servizio regolare dell'armata, e per qualche distribuzione straordinaria si somministreranno le pietre focaie a ragione di un ventesimo del numero de' cartocci.

Art. 688. Le munizioni per servizi urgenti ed impreveduti si forniranno a' corpi dietro gli ordini de' Comandanti di Provincia, o di coloro che potranno ordinarne il movimento, e degl'Ispettori pei corpi di guarnigione in Napoli, e ne sarà menato buono il consumo in forza di un verbale segnato dalle autorità che lo contestino, e sanzionato dal Ministro della Guerra.

Art. 689. Pel servizio regolare dell'armata, e per qualche distribuzione straordinaria, si somministreranno le pietre focaie a ragione di un ventesimo del numero de' cartocci.

Art. 690. Allorchè le munizioni liberate straordinariamente non saranno state impiegate in un servizio verificato, i Corpi ne faranno la restituzione a' magazzini di artiglieria, formandosi un processo verbale contestante il loro buono stato di servizio.

Art. 691. I Corpi dell'Armata, allorchè si sciolgono o soffrono una diminuzione nella loro pianta organica, depositeranno o restituiranno nello stato di servizio ne' magazzini di artiglieria, da contestarsi con processo verbale, le munizioni di prima dote corrispondenti alle armi da fuoco, che dovranno i corpi medesimi restituire alle Sale d'armi.

Art. 692. L'Ispettore nelle sue riviste di armamento farà verificare le munizioni di prima dote, in riguardo al loro calibro, alla qualità e quantità della polvere, facendo cambiare le inutili, con altre di Nostro conto, se l'inutilità dipende da cagioni eventuali, o facendole rimpiazzare a spese di colui, che è stato cagione di essersi deteriorate o inutilizzate.

Art. 693. Ogni uffiziale o guardamagazzino di artiglieria che somministrerà munizioni da guerra di qualunque specie a' diversi corpi dell'Armata, le annoterà su libretto delle munizioni de' corpi stessi, che verrà contemporaneamente presentato per quest'oggetto, ed indirizzerà al Ministro della Guerra copia della domanda, in piedi della quale dovrà esservi il ricevo per duplicato, e firmato dalla persona che il corpo avrà incaricata per ricevere le munizioni.

Art. 694. Nel mese di gennaio di ogni anno i Consigli di amministrazione di ogni corpo dovranno dirigere al rispettivo Ispettore uno stato generale delle munizioni ricevute, e rendere conto sommario del consumo.

STATUTO

Penale Militare per lo Regno delle due Sicilie
(1819).

LIBRO I.

DELLA GIURISDIZIONE MILITARE.

ARTICOLI PRELIMINARI.

Art. 1. La giurisdizione militare, è una eccezione alla giurisdizione ordinaria.

Questa eccezione ha luogo sempre che si tratta di giudicare i reati militari difinitivi nello statuto penale militare.

Art. 2. La punizione dei reati militari, è commessa a' tribunali, ed a' superiori militari.

TITOLO I.

DE' TRIBUNALI MILITARI.

Art. 3. I colpevoli di qualunque reato militare in tempo di pace saranno giudicati

dai consigli di guerra { di corpo. / di guarnigione. / di divisione.

da un' alta corte militare.

Art. 4. Ogni consiglio di guerra di corpo, di guarnigione, e di divisione, sarà composto di un presidente, e sette giudici (del grado voluto dallo statuto penale, e che sarà in ragione di quello dell' accusato).

Presso ciascun consiglio vi sarà un commessario del Re, ed un cancelliere.

Art. 5. I soli presidenti de' consigli di guarnigione saranno permanenti, e come tali verranno nominati dal Re. I presidenti de' consigli di corpo e di divisione, ed i giudici degli

anzidetti consigli di corpo, di guarnigione e di divisione, saranno nominati da quelle autorità militari alle quali il presente statuto ne conferisce le facoltà.

Art. 6. I commessarî del Re ed i loro sostituti saranno permanenti, e come tali verranno pure nominati dal Re.

Art. 7. I soli commessarî del Re de' consigli di divisione saranno esclusivamente addetti al disimpegno de' doveri del loro ufficio. I presidenti de' consigli di guarnigione, ed i commessarî del Re de' consigli di guarnigione e di corpo, e tutti i sostituti che dovranno essere di un grado inferiore a quello dei commessarî del Re, oltre questo servizio, potranno disimpegnarne un altro anche di attività.

Art. 8. I cancellieri saranno sotto-uffiziali prescelti da' commessarî del Re, ed approvati dall' autorità alla quale spetta la nomina de' consigli.

CAPITOLO I.

Dei consigli di guerra di corpo.

Art. 9. Tutti i corpi dell' esercito di uno, o più battaglioni attivi, o di divisioni di cavalleria, avranno un consiglio di guerra, che prenderà il nome del corpo stesso.

Art. 10. I consigli di guerra di corpo procedono contro gli uffiziali subalterni, sotto-uffiziali, e soldati presenti ai corpi, di qualunque arma, a' battaglioni attivi di fanteria ed alle divisioni di cavalleria, pei reati militari commessi nei luoghi, ove si trova di guarnigione, o distaccato il corpo, il battaglione o la divisione di cavalleria, a cui appartengono i colpevoli.

Art. 11. Il presidente, ed i giudici del consiglio di guerra di corpo, saranno nominati per turno tra gl' individui presenti al corpo al quale appartiene l' accusato, ed in proporzione del grado del medesimo.

Art. 12. Il commessario del Re de' consigli di guerra di corpo, sarà un capitano, o subalterno, il quale sarà istruttore del processo, ed eserciterà nel consiglio di guerra le funzioni di relatore, e del pubblico ministero.

Art. 13. Allorchè i battaglioni attivi di fanteria o le divisioni di cavalleria si divideranno, il commessario del Re titolare rimarrà sempre col primo battaglione, o alla prima divisione. Avvenendo questo caso, il generale che comanda la brigata della quale i battaglioni e le divisioni fanno parte, delegherà un uffiziale subalterno per esercitare le funzioni di commessario del Re presso il secondo battaglione, o la seconda divisione.

Art. 14. Il presidente di un consiglio di guerra di corpo è

un maggiore, ed in mancanza di questo il più antico capitano presente.

Art. 15. Per giudicare un tenente, saranno giudici quattro capitani e tre tenenti: in caso di mancanza di uno dei quattro capitani si supplirà col più antico dei tenenti presenti al corpo.

Per un sotto tenente saranno giudici due capitani, due tenenti, e tre sotto tenenti.

Per un sotto-uffiziale, saranno giudici, due capitani, due tenenti, un sotto tenente, e due sotto-uffiziali del grado dell'imputato.

Per un soldato, saranno giudici due capitani, un tenente, un sotto tenente, un sotto-uffiziale, e due soldati.

Art. 16. Il comandante titolare o interino del corpo, o battaglione a cui appartiene l'imputato, potrà presedere al consiglio di guerra, qualora gli spetti per turno, o per essere il solo del grado prescritto.

Art. 17. La nomina del presidente, e dei giudici, dei consigli di guerra di corpo, appartiene al comandante del corpo medesimo.

Art. 18. Avverso le sentenze de' consigli di guerra di corpo non competerà altro rimedio che il ricorso all'alta corte militare.

Le sentenze che dichiarino l'accusato non colpevole, non saranno soggette ad alcun ricorso.

CAPITOLO II.

Dei consigli di guerra di guarnigione.

Art. 19. In ciascuna provincia o valle vi sarà un consiglio di guerra di guarnigione, che prenderà il nome della provincia o valle.

Art. 20. Il consiglio di guerra di guarnigione sarà competente a giudicare i capitani di qualunque corpo, ed i correi, e complici di corpi diversi, tanto esistenti quanto non esistenti nel luogo ove è stato commesso il reato. Giudicherà in oltre qualunque militare non appartenente a corpo, o appartenente a corpo non formato in battaglione, o a' battaglioni di riserve, ed alle compagnie di deposito.

Art. 21. Il presidente del consiglio di guarnigione sarà un uffiziale superiore; ed il commessario del Re sarà un uffiziale superiore, o un capitano.

Art. 22. Il commessario del Re sarà istruttore del processo, ed eserciterà nel consiglio le funzioni di relatore e del pubblico ministero; come è prescritto nell'articolo 12 pe' commessarî del Re de' consigli di guerra di corpo.

Art. 23. I giudici del consiglio di guerra di guarnigione sa-

ranno nominati dal comandante della provincia o valle per turno di anzianità, tra gli uffiziali esistenti nella medesima.

Il grado di giudici varierà secondo quello dell'accusato.

SEZIONE I.

Dei consigli di guerra divisionarî.

Art. 24. Dovendosi giudicare individui da uffiziale subalterno in giù ne' casi di competenza de' consigli di guarnigione, i giudici da nominarsi, a' termini dell' articolo precedente, saranno de' gradi stabiliti pe' consigli di guerra di corpo.

Art. 25. Dovendosi giudicare uno o più capitani, saranno giudici nel consiglio di guerra di guarnigione quattro uffiziali superiori e tre capitani. Nel caso che mancasse uno de' quattro uffiziali superiori, vi si sostituirà il capitano più antico tra quelli presenti nel luogo della convocazione del consiglio.

Art. 26. Delle sentenze de' consigli di guerra di guarnigione non si ammette, nel caso indicato nell' articolo 18, gravame all' alta corte.

Di tutte le altre sentenze non indicate nel citato articolo se ne potrà portar richiamo all' alta corte.

Art. 27. In mancanza del presidente titolare, il consiglio, in seguito di ordine del comandante della provincia o valle, sarà preseduto dall' uffiziale superiore il più elevato in grado, ed il più antico, esistente nel luogo della convocazione.

Art. 28. I consigli di guerra divisionarî sono chiamati per giudicare gli uffiziali superiori, e gli uffiziali generali.

Art. 29. I membri de' consigli divisionarî varieranno in ragione del grado dell' accusato.

Art. 30. Dovendosi giudicare un maggiore, il consiglio di guerra sarà preseduto da un colonnello. I giudici saranno quattro tenenti colonnelli e tre maggiori: ed in caso che mancasse nella divisione il numero de' tenenti colonnelli prescritto, si supplirà co' due maggiori più antichi presenti nella divisione.

Art. 31. Per giudicare un tenente colonnello, il consiglio di guerra sarà preseduto da un generale. I giudici saranno quattro colonnelli e tre tenenti colonnelli: ed ove mancasse il numero de' primi, a due di essi verranno surrogati altrettanti tenenti colonnelli i più antichi della divisione.

Art. 32. La nomina de' membri de' consigli divisionarî è di attribuzione del comandante della divisione militare, il quale dovrà nominarli per turno di antichità tra tutti gli uffiziali esistenti nella medesima divisione ove accade il reato: e qualora non vi esistessero, potranno chiamarsi dalle divisioni più vicine.

CAPITOLO III.

Dei consigli di guerra della guardia reale.

Art. 33. Per giudicare un colonnello, il consiglio di guerra sarà preseduto da un generale. I giudici saranno scelti tra' generali e colonnelli, procurando, per quanto è possibile, che il numero de' primi sia maggiore di quello de' secondi.

Art. 34. Per un brigadiere o maresciallo di campo, il consiglio sarà preseduto da un tenente generale. I giudici saranno nominati tra' generali.

Art. 35. Pel giudizio di un tenente generale, il consiglio di guerra sarà composto da otto tenenti generali, e preseduto dal più antico di essi.

Art. 36. Ne' casi indicati negli articoli 33, 34 e 35 la nomina di tali consigli sarà fatta dal comandaute in capo del real esercito tra tutti gli uffiziali esistenti nella divisione ove dovran convocarsi, ed in mancanza, tra quelli delle divisioni limitrofe: e qualora nè pure in queste si trovasse il numero sufficiente; la nomina potrà cadere sugli uffiziali delle altre divisioni e di qualunque altro luogo del regno.

Art. 37. Le decisioni de' consigli divisionarî, quando a' termini degli articoli 18 e 26 ammettono richiamo, verrauno, a richiesta del condannato o de' commessarî del Re, portate per richiamo all' alta corte militare.

CAPITOLO IV.

De' Consigli di guerra del governo di Napoli.

Art. 38. Nel governo di Napoli, oltre i consigli di guerra di corpo, vi sarà uno o più consigli di guarnigione, secondochè sarà creduto necessario: e verranno convocati da' consigli divisionarî secondo i casi contemplati nel presente statuto.

Art. 39. Le prescrizioni de' precedenti capitoli intorno a' consigli di guerra di corpo, di guarnigioni e delle divisioni, sono comuni a' consigli di corpo, di guarnigione e divisionarî del governo di Napoli.

Art. 40. Il generale governatore di Napoli avrà su' consigli di guerra del governo affidatogli le stesse facoltà e gli obblighi stessi che il presente statuto conferisce ed ingiunge a' comandanti delle divisioni militari nella parte giudiziaria militare.

Il comaudante della piazza di Napoli, in ciò che riguarda la parte giudiziaria militare, avrà sugli anzidetti consigli le facoltà accordate a' comandanti delle provincie.

CAPITOLO V.

Piazza di Gaeta.

Art. 41. La piazza di Gaeta, essendo esclusa dal comando di provincia e da quello di divisione militare, avrà, oltre i consigli di corpo, il suo consiglio di guarnigione ed i consigli divisionarî, come il governo di Napoli.

Art. 42. Il governatore della piazza di Gaeta, in ciò che riguarda la parte giudiziaria militare, avrà la facoltà ed attribuzioni de' generali comandanti delle divisioni militari; ed il tenente del Re quelle di comandante di provincia.

Art. 43. La nomina de' membri de' consigli della piazza di Gaeta sarà fatta in conformità del prescritto ne' capitoli I e II di questo titolo.

Art. 44. Per la guardia reale, oltre i consigli di corpo da convocarsi nei modi prescritti vi sono nelle residenze del Re dei consigli di guarnigione, e divisionarî colla giurisdizione, pe' soli individui della guardia, che hanno i consigli di guarnigione, e di divisione nelle province o valli componenti le divisioni militari.

Art. 45. Fra il capitano delle guardie del corpo ed i colonnelli ispettori-generali della guardia, il Re destinerà quello che dovrà avere su' consigli di guerra della stessa guardia le attribuzioni accordate a' comandanti delle divisioni militari nella parte giudiziaria militare.

Fra' marescialli di dettaglio della guardia medesima sarà destinato dal Re quello che dovrà avere le facoltà di comandante di provincia o valle nella parte giudiziaria militare.

Art. 46. Per la nomina dei membri de' consigli di guerra della guardia reale verrà osservato quant' è stato prescritto per gli altri consigli di guerra di corpo, di guarnigione e divisionarî.

Art. 47. Se uno o più individui appartenenti a' corpi della guardia reale, distaccati ne' reali dominî al di là del faro, dovessero essere giudicati da un consiglio di guarnigione, quel comandante generale delle armi nominerà il presidente ed i giudici tra gli uffiziali della guardia colà esistenti; e qualora ne mancassero de' gradi prescritti, supplirà cogli uffiziali degli altri corpi della guarnigione.

Il commessario del Re sarà quello del corpo al quale appartiene l'accusato di maggior grado; ed in uguaglianza di gradi, quello del corpo al quale appartiene l'accusato di maggior età.

Se il delinquente fosse un alabardiere, il commessario del Re sarà quello del corpo di fanteria della guardia colà distaccato.

Art. 48. È in facoltà del comandante generale delle armi

la nomina de' consigli divisionarî, per giudicare individui della guardia medesima de' gradi prescritti negli articoli 30 e 31.

Art. 49. Pe' casi di complicità d'individui della guardia con quelli di altri corpi dell'esercito, il consiglio di guarnigione del luogo del reato procederà contro tutti gli accusati; ed i corpi della guardia in concorrenza con quelli della guarnigione somministreranno i giudici per turno ed in proporzione della forza rispettiva.

La nomina de' giudici in questo caso sarà fatta dal comandante della provincia o valle.

Art. 50. I gravami avverso le sentenze de' consigli di corpo, di guarnigione, e contro le decisioni de' consigli divisionarî della guardia reale, saranno anche portati all'alta corte militare.

CAPITOLO VI.

Dell' alta corte militare.

Art. 51. Per tutto il reale esercito vi è un'alta corte militare, che risiede dove fa permanenza il Re, ed è composta di un presidente e di undici giudici ordinarî, oltre di altri cinque straordinarî per supplire gli ordinarî sospetti, assenti o impediti.

Il presidente sarà il comandante in capo dell'esercito, o altro generale che il Re nominerà a farne le veci.

I giudici sono generali di tutte le classi.

L'alta corte militare ha un segretario generale relatore. Questi avrà un sostituto che lo supplisce e lo coadiuva nelle sue incumbenze unitamente a quel numero di uffiziali che si crede necessario ai lavori della segreteria.

Art. 52. I giudici sì ordinarî che straordinarî, il segretario generale ed il suo sostituto saranno permanenti, e come tali nominati dal Re.

Art. 53. L'alta corte militare è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi, e per richiamare alla loro esecuzione i consigli di guerra che se ne fossero allontanati.

I gravami avverso le sentenze dei consigli di guerra di guarnigione della fanteria, o della guardia o divisionarî qualunque sono devoluti all'alta corte militare.

Le decisioni dell'alta corte militare non ammettono alcun richiamo.

L'alta corte militare si occupa e decide benanche gli affari relativi al contenzioso dello stato civile dei militari e della discussione dei reclami che si riferiscono all'anzianità degli uffiziali.

Art. 54. L'alta corte militare, salvo il disposto nell'art. 18, annulla tutte le decisioni de' consigli di guerra, nelle quali

1.° sieno state violate le forme essenziali del rito;

2.° siasi manifestamente contravvenuto al testo delle leggi e de' decreti.

In questo caso si darà luogo al rinvio nel modo determinato nel presente statuto.

Art. 55. Ne' giudizî dell'alta corte militare il segretario generale esercita le funzioni del pubblico ministero.

Art. 56. Allorchè l'alta corte militare avrà annullata la decisione di un consiglio di guerra di corpo, dovrà inviare la cognizione della causa al consiglio di guerra di guarnigione della provincia o valle in cui fu profferita la decisione annullata. Tale consiglio sarà composto de' membri nominati a' termini dell'art. 24.

Per le decisioni annullate da' consigli di guarnigione, il rinvio sarà fatto ad un altro consiglio di guarnigione composto di membri diversi, ma dello stesso grado di quelli che decisero la prima volta, da nominarsi dal comandante della provincia o valle ove fu profferito il giudizio annullato. La nomina di tali membri, incluso il presidente, sarà fatta per turno tra gli uffiziali ed individui che esistono nella provincia o valle. Interverrà in tale consiglio da commessario del Re quello della rispettiva divisione militare, o un suo sostituto, a scelta del comandante generale della provincia o valle medesima.

Trattandosi del giudicato di un consiglio divisionario, il rinvio sarà fatto ad un altro consiglio divisionario composto di membri diversi, ma dello stesso grado di coloro che profferirono la decisione annullata, da nominarsi dall'autorità medesima che nominò l'altro consiglio. In questi casi il commessario del Re sarà destinato dal comandante in capo del reale esercito presidente dell'alta corte militare, tra' commessari del Re delle provincie o valli che compongono la divisione, o tra quelli delle divisioni vicine.

Art. 57. Nell'alta corte militare non potrà trattarsi alcuna causa per l'esame delle sentenze de'consigli di corpo, o guarnigione, se almeno non sia presente il numero di otto votanti. In caso di assenza del presidente la sua sedia resterà vota, ed il più antico de' giudici di maggior grado presederà.

Art. 58. Allorchè l'alta corte dovrà esaminare la decisione di un consiglio divisionario, il suo numero di dodici votanti dovrà esser completo; presedendo in assenza del presidente il giudice di maggior grado, ed a gradi uguali, il più antico.

Art. 59. L'alta corte militare veglia su tutti i consigli di guerra di qualunque specie, ha il dritto di censurarli e sindacarli, ad istanza de' commessarî del Re, delle parti, o di uffizio: e per tutti i reati che i membri de' consigli di guerra potessero commettere nell'esercizio delle loro incumbenze giudiziarie, potrà l'alta corte ordinare che un intero consiglio,

o taluno de' suoi membri, sia tradotto in giudizio, destinando a questo effetto un consiglio di guerra competente al grado degli accusati, anche fuori della divisione militare alla quale essi appartengono.

Art. 60. I conflitti di giurisdizione de' consigli di guerra tra loro verranno decisi inappellabilmente dall' alta corte militare.

Pe' casi espressi ne' due articoli precedenti sarà bastevole il numero di otto votanti.

TITOLO II.

DELL'AUTORITÀ DEI SUPERIORI, E DELLA COMPETENZA DEI TRIBUNALI MILITARI.

Art. 61. La competenza dei tribunali militari, è limitata ai reati militari diffiniti dalla legge.

L'autorità dei superiori punisce le controvenzioni di militare disciplina nel modo stabilito nello statuto penale militare.

CAPITOLO I.

Dei reati militari.

Art. 62. Sono dichiarati reati militari:

1.° I reati che la persona commette contro la disciplina, e la subordinazione militare, e contro le leggi speciali della milizia. La caratteristica di questi reati consiste unicamente nella violazione di quelle regole, e di quei doveri militari che obbligano soltanto lo stato delle persone militari, non degli altri cittadini e che interessano soltanto il buon' ordine della milizia.

2.° I reati commessi dai militari in atto del servizio militare per oggetti relativi allo stesso servizio, e quelli di qualunque natura commessi dai militari in quartiere, nelle fabbriche militari di armi, nei colleggi, e nelle scuole militari, nei castelli, nei campi, e luoghi di riunione di truppa per oggetto di guerra o d'istruzione nell' atto di riunione e sotto le armi, nelle fortezze, e piazze chiuse, nelle quali non vi sia un governo civile, ed in qualunque altro luogo militare chiuso da trinceramento, mura o fossi.

I militari che per istituzione particolare del loro corpo, come a dire, gendarmi di fucilieri reali, o per carica, o temporaneamente, sono addetti ad un servizio concernente un ramo qualunque di pubblica amministrazione, diverso dal ramo militare sono esclusi dalle disposizioni del presente numero pei reati commessi in oggetti relativi al suddetto servizio.

3.° Tutti quei delitti, e quelle controvenzioni commesse da persone militari nei limiti della propria guarnigione, per la persecuzione dei quali non si può a termini delle leggi, esercitare l'azione pubblica senza istanza della parte privata.

4.° L'omicidio, la ferita, e l'ingiuria commessa in qualunque luogo da un militare senza complicità alcuna di pagani.

Art. 63. Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, tutti gli altri reati che la persona militare commette sono dichiarati *reati pagani*. Per questi reati l'imputato è sottoposto ai tribunali ordinarî, alle forme ed alle leggi penali come tutti gli altri cittadini. Nondimeno in tempo di guerra quando l'armata si trova fuori del regno, le persone che la compongono, e quelli che sono addetti al di lui servizio o seguito, saranno giudicati dai tribunali militari anche pei reati pagani.

Art. 64. I tribunali militari potranno solamente procedere contro le persone pagane ne' due casi seguenti:

1.° pe' reati commessi nel recinto chiuso de' castelli e delle piazze forti in tempo di assedio, e finchè dura l'assedio, se si trova intanto sospesa la giurisdizione civile:

2.° pe' reati che si commettono dagli abitanti de' paesi nemici occupati dalle armate reali contro la sicurezza delle armate, o contro gli ordini speciali de' comandanti: e per gli altri reati di qualunque specie, se si trova sospesa la giurisdizione civile.

Art. 65. Se di un reato siano imputati individui militari ed individui pagani, come complici, o come rei principali, il giudizio sopra tutti apparterrà al tribunale ordinario.

Art. 66. Ne' reati tra loro connessi, de' quali uno è caratterizzato reato militare, e l'altro reato pagano, procederà il tribunale ordinario.

Art. 67. Se uno stesso reato sia stato commesso da più individui militari, ma in modo che per uno debba procedere il tribunale militare, per l'altro il tribunale ordinario; il giudizio apparterrà sempre al tribunale ordinario.

Art. 68. Se un pagano diventa militare, o un militare pagano, dopo commesso il reato, continuerà ad essere competente a procedere contro l'imputato quella stessa autorità che era competente allorchè fu commesso il reato.

Art. 69. Se un militare è imputato nel tempo stesso di reati militari e di reati pagani, procederà prima il tribunale competente pel reato che merita la pena più grave. Nel caso che l'imputato non fosse dichiarato colpevole di questo reato, sarà rimesso all'altro tribunale per essere giudicato dell'altro reato.

Art. 70. L'arresto de' militari prevenuti di reati pagani sarà eseguito per mezzo del superiore militare da cui dipendono. Nel caso della flagranza, o quasi-flagranza, le autorità ordi-

narie arresteranno il militare colpevole, ma dovranno subito rimetterlo al rispettivo comandante militare che lo terrà a disposizione dell'autorità ordinaria.

Art. 71. I militari che dovranno essere giudicati dalla giurisdizione ordinaria per delitti o contravvenzioni, saranno tenuti in custodia da' rispettivi superiori militari sino alla decisione diffinitiva. Ne' giudizî per misfatti staranno nelle prigioni militari, per essere consegnati alla giurisdizione ordinaria dopo il formale mandato di arresto della gran corte criminale che dee giudicarli.

Art. 72. I militari che dovranno essere giudicati da' tribunali ordinarî, pendente il giudizio, non potranno far uso della divisa militare. Essi riceveranno gli averi che i regolamenti militari accordano agl' individui militari dell'esercito sottoposti ad una processura, durante la medesima, e dietro l'esito del giudizio.

Art. 73. Le decisioni pronunziate da' tribunali ordinarî sul conto de' militari accusati per reati di loro competenza, verranno comunicate a' comandanti di provincie o valli, onde ne dieno conoscenza a chi si conviene: e viceversa i consigli di guerra per mezzo de' commessarî del Re ne daranno conoscenza alla competente autorità giudiziaria del luogo dell'ultimo domicilio del giudicato.

CAPITOLO II.

Delle persone militari.

Art. 74. Tra le varie persone militarî, che per reati militari ai termini dell'art. 62, vengono sottoposte alla propria giurisdizione sono compresi, tutti gl' individui dell'armata di linea di qualunque grado sia di fanteria di linea, sia della guardia reale, sia della cavalleria sia di altro corpo o arma.

Art. 75. In tempo di guerra, quando l'armata o un corpo di essa è in marcia o in accantonamento; ed anche in tempo di pace, quando è formato un campo per oggetto d'istruzione, e l'armata o un corpo di essa si trova ivi accampata, sono considerati come militari, per ciò che riguarda la giurisdizione militare, i seguenti individui:

1.° gl' impiegati della tesoreria, i segretarî ed i commessi delle amministrazioni militari, che seguono la truppa nella marcia, nell'accantonamento o nel campo:

2.° i vetturali, mulattieri, carrettieri, conduttieri di carriaggi impiegati al trasporto dell'artiglieria, munizioni, viveri e foraggi della truppa che si trova in marcia, nell'accantonamento o nel campo, o impiegati nella provvista delle piazze in istato di assedio:

3.° i guarda-magazzini di artiglieria, e quelli di viveri, foraggi per le distribuzioni alla truppa che si trova in marcia, nell'accantonamento o nel campo:

4.° gl' incaricati delle requisizioni e delle contribuzioni militari pel servizio e per le provvisioni della truppa in marcia e nell'accantonamento o nel campo:

5.° gli artefici, operaî, vivandieri, munizionieri presso la truppa in marcia, nell'accantonamento o nel campo.

Art. 76. Essi sono in conseguenza sottoposti al foro militare pei delitti, e per le contravvenzioni indicati nel num.° 3.° dell' articolo 62 purchè nell' atto del reato indossassero la divisa militare.

Art. 77. Se una corte criminale crederà di essere competente per un reato pel quale stia procedendo un consiglio di guerra, o questo creda di sua competenza una causa per la quale proceda una corte criminale, può ciascuna di queste due autorità che vuol sostenere la sua giurisdizione, esporre in una dichiarazione motivata le ragioni della sua competenza. Fra le ore ventiquattro la corte criminale per mezzo del procurator generale, ed il consiglio di guerra per mezzo dell' uffiziale che fa le funzioni del pubblico ministero, la farà passare all' autorità che crede incompetente.

Art. 78. Se questa non cede alle ragioni che le sono state addotte, ne esporrà i motivi in un' altra dichiarazione responsiva che farà pervenire all' altra autorità tra le ore ventiquattro per mezzo del procurator generale, o dell' uffiziale incaricato del pubblico ministero.

Da tal momento si dirà esistere conflitto di giurisdizione fra le due autorità.

Art. 79. Le quistioni di competenza fra' consigli di guerra di corpo e le autorità inferiori alle corti criminali, non possono elevarsi in conflitto se non per mezzo de' consigli di guarnigione, e delle stesse corti, da' quali dipendono le autorità inferiori, e nel modo di sopra indicato.

Il consiglio di corpo in questi casi si rivolgerà al consiglio di guarnigione per mezzo del commessario del Re del corpo medesimo, adducendo le ragioni sopra le quali fonda le sue pretese.

Se la corte o il consiglio di guarnigione crederanno ingiuste le pretensioni delle autorità inferiori, queste si conformeranno alle loro decisioni.

Art. 80. Ne' tre giorni dopo che si è elevato il conflitto, i procuratori generali e gli uffiziali incaricati del pubblico ministero trasmetteranno al segretario di stato ministro della giustizia tutte le carte relative alla quistione di competenza, perchè le rimetta alla competente suprema corte di giustizia, la quale

deciderà del conflitto, e deciderà in pari tempo della validità degli atti che potranno essere stati fatti dall'autorità dichiarata incompetente.

Pendente la decisione del conflitto, sarà in facoltà dell'autorità che avrà intrapreso l'istruzione del processo, di continuarla, onde non periscano le prove del reato.

Art. 81. In qualunque parte del giudizio, anche dopo che dalla suprema corte di giustizia sarà stato deciso sul conflitto, se l'autorità che procede nell'affare, trovi che per fatti nuovamente sviluppati la competenza spetti all'altra; allora con una dichiarazione motivata rinvierà a questa il processo, perchè giudichi del reato di sua competenza.

CAPITOLO III.

Dell' autorità dei superiori militari.

Art. 82 È accordata al solo comandante in capo dell'esercito, nei casi che crederà urgenti, la facoltà di sospendere dalle sue funzioni senza attendere un giudizio, qualunque uffiziale di qual si voglia grado; ma dovrà farne immediatamente rapporto al Re.

Art. 83. Ogni generale, colonnello o comandante titolare o interino di reggimento corpo o truppa, di qualunque arma avrà la facoltà di punire gl'individui che dipendono dai suoi ordini co' castighi militari stabiliti nell'articolo 368 di questo statuto, e di farlo tradurre in giudizio presso il consiglio di guerra competente.

Art. 84. Ogni comandante di un distaccamento di qualunque forza potrà punire con gli arresti semplici, o di rigore gl'individui che dipendono dai suoi ordini.

Art. 85. Ogni uffiziale potrà imporre l'arresto semplice a tutti gl'individui del proprio reggimento o corpo a lui subordinati.

Art. 86. Ogni sotto-uffiziale avrà la facoltà d'intimare l'arresto agl'individui del proprio reggimento di grado inferiore, a lui, ed anche di grado uguale, se si trovino sotto i suoi ordini ma dovrà darne parte immediatamente al comun superiore.

Art. 87. Generalmente ogni militare ha il diritto d'inviare in arresto qualunque individuo dell'esercito che sia di grado inferiore a lui; ma se l'individuo mandato in arresto non dipende dagli ordini suoi, dovrà darne parte al superiore del medesimo.

Art. 88. Ogni superiore militare potrà obbligare quelli che dipendono dai suoi ordini a rendergli conto dei castighi, e degli arresti ai quali avessero soggettato i loro inferiori.

Art. 89. Per tutte le altre punizioni di disciplina si eseguirà un regolamento approvato dal Re.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 90. I correi e complici di gradi diversi verranno tutti giudicati da quel consiglio di guerra che, giusta il presente statuto, sarà competente a giudicare il più elevato in grado tra essi.

Art. 91. I consigli di guerra, quando dovessero figurare prima della nomina de' giudici, o pe' casi di conflitto di giurisdizione, o per procedere contro gli assenti, o per qualunque altro motivo, saranno rappresentati dal presidente e dal commessario del Re.

Art. 92. I comandanti delle provincie o valli, e delle divisioni militari, potranno essere nominati per figurare ne' rispettivi consigli di guerra, a misura de' loro gradi, secondo la nomina dell' autorità cui appartiene.

Art. 93. I commessarî di guerra saranno giudicati dal consiglio di guerra, che dovrebbe giudicare il militare del grado, del quale ha l' onorificenza; e non avendo grado onorifico, quello del grado al quale sono assimilati nel real decreto de' 28 di novembre 1817.

Art. 94. Gl' impiegati della real segreteria di guerra e del supremo comando saranno parimente giudicati dal consiglio militare di guerra, che dovrebbe giudicare il militare a cui nel citato decreto de' 28 di novembre 1817 essi sono assimilati.

Art. 95. Ne' giudizî de' suddetti individui dell' amministrazione militare, interverranno come giudici tre uffiziali dell' amministrazione medesima del rango dell' accusato, in luogo de' tre giudici di grado inferiore, nel consiglio che dovrà giudicarli.

Art. 96. Tutti gl' individui soggetti alla giurisdizione militare, che non abbiano gradi militari nè assimilazione a gradi militari, saranno giudicati da un consiglio di guarnigione competente ad un sotto-uffiziale.

Art. 97. I giudici dell' alta corte militare sì ordinarî, che straordinarî, il segretario generale e suo sostituto, i presidenti de' consigli di guarnigione, i commessarî del Re ed i loro sostituti, saranno nominati sopra proposta del comandante in capo dell' esercito presidente dell' alta corte militare.

Art. 98. I commessarî del Re, ove non abbiano sostituti, saranno rimpiazzati da un abile uffiziale del grado de' sostituti, a scelta dell' autorità alla quale compete la nomina del consiglio.

L' autorità medesima, salvo il disposto negli articoli 27 e 51, dovrà nominare i surrogati a quei membri del consiglio di guerra, che per qualunque causa non potessero intervenire al giudizio.

LIBRO II.

DELLA PROCEDURA MILITARE.

ARTICOLI PRELIMINARI.

Art. 99. Nella procedura militare si distinguono le operazioni della polizia militare da quelle della giustizia militare.

Le prime precedono essenzialmente le seconde.

Art. 100. Le operazioni della polizia militare tendono ad assicurare le prove del reato, e del delinquente.

Le operazioni della giustizia militare hanno per oggetto la istruzione del giudizio, e la pronunziazione della sentenza.

Art. 101. La polizia militare si distingue in polizia di disciplina, correzionale, giudiziaria, militare.

Art. 102. La *polizia di disciplina militare* ha per oggetto la costante conservazione del buon ordine nell'esercito, e l'adempimento de' doveri militari negl' individui che lo compongono.

Art. 103. La *polizia correzionale militare* è quella graduale autorità che la legge attribuisce a' superiori militari, per castigare le contravvenzioni alle regole di buon ordine, ed a' doveri militari, commesse dagl' individui del rispettivo comando.

Art. 104. La *polizia militare giudiziaria* perseguita i reati militari che la polizia di disciplina non ha potuto prevenire, ne raccoglie le prove, e le rimette cogl' imputati al consiglio di guerra incaricato di giudicarli.

Art. 105. La conservazione del buon ordine nell' esercito, ed il castigo delle contravvenzioni commesse da' militari, formano il soggetto de' regolamenti di disciplina, da stabilirsi a norma dell' articolo 89.

TITOLO I.

DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA MILITARE.

Art. 106. Le funzioni della Polizia Giudiziaria Militare comprendono le provvidenze istantanee, e l' istruzioni preparatorie del giudizio.

Art. 107. Sono considerate *provvidenze istantanee*, le seguenti.

1.° Impedire la fuga del delinquente, colto nella flagranza, o quasi flagranza dell' atto criminoso.

Dicesi essere in *flagrante delitto* colui ch' è sorpreso mentre

commette l' atto criminoso o viene inseguito dall'offeso come autore del Reato.

In *quasi flagranza* è colui ch'è inseguito dalle grida del popolo o che in tempo e luogo vicino al Reato Militare è trovato aver presso di sè effetti, armi, strumenti o altri oggetti e segnali valevoli a farlo presumere autore del Reato.

2.° Procurare che dall' atto criminoso o dall' attentato non nasca danno imminente o ulteriore.

3.° Raccorre le pruove che emergono, o vengono sull'istante somministrate da qualunque persona.

4.° Assicurare, che non periscano le prove che risultano dalle tracce lasciate dall' atto criminoso, e dagli oggetti che vi hanno rapporti.

5.° Formare atto della dichiarazione del ferito, in caso d' imminente pericolo di vita.

6.° Interrogare l' imputato prima che entri nelle prigioni.

Art. 108. Pei reati Militari commessi fuori dei recinti militari, ma nei limiti della guarnigione, ogni agente della polizia giudiziaria militare, è autorizzato a dare tutte le provvidenze istantanee specificate nell' articolo precedente.

Ogni uffiziale e sotto uffiziale dell' esercito potrà secondo le occasioni dare quelle provvidenze espresse nel N.° 1.° e 2.° dello stesso articolo.

Art. 109. Ne'reati militari accaduti nell'ambito delle piazze d'armi con popolazione, e dentro i limiti delle guarnigioni, il dovere di dare le provvidenze istantanee è comune agli aiutanti delle piazze ed agli agenti di polizia civile; dovendo in tali occasioni le due autorità prestarsi scambievoli aiuti per l' adempimento di esse.

Art. 110. Pe' reati militari che succedessero fuori de' limiti delle guarnigioni, gli agenti della polizia civile sono esclusivamente incaricati di dare le provvidenze istantanee mentovate nell' articolo 107, ancorchè si trattasse di reato che per le leggi in vigore appartenesse alla cognizione de' tribunali militari.

Art. 111. Tutti gli uffiziali dell' Esercito, che avessero eseguito tutte o parte delle provvidenze istantanee menzionate nell' articolo 107 dovranno formare un rapporto per iscritto; ed unito agli atti che avranno compilati, ed agli oggetti di convenzione, se ve ne fossero, lo rimetteranno al rispettivo superiore (1).

---

(1) Rapporto degli uffiziati, i quali avessero date o tutte, o parte delle provvidenze istantanee (*)

(*) Tutte le parole stampate in carattere corsivo non debbono far parte delle formole, ma servono per indicare le variazioni.

Art. 112. Gli agenti della polizia civile, che ne' fatti criminosi appartenenti al giudizio de' tribunali militari avessero dato tali provvidenze istantanee, dovranno stenderne il processo verbale, e farlo sollecitamente pervenire al comandante della provincia o valle, il quale, trovando il reato di competenza di

---

Al Signor Colonnello . . . . . . *o qualunque altro comandante del corpo al quale appartiene l'uffiziale che fa il presente rapporto.*

Piazza di . . . . . *li* . . . .

Signore

In atto . . . . . . *e si indicherà la funzione che si stava esercitando, mentre chi fa il rapporto si è avveduto del reato* . . . . verso le ore . . . . . . sono stato chiamato da . . . . . *oppure* . . . . alle esclamazioni che venivano da . . . . . . sono accorso . . . . . *o pure* è venuto E. F. a riferirmi . . . . . o . . . . a querelarsi . . . . . o . . . . . a denunciarmi che . . . . . *narrerà il fatto con quelle circostanze, che esso presenta. Indi proseguirà* . . Per dovere del mio grado, mi son subito portato sulla faccia del luogo . . . . . *Se avesse avuto tempo di farsi accompagnare dalla forza ne farà menzione* . . . . . Ivi giunto ho trovato . . . . . *si designerà a parte a parte tutto ciò che si è rinvenuto relativo al reato commesso* . . . . . *Se la persona che ne viene imputata autrice si trovasse sulla faccia del luogo, e fosse colta nella flagranza, e quasi le s' intimerà l' arresto, e si farà arrestare dalla forza e si dirà* . . . . . Avendo quindi osservato che il militare N. N. era nella flagranza . . . . . *oppure* . . . . . nella quasi flagranza del reato commesso a danno di . . . . gli ho imposto gli arresti . . . . *o pure* . . . . . ho ordinato alla forza di arrestarlo.

L'ho in seguito interrogato per qual motivo veniva inseguito dalle grida del popolo . . . . . . o . . . . . perchè si trovasse in quel luogo con quell' arma . . . . . . o . . . . . . istrumento atto a farlo supporre reo . . . . . *o infine* . . . domandato su i segni, e sugli oggetti che si sono trovati sulla sua persona atto a farlo sospettar reo, (*si avrà sempre di mira nel fare le seguenti domande quanto si prescrive nella sezione 3 Capitolo 2.° Titolo 1.° del Libro 2.°* dello statuto penale) il medesimo ha risposto . . . . . *si trascriverà fedelmente la sua risposta.*

Ho quindi prese le dichiarazioni degli offesi . . . . o . . . . . . dei danneggiati A. B. ec. . . . . . . non che delle persone che si sono trovate presenti all' accaduto, le quali sono. . . .

Le medesime hanno asserito ciò che si contiene sulle carte che le compiego (*tanto le dichiarazioni degli offesi, età dei testimoni dovranno redigersi separatamente a norma degli articoli 137 187 dello statuto penale*).

Si enuncierà in seguito qualunque disposizione che si sia data per far cessare il disordine, e assicurare le tracce lasciate dall' atto criminoso . . . . . . *si chiuderà infine il presente rapporto come segue.*

Queste sono le provvidenze da me date, e che permettevano le circostanze, non manco di rendergliene conto, rimettendole nell' atto stesso le dichiarazioni da me prese per le ulteriori di lei disposizioni, ed in adempimento del mio dovere (*).

(*) Qualora qualche uffiziale, o sotto uffiziale dell' esercito avesse date alcuna delle provvidenze enunciate ai numeri 1 e 2 dell' articolo 107 ne farà egualmente rapporto al superiore cui dipende, rimettendo quegli oggetti di convinzione, che si fossero rinvenuti.

Consiglio di guerra di corpo, trasmetterà al comandante del corpo corrispondente il suddetto processo verbale insieme cogli oggetti di convinzione, per l'ulteriore procedimento. Ne' casi di competenza de' Consigli divisionarî, tali atti ed oggetti di convinzione, se ve ne fossero, saranno rimessi al comandante della rispettiva divisione militare per l'oggetto stesso. Dovendo procedere il Consiglio di guarnigione, le suddette carte ed oggetti verranno trasmessi al rispettivo commessario del Re, a'termini dell'articolo 117.

Art. 113. L'istruzione preparatoria del giudizio militare contiene

la notizia officiale,
le prove,
il costituto de' rei.

CAPITOLO I.

Della notizia officiale.

Art. 114. La notizia officiale, che dà principio ed occasione alla procedura militare, dee pervenire al Consiglio di guerra rispettivo per via di ordine del comandante del corpo, della provincia o valle, o della divisione.

Art. 115. I Consigli di guerra di corpo, di guarnigione e divisionarî, procederanno per ordine de' comandanti de' corpi, delle provincie o valli, o delle divisioni rispettive, a' quali dovranno rivolgersi i superiori militari enunciati nell'articolo 83 pe' reati di competenza degli anzidetti Consigli.

I comandanti de' corpi, delle provincie o valli, e delle divisioni, non potranno negarsi alle richieste de'mentovati superiori.

Art. 116. L'uffiziale comandante del corpo, o quello che comanda sul luogo, il quale per via di rapporto, processo verbale, querela, notorietà pubblica, o altrimenti avrà acquistata conoscenza di un reato militare, farà mettere l'incolpato in istato di arresto qualora non vi si trovi di già per essere stato colto in flagranza, o quasi flagranza.

Art. 117. Ognuno di tali comandanti darà poscia, secondo le proprie attribuzioni, ordine per iscritto al commessario del Re del Consiglio di guerra rispettivo, di procedere alla istruzione preparatoria del giudizio; rimettendogli a tal fine tutte le carte e gli oggetti che avrà riuniti.

Dell'ordine di procedere dato al commessario del Re, lo stesso comandante ne passerà contemporaneamente notizia al presidente del Consiglio di guerra rispettivo.

Art. 118. Il commessario del Re dovrà ricevere la formale querela, se vi sarà parte querelante. Trattandosi di ferite ed

altre offese, dovrà necessariamente sentire l'offeso, qualora questa formalità non si trovasse già eseguita dalle persone indicate negli articoli 108, 109 e 110. In mancanza di querela si procederà ugualmente alla istruzione preparatoria ed al giudizio.

Art. 119. In pari tempo il commessario del Re trattandosi di soldato e sotto-uffiziale, si farà rimettere dal superiore rispettivo la filiazione ed un certificato sulla condotta dell'imputato; e per gli uffiziali ed altri individui che non hanno filiazione il certificato del superiore dovrà contestare il grado e la condotta dell'imputato.

Art. 120. L'ordine di procedere alla istruzione con tutte le carte annesse, la querela, se vi fosse, e la filiazione col certificato di condotta e grado dell'accusato, formano la base della istruzione scritta che prepara il giudizio militare.

Art. 121. Il commessario del Re si occuperà subito di porre in ordine la pruova giudiziaria.

CAPITOLO II.

Della prova giudiziaria militare e dei mezzi di acquistarla.

Art. 122. La prova *giudiziaria militare* consiste nel dimostrare un fatto qualunque nel modo prescritto dalla legge.

La prova giudiziaria riguarda la esistenza del reato, e lo scoprimento del reo.

La prima si dice *prova generica*, *o sia corpo del delitto.*

L'altra prova si dice *specifica* o sia dell'autore del reato.

Art. 123. Le pruove si ottengono per mezzo.

1.° Di rapporti, e processi verbali.
2.° D'ispezioni giudiziali.
3.° Di documenti.
4.° Di esame dei testimonì.
5.° Delle risposte dell'imputato, agl'interrogatorî giudiziali.
6.° Della ricognizione delle persone.

CAPITOLO III.

Dei rapporti, e processi verbali.

Art. 124. Pei rapporti, e processi Verbali verrà praticato quanto, è presente nell'articolo 3.° Tali atti verranno soscritti dall'autorità militare che gli avrà compilati, e nel termine di ventiquattr'ore verranno trasmessi all'autorità competente nel modo indicato ne'citati due articoli.

SEZIONE II.

Della ispezione giudiziale.

Art. 125. In quei reati militari che lasciano tracce sensibili dopo la loro consumazione, la prova tendente a dimostrarne l'esistenza si distingue da quelle che ne indicano l'autore, e dee ottenersi per mezzo della ispezione giudiziale. Se tale prova si fosse assicurata dagli uffiziali della polizia giudiziaria del luogo del reato, la giurisdizione militare si servirà degli atti compilati; dovendo supplire alle mancanze, se ve ne fossero, e se gli atti ne fossero capaci.

Art. 126. Qualora poi tale prova generica debba formarsi dalla giurisdizione militare, il commessario del Re, accompagnato dal suo cancelliere, e scortato dalla forza militare che sarà a sua disposizione per questo oggetto, eseguirà l'ispezione giudiziale, sempre coll'intervento di due testimonî che potranno essere due uomini della stessa scorta.

Art. 127. Nello eseguire l'ispezione giudiziale, si osserva e si descrive tutto ciò che può avere relazione alla esistenza del reato militare, a' suoi distinti caratteri ed alle circostanze.

1.° Si raccolgono le notizie e gli oggetti tutti che possono servire allo scoprimento del fatto criminoso, e che possono essere a carico o a discarico di chi lo abbia commesso.

2.° Deesi esattamente descrivere il tempo ed il luogo ove si trova il corpo del delitto.

3.° È necessario che si assumano le informazioni per l'indicazione del soggetto passivo del reato, riguardo alla sua persona, patria, età, costumi, ed a tutto ciò che può contribuire allo scoprimento delle relazioni tra l'offeso e l'offensore, onde venire in cognizione della causa del reato.

Art. 128. Ne'reati militari di fatto permanente, l'attenzione dell'inquisitore militare debbe esser diretta a verificare il corpo del delitto. La descrizione del medesimo debbe esser circostanziata in tutte le sue parti. Questa dee assicurarsi per mezzo di due testimonî che depongono di veduta il reato del quale è rimasta l'orma. Se l'osservazione ordinaria di un uomo dotato di retti sensi basti a scoprire il fatto suddetto, possono essere impiegati a questa pruova quelli che sono testimonî idonei di ogni altro fatto. Tali testimonî firmeranno il processo verbale da distendersi per l'ispezione giudiziale dal commessario del Re; e le loro deposizioni non saranno ricevute in atto separato.

Art. 129. Quando il giudizio sul fatto richieda la perizia di una facoltà, o di un'arte qualunque, la prova del corpo del delitto di fatto permanente dovrà farsi col detto contesto di due periti. Tale è la pruova che ha luogo nel fatto permanente de-

gli omicidî e delle ferite commesse con qualunque istrumento, degli stupri, delle falsità, delle frazioni violente ed altri casi di uguale specie.

Similmente questa stessa prova s'intende prescritta in tutti i casi ne' quali più e diverse facoltà entrino nell'esame del corpo del delitto. Ciascuna di queste parti dovrà essere verificata e provata col detto di due testimonî periti nell'arte rispettiva. Qualora intervenga che fatti ordinarî, e fatti di perizia concorrano nel medesimo corpo del delitto; in tal caso la prova generica si acquista col concorso di entrambe le due specie di testimonî. Tali sono i casi di ritrovamenti di uomini morti per delitto, della sepoltura di essi, e di ogni altro reperto di fatti criminosi.

Art. 130. I testimonî periti faranno le loro deposizioni per via di una dichiarazione, a parte del processo verbale dell'ispezione giudiziale del commessario del Re, in cui si farà menzione dell'intervento de' periti senza ripetere il dettaglio della loro perizia.

Tali dichiarazioni saranno accompagnate dal giuramento.

Art. 131. Ne' casi di ferite e di omicidî, i periti idonei sono due chirurgi, o pratici di chirurgia, che con approvazione esercitino le loro facoltà. Costoro descriveranno il numero, la circonferenza, la qualità e la profondità delle ferite; come pure daranno il loro giudizio sulla qualità delle armi con cui sono state fatte. In caso di morte del ferito i chirurgi dovranno necessariamente esaminare il cadavere, e farne la sezione in presenza del commessario del Re, per riferire non solo sulla qualità delle ferite, ma eziandio sul loro effetto visibile, sugli organi dell'uomo estinto, e su di ogni altra circostanza che vaglia a far conoscere la vera cagione della morte dell'offeso.

Art. 132. L'osservazione del cadavere e la sezione del medesimo avrà sempre effetto in tutti i casi di morte, ne' quali sia dubbia l'esistenza del reato, e massimamente quando si dubita di morte cagionata da veleno. Della sezione ed osservazione del cadavere dovranno i chirurgi farne giurata dichiarazione separata, quante volte abbiano precedentemente osservato lo stesso ferito vivente.

Art. 133. Nel processo verbale della ispezione giudiziale dovrà farsi una esatta descrizione di tutti gli effetti, armi, istrumenti, carte, ed altri oggetti, o segni valevoli a fare verisimilmente presumere l'autore del reato. Tali oggetti, o segni, qualora non fossero mobili, richiedessero perizia di arti, o facoltà, saranno riconosciuti da due periti che ne faranno separata dichiarazione avvalorata dal giuramento.

Art. 134. Se le tracce del reato militare fossero su di oggetti mobili, o gli effetti rinvenuti fossero delle cose mobili che non avessero caratteri certi ad essere distinte, il commes-

sario del Re dovrà procedere al suggellamento, onde presentarne l'identità.

Le cautele del suggellamento sono, che due testimonî sieno presenti a tale formalità, e che prima dell'apertura riconoscano l'integrità e l'identità delle impronte de' sigilli.

Art. 135. L'ispezione giudiziale si debbe eseguire con uguale impegno di scoprire il reato, e di trovar l'innocenza; dovendosi aver di mira unicamente la verità, ciò ch'è l'oggetto della procedura criminale.

In ogni rincontro, e soprattutto ne' casi dubbî, il commessario del Re dee raccogliere tutte le notizie, ed anche gli oggetti che possono valere tanto a carico, che a discolpa di chi ha commesso il reato, o ne viene supposto l'autore.

Art. 136. Nell'atto della visita giudiziale il commessario del Re, a seconda del bisogno, fa comparire tutte le persone che possono dare indizî sopra la causa, o gli autori, o i complici del reato. Ne' casi di morte, di cui sia ignota o sospetta la cagione, chiamerà specialmente i parenti ed i vicini del defunto, quelli che avevano correlazioni con lui, e quelli che si fossero trovati in sua compagnia nel tempo prossimo alla sua morte.

Art. 137. Le dichiarazioni delle persone che compariscono chiamate, come nell'articolo precedente, sono distese sommariamente in quinternetto separato dal processo verbale della ispezione, e si fanno firmare dalle medesime; ed ove non sappiano scrivere, ne sarà fatta menzione.

Art. 138. In conformità delle regole stabilite, il commessario del Re compilerà il processo verbale d'ispezione giudiziale, che verrà firmato da lui, da' testimonî intervenienti e dal cancelliere.

Art. 139. Nel caso di omicidio, se il cadavere non è riconosciuto da alcuno, si farà trasportare ed esporre almeno per ore ventiquattro in luogo pubblico e frequentato, per ottenerne, se sia possibile, la ricognizione.

Art. 140. In tutti i casi in cui la qualità del luogo forma una circostanza aggravante, scusante, o esplicativa del fatto criminoso, il commessario del Re dovrà farlo riconoscere e descrivere o da due semplici testimonî, o da due periti, secondo il bisogno, e giusta la regola stabilita negli articoli 128 e 129.

Art. 141. Forma parte della pruova generica degli omicidî quella della morte e sepoltura dell'ucciso. Questa prova si ottiene colla fede del registro de' morti, o in mancanza, col detto di due testimonî che attestino di aver riconosciuto il cadavere, e di averlo veduto seppellire.

Art. 142. Sospettandosi reato sul cadavere di un uomo sepolto, per eseguire sullo stesso l'ispezione giudiziale, si farà disotterrare e riconoscere da' becchini che lo hanno sepolto, se

sia riconoscibile; e non potendosi riconoscere, se ne farà menzione nel processo verbale del disotterramento, che dovrà distendersi dal commessario del Re.

Art. 143. I periti ne' casi di stupro, e nella ricognizione degli effetti che possono seguirlo, sono promiscuamente i chirurgi, i medici e le ostetrici pubbliche. Il commessario del Re può scegliere gli uni e le altre, secondo le qualità delle persone sulle quali dovranno fare l'osservazione.

I periti ne' casi di falsità son quelli che per ragion del loro ufficio sono obbligati a conoscere l'autenticità de' caratteri e delle carte, delle quali si contende.

Art. 144. In generale sono periti legittimi delle varie specie di prove generiche coloro, la facoltà o l'arte de' quali abbia servito di mezzo, o sia stata l'oggetto del fatto criminoso.

Art. 145. Nel caso che i periti destinati per la prova generica non convengano nel medesimo giudizio, il commessario del Re dovrà aggiungere alla ricognizione un altro perito per dirimere la parità.

Art. 146. I periti formeranno le loro dichiarazioni giurate, a senso dell'articolo 130, e le firmeranno. Se i periti fossero illetterati, il loro giudizio verrà scritto dal cancelliere; ed essi giureranno alla presenza del commessario del Re, dopo che ne sarà fatta loro lettura. Un tal atto che farà menzione di essere i periti illetterati, verrà firmato dal cancelliere e *vistato* dal commessario del Re.

Art. 147. Per quei reati che non lasciano alcun segno sensibile, e perciò detti *di fatto transitorio*, non ha luogo l'ispezione giudiziale, perchè per tali casi la cognizione del fatto si confonde con quella della persona: e quindi la prova del corpo del delitto diviene *suppletoria*.

Art. 148. La prova del corpo del delitto è suppletoria;

1.° quando il corpo del delitto di sua natura permanente siasi consumato, in modo che non lasci alcun segno d'umana evidenza: come nel caso dell'omicidio seguito collo abbruciamento del cadavere e la dispersione delle ceneri;

2.° quando il fatto sia di sua natura transitorio, che non lasci tracce o segni d'umana evidenza.

Art. 149. La prova suppletoria ne'sopraddetti casi si ottiene per mezzo di deposizioni di testimonî ne'modi seguenti:

1.° per gli omicidî in cui il cadavere dell'ucciso siasi involato, o in altra maniera distrutto, consiste la prova in genere nella prova della esistenza e mancanza dell'ucciso dall'ultimo giorno in cui fu veduto, fino al giorno della incominciata processura:

2.° pe'furti, nella prova della esistenza e mancanza delle cose rubate; e se questa non possa ottenersi, tiene luogo d'*in*

genere la buona fama di cui gode il derubato, ed il di lui conquesto immediato.

Art. 150. Quando manchino tali argomenti, o quando sieno talmente generali che non possano somministrare alcuna probabilità della esistenza del fatto, allora l'*in genere* trovandosi confuso colla prova della specie, o sia della reità, dee il magistrato rivolgere a questa tutta la sua attenzione, onde portare nella prova del delinquente e del reato militare il maggior grado di certezza.

Art. 151. Quando ne' reati militari si uniscono fatti permanenti e fatti transitorî, l' inquisitore proverà ciascuno di essi con quella specie di prova, che è propria della lor qualità: perciò nell' adulterio la sola pruova permanente essendo il vincolo del matrimonio, la fede di esso costituirà l' *in genere* permanente.

Ne' furti con frattura, con incendio, con iscalata e con altre simili circostanze, dovrà l' inquisitore assicurare l' *in genere* permanente della qualità aggravante, ed attenersi al suppletorio pel furto.

Per la diserzione, la parte d' *in genere* permanente consiste nella qualità militare del disertore; e quindi si prova colla *filiazione* del medesimo.

Ne' delitti d' insubordinazione, di discorsi oltraggianti, e d'ingiurie verbali, la parte permanente consiste nella qualità militare dell' insubordinato, e di colui che soffre l' insubordinazione. Questa tale qualità si giustifica colla *filiazione* e co' certificati de' superiori intorno al rispettivo grado dell' offensore e dell' offeso; ed in tal guisa si pratica in simili casi: dovendo gl' inquisitori per la parte transitoria del reato militare procurarne la prova per mezzo de' testimonî.

SEZIONE III.

De' documenti.

Art. 152. Se dall' ispezione giudiziale risultino mezzi di prova, pe' quali si rende necessario passare a visite domiciliari; o se la natura del reato sia tale che dalle carte, o da altri oggetti esistenti nella casa dell' imputato, o altrove, si possano ricavare mezzi di prova; il commessario del Re eseguirà la visita de' luoghi suddetti.

Art. 153. Il commessario del Re accompagnato dal cancelliere, da sufficiente scorta, e da due testimonî, si porta in detti luoghi, onde farne la visita: ed a fine di garentire le successive operazioni, e perchè nulla venga trafugato, o intruso, userà tutte le opportune cautele; facendo apporre anche i sigilli

di ufficio, ove occorra e convenga, nel modo prescritto nell' articolo 134.

Art. 154. Quando si dovranno torre i suggelli per esaminare le carte ed altri oggetti, l' imputato dovrà esser presente: ed ove egli non fosse in potere della giustizia, assisterà a questa operazione un uffiziale del corpo dell' imputato, da richiedersi al rispettivo superiore.

Qualora poi l'imputato non appartenga ad alcun corpo, o a corpo non esistente nel luogo dell' inquisizione, il comandante militare del luogo destinerà un uffiziale, per intervenire per parte dell' accusato nell' atto che si levano i sigilli. In tale formalità i testimonî assunti nel suggellamento riconoscono prima l' integrità ed identità delle impronte del sigillo, e quindi assistono all' esame delle carte, ed alla ricognizione degli oggetti: operazioni che dovranno sempre eseguirsi dal commessario del Re colle prescritte cautele e formalità.

Art. 155. Se nell' esame delle carte se ne trovassero di quelle che potessero valere, sì a carico, che a discolpa dell' imputato, il commessario del Re dovrà porre in margine di ciascuna pagina la sua firma, dovrà numerarle, e dovrà farle firmare dall' imputato, o da altro che assista in sua vece: e nel caso che l' imputato presente non sapesse scrivere, ne sarà fatta menzione.

Art. 156. Se le carte per mancanza di margine non permettessero l'adempimento del precedente articolo, il commessario del Re vi unisce una carta, alla quale appone il suo sigillo e la sua firma; facendola eziandio firmare dall' accusato, o da chi assista in di lui vece.

Art. 157. Tutte le carte e gli oggetti, sì in favore, che contro l' imputato, saranno con apposito elenco uniti agli atti: il cancelliere sarà risponsabile della conservazione di essi.

Art. 158. Se la natura degli oggetti, l' uso e la qualità, debba essere verificata col giudizio de' periti, il commessario del Re ne commette la perizia a persone esperte. Egli fa prima una esatta descrizione degli oggetti da riconoscersi: indi fa praticare le ispezioni e gli esperimenti opportuni.

Il processo verbale in questa parte vien firmato da' periti medesimi.

Art. 159. Di tutte le operazioni enunciate ne' precedenti articoli si fa menzione nel processo verbale della visita, che vien firmato da' testimonî, dal commessario del Re e dal cancelliere.

Art. 160. La scrittura e gli altri oggetti materiali possono costituire il reato medesimo, ed il corpo del delitto: come nei casi di falsa moneta, di detenzione ed asportazione di armi proibite, di falsità di scritture, ed altri casi simili: o pure gli oggetti e le scritture costituiscono la prova di un altro reato, del

quale essi danno argomento. Nel primo caso l'oggetto materiale e la scrittura formano il corpo del delitto e la convinzione del reo: nel secondo divengono semplici mezzi di prova e di manifestazione del reato.

SEZIONE IV.

Degli esami de' testimonî.

Art. 161. Uno de' più importanti mezzi di prova nelle cause criminali consiste nella deposizione de' testimonî. Quindi le persone che nel rapporto, processo verbale, querela, o che in altra maniera vengono indicate come informate del fatto criminoso di cui si forma l'istruzione, saranno dal commissario del Re nominate in una nota che presenterà al presidente del consiglio di guerra.

Art. 162. Ogni persona dotata di retti sensi e di sana mente può essere chiamata come testimonio, qualunque sia la sua condizione, o dignità; e non potrà ricusarsi a prestar la testimonianza di un fatto che sappia.

Art. 163. I catturanti dell'imputato possono far testimonianza nel giudizio che si esegue per la causa medesima dell'arrestato.

Le donne sono capaci di render testimonianza in tutti i reati militari. Le eccezioni contro di esse sono le stesse di quelle che possono allegarsi pe' testimonî maschi.

La testimonianza degl'impuberi sarà ricevuta come una notizia stragiudiziale.

Art. 164. I consanguinei ed affini del reo sino al quarto grado civile, non possono essere costretti a deporre contro lo stesso. Tale escuzione si estende allo stesso grado pe' testimonî parenti dell'accusatore. La parentela si giustifica colle fedi de' registri della nascita e de' matrimonî.

Art. 165. La disposizione dell'articolo precedente si estende ancora agli avvocati e procuratori che per ragion del loro ufficio abbiano avuto cognizione del fatto, pel quale si procede. Similmente non possono essere costretti a far da testimonî i medici, cerusici ed altri uffiziali di sanità, come pure gli speziali, le levatrici ed ogni altra persona depositaria, per ragion del proprio stato o professione, de' segreti che loro si affidano, eccetto i casi ne' quali la legge gli obbliga a farsene denunzianti.

Art. 166. Gl'inimici capitali de' rei, gl'infami di fatto o di dritto, i mendici che abbiano inquisizioni anche leggerissime, quelli che con qualunque atto abbiano violato l'indifferenza propria de' testimonî, sono incapaci di far testimonianza.

Art. 167. Gl'impedimenti prescritti negli articoli 164, 165 e 166 cessano, quando le persone nelle quali concorrono, sieno

testimonî necessarî del fatto, o di qualunque circostanza esplicativa dello stesso; eccettuati però sempre i nemici capitali, e gli avvocati e procuratori, quando questi ultimi dovessero interrogarsi di fatti, la di cui scienza dipendesse dalla confidenza messa nella loro persona e nella loro difesa.

Art. 168. I congiunti diventano testimonî tra loro ne' reati pubblici commessi dagli uni contro gli altri: i detenuti ed i servi di pena, nelle prigioni e ne' luoghi di pena: le meretrici, ne' lupanari: i mendici, in tutti i casi che manchino alla prova altri testimonî.

In tutti i casi in cui la necessità renderà idonei siffatti testimonî, il commessario del Re cercherà nel tutto insieme delle prove, come supplire alla prevenzione che altronde nascerebbe dalla qualità di essi.

Art. 169. Essendo l'istruzione preparatoria un processo d' investigazione, non debbono il presidente ed il commessario del Re, che sono incaricati di formarla, andar cercando con minutezza quali testimonî sieno eccettuati dalla legge; perchè se cosa vi è di superfluo, può ben esser risecata, allorchè si tratterà del *dibattimento*, nel quale si fa il processo di dimostrazione, essendo quivi solamente necessario che la nota de' testimonî sia formata a' termini della legge.

Art. 170. Tutte le persone chiamate in contesto da'testimonî dovranno essere necessariamente esaminate, purchè esse entrino in una parte del fatto, e non sieno nominate per incidente.

Art. 171. Divengono parimente testimonî necessarî i socî del reato, quando si ottenga la loro confessione; ed appartiene al criterio del giudice il pesar la forza de' loro detti.

Art. 172. Niuna carica esenta gl'individui che ne sono insigniti, dal far testimonianza di un fatto che lor sia noto: ma non tutti indistintamente possono essere chiamati a deporre avanti il presidente ed il commessario del Re del consiglio di guerra. Alcuni di essi, a ragione della loro dignità e considerazione personale, non sono obbligati a rispondere che a quesiti scritti dal commessario del Re. Costoro sono

i consiglieri di stato;
i segretarî di stato ministri;
i segretarî di stato;
i capi di corte;
i capitani generali;
i tenenti generali;
i reggenti e consiglieri del supremo consiglio di cancelleria;
i presidenti ed i procuratori generali della suprema corte di giustizia, della gran corte de' conti e delle gran corti civili;
gli arcivescovi ed i vescovi;
gl'intendenti nelle provincie o valli da essi amministrate.

Art. 173. Oltre le persone indicate nell'articolo precedente, havvene delle altre, dalle quali si possono non già per ragion di carica, ma per effetto delle circostanze, esigere le risposte scritte in forza d'interrogazioni fatte anche in iscritto.

Costoro sono

1.° gli agenti ed incaricati residenti nell'estero;

2.° tutte le persone che occupano cariche, la cui residenza non potrà lasciarsi senza permesso di uno de' ministri, o del comandante in capo dell'esercito.

Ogni altro testimonio dee personalmente comparire, e presentarsi al presidente del consiglio di guerra, che lo ha chiamato.

Art. 174. Occorrendo di chiamarsi testimonî militari, se ne debbono fare per iscritto le richieste a' rispettivi superiori dei corpi cui appartengono; o a quei superiori ove si trovano di residenza, qualora non appartengono a corpo, o non esistessero presso quello al quale appartengono.

Trattandosi di chiamare testimonî pagani, le richieste si faranno dal commessario del Re, ne' dominî al di quà del Faro, all'autorità di polizia civile del luogo ove dimora il testimonio; e nelle valli al di là del Faro tali richieste si dirigeranno all'autorità competente del comune ove dimora il testimonio.

Se si tratterà di chiamare individui che appartengono ad un'amministrazione, o corpo qualunque, la richiesta dovrà indirizzarsi al superiore del corpo, o dell'amministrazione.

Tali richieste si faranno con lettere di ufficio del commessario del Re, delle quali se ne farà registro negli atti dell'istruzione.

Art. 175. Se chiamato il testimonio non viene, nè produce scuse legittime della sua mancanza, se ne renderà informata l'autorità, per mezzo della quale fu fatta la citazione di comparsa, che userà contro il testimonio renitente a comparire quei mezzi di rigore stabiliti dalla legge per astringervelo.

Art. 176. Quante volte però per mezzo di certificato di un uffiziale di sanità si provi l'impossibilità in cui sono i testimonî di comparire alla presenza del presidente o del commessario del Re, allora il presidente ed il commessario del Re, o questo solo ne' casi di sua incumbenza, si recheranno, unitamente al cancelliere, alla dimora del testimonio infermo, per riceverne la deposizione.

Qualora poi il testimonio infermo, o impedito a viaggiare, si trovasse in luogo distante dalla residenza del Consiglio di guerra, sarà in facoltà del presidente incaricar dell'esame dello stesso l'autorità di polizia civile residente nella dimora del testimonio, o pure commettere l'esame del testimonio assente al commessario del Re di altro Consiglio di guerra più vicino, o al comandante di un corpo o distaccamento, per mezzo del co-

mandante della provincia o valle, secondo che riuscirà più agevole e conveniente alla regolarità del servizio. Una tale delegazione potrà farsi in tutti i casi di assenza di testimonî, sempre che non emerga il bisogno di procedere all'atto di ricognizione o di affronto: nel qual caso la presenza del testimonio è indispensabile.

Art. 177. I quesiti da farsi al testimonio assente, o impedito a viaggiare, saranno scritti dal commessario del Re, e *vidimati* dal presidente del consiglio di guerra. A' detti quesiti verrà unito un prospetto de' fatti e delle circostanze che possano porre in grado l'esaminatore di ben regolarsi, e di soggiungere delle altre domande, ove dalle risposte del testimonio risultassero necessarie per maggior chiarezza della processura.

Art. 178. Il presidente ed il commissario del Re assistiti dal cancelliere debbono sentire i testimonî venuti all'esame separatamente l'uno dall'altro, purchè talora non occorresse confrontarli tra loro.

L'esame de' testimonî dovrà farsi sempre fuori della presenza dell'imputato, egualmente che del querclante e di ogni estranea persona.

Art. 179. L'esame de' testimonî si divide in quattro parti essenziali:

1.° Presentazioni:
2.° Domande preliminari:
3.° Domande sulla causa, o sia esame propriamente detto:
4.° Conclusione:

Art. 180. La presentazione de' testimonî consiste nel riconoscere la legalità della venuta del testimonio, e l'identità della sua persona. Quindi dovrà spiegarsi, se egli sia uno di quelli descritti nella nota formata dal commissario del Re, a' termini dell' art. 161 o fosse chiamato in contesto da altro testimonio esaminato, o presentato dalla parte querelante.

Art. 181. Alle dimande preliminari dee precedere l'avvertimento al testimonio di dire la verità, e di parlare senza timore. In seguito sarà richiesto di dire il suo nome, cognome, genitori, età, domicilio, patria, e condizioni. Indi gli si domanderà, se sia domestico, parente, o in alcun modo congiunto delle parti, ed in qual grado.

Art. 182. Le domande sulla causa debbono consistere in un dialogo che comincerà: *Che cosa sapete del delitto......* Le altre interrogazioni sorgeranno dalla natura del fatto, dall'andamento, o dagli accidenti del discorso. Il presidente ed il commissario del Re si asterranno sempre di far domande indirette e suggestive, quelle cioè nelle quali è compreso il tenor delle risposte. È permesso però di fare osservare al testimonio le inverisimiglianze e le contraddizioni del discorso, nelle quali forse

cade; e potrà obbligarsi a dimostrare la verità di quel che depone.

Ogni deposizione dee chiaramente contenere la causa della scienza, o sia il mezzo onde il testimonio ha acquistata la notizia del fatto. Quindi dovrà spiegare, se abbia veduto, o se abbia inteso, il fatto o il discorso che narra.

Art. 183. Il presidente del consiglio di guerra ha la facoltà di sperimentare colla detenzione qualunque testimonio che ricusi di dire la verità, comechè convinto di saperla. I casi in cui debbono i testimonî essere condotti alla verità per questi mezzi, e la misura con cui possono i presidenti usarne, son rimessi alla loro prudenza ed alla loro probità.

Art. 184. Intesa la deposizione del testimonio, il presidente la farà distendere dal cancelliere con quell' ordine di dialogo, che ha avuto luogo fra loro. Indi ne farà far lettura al testimonio, gliene spiegherà quelle parti che mai non intendesse, e quindi gliela farà in sua presenza, sottoscrivere; e nel caso che non sapesse scrivere, ne sarà fatta menzione. Il presidente il commissario del Re ed il cancelliere firmeranno anch' essi.

Art. 185. Allorchè il fatto che dà luogo al procedimento di un consiglio di guerra, sembra abbastanza provato co' documenti e detti di testimonî presenti, il commessario del Re, di concerto col presidente potrà tralasciare di ascoltare i testimonî assenti che saranno da loro giudicati meno essenziali, o superflui.

Art. 186. Se il testimonio non intendesse la lingua italiana sarà destinato dal presidente un interpetre, da cui esigerà il giuramento preliminare di fedelmente tradurre: giuramento che ripeterà anche nella lingua del testimonio. Il presidente comunicherà le dimande per mezzo dell' interpetre al testimonio, e l' interpetre comunicherà le risposte del testimonio al presidente. La dichiarazione sarà scritta per intero nelle due lingue. Così l' originale che la traduzione verranno sottoscritte come sopra si è detto. L' interpetre non sarà preso nè da testimonî nella medesima causa, nè tra gl' interessati ?

SEZIONE V.

Degl' interrogatorî dell' imputato.

Art. 187. L' imputato arrestato, o che si presenterà volontariamente nel principio o nel corso dell' istruzione preparatoria del giudizio, riceverà un primo interrogatorio, sia dall' aiutante della piazza, aiutante-maggiore, o agente di polizia civile che lo arresterà ne' casi preveduti degli articoli 111 e 112, sia dal commessario del Re, qualora l' arresto segua dopo in-

cominciata l'informazione. L'interrogatorio dell'accusato dee raggirarsi sul motivo del di lui arresto, o della sua spontanea presentazione. Questo interrogatorio nel caso di arresto dovrà riceverlo prima che entri nelle prigioni, e sarà ristretto alla dimanda, *se sappia i motivi del suo arresto*. In caso che si presenti, la dimanda sarà, *perchè siasi volontariamente presentato*.

Art. 188. Se l'imputato dice d'ignorare la cagione del suo arresto, l'uffiziale che lo ha interrogato, gliela manifesterà.

Se rispondendo alla prima interrogazione, adduca per motivo dell'arresto, o della presentazione, il reato di cui viene imputato; potrà l'interrogante passare alla seconda dimanda, cioè, *che sappia del reato stesso*. Se l'incolpato, rispondendo successivamente alle suddette interrogazioni, passi a confessare il reato, allora l'uffiziale che lo interroga, potrà fargli tutte quelle domande che suggerirà la narrazione stessa del fatto.

Art. 189. Secondo l'ordine del suddetto dialogo, il cancelliere distenderà la confessione dell'imputato, che l'uffiziale interrogante gli farà leggere e sottoscrivere; e nel caso non sappia scrivere, se ne farà menzione, facendogli sulla stessa prestare il giuramento.

Art. 190. Se il reo, confessando, comprendesse altri nel suo reato, gli sarà ricordata la santità del giuramento, e gli si avvertirà che dovrà un giorno ratificare il suo detto alla presenza di quello che nomina, e che forse colla istruzione regolare del processo potrebbe essere verificato il contrario: nel qual caso rimarrebbe convinto di falso. Se l'imputato persista nella sua confessione, ciò dovrà notarsi dal cancelliere, come pure dovrà notarsi, se egli si ritratti, o si modifichi.

Art. 191. Se l'imputato sarà negativo, ne sarà disteso un atto dal cancelliere, cifrato dall'uffiziale interrogante. È permesso al medesimo di dire tutto quello che voglia sulle imputazioni che egli sa, o che presume essergli state fatte. Di tutto quello che dice, ne sarà formato atto dal cancelliere; e se avrà allegato circostanze minoranti, o esclusive del reato, e ne avrà indicato le pruove, se ne terrà conto nel corso delle informazioni, per quanto possa condurre all'accerto del vero.

Art. 192. Se l'imputato non intendesse la lingua italiana, sarà destinato da chi fa l'interrogatorio un interpetre, e verrà eseguito l'interrogatorio per mezzo dell'interpetre medesimo colle forme prescritte nell'articolo 186 di questo statuto.

Art. 193. Se il testimonio, o l'offeso, o il complice o correo, non conosca l'imputato, o non sappia specificarne il nome e cognome, ma lo indichi solamente in una maniera imperfetta; il commessario del Re ed il presidente non potranno chiudere l'istruzione, se prima non faranno riconoscere da essi la persona dell'imputato.

SEZIONE VI.

Della ricognizione delle persone.

Art. 194. La ricognizione si farà alla sola presenza del presidente, del commessario del Re, e del cancelliere.

Art. 195. Si dovranno scegliere almeno cinque persone approssimativamente consimili all'imputato. Niuna delle suddette persone debbe essere nota a colui che dovrà fare la ricognizione. L'imputato dee frammischiarsi fra esse, scegliendo il posto che gli piaccrà. Frattanto la persona che dovrà fare la ricognizione sarà ritenuta in una camera separata, senza che comunichi con alcuno, e senza che possa vedere ciò che si opera nella camera dello sperimento.

Art. 196. Quando sarà già pronta la fila degli uomini, tra quali l'imputato, il testimonio, l'offeso, o complice verrà introdotto ed avvertito dell'oggetto della sua chiamata. Il commessario del Re gli dirà che vegga, se tra quegli uomini siavi colui che nella deposizione indicò pel solo nome o cognome o pe' soli *connotati* personali. Se dichiarerà di riconoscerlo; il commessario del Re gli ordinerà di toccare con mano la persona, che dice di aver riconosciuta. Se erra nella indicazione sarà ciò spiegato nel processo verbale, o sia atto della ricognizione. Quindi al testimonio, o complice che fa la ricognizione, si deferisce il giuramento. Il testimonio, o complice firmerà l'atto, e lo firmeranno con lui il presidente, il commissario del Re ed il cancelliere. Se non sa, o non può scrivere, ne sarà fatta menzione.

CAPITOLO IV.

Del costituto, degl' inquisiti.

Art. 199. Acquistata la prova co' mezzi accennati nell' articolo 123, l'inquisito dovrà essere introdotto al *costituto*, libero da qualunque legame. Il presidente comincerà ad avvertirlo che è stata già presa l'informazione del reato di cui è imputato; e perciò lo ammonirà a rispondere con verità alle interrogazioni che gli verranno fatte. Indi lo interroga lo stesso presidente. Il commissario del Re può fargli delle dimande nel corso del *costituto*.

Art. 200. La prima interrogazione da farsi all'inquisito, sarà, *perchè si trova sottoposto al giudizio*. Da questa prima si passerà alle altre che somministreranno le di lui risposte. Se l'inquisito sarà negativo dopo le ammonizioni reiterate del presidente di dir la verità, sarà della negativa fatto un semplice

certificato dal cancelliere, e cifrato dal presidente e dal commissario del Re, e l'inquisito sarà rimandato alla prigione. Sulla negativa non si esigerà giuramento.

Art. 201. Quando l'imputato confessi o interamente il suo reato; o con qualità, sieno scusanti, sieno aggravanti per se, o che comprenda altri nel suo reato; o aggiunga qualità scusanti o aggravanti per gli altri, se gli farà prestare il giuramento sulla sua confessione.

Art. 202. Se l'imputato ricusi di rispondere, o si finga muto, il presidente lo avvertirà che non sarà interrogato in alcun'altra parte del giudizio. Di tale circostanza ed avvertimento si distenderà un atto in nome del presidente, che sarà firmato dal medesimo, dal commissario del Re, e dal cancelliere.

Art. 203. Se l'inquisito ricusi di sottoscrivere una deposizione già fatta, gli si farà l'avvertenza, che si avrà come sottoscritta. Di una tale dichiarazione si formerà un atto, che sarà firmato dal cancelliere, e cifrato dal presidente e dal commissario del Re.

Art. 204. Allorchè vi sono più inquisiti dello stesso reato, essi sono costituiti separatamente l'uno dall'altro.

Se l'inquisito non intenda la lingua italiana, sarà destinato dal presidente un interpetre. Il costituto verrà eseguito colle forme prescritte nell'articolo 186. Sarà lecito all'imputato di ricusare la persona nominata, come sospetta: ed il presidente trovando ragionevoli gli addotti motivi dovrà eleggerne un'altra.

Art. 205. Di tutte le circostanze deposte nel *costituto*, che possono chiarir la verità ricercata, e di tutte le pruove certe e perentorie del vero, che produrrà un imputato, sì a carico, che a discarico, dovrà tenersene tutto quel conto che la giustizia richiede.

Art. 206. La confessione dell'incolpato è un elemento di convinzione valutabile col criterio morale, come ogni altro mezzo di prova del fatto che costituisce l'oggetto del giudizio.

TITOLO II.

DEL GIUDIZIO MILITARE.

CAPITOLO II.

Disposizioni generali per la convocazione de' consigli di guerra.

Art. 217. Nel terzo giorno del termine a difesa il commessario del Re farà la richiesta a chi convenga, per la nomina de' membri del consiglio da convocarsi.

Saranno quindi date le disposizioni, perchè nell'ordine del

giorno susseguente sia pubblicata la nomina de' membri dello stesso; che verrà comunicata all' accusato.

Art. 218. I congiunti ed affini fra di loro, fino al quarto grado civile, non potranno esser membri di uno stesso consiglio di guerra.

Niun congiunto o affine dell'accusato, o della parte offesa, fino al quarto grado civile, potrà essere membro del consiglio di guerra, che dovrà giudicarlo. Niun sotto-ufficiale, o soldato potrà essere nominato giudice, se non sa leggere e scrivere, e se non conta tre anni di servizio.

Art. 219. Sarà lecito ad ogni accusato di ricusare uno dei giudici del consiglio di guerra col solo giuramento in parola d'onore, senza addurre alcun motivo; purchè la ricusa si faccia ventiquattr'ore prima di radunarsi il detto consiglio: ma non sarà lecito di ricusare il presidente, o più di un giudice, senza addurne la cagione.

Art. 220. Tutte le cause di ricuse diffinite dalla legge potranno allegarsi dagl' imputati contro qualunque membro del consiglio di guerra, che dovrà giudicarli.

Art. 221. I motivi di ricusa de' membri de' consigli dovranno allegarsi nel termine di ore ventiquattro dopo la comunicazione della nomina fatta all' imputato. Scorso un tal termine, s' intenderà che egli non abbia alcun membro del consiglio in sospetto.

Art. 222. Ogni membro del consiglio di guerra, incluso il presidente, avrà un voto decisivo, escluso il commessario del Re. I giudici de' consigli di guerra non adducono motivo del loro giudizio sul fatto imputato.

Questa parte del giudizio non è che l' espressione dell' intima convinzione prodotta nell' animo de' giudici dal complesso delle prove.

Ciascun giudice pronunzia il suo voto col sentimento della certezza morale, prodotto in lui da' mezzi di prova raccolti secondo le leggi, e valutati col senso comune.

L' intima convinzione che determina il giudizio sul fatto, nella lingua del foro chiamasi *criterio morale*.

Il criterio morale non ha luogo nell' applicazione della pena. Il criterio di questa consiste nella comparazione del fatto già accertato col caso previsto dalla legge. Il rapporto de' termini della definizione del fatto colla ipotesi dell' articolo penale è invariabilmento fissato: questo regola l' arbitrio del giudice in quella parte del giudizio che applica la pena al reato.

Art. 223. La pluralità assoluta de' voti calcolata sul numero de' membri votanti del consiglio di guerra, formerà la decisione.

Art. 224. Ne' giudizi per reati che importano pena di morte, perchè possa aver luogo la dichiarazione, *che l' accusato è col-*

pevole, dee contenere almeno due voti di più di quelli che si sono pronunziati o per lo *non consta abbastanza che sia colpevole*, o per *l'innocenza dell'imputato*.

Art. 225. In ogni caso di parità assoluta di voti, avrà sempre luogo il parere più mite. Se i voti saranno divisi in tre porzioni, in modo che nella deliberazione risulteranno le tre risposte espresse nell'articolo 267; e se la formola *è colpevole* non abbia la pluralità assoluta di voti, e la formola *non è colpevole* non ne abbia per lo meno la metà, si ha per adottata la formola: *Non consta abbastanza che sia colpevole.*

Art. 226. Se per qualche improvviso caso, dopo cominciato il dibattimento, uno de' membri del consiglio di guerra non potesse votare, non si sospenderà la deliberazione: ma allora il voto del presidente, qualunque sia la causa, avrà forza di due voti, purchè sia egli del sentimento più mite. In diverso caso passerà come un sol voto, ed avrà luogo la decisione secondo le regole stabilite. Se l'impedimento accadesse in persona di più di un giudice, allora sarà sospeso il dibattimento, sino a che sarà svanito l'impedimento, o saranno surrogati altri giudici. Nel primo caso potrà proseguirsi, dandosi lettura di tutto quello, che si era precedentemente fatto: nel secondo caso il dibattimento si comincerà da capo.

Art. 227. La riunione del consiglio di guerra si farà nel luogo indicato dal presidente. I membri del medesimo vestiti in completo uniforme, ed avendo in loro potere le rispettive patenti, vi si porteranno dopo udita la messa dello Spirito Santo.

CAPITOLO V.

Della più ampia istruzione.

Art. 296. Quando il consiglio di guerra, dichiara che non costa abbastanza che l'accusato sia colpevole, ed ordina che siano prese più ampie informazioni, dovrà assegnare le ragioni, e specificare ciò che rimane a farsi.

Art. 297. Il presidente ed il commessario del Re, seguendo le tracce indicate dal consiglio di guerra, e tutte le altre che crederanno utili allo sviluppo della verità, esamineranno nuovi testimonî; rintracceranno tutti i nuovi argomenti che potessero esservi, sì in aggravio, che a discolpa dell'accusato; ed ecciteranno gli uffiziali della polizia del luogo del commesso reato, e qualunque altro pubblico funzionario a somministrarne degli ulteriori.

Auche il querelante e l'offeso possono somministrare nuovi argomenti e mezzi di prova.

L'accusato poi potrà produrre anch'egli tutte le prove va-

levoli a dissipare l'accusa, e chiedere che si proceda al giudizio di assoluzione.

Art. 298. Qualora i nuovi mezzi di prova raccolti dagl' istruttori fossero atti ad avvalorare le prove che il consiglio di guerra trovò insufficienti, e ne somministrassero de' nuovi in appoggio delle accuse, il commessario del Re chiederà al presidente del consiglio, che l'accusato sia posto in istato di arresto, ove non si trovasse di già.

Eseguito l' arresto, l'accusato sarà interrogato dal presidente sulle nuove prove emerse contro di lui, e se lo crede opportuno, anche sopra quelle che già esistevano.

Dopo questo nuovo interrogatorio si compie la nuova istruzione ne' modi ordinarî.

Art. 299. Se non si fossero conseguite delle maggiori prove contro l' accusato, ma anzi egli avesse prodotto nuovi argomenti a propria difesa, per cui facesse istanza pel giudizio; allora si compie l' istruzione sopra i mentovati argomenti.

Tanto nel primo, che nel secondo caso sarà radunato il consiglio di guerra, dove saranno chiamati in preferenza quei membri che aveano opinato per la più ampia istruzione, nel caso che fossero presenti sul luogo; e da questo consiglio sarà pronunziata la decisione diffinitiva.

Art. 300. Quando la prima sentenza del consiglio avesse posto l'accusato sotto custodia per un dato tempo, spirato il termine prescritto, il commessario del Re dovrà fare istanza per l'esecuzione del nuovo giudizio. Se non sono sopravvenute nuove prove, l' accusato sarà messo *provvisionalmente* in libertà.

Se l' istruzione non è compiuta, il consiglio di guerra potrà prorogare il termine prefisso nella sentenza per un tempo che non sia maggiore di mesi tre, ovvero potrà mettere l'imputato in *libertà provvisionale*.

Art. 301. La disposizione del precedente articolo non impedisce che l' imputato possa in progresso venir soggettato ad un nuovo giudizio, ove emergessero nuove pruove, fino a che non cessi l'azione penale in forza di un giudicato che dichiari dissipata l' imputazione.

CAPITOLO VIII.

Del procedimento contro gli assenti.

Art. 328. Quando l'incolpato soggetto alla giurisdizione militare fosse assente, per non essersi potuto arrestare, o che dopo l'arresto, o dopo di essersi presentato, si sia sottratto, o finalmente dopo di essere stato messo iu libertà provvisionale non siasi presentato ad ogni richiesta della giustizia militare, ha luogo contro al medesimo il giudizio contumaciale.

Art. 329. Il commessario del Re, dietro l'ordine ricevuto dal comandante militare, a norma dell'articolo 115, richiederà dal presidente del consiglio di guerra rispettivo, che sia spedito contro l'incolpato assente la *citazione a presentarsi*.

La citazione a presentarsi si spedisce a nome del consiglio di guerra competente, rappresentato dal presidente e dal commessario del Re.

Art. 330. La citazione chiama l'incolpato, perchè venga tra giorni quindici a presentarsi innanzi al presidente del consiglio di guerra competente, per rispondere alle cose, di cui viene incolpato.

Questa citazione verrà pubblicata all'ordine del giorno del capoluogo della provincia o valle dove è stato commesso il reato, e si rimetterà all'autorità giudiziaria della patria di domicilio dell'imputato, perchè sia affissa alle mura della di lui abitazione, se ne abbia, e di più notificata al di lui prossimo congiunto fino al terzo grado, se vi esista, ed in mancanza di congiunti, e di abitazione propria, verrà affissa alla casa comunale.

Art. 331. La risposta dell'autorità giudiziaria del luogo, di aver adempito a quanto viene prescritto nell'articolo precedente colla minuta della citazione, forma parte dell'istruzione preparatoria del giudizio contro gli assenti.

Art. 332. Durante il termine della citazione a presentarsi, il presidente ed il commessario del Re non lasciano di compire l'istruzione preparatoria del giudizio.

Art. 333. Qualora l'incolpato voglia ubbidire alla chiamata del magistrato, e tema forse dell'esecuzione degli ordini di arresto precedentemente dati, si provvede di un salvocondotto dell'autorità giudiziaria della sua patria, o domicilio, che sarà valevole per quel numero di giorni che gli sia necessario per portarsi alla residenza del consiglio di guerra che lo ha chiamato.

Art. 334. Se spirato il termine della citazione non si è presentato, nè in altro modo è pervenuto nelle mani della giustizia, si procede al giudizio in contumacia.

Art. 335. Le formalità che si debbono eseguire contro i contumaci, sono quelle medesime prescritte contro gli accusati presenti, colla differenza che quando l'accusato è contumace, la formola dell'interrogatorio non ha luogo, e nelle altre forme bisogna omettere tutto ciò, che suppone l'accusato presente in tutto quello che può farsi in sua presenza.

Art. 336. Le sentenze de' consigli di guerra contro i contumaci non avranno altri effetti, che quegli stessi che dalle leggi si attribuiscono a simili giudizî profferiti dalle corti criminali del regno.

Art. 337. Nessuno in qualità di difensore o patrocinatore può pre-

sentarsi per difendere l' imputato contumace. Possono comparire i parenti e gli amici del contumace per iscusare la sua assenza, e domandare per lui un termine a presentarsi, qualora provino che egli è nell' assoluta impossibilità di farlo nel termine della citazione.

Il presidente ed il commessario del Re, se trovano legittima la scusa, sospendono la convocazione del consiglio di guerra per quel tempo che determineranno, avuto riguardo alla qualità dello impedimento giustificato, ed alla distanza del luogo.

Art. 338. Ogni qualvolta il contumace pervenga nelle mani della giustizia, il giudizio contumaciale si avrà come non fatto, e si procederà come pe' rei presenti. Ma se sul progresso del tempo sia tolta la possibilità di ascoltare in dibattimento i testimonî già esaminati; si avrà dal consiglio di guerra la giusta ragione delle loro deposizioni.

CAPITOLO IX.

Della processura subitanea.

Art. 339. Esigono un pronto esempio quei reati che per la loro gravità, e frequenza, come rivolte, sedizioni, discrzioni frequenti o di più individui ed altri, possono più da vicino interessare la militar disciplina e la sicurezza delle truppe.

Ad impedire le funeste conseguenze di simili reati, verrà adoperato un più spedito giudizio che si chiamerà *subitaneo*.

Art. 340. Qualunque consiglio di guerra di corpo di guarnigione o divisionario può esser convocato in modo subitaneo.

Art. 341. Siccome ordinariamente più colpevoli dello stesso reato dovranno esser giudicati nel modo subitaneo, così il consiglio di guerra sarà composto come è prescritto nell' art. 90.

Art. 342. Qualora un consiglio di guerra di corpo, o divisionario dovesse giudicare in modo subitaneo, il presidente ed i giudici saranno tutti in una volta nominati a' termini della legge.

Se debbe in tal modo giudicare un consiglio di guarnigione, si nomineranno i giudici prima d' incominciare l' istruzione del giudizio.

Il commessario del Re sarà quello del consiglio da convocarsi; ed il cancelliere sarà scelto dal medesimo nella classe corrispondente.

Art. 343. La nomina de' membri del consiglio di guerra subitaneo sarà notificata agl' imputati che dovranno giudicarsi. Essi potranno col solo giuramento in parola di onore ricusare un solo de' votanti, o addurre nel termine di un' ora contra ciascuno di essi le cause di ricusa ammesse dalla legge. Queste saranno nel momento discusse e decise dallo stesso consiglio di guerra.

A' membri riconosciuti sospetti saranno surrogati altri dall'autorità medesima che ha nominato il consiglio.

Art. 344. Lo stesso consiglio di guerra subitaneo dopo la convocazione prenderà sollecitamente una informazione sommaria, formando la prova generica, esaminando i testimonî, e costituendo gl' imputati. Si passerà quindi alla elezione del difensore.

Art. 345. Il commissario del Re apporrà la rubrica, ed indi darà comunicaziono al difensore della informazione sommaria.

Il consiglio di guerra stabilirà il termine di poche ore per la difesa, il difensore potrà da tal punto comunicare cogl'imputati.

Art. 346. Scorso il termine a difesa, verrà eseguito il giudizio colle norme stabilite nel capitolo III del titolo II di questo libro, e nel modo che verrà specificato dal regolamento per le formole de' giudizî militari.

Art. 347. Le decisioni dei consigli di guerra radunati con modo subitaneo non ammettono richiamo all'alta corte militare, e vengono eseguite nello stesso termine che il rispettivo consiglio stabilirà.

Art. 348. Il comandante in capo dell'esercito, i comandanti delle divisioni militari, e gl' ispettori generali di qualunque arma, quando la circostanza lo richiegga, avranno l' autorità di ordinare che il consiglio di guerra competente al grado degl' imputati proceda col modo subitaneo. La stessa facoltà viene accordata a' generali di una riunione di truppa accampata o accantonata per formare un campo.

Sono però tali generali e comandanti obbligati di subito dimostrare all' alta corte militare l' urgenza del bisogno che gli abbia determinati a siffatto spediente di rigore.

LIBRO III.

DEI REATI MILITARI, E DELLE LORO PUNIZIONI.

ARTICOLI PRELIMINARI.

Art. 352. Le controvenzioni ed i reati militari vengono puniti con castighi e pene militari.

Art. 353. È una controvenzione la violenza della disciplina punita con castigo militare.

Art. 354. È reato militare:

1.° Ogni violazione delle leggi particolari della milizia, punita con pena militare.

2.° Ogni delitto o misfatto, che la legge dichiara di competenza militare.

Art. 355. Le pene militari sono applicate in seguito di un giudizio militare.

Art. 356. I castighi militari sono ordinati dai superiori in conformità del capitolo 4.° del titolo 2.° del libro 1.°

Art. 357. Ogni misfatto, o delitto sottoposto ad un giudizio militare, ma non preveduto nel presente statuto, sarà punito conformemente alle prescrizioni delle leggi penali in vigore nel regno.

Art. 358. Le pene stabilite nelle leggi del regno produrranno a' militari condannati da' consigli di guerra gli stessi effetti che producono a' pagani condannati dalle corti criminali.

Art. 359. Tutte le pene che per le leggi del regno arrecano interdizione da' pubblici uffici, o l'interdizione patrimoniale, privano il militare condannato, da aiutante in su, dell'onore di più servire nelle armate del regno.

Art. 360. Le pene correzionali stabilite nelle leggi del regno arrecheranno la privazione del cingolo militare, quando sieno inflitte per furti o falsità. In ogni altro caso i condannati non cesseranno di appartenere alla milizia: ed i consigli di guerra commuteranno le pene correzionali nel modo seguente.

1.° La prigionia che non oltrepassa il mese, in arresto di rigore.

2.° La prigionia che non oltrepassa l'anno, in servizî ignobili pe' soldati e sotto-uffiziali, da' quali la prigionia, oltre questo termine, sarà pel di più dell'anno espiata, servendo ne' battaglioni provvisorî sino al termine della condanna.

Per gli uffiziali e le altre persone addette all'esercito ed al suo seguito, sarà espiata in un castello, e produrrà la sospensione d'impiego, durante il tempo della condanna.

3.° L'ammenda potrà aver luogo contro gli uffiziali, e sotto-uffiziali: essi la sconteranno côn quella parte de' loro averi, che può esser sequestrata, a' termini della legge.

I soldati non saranno sottoposti all'ammenda, ma in vece verranno soggettati a' servizî ignobili, in ragion di giorni cinque per ogni ducato di ammenda.

4.° Il confino e l'esilio territoriale avranno luogo pe' soli uffiziali ed altri individui attaccati all'esercito ed al suo seguito: pe' soldati e sotto-uffiziali saranno queste pene commutate in servizio ne' battaglioni provvisorî.

Art. 361. In tutti i casi ne' quali le leggi del regno prescrivono una pena infamante, i consigli di guerra, in vece di questa, soggetteranno il condannato alla degradazione.

Art. 362. Per tutti i reati contro le leggi generali del regno commessi ne' quartieri, castelli, fortezze, piazze chiuse, corpi di guardia, regi palazzi della capitale e delle ville, siti reali, bastimenti da guerra, arsenali, e qualunque altro luogo mili-

tare, o sotto le armi ed in servizio, oltre la pena stabilita dalle leggi del regno, i sotto-uffiziali e soldati rei soffriranno l' esacerbazione di un numero di giri di bacchette, da stabilirsi dal consiglio di guerra a misura della maggiore o minore gravità del reato.

Art. 363. I tribunali militari, in ciò che possa riguardare la volontà, lo stato e l' età degl' inquisiti, il tentativo, la recidiva e la complicità, osserveranno nel giudizio le regole che le leggi penali del regno stabiliscono per l' applicazione ed esecuzione delle pene, secondo il tempo e l' imputabilità dell' azione; salvo quanto in alcuni casi stabilisce il presente Statuto.

Art. 364. La condanna ad una pena correzionale, profferita dalla giurisdizione ordinaria contro un militare, se sia per furti o falsità, lo priva dell' onore di servire nella milizia: in ogni altro caso produce la sospensione dal cingolo militare pel tempo della pena, espiata la quale, rientrerà a servire nell' esercito.

Art. 365. Ogni militare condannato per misfatto da una corte ordinaria, per effetto della stessa condanna si ha come di fatto, senza alcuna formalità, di già degradato.

Art. 366. Tutti i bandi, ordini del giorno ed altri regolamenti che il comandante di un esercito, o di una divisione in campagna farà promulgare avranno forza di legge militare, ed i tribunali militari si atterranno alle letterali espressioni di essi nel giudicare i contravventori.

TITOLO I.

DELLE PUNIZIONI MILITARI, E DE' LORO EFFETTI.

Art. 367. le pene militari sono:
1.° la morte;
2.° l' ergastolo;
3.° i lavori forzati perpetui:
4.° i lavori forzati temporanei;
5.° la reclusione;
6.° la degradazione;
7.° la destituzione, o sospensione d' impiego per gli uffiziali;
8.° i servizî ignobili, o la detenzione in castello;
9.° l' aumento di tempo di servizio; }
10.° le bacchette, } pe' soli sotto-uffiziali e soldati.
11.° il passaggio a' battaglioni provvisorî per un tempo determinato, }

La degradazione, la destituzione e la sospensione d' impiego per gli uffiziali, le bacchette, l' aumento di servizio ed il pas-

saggio a' battaglioni provvisori possono essere pronunziati insieme ad una delle pene criminali ne' casi determinati dal presente Statuto.

Art. 368. I castighi militari sono:

1.° le bacchette che non eccedono cinque giri per cento uomini;

2.° la sospensione e destituzione pe' sotto-uffiziali;

3.° gli arresti semplici, e di rigore;

4.° i servizi ignobili da sei giorni ad un mese;

5.° tutti gli altri castighi prescritti dal regolamento di disciplina, da pubblicarsi a' termini dell' articolo 89 del presente Statuto.

CAPITOLO I.

Delle pene militari.

Art. 369. Il militare condannato a morte da un consiglio di guerra sarà fucilato.

Art. 370. Se più individui dell' esercito incorrono nella pena di morte per lo stesso reato militare commesso in complicità, i consigli di guerra dovranno condannarli secondo la legge; e la sentenza sarà eseguita, quante volte i condannati non fossero più di due. Oltrepassando questo numero, da due fino a sei la condanna sarà eseguita contra un solo, da sette a dieci la condanna sarà eseguita contra due, da dieci fino a quindici sarà eseguita contra tre, e così successivamente. Per gli altri condannati si sospenderà l' esecuzione, e saranno raccomandati alla sovrana clemenza per una commutazione di pena.

I consigli di guerra dopo la condanna faranno con un atto distinto e ragionato la raccomandazione suddetta, e designeranno in esso i condannati contra i quali si esegue la sentenza, e quelli pe' quali si dee sospendere, avendo riguardo alle circostanze aggravanti o attenuanti che possono concorrere contro o a favore de' medesimi. Nel caso di egual reità per tutte le circostanze, la condanna si sospenderà per coloro che hanno minor tempo di servizio militare: ed in caso di egual servizio si sospenderà per coloro che hanno minore età, standosi per queste notizie alle matricole del reggimento.

La disposizione del presente articolo avrà luogo solamente in tempo di pace. In tempo di guerra, quando i condannati a morte per lo stesso reato sono due, sarà egualmente eseguita la sentenza: ma oltrepassando questo numero, si tirerà la sorte con un dado, e se ne faranno morire uno da tre fino a sei, due da sette fino a dieci, tre da undici fino a quindici, e così successivamente.

Art. 371. Il capo del comploto è sempre escluso dal beneficio del sorteggio e della sospensione, a' termini dell'art. precedente, ma farà numero perchè ne godano gli altri; cosicchè essendo il comploto composto di tre individui, i due che rimangono, tireranno la sorte tra loro in tempo di guerra, e ne sarà raccomandato uno in tempo di pace.

Art. 372. Quelli che, dopo tirata la sorte, rimanessero esclusi dalla pena di morte, dovranno soffrire il massimo del secondo grado di ferri: ed i consigli di guerra in questo caso dovranno raccomandare tali condannati alla sovrana commiserazione.

Art. 373. Ogni militare che, a' termini dell' articolo 357, verrà condannato alle pene criminali profferite dalle leggi del regno, le soffrirà negli stessi luoghi e modi che le soffre ogni pagano condannato dalle corti ordinarie alle pene medesime.

Art. 374. La degradazione oltre la privazione del cingolo militare porta seco la perdita delle decorazioni, delle pensioni rimuneratorie, e la perpetua interdizione del servizio militare del pari che da' pubblici offici.

Art. 375. La destituzione dell'uffiziale porta seco la privazione del cingolo militare. Il destituito rimane pagano.

La condanna della destituzione si esegue, comunicandola all'ordine del reggimento cui apparteneva l'uffiziale destituito, come anche all'ordine generale della guarnigione, o del campo prescrivendosi che niuno consideri più il destituito per uffiziale dell' esercito.

Art. 376. La sospensione degli uffiziali sarà data all'ordine del Corpo del Campo o della guarnigione che porta seco la privazione delle insegne del grado rispettivo, e nel tempo della stessa non potrà essere chiamato, nè considerato uffiziale.

L' uffiziale sospeso sarà in arresto semplice, durante la sospensione percepirà il terzo del soldo.

Art. 377. La pena de' servizî ignobili consiste nell'esercizio de' lavori necessarî al servizio delle caserme, degli ospedali ed altri stabilimenti militari.

I condannati ai servizî ignobili durante la pena sono interdetti da ogni servizio d' armi, del pari che dalle prerogative che vi sono annesse, e da qualunque avanzamento. Non possono uscire che sotto scorta del luogo, ove son destinati a servire ignobilmente. Per tutto il tempo della condanna vestiranno l'abito di quartiere, portando sulla manica del braccio sinistro le lettere S. I. iniziali delle parole servizî ignobili.

Art. 378. L' aumento di tempo di servizio, al quale saranno condannati i disertori presentati, sarà da' medesimi prestato in un corpo diverso da quello da cui saranno disertati, da destinarsi dal comandante in capo dell' armata, non esclusi i battaglioni provvisori.

Art. 379. La pena delle bacchette non eccederà giammai quindici giri per dugento uomini, che senza intervallo saranno dati nello stesso giorno, qualora il condannato possa soffrirli senza pericolo della vita: nel qual caso la pena dovrà cessare, avendosi come interamente eseguita.

Questa pena non arreca infamia, e quindi la soffriranno coloro che debbono continuare a servire nella truppa. Le bacchette verranno date nel modo prescritto nel regolamento per l'esecuzione delle pene militari. Il militare che ha sofferto le bacchette; uscirà da' corpi regolari, e passerà a' battaglioni provvisorî, per restarvi tutto il tempo determinato dalla condanna, o che si giudicherà conveniente di farcelo restare, a senso dell'articolo 5 del real decreto de' 6 di dicembre 1817 sulla formazione de' nominati battaglioni.

Art. 380. Il passaggio a' battaglioni provvisorî stabilito pe' soldati arreca a' sotto-uffiziali la destituzione: e quelli che vi saranno destinati, dovranno servire da semplici soldati per tutto il tempo che vi resteranno.

Art. 381. I lavori forzati temporanei hanno tre gradi.

Il primo comincia dagli anni cinque, e termina a' dieci.

Il secondo comincia dagli undici, e termina a' venti.

Il terzo comincia da' ventuno, e termina a' venticinque.

Secondo le leggi penali del regno, la pena de' lavori forzati è di due sorte, cioè de' ferri, e del presidio. Lo Statuto penale militare applica sempre quella de' ferri, e perciò verrà indicata sotto questo nome.

Art. 382. La reclusione avrà la durata da cinqne a dieci anni.

Art. 383. La sospensione d'impiego per gli uffiziali non verrà applicata per più di un anno, salvo che non fosse conseguenza di una commutazione di pena, a' termini del n.° 2.° dell' articolo 360.

Art. 384. La durata della pena de' servizî ignobili pe' soldati e sotto-uffiziali, e della detenzione in castello per gli uffiziali ed altri individui attaccati all' esercito ed al suo seguito, non è maggiore di un anno, nè minore di un mese.

Questa pena porta seco la sospensione d'impiego, durante il tempo della condanna, per gli uffiziali ed altri individui considerati come tali nell'esercito. I sotto-uffiziali restano destituiti.

Art. 385. L'aumento di tempo di servizio non sarà maggiore di otto anni.

Il servizio ne' battaglioni provvisorî per condanna di un consiglio di guerra non eccederà due anni, salvo che non fosse per effetto di commutazione di pena a' termini del n.° 2.° dell' articolo 360.

Art. 386. La pena di morte, dei lavori forzati, e della re-

clusione è applicabile tanto ai soldati quanto agli uffiziali, ed altri individui attaccati allo esercito ed al suo seguito.

Art. 387. La pena della bacchetta viene stabilita pei soldati, e sotto uffiziali: questi verranno destituiti prima di essere assoggettati a tal punizione.

CAPITOLO II.

Dei castighi militari.

Art. 388. Il castigo delle bacchette, differendo dalla pena delle bacchette pel solo numero dei giri, verrà eseguito nel modo che si esegue la pena militare della stessa specie.

Art. 389. La sospensione d'impiego, e la destituzione del di lui grado alla presenza della di lui compagnia riunita nella caserma. Dopo ciò il sospeso o destituito si mette in riga coi soldati.

Il sotto-uffiziale destituito, continuando a servire sarà suscettibile di ascensi.

La sospensione d'impiego non eccederà la durata di un mese.

Il sotto-uffiziale sospeso riceverà gli averi di semplice soldato, e come soldato servirà alla coda della própria compagnia. Durante la sospensione resterà in arresto in quartiere.

Art. 390. Il sotto-uffiziale sospeso riceverà gli averi di semplice soldato, e come soldato servirà alla coda della compagnia rispettiva. Durante la sospensione, resterà in arresto in quartiere.

La differenza degli averi del sotto-uffiziale sospeso sarà aggiunta alla somma giornalmente destinata per l'ordinario della compagnia alla quale appartiene.

Art. 391. L'uffiziale soffrirà l'arresto semplice nella propria casa, da cui non potrà uscire, che per solo oggetto di militare servizio, e previo permesso del suo superiore. I sotto-uffiziali e soldati soffriranno l'arresto semplice nella caserma della propria compagnia, dalla quale non potranno uscire che per motivi di servizio o d'istruzione, o per andare a messa, colla propria compagnia nei giorni di festa. La durata dello arresto semplice non eccederà un mese.

Art. 392. L'uffiziale soffrirà l'arresto di rigore in una stanza separata nel quartiere a quest' oggetto destinata, o in un castello del luogo, ove trovasi di guarnigione.

Art. 393. I sotto uffiziali, e soldati soffriranno lo arresto di rigore nelle prigioni destinate per tal' oggetto. Essi dovranno uscire tutte le mattine per andare all' istruzione.

Art. 394. Il castigo dei servizî ignobili verrà espiato dai sotto-uffiziali, e soldati nelle caserme del corpo al quale appartengono.

CAPITOLO IV.

Delle mancanze di subordinazione.

Art. 396. È reato di mancanza di subordinazione ogni offesa fatta dall'inferiore al superiore con detti, gesti, e vie di fatto, ed ogni resistenza agli ordini, ricevuti dal superiore in materia di servizio, o disciplina militare.

Un militare è considerato superiore di altri militari, tutte le volte che egli abbia il comando sopra di essi, quantunque il di lui grado non fosse maggiore.

Art. 397. Ogni militare che, scrivendo o parlando al suo superiore, userà espressioni poco rispettose, sarà punito cogli arresti di rigore. Ma se usasse de' termini insultanti, essendo uffiziale, verrà destituito: e se ciò accadesse mentre l'insultato e l'insultante fossero insieme sulle arme, e di servizio, l'uffiziale insubordinato sarà punito colla reclusione.

Se tali reati venissero commessi da un sotto-uffiziale, nel primo caso sarà destituito; nel secondo soffrirà dieci giri di bacchette per dugento uomini, oltre la destituzione; e nel terzo sarà condannato alla reclusione ed a dieci giri di bacchette per dugento uomini.

E se il reo fosse un semplice soldato, ne' due primi casi soffrirà quindici giri di bacchette per dugento uomini, e nel terzo caso la pena del primo grado di ferri, e quindici giri di bacchette per dugento uomini.

Art. 398. Ogni militare che fuori servizio minacciasse un superiore, sarà punito co' ferri in secondo grado: ma la minaccia in atto di servizio sarà punita col terzo grado de' ferri.

Art. 399. Le vie di fatto e le ferite di un inferiore verso la persona del superiore saranno punite colla pena di morte.

Art. 400. Per nessuno de' sopradetti reati potrà servire di scusa l'essere stato il colpevole precedentemente insultato dal superiore.

Art. 401. Il superiore però che con violenze gravi, o altri modi illeciti avrà provocato l'inferiore a mancargli di subordinazione, sarà punito come complice dell'insubordinato.

Art. 403. Ogni resistenza individnale agli ordini de' superiori, riguardanti il servizio o la disciplina, verrà considerata mancanza di subordinazione semplice. La disubbidienza combinata di più individui sarà considerata rivolta.

CAPITOLO VI.

Della infedeltà in fatto di amministrazione, e manutenzione militare, e de' furti militari.

Art. 434. I militari ed altri individui addetti all' esercito ed al suo seguito, convinti di aver dissipato, o di essersi appropriato danari, effetti ed altri generi loro affidati per oggetti di real servizio dalla tesoreria generale, da un'amministrazione, o da un capo militare, saranno puniti colla pena de'ferri in secondo grado.

Art. 435. Il militare che rubasse vestiario, correame, armamento, o averi di altri militari, sarà punito colla reclusione.

Art. 436. Il militare che recasse danno a' suoi superiori, compagni, o inferiori, appropriandosi danari, o effetti di privata ragione affidatigli da' medesimi, sarà punito co' servizî ignobili.

Art. 437. Il militare convinto di aver venduto una o più armi bianche somministrate a lui, o a suoi compagni, di real conto, sarà punito colla pena de' ferri in primo grado.

Art. 438. Il furto di utensili, armi e munizioni di artiglieria nelle armate, negli arsenali, ne'magazzini, nelle conserve delle piazze e de' forti, ed in tempo del trasporto di tali generi, sarà punito colla pena de' ferri perpetui.

Il furto di altri attrezzi militari sarà punito colla reclusione.

Art. 439. Il soldato, o sotto-uffiziale, che senza permesso del suo superiore vendesse tutti o parte degli effetti somministratigli di real conto, sarà punito col castigo delle bacchette, ed obbligato a rimpiazzare co' suoi averi i generi mancanti.

Quei militari che senza permesso de' loro superiori comprassero tali generi da altri militari, saranno puniti co' servizî ignobili, e perderanno il prezzo, restituendo la cosa comprata.

Art. 440. Quel militare, o altro individuo impiegato all'esercito o al suo seguito, che avrà formato e presentato uno stato di situazione al di sopra del numero degl' individui effettivamente presenti, sarà punito colla reclusione, e condannato a restituire ciò che avrà preso di più di quello che era dovuto in ragione degl' individui presenti.

Art. 441. Qualunque individuo appartenente all' esercito, ed incaricato, per ragion del suo impiego, di verificare gli stati di situazione per la somministrazioue degli averi, convinto di connivenza con colui che avesse fatto o presentato uno stato di paga o di distribuzione, portato al di sopra del numero effettivo presente, sarà punito colla reclusione, ed obbligato a risarcire quello che per suo mezzo sarà stato somministrato al

di là di quanto era dovuto alla truppa, o agl' individui compresi in detto stato.

Art. 442. Il militare che in qualunque modo concorresse, o facesse delle agevolazioni, perchè in una rivista producente paga o altro avere vi fosse incluso alcun individuo non appartenente al corpo o distaccamento che passa in rivista, sarà punito co' servizi ignobili.

Art. 443. Il militare, o altro individuo impiegato all' esercito, che facesse passare in rivista producente paga o percezione di foraggio di real conto, o che facesse passare foraggio a' cavalli ed altri animali non appartenenti a' corpi a' quali per dritto sia dovuto, sarà punito in conformità dell' articolo precedente.

Art. 444. Quel soldato che sotto qualunque pretesto si lasciasse indurre e passare rivista in un corpo al quale non appartenesse effettivamente, sarà condannato alla pena di quindici giri di bacchetta per dugento uomini.

Art. 445. Qualunque furto commesso da' militari, o da altri individui attaccati all' esercito ne' quartieri, campi, fortezze, arsenali, accantonamenti, bastimenti da guerra, o altri luoghi militari, verrà considerato come furto che un domestico commette in qualunque luogo a danno del suo padrone, e come tale sarà punito.

Art. 446. Ogni guarda-magazzino, distributore, o manutentore di viveri e foraggi, per le distribuzioni da farsi alle armate, e nelle piazze in istato di assedio; ogni vetturale, mulattiere, carrettiere o conduttore di carriaggi impiegati al trasporto dell' artiglieria, de' bagagli, viveri e foraggi delle armate o piazze forti, che sarà convinto di aver venduto o distratto a suo profitto una porzione degli oggetti affidati alla sua custodia, manutenzione e condotta, sarà punito colla pena della reclusione, e condannato alla restituzione de' detti oggetti.

Art. 447. Ogni munizioniere, guarda-magazzino, distributore, manutentore, fornaio, o macellaio che sarà convinto di aver distratto a suo profitto generi o utensili, destinati ad attivare il suo servizio, sarà punito colla pena della reclusione, e condannato alla restituzione degli oggetti da lui distratti.

Art. 448. Ogni munizioniere, guarda-magazzino, distributore, manutentore, o fornaio dell' esercito, che sarà convinto di aver alterato i generi suoi o quelli affidati alla sua custodia, colla introduzione di materie estranee di una qualità inferiore a quelli forniti dall' amministrazione, sarà punito colla pena della reclusione.

Art. 449. Ogni munizioniere, fornaio, o altro manutentore di viveri e foraggi, che sarà convinto di avere colla sua negligenza lasciato guastare o corrompere genere, foraggi, grani,

o farine affidate alla sua cura o manutenzione, sarà punito co' servizi ignobili, e condannato a rimpiazzare i generi guastati per sua negligenza.

Art. 450. Ogni munizioniere, distributore, o fornaio di un armata, o di una piazza in istato di assedio, convinto d' infedeltà nel peso o nella misura delle razioni de' viveri e foraggi, sarà punito colla pena de' servizi ignobili, e condannato a pagare il prezzo delle razioni mancanti da lui fornite nella distribuzione.

Art. 451. Ogni munizioniere incaricato della distribuzione e somministrazione della carne all' esercito, convinto di aver distribuito o somministrato delle carni, il di cui spaccio è proibito da' regolamenti di polizia, sarà punito colla pena della reclusione.

Se egli ha macellato o distribuito carne di animali infetti di malattia contagiosa, sarà punito co' ferri in secondo grado.

Nell' uno e nell' altro caso egli sarà condannato a rimpiazzare le carni proibite.

CAPITOLO VII.

Della diserzione.

Art. 469. È disertore ogni soldato o sott' uffiziale, che senza permesso de' superiori abbandoni le sue bandiere ed il suo corpo, e non avendovi fatto ritorno ne' due giorni successivi a quello, in cui avrà mancato, seguiti a mancare all' appello del terzo giorno.

Art. 470. È disertore ogni soldato, o sott' uffiziale, ch' essendo di servizio, siasi allontanato da un posto, in cui era di guardia, o da un corpo, o porzione di truppa in marcia, o distaccata, e che manchi all' appello del mattino del seguente giorno.

Art. 471. È disertore quel soldato, o sott' uffiziale, che venga sorpreso od arrestato fuori dei limiti della guarnigione, o di quelli stabiliti dai bandi dell' esercito, quante volte gli abbia oltrepassati senza permesso de' superiori.

I limiti della guarnigione saranno stabiliti dal Supremo Comando dell' esercito a misura dei luoghi, che occupa la truppa ed a misura dello stato di disciplina ed altre circostanze della medesima truppa.

Art. 472. È disertore quel militare che in tempo di pace, uscirà da una piazza d' arme, da un forte, da una caserma o da un campo trincerato, scalando le mura, o uscendone in qualunque altra maniera, senza passare per le porte, e per le vie ordinarie.

Art. 473. È disertore ogni soldato, o sottuffiziale, che senza un' impedimento insormontabile non si presenti al suo corpo, o destino nei dieci giorni, che succedono al termine di un congedo.

Art. 474. Ogni militare, o altro individuo attaccato all' esercito o al suo seguito, il quale passerà al nemico senza l' autorizzazione in iscritto de' suoi capi sarà riputato disertore al nemico.

Art. 475. Sarà riputato disertore al nemico ogni militare, o altro individuo attaccato all' esercito o al suo seguito, il quale senza ordine o permesso in iscritto del suo superiore avrà oltrepassato i limiti stabiliti dal comandante della truppa, di cui fa parte sui lati da' quali si potrebbe comunicare al nemico.

Art. 476. Sarà ugualmente riputato disertore al nemico ogni militare, ed altro individuo attaccato all'esercito, o al suo seguito che uscirà da una piazza assediata, o investita dal nemico, o da un campo trincerato, o da qualunque altro luogo chiuso o fortificato per ragione di guerra, senza aver ottenuto il permesso in iscritto dal comandante rispettivo.

Art. 477. Quel militare, che allontanatosi dalle bandiere commetta furto con violenza, o con minacce di far uso delle armi di cui è asportatore, o si renda colpevole di furto sulle pubbliche strade sarà considerato disertore, ancorchè fosse ritornato al corpo, al quale appartiene, prima di spirare i termini prescritti, per la consumata diserzione.

Art. 480. Qualunque diserzione in tempo di guerra sarà punita colla morte.

Art. 481. Si considera diserzione in tempo di guerra l'abbandono del proprio corpo, o destino militare, quando sia fuori del regno per ragione di guerra, o in qualunque luogo dell' interno nel caso di doversi guardare dal nemico, o sulle coste del regno in tempo di una guerra di mare.

Art. 482. Si à per diserzione in tempo di pace l' abbandono ed allontanamento dal proprio corpo, o destino militare nell' interno del regno, o su di una frontiera lontana dal teatro della guerra.

Art. 483. La diserzione in tempo di pace viene punita, secondo le qualità o le circostanze che l' accompagnano.

ESEMPII

Di rapporti ordinarî e straordinarî da farsi da un capoposto qualunque.

ESEMPIO I.

Guarnigione di

POSTO DI

Rapporto al signor maggiore di piazza.

Ho ricevuto la consegna del corpo di guardia dal caporale N. N. del 13.° di linea. Confrontando però la tabella ho ritrovato mancanti i seguenti oggetti e verificato la garitta l'ho osservata guasta in più siti e colle feritoie chiuse.

Tutto ciò mi pregio rapportare in dissimpegno del mio dovere.

Il capoposto
N. N. caporale del reggimento

ESEMPIO II.

Guarnigione di

POSTO DI

Rapporto della diana del di

In adempimento al mio dovere le fò conoscere che non appena si sono aperte le porte si è presentato al posto il signor tenente colonnello N. N. del 1.° di linea, quale uffiziale superiore d'ispezione ed in nome del signor comandante la Real Piazza mi ha ordinato di situare un'altra sentinella al di là delle mura cento passi distante dal piede dello spalto, colla espressa consegna di vietare, sino a novell'ordine, l'entrata nella piazza a chicchessia.

Il capoposto
N. N. sergente del reggimento

ESEMPIO III.

Rapporto straordinario al Comandante del posto di

Suonando le ore 4 della mattina è giunto al posto il capitano di chiavi, ed io sono uscito alla scoverta. Nulla ho osservato, che possa grandemente interessare la sicurezza della piazza; epperò nelle adiacenze del sito A.... si vede una riunione di gente disarmata, ma numerosa oltre l' usato.

Tanto mi onoro sommettere alla di lei superiore intelligenza.

ESEMPIO IV.

Non appena aperte le porte si son presentati alla barriera 20 disertori dall' estero, che ho fatto disarmare, e chiudere nel corpo di guardia.

Resto in aspettazione delle sue superiori disposizioni.

ESEMPIO V.

Per la di lei superiore intelligenza ed in discarico del mio dovere debbo rapportarle che il soldato N. N. della mia guardia, mentre era di sentinella alla polverista è disertato con tutte le armi.

Dagli abitanti vicini mi si è fatto supporre, che sino alle ore 9 $\frac{1}{4}$ si è veduto tranquillamente passeggiare intorno al posto.

ESEMPIO VI.

Al momento che sono le ore 10 antimeridiane si è presentato alla barriera un trombetta provveniente dall' inimico.

Io lo ritengo nel corpo di guardia dell' avanzata in attenzione dei suoi superiori ordini.

ESEMPIO VII.

Alle ore 23 $\frac{1}{2}$ precise sono stato avvertito che un attruppamento di popolo si era già formato alle vicinanze del posto, ed essendomi recato sopra luogo ho ritrovato in rissa i due soldati N. N. del reggimento 4.° di linea.

Mi onoro quindi inviarli arrestati a cotesta granguardia per quelle misure, e provvidenze che ella stimerà opportuno di dare.

ESEMPIO VIII.

In punto che sono le ore 5 pomeridiane si è a me presentato l' uffiziale parlamentario N. N. ed io sotto sicura scorta lo invio a lei pel dippiù che stimerà conveniente.

ESEMPIO IX.

Mi corre il dovere di rapportarle per la di lei superiore intelligenza e per quelle disposizioni e provvidenze che vorrà dare, che circa le ore 4 pomeridiane poco distante dal posto di guardia una pattuglia di gendarmeria à arrestato un soldato della mia guardia.

Finora non mi è riuscito di saper la vera causa, che ha dato motivo, ad un tale arresto.

ESEMPIO X.

Erano toccate le ore due della sera quando una dirotta pioggia obbligava la sentinella n.° 4 di rimanere nella sua garitta. Il grido però alla guardia mi ha fatto correre nella fossata del castello, dove ho arrestato il soldato N. N. del 3.° reggimento di linea che voleva scalar le mura, e l'ho chiuso nel corpo di guardia.

Resto in aspettazione delle sue ulteriori, e superiori disposizioni.

ESEMPIO XI.

All'istante è giunta la notizia al posto che si è appiccato il fuoco nella strada.....e propriamente nel palazzo del signor N. N.

Ho distaccato un caporale, e due uomini per impedire il disordine e per facilitare i primi soccorsi.

Il soldato N. N. che le consegnerà questo rapporto è stato da me spedito alle ore 5 precise.

ESEMPIO XII.

La sentinella messa sul bastione S. Carlo ha arrestato un tal di cognome P... perchè voleva in compagnia di altre due, che si son dati alla fuga, e mediante un cordino, misurar l'altezza del fosso, e forse prendere altre notizie sulle fortificazioni della piazza.

Adempio al dovere di spedirlo alla granguardia, e resto in attenzione delle ulteriori e superiori disposizioni.

ESEMPIO XIII.

Nell'ampiezza del bastione P... al momento che sono le ore tre pomeridiane precise si è già riunita gran quantità di popolo, la quale aumentandosi ancora, potrebbe minacciar la quiete pubblica. Io non ho tralasciato di raddoppiare la sentinella che è sull'avanzata, tutti gli uomini della guardia son riuniti e sotto

le armi, e resto in aspettazione delle superiori provvidenze, che vorrà compiacersi di comunicarmi.

ESEMPIO XIV.

Ora che sono le ore cinque antimeridiane la sentinella dell'avanzata ha dato il grido di *all' arme* perchè ha scoverto un distaccamento di alquanti soldati che sembrano la vanguardia del corpo che già si scorge alla quasi distanza di tese....

Resto in aspettazione dei superiori ordini che si piacerà comunicarmi sul proposito.

ESEMPIO XV.

Analogamente alle istruzioni ricevute, vi spedisco scortato da un sotto-uffiziale, il sig. N. N. che alle ore 8 antimeridiane si è presentato alla barriera. Non ho tralasciato di fargli le seguenti dimande, ed Ella ne vedrà qui appresso le risposte ricevute.

D. Chi siete?
R. Sono il Sig. N. N.
D. Qual'è la vostra condizione?
R. Militare al servizio dell'Austria.
D. Donde venite?
R. Da Vienna.
D. Dove andate.
R. Penso di andare in Napoli.
D. Resterete in Capua, e per quanto tempo?
R. Resterò sol poche ore.
D. Dove pensate di alloggiare?
R. In casa del Signor P. P.

Ho stimato regolare di rilasciare gli altri individui ch' erano in compagnia del sig. N. N; e resto in attenzione dei superiori ordini.

ESEMPIO XVI.

La pattuglia da me comandata, uscita dal posto alle ore..... è rientrata al sonar della mezzanotte dopo di aver percorso le strade A. B. C.

Da per ogni dove ho ritrovato la massima quiete e la più profonda tranquillità, e solamente passando innanzi la bottega M... situata nella strada N... ho inteso alquanto rumore causato da piccolo alterco avvenuto nella famiglia del bettoliere P..... che per altro non ha avuto nessuna conseguenza.

ESEMPIO XVII.

Le spedisco per mezzo del soldato N.... il presente straordinario rapporto, onde avvisarle che circa 200 passi dal posto da Lei comandato, e precisamente nella direzione M... si sentono tali grida da lasciar credere il cominciamento di forte rissa tra gli abitanti ed i militari.

Io mi diriggo verso quel sito, ma non tralascio di sottomettere alla di Lei intelligenza, che la mia pattuglia si compone di solo 3 uomini.

ESEMPIO XVIII.

Dopo circa quattro ore, rientro al posto, avendo percorse tutte le strade che Ella si è piaciuta indicarmi.

Mi son veduto nell'obbligo di arrestare e condurre alla Gran Guardia i soldati M. N. P. de' reggimenti... A. B. C. perchè sonato le ore tre della sera erano ancora riuniti nella bettola Q... ed il Caporale N... che a notte assai avanzata girava per le strade mentre non era munito del corrispondente biglietto vistato dal signor Comandante la Piazza.

Il soldato poi R... del reggimento S... avendolo incontrato nella via P... assai preso dal vino, ho dovuto condurlo con gran fatica nel più vicino corpo di Guardia F...

ESEMPIO XIX.

Incominciato appena il giro colla mia ronda e salito sul parapetto... B... del bastione D... ho chiaramente veduto che molta gente di armati e disarmati si è già riunita nella fossata M... e ne ignoro la vera cagione.

Nè ho già dato avviso al Comandante della vicina guardia N.... e sono rientrato al posto per farle rapporto e dirle a viva voce quanto ho osservato.

ESEMPIO XX. (1).

Granguardia di Piedimonte in alto (2) — *Rapporto straordinario delle ore.... del dì....*

Signor Maggiore.

Al momento che vi spedisco il presente rapporto col sergente N. N., cioè alle ore.... è giunto l'uffiziale N. N. come parlamentario del nemico, il quale dice di aver l'ordine di parlare solo col nostro generale comandante la divisione. In attenzione quindi de' vostri ordini, lo trattengo nel posto, e per impedire che alcuno avesse comunicazione con lui, sarò sempre in sua compagnia.

Il Capoposto
N. N. Alfiere del 6.° Reggimento di linea.

ESEMPIO XXI.

Tolgo la presente occasione, e vi spedisco scortati da quattro soldati e dal sergente N. N. dieci disertori, i quali si son presentati a posti avanzati alle ore....Dalle varie interrogazioni fatte loro, circa quanto poteva interessar la sicurezza della granguardia, nulla ho rilevato; per altro par che essi potrebbero darvi sufficiente notizia circa il nemico, e quanto intende di operare.

ESEMPIO XXII.

In adempimento del mio dovere debbo sottomettere alla di Lei intelligenza quanto il caso mi ha fatto vedere e che pur mi sembra meritare tutta la superiore considerazione. Il venditore N. N. che tiene la bettola alle spalle della chiesa A..... precisamente dove han preso quartiere le due compagnie del Reggimento B... vende a' soldati il vino assai guasto ed adulterato. Ho voluto prender conto del prezzo, e l'ho ritrovato assai forte in proporzione della qualità, giacchè è di grana 4 ogni carafa.

---

(1) Gli esempî che seguono, sono tutti rapporti straordinarii da farsi in campagna, e pe'quali fà d'uopo dimostrare una intelligenza maggiore, segnatamente a fronte del nemico. E si sono supposti taluni, come conseguenza di avvenimenti sopravvenuti al posto, altri qual conseguenza degli ordini ricevuti nell'occuparlo.

(2) Si suppone un accantonamento situato nella pianura di Santa Maria della Piana, il di cui quartier generale è in Sessa. (Veggasi la carta di Zannoni.)

Nella bettola poi P... si vede raccolta sì gran quantità di cattive frutta, che è utile, anzi indispensabile di non lasciarle mangiare da chicchesia.

ESEMPIO XXIII.

Non erano ancora sonate le ore.... del mattino, e colla mia pattuglia composta di 18 soldati e due caporali mi sono dato a perlustrare il terreno che mi è stato indicato, cioè quello che si prolunga verso la nostra sinistra e giunge sin all'incontro del Rivo degli Arcati col rivo della Travata.

Il nemico tuttora si tiene tranquillo nel suo campo, la linea de' posti avanzati è quella stessa di ieri e niente ho veduto che possa annunziare alcun preparativo di marcia o di azione. In contrario la continuazione de' lavori di terra ed i trinceramenti a' posti secondarî situati sulla dritta del suo campo e nella direzione... lascia supporre che voglia ancora per qualche tempo rimanersi sulla difensiva.

Rientro al posto al momento che sono le ore... del mattino...

ESEMPIO XXIV.

In sollecito adempimento del mio dovere, debbo rapportarle che circa le ore .... una pattuglia, comandata dal caporale N. N. e composta di sei soldati del Reggimento 1.° Ussari si è presentato al posto ed in cambio di darmi il santo ed il contrassegno della giornata me ne ha dato un altro del tutto diverso.

Io l'ho per intera ritenuta al posto, e nel darne parte dell'avvenuto, resto in aspettazione de' superiori ordini che vorrà compiacersi di comunicarmi sul proposito.

ESEMPIO XXV.

Al momento che sono le ore... del mattino, rientro al posto colla mia ronda.

Posso, assicurarle che il terreno situato sulla nostra dritta è assai svariato, e con sufficienti boscaglie; sicchè potrebbe il nemico procedendo dalle alture di Roccamonfina trarne profitto per un ardito colpo di mano contro i nostri posti secondarî

Da quel che ho potuto scorgere, mi è sembrato che il servizio all'intera linea de' posti avanzati nemici è fatto colla maggior vigilanza possibile, talchè non mi è riuscito di avvicinarmi al di là delle.... tese. E debbo assicurarle che durante il mio giro non ho incontrato persona, che avesse potuto darmi notizie più particolari del come si tiene nel campo, qual si è la sua attuale forza, quali sono i suoi disegni. Massimo è il terrore che ha saputo spargere nelle adiacenti campagne.

ESEMPIO XXVI.

Mi corre l'obbligo di raggnagliarvi, che in questo momento la linea de' nostri posti avanzati, è stata assalita sulla sinistra dalla cavalleria nemica. La quale salendo per il rivo di Cascano, par che abbia il pensiero di tentare un ardito colpo di mano, ed impossessarsi di quelle gole; giacchè forte oltre i duecento cavalli, non ha nè fanteria nè artiglieria che possa sostenerla.

Mi trovo di aver già dato avviso, con un simile rapporto, al Capitano della granguardia vicina, del movimento incominciato dal nemico, e continuerò a tenerlo avvisato di quanto altro può avvenire.

ESEMPIO XXVII.

In continuazione dell'ultimo mio rapporto speditovi alle ore... col sergente N. N. mi corre l'obbligo di ragguagliarvi, che la linea de' posti avanzati che era alla sinistra della granguardia, non avendo potuto resistere a'replicati assalti de'cacciatori nemici, dopo di averla riunita a' due posti che erano intermedî, l'ho ritirata nel villaggio di Piemonte in alto, ove pongo tutto in opera per respingere almeno i primi assalti del forte nemico, anzicchè in un sol tratto retrocedere verso il campo. La cavalleria leggiera nemica, che più volte ha tentato di spuntar la nostra posizione, non ha avuto altro rinforzo, ed ignoro la ragione perchè in un subito sia andato a riunirsi ad una colonna di fanteria, che muove sulla fronte del nostro campo. La quale par che forte oltre i 3000 uomini di fanteria, preceduta sempre da molti cacciatori, mena seco una batteria di 6 pezzi leggieri e due obici.

Non posso darvi maggiori particolari, perchè non mi è riuscito di fare alcun prigioniere al nemico, ed il terreno che è ne' dintorni del posto, poco o nulla si presta, per scovrir molto da lontano.

Ordine del campo innanzi Sessa.

» L'Alfiere N. N. con quaranta cacciatori del 1.° battaglione » dell'8.° e con 12 dragoni del Reggimento Re, occuperà il po» sto distaccato di Lauro, ad oggetto di osservare il terreno che » dal sito detto li Fasani si prolunga sino al villaggio Arecari, » e covrir meglio il fianco dritto del campo.

» Egli è prevenuto, che una partita di cavalleria nemica di » oltre 60 cavalli, ha occupato il villaggio di S. Castrese.

» Se il posto è attaccato sulla fronte, il comandante ne darà

» avviso al campo, o alla granguardia vicina, mediante qual-
» che ordinanza a cavallo, e dopo di aver opposta una suffi-
» ciente resistenza, senza mai compromettere la sorte del di-
» staccamento si ritirerà sulla granguardia che è verso la dritta
» del campo, nella direzione del villaggio di Cupa.

» Ma se il nemico di giorno, movesse con bastanti forze, e
» venisse ad attaccarlo sulla dritta, avvisato il campo in una
» guisa qualunque, opporrà la maggior resistenza possibile onde
» dar tempo alle truppe accampate di prendere le armi, ed in-
» cominciar le loro operazioni. E quando la mancanza delle
» munizioni, la perdita di molti soldati, o altra fortissima causa,
» l'obbliga alla ritirata, non mai si dirigerà sulla granguardia
» vicina, ma per le vie laterali, poco curando la lunghezza del
» cammino, si porterà a Roncolisi prima, e quindi per le al-
» ture a Tuora di Sessa e quindi sul quartiere generale.

» Per gli attacchi che il nemico può tentare di notte, il co-
» mandante del posto si atterrà parimenti alle stesse prescrizio-
» ni, soltanto ne avviserà il campo ed i posti vicini, gittando
» per aria tre razzi incendiarî. »

L'uffiziale giunto col suo distaccamento al villaggio di Lauro e riconosciuta la posizione in tutti i suoi particolari, fa il presente straordinario rapporto.

ESEMPIO XXVIII.

Per debito di uffizio, e per la sicurezza del posto alle mie cure affidato, vi fo conoscere che la forza del mio distaccamento è debole per osservare l'intera pianura che da li Fasani si prolunga sino al villaggio Arecari, nè può opporre in tutti i principali punti una valevole resistenza.

Ho fatto occupare da un distaccamento composto da un sergente 12 cacciatori e 6 dragoni il punto detto li Fasani, che considero come un posto avanzato di osservazione; ma la rimanente fanteria basta appena per fornire una semplice linea di sentinelle, ed i dragoni obbligati a rimaner sempre a cavallo, non sono in numero bastante per comunicare almeno fra loro. Non saprei immaginare come si potrebbe segnalamente di notte essere al coverto delle sorprese che il nemico può tentare. Il terreno adiacente al posto è niente variato, non posso stabilire de' posti secondarî, e l'ultima gran guardia situata alla dritta del campo, è circa mezzo miglio indietro a li Fasani, ed un miglio dal piccolo villaggio di Lauro; sicchè non posso ravvicinarmi ad essa, senza lasciare indifeso ed inosservato il bosco ed il villaggio.

Il bosco sulla dritta del villaggio di Lauro, esteso, folto e di alto fusto come è, può dar gran vantaggio al nemico, per sor-

prendere il posto, e quindi gettarsi sulla dritta del campo. Il rivo degli Arecari è troppo piccolo per essere di ostacolo a' suoi movimenti. Ed il villaggio di Lauro avendo poche case di solida fabbrica, essendo circondato dal bosco e dall'aperta campagna, non è facile a difendersi su tutta la sua estensione. Il solo convento B... situato nel centro del villaggio lo domina in parte, ed è grande e capace di esser fortificato tanto, da opporre in esso un'ultima e valorosa resistenza.

Al punto detto li Fasani, vi son quattro dirute abitazioni, le quali non offrono nell'adiacenza alcuna posizione, dalla quale si potesse scovrire assai da lontano il nemico.

Il terreno nel generale è piano e coltivato, e quello segnatamente che è tra li Fasani e Lauro, è sì uguale, che la cavalleria nemica può senza difficoltà alcuna piombar a sua volontà sul posto, o sulla granguardia. Ed è possibile che le vedette e le sentinelle non abbiano tempo, per darne avviso alla granguardia o pure al campo, atteso la lontananza in cui sono, e la mancanza di siepi mura fossi ec. che potessero porle in alcun modo al coverto.

Mi sembra quindi necessario, che la dritta del posto si appoggiasse a delle artificiali difese, le quali nel caso attuale potrebbero essere le tagliate di alberi, che si farebbero nel bosco. Si può circondare con un piccolo fosso e qualche trinceramento, almeno la parte del villaggio che è verso la pianura; preparare il convento in guisa, che ad ogni evento possa servire come ultima difesa al posto; ed è necessario aumentar la forza del distaccamento tanto che possa eseguir siffatti lavori, fornir delle continue pattuglie di fanteria e più ancora di cavalleria, e tener fermo contro il nemico, se non con deciso vantaggio, almeno per un sufficiente tempo.

Infine sarebbe necessario che il posto fosse sempre provveduto dal campo per tre o quattro giorni di viveri, giacchè il villaggio non offre nessunissima risorsa, ed i soldati debbono ricercarne con fatica e pericolo sì personale che del posto, fin sopra Roncolisi e Corigliano.

ESEMPIO XXIX.

In questo momento, che sono le ore.... una forte partita di oltre 60 soldati di fanteria, assale il mio posto dalla parte del bosco. Le tagliate di alberi che già erano situati per difesa di tal sito, mi pongono nel caso di respingere e con vantaggio tutti gli attacchi che può tentare sì debole forza. Ma poichè nella direzione media tra S. Castrese ed il bosco, si avanza una colonna di circa 200 uomini e 200 cavalli, così ho ordinato che non appena siffatta colonna oltrepassa il villaggio, il posto

li Fesani si ritiri nel villaggio di Lauro. Atteso il tempo piovoso non ho potuto ultimare lo scavo del fosso, e quanto altro aver ideato, epperò come le difese del convento son quasi finite, così secondo la direzione che il nemico darà a' suoi attacchi, potrò decidermi a ritirare il distaccamento sulla granguardia che è alla dritta del campo, o pur continuare la mia difesa nel villaggio di Lauro prima, e poscia tra le mura di quel recinto che può ora considerarsi come un vero ridotto chiuso.

ESEMPIO XXX.

Nell' urgenza in cui sono di farvi conoscere quanto è avvenuto al posto alle mie cure affidato, vi spedisco col sergente N. N. il presente rapporto straordinario per dirvi, che avendo resistito e respinto più volte gli assalti che il nemico ha diretto dalla dritta e dalla fronte del bosco, quando le numerose sue forze si sono impossessate del bosco, ed un distaccamento di cavalleria si è mosso da S. Castrese, ho riunito tutto il distaccamento nel villaggio di Lauro, dove avendo per più di un ora prolungata la difesa atteso il micidiale e rigoroso fuoco di due pezzi dell' artiglieria nemica, sono stato obbligato a rinchiudermi con tutti i soldati nel convento.

Con difficoltà potrei esprimervi il valore e la costanza mostrata da tutti gl' individui componenti il mio distaccamento, nel respingere i replicati assalti che dalle ore... alle ore.... più di 400 soldati nemici han diretto contro quell' ultima nostra difesa, e quanto poco han curato il fuoco di moschetteria e di artiglieria. Epperò all' imbrunir della sera ho avuto occasione di scorgere, che ben 20 soldati eran morti o feriti, e che le munizioni eran quasi finite; ed allora anzicchè dare ascolto alle proposte del nemico, in adempimento delle precise istruzioni avute, mi son aperto per le montagne, una strada, fino al quartiere generale, lasciando alla sua generosità quelli feriti che non hanno potuto seguirmi.

In attenzione de' vostri ulteriori ordini vi rimetto la situazione indicante la forza attuale del mio distaccamento e le perdite sofferte.

ESEMPIO XXXI.

Alle ore.... precise, mi è giunto col sergente N. N. del 7.° Reggimento di linea un vostro espresso, che m' impone di raggiungere al più presto possibile coll' intero distaccamento la divisione, la quale da S. Maria della Piana insegue il nemico movendo verso il Garigliano. Sollecito all' esatto adempimento de' miei doveri, vi spedisco col sergente N. N. il presente stra-

ordinario rapporto, per darvi conoscenza che il Capo dello Stato Maggiore fin dalle ore.... mi ha ordinato di essere di scorta ad un forte convoglio di munizioni che da Sessa muove per raggiungere la divisione. E poichè l'uffiziale N. N. di artiglieria che comanda il convoglio mi ha fatto sentire, che non prima delle ore.... precise potrà porsi in movimento, così io conto di raggiungervi verso le ore.... al più tardi, se pur qualche incontro col nemico, o altro particolare evento non ritarderà il nostro movimento.

Intanto per debito d'uffizio, mi trovo di aver già passato a conoscenza del Capo dello Stato Maggiore, quanto mi avete ordinato. Resto in attenzione di novelli ordini.

NOMENCLATURA

De' pezzi del fucile, modo di montarlo e smontarlo.

CAPITOLO I.

Del fucile o del moschetto.

1. D. *In quante parti si divide il fucile?*

R. Il fucile si divide in molte parti. Eccone le principali. La *canna*, la *cassa*, i *fornimenti*, la *piastrina*, le parti *esterne*.

2. D. *Che cosa è la canna.*

R. La canna è quel tubo dove s' intromette la carica, e comunica con la parete esterna per mezzo del canaletto di lumiera (*focone*).

3. D. *Cosa è la cassa del fucile.*

R. La cassa del fucile, è quella parte che incassa e tiene ferma la canna.

4. D. *Quali sono i fornimenti o guarniture del fucile?*

R. I fornimenti, o le guarniture del fucile, sono il *boccaglio*, la *granatiera*, la *cappuccina*, e le rispettive molle: come pure la *contropiastrina*, il *sottoponte*, il *ponte*, i *battenti*, il *grilletto*, la *piastra del calcio.*

5. D. *Cosa è il boccaglio?*

R. Il boccaglio è quell' ordegno che affascia il lembo del fusto e la canna.

6. D. *Cosa è la granatiera?*

R. La granatiera è quell' ordegno che avvince la canna nel mezzo del fusto.

7. D. *Cosa è la cappuccina?*

R. La cappuccina è quell' ordegno che stà dove il canale della bacchetta comincia ad essere coperto dalla cassa.

8. D. *A che servono le molle di guarnitura?*

R. Le molle di guarnitura s' incastrano nel fusto con punte trasversali, e tendono a frenare le fascette.

9. D. *Cosa è la contropiastrina?*

R. La contropiastrina è quell' ordegno che modificato in S, si applica nel verso opposto della piastrina, e serve di ritegno a due grandi viti che perciò si dicono di contropiastrina.

10. D. *Cosa è il sottoponte, o lo scudo?*

R. Il sottoponte, o lo scudo, è quell' ordegno che ha due

risalti perpendicolari alla sua lunghezza, i quali di unito al nodo posteriore del ponte, danno appoggio alle dita, per impugnare con fermezza l'arme.

11. D. *Cosa è il ponte?*

R. Il ponte è quell'ordegno che covre il grilletto.

12. D. *Cosa è il grilletto.*

R. Il grilletto è quell'ordegno che compresso mette in moto lo *sparatoio.*

13. D. *Cosa è il battente della sottoguardia?*

R. Il battente della sottoguardia è identico a quello della granatiera, ed ambedue si prestano per disporre l'arme in bandoliera, mediante la correggiuola che passa per entrambi.

14. D. *Cosa è la piastra del calcio?*

R. Il calcio del fucile si guarnisce con una piastra piegata a squadra, e fissata da viti a legno.

15. D. *Che cosa è la piastrina (piastra, acciarino, e da taluni anche fucile), e quali ne sono le sue parti principali?*

R. La piastrina è quell'ordegno che si aggiusta alla cassa di ogni arma da fuoco portatile, e serve ad accendere la civa, e dar fuoco alla carica. Le sue parti principali sono la *cartella* il bacinetto, la *martellina*, il *cane*, la *noce*, la *briglia*, lo *sparatoio*, 3 molle e 7 viti, senza comprenderci la vite del cane, nè le due di contropiastrina.

16. D. *Cosa è la cartella, o il corpo della piastrina?*

R. La cartella, o il corpo della piastrina è quell'ordegno che sostiene nelle rispettive posizioni tutti i pezzi della piastrina.

17. D. *Cosa è il bacinetto?*

R. Il bacinetto o lo scudetto, scodellino, è quella parte della piastrina in cui si mette la civa.

18. D. *Cosa è la martellina, o batteria?*

R. La martellina, o batteria, è quella parte della piastrina che cuopre il bacinetto.

19. D. *Cosa è il cane.*

R. Il cane della piastrina è quel ferro che tra le mascelle rinserra la pietra focaia.

20. D. *Cosa è la noce?*

R. La noce è quel ferro quasi piatto, dal quale più particolarmente dipende l'operazione del far fuoco.

21. D. *Cosa è la briglia?*

R. La briglia copre la noce senza conturbarne il movimento.

22. D. *Cosa è lo sparatoio?*

R. Lo sparatoio è quell'ordegno conformato a gomito, il di cui ramo lungo va compresso dal grilletto, ed il ramo corto artiglia i denti della noce.

23. D. *Cosa sono le molle?*

R. Le molle sono delle fasce di acciaro, piegate ed affidate al corpo della piastrina, ciascuna da una vite e da un perno.

24. D. *Quali sono le parti esterne del fucile?*

R. Le parti esterne del fucile sono la bacchetta e la baïonetta.

25. D. *Cosa è la bacchetta?*

R. La bacchetta è l'ordegno necessario per intasar la carica nella canna del fucile.

26. D. *Cosa è la baïonetta?*

R. La baïonetta è quella specie di robusto pugnale di acciaio, che s'inasta alla bocca del fucile e produce gli effetti della picca (1).

CAPITOLO II.

Del modo di montare e smontare il fucile.

27. D. *Come si deve smontare il fucile?*

R. L'ordine che si deve tenere nel disgiungere i pezzi di un fucile è il seguente. Bisogna I. togliere la baïonetta, II. la bacchetta, III. le due viti della contropiastrina, IV. la contropiastrina, V. la piastrina, VI. la punta del battente di sottoguardia, VII. la punta del grilletto, VIII. il ponte, IX. il grilletto, X. il boccaglio, XI. la granatiera, XII. la cappuccina, XIII. la vite della culatta, XIV. la vite dello scudo, XV. la canna, XVI. il bottone di culatta.

28. D. *Come si deve montare il fucile?*

R. I suddetti pezzi si debbono connettere con ordine contrario, cioè incominciando da XVI. il bottone di culatta, di poi XV. la canna, dopo XIV. la vite dello scudo, quindi la vite della culatta, la cappuccina, la granatiera ec.

29. D. *Come si disgiungono i pezzi componenti la piastrina?*

R. I pezzi componenti la piastrina si disgiungono col seguente ordine. I. S'incomincerà dallo staccare la molla dello sparatoio, II. lo sparatoio, III. la briglia, IV. la noce, V. il cane, VI. la molla reale, VII. la martellina VIII. la molla della martellina, IX. il bacinetto, X. la vite del cane, XI. la mascella mobile del cane.

Si badi però che per isvitare le molle, si deve usare il nuovo tiramolle, il quale ne frena l'elasticità con vite di pressione.

30. D. *Come si debbono connettere i pezzi componenti la piastrina?*

R. I pezzi componenti la piastrina, si debbono connettere con procedimento inverso, cioè incominciando da XI. la mascella mobile del cane, dipoi X. la vite del cane, dopo IX. il bacinetto e quindi la molle della martellina, la martellina ec.

(1) Quando la baïonetta non è inastata alla canna, si porta in un fodero di suola, con puntale di ferro.

CAPITOLO III.

Del fucile a percussione.

31. D. *In che differisce il fucile a percussione da quello a pietra?*

R. Il fucile a percussione tal quale oggi da noi si è adottato e se ne sono armati taluni battaglioni di cacciatori, poco o niente differisce da quello a pietra. Nella piastrina soltanto manca il bacinetto, l'acciarino e la vite, la molla dell'acciarino e la vite; ed il cane diversamente conformato non tiene la pietra, ed invece è di un sol pezzo, ed in punta è incavato onde battere sul caminetto che si trova situato sulla culatta. Nel congegno interno poi della piastrina si osserva soltanto un terzo intacco alla noce.

32. D. *Come si scompone il fucile a percussione?*

R. Il fucile a percussione si scompone perfettamente come il fucile a pietra (par. 27).

33. D. *Come si connettono i pezzi del fucile a percussione?*

R. Nello stesso modo del fucile a pietra (par. 28).

34. D. *Come si disgiungono i pezzi della piastrina a percussione?*

R. Si toglie prima la molla reale, e la vite, dipoi la molla dello sparatoio e la vite, lo sparatolo e vite, la sopranoce e vite, la vite della noce e la noce, ed allora cade il cane dalla piastrina.

35. D. *Come si debbono connettere i pezzi componenti la piastrina del fucile a percussione?*

R. I pezzi componenti la piastrina del fucile a percussione, si debbono connettere con procedimento inverso, cioè incominciando dal cane la noce, la vite della noce e così in seguito.

ARITMETICA.

NOZIONI PRELIMINARI.

CAPITOLO I.

1. D. Che cosa è grandezza o quantità ?

R. Si chiama grandezza, o quantità ogni cosa che può avere accrescimento o diminuzione. Adunque le lunghezze le superficie, i corpi, le velocità, i tempi sono delle quantità. E per esempio una compagnia o squadrone di soldati può essere accresciuto aggiungendovi altri soldati, e può essere anche diminuito togliendone alcuni. Dunque quella compagnia quello squadrone di soldati, che altrimenti pur si chiama numero di soldati, per esser capace di aumento, o di diminuzioni è una quantità.

2. D. Quante specie di grandezze o quantità vi sono ?

R. In generale vi sono due specie di grandezze, o quantità, la quantità continua, e la quantità discreta.

3. D. Quale è la quantità continua ?

R. S' intende per quantità continua quella le di cui parti son talmente unite che formano un tutto continuato, come sarebbero le linee, i corpi, o pure una piazza, una strada.

4. D. Quale è la quantità discreta?

R. S' intende per quantità discreta quella che si considera come l' unione di più parti uguali o di più cose simili, e che si chiama benanche numero. Così il numero delle miglia comprese nella distanza fra due città, o il numero de' ducati che compongono una somma di denaro, si dicono quantità discrete.

5. D. Quale è la scienza che si occupa delle quantità continue, e quale delle discrete ?

R. La Geometria si occupa delle quantità continue, e l' aritmetica si occupa delle quantità discrete ossia de' numeri.

6. D. Cosa è dunque la scienza dell' aritmetica ?

R. L' aritmetica è la scienza de' numeri: essa ne considera la natura e le proprietà, ed il suo scopo è di dare i mezzi facili si per rappresentare i numeri, che per comporli e decomporli; ciò che altrimenti pur si chiama calcolare.

7. D. Cosa s' intende per unità ?

R. Onde avere una idea esatta de' numeri bisogna saper prima cosa mai s' intende per unità.

L' unità è una quantità che si prende (il più spesso ad arbitrio) per servire qual termine di paragone per tutte le quantità di una stessa specie. Così quando si dice tale oggetto pesa cinque libbre, la libbra è l' unità, alla quale si paragona il peso dell' oggetto; e parimente quando si dice tale strada è lunga dieci miglia, il miglio è l' unità alla quale si paragona la lunghezza della strada.

8. D. Cosa s' intende per numero?

R. Il numero esprime di quante unità e parti di unità una qualunque quantità è composta.

9. D. Cosa s' intende per numero intero?

R. Se la quantità è composta di unità intere il numero che l' esprime si chiama numero intero; così per esempio il 7 il 12 il 25 sono numeri interi, e per essi si possono indicare sette soldati, dodici cavalli, venticinque ducati.

10. D. Cosa è il numero semplice e quale il numero composto.

R. De' tre numeri citati 7, 12, 25 il primo si dice semplice perchè non oltrepassa il nóve e gli altri si dicono composti.

11. D. Cosa s' intende per numero astratto?

R. Un numero che si enuncia senza indicare la specie dell'unità, come quando si dice semplicemente tre o tre volte quattro si chiama un numero astratto.

12. D. Cosa s' intende per numero concreto.

R. Allorchè nell' enunciare un numero si enuncia nel tempo stesso la specie dell' unità, come quando si dice quattro libre, cento botti, in tal caso quel numero si chiama numero concreto.

DELLA NUMERAZIONE.

13. D. Cosa è mai la numerazione?

R. La numerazione è l' arte di esprimere i numeri mediante una quantità limitata di parole e cifre.

14. D. Quali sono i caratteri e le cifre che si usano nella numerazione?

R. I caratteri, o sieno le cifre di cui si fa uso nella numerazione attuale, e le parole de' numeri che rappresentano sono qui sotto indicate.

zero,	uno,	due,	tre,	quattro,	cinque,	sei,	sette,	otto,	nove
0	1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,

15. D. In qual modo con queste cifre si esprimono i numeri?

R. Per esprimere tutti gli altri numeri con queste stesse ci-

fre, si è convenuto che di dieci unità se ne farebbe una sola, alla quale si darebbe il nome di decina, e che si conterebbero le decine come si contano le unità, cioè se ne farebbero due decine tre decine quattro decine ec. ec. fino a 9 decine; che per rappresentare queste novelle unità di decine si userebbero le stesse cifre che per le unità semplici, ma che si distinguerebbero dal sito che occupano mettendole alla sinistra di quelle che dinotano le unità.

Per rappresentare quindici che contiene una decina e cinque unità si scrive così 15, ventitrè che contiene due decine e tre unità, si è convenuto di scrivere così 23, cioè le cifre 1 e 2 che sono le decine si sono messe alla sinistra delle cifre 5 e 3 che sono le unità. Per rappresentare quaranta che contiene un numero esatto di decine e nessuna unità si scrive 40, mettendo un zero alla dritta del 4, e così si nota che non vi sono unità semplici. Si può con questo mezzo contare sino a novantanove inclusivamente.

Dopo 99 si può contare fino a novecentonovantanove con un metodo simile, cioè di ogni dieci decine si compone una sola unità che si chiamerà centinaio, perchè dieci volte dieci fanno cento, si conteranno queste centinaia da uno fino a nove, e si rappresenteranno con le stesse cifre; ma si situeranno alla sinistra delle decine. Così per indicare settecentoquarantanove che contiene sette centinaia quattro decine e nove unità, si scrive 749, cioè la cifra 7 sta alla sinistra del 4 che rappresenta le decine. Settecentonove che contiene sette centinaia, nessuna decina, e nove unità, si scrive così 709, cioè si mette un zero al sito delle decine che mancano. Se le unità anche mancassero si metterebbero due zeri: così per indicare settecento si scrive così 700.

Dopo novecentonovantanove si può contare nel modo stesso fino a novemilanovecentonovantanove facendo di dieci centinaia un unità che si chiama mille, perchè dieci volte cento fanno mille, contando queste unità come precedentemente, e rappresentandole con le stesse cifre situate alla sinistra delle centinaia.

Così per dinotare seimilaottocentoventiquattro si scrive 6824; per dinotare seimila e quattro si scrive 6004 e per seimila si scrive 6000.

Continuando in tal guisa a contare dieci unità di un istesso ordine, in una sola unità, e di situare queste novelle unità in luoghi di più in più avanzati verso la sinistra, si viene ad esprimere in un modo uniforme e con dieci cifre soltanto tutti i numeri interi ed immaginabili.

16. D. Quale si è dunque la proprietà caratteristica di siffatto sistema di numerazione?

R. Dalla numerazione che abbiamo esposta, la quale è puramente convenzionale, risulta che una cifra situata alla sinistra

di un altra, o seguita dal zero, rappresenta un numero dieci volte più grande di quando era sola. Una cifra seguita da due altre o da due zeri, dinota un numero cento volte più grande di quando era sola. Una cifra seguita da tre altre o da tre zeri dinota un numero mille volte più grande di quando era sola. E così proseguendo innanzi.

Adunque la cifra scritta sola, non accompagnata da altra, esprime il suo valore proprio di unità; se poi trovasi nel secondo luogo, vale di decine, nel terzo centinaîa, nel quarto migliaîa, nel quinto decine di migliaîa, nel sesto centinaîa di migliaîa, nel settimo milione, nell'ottavo decine di milioni nel nono centinaîa di milioni ec.

MANIERA DI LEGGERE I NUMERI.

17. D. Cosa si fa per ben leggere un numero qualunque?

R. Per leggere un numero espresso da quante cifre si vuole si divide, procedendo dalla dritta alla sinistra in ternarî a ciascuno de' quali si dà il nome di unità, migliaîa, milione ec.ec.ec.

La prima cifra di ciascun ternario (procedendo sempre dalla dritta) avrà il nome del ternario, il secondo quello delle decine, ed il terzo quello delle centinaîa. Così procedendo dalla sinistra, si leggerà ogni terno come se fosse solo e si pronunzierà alla fine di ciascuno il nome di questo stesso terno: per esempio volendo leggere il numero seguente 347 , 689 , 523 in dove il primo terno a sinistra rappresenta i milioni il secondo le migliaîa ed il terzo le unità, si dirà trecentoquarantasettemilioni seicentottantanovemila cinquecento ventitrè.

18. D. Quale si è dunque la divisione di ternarî?

R. Generalmente la divisione di ternarî è la seguente, unità decina centinaîa semplici, unità decina centinaîa di migliaîa, unità decina e centinaîa di milione, unità decina centinaîa di migliaîa di milione, unità decina centinaîa di bilione ec. ec. sicchè contando dalla dritta alla sinistra di un numero dopo ogni tre cifre si mette una virgola, sulla settima cifra cadono i milioni e si suole metter sopra l'unità, alla tredicesima i bilioni e si suole metter sopra il numero due, alla diccianovesima i trilioni e si suole metter sopra il numero tre ec. ec.

19. D. In quale altro modo si suddivide un numero di più cifre?

R. I francesi ritenendo le stesse cifre nel combinarle cambiano sempre di denominazioni di tre in tre cifre, e considerano il migliaîo come una denominazione da non più riprodursi, dopo il secondo ternario, alla settima cifra viene il milione e mettono sopra l'unità, dopo il milione alla decima cifra viene il bilione, e mettono sopra il numero due, alla tredicesima il

trilione e mettono sopra il numero tre ec. ec. Secondo questo sistema si contano soltanto unità decina e centinaia semplici, unità decina e centinaia di migliaia, unità decina e centinaia di milione, unità decina e centinaia di bilione, unità decina e centinaia di trilione ec. ec.

Adunque il numero seguente

3251807309245034006095

nel primo caso si divide nel seguente modo

3 2 1
3, 251, 807, 309, 245, 034, 006, 095

e si legge tremila, duecentocinquantuno trilioni, ottocentosettemila, trecentonove bilioni, duecentoquarantacinquemila, trentaquattro milioni, seimila, novantacinque; e nel secondo caso si divide nel seguente modo

6 5 4 3 2 1
3, 251, 807, 309, 245, 034, 006, 095

e si legge
tre sestilioni, duecentocinquantuno quintilioni, ottocentosette quatrilioni, trecentonove trilioni, duecentoquarantacinque bilioni, trentaquattro milioni, seimila, novantacinque.

20. D. In quale altra guisa può esprimersi un numero qualunque?

R. Oggi tutte le nazioni usano le cifre arabe per dinotare i diversi numeri, ma ciò non pertanto ben può esprimersi un numero qualunque, con differenti cifre alle quali si assegna l'istesso valore di quelle arabe. In fatti se colle lettere scritte nella seconda seria s'indicano i numeri ad esse corrispondenti nella prima serie.

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
m, n, o, p, q, r, s, t, u, v.

il valore del numero 6789, sarà espresso da s t u v. I negozianti usano spesso un tale artifizio per occultare il valore delle loro merci. Ed i governatori i generali i comandanti de'distaccamenti, o de'posti di guerra, possono avvalersene, per non far conoscere la forza della truppa, che hanno sotto i loro ordini, e più particolarmente volendo occultare di un arma qualunque gli approvisionamenti le munizioni ec.

21. D. In qual modo esprimevano i romani i diversi numeri?

R. I romani non avevano cifre apposite per la scrittura dei numeri, ma usavano le lettere del loro alfabeto diversamente situate. Ecco i numeri principali con la loro corrispondenza in cifre arabe;

I, V, X, L, C, IↃ, CIↃ, IↃↃ, CCIↃↃ
1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000.

Con questi caratteri, i Romani indicavano anche tutti i numeri intermedî, servendosi di un' altra convenzione, cioè che un carattere di eguale o di minore valore posto dopo s' intendeva aggiunto, e posto innanzi s' intendeva sottratto, come qui sotto si osserva.

II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIV, XV, XVI, XIX,
2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 19,

XX, XXX, XL, LX, XC, CX, CXX, CXLVII, CIƆIƆCCCLI
20, 30, 40, 60, 90, 110, 120, 147, 1851

Alle cifre IƆ, CIƆ indicante 500, e 1000 si sono anche sostituite le lettere D, M, dimodochè il numero 1851 si può benanche scrivere così MDCCCLI.

QUADRO DEI NUMERI ROMANI MODERNI.

I 1	II 2	III 3	IV 4	V 5	VI 6	VII 7	VIII 8	IX 9	X 10
XI 11	XII 12	XIII 13	XIV 14	XV 15	XVI 16	XVII 17	XVIII 18	XIX 19	XX 20
XXI 21	XXII 22	XXIII 23	XXIV 24	XXV 25	XXVI 26	XXVII 27	XXVIII 28	XXIX 29	XXX 30
XXXI 31	XXXII 32	XXXIII 33	XXXIV 34	XXXV 35	XXXVI 36	XXXVII 37	XXXVIII 38	XXXIX 39	XL 40
XLI 41	XLII 42	XLIII 43	XLIV 44	XLV 45	XLVI 46	XLVII 47	XLVIII 48	XLXI 49	L 50
LI 51	LII 52	LIII 53	LIV 54	LV 55	LVI 56	LVII 57	LVIII 58	LIX 59	LX 60
LXI 61	LXII 62	LXIII 63	LXIV 64	LXV 65	LXVI 66	LXVII 67	LXVIII 68	LXIX 69	LXX 70
LXXI 71	LXXII 72	LXXIII 73	LXXIV 74	LXXV 75	LXXVI 76	LXXVII 77	LXXXVIII 78	LXXIX 79	LXXX 80
LXXXI 81	LXXXII 82	LXXXIII 83	LXXXIV 84	LXXXV 85	LXXXVI 86	LXXXVII 87	LXXXVIII 88	LXXXIX 89	LXL 90
LXLI 91	LXLII 92	LXLIII 93	LXLIV 94	LXLV 95	LXLVI 96	LXLVII 97	LXLVIII 98	LXLIX 99	C 100
				D 500	M 1000				

CAPITOLO II.

Delle quattro operazioni degli interi.

ADDIZIONE DEGLI INTERI.

22. D. Cosa s' intende per addizione.

L'addizione è una operazione, mediante la quale dati più numeri omogenei se ne ritrova altro uguale a tutti presi insieme, e che si chiama somma. Gli aritmetici per esprimere con brevità una tale operazione usano il segno$=$(uguale), il quale dinota che i numeri, fra quali è posto quel segno sono effettivamente uguali; ed il segno$+$(più) per indicare la somma che deve effettuirsi. Così p. e. $8+5=13$, $9+6=15$, e si dice otto più cinque uguaglia tredici, e nove più sei uguale quindici. Le due somme de' numeri dati, in questi casi sono 13 e 15.

23. D. In qual modo si esegue l' addizione de' numeri?

Quando i numeri che si vogliono sommare hanno una sola cifra, non vi è bisogno di alcuna regola. Ma se i numeri da aggiungersi sono composti di più cifre, la somma deve eseguirsi aggiungendo le unità semplici alle unità semplici, le decine alle decine, le centinaia alle centinaia, le migliaia alle migliaia. In tal guisa la somma de' numeri composti di più cifre diviene la ripetizione della somma de' numeri di una sola cifra.

Così per esempio volendosi sommare i tre numeri 2312, 243, 5431.

$$\begin{array}{r} 2312 \\ 243 \\ 5431 \\ \hline 7986 \end{array}$$

Si incominciano a sommare le unità dicendo 2 e 3 fanno 5 ed 1 che fanno 6 e si scrive questa cifra sotto la stessa colonna delle unità. Si passa alla colonna delle decine e si dice 1 e 4 fanno 5 e 3 fanno 8 che si scrive sotto la stessa colonna delle decine. Alla colonna delle centinaia si dice 3 e 2 fanno 5 e 4 fanno 9 e si scrive sotto. Infine nella colonna delle migliaia si dice 2 e 5 fanno 7 che parimenti scrive al di sotto.

Il numero adunque 7986 ritrovato mediante tal operazione è la somma di tre numeri proposti, poichè contiene le unità, le

decine, le centinaia, le migliaia, che successivamente abbiamo sommate.

Ma può accadere che la somma delle unità semplici sorpassi il numero 9; allora essa sarà composta di due cifre, e conterrà una o più decine, e queste ultime appartenendo al secondo luogo dovranno aggiungersi alla somma delle decine. Se anche la somma delle decine sorpassa il 9, allora è segno che contiene qualche centinaio, e dovrà questo aggiungersi alla somma delle centinaia, e così di seguito.

Nella somma de' quattro numeri seguenti 6903, 7854, 953, 7327.

```
 6903
 7854
  953
 7327
─────
23037 somma.
```

S'incomincia, come nell'altro esempio per la dritta, e si dice 3 e 4 fanno 7, e 3 fanno 10, e 7 fanno 17, si scrivono sole le 7 unità sotto la prima colonna, e si ritiene la decina per unirla come unità ai numeri della colonna seguente che sono anche delle decine. Passando a questa seconda colonna si dice 1 che si aveva dalla prima somma e 0 fa 1, e 5 son 6 e 5 fanno 11, e 2 fanno 13 scrivo 3 sotto la colonna attuale, e ritengo per la decina una unità che aggiungo alla colonna seguente, dicendo: 1 e 9 fanno 10, ed 8 fanno 18, e 9 fanno 27 e 3 fanno 30; pongo 0 sotto questa colonna, e ritengo, per le tre decine, tre unità che unisco alla colonna seguente, dicendo parimente 3 e 6 fanno 9 e 7 fanno 16, e 7 fanno 23, scrivo 3 sotto questa colonna, e come non vi è altra colonna, così scrivo a sinistra le due decine. Il numero 23037 è la somma de' quattro numeri proposti.

24. D. Quale è dunque la regola generale mercè la quale di più numeri se ne ritrovi la somma?

R. La regola generale per ritrovare la somma di più numeri interi è la seguente.

Si scrivano i numeri dati in guisa tale che corrispondano le unità, le decine, le centinaia ec. dell' uno, colle unità decine centinaia ec. dell' altro, indi si tiri una linea orizzontale. S'incominci dalla dritta, ed unendo le unità de' numeri semplici, il numero che si ha se non eccede il 9 si scrive sotto la linea in corrispondenza delle medesime. Ma se eccede il 9 e contenga una o più decine, si noti soltanto il numero semplice, e le decine si aggiungano a quelle che sono nella seconda seria verticale; si prosegua in pari guisa per tutte le altre serie, e si avrà un numero composto il quale ha le unità le decine ec. ec. in cor-

rispondenza delle unità decine ec. ec. de' numeri dati e che ne indica la somma. Così in questi due altri esempi.

9843521	34692098
6324	543208643
89424	2196421
329	56789209
2364822	3459487
12304420	640345858

il numero 12304420 esprime la somma di primi cinque numeri dati, e l'altri 640345858 esprime di cinque secondi numeri.

SOTTRAZIONE DEGLI INTERI.

25. D. Cosa è mai la sottrazione de' numeri interi.

R. La sottrazione de'numeri interi è una operazione per cui dati due numeri, togliendo dal maggiore il minore si vede di quanto l'uno supera l'altro, e si determina così l'avanzo, il quale chiamasi residuo o differenza. Il segno — (meno) indica la sottrazione de' numeri tra' quali si trova. Così p. e. $8-5=3$. $9-2=7$ e si dice otto meno cinque uguale tre, e nove meno due uguale sette. I due residui in tali casi sono 3 e 7 mentre i due numeri 8 e 9 si dicono i sottraenti e 5 e 2 si dicono i sottrattori.

26. D. Come si esegue la sottrazione?

R. La sottrazione de' numeri di una sola cifra è facile ad eseguirsi a memoria. Ma ne' numeri composti di più cifre si sottraggono le une dalle altre le unità della stessa classe, cioè dalle unità semplici le unità semplici, dalle decine le decine, dalle centinaia le centinaia e così proseguendo dalla dritta alla sinitra, l'operazione divieno una semplice ripetizione della sottrazione de'numeri di una sola cifra.

Volendo sottrarre da 798, 346 scrivo questi due numeri al di sotto l'uno dell'altro, della stessa maniera che nella somma

798 sottraendo
346 sottrattore
452 residuo.

Incomincio per sottrarre le unità tra di loro, e dico: da 8 tolto 6, resta 2. Passo alla colonna delle decine, e dico, da 9 tolto 4 resta 5. Ed infine alla colonna delle centinaia dico da 7 tolto 3 resta 4. Il numero 452 ritrovato con questa operazione è il residuo che si cerca, poichè esprime la differenza delle unità delle decine e delle centinaia dei due numeri dati.

Ma quando in queste parziali sottrazioni la cifra del sottrattore, è maggiore della corrispondente nel sottraendo, si aggiungano a queste dieci unità, che si hanno, prendendo, col

pensiero, una unità dalla vicina cifra a sinistra, la quale deve, per questa ragione, essere considerata come diminuita di una unità nell'operazione seguente.

Si vuol sottrarre 7987 da 27646, si scrivono i numeri come si vede.

27646 sottraendo
7987 sottrattore
19659 residuo.

Come non si può togliere 7 da 6, si aggiungano a 6, dieci unità, prendendo una unità dal numero vicino 4, e si dirà 7 tolto da 16, resta 9, che si scrive sotto 7. Passando alle decine non si dirà più 8, tolto da 4 ma 8 tolto da 3 soltanto perchè per l'imprestito fatto il 4 si è diminuito di una unità, e come non si può togliere 8 da 3, si aggiungono nella stessa maniera al 3, dieci unità prendendo una unità dalla cifra 6, che è sulla sinistra, e si dirà 8 tolto da 13, resta 5, che si scrive sotto di 8. Passando alla terza colonna si dirà parimenti 9 tolto da 5, o piuttosto 9 tolto da 15 (prestando come sopra) resta 6, che si scrive sotto il 9. Alla quarta colonna si dirà per la stessa ragione 7 tolto da 6, o piuttosto da 16, resta 9, che si scrive sotto il 7 e come non vi è niente a sottrarre nella quinta colonna si scrive sotto questa colonna non già 2 perchè si è imprestata una unità su questo 2, ma soltanto 1, e si avrà 19659 per il residuo tra i due numeri proposti.

27. D. Quale è dunque la regola generale perchè dati due numeri interi se ne ritrovi la differenza?

R. La regola generale della sottrazione, è la seguente; Si scrive il numero maggiore sopra il minore, in guisa che corrispondano esattamente nelle colonne verticali le unità colle unità, le decine con le decine le centinaia con le centinaia ec. si tiri una linea orizzontale. S'incominci poi dalla dritta andando alla sinistra, e dalle unità decine ec. ec. del numero maggiore si tolgano le unità decine ec. ec. del numero minore, e si notino i residui. Ove però qualche carattere del numero superiore sia minore del suo corrispondente inferiore, si prenda dal carattere immediatamente prossimo sulla sinistra una unità, la quale nel luogo seguente val dieci, e ad esso aggiunto, se ne sottragga la cifre inferiore. Si badi però nel continuar l'operazione di diminuire di una unità il carattere superiore da cui questa si è presa. Così ne'due seguenti esempi.

843704568	320985432
682519832	235698316
161184736	85287116

Il numero 161184736 è il residuo de'primi due numeri dati come 85287116 lo è de'due secondi.

MOLTIPLICAZIONE DEGLI INTERI.

28. D. Cosa è mai la moltiplicazione?

R. Moltiplicare un numero per un altro vale prendere il primo di questi due numeri tante volte per quante unità sono nell'altro. Così moltiplicare 4, per 3 significa prendere tre volte il numero quattro, o pure quattro volte il numero tre che è lo stesso.

Il numero che si deve moltiplicare si chiama il moltiplicando, quello pel quale si deve moltiplicare si chiama il moliplicatore, ed il risultato dell'operazione si chiama prodotto.

Il moltiplicando, ed il moltiplicatore si chiamano anche fattori del prodotto ed il segno della moltiplicazione è così $\times$ talchè nel citato esempio 3 e 4 sono i fattori di 12, perchè $3 \times 4 = 12$.

29. D. Come si esegue la moltiplicazione de' numeri semplici?

Secondo l'idea data, la moltiplicazione può eseguirsi scrivendo il moltiplicando tante volte per quante unità sono nel moltiplicatore, ed in seguito eseguir la somma. Ad esempio per moltiplicare 7 per 3 e 9 per 4 si potrebbe scrivere

$$\begin{array}{r} 7 \\ 7 \\ 7 \\ \hline 21 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 9 \\ 9 \\ 9 \\ 9 \\ \hline 36 \end{array}$$

E le somme 21 e 36 risultanti da questa addizione, sarebbero i prodotti delle due moltiplicazioni. Ma quando il moltiplicatore fosse considerevole, l'operazione così replicata diverrebbe lunghissima. Si è adunque ricercato il metodo di giungere a questo risultato per una via più breve.

Per moltiplicare i numeri i più composti, si replica più volte l'operazione, e sempre si moltiplica un numero di una sola cifra per un numero di una sola cifra. Bisogna dunque esercitarsi a trovare il prodotto de' numeri semplici, il che si ottiene nel minor tempo mediante la qui annessa tavola, che dal suo inventore Pitagora è stata chiamata Pittagorica.

TAVOLA PITTAGORICA.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	4	6	8	10	12	14	16	18
3	6	9	12	15	18	21	24	27
4	8	12	16	20	24	28	32	36
5	10	15	20	25	30	35	40	45
6	12	18	24	30	36	42	48	54
7	14	21	28	35	42	49	56	63
8	16	24	32	40	48	56	64	72
9	18	27	36	45	54	63	72	81

La prima colonna di questa tavola si ottiene aggiungendo successivamente una unità. La seconda aggiungendo 2, la terza 3 e così di seguito.

Con essa si ritrova il valore di un numero semplice moltiplicato per un altro puranche semplice, prendendo i due fattori uno nella linea orizzontale, e l'altro sulla verticale, il prodotto sarà quel numero ch'è nell'incontro di queste due linee. Così si vedrà che il prodotto di 3 per 9 è 27, di 5 per 8 è 40 ec.

Tornerà però sempre assai più utile di mandare a memoria i prodotti de' nove numeri semplici.

30. D. Come si esegue la moltiplicazione quando uno de' due fattori è un numero composto.

Quando un fattore è semplice e l'altro è composto, dopo di aver scritto il primo sotto l'ultima cifra a destra del secondo, e tirata una linea orizzontale, si moltiplichi il fattore semplice per ciascun carattere del composto, andando da destra a sinistra, e sotto la linea tracciata si notino i prodotti che non oltrepassino il 9. Se ve ne sieno che superino questo numero, si notino soltanto i loro eccessi, e questi si aggiungano al prodotto prossimamente vicino. Così ne' due seguenti esempî.

Fattori	8 5 7 6	Fattori	9 4 5 6 7 2
	8		6
Prodotto	6 8 6 0 8	Prodotto	5 6 7 4 0 3 2

Nel primo caso si moltiplichi il 6 per l'8 e del prodotto 48 si noti l' 8 sotto la linea, e le 4 decine si aggiungano al seguente prodotto. Si moltiplichi il 7 per 8 e poichè il prodotto 56 unito alle 4 decine fa 60 si nota il 0 e le 6 decine si uniscano al prodotto del 5 per 8 che è di 40, e per conseguena si avrà 46 scritto il 6 si serberanno 4 decine, che aggiunte al prodotto del 8 per 8 che è 64 danno 68 il quale numero si scriva interamente sotto la linea, stantechè non v'ha altro carattere da moltiplicarsi. Laonde dei due fattori 8576 ed 8 il prodotto totale sarà 68608, e nel secondo caso il prodotto de' due fattori 945672 e 6 sarà 5674032.

31. D. Come si esegue la moltiplicazione quando tutti e due i fattori son numeri composti?

R. Essendo amendue i fattori numeri composti, si dovrà, procedendo da destra a sinistra fare successivamente con ciascuna cifra quanto si è prescritto nel caso precedente cioè bisogna moltiplicare tutte le cifre del moltiplicante per le cifre delle unità che sono nel moltiplicatore, dopo tutte le stesse cifre del moltiplicante bisogna moltiplicarle per quelle delle sole decine, e si scriverà questo secondo prodotto sotto il primo; ma come deve esprimere il prodotto delle decine, così si scriverà la prima cifra di questo prodotto sotto le decine; e le altre cifre sempre verso la sinistra. Parimenti il terzo prodotto si scriverà sotto il secondo, ma avanzando anche di un posto perchè rappresenta il prodoto delle centinaia, e così di seguito. In tal modo saranno l'uno sotto l'altro, ed il primo supererà il secondo di un luogo a destra, il secondo parimenti il terzo, e così fino all'ultimo. Ciò fatto sommati insieme i prodotti parziali si avrà il prodotto totale. Così ne' due seguenti esempi.

```
Fattori        8 7 6 5 4      Fattori      4 5 6 7 2
                   4 6 5                         2 3
               ---------                 -----------
             4 3 8 2 7 0               1 3 7 0 1 6
           5 2 5 9 2 4                 9 1 3 4 4
         3 5 0 6 1 6          Prodotto -----------
         ---------------               1 0 5 0 4 5 6
Prodotto 4 0 7 5 9 1 1 0
```

Nel primo caso si moltiplichi il fattore maggiore pel 5 che esprime le unità dell'altro fattore, di poi per 6 ossia per le decine, e finalmente per quello delle centinaia 4. I prodotti particolari 438270, 525924, 350616 sono scritti in guisa che il primo incominci dal luogo delle unità, il secondo da quello delle decine, il terzo da quello delle centinaia, e poscia sommati coll'istesso ordine cui si sono notati, la loro somma 40759110 sarà il prodotto cercato. Parimenti nel secondo caso sarà 1050456 il prodotto de' due numeri 45672 e 23.

82. D. Può talvolta abbreviarsi l'operazione ?

Talvolta avviene che nei due fattori vi sono de' zeri all'ultimo, ed in tal caso questi si possono tralasciare nei prodotti parziali, e si scrive soltanto nel prodotto totale il numero de' zeri che sono ne' fattori. P. e.

6430	519000
90	400
578700	20760000

Nel primo caso la moltiplicazione si è fatta tra i due numeri 643 e 9 e dopo il prodotto 5787 si sono aggiunti i due zeri che erano ne' due fattori; e nel secondo esempio la moltiplicazione si è eseguita tra i due numeri 519 e 4 e dopo il prodotto 2076 si sono situati i cinque zeri che erano ne' due fattori dati.

DIVISIONE DEGLI INTERI.

83. D. Cosa è mai la divisione.

R. La divisione è una operazione in cui di due numeri disuguali, osservando quante volte il minore entra nel maggiore se ne trova un altro, che indica in quante parti tutte uguali al numero più piccolo, si è diviso il numero maggiore. Ossia si trova quel numero il quale contiene tante unità, per quante volte il numero maggiore contiene il minore. Il numero da dividersi si chiama dividendo, divisore quello pel quale si divide, e quoziente quello che si ha dall'operazione. Due punti (:) esprimono il segno di divisione; e significano che i numeri tra quali son situati debbonsi dividere l' uno per l'altro. Così p. e. 64 : 16 = 4, e si dice otto diviso per quattro uguaglia due.

Questi numeri si scrivono come qui sotto.

E poichè il divisore ed il quoziente sono i fattori del dividendo, si può fin d'ora conchiudere che, in una divisione qualunque il divisore moltiplicato pel quoziente deve dare il dividendo.

Considerando i tre numeri 64, 16 e 4 come il prodotto ed i fattori di una moltiplicazione si e già detto di sopra che il prodotto 64 contiene tante volte il moltiplicate 16, quante unità si contono nel moltiplicatore 4; e siccome la divisione ha per oggetto di trovare quest' ultimo numero, così potrà anche dirsi che la divisione ha per oggetto di trovare il numero delle volte che il 16 è contenuto nel 64, ed in generale la divisione è quella operazione per mezzo della quale si cerca di conoscere quante volte un numero è contenuto in un altro.

Per trovare quante volte il numero 16 è contenuto nel 64, potrebbe adoperarsi la sottrazione ripetuta, come segue :

$$64 - 16 = 48 - 16 = 32 - 16 = 16 - 16 = 0.$$

dalla quale operazione risulta che il 16 è contenuto quattro volte nel 64, perchè tolto quattro volte dal 64 si è avuto un resto zero. Per mezzo della divisione si giunge più presto a questo risultamento, onde può dirsi che la divisione è un abbreviazione della sottrazione.

Inoltre, il prodotto 64 può anche considerarsi come il 4 ripetuto 16 volte, perchè ripetere quattro volte il 16 è lo stesso che ripetere 16 volte 4; e quindi il numero 64 può supporsi composto di 16 parti eguali, ognuna delle quali è un 4. Quando si divide 64 per 16 l'operazione si riduce dunque a decomporre il numero 64 in 16 parti eguali, e trovare il valore di una di quelle parti, che sarebbe 4. Ciò posto si vede che la divisione può considerarsi anche come una operazione nella quale si cerca di decomporre un numero dato in tante parti eguali, quante unità sono contenute in un altro numero dato.

Dunque la divisione si può riguardare sotto tre aspetti diversi;

1.° La divisione è quella operazione per la quale dato un prodotto ad uno de' suoi fattori, si cerca l'altro fattore.

2.° La divisione è quella operazione per la quale si cerca quante volte un numero è contenuto in un'altro.

3.° La divisione è quella operazione per la quale si cerca di decomporre un numero dato in tante parti eguali, quante unità si contengono in un'altro numero dato.

Nella divisione di 64 per 16 il quoziente 4 può avere perciò tre significati: 1.° esso è l'altro fattore di 64 che si cercava; 2.° esso dinota il numero delle volte che il 16 è contenuto nel 64; 3.° esso è una delle 16 parti eguali in cui si è diviso il 64. È importante di ben comprendere questi tre oggetti della divisione.

34. D. Come si esegue la divisione allorchè il divisore è un numero semplice?

R. Per eseguir siffatta operazione, si suppone che già si sappia ritrovare quante volte un numero di uno o due cifre contiene un numero di una sola cifra. È questa una conoscenza già acquistata, quando si sanno a memoria i prodotti di numeri che hanno una sola cifra. Vi si può anche giungere facendo uso della tavola Pitagorica. Per esempio se si vuol sapere quante volte 74 contiene 9, cerco il divisore 9 nella prima linea, discendo verticalmente finchè incontro il numero più prossimo a 74, che è 72, allora il numero 8 che si ritrova dirimpetto a 72 nella prima colonna è il quoziente che cerco.

Ciò premesso, ecco come si fa la divisione di un numero che ha molte cifre, per un altro che ne ha una sola. Si scrive il divisore alla sinistra del dividendo, e si osservi quante volte il primo si contiene nell'ultimo carattere a sinistra del dividendo, ovvero ne' due ultimi se mai un solo fosse minore dell'an-

ridetto divisore, e si noti il quoziente sotto del divisore, avendo prima tra l'uno e l'altro tirato una linea; indi si moltiplica questo quoziente trovato pel divisore ed il prodotto che si ha scritto sotto il numero già diviso si sottragga dal medesimo e sulla dritta di tal residuo si ponga la cifra susseguente del dividendo, che per non dimenticarsi si segni con un puntino: si divide allora il numero risultante da tale unione pel dato divisore; e si ripete una tale operazione finchè non vi sono altri caratteri sul dividendo. Ciò si vedrà più chiaramente negli esempi seguenti.

```
| Divisore 6          13453 Div.°  | 8            965424  Dividen.
|_______________      12           |________      8
Quoziente 2242 1/6    ——             120678       ——
                     = 14                          16
                       12                          16
                      ——                           ——
                     = 25                       = = 54
                       24                          48
                      ——                           ——
                     = 13                        = 62
                       12                          56
                      ——                           ——
                     = 1                         = 64
                                                   64
                                                  ——
                                                  — —
```

Nel primo caso poichè l'unità non si può dividere per 6 così si divide il 13 e si scrive sotto la linea del divisore il quoziente 2 che si ottiene da questa prima divisione. Si moltiplichi questo 2 pel 6 ed il prodotto 12 scritto sotto del 13 e sottratto dal medesimo, si noti il residuo 1. A destra dell' 1 si cali il 4, col segnare sul medesimo carattere un puntino, e diviso il 14 pel 6 e notato il quoziente 2 a destra dell'altro 2 si moltiplichi per 6, ed il prodotto 12 sottratto da 14 dà il residuo 2, a destra del quale si cali il 3. Si divide il 25 per 6, ed il quoziente 4, scritto a destra del secondo 2 il prodotto 24 si toglie da 25 ed a dritta del residuo 1 si cali l'ultima cifra 3. Il quoziente 2 che si ha dividendo il 13 per 6 si scrive a destra del 4, ed il prodotto 12 tolto da 13 lascia un residuo di 1, il quale per non essere più divisibile si scrive a fianco del quoziente totale con metterci sotto una lineetta ed il divisore 6. Sicchè il quoziente della divisione tra i due numeri dati sarà $2242\frac{1}{6}$. E nel secondo esempio dividendo con l'istesso metodo il numero 965424 per 8 il quoziente sarà 120678.

35. D. Come si esegue la divisione allorchè divisore e dividendo hanno più cifre?

R. Si prendono sulla sinistra del dividendo tante cifre per quante possono contenere il divisore, e ritrovato questo primo quoziente si scriva sotto il divisore, si moltiplica per lo stesso il prodotto si toglie dalle cifre distaccate dal dividendo, ed accanto al residuo si abbassa la cifra seguente del dividendo. Si ripigli allora nel modo stesso l'operazione finchè non più restano cifre nel dividendo. Così ne' due seguenti esempî.

```
2567890   | 23                    165327   | 14
23        |--------               14       |--------
——        | 111647 9/23           ——       | 11809 1/14
=26                               =25
 23                                14
——                                ——
= 37                               113
  23                               112
  ——                               ——
  148                             ==127
  138                               126
  ——                                ——
= 109                              ==1
   92
   ——
   170
   161
   ——
  ==9
```

36. D. Come può talvolta abbreviarsi l'operazione della divisione?

R. Avviene talvolta che all'estremità del dividendo e del divisore vi sono dei zeri, ed allora se ne sopprimono nell'uno e nell'altro l'istessa quantità, e si esegue la divisione come se non vi fossero questi zeri, però si mettono in seguito del quoziente. P. e.

```
4330000   | 40            526000   | 300
4         |-------        3        |-------
——        | 108250        ——       | 175300
=33                        22
 32                        21
 ——                        ——
= 10                      = 16
   8                        15
  ——                        ——
  20                      = 10
  20                         9
  ——                        ——
  ==                       = 1
```

E nel primo caso la divisione si esegue come se i due numeri dati fossero 433000 e 4 ed accanto al quoziente 10825 si aggiunge un zero, e nel secondo come se i due numeri a dividersi fossero 5260 e 3, cioè togliendo due zeri al dividendo e due al divisore ed aggiungendoli alla dritta del quoziente 1753 sicchè il vero quoziente de'secondi numeri dati diviene 175300.

CAPITOLO III.

Verificazione delle quattro operazioni degli interi.

37. D. Come si vede se nel sommare più numeri interi astratti si sia commesso errore.

R. Dopo di essersi eseguita l'addizione, si separi con una lineetta orizzontale uno de'numeri dati, e per più facilità si scelga il primo, e si sommano i rimanenti; indi dalla prima somma si toglie la seconda, ed il residuo dovrà dare il primo numero cioè quello che si è separato dagli altri. Così ne'due seguenti esempi.

	4 2 4 5 6		4 6 2 3 5 8
	3 0 8 4		2 4 5 6 0
	5 6 7		3 2 0 7
	2 3		4 6 5 9
1. som.	4 6 1 3 0	1. som.	4 8 4 7 8 4
2. som.	3 6 7 4	2. som.	3 2 4 2 6
Residuo	4 2 4 5 6 uguale	Residuo	4 5 2 3 5 8

Nel primo caso la somma dei numeri dati escluso il solo primo numero 42456 è 3674 la quale tolta dalla somma che si aveva avuto cioè 46130 si ha il residuo 42456, cioè il primo numero dell'addizione; quindi si è certo che l'operazione è esatta.

Nel secondo caso la prima somma si è creduto esser 484784 la seconda somma è 32426 e la loro differenza è 452358 che per non essere il primo numero tra quelli dati dimostra chiaro di essersi errato l'operazione. Ed invero rettificando la somma si vede che esser deve 494784 invece di quella precedente 484784.

38. D. Come si vede se nel sottrarre due numeri interi si sia commesso errore.

R. Eseguita la sottrazione, si somma il numero minore col residuo, il risultato deve essere il numero maggiore. P. e.

	4 3 2 8 5 6		5 6 7 8 9 4 5
	2 4 6 9 5		3 6 4 2 3 1
	4 0 8 1 6 1 Residuo		5 4 1 4 7 1 4 Resid.
somma	4 3 2 8 5 6 uguale	somma	5 7 7 8 9 4 5

Nel primo caso la somma del sottrattore e del residuo è 432856, cioè il sottraendo quindi l'operazione è esatta. Nel secondo esempio la somma del sottrattore e del residuo è 5778945 diverso dal sottraendo, adunque la sottrazione fatta è erronea. Ed in verità si vede che da 6 togliendo 3 resta 3 e non quattro come si era scritto, sicchè il vero residuo è 5314714.

39. D. Come si vede se nel moltiplicare due numeri interi si sia commesso errore.

R. Si divida il prodotto avuto per uno dei fattori, e se si ha per quoziente l'altro fattore, si è certo di non essersi errato. P. e.

5	34567	21456	32
34567	5	32	21455
	172835	42912	
	15	64368	
	= 22	686582	
	20	64	
	= 28	= 46	
	25	32	
	= 33	144	
	30	128	
	35	= 178	
	= =	160	
		= 182	
		160	
		= = 22 = =	

Nel primo caso essendosi moltiplicato 34567 per 5, una volta che il prodotto 172835 diviso per 5 dà per quoziente 34567 cioè l'altro fattore si è certo che l'operazione è esatta. Nel secondo esempio il prodotto 686582 poichè diviso pel fattore 32 dà per quoziente 21455 diverso dall'altro fattore dato, così ben può dirsi essersi errata l'operazione. Ed in verità nel rettificarla si ritrova che il prodotto che si domandava era 686592 in cambio di quello 686582 che si credeva il vero.

40. D. Come si vede se nel dividere due numeri astratti interi si sia commesso errore.

R. Si moltiplichi il quoziente pel divisore e si aggiunga il residuo, se ve n'è stato, se il risultato di tale operazione dà il dividendo, la divisione si è bene eseguita. P. e.

Divisore	Dividendo
8	65842
8230	64
8	= 18
65840	16
2	= 24
65842 uguale	24
	= = 2 Residuo.

	Divisore	*Dividendo*
	36	428521
Quoziente	11903	36
	36	= 68
	71418	36
	35709	325
	13	324
	428521 *Prodotto*	= = 121
		108
		= 13

Nel primo caso il prodotto del quoziente della divisione 8230 pel divisore 8, essendo 65840 ed aggiuntovi il residuo 2 poichè si ha il dividendo cioè 65842 si è certo che l'operazione è esatta. Lo stesso dicasi del secondo esempio.

CAPITOLO IV.

Dei numeri interi concreti, ossia denominati.

41. D. Come si eseguono le quattro operazioni de'denominati.

R. Per ben eseguire le quattro operazioni de' numeri denominati, è necessario prima conoscere il valore delle monete, de' pesi, delle misure ec. ec., secondo i diversi paesi le diverse nazioni; non che il valore delle une in relazione colle altre del proprio genere. E perciò ne indichiamo qui le principali, usate presso di noi, segnatamente nella capitale del regno.

MONETE

Napoli...

	Argento	Rame	
Ducato	10 Carlini	10 Grana	10 Cavalli
Ducato	5 Tarì	20 Grana	10 Cavalli
Ducato	2 Patacche	50 Grana	

Oro	Argento
Zecchino =	2 Ducati
Oncia =	3 Ducati
Oncia doppia	6 Ducati
Quintupla =	15 Ducati
Decupla =	30 Ducati

PESI

Napoli...

Cantaio	100 Rotola		$33\frac{1}{3}$ Once
Tomolo	40 Rotola		
Libbra	12 Once	20 Trappesi	20 Acini

MISURE

Napoli....

Canna	8 Palmi	12 Once	5 Minuti	10 Punti
Carro	2 Botte	12 Barili	60 Caraffe	
Giorno	24 Ore	60′ Minuti primi	60″ Minuti secondi	

Moggio in Napoli 48400 palmi quadrati.

SOMMA DE' DENOMINATI.

42. D. Come si esegue la somma de' denominati?

R. Per eseguire una tale operazione fa d'uopo che i numeri sieno tutti dello stesso genere, non potendosi per esempio un numero di soldati ed un numero di ducati riunirsi per formarne un tutto, ed è necessario conoscer bene qual relazione serbano fra loro

le quantità che si vogliono sommare; cioè quante unità della specie minore costituiscono una di quella della specie maggiore. Una volta ciò conosciuto si dispongono le cifre in guisa che quelle di una stessa specie corrispondino nella stessa verticale, e tirata una linea orizzontale s'incominci l'operazione. Si determinino separatamente le varie somme incominciando da quella dell'infima specie, le quali se avviene che contengono una o più unità della specie prossimamente maggiore, si uniranno queste alla somma seguente, notando sotto la linea solo il dippiù. In tal guisa continuando l'operazione si avrà la somma richiesta. Ciò si renderà vieppiù chiaro con un esempio.

	10	10	10
Ducati	Carl.	Gra.	Cavalli
24	5	7	3
88	3	2	6
33	4	6	8
146	3	6	7

	8	12	5	10
Canne.	Palmi.	Once	Min.	Pun.
213	6	8	4	7
32	2	6	2	8
8	5	3	4	9
254	6	6	2	4

Nel primo caso la somma de' cavalli è 17 sicchè si nota il 7 e si aggiunge un grano alle altre 7, 2, 6, le quali insieme fanno in tal caso 16 grana quindi il 6 si nota ed il carlino si unisce a 5. 3. 4 carlini per cui si hanno 13 carlini, il 3 si noti e si aggiunge un ducato all'ultima somma che sommata dà 146 ducati. Adunque la somma totale sarà per conseguenza di 146 ducati 3 carlini 6 grana e 7 cavalli. Parimenti nel secondo esempio la somma che si cerca è 254 canne 6 palmi, 6 once, 2 minuti, 4 punti.

SOTTRAZIONE DE' DENOMINATI.

43. D. Come si esegue la sottrazione de' denominati?

R. Per eseguire la sottrazione de' denominati bisogna che i numeri siano dello stesso genere, non potendosi per esempio da un numero di botti di vino, togliere un numero di botti di olio, ed è parimenti necessario di ben conoscere quante unità della specie minore costituiscono una di quelle della specie maggiore.

Ciò premesso per eseguire la sottrazione si scrive il numero minore sotto il maggiore, si principia dalla dritta e proseguendo verso la sinistra si eseguano tante sottrazioni particolari, per quante sono le differenti specie di colonne; se dal numero superiore non si può togliere l'inferiore, si prenda una unità dalla colonna immediata a questa e si unisca per quanto vale P. e.

	8	12	5	10
Canne	Palmi	Once	Min.	Pun.
625	5	3	4	6
324	6	2	4	7
300	7	0	4	9

	10	10	10
Ducati	Carlini	Grana	Cavalli
871	4	7	4
354	6	9	8
516	7	7	6

Nel primo esempio da 6 punti non se ne possono togliere 7 per cui si prende un minuto del 4 il quale vale 10 punti per cui dal 16 tolto il 7 si ha il residuo 9. Così parimenti da 3 minuti non potendo togliere 4 si prenda un'oncia dal 3 la quale essendo l'istesso di 5 minuti così dall'8 tolto il 4 si noti il residuo 4. Da due once tolto 2 once il residuo è zero. Da 5 palmi non potendo sottrarre 6 si prende una canna dalla cifra vicina la quale perchè è l'istesso che 8 palmi così dal 13 tolto il 6 si ha il residuo 7. E per le canne proseguendo la sottrazione si ha il residuo di 300. Adunque il risultato della sottrazione dicesi essere di 300 canne 7 palmi zero once 4 minuti e 9 punti. L'istesso dicesi per l'altro esempio dove 516 ducati, 7 carlini 7 grana e 6 cavalli è la differenza.

Così parimenti nell'esempio seguente.

	12	10	3	20	
Lib.	Once	Dram.	Scrupoli	Acini	= L, O, D, S, A.
817	9	7	0	17	719 9 7 0 18
97	11	9	2	19	

la differenza che si cerca è libbre 719 once 9 dramme 7 scrupoli 0 acini 18.

MOLTIPLICAZIONE DE' DENOMINATI.

44. D. Come si esegue la moltiplicazione quando un fattore è un numero denominato e l'altro un numero astratto?

R. Nell'eseguire tale operaziono non è necessario che i due fattori siano dello stesso genere, perchè il prodotto sarà sempre dello stesso genere del moltiplicando, ed il moltiplicatore figurerà da numero astratto. Per esempio volendo conoscere il costo di 25 tomoli di grano al prezzo di ducati 2 per ogni tomolo, si moltiplicherà 2 per 25 ed il prodotto 50 esprimerà ducati come il moltiplicando 2; e quantunque il moltiplicatore 25 sia un numero concreto, pure esso qui serve ad indicar soltanto che il 2 deve esser ripetuto 25 volte.

Ciò premesso per eseguire la moltiplicazione si moltiplica l'intero astratto per l'infima specie del denominato, incominciando dalla dritta alla sinistra e si noti il prodotto, di poi mano mano si moltiplica per tutti gli altri numeri e sempre di ogni prodotto parziale si tolgono i numeri costituenti la specie prossima per unirla a questa come unità, e si nota il solo avanzo. Così p. e.

	8	12	5	10
Canne	Palmi	Once	Min.	Pun.
23	6	3	4	5
				8
190	2	7	1	0

	10	10	10
Ducati	Carlini	Grana	Cavalli
32	6	7	8
			6
196	0	6	8

Nel primo caso moltiplicando i 5 punti per 8 si hanno 40 punti ossia 4 minuti; quindi si scrive il zero e si aggiunge il 4 al prodotto di 8 per 4 che è 32 e 4 fan 36 ossia 1 minuto e 7 once le quali aggiunte al prodotto di 8 per 3 ossia 24 si hanno 31 once, ossia due palmi e 7 once; e continuando a moltiplicare l'8 per 6 si hanno 48 palmi e 2 fanno 50 ossia 2 palmi e 6 canne, le quali aggiunte al prodotto delle canne questi sarà di 190. Adunque il prodotto della moltiplicazione si dice essere di 190 canne 2 palmi 7 once ed 1 minuto. Lo stesso dicasi pel secondo esempio:

45. D. Come si esegue la moltiplicazione allorchè ambi i fattori sono numeri denominati?

R. Se i fattori sono amendue denominati, come p. e. dovendosi moltiplicare

Ducati	Grana	Cavalli		Canne	Palmi	Once
12	25	3	per	6	5	4

in tal caso si riducano i 12 ducati 25 grana e 3 cavalli tutti in cavalli, cioè si dice le 25 grana equivalgono a 250 cavalli, i 12 ducati equivalgono 1200 grana o 12000 cavalli adunque sommati questi tre numeri la somma 12253 cavalli vale lo stesso che il primo fattore. Parimenti, si riducano le 6 canne 5 pal. 4 once tutte in once perlocchè si dice 5 palmi equivalgono a 60 once, 6 canne equivalgono a 48 palmi, o 576 once, adunque sommati i tre numeri 4, 60, e 576 il secondo fattore dato equivale a 640 once. Una volta eseguita siffatta riduzione per aversi il risultato della moltiplicazione basta moltiplicare 12253 per 640 ed il prodotto in seguito 7841920 sarà quello che si cerca.

E poichè dall'ennunciazione della proposta moltiplicazione, appare chiaro che si vuol conoscere le 6 canne, 5 pal. e 4 once, supposto ogni canna costare 12 ducati 25 grana e 3 cavalli quanto costano, in tal caso si riduca un ducato in cavalli che sarà 1000, la canna ridotta in once dà 96, moltiplicati questi numeri si noti il prodotto 96000. Si divida il primo prodotto 7841920 per 96000 ed il quoziente 81 saranno i ducati, il residuo che resta da tal divisione cioè 6492 si riduca in grani moltiplicandolo per 100, ed il prodotto 659200 diviso per 96000 il quoziente 6 indicheranno i grani. E parimenti il residuo di tal divisione cioè 832, ridotto in cavalli sarà 8320 che diviso per 96000 poichè non di alcun quoziente, si dice essere il prodotto cercato di 81 duc. 6 gr. Ciò per altro assai meglio si vedrà colla divisione de' denominati.

DIVISIONE DE' DENOMINATI.

46. D. Come si esegue la divisione di un numero denominato per un intero?

R. Dovendosi dividere un numero denominato per un intero, si divide ciascuna specie del denominato per l'intero, ma s'incominci dal più grande, affinchè se in alcuna divisione vi rimane un residuo, il medesimo ridotto prima in unità della specie che immediatamente segue, ad essa si unisca. I quozienti parziali in tal guisa ottenuti si scrivono ne' rispettivi luoghi sotto il divisore e sarà così eseguita la divisione. P. e.

Duc.	Carl.	Gra.	Cav.		6
37	6	9	8		Duc. Carl. Gra. Cav.
36					6 2 8 3
= 1 ducato					
16					
12					
= 4 carlini					
49					
48					
= 1 grana					
18					
18					
= =					

In quest'esempio il 37 diviso per 6 dà il quoziente 6 ed il residuo è 1 ducato ossia 10 carlini i quali aggiunti a' 6 segnati nel dividendo si hanno 16 carlini che divisi per 6 danno per quoziente 2 e per residuo 4 carlini ossia 40 grana le quali unite alle 9 grana segnate sul dividendo si hanno 49 grana, che divise per 6 danno il quoziente 8 e per residuo 1 grano cioè 10 cavalli i quali aggiunti agli 8 del dividendo divengono 18 cavalli che divisi per 6 danno il quoziente 3; sicchè il quoziente dell'intera divisione si dice esser 6 ducati 2 carlini 8 grana 3 cavalli.

Talvolta però avviene che la prima specie non si può dividere pel dato numero del divisore, allora bisogna ridurla a quella che immediatamente la segue, e se questa neppure è suscettibile di contenere il divisore, si passa all'altra imme-

diata, e così finchè si ha un numero maggiore del divisore. P. e.

Dividendo				Divisore			
Can.	Pal.	Onc.	Min.	17			
12	5	7	3	Can.	Pal.	Onc.	Min.
	101 pal.			0	5	11	$3\frac{12}{17}$
	85					Quoziente	

101 pal.
85
——
16 pal.
199 onc.
17
——
29
17
——
12
63
51
——
12

Non potendosi per 17 dividere le 12 canne si riducano a palmi, e si uniscano agli altri 5; per cui diviso per 17 il loro aggregato che è 101 pal. si avrà per quoziente 5 palmi e per residuo 16 palmi. I quali ridotti ad once ed unite alle altre 7, fanno 199 once, che si dividono per 17 si nota il quoziente 11 once e le rimanenti 12 si riducano a 60 minuti, più 3 minuti che sono nel dividendo si hanno 63 minuti i quali divisi per 17 danno per quoziente $3\frac{12}{17}$ di minuti. Quindi l'intero quoziente sarà, zero canne 5 palmi 11 once 3 minuti $\frac{12}{17}$ di minuti.

47. D. Come si esegue la divisione di due num. denominati?

R. Si abbiano a dividere due numeri denominati tra loro come p. e. conoscendo che 81 duc. 68 gran. e 4 caval. è il costo di 6 canne 5 pal. e 4 once si cerca il costo di una canna. In tal caso li 81 ducati 68 grana e 4 cavalli ridotti a cavalli danno 81684. Parimente una canna è l'istesso che 96 once e moltiplicato per 81684 si ha il prodotto 7841664. Le 6 canne 5 palmi e 4 once ridotte ad once danno 640 once, un ducato vale 1000 cavalli ed il prodotto di questi numeri è di 640000. Si divida il primo prodotto 7841664 per questo secondo 640000 ed il quoziente 12 indicherà i ducati; il residuo 161664 ridotto in grana fa 16166400 il quale diviso per 640000 dà il quoziente 25 che indica le grana, e finalmente il residuo 166400 ridotto a cavalli dà 1664000 il quale diviso per 640000 dà 2

cavalli per quoziente. Il costo quindi di una canna è ducati 12, 25 grana e 2 cavalli.

Cade a proposito l'osservare che se per l'addizione e la sottrazione degli interi astratti e denominati, debbono i numeri essere omogenei; per la moltiplica e divisione possono essere dell'una e dell'altra specie.

CAPITOLO V.

Delle frazioni.

48. D. Quale è l'origine delle frazioni?

R. Le frazioni hanno origine dal resto della divisione. Sia da dividersi 33 per quattro. Questa operazione consiste nel dividere il 33 in quattro parti uguali. Il quoziente è 8; ma questo numero non è contenuto quattro volte esattamente nel 33, poichè vi rimane un unità ancora da dividersi in quattro parti uguali.

Immaginando eseguita la divisione di questa unità in quattro parti uguali una di esse parti, ossia la quarta parte dell'unità si scrive così, $\frac{1}{4}$; ed i numeri 4 ed 1 separati da una piccola linea, indicano che l'unità si è divisa in quattro parti uguali, e di queste parti se n'è presa una. L'espressione $\frac{1}{4}$ che si pronunzia *un quarto* dicesi *frazione*, ed aggiunta al quoziente 8 da $8\frac{1}{4}$, che rappresenta l'esatta quarta parte di 33.

49. D. Cosa s'intende adunque per rotto o frazione?

R. S'intende per numero rotto ovvero fratto o frazione quella espressione numerica che esprime una o più parti uguali di quelle in cui si suppone divisa l'unità. Così p. e. se di una unità divisa in quattro parti uguali, se ne debbano prendere 3, ciò s'indicherà con una frazione la quale si proferisce con dire tre quarti e si scrive così $\frac{3}{4}$.

50. D. Cosa s'intende per rotto di rotto, o frazione di frazione?

R. Dicesi frazione di frazione o rotto di rotto quella quantità, la quale esprime una o più parti non di una unità, ma di un'altra frazione. Così p. e. $\frac{1}{2}$ di $\frac{3}{4}$ di ducati, dinota che si debba prendere la metà non di un ducato intero ma di $\frac{3}{4}$ parti di un ducato.

51. D. Cosa s'intende per numeratore, e denominatore di una frazione?

R. Ne segue da ciò che per indicare qualsivoglia frazione vi vogliono due numeri, de' quali uno denomina in quante parti uguali si è divisa l'unità, e l'altro indica quante di siffatte parti se ne debbono prendere. È perciò che il primo si chiama denominatore ed il secondo numeratore. Adunque si chiama denominatore il numero inferiore che dinota in quante parti si è divisa l'unità, e numeratore l'altro numero che indica quante parti se ne sono prese. Così nella frazione $\frac{5}{6}$ il denominatore è 6 ed indica che l'unità è stata divisa in 6 parti uguali, ed il numeratore è 5, ed indica che se ne sono prese 5 parti. Il numeratore ed il denominatore, insieme considerati, si chiamano anche i termini della frazione.

52. D. Quali sono i rotti o frazioni vere?

R. I rotti o le frazioni vere e legittime sono quelle che hanno il numeratore minore del denominatore. Tali sono per esempio $\frac{1}{4}, \frac{3}{5}, \frac{7}{8}$ ec.

53. D. Quali sono i rotti o frazioni spurie o apparenti?

R. I rotti o le frazioni spurie o apparenti sono quelle che hanno il numeratore uguale, o maggior del denominatore.

Tali sono p. e. $\frac{5}{5}, \frac{7}{7}, \frac{9}{8}, \frac{12}{11}$ ec.

È ben si osserva che con ragione tali frazioni si dicono apparenti, giacchè quando il numeratore è eguale al denominatore, allora la frazione è uguale all'unità. Per esempio $\frac{5}{5}$ significa che l'unità è stata divisa in cinque parti delle quali se ne sono prese cinque; cioè si sono prese tutte e per conseguenza il valore della frazione è la stessa unità. Quando poi il numeratore è maggiore del denominatore come nella frazione $\frac{9}{8}$ in tal caso l'unità si è divisa in 8 parti eguali, e siccome di queste parti non se ne possono prendere più di otto, così essendo il numeratore 9 maggiore di 8, bisogna supporre che due unità sieno state divise ognuna in otto parti uguali, e per formare la frazione $\frac{9}{8}$ si siano prese tutte le parti della prima unità, ed una delle parti della seconda. La frazione adunque è maggiore dell'unità, e questa conseguenza si desume ancora dal riflettere che $\frac{9}{8}$ rappresenta l'ottava parte di 9, la quale si ottiene dalla divisione di 9 per 8, che dà per quoziente $1\frac{1}{8}$.

54. D. Quali sono i rotti spurî moltiplici esatti dell'unità e quali i non moltiplici esatti dell'unità?

R. Quando il numeratore di un rotto spurio è un moltiplice esatto del denominatore, il rotto sarà moltiplice dell'unità, ed in contrario nòn essendolo il numeratore del denominatore nemmeno lo sarà il rotto. Così p. e. $\frac{8}{4}$, $\frac{18}{6}$ sono nel primo caso, perchè realmente eseguendosi la divisione di 8 e 18 per 4 e 6 si hanno i due quozienti interi 2 e 3 ed in contrario nei due rotti $\frac{9}{4}$ e $\frac{23}{6}$ eseguendosi la divisione vi restano i residui 1 e 5 sicchè i due quozienti non sono moltiplici esatti dell'unità e nemmeno lo sono i rotti.

55. D. Come si riduce una o più frazioni ad avere un dato denominatore?

R. Poichè la frazione equivale al quoziente di una divisione, di cui il numeratore è il dividendo ed il denominatore è il divisore, è ben chiaro che se amendue le parti di una frazione si moltiplicano o si dividono per un numero qualunque non si altera il suo valore. Così p. e. se nella frazione $\frac{3}{4}$ si moltiplicano ambi i membri per 2 si avrà $\frac{6}{8}$ che è perfettamente lo stesso di $\frac{3}{4}$ perchè la prima frazione dinota l'unità divisa in 8 parti uguali dovendone prendere 6; la seconda cioè $\frac{3}{4}$ dinota l'unità divisa in 4 parti uguali dovendone prendere 3. Ed infatti se p. e. si pone l'unità $=24$, $\frac{6}{8}$ sarà l'istesso che 18 parti e $\frac{3}{4}$ è parimente uguale a 18. Così pure se la frazione $\frac{6}{15}$ si divide tanto il numeratore quanto il denominatore per 3 si avrà $\frac{6}{15}$ perfettamente uguale a $\frac{2}{5}$. In effetti ponendo l'unità uguale a 30, $\frac{6}{15}$ sarà $=$ a 12 parti e $\frac{2}{5}$ sarà parimente uguale a 12 parti.

Ciò premesso, un tal principio fa conoscere, che un num. intero o fratto che sia, può ridursi ad avere un dato denominatore. Così p. e. il numero 12 è l'istesso che la frazione $\frac{12}{1}$ la quale moltiplicata per qualunque numero sì il numeratore che il denominatore, non si altera di valore, e perciò volendo per esempio dargli il denominatore 2, 4 ec. si cambierà in $\frac{24}{2}$, $\frac{48}{4}$ ec. Per l'istesso principio

un numero qualunque di diverse frazioni può ridursi ad avere l'istesso denominatore. Così p. e. $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{5}$, $\frac{5}{6}$ sono uguali a questi altri rotti.

$$\frac{2\times5\times6}{4\times5\times6} \qquad \frac{3\times4\times6}{4\times5\times6} \qquad \frac{5\times5\times4}{4\times5\times6}$$

cioè sono perfettamente uguali alle tre frazioni

$$\frac{60}{120} \qquad \frac{72}{120} \qquad \frac{100}{120}$$

Locchè mena alla seguente regola pratica per ridurre più frazioni allo stesso denominatore; cioè di moltiplicare ogni numeratore per tutti i denominatori escluso il suo, e porre per comune denominatore, il prodotto di tutti i denominatori delle frazioni date.

56. D. Come sono tra loro le frazioni che hanno lo stesso denominatore, o lo stesso numeratore?

R. Atteso l'origine della frazione (par. 48), è agevol cosa il notare che di due frazioni che hanno lo stesso denominatore è maggiore quella, che ha il più grande numeratore; e viceversa di due frazioni che hanno lo stesso numeratore, è minore quella che ha maggiore il denominatore.

Così p. e. $\frac{4}{5}$ è maggiore di $\frac{3}{5}$ giacchè l'unità è divisa in 5 parti nel primo rotto e se ne prendono 4, e nel secondo è pure divisa in 5 parti ma se ne prendono 3 e $\frac{7}{9}$ è minore di $\frac{7}{8}$ giacchè nel primo rotto si prendono 7 parti di una unità divisa per 9, e nel secondo rotto si prendono anche 7 parti di una unità divisa per un numero minore, per cui le parti sono maggiori.

57. D. Quale è il segno per indicare che una frazione è maggiore, o è minore di un'altra?

R. Il segno per indicare che una frazione è maggiore di un altra è così $>$ e per indicare che una frazione è minore di un altra si usa quest'altro segno $<$.

Adunque nel primo caso si scrive $\frac{4}{5} >$ di $\frac{3}{5}$ e nel secondo $\frac{7}{9} < \frac{7}{8}$.

SOMMA DELLE FRAZIONI.

58. D. Come si esegue la somma delle frazioni?

R. Più frazioni si sommano tra loro riducendole prima allo stesso denominatore, poscia sommati i numeratori si scrive sotto il comune denominatore. P. e. volendo sommare le frazioni seguenti

$$\frac{3}{4}+\frac{5}{6}+\frac{3}{3}.$$

Si riducono prima allo stesso denominatore cioè la prima diviene $\frac{3\times6\times3}{4\times6\times3}$ la seconda si cambia in $\frac{5\times4\times3}{6\times4\times3}$ e la terza sarà $\frac{2\times6\times4}{3\times6\times4}$. Eseguite tali moltiplicazioni si avranno le frazioni $\frac{54}{72}+\frac{60}{72}+\frac{48}{72}$ e sommati i tre numeratori, la somma sarà $+\frac{162}{72}$. Ed eseguendosi la divisione di 162 per 72, il quoziente $2\frac{18}{72}$ ossia $2\frac{1}{4}$ sarà la somma cercata.

59. D. Come si esegue la somma delle frazioni unite agli interi?

R. Se le frazioni si trovano unite a degli interi, si sommano prima gli interi e poscia le frazioni, le quali se nell'unirle tra loro contengono degli interi questi si sommeranno con gli altri. P. e.

$$8\frac{7}{12}+3\frac{1}{8}+2\frac{3}{4}=8\frac{224}{334}+3\frac{48}{384}+$$
$$2\frac{288}{384}=13\frac{560}{384}=14\frac{176}{384}=14\frac{11}{24}.$$

Si può benanche ridurre l'intero e rotto tutto a rotto, e allora l'operazione si esegue come nel primo esempio cioè quando si hanno solo delle frazioni.

SOTTRAZIONE DELLE FRAZIONI.

60. D. Come si esegue la sottrazione di due frazioni?

R. Due frazioni si sottraggono tra loro, riducendole prima allo stesso denominatore, di poi sottraendo dal numeratore maggiore il minore, e ponendo sotto il residuo il comune denominatore. P. e. volendo eseguir la sottrazione delle due seguenti frazioni

$$\frac{7}{8}-\frac{5}{7}.$$

Si riducono allo stesso denominatore, e la prima sarà la stessa che $\frac{7\times7}{7\times8}$ e la seconda $\frac{5\times8}{7\times8}$ adunque la sottrazione deve eseguirsi tra le due frazioni $\frac{49}{56}-\frac{40}{56}=\frac{9}{56}$.

61. D. Come si esegue la sottrazione di due frazioni che sono unite agli interi?

R. Se le frazioni sono unite agli interi, allora la sottrazione si esegue considerando l'intero maggiore da sottraendo ancorchè la sua frazione sia minore dell'altra, perchè prendendo una unità

dell' intero e riunendola alla sua frazione, quella che si avrà, sarà sempre maggiore di quella che accompagna l' intero minore, e sottraendo gl' interi tra di loro e lo frazioni dopo di essere state ridotte allo stesso denominatoro si sarà eseguita l'operazione. P. e.

$$6\frac{2}{3}-4\frac{1}{2}.\ \text{Vale lo stesso che}\ 6\frac{4}{6}-4\frac{3}{6}$$

E poichè $6-4=2$ e $\frac{4}{6}-\frac{3}{6}=\frac{1}{6}$ Sarà dunque $6\frac{4}{6}-4\frac{3}{6}=2\frac{1}{6}$.

Vogliasi ora sottrarre da $5\frac{1}{2}-3\frac{5}{7}$. Non potendosi da $\frac{1}{2}$ sottrarre $\frac{5}{7}$ si prende dall' intero 5 una unità ed aggiungendola alla frazione $\frac{1}{2}$ si avrà $5\frac{1}{2}$ esser lo stesso che $4\frac{3}{2}$ e perciò $5\frac{1}{2}-3\frac{5}{7}=4\frac{3}{2}-3\frac{5}{7}$; ora le due frazioni ridotte allo stesso denominatore si cambiano nelle uguali frazioni $\frac{3\times7}{2\times7}$ e $\frac{5\times2}{2\times7}$ sicchè la sottrazione dovrà eseguirsi tra $4\frac{21}{14}$ e $3\frac{10}{14}$, il residuo degli interi è 1 quello delle due frazioni è $\frac{11}{14}$; adunque $1\frac{11}{14}$ è il residuo che si cercava.

Si può benanche ridurre l' intero e la frazione ad un solo rotto, ed eseguire allora la sottrazione tra le due frazioni. Così nell' esempio citato

$$5\frac{1}{2}-3\frac{5}{7}=\frac{11}{2}-\frac{26}{7}=\frac{77}{14}-\frac{52}{14}=\frac{25}{14}=1\frac{11}{14}.$$

MOLTIPLICAZIONE DELLE FRAZIONI.

62. D. Come si esegue la moltiplicazione delle frazioni?

R. La moltiplicazione delle frazioni si esegue moltiplicando scambievolmente i numeratori ed i denominatori; e la frazione che avrà per numeratore il primo prodotto e per denominatore il secondo è il prodotto cercato. P. e. si debba moltiplicare $\frac{3}{4}$ per $\frac{5}{6}$ il prodotto de' due numeratori è 15 quello de' denominatori è 24, adunque $\frac{15}{24}$ è il prodotto che si cerca; e parimenti il prodotto di $\frac{2}{3}$ per $\frac{8}{9}$ è uguale a $\frac{16}{27}$.

63. D. Come si esegue la moltiplicazione delle frazioni che sono unite agli interi?

R. Se le frazioni sono unite agli interi, l'operazione si esegue moltiplicando l'intero per l'intero, ciascuno intero per la frazione dell'altro, e le frazioni fra loro; o più facilmente si riducono gl'interi e rotti tutti a rotti, si fa la moltiplicazione delle frazioni ed in seguito si separano gl'interi. P. e.

$$3\frac{4}{5}\times4\frac{5}{6}=3\times4+3\times\frac{5}{6}+4\times\frac{4}{5}+\frac{4}{5}\times\frac{5}{6}$$

cioè uguale a $12+\frac{15}{6}+\frac{16}{5}+\frac{20}{30}$ e riducendo i rotti allo stesso denominatore $=12+\frac{75}{30}+\frac{96}{30}+\frac{20}{30}=12+\frac{191}{30}=18\frac{11}{30}$. Ed operando nel secondo modo si ha $3\frac{4}{5}\times4\frac{5}{6}$ vale lo stesso che $\frac{19}{5}\times\frac{29}{6}=\frac{551}{30}=18\frac{11}{30}$

DIVISIONE DELLE FRAZIONI.

64. D. Come si esegue la divisione delle frazioni.

R. La divisione delle frazioni si esegue moltiplicando il numeratore della frazione dividendo, pel danominatore della frazione divisore, ed il prodotto sarà il numeratore della frazione quoziente; si moltiplichi poi il denominatore della frazione dividendo pel numeratore della frazione divisore, e si avrà il denominatore della frazione quoziente. P. e. si debbano dividere $\frac{3}{4}$ per $\frac{5}{6}$ eseguendo come si è detto si ritrova essere il risultato della divisione $=\frac{3\times6}{4\times5}=\frac{18}{20}=\frac{9}{10}$; e parimente in questo secondo esempio $\frac{2}{3}:\frac{7}{8}$ il quoziente della divisione sarà $\frac{16}{21}$. Si osservi che i due punti segnati tra le frazione è il segno per dimostrare che una deve esser divisa per l'altra.

65. D. In quale altra guisa si può eseguire la divisione di due frazioni?

R. Si rovesci la frazione divisore, ed indi si moltiplichi numeratore con numeratore denominatore con denominatore, e si avrà il quoziente richiesto. P. e. nel primo caso

$$\frac{3}{4}:\frac{5}{6}=\frac{3}{4}\times\frac{6}{5}=\frac{3\times6}{4\times5}=\frac{18}{20}=\frac{9}{10}.$$

66. D. Come si esegue la divisione quando le frazioni sono unite agli interi?

R. Dato poi il caso che le frazioni sono unite agli interi, si

riducono a semplici espressioni frazionarie e quindi si esegua la divisione tra le frazioni e dipoi si separano gl'interi. P. e.

$$7\frac{3}{4} : 6\frac{4}{5} = \frac{31}{4} : \frac{34}{5} = \frac{155}{136} = 1\frac{19}{136}$$

CAPITOLO VI.

Delle frazioni decimali.

67. D. Cosa sono i rotti o frazioni decimali?

R. Si dicono *rotti* o frazioni decimali quelli i di cui denominatori sono i numeri 10, 100, 1000, ec. ec. cioè a dire

$$\frac{1}{10}, \frac{2}{100}, \frac{3}{1000} \text{ ec.}$$

a differenze delle altre frazioni dette di cui si è discorso nel capitolo precedente sono dette frazioni decimali.

E poichè i denominatori delle frazioni decimali crescono secondo i numeri 10, 100, 1000 ec. è facile il vedere che esse serbano una legge simile a quella degli interi; in fatti siccome dieci unità fanno una decina, e dieci decine un centinaio

così $\frac{10}{10000}$ fanno $\frac{1}{1000}$ $\frac{10}{1000}$ fanno $\frac{1}{100}$, $\frac{10}{100}$ fanno $\frac{1}{10}$.

68. D. Come diversamente possono scriversi le frazioni decimali?

R. Nelle frazioni decimali se il numeratore ha tante cifre quanti zeri sono nel denominatore, il primo carattere a sinistra dinota parti decime dell'unità, il secondo centesime, il terzo millesime, il quarto decimillesime ec. Sieno date perciò le frazioni decimali $\frac{2}{10}, \frac{5}{100}, \frac{3}{1000}, \frac{8}{10000}$ le quali ridotte allo stesso denominatore equivalgono a $\frac{2000}{10000}, \frac{500}{10000}, \frac{30}{10000}, \frac{8}{10000}$ e la loro somma è $\frac{2538}{10000}$ cioè *due mila cinquecento trentotto diecimilesimi.*

Nella quale frazione il 2 dinota parte decime dell'unità, il 5 centesime, il 3 millesime, l'8 diecimillesime.

Da siffatta ordinata successione che hanno i caratteri decimali si è tolto il vantaggio di scriverli senza denominatori, e per distinguirli dagli interi si tramezzano con una virgoletta, così per esempio 4, 336 si legge *quattro interi e trecentotrentasei millesimi.* E se non vi sono interi si supplisce con un zero, così p. e. 0, 754 significa zero interi e *settecento cinquantaquattro millesimi.* Pongasi però sempre mente, che nel leggere i decimali, fa d'uopo supporvi il corrispondente denominatore,

il quale si compone dell' unità seguita da tanti zeri quante sono le cifre del decimale istesso; così per esempio $4 \frac{336}{1000}$ si scrive soltanto 4, 336, e la frazione $\frac{754}{1000}$ si scrive 0, 754. Epperò dovendosi indicare de' decimali mancanti di qualche parte p. e. $\frac{64}{1000}$, $\frac{98}{10000}$ affin di dare il giusto denominatore bisogna porvi tanti zeri alla sinistra delle cifre, per quante sono le parti mancanti; e perciò le citate frazioni si scriveranno 0, 064; e 0, 0098.

69. D. Quale altra regola generale si ritrae dalla natura stessa delle frazioni decimali?

R. Poichè $\frac{7}{10}$ è l' istesso che $\frac{70}{100}$, $\frac{700}{1000}$ è chiaro che si esprimerà l' istessa quantità decimale o che si scrive 0, 7 ovvero 0, 70 oppure 0, 700. E perciò non si altera il valore di un decimale se a destra del medesimo si aggiungeranno quanti zeri si vogliono. In verità tanto è prendere sette decine di un ducato, cioè sette carlini, quanto settanta centesimi di un ducato cioè settanta grana.

ADDIZIONE DEI DECIMALI.

70. D. Come si esegue la somma delle frazioni decimali?

R. Per eseguir la somma delle frazioni decimali, si scrivono i decimali in guisa che le unità dello stesso ordine si trovino situate nelle stesse colonne verticali, cioè le parti decime colle decime, le centesime colle centesime le millesime colle millesime. Ma se i decimali sono uniti agli interi, questi separati da quelli mediante una virgola, si scrivono coll' ordine solito, cioè le unità sotto le unità le decine sotto le decine ec. Ciò fatto si sommano i caratteri delle serie verticali nella stessa guisa che si è detto de' numeri interi, e sarà così eseguita l' addizione P. e.

	7, 8 0 4 4	0, 0 0 1 2 3
	6 4, 0 1 2	3, 6 5 3
	0, 3 2 6	4, 8 7 4 2
somma	7 2, 1 4 2 4	8, 5 2 8 4 3

SOTTRAZIONE DE' DECIMALI.

71. D. Come si esegue la sottrazione de' decimali?

R. Si disponga il decimale minore sotto al maggiore, e nell' istesso ordine che si è detto per l' addizione. Che se i deci-

mali sono uniti agl' interi, questi si separino colla solita virgola, e poi si fa la sottrazione come se fossero tutti interi. P. es

	43, 33445		0, 74568
	21, 8743		0 43954
Residuo	21, 46015	*Residuo*	0, 30614

MOLTIPLICAZIONE DE' DECIMALI.

72. D. Come si esegue la moltiplicazione de' decimali?

R. Sieno i decimali soli o uniti agli interi, si moltiplicano tra loro come se fossero tutt' interi, e dopo si separano dal prodotto, verso la dritta, tanti caratteri decimali quanti son quelli di ambedue i fattori. Che se i caratteri del prodotto non sono sufficienti per distaccare questi ultimi, si aggiungono de' zeri sulla sinistra del prodotto, e così sarà eseguita la moltiplicazione. P. e.

```
       0,3345              5,028469
       0,0034              4,23
      -------          -----------
        13380           15 085407
       10035           100 56938
   ----------         2011 3876
   0,00113730        -----------
                      21,27 042387
```

Nel primo caso il prodotto contiene soltanto sei caratteri, giacchè è 113730, ma in ambedue i fattori vi sono otto cifre decimali, quindi si sono aggiunti due zeri a sinistra per avere il vero prodotto della moltiplicazione. E nel secondo si sono separate otto cifre dalla dritta.

73. D. Quale osservazione convien fare circa la moltiplicazione de' decimali?

R. Relativamente alla moltiplicazione de' decimali vi è da osservare.

I. Il prodotto che nasce moltiplicando un decimale per un decimale è sempre un decimale p. e. 0, 00022 $\times$ 0, 923 = 0, 00020306.

II. Il prodotto che si ha moltiplicando un decimale per un intero, può costare di decimali, e d' interi uniti a decimali p. e. 0, 00032 $\times$ 44 = 0, 01408; e 0, 82 $\times$ 6 = 4, 92.

III. Il prodotto che si ha moltiplicando un decimale per un intero e decimale; può essere di decimali, e d' interi e decimali p. e. 55, 00014, $\times$ 0, 00051 $\times$ 0, 0280500714 e 0, 345 $\times$ 6, 81 = 2, 34945.

IV. Il prodotto che si ha moltiplicando interi e decimali, per interi e decimali, costa sempre d' interi e decimali p. e. 7, 0154 $\times$ 3, 21 = 22, 519434.

DIVISIONE DE' DECIMALI.

74. D. Come si esegue la divisione de' decimali?

R. Si esegue la divisione delle frazioni decimali, come se fossero numeri interi, e si nota solo la differenza, delle cifre decimali del dividendo su quelle del divisore. Ma se si voglia un quoziente più esatto, ovvero il divisore sia maggiore del dividendo, si aggiungono a questo dei zeri alla destra, finchè si creda necessario, e poi si esegua la divisione per avere il quoziente cercato P. e.

Dividendo	*Divisore*
	32,56
243,5497	
227 92	7, 4 8 *Quoziente*
= 15629	
13024	
= = 126057	
20648	
= = = = 9	

Dividendo	*Divisore*
0 , 00075	0 , 0087
0 , 00075000	
, 000696	0 , 0862 *Quoziente*
= 540	
522	
= 180	
174	
= = 6	

Nel primo caso il quoziente è 748, ma le cifre decimali del dividendo son quattro, quelle del divisore son due, sicchè la differenza è di due cifre, e perciò si sono staccate l'8 ed il 4 ed il quoziente della divisione si dice essere 7, 48. Nel secondo esempio poi il divisore essendo maggiore del dividendo a dritta di questi si sono situati tre zeri, e dopo si è eseguito la divisione. Il quoziente avendo tre cifre, e la differenza dei caratteri decimali, del dividendo su quella del divisore, essendo di quattro cifre decimali, si è dovuto aggiungere un zero a sinistra, ed il quoziente della divisione si è ritrovato 0, 0862. Che se si avesse voluto continuare la divisione, per aver un quoziente più prossimo al vero, bastava mettere alla dritta del dividendo altri zeri che avrebbero dati altrettante cifre nel quoziente.

75. D. Quale osservazione convien fare circa la divisione de' decimali?

R. È da osservarsi nella divisione de' decimali.

I. Il quoziente che si ha dividendo un decimale maggiore per un altro minore, costa d'interi, e decimali p. e. 0, 232: 0, 0029 = 80; e 0, 294; 0, 0043 = 68, 37.

II. Il quoziente di un decimale minore diviso per un altro maggiore, è sempre un decimale p. e.

$$0,000014 : 0\ 6421 = 0002\ \frac{115800}{642100}$$

III. Il quoziente che si ha dividendo un intero per un decimale, è sempre d'interi, e d'interi e decimali p. e. 135 0, 0015 = 90000; e 84: 0, 074 = 1135, 13.

IV. Il quoziente che si ha dividendo interi e decimali per decimali: è composto d'interi; o pure interi e decimali p. e. 87, 16: 0, 4358 = 200; e 14, 07: 0, 981 = 14, 45.

V. Il quoziente che si ha dividendo interi e decimali per interi e decimali; ma gl'interi del dividendo maggiore di quelli del divisore, si compone d'interi, o interi e decimali p. e. 1407: 12, 191 = 1, 154.

VI. Il quoziente che si ha dividendo interi e decimali per interi e decimali, ma gl'interi del divisore maggiore di quelli del dividendo, è sempre composto di soli decimali p. e.

$$14,\ 4197 :\ 115,\ 003 = 0,\ 08\ \frac{339460}{1760030}$$

CAPITOLO VII.

De' quadrati e della estrazione della radice quadrata.

76. D. Cosa s'intende per quadrato di un numero e cosa è la radice quadrata di un numero?

R. Se un numero qualunque si moltiplica per se stesso, il prodotto che ne risulta dicesi quadrato di questo numero; ed il numero rispetto al quadrato dicesi radice quadrata. Così p. e. il quadrato di 7 è 49 giacchè $7 \times 7 = 49$ è l'istesso 7 è la radice di 49; il quadrato di 49 è 2401 giacchè $49 \times 49 = 2401$ è l'istesso 49 è la radice quadrata di 2401. E per indicare queste due operazioni si scrive:

$$\overline{7}^{\,2} = 49 \text{ e } \sqrt{49} = 7$$

E si dice il *quadrato di sette è quarantanove*, e *la radice quadrata di quarantanove è sette.*

Quindi elevare un numero a quadrato, significa moltiplicarlo

per se stesso ; ed estrarne la radice quadrata , vale il determinare una quantità numerica tale , che moltiplicata una volta per se stessa , dia il quadrato , ossia il numero dato. Or poichè tutti i numeri possono moltiplicarsi per loro stessi , e non tutti i numeri sono veri quadrati ; così la prima operazione è sempre eseguibile , e la seconda può farsi o esattamente , o con approssimazione , determinando il numero prossimo , cioè il massimo quadrato contenuto nel numero dato.

77. D. Come si ottiene il quadrato di una frazione, o di un intero unito ad una frazione?

R. Il quadrato di una frazione si ha facendo il quadrato tanto del numeratore quanto del denominatore , P. e. volendosi il quadrato di $\frac{3}{4}$ bisognerà moltiplicare $\frac{3}{4}$ per $\frac{3}{4}$, e conseguentemente 3 per 3 e 4 per 4 , ed il quadrato cercato sarà $\frac{9}{16}$.

Che se la frazione è unita a qualche intero , per averne il quadrato , la maniera più breve , è di ridurre prima l' intero e la frazione a semplice espressione frazionaria , ed indi formare come nel precedente caso il quadrato tanto del numeratore che del denominatore P. e. si cerchi il quadrato di $9\frac{3}{4}$, poichè $9\frac{3}{4}$ è l' istesso che $\frac{39}{4}$ il suo quadrato sarà

$$\frac{39 \times 39}{4 \times 4} = \frac{1521}{16} = 95\frac{1}{16}.$$

78. D. Come si estrae la radice quadrata da un numero intero?

R. Indicheremo la regola pratica per estrarre da un numero intero composto la radice quadrata , ma a ben eseguire siffatta operazione , bisogna mandare a memoria i quadrati de' numeri semplici , i quali sono qui appresso indicati.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	4	9	16	25	36	49	64	81

Per estrarre la radice quadrata da un numero composto fa d' uopo :

I. Dividere il dato numero in binarî incominciando dalla dritta alla sinistra.

II. Dall' ultimo binario a sinistra , si deve estrarre la radice quadrata esatta o prossima , e questa sarà il primo carattere della radice.

III. Di questa radice se ne formi il quadrato , e questo si sottrae dal primo binario.

IV. Si segna al lato del residuo il secondo binario , ma se ne separa con una virgoletta la prima cifra a dritta.

V. Si divide il numero che ne risulta, dopo di aver separata l'ultima cifra a destra, pel doppio del carattere della radice ritrovata, il quoziente sarà l'altro carattere della radice dimandata.

VI. Questo quoziente si scrive tanto a dritta che sotto al doppio della prima radice, e si moltiplicano questi due numeri, il prodotto si sottrae dal residuo più l'intero secondo binario.

VII. Si cali l'altro binario, e se ne separa con una virgoletta l'ultima cifra a dritta, indi si dividano le cifre abbassate meno quella separata, pel doppio de' caratteri della radice già rinvenuta; il quoziente sarà l'altro carattere della radice. Finalmente si scrive a dritta e sotto del doppio dei due primi caratteri della radice, l'altro carattere rinvenuto; si moltiplichino questi due numeri, ed il prodotto si sottragga dall'intere cifre: seguitando sempre l'operazione in tal guisa si ottiene la radice quadrata di un numero composto ed intero P. c.

Si vogli la radice quadrata di 53949025, e quella di 15768954.

53, 94, 90, 25 = rad. (7845) e 15, 76, 89,74 = rad. (3971)

```
 49                             |  15 76 89 74
 ———                            |   9              69
 =49,4         143              |  ———              0
  42 9         3                |   62,6           ———
 ————          ———              |   62 1           621
 =659,0        429              |   ————           787
  585 6        1464             |  =558,9            7
 ——————           4             |   550 9          ————
 =  7342,5     ————             |   ——————         5509
    7842 5     5856             | == 807,4         7941
 ——————        14685            |     794 1           1
    00000          5            |   ——————         ————
               —————            |   = 133          7941
                73425           |
```

Nel primo caso si divida il num. 53949025 in quattro classi, ognuna di due caratteri, per mezzo delle virgole. S'estragga dalla prima classe 53 la sua radice quadrata prossima 7; e si noti il 7 nel posto della radice. Sotto il 53 si scriva il 49, quadrato del 7; poscia, fattane la sottrazione, si noti sotto la linea il residuo 4, ed a destra del 4 si scriva l'altra classe immediata 94, per avere il primo dividendo 49. A sinistra di 494 si scriva il primo divisore 14, ch'è il doppio della radice 7 si divida 49 per 14, e si noti il quoziente 3 sì a destra del 7, nella radice, che a destra del divisore 14. Sotto il 494 si scriva 429, ch'è il prodotto di 143 moltiplicato per 3; poscia, fattane la sottrazione, si noti sotto la linea il residuo 65,

43

ed a destra di 65 si scriva l'altra classe immediata 90, per avere il secondo dividendo 654. A sinistra di 6590 si noti il secondo divisore 146, che è il doppio della radice già rinvenuta, ossia di 73 e fatta la divisione si noti il quoziente 4 sì a destra del 73 nella radice, che a destra del divisore 146. Sotto il 6590 si scriva 5856, ch' è il prodotto di 1464 moltiplicato per 4; poscia, fattane la sottrazione, si noti sotto la linea il residuo 734, ed a destra di tal numero si scriva l'altra classe 25, per avere il terzo dividendo 7342. A sinistra del terzo dividendo si scriva il terzo divisore 1468, ch'è il doppio della radice 734; si divida il terzo dividendo pel terzo divisore, e si noti il quoziente 5 sì a destra del 734 nella radice, che a destra del divisore 1468. Finalmente sotto il 73425 si scriva 73425, ch'è il prodotto di 14685 moltiplicato per 5; e perchè, fattane la sottrazione, il residuo è zero, sarà 7345 la radice esatta del numero 53949025. Nel secondo esempio poichè vi resta il residuo 133 il numero 3971 sarà la radice più prossima di 15768974.

79. D. Come si estrae la radice quadrata di una frazione?

R: Per estrarre le radice quadrata di una frazione più casi si distinguono.

Quando ambo i termini della frazione sono quadrati perfetti; ed allora estratta la radice quadrata dal numeratore e dal denominatore, si avranno i due termini della frazione che si cerca P. e.

$$\sqrt{\frac{4}{9}}=\frac{2}{3};\ \sqrt{\frac{25}{64}}=\frac{5}{8}.$$

Che se il solo denominatore è un quadrato perfetto, dal numeratore si estrarrà la radice quadrata prossima, e dal denominatore quella esatta. P. e.

$$\sqrt{\frac{3}{4}}=\frac{1}{2},\ \sqrt{\frac{3}{25}}=\frac{1}{5}.$$

Se il denominatore neanche è un quadrato perfetto, si moltiplicheranno i due termini della frazione per il denominatore moltiplicato tre volte per se stesso il che non cangia in verun modo il valore della frazione, ed estratto allora sì dal numeratore come dal denominatore la radice quadrata, la quale sarà esatta pel solo numeratore, essa radice disterà dalla radice vera per una differenza trascurabile. P. e.

$$\sqrt{\frac{5}{6}}=\sqrt{\frac{5\times6\times6\times6}{6\times6\times6\times6}}=\sqrt{\frac{1080}{1296}}=\frac{32}{36}=\frac{8}{9};$$

$$\sqrt{\frac{6}{25}}=\sqrt{\frac{6\times25\times25\times25}{25\times25\times25\times25}}=\sqrt{\frac{93750}{390625}}=\frac{306}{325}.$$

80. D. Come si estrae la radice quadrata da un intero unito ad una frazione?

R. Si estrae la radice quadrata da un intero unito ad una frazione, riducendo tutto ad una espressione frazionaria, e poscia operando come ne' paragrafi precedenti. P. e.

$$\sqrt{5\frac{4}{9}}=\sqrt{\frac{49}{9}}=\frac{7}{3}=2\frac{1}{3}.$$

81. D. Come si vede se nell'estrarre la radice quadrata da un numero qualunque, siasi o no errato?

R. Per vedere se nell'estrarre la radice quadrata da un numero qualunque, siasi o no errato, conviene inalzare la stessa radice a quadrato, se un tal quadrato è uguale al numero da cui si è estratta la radice, è segno che non si è errato. Però se il numero da cui si è estratta la radice non è quadrato, perfetto conviene in tal caso aggiungervi anche il residuo rimasto nell'estrazione della radice. Così ne' due esempi messi al paragrafo 68. si è certo che 7345 è la radice di 53949025 perchè $7345\times7345=53949025$; e 3971 è la radice prossima di 15768974, giacchè $3971\times3971=15768841$ ed aggiuntovi il residuo 133 si ha il numero dato 15768974.

CAPITOLO VIII.

De' cubi e dell' estrazione della radice cubica.

82. D. Cosa s'intende per cubo di un numero e cosa è la radice cubica di un numero?

R. Se un numero qualunque si moltiplica per se stesso, ed il prodotto risultante da tale moltiplicazione si moltiplica per l'istesso numero, questo secondo prodotto dicesi cubo del numero, e questi rispetto al cubo si dice radice cubica. Così p. e. il cubo di 3 è 27, giacchè $3\times3\times3=27$ e di 27, il 3 si dice esser la radice cubica. Il cubo di 27 è 16983 giacchè $27\times27\times27=16983$ e di questo numero 27 è la radice cubica. Per indicare queste due operazioni si scrive.

$$\overline{3}^3,\ \text{o pure}\ (3)^3=27\ \text{e}\ \sqrt[3]{27}=3.$$

Quindi elevare un numero a cubo, significa moltiplicarlo pel suo quadrato, ed estrarne la radice cubica, vale lo stesso che determinare una quantità numerica tale, che moltiplicata due volte per se stessa, dia il cubo ossia il numero dato.

Or poichè tutti i numeri possono sempre moltiplicarsi pei loro quadrati, e non tutti i numeri sono perfetti cubi; così si può sempre trovar il cubo di un dato numero, e viceversa la ra-

dice cubica di un numero può aversi, o esattamente, o con approssimazione, cioè determinando il massimo cubo che esiste nel numero dato.

83. Come si ha il cubo di una frazione?

R. Il cubo di una frazione, si ha facendo il cubo tanto del numeratore quanto del donominatore. P. e. per avere il cubo di $\frac{3}{4}$ bisogna moltiplicare $\frac{3}{4}$ per $\frac{9}{16}$ e conseguentemente 3 per 9 e 4 per 16, ed il cubo cercato sarà $\frac{27}{24}$.

84. D. Come si ha il cubo di una frazione unita ad un intero?

R. Se la frazione è unita a qualche intero, per averne il cubo, la maniera più breve, è di ridurre prima l'intero e la frazione, a semplice espressione frazionaria, ed iudi formare come nel caso precedente, il cubo tanto del numeratore che del denominatore P. e. si cerchi il cubo di $2\frac{2}{3}$ perchè questa espressione è uguale a $\frac{8}{3}$ il suo cubo sarà

$$\frac{8\times8\times8}{3\times3\times3}=\frac{512}{27}.$$

85. D. Quale è la regola per estrarre la radice cubica da un numero intero composto?

R. Indicheremo la regola pratica per estrarre la radice cubica da un numero intero composto, ma per ben eseguire una tale operazione, fa d'uopo mandare a memoria i cubi de' numeri semplici, che sono qui appresso indicati nella seconda linea.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8	27	64	125	216	343	512	729

Volendosi da un numero intero qualunque, estrarre la radice cubica.

I. Si divide in ternari incominciando dalla dritta alla sinistra, e per quanti sono i ternari tante cifre avrà la radice. Dall'ultima casella o ternario, che può costare anche di un numero minore di cifre, si estragga la sua radice cubica esatta od approssimativa, e questa sarà il primo carattere della radice; indi la medesima si elevi a cubo si sottragga dalla prima casella, e si noti il residuo.

II. Si abbassi vicino al residuo il secondo ternario, e si separino con una virgoletta le due prime cifre a dritta, indi si prenda il triplo del quadrato del primo carattere della radice, e questo passi per divisore delle dette cifre, meno quelle separate, il quoziente sarà il secondo carattere della radice.

III. Si faccia il triplo quadrato del primo carattere della radice, e si moltiplichi pel secondo; il triplo quadrato del secon-

do e si moltiplichi pel primo; ed il cubo del secondo carattere; ma scritto in guisa questi numeri che ognuno de' prodotti particolari, superi l'altro di un luogo a dritta, ed il loro prodotto totale si sottrae dalle intere cifre.

IV. Si cali vicino a questo residuo l'altro ternario, e si separino come sopra le due prime cifre, indi si prenda il triplo quadrato de' due caratteri della ritrovata radice, e questo va ad essere il divisore delle dette cifre, meno quelle separate, ed il quoziente esprimerà il terzo carattere della radice.

V. Si scrivano sotto del divisore con l'ordine detto di sopra, il triplo delle due prime cifre della radice moltiplicate pel terzo carattere della stessa, ed il quadrato del terzo carattere, e la loro somma si moltiplichi pel terzo carattere della stessa radice. O pure si faccia il triplo quadrato de' due primi caratteri della radice, e si moltiplichino pel terzo, ed il triplo quadrato del terzo e si moltiplichi per le due prime cifre, ed il cubo del terzo carattere, scritti che ognun di questi parziali prodotti superi l'altro d'un luogo a dritta e così di seguito.

P. e. la radice cubica del numero 275386202216.

	$\sqrt[3]{}$ 275, 386, 202, 216 = radice 6506.
	216
	593,
108	275386
	274625
12675	7612
	275 386 202
	274 625 000
1267500	761 2022
	275 386 202 216
	275 386 202 216
	000 000 000 000

In tale esempio si estragga da 275 la radice cubica 6, e si noti nel luogo della radice. Si scriva sotto 275 il 216 cubo del 6, e fattane la sottrazione, a destra del residuo 59 si noti il 3 primo carattere della classe seguente, per avere il primo dividendo 593; si scriva il primo divisore 108 triplo prodotto del quadrato della radice 6; e poscia diviso il primo dividendo 593 pel primo divisore 108, si noti nella radice il quoziente 5 a destra del 6. Sotto a 275386 si noti il 274625, cubo del 65; e fattane la sottrazione, a destra del residuo 761 si noti il 2 primo carattere della classe seguente, per avere il secondo dividendo 7612. A sinistra del secondo residuo 7612 si noti il secondo divisore 12675, il quale nasce dal triplo quadrato di 65; e fattane la

divisione, si scriva nella radice il quoziente zero a destra del 55. Sotto 275386202 si noti il 274625000 cubo della radice 650; e fattane la sottrazione, a destra del residuo 761202 si noti il 2 primo carattere della classe che siegue per avere il terzo dividendo 76120022. A sinistra dell'anzidetto terzo dividendo si noti il terzo divisore 12675000, che è il triplo quadrato di 650 e fattane la divisione, si noti il quoziente 6 nella radice a destra del 650. Finalmente sotto 275386202216 si scriva il 275386202216 cubo di 6506, e fattane la sottrazione, non essendovi alcun residuo; ciò dinota che 6506 sia la radice cubica esatta del numero dato.

86. D. Come si estrae la radice cubica da una frazione ordinaria?

R. Per estrarre la radici cubica da una frazione ordinaria tre casi bisogna distinguere.

I. Allorchè amendue i termini della frazione data sono cubi perfetti, ed in questa supposizione si estrae la radice cubica sì dal numeratore che dal denominatore, e di questi numeri se ne formerà una frazione che sarà la radice cercata p. e.

$$\sqrt[3]{\frac{8}{27}}=\frac{3}{2};\quad \sqrt[3]{\frac{64}{125}}=\frac{4}{5}$$

II. Se della frazione proposta solamente il denominatore è un quadrato perfetto, allora bisogna moltiplicare ambo i termini della frazione proposta, per la radice quadrata del denominatore, dalla risultante frazione, si estarrà la radice cubica, la quale sarà esatta pel solo denominatore, P. e.

$$\sqrt[3]{\frac{7}{64}}=\sqrt[3]{\frac{7\times 8}{64\times 8}}=\sqrt[3]{\frac{56}{512}}=\frac{8}{3};$$

III. Essendo amendue i termini non cubi perfetti, nè il denominatore un quadrato, in tal caso bisogna moltiplicare ambo i termini della frazione proposta, pel quadrato del denominatore, ed indi dalla risultante frazione, estrarne la radice cubica, la quale sarà esatta pel denominatore solamente P. e.

$$\sqrt[3]{\frac{32}{78}}=\sqrt[3]{\frac{32\times 78\times 78}{78\times 78\times 78}}=\sqrt[3]{\frac{194688}{474552}}=\frac{58}{78}=\frac{29}{39}$$

87. D. Come si estrae la radice cubica da una frazione unita agl' interi?

R. Se vi sono degli interi uniti alla frazione, si converte il tutto ad una espressione frazionaria e l'operazione si riduce allora ad estrarre la radice cubica da una frazione P. e. $3\frac{3}{8}$ è l'istesso che $\frac{27}{8}$ la cui radice cubica è $\frac{3}{2}$ ossia $1\frac{1}{2}$.

88. D. Come si vede se nell'estrarre la radice cubica si è commesso errore?

R. Per vedere se nell'estrarre la radice cubica siasi o no errato, converrà inalzare la stessa radice a cubo. Se un tal cubo è uguale al numero, da cui s'è estratta la radice, è segno che non si è errato. Però se il numero da cui si è estratta la radice, non è cubo esatto, conviene in tal caso aggiungervi il residuo così nell'esempio del paragrafo 85, si è certo che 6506 è la radice cubica di 275386202216 giacchè $6506 \times 6506 \times 6506 = 275386202216$, mentre di 65386239 il n.° 402 si dice essere la radice cubica prossima, giacchè $402 \times 402 \times 402 = 64964808$ ed aggiuntovi il residuo 421431 si ha 65386239.

CAPITOLO XI.

Delle ragioni e proporzioni.

89. D. Cosa s'intende per rapporto o ragione tra due grandezze?

R. Il paragone di due grandezze o quantità omogenee, dicesi rapporto o ragione. Le grandezze paragonate si dicono in generale termini della ragione, e più particolarmente, la prima si chiama antecedente della ragione, e la seconda conseguente. Quindi è che volendo paragonare due grandezze omogenee espresse co' numeri 6 e 3, sarà di esse 6 l'antecedente e 3 il conseguente. Il paragone si esprimerà dicendo la ragione di sei a tre, e suole scriversi frapponendo due punti tra l'antecedente ed il conseguente cioè 6 : 3 e si dice per brevità sei sta tre.

90. D. Quale è la ragione geometrica e quale l'aritmetica?

R. Or poichè due grandezze omogenee possono paragonarsi circa la quantità di esse, o pure notarsi di quanto l'una ecceda l'altra, perciò vi sono due specie di ragione geometrica cioè, o per quoziente, ed aritmetica ossia per differenza. La prima indica quante volte l'antecedente contiene il conseguente; e la seconda di quanto l'uno differisce dall'altro.

91. D. Cosa è l'esponente o quantità di una ragione?

R. Si chiama esponente o quantità della ragione quel numero che indica questo quoziente o residuo. Così nella ragione di 6 : 3 il numero 2 sarà l'esponente, o la quantità della loro ragione geometrica, ciò che si ottiene dividendo l'antecedente 6 pel conseguente 3, o più in generale formando una frazione che ha per numeratore l'antecedente e per denominatore il conseguente cioè $\frac{6}{3}$. Sarà poi 3 la quantità della loro ragione aritmetica, che si ha sottraendo dall'antecedente il conseguente, cioè da $6 - 3$.

92. D. Quando due ragioni si dicono uguali?

R. Si dicono uguali due ragioni, qualora i loro esponenti o quantità sono uguali, e si dirà una esser maggiore o minore dell'altra, secondochè la quantità o l'esponente dell'una sarà maggiore o pur minore di quella dell'altra. Così per esempio le ragioni geometriche di 9 : 3 e di 12 : 4 si diranno uguali perchè amendue hanno per quantità 3, e la ragion geometrica di 9 : 3 si dirà maggiore di quella di 8 : 4 poichè la prima ha per esponendo il 3 e la seconda ha il 2. Similmente sono uguali le ragioni aritmetiche 8 : 2 e 16 : 10 perchè la quantità di ambedue è 6; epperò la ragione aritmetica di 7 : 2 si dirà maggiore di quella di 5 : 3; stantechè la quantità della prima è 5 quella della seconda è 2.

93. D. Quale è la ragione semplice e quale la composta?

R. Una ragione si dice semplice, se il paragone è di due sole grandezze: si dice poi composta, se la sua quantità è il prodotto della quantità di più ragioni semplici.

Contrasegnino intanto 12 a 4, e 4 a 2, due ragioni geometriche semplici; sarà $\frac{12}{4}$ ovvero 3 la quantità di 12 a 4; e sarà $\frac{4}{2}$ ovvero 2 la quantità di 4 a 2; sicchè la ragione che ha per quantità il prodotto di 3×2 ossia 6, si dice composta dalle ragioni di 12 a 4 e di 4 a 2.

94. D. Cosa s'intende per proporzione?

R. L'uguaglianza di due ragioni viene altrimenti detta proporzione, la quale del pari può essere geometrica o aritmetica secondochè le ragioni sono della prima o della seconda specie. Adunque 12 sta a 6 come 8 sta a 2 sarà una proporzione geometrica, è 4 sta a 3 come 9 sta ad 8 sarà una proporzione aritmetica.

CAPITOLO X.

Delle proporzioni geometriche.

95. D. In qual modo suole scriversi una proporzione geometrica.

R. Essendo uguali le ragioni geometriche di 6:2 e di 10:5 formeranno esse una proporzione e si dirà sei sta a due, come dieci a cinque ciò che suole anche scriversi in tal guisa $6 : 2 = 10 : 5$ o pure $6 : 2 :: 10 : 5$, o che val lo stesso $\frac{6}{2} = \frac{10}{5}$.

96. D. Cosa s'intende per ragione diretta, e ragion reciproca?

R. Due quantità si dicono essere tra loro in ragion diretta, quando al crescere, o al diminuire di una, corrisponde un proporzionato accrescimento o diminuzione dell'altra. Così p. e. se una canna di panno costa 12 ducati, 5 canne dello stesso

panno costeranno 60 ducati. Si dicono poi due quantità essere in ragion reciproca, o inversa, sempreqanto all' accrescimento di una, corrisponde una uguale diminuzione dell' altra; posto p. e. che una raddoppi, o si tripla, l'altra si riduce ad una metà, ad una terza parte, e viceversa. Così p. e. di un panno necessario per costruire degli uniformi per soldati, se ne prenderà un numero di canne doppio triplo, secondo chè la larghezza del panno sarà metà o terza parte di una prima specie, rimanente tutte le altre cose uguali.

Da ciò nasce che nelle proporzioni geometriche le due ragioni si diranno dirette, se l' antecedente della prima ragione essendo maggiore o minore del suo conseguente, l' antecedente della seconda è puranco maggiore o minore del suo conseguente. E si dirà poi una ragione reciproca di un' altra, se a proporzione che l' antecedente della prima è maggiore, o minore del suo conseguente, l' antecedente della seconda è minore o maggiore del suo conseguente.

97. D. Cosa s' intende per proporzione discreta e proporzione continua?

R. Ogni proporzione relativamente a'termini che la compongono dicesi discreta qualora le quattro grandezze o termini della proporzione sono tutti differenti tra loro come in quella citata di $6 : 2 = 10 : 5$. Continua poi dicesi quella proporzione formata da tre termini, di cui quello di mezzo fa le veci di conseguente nella prima ragione e di antecedente nella seconda. Così p. e. $8 : 4 = 4 : 2$.

98. D. Quale si è la proprietà principale della proposizione geometrica?

R. La soluzione della più parte de' problemi aritmetici, tiene alla proprietà principale della proporzione geometrica, ed a poche illazioni derivanti dalla stessa. Cioè in ogni proporzione geometrica, il prodotto de' termini estremi, è uguale a quello de' termini medî. Che tanto avviene è facile a vedersi con degli esempî. Sia infatti la proporzione $12 : 6 = 10 : 5$; saranno uguali le frazioni di $\frac{12}{6}$ e $\frac{10}{5}$, le quali rimarranno altresì uguali se si riducono alla medesima denominazione, cioè sarà $\frac{12 \times 5}{6 \times 5} = \frac{10 \times 6}{6 \times 5}$ e perciò $12 \times 5 = 10 \times 6$; ma 12×5 è il prodotto de' termini estremi della proporzione, e 10×6 è quello dei termini medî; sicchè è vero quanto si è enunciato.

99. D. Quali conseguenze si possono dedurre da tal proprietà?

R. Le illazioni che si ricavano da tal proprietà, e che menano alla più sollecita risoluzione de' problemi aritmetici, sono le seguenti.

I. Per conoscere se quattro grandezze formano una propor-

zione geometrica, basta moltiplicare i termini estremi ed i termini medî, e vedere se questi due prodotti sono uguali.

II. In ogni proporzione geometrica se s'invertono i termini di ciascuna ragione cioè se il conseguente si passa antecedente e l'antecedente conseguente, o anche si paragona l'antecedente all'antecedente ed il conseguente al conseguente, i quattro termini rimangono sempre proporzionali. Infatti nella proporzione di $12 : 6 = 10 : 5$ invertendo i termini si ha $6 : 12 = 5 : 10$ in dove il prodotto degli estremi 6×10 è uguale a 12×5; e lo stesso avviene se la proporzione si scrive in quest' altro modo cioè $12 : 10 = 6 : 5$ dove sempre $12 \times 5 = 10 \times 6$.

III. Si forma una ragion composta da più ragioni semplici dirette, moltiplicando gli antecedenti tra loro, ed i conseguenti tra loro. Così p. e. la ragion composta di $6 : 3$ di $8 : 4$ sarà quella di $6 \times 8 : 3 \times 4$ cioè $48 : 12$, e quella di $4 : 2$ di $8 : 6$ di $10 : 4$ sarà $4 \times 8 \times 10 : 2 \times 6 \times 4$ cioè $320 : 48$.

IV. E si forma la ragion composta di più ragioni dirette e di altre reciproche, moltiplicando gli antecedenti di quelle dirette pe' conseguenti di quelle reciproche, ed i conseguenti delle ragioni dirette per gli antecedenti di quelle reciproche. Quindi la ragion composta della diretta di $10 : 5$ e della reciproca $2 : 3$ sarà $10 \times 3 : 5 \times 2$ ossia $30 : 10$; la quale può anche ottenersi trasmotando la ragion reciproca in diretta, e moltiplicando gli antecedenti tra loro ed i conseguenti tra loro; e ciò perchè in ambedue i casi la quantità della ragion composta è la stessa. adunque la ragion composta della diretta di $2 : 3$ e delle reciproche di $4 : 8$ e di $10 : 6$ sarà $2 \times 8 \times 6 : 3 \times 4 \times 10$ cioè quella di $96 : 120$.

V. Si rinviene l'estremo ignoto in una proporzione geometrica discreta, moltiplicando i due medî, e dividendo il prodotto per l'altro estremo. Così per esempio $6 : 18 = 8 : x$ (1); $x = \frac{18 \times 8}{6} = 24$; dove il termine ignoto per essere l'ultimo della proporzione si dice anche quarto proporzionale.

VI. Si rinviene uno de' termini medî ignoti, in una proporzione geometrica discreta, dividendo il prodotto degli estremi pel medio noto. Così p. e. $16 : 18 :: x : 24$; $x = \frac{6 \times 24}{18} = 8$; dove l'ignoto per essere al terzo posto della proporzione, si dice anche terzo proporzionale

VII. Si rinviene il quarto proporzionale, in una proporzione geometrica continua, con moltiplicare il medio per se stesso, o

---

(1) I numeri ignoti s'indicano con le ultime lettere dell'alfabeto cioè x, y, z.

che vale lo stesso, inalzarlo a quadrato, e dividerlo per l'estremo cognito. Così p. e. $16 : 8 :: 8 : x$, $x = \frac{8 \times 8}{16} = \frac{64}{16} = 4$; ed $x : 8 = 8 : 4$; $x = \frac{8 \times 8}{4} = 16$.

VII. Si rinviene il termine di mezzo ignoto, o che vale lo stesso il medio proporzionale in una proporzione continua, con moltiplicare gli estremi, e dal prodotto estrarne la radice quadrata. Così p. e. $16 : x = x : 4$; $x = \sqrt{16 \times 4} = \sqrt{64} = 8$. È ben facile il vedere perchè si debba così operare; imperocchè moltiplicando i termini estremi, si viene ad avere un prodotto uguale al quadrato del termine medio, e quindi estraendo da questo, la radice quadrata, la stessa deve dare il medio proporzionale dimandato.

CAPITOLO X.

Delle proporzioni aritmetiche.

100. D. Come si suole scrivere una proporzione aritmetica?

R. La equidifferenza tra due ragioni date, si scrive 10. 6: 18. 14 e vien profferita 10 sta a 6, per differenza, come 18 sta 14; e può la stessa proporzione benanche scriversi così $10 - 6 = 18 - 14$.

101. D. Quale è la proprietà principale della proporzione aritmetica?

R. In tutte le proporzioni aritmetiche, avviene che la somma de' termini estremi, è uguale a quella de' termini di mezzo. In effetti nella proporzione 10 . 6 : 18 . 14 potendo essa rappresentarsi per $10 - 6 = 18 - 14$ è chiaro, che se a tali uguali quantità, si aggiungano di comune $6 + 14$ non cambiano affatto di valore. Quindi sarà $10 - 6 + 6 + 14 = 18 - 14 + 6 + 14$ ossia $10 + 14 = 18 + 6$ cioè $24 = 24$; ma 10 e 14 dinotano i termini estremi della proporzione, e 18 e 6 dinotano quelli medî, dunque è vero quanto sopra si è enunciato.

102. D. Quali conseguenze si ricavano da tal proprietà?

R. Le conseguenze che si ricavano da tal proprietà sono le seguenti.

I. Per conoscere se quattro grandezze formano una proporzione aritmetica, basta vedere se la somma de' termini estremi è uguale a quella de' termini di mezzo.

II. I termini di una proporzione aritmetica se s'invertono cioè il conseguente passa antecedente e viceversa, o anche se si paragona antecedente ad antecedente e conseguente a conseguente, i quattro termini sempre rimangono proporzionali. Infatti nella proporzione 10. 6: 18. 14 si ha 6. 10: 14. 18 giacchè $6 + 18 = 10 + 14$ e si ha pure 10. 18: 6. 14.

III. Si possono sempre ricavare i termini ignoti di qualsiasi equidifferenza. Nella proporzione discreta basta addizionare i due termini medî, e dalla somma di questi sottrarre l'estremo cognito, che il residuo sarà l'estremo ignoto. P. e. 10 . 6 : 18 , x; x sarà uguale a $6 + 18 - 10 = 14$. Essendo poi l'ignoto uno de' termini medî, si rinviene con addizionare i due estremi, e sottrarre dalla somma di questi, il medio noto; la differenza darà l'altro medio ignoto; p. e. 10 . 6 : x . 14 . x sarà uguale a $10 + 14 - 6$ uguale cioè a 18. Nelle proporzioni continue, si determina un estremo ignoto raddoppiando il medio e togliendo l'estremo conosciuto, la differenza darà l'altro estremo. P. e. 10 . 6 : 6 . x in tal caso x sarà $= 12 - 10 = 2$. E volendo ritrovare il termine medio bisogna sommare gli estremi e prenderne la metà. P. e. 10 . x : x . 2, x sarà $= \frac{12}{2} = 6$.

CAPITOLO XI.

Soluzione de' Problemi Aritmetici.

103. D. Cosa s' intende per problema aritmetico?

R. Il problema aritmetico è quella quistione che esige una soluzione mediante le regole dell' aritmetica.

104. D. In quante classi possono dividersi i problemi aritmetici?

R. I problemi aritmetici quasi tutti fan parte delle proporzioni geometriche, possono dividersi in quattro classi, che dalle varie regole mediante le quali si risolvono si chiamano

1. Del Tre ovvero Aurea.
2. Società.
3. Alligazione.
4. Falsa posizione.

105. D. Di queste regole quale è la regola principale, dalla quale le altre quasi ne dipendono?

R. Di queste quattro regole la principale, da cui le altre quasi ne dipendono, è la regola del tre, così detta, perchè ne'problemi con essa risoluti, i termini dati sono tre, o a tre possono ridursi, e da essi bisogna venire in cognizione del quarto proporzionale incognito. Essa si divide in quattro classi, cioè regola del tre semplice diretta, regola del tre semplice reciproca, regola del tre composta diretta, e regola del tre composta reciproca.

CAPITOLO XII.

Regola del tre semplice diretta.

106 D. Come si risolvono i problemi appartenenti alla regola del tre semplice diretta?

R. I problemi appartenenti alla regola del tre semplice di-

retta, si risolvono con una proporzione geometrica, nella quale le due ragioni sono semplici e dirette. Cioè se il primo termine della proporzione è maggiore, o pur minore del secondo termine, il terzo parimenti è maggiore, o pur minore del quarto; o pure il primo termine essendo maggiore o minore del terzo, il secondo è parimenti maggiore, o minore del quarto. Ed è questo il necessario ragionamento che conviene fare, prima che un dato problema si riconosca essere della classe di quelli che si risolvono con la regola del tre semplice diretta.

Si avverti però, che non appena enunciato un problema aritmetico, dopo di aver veduto a qual regola si appartiene, bisogna

I. Distinguere le grandezze date e quelle che si cercano.

II. Notare i numeri contrassegnanti le grandezze date separatamente, mettendo quelli che indicano le grandezze dell'istessa specie, in corrispondenza tra loro.

III. È necessario esaminar la ragione che passa tra la grandezza cercata, e la sua omogenea, se è semplice, o composta, diretta, o reciproca delle ragioni in riguardo alle altre grandezze omogenee.

IV. Da sì fatto esame si ricavino le proporzioni, che si possono avere, e per semplicità del calcolo si fa in modo che i numeri da ritrovarsi, sieno di ogni proporzione il quarto proporzionale.

V. Finalmente si trovino i quarti proporzionali.

Ciò meglio si vedrà ne' seguenti esempi.

Problema I. Un sergente maggiore ha ricevuto dal suo quartier-mastro, per prest giornaliero di 75 soldati, la somma di 9 ducati; si domanda per 168 soldati quanto deve avere?

Si dispongono tutti i termini del problema, come qui sotto si osserva, ad oggetto di avere un'idea chiara di quel che si conosce, e di quel che si va cercando.

Primo numero di soldati........	75
Secondo numero di soldati........	168
Prima somma avuta ducati.......	9
Seconda somma che *si cerca*.	X

In seguito si vegga se le ragioni della proporzione, sono tra loro dirette, o inverse, il che facilmente si scorge ragionando in tal guisa. La somma da darsi per prest ai soldati è maggiore, se maggiore n'è il numero; ed al contrario è minore, se essi sono in minor numero; quindi la ragione delle somme per prest, è diretta di quelle de' soldati; in guisa che essendo il secondo numero di soldati maggiore de' primi, dovrà parimenti esser maggiore la seconda somma che si cerca. Per cui il problema appartiene alla regola del tre semplice diretta, e si risolve con la seguente proporzione, la quale è conseguenza del ragionamento seguente. Se 75 soldati hanno avuto per prest 9 ducati, 168 soldati quanto avranno, e quindi la proporzio-

ne sarà 75 : 168 : : 9 : x : e quindi $x = \frac{168 \times 9}{75} = \frac{1512}{75} = 20$ ducati e $\frac{12}{75}$; ovvero 20 ducati 1 carlino e 6 grana.

Per esser certo di aver bene operato, fa d'uopo osservare se il prodotto de' due estremi della proporzione, è uguale a quello de' medî. Or $75 \times 20 \frac{12}{75} = 1512$, e $168 \times 9 = 1512$ quindi 20 ducati 1 carlino e 6 grana è la somma cercata.

Problema II. Per comprare canne $15 \frac{1}{4}$ di un dato panno, si sono pagati ducati $109 \frac{1}{2}$; si cerca quanto bisogna pagare per aver 27 canne del medesimo panno.

Prima quantità di panno canne..... $15 \frac{1}{4}$

Seconda quantità di panno canne...... 27

Primo prezzo della prima quantità... $109 \frac{1}{2}$

Secondo prezzo della seconda quantità che si cerca. X

Poichè se maggiore, o minore, è la quantità di panno che si vuole, tanto più, o meno, danaro si deve pagare, è chiaro che la ragione del danaro è diretta di quella del panno. Laonde il problema si risolve come nell'esempio antecedente, cioè con fare.

$$15 \frac{1}{4} : 27 : : 109 \frac{1}{2} : \text{al quarto proporzionale.}$$

Qui però è necessario di osservare, che essendovi nella proporzione alcuni termini composti d' interi e frazioni, conviene prima ridurli tutti ad espressioni frazionarie; per cui si ha

$$\frac{61}{4} : 27 :: \frac{219}{2} : \text{al quarto proporzionale}$$

il quale è uguale a $\frac{27}{1} \times \frac{219}{2}$ diviso per $\frac{61}{4}$; o sia a $\frac{5913}{2}$ diviso per $\frac{61}{4}$; cioè $\frac{5913}{2} \times \frac{4}{61} = \frac{23652}{122}$; ed eseguendosi tal divisione si ritrova essere il quoziente uguale a ducati 193 e $\frac{53}{61}$. La quale frazione ridotta a carlini e grana, si avrà il quarto termine essere 193 duc. 8 car. 6 grana e $\frac{51}{61}$.

Problema III. Per fare 45 rotola di polvere ci vogliono rotola $36 \frac{1}{2}$ di salnitro. Per farne cantaia 40, e rotola 32, quanto salnitro vi bisognerà ?

S' istituisca la proporzione dicendo; $45 : 36\frac{1}{2} :: 40,32 : x$;

e quindi $x = \frac{36\frac{1}{2} \times 40,32}{45} = 32.70\frac{2}{5}$ Sicchè per fare cantaia 40 e rotola 32 di polvere ci verranno cantaia 32, e rotola $70\frac{2}{5}$ di salnitro.

Problema IV. Un capitale di 3800 ducati all' otto per cento che rendita annua dà?

La proporzione da stabilirsi è

$$100 : 3800 = 8 : x \text{ e } x = \frac{8 \times 3800}{100} = \frac{30400}{100} = 304.$$

Problema V. Una rendita di ducati 304 all' otto per 100 da qual capitale proviene?

La proporzione sarà

$$8 : 100 :: 304 : x \text{ e quindi } x = \frac{304 \times 100}{8} = \frac{30400}{8} = 3800.$$

REGOLA DEL TRE SEMPLICE INVERSA.

107. D. Come si risolvono i problemi che appartengono alla regola del tre semplice inversa?

R. I problemi di questa regola, si risolvono fissando una proporzione nella quale le ragioni ambedue semplici, sono però inverse l'una dell'altra; come si vede da' seguenti problemi.

Problema I. In una piazza assediata, si è alimentato per 5 mesi un presidio di 5200 uomini; si vuol sapere in un anno coll' istessa provvisione, quanti soldati si potranno alimentare.

Primo tempo mesi........	5
Secondo tempo mesi	12
Primo presidio...........	5200
Secondo presidio si cerca.	X

Poichè è chiaro che quando maggiore è il numero de' soldati componendo il presidio, tanto meno è il tempo che può durare la provvisione, ed in contrario se minore è il numero de' soldati, maggiormente dura la provvisione; così la ragione de' tempi è reciproca di quella de' soldati. Quindi per fissare la proporzione, si riduce prima la ragione reciproca a diretta facendo il conseguente antecedente, e l' antecedente conseguente e si avrà in tal caso $12 : 5 = 5200 : x$ quarto proporzionale, che sarà il numero de' soldati che si vuol sapere. Ed $x = \frac{5 \times 5200}{12} = \frac{26280}{12} = 2190$. Sicchè il numero de' soldati che si cerca è 2190.

Problema II. Un sotto-uffiziale per un cappotto, di un panno largo palmi $5\frac{3}{4}$ vi ha impiegato palmi $11\frac{2}{3}$. Si desidera sapere per farsene un altro consimile, ma di un panno largo soltanto palmi $3\frac{1}{2}$, quanti palmi vi vogliono?

Prima larghezza del panno palmi	$5\frac{3}{4}$
Seconda larghezza del panno palmi	$3\frac{1}{2}$
Prima quantità del panno palmi	$11\frac{2}{3}$
Seconda quantità che si cerca.	X

Essendo chiaro, che quanto più è largo il panno, tanta minor quantità vi s' impiega, ed al contrario quanto meno è largo il panno, tanto più ce ne vuole per formare uno stesso cappotto; così le quantità de' panni sono in ragion inversa delle larghezze de' medesimi panni. Quindi si risolverà questo problema facendo come nel precedente esempio $3\frac{1}{2} : 5\frac{3}{4} :: 11\frac{2}{3} : x$, e riducendo tutti i termini ad espressioni frazionarie, si ha $\frac{7}{2} : \frac{23}{4} :: \frac{35}{3} x$, ed il quarto termine si trova moltiplicando $\frac{23}{4}$ per $\frac{35}{3}$ ed il prodotto $\frac{805}{12}$ dividerlo per $\frac{7}{2}$ ciò che dà per quoziente $\frac{1610}{84}$ che ridotto a palmi è uguale a palmi $19\frac{14}{84}$; o sia palmi 19 ed once 2 che sarà il panno che si desiderava conoscere.

Problema III. Conoscendosi che il rapporto tra la lira di Francia ed il ducato Napolitano, è come 24 : 100; si cerca quanti ducati fanno 2786 lire.

Essendo la lira di Francia minore del nostro ducato, è chiaro che la medesima quantità di danaio dovrà più volte contenere la lira che il ducato; e tanto maggior numero di volte, per quanto il 100 contiene il 24. Laonde il numero delle lire è in ragion reciproca di quella di 24 a 100, e perciò bisognerà fare come $100 : 24 :: 2786 : x$, ed $x = \frac{24 \times 2786}{100} = 668$ duc. e 64 gra.

Problema IV. Quaranta soldati in 22 ore hanno costruito un trinceramento di campagna, si domanda un simile trinceramento volendo costruirsi in 7 ore, quanti soldati fa d' uopo impiegarvi?

Per lo stesso trinceramento è ben chiaro che, quanto mino-

re è il numero de' soldati, tant' è maggiore il tempo da impiegarvi. Sicchè la ragione de' tempi è reciproca di quella de'soldati, e la proporzione da fissarsi è 7 : 22 :: 42 : x e quindi $x = \frac{22 \times 42}{7} = 66$.

REGOLA DEL TRE COMPOSTA DIRETTA.

108. D. Quali sono i problemi che si appartengono alla regola del tre composta diretta e come si risolvono?

R. I problemi che si appartengono alla regola del tre composta diretta sono tutti quelli che si risolvono mediante una proporzione, in cui una ragione è composta da due, entrambe dirette. Ciò meglio si vedrà con i seguenti esempi.

Problema I. Quindici soldati hanno scavato in 2 giorni di tempo 19 canne di fosso; si vuol sapere 36 soldati in 9 giorni quante canne ne scaveranno?

Primo numero di soldati	15
Secondo numero di soldati.......	36
Primo tempo giorni	2
Secondo tempo giorni	9
Primo scavamento canne	19
Secondo scavamento si cerca.	X

In tal caso si paragoni in prima la ragione della quantità di scavamento con quella de' soldati, supponendo per un momento che il tempo sia sempre lo stesso. E poichè quanto maggiore è il numero de' soldati, tanto è più lo scavamento, e quanto minore si è il numero, meno è lo scavamento che possono fare nel medesimo tempo, così ben può dirsi essere gli scavamenti nella ragion diretta de' soldati. Si paragoni in seguito l' istessa ragione degli scavamenti col tempo, supponendo che il numero de' soldati sia l'istesso. E perchè più è il tempo che s' impiega maggiore è la quantità dello scavamento che si ha, e quanto meno è il tempo che s' impiega dal medesimo numero de' soldati, tanta minor quantità di lavoro si ha; si vede che la quantità di scavamento, è in ragion diretta de' tempi.

Or nel presente caso, essendo disuguali tanto il numero dei soldati che i tempi, la quantità dello scavamento sarà in ragion composta della diretta de' soldati, e della diretta dei tempi.

Ma la ragion composta si ha par. 99 moltiplicando antecedente con antecedente, e conseguente con conseguente delle ragioni componenti; quindi la proporzione da fissarsi sarà la seguente. Come il primo numero di soldati moltiplicato pel tempo primo, sta al secondo numero di soldati moltiplicato pel tempo secondo, così la quantità del primo scavamento, sta al quarto

proporzionale che si cerca cioè $15\times2 : 36\times9 :: 45 : x$ ed x $\frac{36\times9\times45}{15\times2}=\frac{334\times45}{30}$ uguale $\frac{14580}{30}=486$. Ciò che indica il numero di canne del fosso che scaveranno 36 soldati in 9 giorni.

Problema II. Ducati 75 in due anni han dato il guadagno di ducati 12, si cerca ducati 300 in quattro anni qual guadagno daranno?

Facendosi l'istesso ragionamento del problema precedente e poichè trattasi di guadagni simili, così saranno essi in ragion composta della diretta ragione del numero de'ducati 75 e 30, e della diretta ragione de'tempi 2 a 4. S'istituisca dunque la proporzione, dicendo $75\times2 : 12 :: 300\times4 :$ ad x numero cercato; ed x sarà $=\frac{12\times300\times4}{75\times2}$ uguale ducati 96. Sicchè ducati 300 in quatro anni daranno il guadagno di ducati 96.

Problema III. Dieci mortari in 8 ore, han lanciato in una piazza assediata 230 bombe; si vuol sapere in 9 ore con 16 mortari, quante bombe si potranno gettare nella stessa piazza?

Primo numero de' mortari.......	10
Secondo numero de' mortari......	16
Primo tempo ore.............	8
Secondo tempo ore.............	9
Primo numero delle bombe.....	230
Secondo numero delle bombe che si cerca.	X

Con un ragionamento simile all'antecedente si giunge a vedere, che la ragione del numero delle bombe lanciate, e quelle che si cerca, è composta dalla ragione diretta de' mortari e de' tempi, cioè

$10\times8 : 16\times9 :: 230 : x$ ed $x=\frac{230\times16\times9}{10\times8}$ uguale $\frac{33120}{80}=414$

REGOLA DEL TRE COMPOSTA INVERSA.

109. D. Quali sono i problemi che si appartengono alla regola del tre composta inversa e come si risolvono?

R. I problemi che si appartengono a tal regola, sono tutti quelli che si risolvono, fissando una proporzione, in cui v' ha una ragion composta da una diretta e da un'altra reciproca.

Problema I. Un fosso lungo 60 canne, è stato scavato da 24 soldati in 22 ore; si vuol sapere in quanto tempo 15 soldati ne scaveranno 95 canne lungo?

Primo fosso canne...........	60
Secondo fosso canne...........	96
Primo numero di soldati.......	24
Secondo numero di soldati.......	15
Primo tempo ore.............	22
Secondo tempo che si cerca.	X

Si supponga per un momento, che il numero de' soldati sia l'istesso in ambedue i casi, e si paragoni la lunghezza dei fossi con quella de' tempi. E poichè quanto più lungo è il fosso, più è il tempo che s' impiega a scavarlo, e quanto è meno lungo, tanto meno tempo ci vuole per scavarlo, sono dunque i tempi in ragion diretta della lunghezza de' fossi. Si suppongono ora di uguale lunghezza i fossi, e si paragoni la ragione de' soldati con quella de' tempi. È chiaro che maggiore è il numero de' soldati, meno tempo ci vuole per scavare il fosso, ed al contrario diminuendo i soldati, il tempo conviene che cresca; quindi la ragione de' soldati è inversa di quella de' tempi; ma essendo varî sì la lunghezza de' fossi che quella de' soldati, la ragione del tempo dato a quello che si cerca, sarà composta dalla diretta della lunghezza de' fossi, e dalla inversa del numero di soldati che s' impiega. E poichè la ragione inversa si riduce a diretta, con fare l' antecedente conseguente ed il conseguente antecedente, per cui la proporzione da fissarsi sarà, come la lunghezza del primo fosso moltiplicato pel secondo numero di soldati, sta alla lunghezza del secondo fosso moltiplicato pe' primi soldati, così il tempo primo, a quel che si cerca, cioè.

$60 \times 15 : 96 \times 24 :: 22 : x$, e quindi $x = \frac{96 \times 24 \times 22}{60 \times 15} = \frac{50688}{900} = 2$ giorni 7 ore 15 minuti primi.

Problema II. Con 6 cannoni Paixhans si son tirati contro una batteria, in cinque ore 200 colpi; si cerca in quanto tempo con 10 cannoni dello stesso calibro si tireranno 500 colpi?

Primo numero di cannoni......	6
Secondo numero di cannoni......	10
Primo numero di tiri	200
Secondo numero di tiri..........	500
Primo tempo ore..............	5
Secondo tempo che si cerca.	X

Con un ragionamento simile a quello fatto nel problema antecedente, si vedrà che la ragione de' tempi, è la composta della diretta de' tiri, e della reciproca del numero de' cannoni sicchè la proporzione sarà

$200 \times 10 : 500 \times 6 :: 5 : x$ ed $x = \frac{500 \times 6 \times 5}{200 \times 10} = \frac{15000}{2000} = 7$ ore $\frac{1}{2}$.

Problema III. Per fare gli uniformi a 128 soldati di un panno largo palmi $6\frac{1}{4}$, si sono impiegate canne 162. Si vuol sape-

re per fare de' simili uniformi a 486 soldati, con un panno largo palmi $4\frac{1}{2}$ quante canne si richiedono?

Primo numero di soldati.........	128
Secondo numero di soldati.........	486
Prima larghezza del panno palmi .	$6\frac{1}{4}$
Seconda larghezza del panno palmi .	$4\frac{1}{2}$
Primo numero delle canne........	162
Secondo numero delle canne che si cerca.	X.

Esaminando questo problema, si vede facilmente che le canne date, sono a quelle che si cercano, in ragion composta dalla diretta de' numeri de' soldati, e dalla reciproca della larghezza de' panni. Laonde bisognerà stabilire questa proporzione, trasmutando la ragion reciproca in diretta

$128 \times 4\frac{1}{2} : 486 \times 6\frac{1}{2} :: 162 : x$ ed $x = \frac{486 \times 6\frac{1}{4} \times 162}{128 \times 4\frac{1}{2}} =$ $855\frac{1368}{4608}$ di canna; cioè uguale a 855 canne 2 palmi 4 once e mezzo.

110. D. Come si vede se nella soluzione di tali problemi della regola del tre composta diretta o inversa non si è errato?

R. La pruova per esaminare, se siasi operato bene nella regola del tre composta diretta o reciproca, la quale dal numero dei termini nel quesito, volgarmente si chiama regola del cinque, del sette ec., è la medesima di quella del tre semplice; poichè tutti i termini cogniti si riducono parimenti a tre, ed il quarto si ritrova similmente con moltiplicare il secondo pel terzo, e dividere il prodotto pel primo. Laonde è chiaro che anche in queste, una volta ritrovato il numero che si cerca, e messo i quattro numeri in proporzione il prodotto degli estremi esser deve uguale a quello de' medi; quando ciò avviene, si è certo di aver ben calcolato.

CAPITOLO XIII.

Della regola di società, o compagnia.

111. D. Quali problemi si appartengono alle regole di società o compagnia?

R. A questa regola appartengono tutti que' problemi, i quali mirano a dividere un numero, in parti che abbiano tra loro una data ragione.

Ha preso un tal nome, dall' uso grandissimo che se ne fa nelle compagnie di commercio e si distingue in semplice quando

le somme contribuite da' soci, non hanno differenza di tempo, e composta se v' ha benanche differenza nel tempo che le date somme sono state impiegate.

DELLA REGOLA DI SOCIETÀ O COMPAGNIA SEMPLICE.

112. Come si risolvono i problemi che si appartengono alla regola di società semplice.

R. I seguenti problemi faranno conoscere, il metodo che si tiene per risolvere tutti quelli spettanti alla regola di società semplice.

Problema I. Tre negozianti han costituito una banca di ducati 2000. Il primo vi ha impiegato ducati 658, il secondo 300 ed il terzo 842. Essendosi guadagnato 280 ducati si domanda quando spetta ad ognuno.

Il lucro 280 ducati, si è fatto per l'aggregato di tutti e tre i capitali impiegati; e poichè la ragione de' lucri è diretta di quella de' capitali cioè essendo maggiore il capitale maggiore è il lucro, e viceversa, è chiaro che il guadagno di ciascuno di essi, deve esser contenuto nel guadagno totale, per quanto il suo fondo è contenuto nel fondo totale. Perocchè chi avesse fornito per esempio la metà, o il terzo del fondo, avrebbe evidentemente dritto alla metà, o al terzo del guadagno. Per avere quindi il guadagno che spetta a ciascun socio, si farà la proporzione seguente, il fondo totale, al fondo particolare, come il guadagno totale, al guadagno relativo che spetta a quel tale fondo. Nell'esempio proposto si avranno dunque le seguenti proporzioni

2000 : 658 :: 280 : al guadagno del primo negoziante.
2000 : 300 :: 280 : al guadagno del secondo.
2000 : 842 :: 280 : al guadagno del terzo.

Moltiplicando il secondo termine di ciascuna proporzione pel terzo, e dividendo il prodotto pel primo termine, si troverà spettare al primo negoziante 92 duc. 1 car. 2 gra., al secondo 42 duc. ed al terzo 145 duc. 8 car. ed 8 grana. E per vedere se si è bene operato si sommano i tre guadagni, i quali guadagni uniti insiemi poichè fanno l'intero lucro di 280 ducati si è certo che non è corso alcun errore nell'operazione.

Problema II. Un quartier mastro, deve distribuir la somma di 150 ducati a 320 soldati, i quali sono divisi in tre compagnie, delle quali la prima ne ha 96, la seconda 100, e la terza 124. Si vuole sapere quanto spetta a ciascuna compagnia.

Si fissano le seguenti proporzioni

320 : 96 :: 150 : a quel che spetta alla prima compagnia.
320 : 100 :: 150 : a quel che spetta alla seconda compagnia.
320 : 124 :: 150 : a quel che spetta alla terza compagnia.

E fatte le operazioni si vede che la prima compagnia deve avere 45 ducati, la seconda 46 ducati 8 carlini e 7 grana e mezzo, e la terza 58 ducati 1 carlino e 2 grana e mezzo. Le quali tre somme riunite insieme fanno la somma data di 150 ducati.

Problema III. Tre negozianti A, B, C, mettono in società la somma di ducati 300; però convengono tra essi, che sulla perdita, o guadagno, percepir dovesse A per metà, B pel terzo, e C pel quarto. Terminata la società, si trova che sull'anzidetta somma, siasi fatto il guadagno di ducati 36. Si cerca quale è il guadagno spettante ad A, B, C.

Si notino i rotti $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$, e si moltiplichino insieme tutti i loro denominatori. Sarà il prodotto di $2 \times 3 \times 4 = 24$.

Del 24 si prende il 12 per la sua metà, 8 pel suo terzo, e 'l 6 pel suo quarto. Sarà la somma di $12 + 8 + 6 = 26$.

S' istituisca la proporzione dicendo

$$26 : 12 :: 36 : \text{sta al quarto} = \frac{12 \times 36}{26} = 16\frac{16}{26} = 16\frac{8}{13}.$$

$$26 : 8 :: 36 : \text{sta al quarto} = \frac{8 \times 36}{26} = 11\frac{2}{26} = 11\frac{1}{13}.$$

$$26 : 6 :: 36 : \text{sta al quarto} = \frac{6 \times 36}{26} = 8\frac{8}{26} = 8\frac{4}{13}.$$

Sicchè sarà il guadagno di $A = 16\frac{8}{13}$, quello di $B = 11\frac{1}{13}$, quello di $C = 8\frac{4}{13}$, le quali tre porzioni sommate insieme fanno i 36 ducati.

DELLA REGOLA DI SOCIETÀ O COMPAGNIA COMPOSTA.

113. Come si risolvono i problemi che si appartengono alla regola di società composta?

R. Gli esempi che seguono faran praticamente vedere in qual modo si risolvono tali problemi.

Problema I. Tre negozianti han fatto una banca di negozio, il primo vi ha posto ducati 14 per 5 mesi, il secondo ducati 190 per tre mesi, il terzo ducati 72 per 18 mesi. Essendosi guadagnato 200 ducati, ciascuno domanda il suo guadagno relativo al capitale impiegato, ed al tempo che l' ha tenuto in società.

In questo problema il guadagno spettante a ciascun socio, è proporzionale al prodotto del suo capitale, pel tempo che lo ha tenuto in commercio; cioè quando son diversi i capitali ed i tempi, i guadagni sono in ragion composta della diretta dei

capitali e de' tempi ; quindi fa d'uopo moltiplicare ciascun capitale pel tempo che si è impiegato, e formar di tutti i prodotti una somma prima di fissare le proporzioni. Ciò che eseguito nel nostro esempio si ha pel

Primo. $14 \times 5 = 70$
Secondo. $190 \times 3 = 570$
Terzo. $72 \times 18 = 1296$

e la somma di questi tre prodotti parziali sarà 1936. In tal caso le proporzioni da stabilirsi saranno

$$1936 : 70 :: 200 : x \text{ ed } x = \frac{70 \times 200}{1936} = 723,1\frac{576}{1936}$$

$$1936 : 570 :: 200 : x \text{ ed } x = \frac{570 \times 200}{1936} = 5888,4\frac{576}{1936}$$

$$1937 : 1296 :: 200 : x \text{ ed } x = \frac{1296 \times 200}{1936} = 13388,4\frac{576}{1036}$$

le quali spettanze particolari, sommate tutte danno 20000 grana, cioè 200 ducati.

Problema II. Tre giuocatori A, B, C fanno insieme nel giuoco un banco di ducati 1300, con mettere A ducati 300, B ducati 430, C ducati 570. Terminata la prima ora del giuoco; A ritira la sua porzione, B se la ritira terminata la terza, C finalmente si alza dal giuoco, terminata l'ora quinta. Si cerca sapere essendo stata per tutte le cinque ore, sempre l'istessa la fortuna del giuoco, ed essendosi in tutto il giuoco perduta la somma di ducati 400, quant'è la perdita di ciascuno de' tre giuocatori A, B, C.

Essendo le perdite, qualora son diverse le quantità poste e diversi i tempi, in ragion composta della diretta delle somme impiegate, e della diretta de' tempi; si deve in questo caso, distribuire l'intera perdita, nella ragione, che ha la somma de' prodotti delle quantità lasciate, moltiplicate per i tempi rispettivi. Sicchè essendo

$300 \times 1 = 300$
$430 \times 3 = 1290$
$570 \times 5 = 2850$

Somma $= 3440$

le proporzioni saranno le seguenti

$3440 : 300 = 400$ alla perdita di A
$3440 : 1290 = 400$ alla perdita di B
$3440 : 2850 = 400$ alla perdita di C.

Per la qual cosa saranno le perdite

$$\text{di A} = \frac{300 \times 400}{3400} = 27 \text{ duc. } 2 \text{ gra. } 8 \text{ cav.}$$

$$\text{di B} = \frac{1290 \times 400}{3400} = 116 \quad 21 \quad 7$$

$$\text{di C} = \frac{2850 \times 400}{3440} = 256 \text{ duc. } 75 \text{ gra. } 8 \text{ cav.}$$

CAPITOLO XIV.

Regola di alligazione o legamento.

114. D. Quali sono i problemi che si appartengono a tale regola?

R. Una tal regola, ha per oggetto la risoluzione di que'problemi, in cui date più sostanze miscibili, si vuole con un prezzo intermedio, tra il maggiore ed il minore, avere un composto con parti proporzionate a quelle date. Tale regola si suole da alcuni dividere in semplice quando le sostanze miscibili sono due, e composte quando sono più di due.

REGOLA DI ALLIGAZIONE SEMPLICE.

115. D. Come si risolvono i problemi dell'alligazione semplice?

R. Il modo come vanno risoluti i problemi che appartengono alla regola dell'alligazione semplice, è quello indicato nei seguenti esempî.

Problema I. Si vuole un barile di vino di 24 carlini, e poichè vi sono due qualità, cioè di 30 e di 16 carlini, così nel- l'aversi un barile misto delle due qualità, si cerca sapere qual parte vi debba essere della prima e quale della seconda, perchè il composto costi 24 carlini.

Epperò per ben comprendere come vanno risoluti siffatti problemi, è necessario di riflettere, che se le differenze del prezzo intermedio, da'prezzi delle date qualità di vino, fossero uguali, il barile si dovrebbe comporre, mezzo con quello della miglior qualità, e mezzo con la qualità inferiore, e ciò perchè di quanto il valore di mezzo barile della prima qualità, supera la metà del prezzo dato, altrettanto il valore del mezzo barile della seconda qualità manca dall' altra metà. Ma essendo tali differenze disuguali, la porzione del vino migliore, deve essere tanto maggiore della porzione del vino inferiore, quanto la differenza del prezzo di quello del medio, è minore della differenza del prezzo di questo dall' istesso medio valore. E per l' opposto, tanto più

piccola, quanto l'anzidetta differenza prima, è maggiore della seconda differenza. Quindi le porzioni che debbono comporre il tutto debbono essere fra loro in ragion reciproca di tali differenze.

Ciò premesso nel problema enunciato, si ritrovi la differenza tra il prezzo medio 24, ed il massimo 30 ch'è 6, e si scriva tal cifra a lato del prezzo minimo 16; e la differenza 8 tra il medio ed il minimo, si scriva vicino al prezzo massimo. La quantità del vino migliore, esser dee a quella dell'inferiore qualità, come 8 a 6; e se il tutto come nell'esempio è un barile, questo diviso in 14 parti uguali quanto appunto indica la somma di tali differenze, di queste parti $\frac{8}{14}$ saranno del vino migliore, e $\frac{6}{14}$ della qualità inferiore, o che val l'istessa $\frac{4}{7}$ della prima qualità e $\frac{3}{7}$ della seconda. Che poi il barile debba effettivamente comporsi delle indicate porzioni, si vede osservando se i prezzi di $\frac{4}{7}$ del miglior vino, e $\frac{3}{7}$ di quello della qualità inferiore, uniti insieme danno i 24 carlini. Ciò si ottiene fissando le proporzioni; se un barile del vino migliore costa 30 carlini, $\frac{4}{7}$ quanto costerà? E se un barile dell'inferior vino, costa 16 carlini, $\frac{3}{7}$ quanto costerà?

$$1 : 30 :: \frac{4}{7} : x \text{ ed } x = \frac{120}{7} = 17\frac{1}{7}$$

$$1 : 6 :: \frac{3}{7} : x \text{ ed } = \frac{48}{7} = 6\frac{6}{7}$$

E poichè la somma de' due quarti proporzionali, o sia dei ritrovati prezzi $17\frac{1}{2}$ e $6\frac{6}{7}$ è uguale a 24 carlini, il problema è stato esattamente risoluto.

Problema II. Si vuol formare un cannone di bronzo. Ogni cantaro di rame puro, costa ducati 87, e quello di stagno purificato ducati 67. Si cerca sapere quanto rame purificato, e quanto stagno anche purificato si deve mettere, per ogni cantaro, acciò il bronzo del cannone costi 85 ducati il cantaro

Prezzi		Differenze
	78	18
85		
	67	2
Somma delle differenze		20

E poichè la porzione di rame per ogni cantaro, deve stare alla porzione di stagno, come 18 : 2, o che val lo stesso come 9 : 1 perciò se si suppone un cantaro diviso in 10 parti, 9 di tali parti dovranno essere di rame, ed una di stagno, cioè $\frac{9}{10}$ di rame, e $\frac{1}{10}$ di stagno.

REGOLA DI ALLIGAZIONE COMPOSTA.

116. D. Come vanno risoluti i problemi che appartengono alla regola di alligazione composta?

R. Il modo di risolvere i problemi dell'alligazione composta è quello indicato ne' seguenti esempi.

Problema. Si desidera una libbra di metallo per grana 38; ma misto di piombo che costa grana 29, di rame che costa grana 52, e di stagno grana 43; si brama conoscere la quantità di rame, di piombo, e di stagno necessario, per formare la dimandata libbra.

Si prenda il 29 per prezzo fisso da paragonarsi col medio e con ciascuno degli altri dati, cioè si trovi la differenza tra 29 e 38 ch'è 9, e si scriva al lato del 52; trovata la differenza tra 38 e 52 ch'è 14 si scriva al lato del 29, indi la stessa differenza 9 tra 29 e 38 si noti al lato del 43, e quella fra 38 e 43 ch'è 5 si noti al lato del 29. Finalmente, rinvenuta la somma di tutte queste differenze, si ha

	Prezzi dati	Differenze	Frazioni
Prezzo medio 38	52	 9	$\frac{9}{37}$
	43	 9	$\frac{9}{37}$
	29	. . . . 14 + 5	$\frac{19}{37}$
		Somma delle differ. 37	

Adunque si vede che in ogni libbra del metallo addimandato vi dovrà entrare $\frac{9}{37}$ di rame $\frac{9}{37}$ di stagno e $\frac{19}{37}$ di piombo; si stabiliscono allora le seguenti proporzioni

$$1 : 52 :: \tfrac{9}{37} : x\text{, ed } x = \tfrac{468}{37} = 12\tfrac{24}{37}$$

$$1 : 43 :: \tfrac{9}{37} : y\text{, ed } y = \tfrac{387}{37} = 10\tfrac{17}{37}$$

$$1 : 9 :: \tfrac{19}{37} : z\text{, e } z = \tfrac{551}{37} = 14\tfrac{38}{37}$$

$$\overline{38\ \text{»}}$$

Se poi si prenda il 52 per prezzo fisso da paragonarsi col medio, e con tutti gli altri, la differenza 14 (tra 52 e 38) si noti al lato del 29, la differenza 9 (di 38 e 29) al lato del 52, la differenza 14 (di 52 e 38) al lato del 43. Or poichè 38 non è intermedio tra 52 e 43 ma minore di ambedue,

e per conseguenza non si può togliere il 43 dal 38, si prenda la differenza del 43 sui 38 ch'è 5 e si noti al lato del 52 col segno — per dinotare che dee sottrarsi 9, cioè vi rimarrà 4;

	Prezzi	Differenze	Frazioni
Prezzo medio 38	52	. . . . . . 9 — 5 = 4	$\frac{4}{32} = \frac{2}{16}$
	43	 14	$\frac{14}{32} = \frac{7}{16}$
	29	 14	$\frac{14}{32} = \frac{7}{16}$
		32	

Adunque nella miscela vi sarà $\frac{2}{16}$ di rame, $\frac{7}{11}$ di stagno, e $\frac{7}{11}$ di piombo e

Le proporzioni da fissarsi sono allora le seguenti

$$1 : 52 :: \tfrac{2}{16} : x \text{, ed } x = \tfrac{104}{16} = 6\tfrac{8}{16}$$

$$1 : 43 :: \tfrac{7}{16} : y \text{, ed } y = \tfrac{301}{16} = 18\tfrac{13}{16}$$

$$1 : 29 :: \tfrac{7}{16} : z \text{, e } z = \tfrac{203}{16} = 12\tfrac{11}{16}$$

$$38$$

Ed ecco che la detta libbra può esser formata benanche da $\frac{7}{16}$ di rame, $\frac{7}{16}$ di stagno, e $\frac{7}{16}$ di piombo.

CAPITOLO XV.

Regola di falsa posizione.

117. D. Quali sono i problemi che si appartengono alla falsa posizione?

R. I problemi, che si appartengono alla falsa posizione sono quelli in cui divider si debba un dato numero in parti, che abbiano tra loro alcune determinate ragioni, ma vi manca però qualche termine per poterle ridurre alla regola generale di proporzione. E siccome il detto termine può idearsi a volontà, e quasi sempre è falso, ma è però di guida, per lo scovrimento di quel che si cerca così, una tal regola si dice essere di falsa posizione. E sarà semplice allorchè con una sola posizione si giunge a risolvere il problema, composta o doppia allorchè vi è di bisogno di stabilir due o più posizioni.

REGOLA DI FALSA POSIZIONE SEMPLICE.

118. D. In che modo si risolvono i problemi che appartengono alla regola di falsa posizione semplice?

R. Benchè tali problemi si possono sempre risolvere prendendo un numero a volontà, e per così dire all'azzardo non

di meno conviene sceglierlo secondo le condizioni che si enunciano nella quistione, perchè il calcolo allora diviene assai più facile. La pratica regola a tenersi nella soluzione di tali problemi, meglio si vedrà cogli esempî seguenti.

Problema 1.° Si voglia ritrovare un numero di cui la metà il terzo ed i due quinti sommano insieme 148.

In tal caso, ben si vede che il numero ignoto deve essere esattamente divisibile, per due, per tre, e per cinque, poichè la somma di tutte le parti deve essere un numero intero. Si prenda dunque il 30 che è il più piccolo numero divisibile per i sopra espressi numeri, sommando la metà, il terzo ed i due quinti, cioè 15, 10, 12 si ha 37 e quindi si stabilisce la seguente proporzione 37 sta a 148 come 30 sta al numero che si cerca. Adunque 37 : 148 :: 30 : x ed $x = \frac{148 \times 30}{37} = 120$.

Ed infatti la metà di 120 è 60, il terzo è 40 ed i due quinti sono 48, i quali tre numeri sommati fanno appuuto 148.

Problema II. Un Principe Reale lascia la sua fortuna a tre reggimenti ne dà al primo il terzo, al secondo due quinti, e 32000 ducati che restano, al terzo: si domanda quale era la fortuna del defunto, e quale parte spetta a' due primi reggimenti.

Ben si osserva, che la fortuna che si vuol sapere, deve esser divisibile per tre e per cinque. Si prende adunque il numero 15, dal quale togliendo il terzo 5 ed i due quiudi 6 si ha la somma 11. ed il residuo 4. La proporzione a stabilirsi sarà dunque se 4 dà 32000, 15 quanto darà? Cioè 4 : 32000:: 15 : x ed $x = \frac{32000 \times 15}{4} = 120000$.

Le parti adunque degli eredi sono 40000, cioè il terzo di 12000, 48000, cioè i due quinti di 12000, e 32000; le quali sommate tutte e tre fanno 120000.

REGOLA DI FALSA POSIZIONE DOPPIA.

119. D. Come si risolvono i problemi che appartengono alla regola della falsa posizione doppia?

R. Per risolvere tali problemi, si prenda un numero ad arbitrio, che sarà la prima posizione, si vede se sodisfa alle condizioui del problema, il che se avviene, un tal numero sarà quello che si cerca; in contrario se ne noteranno gli errori. Indi si faccia un'altra posizione, e dopo di averla osservata in quanto alle condizioni del problema, si segnano benanche gli errori: e questi errori se saranno ambedue in più, od in meno dal numero di ciascuna posizione, si diranno *simili; dissimili* poi se uno è in più, e l'altro in meno. Ciò posto, di questi errori se ne prenda la differenza se son simili, e la somma se

dissimili, e si stabilisca la proporzione; come questa differenza, o somma degli errori, alla differenza delle due posizioni, così uno degli errori al quarto proporzionale, il quale aggiunto a quella posizione da cui è derivato l'errore che fa le veci di terzo termine nella proporzione, se mai è stato in meno, o pure tolto dal medesimo s'è stato in più; darà il vero numero dimandato.

Problema I. Un uffiziale dello stato maggiore, spedito per ricognizione in un paese nemico, fa un quinto del viaggio a piedi, un terzo a cavallo, e si sa che così caminando ha percorso 64 miglia. Si vuol sapere di quante miglia era l'intero viaggio, quante miglia ha fatto a piedi, e quante a cavallo.

In questo problema il termine mancante è il numero delle miglia dell'intero viaggio, il quale conosciuto che si è, riesce facile determinar le miglia percorse a piedi e quelle a cavallo, giacchè si sa che queste due quantità sono nella ragione di $\frac{1}{4}$ ad $\frac{1}{3}$.

Si supponga essere stato l'intero viaggio di 15 miglia; e poichè di 15 la quinta parte è tre, e la terza è 5, perciò altrettante sarebbero state le miglia percorse a piedi, che quelle a cavallo, e per conseguenza la somma loro sarebbe di 8; ma doveva secondo l'enunciazione del problema essere di 64, perciò si è errato in *meno* 56. Si supponga ora che il viaggio sia stato di 30 miglia, e poichè il suo quinto è 6, ed il suo terzo è 10, perciò si avrebbe 16 e non 64, dunque si è anche questa volta errato in *meno* 48, ed essendo gli errori simili si stabilisce la proporzione.

Diff. degli errori. Diff. di posizione. Un errore.

$$8 \quad : \quad 15 \quad = \quad 56 : x; \text{ ed } x = 105$$

il quale aggiunto alla posizione 15 da cui l'errore è derivato si ha 120. Ed in verità il quinto di 120 è 24, il terzo è 40; e sommati questi due numeri si ha 64.

Se invece di prendere 56 si fosse preso 48 la proporzione sarebbe stata

$8 : 15 :: 48, 1$. ed $x = 90$ ed aggiunto alla posizione 39 da cui l'errore è derivato, si sarebbe parimenti avuto 120.

Problema II. Domandato ad un capitano, qual fosse la forza della sua compagnia, rispose, due terzi sono i soldati, tre quarti i sotto uffiziali, e solo otto gli uffiziali. Ora si cerca quale si è mai la forza della compagnia.

Si supponga che la forza che si cerca sia di 120 uomini, i due terzi saranno 80, il quarto 30, e gli uffiziali non sarebbero più 8, ma bensì 10, in conseguenza l'errore è di $+ 2$. Si supponga che sia la forza di 84, i due terzi sono 56, il quarto è 21, che sommati fanno 77, e di unito agli 8 uffiziali

si ha 85, per cui l'errore è in più uno, ed essendo le differenze dissimili la proporzione sarà
Somma degli errori. Diff. di posiz. Un errore.

$$8 \quad : \quad 36 \quad :: 2 : x \text{ ed } x = \frac{72}{3} = 24.$$

E poichè l'errore è stato in più, così il 24 si deve sottrarre da 120 per cui 96 è il numero cercato.

Un risultamento simile si ottiene fissando l'altra proporzione
Somma degli errori. Diff. di posiz. Un errore.

$$3 \quad : \quad 36 \quad :: 1 : x \text{ ed } x = \frac{36}{3} = 12.$$

il quale unito ad 84 dà parimente 96.

Che 96 poi adempie alle condizioni del problema, è ben facile il vederlo; giacchè i due terzi sono 64, più il quarto che è 24, più 8 si ha 96.

Problema III. Il presidio di una piazza di guerra, si compone di fanteria cavalleria ed artiglieria. La forza della fanteria è di 4000 uomini, quella della cavalleria è la metà dell'infanteria e dell'artiglieria uniti insieme, e l'artiglieria è la terza parte della fanteria, e della cavalleria presi insieme. Si vuol sapere la forza della cavalleria e quella dell'artiglieria.

Si supponga per un momento che la forza dell'artiglieria sia di 1500, sarà in conseguenza la cavalleria e la fanteria 4500, e poichè si sa che i soldati di fanteria sono 4000 saranno perciò 500 quelli di cavalleria. Ed il doppio cioè 1000 dovrà uguagliare i soldati di fanteria e di artiglieria; ma questi giusta la premessa supposizione sono 5500; dunque si è errato in meno 4500. Si suppongono i soldati di artiglieria 3000, quelli di fanteria e cavalleria saranno 9000; ma la sola fanteria si compone di 4000; quindi la cavalleria sarà di 5000; ma il doppio 10000 deve essere uguale alla fanteria ed artiglieria cioè a 7000, quindi si è errato in più 3000. Or fissando le analoghe proporzioni poichè la prima posizione moltiplicato pel secondo errore è $1500 \times 3000 = 4500000$, la seconda posiziene moltiplicato pel primo errore è $3000 \times 4500 = 13500000$, sommati questi due prodotti si ha 18000000, il quale numero diviso per 7500 somma degli errori, sarà la forza degli artiglieri 2400. Unito questo numero a quello dinotante la fanteria del presidio cioè a 4000, e presone la metà, la forza della cavalleria sarà di 3200.

CAPITOLO XVI.

Sistema attuale di misure del Regno di Napoli, e di Francia e riduzione delle une alle altre.

120. D. Quale è l'attuale sistema di misure di Napoli.

R. Nel paragrafo 41 abbiamo indicate le sole misure usate dalla città di Napoli prima dell'ultima legge del 6 aprile 1840. Ecco intanto la disposizione di tal legge che onorerà sempre il regno di Ferdinando II.

« 1.° La base del sistema metrico è il *palmo*, settemilesima » parte di un minuto primo del grado medio del meridiano ter- » restre, ovvero settemilesima parte del miglio geografico d'Italia » o miglio nautico di sessanta al grado. Esso sarà diviso in » parti decimali, e dieci palmi costituiranno una *canna*.

« La canna lineare, la canna quadrata, e la canna cuba sono » le unità di misura di lunghezza, di superficie, e di solidità » per tutti gli usi. La prima è eguale a 10 palmi lineari, la » seconda a 100 palmi quadrati, e la terza a 1000 palmi cubi.

« Rapporto col sistema metrico decimale: 100 metri uguagliano » 378 palmi; onde un palmo è eguale a metri 0,26455.

« 2.° L'unità superficiale delle misure agrarie sarà il *mog-* » *gio* di 1000 palmi quadrati, o sia un quadrato che abbia » per lato 100 palmi, o canne 10. Esso sarà diviso in parti » decimali.

« 3.° Il *tomolo* è l'unità delle misure di capacità per gli » aridi. Esso equivale a tre palmi cubi, e si divide in 2 *mez-* » *zette* o in 4 *quarte*, o pure in 24 *misure*, ciascuna delle » quali eguaglia il cubo del mezzo palmo. La misura degli aridi » sarà praticata sempre a *raso* e non a *colmo*.

« 4.° Il *barile* è l'unità di misura di capacità per alcuni » dei liquidi, come il vino, l'aceto, l'acqua etc., e si di- » vide in 60 *caraffe*. Esso equivale ad un cilindro retto del » diametro di un palmo, e tre palmi di altezza.

« La *botte* si compone di 12 barili; ed è perciò eguale ad » un cilindro retto di tre palmi di diametro e quattro palmi » di altezza.

« 5.° L'olio sarà misurato sempre a peso, a cantaia cioè, » a rotola ed a frazioni di rotolo. Pel commercio a minuto » potrà misurarsi a capacità: le misure dovranno essere di fi- » gura cilindrica, e corrispondenti al peso di olio che debbono » contenere alla temperatura di 20 gradi del termometro cen- » tigradi.

« 6.° Il *rotolo* è l'unità di misura de' pesi, e si dividerà in » parti decimali: la sua millesima parte è il *trappeso*. Il *can-* » *taro* si compone di 100 rotola.

« Rapporto col sistema metrico decimale: **un rotolo è eguale**
» a chilogrammi 0,890997.

« Un palmo cubo d'acqua distillata pesa in Napoli, nell'aria
» rotola 20 e 736 trappesi alla temperatura di gradi 16,144
» del termometro centigradi (12,92 di Reaumur), e sotto
» la pressione barometrica di palmi 2,865 ossia di 28 pollici
» ($0,^{met}76$).

« *Un volume di acqua distillata corrispondente al cubo di $\frac{5}{6}$*
» *di palmo pesato in Napoli nell'aria, alla temperatura di*
» $16^{\circ}\frac{1}{6}$ *centigradi* $= 12^{\circ}\frac{14}{15}$ *di Reaumur, e sotto la pressione*
» *barometrica di 28 pol.. equivale a 12 rotoli.*

« 7.° Sarà tollerato per ora, e sino a nuova disposizione,
» che per i soli usi farmaceutici sia adoperato il peso della lib-
» bra colle attuali suddivisioni ».

In conseguenza di tale legge il sistema di misure usato nel Regno di Napoli è il seguente.

1.° *Misure lineari.*

Canna, di dieci palmi.
Palmo, unità di misura.

Decimo, ossia	decima	parte del palmo.
Centesimo . . .	centesima	
Millesimo . . .	millesima	

2.° *Misure di superficie.*

Canna quadrata di.	cento	palmi quadrati.
Moggio, unità di misura per le misure agrarie, equivalente ad un quadrato che abbia per lato cento palmi, e che contenga . . .	diecimila	

Palmo quadrato, minima unità di misura.

Decimo, ossia	decima	parte di palmo quadrato.
Centesimo . . .	centesima	
Millesimo . . .	millesima	

3.° *Misure di volume pei solidi.*

Canna cubica, di mille palmi cubici.
Palmo cubico, unità di misura.

Decimo	di palmo cubico.
Centesimo	
Millesimo	

4.° *Misure di capacità per gli aridi.*

Tomolo, unità di misura, di tre palmi cubici:
Mezzetta, metà
Quarta, quarta parte del tomolo
Misura, ventiquattresima parte

5.° *Misure di capacità pei liquidi.*

Botte di dodici barili.
Barile, unità di misura.
Caraffa, sessantesima parte del barile,

6.° *Misure di peso.*

Cantaio di rotoli cento.
Rotolo, unità di misura
Trappeso millesima parte del rotolo.
Decimi }
Centesimi } di trappeso.
Millesimi }

121. D. Quale si è l'attuale sistema di misure usato in Francia.
R. Il sistema di misure usato in Francia è il seguente.

1.° *Misure lineari.*

Meriametro, di diecimila }
Chilometro, di mille } metri.
Ettometro, di cento }
Decametro, di dieci }
Metro, unità di misura.
Decimetro, decima }
Centimetro, centesima } parte del metro.
Millimetro, millesima }

2.° *Misure di superficie.*

Chiliaro, di mille } ari { di centomila } metri quadrati.
Ettaro, di cento } ari { di diecimila }
Decaro, di mille } ari { di mille }
Aro, unità di misura di superficie di *cento* metri quadrati.
Deciario decima parte } dell' aro { di dieci } metri quadrati.
Centiaro centesima } dell' aro { di uno }
Decimetro quadrato . . . . . decima }
Centimetro quadrato . . . . . centesima } parte di un metro quadrato.
Millimetro quadrato . . . . . millesima }

3.° *Misure di volume dei solidi.*

L'unità di misura per i volumi è il *metro cubico*, che si suddivide in *decimetri*, *centimetri* e *millimetri* cubici.

4.° *Misure di capacità per aridi e liquidi.*

Mirialitro, di diecimila	litri	di dieci	metri cubi.
Chilolitro, di mille		di uno	
Ettolitro, di cento		decimo	di un metro cubo.
Decalitro, di dieci		centesimo	

Litro, unità di misura.

Decilitro, decima	parte del litro	diecimillesima	parte del metro cubico.
Centilitro, centesima		centomillesima	
Millimetro, millesima		millionesima	

5.° *Misure di peso.*

Metro cubico di centomila	grammi.
Miriagrammo di diecimila	
Chilogrammo di mille	
Ettogrammo di cento	

Grammo, unità di misura.

Decigrammo, decima	parte del grammo.
Centigrammo, centesima	
Milligrammo, millesima	

122. D. Quale si è il rapporto delle misure legali del regno a quelle di Francia e viceversa.

R. Il rapprto delle misure legali del Regno a quelle di Francia, e viceversa è quello indicato nell'annesso quadro, dove nella prima e seconda colonna si veggono le misure napolitane ridotte in quelle di Francia, e nella terza e quarta sono quelle di Francia ridotte in quelle di Napoli.

Misure lineari, di superficie, e di volume.

MISURE del regno,	RIDOTTE in metri.	MISURE francesi.	RIDOTTE in palmi.
Misure lineari.			
Palmo	0,26455	Metro	3,78
Decimo di palmo	0,026455	Decimetro	0,378
Centesimo di palmo	0,002646	Centimetro	0,0378
Millesimo di palmo	0,000265	Millimetro	0,00378
Misure di superficie.			
Palmo quadrato	0,069987 metri quadrati	Metro quadrato	14,2884 pal. quadrati
Decimo di p. q.	0,006999 metri quadrati	Decimetro quadrato	1,42884 pal. quadrati
Centesimo di p. q.	0,0007 metri quadrati	Centimetro quadrato	0,142884 pal. quadrati
Millesimo di p. q.	0,00007 metri quadrati	Millimetro quadrato	0,014284 pal. quadrati
Misure di volume.			
Palmo cubico	0,018515	Metro cubico	54,010152 palmi cubici
Decimo di p. c.	0,001852	Decimetro cubico	5,401015 palmi cubici
Centesimo di p. c.	0,000185	Centimetro cubico	0,540102 palmi cubici
Millesimo di p. c.	0,000019	Millimetro cubico	0,05401 palmi cubici

Misure di capacità per gli aridi.

MISURE del regno,	RIDOTTE in litri.	MISURE francesi,	RIDOTTE in tomoli.
Tomolo............	55,5451	Ettolitro	1,800338
Misura............	2,31438	litro...............	0,018003

Misura di capacità pei liquidi.

MISURE del regno,	RIDOTTE in litri.	MISURE francesi,	RIDOTTE
Barile..............	43,625	Litro	in barili 0,022923 in caraffe 1,375359
Caraffa............	0,727083		

Misure di peso.

MISURE del regno.	RIDOTTE in chilogrammi.	MISURE di francia.	RIDOTTE in rotoli.
Rotolo..............	0,8909972	chilogrammo	1,1223378
Trappeso...........	0,000981	grammo..........	0,0012234

CAPITOLO XVII.

Modo di ridurre le tese e metri di francia in palmi napoletani e viceversa.

123. D. Qual si è il rapporto delle antiche misure di Francia a quelle nuove?

R. Per la intelligenza di tante opere militari, nelle quali sono state adoprate le antiche misure di Francia, si rende indispensabile di conoscere benanche il vero valore delle antiche misure di Francia, paragonato a quelle attualmente colà in uso, e tal rapporto si osserva nell' annesso quadro.

ANTICHE MISURE.	RIDOTTE IN NUOVE.	
Tesa	1,94904	metri.
Piede..................................	0,32484	di metro.
Pollice..................................	0,02707	di metro.
Linea	0,002256	di metro.
Tesa quadrata........................	3,79876	metri quadrati.
Piede quadrato........................	0,105521	di metro quadrato.
Pollice quadrato......................	0,00073278	di metro quadrato.
Linea quadrata	0,00000509	di metro quadrato.
Tesa cubica...........................	7,40393	metri cubici.
Piede cubico...........................	0,034277	metri cubici.
Pollice cubico..........................	0,00001983	metri cubici.
Pinta	0,93132 litri.	
Libbra..................................	0,489506 chilogrammi.	

124. D. Come si determina il valore di un numero qualunque di metri in palmi napolitani e viceversa?

1.° R. In generale se di un rapporto indicante il valore di una unità di misura in parti di un' altro si prende l' espressione reciproca, questa indicherà il valore della seconda unità di misura in parti della prima. Sapendosi, per esempio, che $1^{metro}=3,78$ palmi (par. 122) se ne potrà subito conchiudere che $1^{palmo}=\frac{1}{3,78}$ metri o altrimenti, sapendo che $1^{metro}=\frac{378}{100}$ palmi, se ne conchiuderà che $1^{palmo}=\frac{100}{378}$ di metro. È facile dar ragione di questa regola osservando che la proposta uguaglianza si può sempre

cangiare in una proporzione; in fatti, in vece di $1^{metro} = 3,78$ *palmi*, si può scrivere $1 \times 1^{metro} = 3,78 \times 1^{palmo}$, e questa eguaglianza di due prodotti si cambia nella proporzione $1^{metro} : 1^{palmo} :: 3,78 : 1$, da cui, per la regola del tre, si ottiene $1^{palmo} = \frac{1^m}{3,78} = \frac{1}{3,78} metri = 0^{met},26455$ valor che si è indicato nel quadro annesso al par. 122.

Ciò premesso, vediamo con alquanti esempî come si riducono le misure di Francia in palmi napolitani e viceversa.

Problema I. Si voglia conoscere 20 metri a quanti palmi napolitani corrispondono?

Si stabilisce la necessaria proporzione dicendo se un metro è uguale a 3 palmi e 78 centesimi, venti metri e che saranno uguale? cioè $1 : 3,78 :: 20 : x$ e quindi $x = 3,78 \times 20 = 74.60 = 74\ 6$.

Problema II. Si vuol conoscere 74 palmi napolitani e 6 decimi a quanti metri di francia corrispondono?

Si stabilisce la proporzione dicendo se 3 palmi e 78 centesimi uguagliano un metro, 74 palmi e 6 decimi a quanti metri corrisponderanno, cioè si farà $3,78 : 1 :: 74.6 : x$ ed $x = \frac{74.6}{3.78} = 20$.

125. D. Come si riducono le tese di Francia in palmi napolitani e viceversa?

R. Allorchè in Francia fu stabilita legalmente la misura del metro, convenne definirla per mezzo di una misura già esistente a tutti nota, come la tesa con le sue suddivisioni, e si disse 1^{metro} vale $3^{piedi}.0^{pol}.11^{lin},396$; da questo rapporto, rovesciandolo, si ottenne la tesa espressa in parti del metro, che ridotto in frazione decimale, sarà
$3^{pie}.0^{pol}.11^{lin},296 = 0^{tes},513074$ poichè si sa che ogni tesa è sei piedi e quindi $1^{metro} = 0,513074^{tes}$, ed $1^{tesa} = \frac{1}{0,513074}$.

Ciò premesso conoscendosi oggi il rapporto delle misure attuali di Francia col palmo napolitano (pal. 122) con questi soli dati, si potrà ridurre qualunque numero di tese di francia in palmi napolitani e viceversa. Eccone alquanti esempî.

Problema III. Si vuol conoscere 5 tese di Francia a quanti palmi napolitani corrispondono.

Si riducono prima le tese in metri di Francia. Or nel (par. 123) si è detto che una tesa di francia uguaglia un metro e 94 centesimi è chiaro che 5 tese uguagliano $1,94 \times 5 = 9$ metri e 7 decimi. Ma nel paragrafo 122 si è detto che 1 metro era 3 palmi e 78 centesimi, adunque si dirà come nel primo problema se 1 metro è 3,78 palmi, 9 metri e 7 decimi quanti palmi saranno e perciò

$$1 : 3.78 :: 9,7 : x \text{ ed } x = 3.78 \times 9,7 = 36,66\ 6.$$

Problema IV. Si vuol conoscere 36, palmi e $\frac{666}{1000}$ di palmi napolitani a quante tese corrispondono.

Per lo stesso ragionamento si riducono prima i palmi in metri dicendo se un palmo è uguale zero metri 264 millesimi (par. 122) 36, 666 sarà uguale a 36, 666 $\times$ 0,264 = 9, 679.

Si stabilisce allora la seguente proporzione se 1 metro e 949 millesimi è uguale ad una tesa (par. 123) 9 metri 679 millesimi a quante tese saranno uguale cioè 1 , 949 : 1 :: 9 , 679 : X ed $X = \frac{9,679}{1949}$ = a circa 5 tese.

126. D. Quale si è il sistema approssimativo che in pratica si tiene, per le misure lineari, nella riduzione de' metri in tese di Francia e viceversa ?

R. Nella pratica intanto per la riduzione dei metri in tese, e viceversa, è prevalso, per le sole misure lineari, l' uso di considerare ogni metro, come se fosse composto di solo *tre* piedi, e quindi ogni tesa poichè equivale a sei piedi così si considera come se costasse di *due* metri : non ostante che come sopra si è notato ogni metro eguaglia in realtà piedi 3,07844, ed ogni tesa metri 1 , 94904. Ciò si è fatto per rendere assai più facile la riduzione: stante che le differenze che si hanno dal vero rapporto tra la tesa ed il metro non si scostano gran fatto dai risultamenti che si ottengono con questo modo abbreviati.

E così operando per ridurre le tese in metri basta moltiplicarle per due, e viceversa i metri per ridurli a tese bisogna dividerli per due. Così per esempio 25 tese si dirà subito sono uguale a 50 metri e 60 metri sono uguali a 30 tese.

127. D. Quale è il calcolo pratico ed approssimativo per ridurre le tese di Francia in palmi napolitani e viceversa.

R. Essendo il palmo ridotto in metri uguale 0,26455 (par. 122) ed essendo il piede ridotto in metri uguale a 0,32484 (par. 123) si può considerare il piede uguale a circa un palmo ed $\frac{1}{4}$, e quindi la tesa per essere 6 piedi si può considerare per 7 palmi e $\frac{1}{2}$. Adunque avendosi un numero di tese di Francia per ridurle approssimativamente a palmi napolitani basta moltiplicarle per $7\frac{1}{2}$ e nel caso contrario bisogna dividere il numero di palmi per $7\frac{1}{2}$ onde avere il numero delle tese.

Così per esempio 16 tese di Francia si dirà che equivalgano a circa 120 palmi, giacchè 16 per $7\frac{1}{2} = 120$, e 150 palmi napoletani eguagliano circa 40 tese di Francia, perchè 150 diviso per $7\frac{1}{2} = 40$.

CAPITOLO XVIII.

Attuale sistema di misura in Sicilia.

128. D. Quale è l'attuale sistema di misure in Sicilia ?

R. Con una Legge del 31 Dicembre 1809 le misure di Sicilia furono ordinate e definite come segue.

Il *palmo*, unità di lunghezza, si divide in 12 *once*, l'oncia in 12 *linee*, la linea in 12 *punti*. Una *canna* è eguale ad 8 palmi.

Il *miglio* equivale a 5760 palmi, e si compone di 45 *corde:* la corda contiene 4 *catene* e la catena 4 canne.

L'unità delle misure agrarie è la *salma*, la salma si divide in 4 *bisacce*, la bisaccia in 4 *tomoli*, il tomolo in 4 *mondelli*, il mondello in 4 *carozzi*, il carozzo in 4 *quarti*.

La misura di capacità per gli aridi è il *tomolo* e si divide in 4 *mondelli*, il mondello in *carozzi, quarti e quartigli*, sempre di 4 in 4.

La misura di capacità pe' liquidi è il *quartaro*, e si divide in 20 *quartucci*, il quartuccio in 2 *caraffe*, la caraffa in 2 *bicchieri*. Due quartari formano un *barile*, e 32 barili una *botte*.

L'unità di peso è il *rotolo;* si divide in 30 *once*, l'oncia in 8 *dramme*, la dramma in 3 *scrupoli*, lo scrupolo in 20 *grani*, il grano in 8 *ottavi*. La libbra è di 12 once, ed il cantaro di 100 rotoli.

129. D. Quale è il rapporto del palmo siciliano a quello napolitano?

R. Il palmo siciliano corrisponde a $\frac{40}{41}$ del nostro palmo ed in conseguenza il palmo napolitano e uguale a $\frac{41}{40}$ del palmo siciliano.

130. D. Come si riducono le misure lineari di Sicilia in quelle napolitane e viceversa?

R. Il rapporto de' due palmi essendo $\frac{40}{41}$ per avere i numeri dei palmi siciliani ridotti a napolitani bisogna moltiplicarli per $\frac{40}{41}$ è viceversa per avere i palmi napolitani ridotti in siciliani bisogna moltiplicarli per $\frac{41}{40}$.

Problema I. Si vuol conoscere 12 palmi siciliani a quanti palmi napolitani corrispondano. Si dirà se un palmo siciliano è $\frac{40}{41}$ palmi napolitani, 12 palmi siciliani saranno uguale a $\frac{40}{41} \times 12 = \frac{480}{41} = 11 , 7.$

Problema II. Si voglia conoscere 15 palmi napolitani a quanti palmi siciliani corrispondano?

Si dirà se un palmo napolitano è uguale $\frac{41}{40}$ del palmo siciliano, 15 palmi napolitani saranno uguale a $15 \times \frac{41}{40} = \frac{615}{40} = 15 , 3.$

Modello A.

(Foglio mensile per la rivista di Commissario.)

GUARNIGIONE DI

REGGIMENTO

BATTAGLIONE

COMPAGNIA

Foglio di Rivista passata al . . . . . al primo del mese di . . . .
dal Commessario di Guerra D. (a)

Numero del ruolo.	NOMI e COGNOMI.	GRADI.	Presenti.	Assenti.	Per memoria.	Zerati.	MUTAZIONI e Movimenti.

(a) *Nota*. Questo è il foglio di chiamata mensile della Rivista di Commessario per la Compaguia : e volendolo per lo Stato Maggiore e Minore basta indicarlo nel sito ove sta scritto *battaglione* e *compagnia*.

INDICAZIONE de' GRADI.	PRESENTI e come pres.				PER MEMORIA.										
								Mancanti di giustificaz.							
	Presenti.	All' ospedale.	Distaccati.	In giudizio al Corpo.	Con licenza.	In giudizio fuori corpo.		All' ospedale.	In commissione.	Distaccati		Zerati.	TOTALE.	Il completo dev' essere.	Manca al completo.
Uffiziali.															
Totale.															
Truppa.															
Totale.															

BILANCIO DELLA FORZA.

DETTAGLIO.	uffiz.	trup.	uffiz.	trup.
Era la forza al 1.°				
Alte...				
TOTALE.				
Basse...				
Resta la forza al 1.°.....				

Il Commes. di Guerra. Il Comandante. L' Uffi. Incaric. de' ruoli.

Modello B.

(Foglio di Prest)

REGGIMENTO

ANNO

BATTAGLIONE

MESE di

FOGLIO DI PREST.

COMPAGNIA.

Dal *al*

Forza del	GRADI.	Numero delle giornate per classi.	Prest giornaliero spettante a ciascun individuo non compreso il soprappiù di prest, e le altre spettanze.	Averi per classi per gl' interi 5 giorni, cioè: Prest.	Soprappiù di prest, e spettanze diverse.	Totale.
	Presenti All' ospedale	TOTALE. Da aggiungersi secondo le mutazioni dietro notate				
	In permesso In giud. fuori corpo	TOTALE generale Da dedursi come dal dettag. che segue alla pag. dietro				
	Effettivo	Resta netto...				

Dichiaro io qui sottoscritto Comandante............di aver ricevuto dal Quartier Mastro del.....la somma di duc......in abbuonconto del prest e delle spettanze diverse dovute agli uomini.....dal...al.....andante mese.

MODELLO E.
(Foglio di abbigliamento.)

B A T T A G L I O N E

BATTAGLIONE

COMPAGNIA

Nominale d' Abbigliamento pel Semestre 185

GIAMBERGHE.	DISTINTIVI.	PANTALONI DI PANNO.	STIVALETTI.	BERRETTE.

Modello D.

(*Stato di Casermaggio di una compagnia.*)

REGGIMENTO

BATTAGLIONE.

Stato de' seguenti generi di Casermaggio esistenti presso

EPOCA				RICEZIONE											VERSAMENTO										
				COPERTE DI LANA		PAGLIONI		TRAVERSINI		LENZUOLA		SCANNI DI FERRO			COPERTE DI LANA		PAGLIONI		TRAVERSINI		LENZUOLA		SCANNI DI FERRO		
Giorno	Mese	Anno	Dettaglio	ad un posto	a due posti	ad un posto	a due posti	ad un posto	a due posti	ad un posto	a due posti	ad un posto	a due posti	Tavole da letto	ad un posto	a due posti	ad un posto	a due posti	ad un posto	a due posti	ad un posto	a due posti	ad un posto	a due posti	Tavole da letto

Modello C.

(Foglio di distribuzione de' generi del magazzino.)

REGGIMENTO

Battaglione.

Bilancio de' generi di Vestiario del

DETTAGLIO.	Cappotti							Pantaloni rubi							Giacche			
	Mesi a percorrere.							Mesi a percorrere.							Mesi a per			
	48	47	46	45	44	43	ec	24	23	22	21	20	19	ec	12	11	10	9
Restava al 1.° Gennaio 18																		
Ricevuto dal Magazzino																		
Idem pel soldato N. N. in rimpiazzo di quelli venduti, perduti o consumati pria della durata prefissa . . .																		
Prolungati di durata.																		
Venuti da altre Compagnie . . .																		
Totale dell'introito unito alla resta																		
Versato in Magazzino.																		
Si deducono i generi venduti, o perduti dal soldato N. N.																		
Deduzione de' generi bruciati, giusta il verbale, del soldato N. N. morto di male contaggioso																		
Asportato dal disertore.																		
Dedotti per altrettanti prolungati in durata																		
Passati ad altre compagnie. . . .																		
Rimasti presso gl' individui . . .																		
Consumati																		
TOTALE Generale dell' Esito.																		
Resta al 1.° Febbraio.																		
Passaggio di durata.																		
TOTALE RIUNITO																		

Stabilito da me Comandante la suddetta Compagnia la presente Situazione

(a) I corpi aggiungeranno o varieranno tali categorie a seconda de' generi che hanno.

MODELLO F.

(Ruolo annuale.)

ANNO

COMPAGNIA O SQUADRONE.

Ruolo nominativo degli Ufficiali e de' sotto-ufficiali e soldati della suddetta compagnia o squadrone per l'anno 18....

Composizione della forza all'epoca del 1.° gennaio.... estratta dal ruolo precedente.

INDICAZIONE de' gradi		Presenti.	PRESENTI.							Totale.	Il completo dev'essere.	Manca al completo.
			Distaccati.	allo spedale. del luogo.	allo spedale. del regno.	In giudizio.	Da raggiungere.					
Ufficiali.	Capitano............											
	Primo Tenente......											
	Secondo Tenente.....											
	Alfiere.............											
	Totale... ..											
Truppa.	Primo Sergente......											
	Secondi Sergenti.....											
	Caporal foriere......											
	Caporali............											
	Tamburi............											
	Tromba.............											
	Apprendista.........											
	Guastatore..........											
	Soldati.............											
	Totale......											

Stabilito da me Commessario di Guerra incaricato della rivista del suddetto Corpo il presente Ruolo degli uomini per l'anno nel numero di Ufficiali, e di N.° sotto-ufficiali e soldati.

A il 1.° Gennaio

Il Commessario di Guerra

SOTTO-UFFIZIALI E SOLDATI.

Numero del Ruolo.	NOMI e Cognomi.	Gradi.	Numero di Matricola.	SOPRAPPIÙ DI PREST.								ULTIMA MUTAZIONE al 1.° Gennaio..	Mutazioni e movimenti sopravvenuti durante i mesi di											
				Soprappiù di prest di Sicilia.	Periodi di anzianità di servizio.				Medaglia di Lombardia.	Altre concess. Sovrane.														
				D.G.C.	D.G.C. 1.°	D.G.C. 2.°	D.G.C. 3.°	D.G.C. Medag.	D.G.C.		D.G.C. Totale.		Gennaio.	Febbraio.	Marzo	Aprile.	Maggio.	Giugno.	Luglio.	Agosto.	Settembre.	Ottobre.	Novembre.	Dicembre.

Modello G. (*Stato di passaggio.*)

REGGIMENTO

1.° battaglione.

Stato de' seguenti generi di vestiario, cuoiame, dote, che asporta seco il sottonotato individuo nel passare al

Numero di matricola.	NOME e COGNOME.	GRADO.	VESTIARIO.																	CUOJAME.				DOTE.				
			Cappotto.	Guanti paja	Uuiforme e spalline.	Giamberga n.°	Pautalone rubio.	Berrette.	Cravattini.	Giubbe bige.	Pantaloni bianchi.	Pantaloni bigl.		Solature paja	Sotto calzoni.	Camice.				Giberna.	Portagiberna.		Fiocco.					
	N. N.	Soldato.																										

Dichiaro io sottoscritto Comandante il aver ricevuto dal il sopradetto individuo con i stessi generi della qualità, quantità e durata di sopra espresso.

Napoli
Il Comandante il

Dichiaro io sottoscritto Comandante il aver passato al il suddetto individuo con gli stessi generi della qualità, quantità e durata di sopra espresso.

Napoli
Il Comandante il

REGGIMENTO

BATTAGLIONE

Stato de' generi f. d. che asporta seco il sottoscritto individuo, passa al Reggimento B.....

NOME e COGNOME.	GRADI	GENERI f. d.							
		Giacca bigia.	Pantalone idem.	Bonetto.	Cravattino.	Camice.	Coturni paia.		
N. N.	Soldato								

Dichiariamo Noi qui sottoscritti Membri componenti il Consiglio di Amministrazione del suddetto Reggimento aver consegnato al sopradetto individuo i suespressi generi f. d. perchè passato al Reggimento B.....

Napoli....................

Il Consiglio di Amministrazione

Modello H.

(*Foglio di Sussistenza*)

REGGIMENTO	ANNO
BATTAGLIONE	MESE DI
COMPAGNIA	FOGLIO DI DISTRIBUZIONE.

Foglio nominativo de' sotto-uffiziali o soldati che nel corso del mese di . . . . . . han fatto parte della suddetta compagnia con l' indicazione delle mutazioni e de' movimenti rispettivi e con l' ammontare degli averi corrispondenti a ciascuno di essi, non che delle razioni di pane ad essi dovute pel mese suddetto.

Numero del Ruolo annuale.	Nomi e Cognomi.	Gradi.	Prest giornaliero attribuito a ciascun individ. dalle R. Tar. de 29 Giu. 1824.	Spettanze giornaliere che godono alcuni individui oltre il prest, cioè										Mutazioni o movimenti avvenuti durante il mese	Numero delle giornate.				Ammontare individuale per tutto il mese						Razioni di pane.	Osservazioni.
						Anzianità di servizio.																				
				Soprappiù di prest.	Massetta.	1.° Periodo.	2.° Periodo.	3.° Periodo.	Medaglia.	Medaglia di Lombardia.	Medaglia di Gaeta.		Totale.		Di presenza.	Di permesso con soldo.	Di ospedalità.	Totale.	Prest.		Spettanze diverse		Totale.			
																			D	G.	D.	G.	D.	G.		

Ricapitolazione degli averi spettanti a ciascuna classe compresa nel presente foglio, e riporto delle giornate di presenza pel dritto di pane.

CLASSI.	AVERI, cioè:						RIPORTO delle giornate di presenza.
	Prest.		Soprappiù di prest ed altro.		Totale.		
	D.	G.	D.	G.	D.	G	
Totale...							

Dichiaro io qui sottoscritto Comandante della suddetta compagnia di aver ricevuto dal Quartier Mastro del suddetto corpo la somma di Ducati importo del presente foglio di distribuzione riguardante gli averi spettanti agl' individui della mentovata compagnia pel mese di detto anno. Dichiaro inoltre di aver estratto numero razioni di pane per tanto che ne corrispondono alla detta compagnia giusta il totale delle giornate di presenza

Modello I.

(*Quadro dell' abbuonconto*)

GUARNIGIONE DI

Quadro della forza del suddetto all'epoca del per regolare gli abbuonconti del mese di tanto degli averi degli Uffiziali che del la truppa.

SITUAZIONE della forza degli uffiziali.					INDICAZIONE de' GRADI.	Soldo.	Soprassoldo.	Alloggio e mobilio.	Soprappiù di averi.	Rappresentanza di comando.	Foraggi in denaro.	Totale.
Presenti.				Totale.		D.G.C	D.G.C	D.G.C	D.G.C	D.G.C	D.G.C	D.G.C
					Totale.							
					SEGUITO							
					Totale abbuonconto per gli Uffiziali...							

AVERI DELLA TRUPPA.

SITUAZIONE della forza della trup. Assenti.					Totale.	INDICAZIONE de' gradi.	Prest di tariffa. D.G.C.	Per quanti giorni.	Totale. D.G.C.
						Totale abbuonconto della truppa...			
						SEGUITO			
						Totale Generale...			
						Soprappiù di averi...			
						Assegni di: Mantenimento.....			
						Assegni di: Vestiario........			
						Assegni di: Massetta (per la caval.)			
						Totale abbuonconto di truppa.			

Nota. Pe' corpi che godono il pane in denaro, si porterà l'aumento sotto la rubrica del soprappiù di averi, come pure per altre concessioni particolari.

Altra. Negli abbuonconti si debbono considerare come presenti i distaccamenti, quantunque non avessero giustificato ancora la loro esistenza.

A li Il Commissario di Guerra

OPERAZIONI DA ESEGUIRSI DALLA REAL TESORERIA.

Riporto del Totale degli . . . . . { Averi degli Uffiziali.... D.
Averi della Truppa.... D.

Totale Generale... D.

LIBERANZE IN ABBUONCONTO.

Averi degli Uffiziali pel mese . . . . D.
Prima quindicina di prest e soprappiù di prest . . D.
Prima quindicina di assegni. . . . . D.
Seconda quindicina di prest e soprappiù di prest . D.
Seconda quindicina di assegni. . . . . D.

EGUALE.

MODELLO K.

(Stato del pagamento degli averi per gli Uffiziali)

MESE DI

REGGIMENTO

Stato de' Signori Uffiziali del suddetto a'quali si corrisponde il soldo, soprassoldo, ed indennità diverse loro dovute nel suddetto mese, ed anno.

NOMI E COGNOMI.	GRADI.	Soldo.	Soprassoldo.	Indennità di		Gratificazione al Commissario del Re.	Totale.	Ritenute.			Totale.	Da pagarsi netti.	Diaria di colonna mobile.	Totale.	Firme per quietanze.
				Alloggio	Mobilio.			Decima.	Monte vedovile	Ospedalità.					
		D.G.C.	D.G.C.	D.G.C.	D.G.C.	D.G.C.	D.G.C.	D.G.C.	D.G.C.	D.G.C.	D.G.C.	D.G.C.	D.G.C.	D.G.C.	

Certificato Vero da Noi Membri componenti il Consiglio di Amministrazione del suddetto Reggimento il presente foglio di pagamento, il di cui ammontare netto delle competenze ritenute a favore del Tesoro ammonta a Ducati

Napoli **Il Consiglio di Amministrazione**

(*Minuta degli aggiusti per la Scrivania di Razione*)

TESORERIA GENERALE.

REGIA SCRIVANIA DI RAZIONE.

REGGIMENTO

Aggiusto in denaro pel mese di anno

ANNO

REGGIMENTO

Aggiusto stabilito dalla Regia Scrivania di Razione per le spettanze del passata il 1.° del mese di , ed a norma de' Reali Stabi-

Reassunto generale della forza, giusta i fogli di rivista, esclusi quelli

COMPAGNIE o SQUADRONE.	UFFIZIALI.															
	Colonnello.	Ten. Colon.	Maggiore.	Capitani.	ec.	ec.									(a)	
Stato Mag. e min.																
Battag. o divis.																
Battag. o divis.																
Totale																
Seguito. . . .																
Totale generale																

NUMERO DEGL' INDIVIDUI,
che hanno dritto alla prima messa di vestiario, e della massetta.
(*Per la cavalleria*)

COMPAGNIE O SQUADRONI.	Reclute ammesse	Ammessi volontariamente.				
Stato minore.						
Battag. o divis.						
Battag. o divis.						

(a) Per la Cavalleria ed il Treno, dopo le varie categorie degli uomini bisogna metterci quelle per gli animali divise in Uffiziali, Truppa, Mule di Regio Conto.

AVERI DEGLI UFFIZIALI.

Numero progressivo.	GRADI.	AVERI MENSUALI per uno di ogni classe. Soldo.	Soprassoldo.	Alloggio e mobilio.	Foraggi in danaro.	Totale.	dell' INTERA CLASSE. Soldo.	Soprassoldo.	Alloggio e mobilio.	Foraggi in denaro.	Totale.	Spettanza dello Stato Mag.
	Colonnello											
	Tenente-Colonnello .											
	Maggiori											
	Aiutante Maggiore .											
	Tenente Quar. Mastro											
	Cappellani											
	Chirurgo											
	Chirurgo											
	Capitani											
	Primo Tenente . . .											
	Secondo Tenente . .											
	Alfieri.											
	Seguito.											
						Totale . .						

ABBONI.

Per gratificazione al Commessario del Re

SEGUONO GLI AVERI DEGLI UFFIZIALI.

DEDUZIONI.

Riporto . . D.

AVERI MENSUALI per ogni classe.						Totale generale dello Sta. Mag.
Alloggio di regio conto a favore dell' Intendenza generale dell' Esercito.	Soldo.	Soprassoldo.	Alloggio e mobilio.	Foraggi in danaro. a grana 25.	Totale.	

Liquida spettanza D.

STATO MINORE.

Numero delle piazze giusta il riassunto della forza.	GRADI.	Avere giornaliero per uno di ogni classe.	Avere per mese.	Totale mensuale per intera classe.	Spettanza.
	Aiutanti.				
	Portabandiere				
	1.° Sergente foriere. . . .				
	Tamburo maggiore				
	Profosso.				
	Caporal tamburo				
	Caporale de' guastatori . .				
	Capobanda				
	Musicante				
	Grancassa, cassa rullante e piattini				
	Armieri				
	Sarto e Calzolaro				

AUMENTO.

Per soprappiù di prest giusta il corrispondente foglio di rivista.

Numero del ruolo.	Giornate.

DEDUZIONE.,

Liquida spettanza , .

BATTAGLIONE.
COMPAGNIA O SQUADRONE.

Numero delle piazze giusta il reassunto della forza.	GRADI.	Averi giornaliero per uno di ogni classe.	Averi per mese di uno per classe.	Totale mensuale per classe.	Spettanza.
	1.° Sergente				
	2.° Sergente				
	Caporal foriere.				
	Caporali				
	Tamburi				
	Tromba.				
	Guastatore				
	Apprendista di musica .				
	Soldati				

AUMENTO

Per soprappiù di prest giusta il corrispondente foglio di rivista.

Numero del ruolo.	Giornate.

A riportarsi . . .

	Spettanza generale del corpo.
Riporto . . .	

Abboni calcolati sul numero delle piazze risultanti dal premesso reassunto generale ricavato dai corrispondenti fogli di rivista.

INDICAZIONE degli abboni.	OGGETTO.	Per sola memoria.	Da abbonarsi al corpo.
Vestiario . . . . . . Mantenimento . . . Massetta (per la cav.)			

Reassunto generale delle giornate, che danno dritto alle razioni di pane, viveri e foraggi del presente mese, giusta i fogli di rivista, da tenersi presente nell' aggiusto di provvisione trimestrale.

COMPAGNIE o Squadroni.	Numero delle giornate che danno dritto alle razioni di pane.	NUMERO DELLE GIORNATE che danno dritto alle razioni.					
		Di viveri		Di foraggi			
		per gli Uffiziali.	per la truppa.	per gli Uffiziali.	per la truppa.		
Stato maggiore Stato minore							
Battag. o divis.							
Battag. o divis.							
Totale generale.							

Il Capo di sezione

Totale delle spettanze del corpo. . .

Ricapitolazione degli averi pel mese di

STATO MAGGIORE E TRUPPA.		SPETTANZA GENERALE DEL CORPO.
Stato Maggiore		
Stato Minore		
Compagnia,	Squadrone	
In	In	
In	In	
In	In	
In	In	
In	In	
In	In	
In	In	

Dimostrazione comparativa della spettanza, co' carichi da farsi al Corpo.

	Spettanza generale del corpo.
Riporto della spettanza	
Riporto della risulta in credito pel mese precedente	
Riporto del credito della sussistenza del trimestre	
Totale . . .	

CARICHI.

Riporto del debito del mese precedente.				
Idem del debito delle sussistenze del trimestre				
Ricevuto dal corpo con liberanze	N.°	da	per	
	»	»	»	
	»	»	»	
	»	»	»	
	»	»	»	
	»	»	»	
	»	»	»	
	»	»	»	
	»	»	»	
	»	»	»	
Risulta del mese di	in	di	D.	

Secondo il presente aggiusto resta in questo Corpo in della somma di ducati i quali saranno nel secondo aggiusto di
A li

Il Capo di Sezione

Visto da me Capo di Ripartimento *Lo Scrivano di Razione*

Verificato dal Controllo per risultato di in

Il Capo di Sezione

Visto da me Capo di Ripartimento

Visto da me Controlore Generale

Modello M. (*Matricola de' sotto-uffiziali, e de' soldati.*)

Numero d' ordine.	NOMI E COGNOMI degli individui e de' loro genitori filiazioni, e contrasegni.	DATA dell' arrivo al corpo, loro provvenienza, ed ultimo domicilio.	GRADO e data dell' ultima nomina.	Battaglione, e compagnia cui l' individuo appartiene.	DATE e dettagli de' servizi anteriori.	CAMPAGNE, Ferite ed azioni luminose nelle quali vi sono comprese quelle anteriori allo arrivo al corpo.	Decorazioni	USCITA dello individuo al corpo; metivo che l' ha cagionata.	Osservazioni.

(Modello **O**.)

(*Situazione giornaliera del Reggimento per la Piazza, Comandante di Brigata ed altre Autorità.*)

REGGIMENTO

Situazione della forza del suddetto Reggimento all' epoca del

Forza di jeri.		Alte.		Basse.		Forza d' oggi.		Il completo dev' essere.		Mancano al completo.		CLASSIFICAZIONE DELLA FORZA.				COM' ESISTE LA FORZA.																	CLASSIFICAZIONE DE' PRESENTI.			
												UFFIZ.	TRUPPA.	Totale.		Uffi. infermi in casa.	Ospedale del luogo.		Idem altrove.		In convalescenza.		Distaccati.		In Commiss.		in permesso.		in giudizio.		Tot. degli assenti.		UFFIZ.	TRUPPA.	Totale.	
Uffiziali	(a) Truppa	Uffiziali	(a) Truppa	Uffiziali	Truppa	Uffiziali	Truppa	Uffiziali	Truppa	Uffiziali	Truppa			Uffiziali	Truppa		Uffiziali	Truppa	Uffiziali	Truppa	Uffiziali	Truppa	Uffiziali	Truppa	Uffiziali	Truppa	Uffiziali	Truppa	Uffiziali	Truppa	Uffiziali	Truppa			Uffiziali	Truppa

Mutazioni.

L' Uffiziale incaricato de' Ruoli

Il Colonnello Comandante

(a) Si aggiunga il dippiù per la Cavalleria, cioè dopo la categoria Truppa viene quella di Cavalli.

MODELLO N.

(Stato numerativo della forza per la rivista

CORPO

Stato numerativo della forza del suddetto Corpo all' epoca

DESTINI.	UFFIZIALI DI													
	Stato Maggiore.							Compag. o Squad.						
							Totale.							Totale.
Presenti.														
Totale. . .														
Il compl. deve essere.														
Manca al completo .														

DETTAGLIO.	
Era la forza all' epoca dell' ultima rivista di ispezione	
Alte. {	
Totale . . .	
Basse. {	
Resta la forza al	

annuale d' Ispezione.)

del per la Rivista d' ispezione passata il

TRUPPA.																	ANIMALI.			
Stato Minore.								Compagnia o Squadrone.								Totale generale.				
							Totale.								Totale.		Ufiziali.	R. Con.	Muli R. Con.	Tot. Gener.

UOMINI.		ANIMALI.			UOMINI.		ANIMALI.		
		CAVAL.					CAVAL.		
Ufiziali.	Truppa.	di Ufiziali.	di R. Conto	Muli R. Conto	Ufiziali.	Truppa.	di Ufiziali.	di R. Conto	Muli R. Conto

MODELLO S.

REGGIMENTO ____ COMPAGNIA.

Ricapitolazione della compagnia in plotoni, sezioni e squadrone.

Capitano D. A A.
Alfiere D. B B.
Primo Sergente Q Q.
Caporale Foriere T T.

I.° PLOTONE.

Primo Tenente D. N N.

PRIMA SEZIONE.		SECONDA SEZIONE.	
Secondo Sergente M M.		Secondo Sergente N N.	
1.ª Squadra.	2.ª Squadra.	3.ª Squadra.	4.ª Squadra.
Caporale A A. B B. soldato. C C. idem. D D. idem. E E. sarto. F F. calzolaio. G G. tamburo.	Caporale K K.	Caporale O O.	Caporale Z Z.

2.° PLOTONE.

Secondo Tenente D. N N.

TERZA SEZIONE.		QUARTA SEZIONE.	
Secondo Sergente H H.		Secondo Sergente P P.	
5.ª Squadra.	6.ª Squadra.	7.ª Squadra.	8.ª Squadra.
Caporale R R.	Caporale S S.	Caporale V V.	Caporale X X.